ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLVII
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(articolo 1, comma 6, lettera c), *della legge 31 luglio 1997, n. 249)*

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

Trasmessa alla Presidenza il 9 luglio 1999

TIPOGRAFIA DEL SENATO (200)

PAGINA BIANCA

INDICE

PARTE PRIMA

QUADRO NORMATIVO E RUOLO DEL REGOLATORE

Premessa ..... *Pag.* 11

1. L'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ..... » 12
2. L'evoluzione tecnologica e l'industria della conoscenza ..... » 13
3. Le prospettive di convergenza ..... » 14
4. Il ruolo degli organi di regolazione nella fase di transizione ..... » 15
5. Le particolarità del modello italiano ..... » 17
6. Il ruolo della Comunità Europea nella liberalizzazione delle telecomunicazioni ..... » 18
7. Le caratteristiche innovative della legge n. 249/97 ..... » 25
8. Il modello organizzativo dell'Autorità ..... » 26
   8.1 I Comitati regionali per le comunicazioni ..... » 26
   8.2 Il Consiglio nazionale degli utenti e la tutela dei consumatori ... » 28
9. Le relazioni internazionali ..... » 29

PARTE SECONDA

IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

   1. L'evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni ..... » 35
      1.1 Rivoluzione digitale e commutazione di pacchetto ..... » 35
      1.2 Alta velocità e larga banda ..... » 36
      1.3 Le tecnologie per l'accesso ..... » 37
      1.4 La mobilità ..... » 38
      1.5 Separazione tra piattaforma e servizi ..... » 39
   2. Le prospettive della convergenza ..... » 40
      2.1 L'integrazione fisso/mobile ..... » 41
      2.2 L'integrazione reti fisse/reti dati ..... » 42
      2.3 La convergenza mobile/dati ..... » 44

3. Il mercato delle telecomunicazioni ..... *Pag.* 46

3.1 L'andamento della domanda ..... » 47

3.2 La diffusione delle reti fisse ..... » 51

3.3 La telefonia mobile ..... » 54

3.4 Internet ..... » 57

3.5 I livelli di spesa ..... » 57

4. Il mercato italiano ..... » 61

2. LE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

1. Il percorso dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni ..... » 65

2. Il contesto normativo italiano e i provvedimenti adottati dall'Autorità .... » 68

3. Il programma di lavoro dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni ..... » 76

3.1 Licenze flessibili e nuove modalità di autorizzazione ..... » 76

3.2 Frequenze e numeri ..... » 77

3.3 Interconnessione e accesso ..... » 78

3.4 Servizio universale e natura pubblica del servizio di telecomunicazioni nel nuovo scenario concorrenziale ..... » 79

3.5 Carrier selection in easy access, in equal access e portabilità del numero ..... » 80

3.6 Identificazione di operatori aventi notevole forza di mercato ... » 80

3.7 Monitoraggio sulla qualità dell'offerta dei servizi, multimedialità e convergenza ..... » 81

Alcuni indicatori del processo di liberalizzazione ..... » 83

PARTE TERZA

IL SETTORE DELLA RADIOTELEVISIONE E DELL'EDITORIA

1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE DEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

Introduzione ..... » 89

1. Dimensioni del mercato globale ..... » 90

2. I principali mercati televisivi e le loro fonti di finanziamento .... » 90

2.1 Le dinamiche delle risorse ..... » 91

2.2 Caratteri e dinamiche principali del mercato europeo ..... » 93

3. Le tendenze del campo internazionale ..... » 94

4. Il mercato nazionale: televisione e audiovisivo ..... » 96

4.1 Alcuni caratteri distintivi ..... » 96

4.2 Le dimensioni del mercato e le sue componenti principali .... *Pag.* 97

4.3 Alcuni elementi che hanno caratterizzato l'attività delle imprese ..... » 98

5. L'evoluzione dei sistemi della comunicazione in Italia: le prospettive » 98

2. LE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ NEL SETTORE RADIOTELEVISIVO

1. Il percorso dell'Autorità e l'innovazione tecnologica nel settore radiotelevisivo ..... » 105

2. Il contesto normativo e i provvedimenti adottati dall'Autorità ..... » 107

3. Gli obiettivi dell'Autorità nel settore radiotelevisivo ..... » 116

4. L'attività di monitoraggio dei programmi radiotelevisivi ..... » 119

3. L'EDITORIA

1. La disciplina degli assetti proprietari ..... » 122

2. Le concentrazioni editoriali ..... » 124

3. Vicende particolari ..... » 124

4. Il problema della distribuzione ..... » 125

5. L'editoria elettronica ..... » 125

PARTE QUARTA

STADI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AUTORITÀ

1. La costituzione dell'Autorità ..... » 129

2. L'organizzazione degli uffici dell'Autorità ..... » 130

3. Redistribuzione delle competenze tra gli Organi collegiali dell'Autorità ... » 131

4. La fase di avvio dell'attività ..... » 132

5. I rapporti con il Ministero delle comunicazioni ..... » 136

6. Funzioni e competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria .... » 138

7. Le procedure ..... » 139

8. I regolamenti sul trattamento giuridico ed economico del personale, sulla gestione amministrativa e la contabilità ..... » 140

9. Il sito Web ..... » 144

Conclusioni ..... » 147

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA E SUI PROGRAMMI DI LAVORO

LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

Parte prima (DIRETTIVE COMUNITARIE)

Direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 17 ottobre 1989, legge n. 289 ..... *Pag.* 161

Direttiva 90/387/CEE del 28 giugno 1990 sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (*Open Network Provision – ONP*) (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 24 luglio 1990, legge n. 192 ..... » 173

Direttiva 90/388/CEE del 28 giugno 1990 relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 24 luglio 1990, legge n. 192 ..... » 185

Direttiva 96/19/CE del 13 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 22 marzo 1996, legge n. 74 ..... » 195

Direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (*ONP*) (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 26 luglio 1997, legge n. 199 ..... » 211

Direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 30 luglio 1997, legge n. 202 ..... » 237

Direttiva 98/10/CE del 26 febbraio 1998 sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (*Gazzetta Ufficiale*) delle Comunità europee 1° aprile 1998, legge n. 101 ..... » 251

Parte seconda (NORMATIVA NAZIONALE)

Legge 14 novembre 1995, n. 481: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (*Gazzetta Ufficiale*) 18 novembre 1995, n. 270, S.O. .. » 283

Legge 31 luglio 1997, n. 249: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (*Gazzetta Ufficiale*) 25 agosto 1997, n. 197, S.O. (testo ripubblicato con note) » 293

D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318: Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 22 settembre 1997, n. 221, S.O. ..... » 337

Decreto del Ministro delle comunicazioni 10 marzo 1998: Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 14 maggio 1998, n. 110 ..... *Pag.* 381

Decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998: Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 10 giugno 1998, n. 133 ..... » 389

Legge 30 aprile 1998, n. 122: Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive (*Gazzetta Ufficiale*) 30 aprile 1998, n. 99 ..... » 403

Legge 16 giugno 1998, n. 185: Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive (*Gazzetta Ufficiale*) 17 giugno 1998, n. 139 ..... » 413

Legge 30 luglio 1998, n. 281: Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti (*Gazzetta Ufficiale*) 14 agosto 1998, n. 189 ..... » 415

Legge 23 dicembre 1998, n. 448: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 45, c. 13) (*Gazzetta Ufficiale*) 29 gennaio 1999, n. 23, S.O. ..... » 421

Decreto del Ministro delle comunicazioni 8 marzo 1999: Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale (*Gazzetta Ufficiale*) 12 marzo 1999, n. 59 ..... » 423

Legge 29 marzo 1999, n. 78: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo (*Gazzetta Ufficiale*) 31 marzo 1999, n. 75 (testo del decreto coordinato con la legge di conversione) ..... » 429

Parte terza (PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ)

Deliberazione n. 66/98 del 28 ottobre 1998:Autorizzazione alla Telecom Italia S.p.a. alla proroga delle condizioni di offerta dei circuiti diretti (*Gazzetta Ufficiale*) 10 novembre 1998, n. 263 ..... » 439

Deliberazione n. 68/98 del 30 ottobre 1998: Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva (*Gazzetta Ufficiale*) 10 novembre 1998, n. 263 ..... » 445

Deliberazione n. 1/CIR/98 del 25 novembre 1998: Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale*) 11 dicembre 1998 n. 289 .... » 449

Deliberazione n. 78/98 del 1° dicembre 1998: Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri (*Gazzetta Ufficiale*) 10 dicembre 1998, n. 288 ..... » 461

Deliberazione n. 85/98 del 22 dicembre 1998: Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale (*Gazzetta Ufficiale*) 5 gennaio 1999, n. 3 ..... *Pag.* 477

Deliberazione n. 8/99 del 9 marzo 1999: Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili (*Gazzetta Ufficiale*) 24 maggio 1999, n. 119 ..... » 491

Deliberazione n. 9/99 del 16 marzo 1999: Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee (*Gazzetta Ufficiale*) 24 maggio 1999, n. 119 ..... » 495

Deliberazione n. 10/99 del 17 marzo 1999: Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia (*Gazzetta Ufficiale*) 25 marzo 1999, n. 70 ..... » 499

Deliberazione n. 20/99 del 22 marzo 1999: Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800 (*Gazzetta Ufficiale*) 25 marzo 1999, n. 70 ..... » 507

Deliberazione n. 26/99 del 23 marzo 1999: Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 24 maggio 1999, n. 119 ..... » 511

Parte quarta (DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE)

Deliberazione n. 17/98 del 16 giugno 1998: Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 22 luglio 1998, n. 169, S.O. ..... » 521

Deliberazione n. 18/98 del 16 giugno 1998: Approvazione del codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 22 luglio 1998, n. 169, S.O. ..... » 565

2 luglio 1998: Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 22 luglio 1998, n. 169 ..... » 569

15 febbraio 1999: Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ..... » 573

Deliberazione n. 37/99 del 13 aprile 1999: Costituzione del Comitato Etico ..... » 577

Deliberazione n. 52/99 del 28 aprile 1999: Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 24 maggio 1999, n. 119 ..... » 579

Deliberazione n. 53/99 del 28 aprile 1999: Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni (*Gazzetta Ufficiale*) 24 maggio 1999, n. 119 ..... » 583

Deliberazione n. 54/99 del 5 maggio 1999: Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti (*Gazzetta Ufficiale*) 24 maggio 1999, n. 119 ..... » 587

Parte Prima

QUADRO NORMATIVO E RUOLO DEL REGOLATORE

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni presenta per la prima volta dalla sua costituzione la relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta e sui propri programmi di lavoro.

L'Autorità è stata istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

Le procedure di nomina del Presidente e di elezione dei Commissari si sono concluse con la firma da parte del Presidente della Repubblica dei relativi decreti, datati, rispettivamente, 10 febbraio 1998 e 26 febbraio 1998.

L'Autorità si è insediata il 10 marzo successivo, data della prima riunione del Consiglio. Il 16 giugno 1998 sono stati approvati, in conformità a quanto previsto dalla legge istitutiva, i regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale. Con la successiva entrata in vigore di tali provvedimenti si sono realizzati i presupposti giuridici necessari affinché l'Autorità potesse iniziare la propria attività, che si è pertanto concretamente avviata nel secondo semestre del 1998.

Alcuni temi affrontati nella presente relazione hanno già costituito oggetto di confronto tra l'Autorità e le Camere che l'hanno espressa. Nel corso del primo anno di attività si sono infatti svolte, in varie sedi di entrambi i rami del Parlamento e su temi di volta in volta diversi, audizioni del Presidente e di Commissari.

È dunque possibile affermare che si è immediatamente instaurato un rapporto non certamente formale ma, al contrario, assai stretto, intenso ed impegnativo sul piano dei contenuti, se si considera che i temi oggetto delle audizioni vanno dalla liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni all'interconnessione, dalle tariffe agli oneri del servizio universale ed ai benefici per gli utenti, dai problemi applicativi della normativa in materia di trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione al rapporto tra televisione e minori.

Su questi temi l'Autorità ha iniziato a fornire al Parlamento – nonostante le inevitabili difficoltà legate alla fase iniziale di assestamento e rodaggio – un primo contributo in termini di informazione e di valutazioni. Un contributo che potrà naturalmente essere ampliato ed approfondito ogni volta che le Camere lo riterranno opportuno – attivando tutta la gamma degli strumenti a tal fine proficuamente utilizzabili in aggiunta a quello rappresentato dalla relazione annuale – giacché l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come tutte le altre istituite nel nostro ordinamento, risponde innanzitutto al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti.

In secondo luogo l'Autorità risponde al potere giudiziario, che esercita un controllo su tutti gli atti da essa adottati. A questo riguardo è possibile constatare che, sino ad ora, il giudice amministrativo non ha accolto nessuna delle richieste di sospensiva presentate a sostegno delle impugnative nei confronti di alcune delle deliberazioni adottate in questo primo anno.

L'Autorità risponde altresì agli utenti ed ai consumatori, i quali non hanno mancato e non mancano certo di esercitare un forte potere di controllo sociale sul contenuto delle deliberazioni che, occorre tenerlo presente, presuppongono spesso accertamenti notevolmente impegnativi sul piano tecnico. Ciò può rendere particolarmente laborioso il confronto con le associazioni degli utenti, confronto che proprio per questo stesso motivo risulta tuttavia di cruciale importanza, ferme restando le esigenze di tutela del procedimento istruttorio che precede e prepara le decisioni dell'Autorità.

In una società complessa, non sempre risulta possibile realizzare soluzioni idonee a sintonizzare i diversi interessi presenti sul campo. Ciò si è già verificato e potrà accadere di nuovo. Da questo punto di vista, la problematica delle tariffe rappresenta un esempio tipico e, al tempo stesso, un terreno dove può essere facile scivolare nella caccia al consenso, come è confermato anche dall'esperienza di altri paesi europei. Ma la caccia al consenso non è in alcun modo permessa all'Autorità né dai vincoli tecnici, sovente insuperabili, che fanno da cornice a molti provvedimenti, né dal carattere generale della funzione di garanzia, posta a tutela sia dei cittadini utenti, sia dell'estensione progressiva della concorrenza tra le imprese.

L'Autorità risponde infine – come avviene d'altronde per tutte le autorità che la legge chiama a svolgere compiti di regolazione dei mercati – alle istituzioni europee cui la normativa comunitaria demanda la disciplina dei processi di liberalizzazione oggi in atto.

1. L'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

È in questo contesto di sistemi e di relazioni istituzionali che la legge 31 luglio 1997, n. 249, ha collocato l'Autorità, impegnandola ad operare "in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione".

L'indipendenza è la prima delle ragioni poste alla base della istituzione dell'Autorità e costituisce l'elemento caratterizzante del modello costruito dalla legge. L'indipendenza, sia dal potere politico sia dal potere economico, deve dunque rappresentare la connotazione più marcata dell'Autorità, perché è la condizione prima della sua legittimazione e dell'efficacia della sua azione. Un'indipendenza che, naturalmente, trova precisi limiti e puntuali vincoli nelle regole poste da quegli stessi sistemi istituzionali in cui deve esprimersi e realizzarsi.

Ma oltre a queste considerazioni – che sono di ordine generale e possono dunque essere riferite a tutte le autorità che la scienza pubblicistica tende oggi a collocare in un'area intermedia fra quella amministrativa e quella giudiziaria, una sorta, come è stato detto, di quarta dimensione delle funzioni pubbliche – è da tenere in conto la circostanza data dall'ampiezza delle attribuzioni assegnate dalla legge all'Autorità per le garanzie comunicazioni, che sono sensibilmente più estese rispetto a quelle riscontrabili negli analoghi modelli europei.

La consistenza delle funzioni e dei poteri dell'Autorità, tra cui figurano con particolare spicco quelli regolatori, si può infatti giustificare solamente se ed in quanto l'Autorità stessa sia in grado di garantire l'assoluta imparzialità delle sue decisioni, siano esse di carattere amministrativo, regolamentare ovvero abbiano natura quasi giurisdizionale o, come anche si dice con diversa terminologia, aggiudicatoria.

Ma la peculiarità della scelta operata dalla legge n. 249 del 1997, rispetto a quella che è la linea di fondo prevalente negli altri paesi europei, non è data solamente dall'ampiezza della gamma degli strumenti giuridici attraverso i quali può esplicarsi il potere decisionale e di intervento dell'Autorità. Altrettanto rilevante appare infatti, e forse anche maggiormente caratterizzante, il modello che con tale scelta si è voluto realizzare, attribuendo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un complesso di funzioni che investono con pari estensione ed incisività tanto l'area delle telecomunicazioni quanto quella dell'audiovisivo.

2. L'evoluzione tecnologica e l'industria della conoscenza

Nell'economia degli anni Novanta la conoscenza costituisce il fattore essenziale nella generazione della ricchezza: non soltanto un numero sempre più alto di prodotti e servizi ha come contenuto principale la creazione e il trasferimento di conoscenze, ma lo sviluppo di quasi tutte le principali attività sociali e produttive, che continuano a crescere in complessità organizzativa, ingloba nei suoi snodi fondamentali la circolazione di informazioni e saperi.

Ciò candida i vari e differenziati settori che hanno come missione la produzione e lo smistamento delle conoscenze a porsi quale volano propulsore dell'economia, che condiziona e orienta tutti gli altri ambiti operativi, secondo un movimento non dissimile da quello che nei primi tre quarti del Novecento ha selezionato le tecnologie della mobilità e del trasporto (prima la ferrovia, poi l'auto, infine l'aerospaziale) come nucleo dinamico del mondo industriale (proteso ad una crescente circolazione delle merci e delle persone). Questa condizione di particolare sensibilità e rilievo acuisce, già alla metà degli anni Novanta, i processi evolutivi che caratterizzano l'industria della conoscenza. Essi appaiono condizionati da due tratti di fondo, comuni ai vari settori, i quali per il loro rilievo sono destinati a produrre effetti a largo raggio.

Il primo tratto, che ha alcune significative eccezioni, è il debole coinvolgimento dell'industria della conoscenza nei diffusi progressi organizzativi che, soprattutto dagli anni Ottanta, hanno moltiplicato l'efficienza di tanti altri comparti economici. In molti segmenti (televisione, cinema, pubblicità) i processi di produzione sono spesso idiosincratici e debolmente strutturati: dispersioni, sovrapposizioni, inefficienze sono frequenti anche nelle aree operative dove una razionalità tecnica sarebbe applicabile a costi non troppo onerosi. In molti paesi l'impianto normativo (telefonia, talvolta televisione) impedisce o comprime la competizione e riduce gli scambi commerciali creando di conseguenza ambienti protetti a bassa efficienza che limitano la produttività. Di conseguenza, proprio nei processi che generano i contenuti più preziosi per l'economia attuale risultano molto elevati i margini del miglioramento organizzativo. I paesi che, in anticipo sugli altri, riescono ad ottimizzare ed espandere le attività che concorrono alla produzione e diffusione della conoscenza possono quindi guadagnare un vantaggio essenziale nella competizione economica mondiale.

Il secondo tratto comune è l'elevata propensione all'innovazione tecnologica da parte di quasi tutti i settori della conoscenza. Il fattore trainante in questo ambito è lo sviluppo delle tecnologie digitali che permettono di convertire i vari tipi di informazione (testi, voci, suoni, immagini fisse e in movimento) in messaggi binari codificati, ovvero in un linguaggio comune e facile da manipolare: le unità cognitive così definite possono infatti essere combinate, elaborate, immagazzinate, trasmesse in maniera efficiente e rapida, in grandi quantità, su ogni tipo di rete (fissa o mobile), senza perdite di qualità e senza vincoli operativi determinati dalla peculiare fonte di origine.

3. Le prospettive di convergenza

La tecnologia e la competizione internazionale agiscono in maniera congiunta per moltiplicare l'efficienza della diffusione di conoscenze e, con ciò, migliorare la produttività del sistema economico e aumentare la produzione di ricchezza. La tecnologia registra progressi sia nel nucleo stesso dell'elaborazione di conoscenza (come sintetizza la legge di Moore, la potenza di un microprocessore raddoppia ogni 18 mesi), sia nell'efficienza delle reti che trasportano informazioni e che permettono di scambiarle al di là dei diversi vincoli materiali. Il passaggio dalla commutazione di circuito alla commutazione di pacchetto, che spiana la via a una connessione rapida e integrale fra le reti e sancisce la reale confluenza tra informatica e telecomunicazioni, eleva il trasferimento delle informazioni a una straordinaria efficacia operativa e a nuove soglie di prestazione (Internet).

La competizione internazionale preme tanto sugli assetti organizzativi di molti segmenti dell'industria della conoscenza, che sono indotti a

ristrutturarsi per incorporare i progressi della tecnologia diffusi e resi cogenti in tempi rapidissimi dall'azione di pionieri a minimi vincoli organizzativi (è quel che testimonia tutta la recente storia dell'informatica), quanto soprattutto sulla normativa che in molti casi (telefonia, trasmissione dati, televisione) gioca come un freno allo sviluppo (riserva di monopolio, ruolo privilegiato delle aziende pubbliche, barriere agli operatori esteri). Sotto la duplice pressione dei nuovi operatori, che puntano a cogliere le nuove chance di mercato rese visibili dalla tecnologia, e dei paesi leader di settore, che dalla fine dei monopoli protezionisti sperano di ricavare per le proprie aziende prezzi meno onerosi e maggiori spazi commerciali, quasi ovunque i legislatori scelgono di aprire vasti ambiti dell'industria della conoscenza alla competizione di mercato.

4. Il ruolo degli organi di regolazione nella fase di transizione

A questo omogeneo e ramificato movimento si collega la nascita in molti paesi di autorità indipendenti che ricevono dall'esecutivo i compiti di regolazione dei mercati e svolgono funzioni di garanzia verso operatori e consumatori in vista di un uso sociale delle conoscenze flessibile e ad ampio spettro di scelta: la loro diffusa formazione si può intendere come la modalità operativa con cui gli Stati nazionali cercano di indirizzare la trasformazione tecnologica in corso (che conduce entro un solo contesto d'azione, rendendoli mutuamente dipendenti, settori con tradizioni giuridiche molto varie: televisione, stampa, informatica, telecomunicazioni) e di definire in essa un nuovo perimetro di responsabilità.

L'epicentro della trasformazione sono le telecomunicazioni nel loro crescente intreccio funzionale con l'Information Technology. Il settore sta vivendo un complesso passaggio articolato su più piani: da monopolio a mercato; da pieno controllo pubblico a competizione tra soggetti privati e quotati; da dimensione del tutto nazionale ad apertura internazionale; da servizio monofunzione (voce su rete fissa) a varietà di servizi che spesso usano tipi diversi di rete. In gran parte dei paesi europei le autorità di regolazione sono costituite nel settore delle telecomunicazioni appunto con la missione di dettare tempi e modi a un passaggio così complicato, di formare cioè un mercato garantendo ai vari soggetti coinvolti eque condizioni di competizione.

In alcuni paesi il legislatore anticipa il prevedibile sviluppo della tecnologia e, ipotizzando una rapida convergenza fra i settori che compongono l'industria della conoscenza, all'organo di regolazione che sovrintende alle telecomunicazioni attribuisce anche competenze che si riferiscono alla televisione o all'audiovisivo. In questi settori, che nella maggioranza dei paesi sono presidiati da specifici organi di garanzia, il passaggio al mercato si è già prodotto e le autorità di regolazione sono impegnate su tematiche in parte differenti: la gestione di criteri antitrust speciali (più rigidi) rispetto al generale sistema economico; la tutela

dei consumatori (minori, affollamento pubblicitario) nei confronti di un mezzo di comunicazione che, entrando direttamente nell'ambito domestico, mostra grande coinvolgimento nella vita individuale (la televisione come fonte cognitiva domestica); la costruzione dei nuovi mercati televisivi aperti dalle innovazioni della tecnologia (trasmissioni digitali terrestri, via satellite o via cavo).

Al di là della partecipazione ad un medesimo territorio economico, che la tecnologia lascia intravedere per il prossimo futuro, i diversi settori dell'industria della conoscenza ricondotti sotto una sola competenza regolatoria sembrano condividere un tratto comune: sviluppano attività a elevata sensibilità civile e politica che appaiono cruciali per l'economia di domani e che oggi vivono delicati passaggi di fase, mutamenti profondi del proprio quadro competitivo.

Entro questo orizzonte di riferimento si delineano alcuni criteri di fondo che possono orientare l'azione degli organi di regolazione operanti nelle attuali fasi di transizione dell'industria della conoscenza.

Il primo criterio è la formazione di condizioni eque per la competizione: l'equità deve valere naturalmente nei due sensi, sia verso i nuovi entranti sia verso l'ex monopolista (o in generale l'operatore già costituito) i cui investimenti non vanno svalorizzati. Il punto da tenere presente è comunque che i margini di vantaggio del *first mover* sono spesso impliciti, legati alla lunga presenza sul mercato, quasi naturalizzati. Se si generalizza una competizione equa e sempre più intensa, ne derivano conseguenze favorevoli per la produttività di settore e il superamento delle incrostazioni di inefficienza ereditate dal passato.

Il secondo criterio è la tutela del consumatore al cui beneficio, alla fine, è indirizzata la concorrenza: consumatori sono tanto le famiglie che possono avvantaggiarsi di offerte più ampie, servizi personalizzati, prezzi minori, quanto le imprese che da mercati della conoscenza più efficienti possono trarre vaste opportunità per aumentare la propria stessa efficienza. Un fattore essenziale in questo ambito è la proliferazione delle fonti di contenuto (e per ciascuna della relativa capacità di diffusione): ciò garantisce il massimo di scambio informativo ai cittadini, come testimoniano oggi l'evoluzione di Internet e da sempre la storia della stampa (cui, con il moltiplicarsi dei canali, si conformerà anche la televisione che invece finora ha seguito un altro percorso giuridico). Il limite da tenere presente è che una crescente competizione tra fonti molteplici rende ancora più sensibile la tutela dei diritti individuali (aumentano le occasioni di lesione).

Il terzo criterio privilegia l'innovazione tecnologica che incentiva gli sviluppi di settore mediante la creazione di nuovi prodotti e servizi e l'incremento di produttività nei processi operativi.

Un'applicazione rigorosa di questi criteri può generare ricadute di grande rilievo sia sul sistema economico sia in generale sulla vita dei cittadini. In primo luogo si amplia su larga scala la gamma dei servizi cognitivi, sia ricreazionali sia di tipo organizzativo (gestione degli adempimenti pratici: dalla banca ai rapporti con le amministrazioni pubbliche).

In secondo luogo si creano i presupposti per un taglio dei prezzi nei prodotti finali (non solo di tipo cognitivo). Infine aumentano le possibilità di informazione dei cittadini sui processi sociali che hanno rilievo per la collettività.

Tutti e tre i criteri appena indicati hanno ispirato il legislatore nella scelta di un modello che esprime con chiarezza un deciso orientamento verso l'anticipazione delle prospettive di evoluzione dei mercati regolati, che sono quelle tracciate dai processi di convergenza ed integrazione oggi in atto tra le tecnologie impiegate nei diversi campi.

Si può rinvenire in questa impostazione un primo approccio normativo di largo respiro verso quella che è stata definita come la società dell'informazione, nella quale la legge istitutiva – con l'architettura che si è appena ricostruita nelle sue linee essenziali – assegna all'Autorità un rilevante ruolo di garanzia volto ad assicurare il rispetto e la realizzazione di diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, da quello di manifestare liberamente il proprio pensiero a quello di essere correttamente informati.

5. La particolarità del modello italiano

Un altro elemento caratterizzante l'Autorità è la possibilità, prevista dalla legge 249/97, di segnalare al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni. L'enfasi posta finora sul rapido e generalizzato utilizzo della tecnologia digitale nell'ambito radiotelevisivo è la prima concreta applicazione di questa funzione di presidio tecnico-economico attribuita all'Autorità. La tecnologia digitale costituisce, infatti, un fattore di modernizzazione in almeno tre ambiti:

– quello dell'utilizzo efficiente dello spettro radioelettrico;
– quello dell'integrazione di varie filiere tecnologiche;
– quello della convergenza.

L'utilizzo efficiente dello spettro radioelettrico è un fatto di grande rilievo in un paese come l'Italia dove la disponibilità di frequenze è ormai scarsa, sia per la grande espansione delle trasmissioni terrestri e l'assenza di reti via cavo, sia per la dinamica crescita della telefonia mobile. Come indicato nella relazione al piano delle frequenze messo a punto dall'Autorità, la tecnologia digitale per sua natura consente una forte ottimizzazione della banda disponibile che rende realizzabile, per esempio, la coabitazione di quattro canali dove prima ve ne stava uno solo analogico.

Per proseguire pragmaticamente nel cammino della convergenza, l'Autorità ha attivato due tavoli di lavoro:

– il gruppo tecnico sulla televisione digitale terrestre, che unisce istituzioni, operatori e associazioni nello sforzo di definire un percorso

comune per attuare il passaggio dalla tecnologia analogica a quella digitale nei tempi rapidi immaginati dal Governo (esaurimento dell'analogico entro il 2006). Questo sviluppo organizzativo ha preso la forma di un tavolo tecnico-economico, che l'Autorità ha avviato a Napoli e a cui partecipano i maggiori operatori televisivi e il mondo della ricerca;

– il gruppo di lavoro attivato sulla disaggregazione della linea d'utente (*unbundling of the local loop*). Attraverso un'accordo tecnico commerciale è infatti possibile per gli operatori nuovi entranti divenire i diretti referenti del consumatore finale, la cui linea viena affittata a tal fine dall'*incumbent* al nuovo entrante. Attraverso questo tipo di accordi i nuovi entranti possono così offrire all'utente finale (sia business che residenziale) servizi avanzati tra i quali l'accesso a Internet ad alta velocità.

L'Autorità intende presidiare da vicino tale modello di sviluppo, per dare un contributo alla crescita del sistema paese e per assicurare lo sviluppo coerente di un mercato della convergenza. Proprio il modello di competenze che il legislatore colloca sull'asse della convergenza, all'incrocio tra telecomunicazioni e media, mette l'Autorità in una posizione ottimale per sorvegliare e garantire gli attori presenti nel mercato.

6. Il ruolo della Comunità Europea nella liberalizzazione delle telecomunicazioni

Non solo l'impianto concettuale ma la nascita stessa dell'Autorità derivano da un forte e decisivo impulso comunitario. L'impegno alla liberalizzazione dei mercati, in particolare nell'ambito delle telecomunicazioni, ha richiesto come passaggio essenziale di controllo e di garanzia la formazione dell'Autorità con poteri variamente graduabili nell'ambito delle comunicazioni. Già nei primi anni Novanta l'iniziativa comunitaria ha investito non solo l'eliminazione di diritti speciali ed esclusivi, ma anche la determinazione dei costi di accesso all'infrastruttura di rete e lo smantellamento dei monopoli. Proprio i monopoli sono stati aggrediti con un uso da taluni considerato "straordinario" dell'art. 90 del Trattato, relativo alla concorrenza, poiché inizialmente l'art. 90 ammetteva l'esistenza dei monopoli, ma ha poi finito per assumere significato opposto dal momento in cui il monopolio è stato ritenuto suscettibile di alterare il libero scambio infracomunitario.

Questo processo ha trovato il suo culmine nella liberalizzazione dei servizi di telefonia vocale fissa aperti al pubblico, e il conseguente avvio della concorrenza a partire dal 1° gennaio 1998. L'Italia, nel biennio 1996-97, ha saputo quasi completamente recuperare il forte ritardo che la penalizzava, facendosi trovare pronta all'appuntamento principale. Così nella prima parte del 1998 il Ministero delle Comunicazioni ha cominciato ad assegnare le licenze agli operatori nuovi entranti, oggi 54, e successivamente l'Autorità, entrata nel pieno esercizio dei propri poteri, ha potuto cominciare la propria attività operativa nella seconda metà dello stesso anno. Il processo di armonizzazione peraltro non è ancora completo e anzi rappresenta certamente il terreno di misura nei mesi a venire, in

particolare per quanto riguarda la situazione regolamentare del cablaggio e del satellite, dei circuiti diretti (linee affittate) e delle stesse autorizzazioni alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tuttavia l'Italia, che alla liberalizzazione del proprio mercato ha unito la quasi totale privatizzazione e addirittura il cambio di proprietà dell'*incumbent*, risulta posizionata in modo competitivo per favorire l'ulteriore sviluppo del mercato, specie se talune rigidità procedurali potranno trovare adeguata soluzione.

La Commissione dell'Unione Europea, in particolare attraverso la Dg IV (Concorrenza) e la DG XIII (Telecomunicazioni), rappresenta l'attore che ha guidato il lungo processo di apertura dei mercati nazionali europei alla concorrenza nella fonia di base e dei servizi a valore aggiunto.

Nelle telecomunicazioni, le resistenze dei *carrier* tradizionali, di fronte all'irrompere di logiche di marketing e di concorrenzialità sui prezzi in quello che per decenni è stato prevalentemente un business tipizzato perlopiù dall'esecuzione del servizio universale[1], caratterizzato da forti rigidità negli investimenti e nei meccanismi di concorrenza, sono state inizialmente molto forti. Le stesse amministrazioni postali, fino a poco tempo fa co-gestori degli operatori pubblici nazionali, hanno attraversato una articolata fase di transizione che ancora oggi non è conclusa. La costruzione dell'attuale scenario di liberalizzazione è stato ed è un percorso molto faticoso, conquistato e messo a punto nel corso di anni. Tuttavia, si può dire oggi che gli obiettivi primari delle politiche comunitarie risultano raggiunti in tutti gli stati membri dell'Unione, e questo rappresenta un successo indiscutibile nel cammino dell'integrazione europea. Anche il confronto con l'evoluzione della liberalizzazione negli Stati Uniti, che con il Telecommunications Act del 1996 avevano posto le premesse per una rivoluzione liberista nel campo della comunicazione, vede l'Europa dei 15 in posizione di netto vantaggio in termini di conseguimento degli obiettivi di integrazione. Esaminiamo quindi brevemente le principali norme comunitarie che hanno consentito l'apertura dei mercati nazionali di telecomunicazioni, dove oggi la concorrenza rimescola le posizioni acquisite nei tre settori fondamentali: fornitura dei servizi, trasporto e accesso locale.

Il processo di liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni si apre concretamente nell'87 con un Libro verde e si rafforza con due direttive di liberalizzazione del '90 (90/387 e 90/388):

– il Libro verde sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni. Diffuso con comunicazione della Commissione del 28 novembre 1987[2], ha rappresentato un momento di sintesi di quanto avvenuto nei tre anni precedenti, ma soprattutto un input politico verso la liberalizzazione del settore, forte perché realistico. Il Libro verde infatti conteneva una serie di proposte, volte a introdurre gradualmente la liberalizzazione, cominciando dai servizi accessori e lasciando saldamente nelle mani di gesto-

[1] Il servizio universale è un obbligo imposto dagli stati agli operatori affinché, data la loro utilità sociale, i servizi telefonici di base vengano offerti a tutti a prezzi modici.

[2] (Com (87) 290 def).

ri pubblici e organismi amministrativi (i ministeri delle Poste e Telecomunicazioni) la gestione della rete e del servizio primario – la fonia vocale, ma al contempo introducendo la nozione di "servizi concorrenziali", indicando la necessità di liberalizzare i terminali e, fondamentale, indicando la strada della separazione tra attività di regolazione e attività operativa. Uno degli argomenti più importanti del Libro verde 1987, la convergenza tra informatica, telecomunicazioni e multimedia (o "audiovisivo"), è oggi straordinariamente attuale, come abbiamo già detto;

– direttiva del Consiglio del 28 giugno 1990 (90/387/CEE) sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision-ONP): impone l'accesso a condizioni trasparenti, obiettive e non discriminatorie alle infrastrutture. La direttiva costituisce il primo significativo passo verso l'armonizzazione, nei vari paesi membri, del settore delle telecomunicazioni. Essa riguarda l'accesso alle reti e richiede che l'infrastruttura di rete [3] sia messa a disposizione dei nuovi operatori, anche non nazionali. La direttiva chiede anche criteri di trasparenza e pubblicità nei costi per evitare condizioni di disparità, quindi una contabilità separata dei diversi segmenti aziendali. In particolare questo provvedimento ha consentito il (lento, ma effettivo) avvio della concorrenza, a cominciare dai circuiti affittati e dai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito, che rappresentano il gradino primario dei servizi. Attualmente, la Direttiva 97/51/EC del 6 ottobre 1997 modifica la direttiva 90/387 per adattarla al contesto competitivo nelle telecomunicazioni;

– direttiva della Commissione del 28 giugno 1990 (90/388/CEE) relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni. La direttiva liberalizza tutti i servizi ad esclusione della telefonia vocale, dei servizi radiomobile e satellitari con l'abolizione di tutti i diritti speciali esclusivi per la fornitura di questi servizi. Si tratta di una direttiva fondamentale, dove viene indicata per la prima volta la data della fine del monopolio sull'installazione e la gestione di reti di fonia vocale (31 dicembre 1997), mentre da subito, per quasi tutti gli altri servizi [4] gli Stati membri vengono obbligati ad abolire i diritti speciali o esclusivi che fino ad allora avevano individuato come unico attore l'operatore monopolista. Inoltre viene chiesta anche la separazione tra attività operative e quelle di regolamentazione del settore. La direttiva è stata recepita dall'Italia con quattro anni di ritardo, e altri due ne sono occorsi per gli indispensabili regolamenti tecnici d'attuazione.

---

[3] Ricordiamo che le politiche di concorrenza (art. 85-86) nel settore si basano su due principi:
- riconoscimento di un abuso di posizione dominante in qualsiasi comportamento diretto a restringere o negare l'accesso alla rete a operatori cui si vendono servizi. Le condizioni devono essere obiettive, trasparenti e note, sempre sulla base di equità tra pubblico e privato;
- è escluso qualunque meccanismo di sovvenzione interna.

[4] Sono ancora esclusi dal regime di applicazione di questa direttiva il telex, la radiotelefonia mobile, il radioavviso (cerca persone) e le comunicazioni via satellite.

A questi passi fondamentali ne sono seguiti molti altri, sviluppati secondo il seguente cammino:

– provvedimenti di armonizzazione (imposizione in tutti gli stati membri di analoghe procedure per aumentare la trasparenza, favorire la concorrenza transnazionale e le economie di scala), quali la direttiva del Consiglio - 5 giugno 1992 (92/44/CEE) sulle linee affittate. Le principali misure di armonizzazione sono:

– la direttiva 97/51, già ricordata e in particolare nella parte che emenda la direttiva 92/44 sulle linee affittate;

– la direttiva 97/13/EC sull'armonizzazione delle procedure e dei requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di telefonia;

– la direttiva 97/33/EC sull'interconnessione;

– la direttiva 97/66 sulla protezione dei dati personali e la tutela della privacy nel settore delle telecomunicazioni;

– la direttiva 98/10/EC sulla telefonia vocale e l'applicazione del servizio universale in un contesto concorrenziale;

– la direttiva 1999/5/EC sulle apparecchiature radio e i terminali per le telecomunicazioni

– la decisione 710/97 sulle licenze per i servizi relativi alle comunicazioni personali satellitari;

– la decisione 128/1999/EC sull'introduzione dei sistemi di telefonia mobile di terza generazione (UMTS).

È opportuno ricordare inoltre:

– le risoluzioni del Consiglio (documenti volti a rinforzare il peso politico del cammino già intrapreso), quali le risoluzioni del 22 luglio 1993 (93/C213/01) e del 7 febbraio 1994 (94/C48/01), rispettivamente sulla liberalizzazione delle telecomunicazioni e sul servizio universale;

– le comunicazioni della Commissione (contenenti studi tecnici e analisi corredate da proposte), come la comunicazione del 25 ottobre 1994 (Com (94) 440 def), del 25 gennaio 1995 (Com (95) 682 def), ovvero la seconda parte del Libro verde sulle infrastrutture di rete.

– le raccomandazioni della Commissione volte a fornire delle linee guida per l'adozione di determinati provvedimenti. Tra i più importanti ricordiamo la raccomandazione 98/195 sulle tariffe di interconnessione e la raccomandazione 98/322 sulle metodologie di contabilità e di separazione dei costi, nonché la R. GSM del 25 Giugno 1987 che è alla base del successo europeo nel campo della telefonia mobile, oggi regolato principalmente attraverso la direttiva 96/2 e da altre norme accessorie.

Dal 1995 ha inizio un secondo processo, che si innesta sul precedente, modificandone alcune premesse in virtù del progresso tecnico e dell'affermarsi del principio di concorrenza come il più valido per ottenere tariffe migliori per l'utente e per la creazione di nuove imprese nel settore delle telecomunicazioni. In particolare ricordiamo:

– la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1995 (95/62/CE) per l'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale (si tratta di un ulteriore provvedimento di armonizzazione);

– la direttiva della Commissione del 13 marzo 1996 (96/19/CE), volta a modificare la direttiva 90/388 al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Si tratta di uno degli atti più importanti dell'intero processo di apertura alla concorrenza, tanto è vero che la direttiva è denominata *full competition*. Con questo atto la Commissione adotta una decisione di fondamentale importanza per quanto concerne la creazione di reti alternative a quelle esistenti o l'uso di quelle esistenti da parte di terzi. Fino ad allora infatti, pur avendo invitato gli Stati membri a rinunciare alla concessione di diritti speciali agli operatori di telecomunicazioni monopolisti, la Commissione riteneva che fosse meglio evitare la costosa duplicazione delle reti esistenti. Con questa direttiva invece si prende atto del progresso tecnico (reti mobili, linee affittate, centrali digitali ad alta capacità), optando per la creazione di nuove reti che sfruttino al massimo le opportunità competitive offerte dalle nuove tecnologie digitali. Oltre alla dimensione "fisica", la direttiva predispone un completo quadro normativo in tema di armonizzazione delle autorizzazioni/licenze nazionali, di disponibilità di archi di numerazione e un trattamento favorevole rispetto agli obblighi del servizio universale per i nuovi entranti. In sostanza si può dire che sulla base di questa direttiva è stato compiuto il processo di liberalizzazione che è ufficialmente iniziato il 1° gennaio 1998, ma che come abbiamo visto è cominciato molto prima.

Questo il quadro dell'attuale legislazione. La Commissione è oggi impegnata nella cosiddetta *Review* 1999, che costituisce un importante momento evolutivo della regolamentazione della comunicazione in tutta Europa. Si tratta, attraverso una riflessione ampia e ambiziosa, di gettare le premesse per regolare l'evoluzione futura della comunicazione in un'ottica di convergenza tra settori, mercati e tecnologie nel campo delle telecomunicazioni, dell'audiovisivo e delle tecnologie dell'informazione. La conclusione anticipata dell'incarico della Commissione Santer non ha frenato questo processo, che certamente occuperà un ruolo rilevante anche nei lavori della Commissione Prodi. In particolare, si tratta di formalizzare un lungo processo di consultazione, iniziatosi nel 1997 con la pubblicazione del Libro verde sulla convergenza, che ha consentito di raccogliere (in due fasi, poiché la consultazione pubblica è stata estesa con la produzione di un secondo documento) una molteplicità di osservazioni da parte di istituzioni, operatori e utenti. Questa consultazione si è cristallizzata attorno a cinque principi di base che sono attualmente in discussione:

– la necessità di mantenere un livello minimo di regolamentazione, favorendo il più possibile l'autoregolamentazione e l'affermazione della concorrenza;

– basare la regolamentazione su obiettivi di *policy*, tra i quali la creazione di posti di lavoro, la competitività delle imprese e la tutela dei consumatori;

– sviluppare una regolamentazione flessibile e al tempo stesso rispettosa della base legale di ciascun paese;

– far evolvere le politiche di regolamentazione verso la neutralità tecnologica, ovvero senza penalizzare determinate soluzioni tecnologiche a scapito di altre e senza reintrodurre norme anti-competitive;

– garantire che la regolamentazione concertata ai massimi livelli internazionali sia applicata e applicabile a livello locale.

Nel prossimo futuro, la crescita della concorrenza in Europa richiederà con ogni probabilità un differente approccio alla regolamentazione. Talune direttive, eccessivamente dettagliate, risulteranno obsolete o rischieranno di rallentare lo sviluppo. Altre invece dovranno essere introdotte come espressione di politiche regolatorie interamente nuove. Le politiche future dovranno quindi, con ogni probabilità, basarsi sulla definizione di obiettivi condivisibili, su un set di principi che regolamentino i mezzi per raggiungere detti obiettivi e soprattutto linee guida più o meno dettagliate per una interpretazione più univoca possibile di tali principi.

In pratica, il primo nodo da sciogliere concerne la regolamentazione orizzontale delle infrastrutture di comunicazione, che nel disegno della Commissione (della DG XIII in particolare) non dovrebbe dipendere dal tipo di servizi offerti. Si tratta in particolare di capire se è possibile separare la regolamentazione dell'infrastruttura di trasporto dalla regolamentazione dei contenuti. Ciò richiederebbe come minimo l'applicazione, nondimeno, di regole di tipo *must-carry*: secondo l'esempio della Commissione, ma se ne possono fare molti altri, i diritti acquisiti da un *broadcaster* per la diffusione di determinati programmi diverrebbero obblighi di trasmissione di tali programmi a carico del proprietario del network.

Un secondo aspetto riguarda la complementarietà tra regole di concorrenza e regole settoriali, che in una prospettiva più ampia investe anche il rapporto tra autorità garanti della concorrenza e autorità delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo.

Questa dualità è spesso presente nei settori economici soggetti alla liberalizzazione. In particolare, la legislazione settoriale applicata alle telecomunicazioni tende a conseguire specifici obiettivi di liberalizzazione, che una volta conseguiti richiedono un aggiornamento della legislazione in questione. Questo aggiornamento deve essere coerente con i più rigidi criteri di concorrenza, i quali vengono generalmente applicati per rimediare a squilibri esistenti e non in modo pro-attivo. Nell'ambito della *Review* 1999 questa coerenza deve essere assicurata attraverso un'evoluzione delle regole delle direttive ONP e con una definizione più uniforme del concetto di «notevole forza di mercato», che non ha trovato un'interpretazione univoca nei vari Stati membri. Inoltre proprio il rapporto istituzionale tra autorità di concorrenza e autorità di settore ha ancora margini rilevanti di sviluppo, primariamente per la recente introduzione delle autorità di telecomunicazioni a fronte di una esperienza generalmente più consolidata delle autorità di concorrenza.

Il terzo punto chiave riguarda la capacità della Commissione, di governi e autorità di regolamentazione di gestire il cambiamento tecnico ed economico accelerando la produzione normativa e regolamentare, risolvendo un non facile paradosso secondo il quale una maggiore flessibilità è assicurabile solo da provvedimenti quali regolamenti o delibere, perché i tempi degli altri strumenti legislativi (con l'eccezione della decretazione d'urgenza) risultano essere molto più lunghi e incerti. La flessibilità ottenuta per questa via – qui è il paradosso – viene però penalizzata dal rischio di una limitata incisività e sostenibilità legale dei provvedimenti regolamentari, specie quando questi siano scarsamente coerenti con la base legale del paese che li adotta.

Il quarto elemento riguarda la gestione delle risorse scarse che anche nel nuovo ambiente digitale non cessano di essere tali; di particolare rilevanza appaiono le decisioni da prendere nell'ambito della numerazione, all'interno della quale occorre anche trovare una soluzione ai problemi dell'assegnazione dei domini e degli indirizzi di rete Internet, oggi sottratti alla regolamentazione ma che in prospettiva potrebbero rientrarvi, e nell'ambito della gestione efficiente dello spettro radioelettrico, per la quale la DG XIII ha recentemente lanciato una consultazione pubblica. In tale ambito l'Autorità ha dato tre indicazioni:

– valorizzare le frequenze al fine di creare un mercato, allargando la riflessione anche alla durata dell'assegnazione delle frequenze stesse e ai criteri di riallocazione in caso di non utilizzo o di utilizzo inefficiente;

– accettazione, in linea di principio, della creazione di un organismo intermedio tra Direzione Generale XIII e European Radio Committee per consentire un più efficace coordinamento delle politiche di gestione e allocazione delle frequenze, mantenendo il coordinamento con l'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

– armonizzare innanzitutto a livello nazionale le eventuali distonie che possono riguardare gli usi delle frequenze (per televisione, telecomunicazioni, trasporti, sicurezza, etc.), per poi affrontare le problematiche in un contesto internazionale.

A questi punti se ne può aggiungere in conclusione un altro, che è rappresentato dal ruolo della Commissione e del coordinamento con le amministrazioni e le autorità di regolamentazione. Recentemente infatti ha ripreso quota il dibattito sulla creazione di un regolatore unico europeo per le infrastrutture di comunicazione e i servizi a queste collegati. Tuttavia, indipendentemente dalla configurazione istituzionale che si vorrà adottare, è certo che la ripartizione dei compiti tra Commissione, amministrazioni e autorità dovrà essere attentamente calibrata, muovendo innanzitutto dal principio di sussidiarietà, ma nell'alveo di un corredo normativo efficace e condivisibile, eventualmente supportato da linee-guida simili alle attuali raccomandazioni, che uniscono concrete opzioni comportamentali al dato tecnico-economico in chiave comparata.

7. Le caratteristiche innovative della legge n. 249/97

L'ampiezza e la profondità dei processi di innovazione, sviluppo e convergenza tecnologica che investono l'industria della conoscenza, l'esistenza di articolati circuiti istituzionali di carattere internazionale e sovranazionale sono dunque i lineamenti di fondo dello scenario esterno che ha fatto da cornice alla elaborazione della legge n. 249 del 1997.

Di fronte a questo scenario ed alla stregua delle coordinate di sistema esistenti sul piano interno, prima rapidamente richiamate, il nostro legislatore ha compiuto una serie di scelte che configurano un modello organizzativo finalizzato a far sì che l'Autorità possa svolgere il proprio ruolo di garanzia in favore dei cittadini consumatori e delle imprese impegnando la propria indipendenza, imparzialità e competenza tecnica principalmente in tre direzioni: favorire il progressivo ed equilibrato sviluppo della concorrenza nei mercati caratterizzati da situazioni di monopolio; promuovere le condizioni per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti in relazione all'evoluzione delle tecnologie; assicurare la tutela degli utenti, con particolare attenzione ai problemi delle fasce più deboli, quale è, ad esempio, quella dei minori rispetto al mezzo televisivo.

La delicatezza della missione istituzionale e la diversità dei piani sui quali deve essere realizzata, così come l'estensione delle aree di competenza, hanno condotto ad una progettazione legislativa di carattere sensibilmente innovativo, sia per la particolare configurazione degli organi di vertice – caratterizzata dalla presenza di tre collegi, il Consiglio e le due Commissioni, ciascuno dei quali titolare di competenze decisorie proprie – sia per l'ampiezza della gamma degli strumenti di intervento assegnati all'Autorità al fine di consentirle di governare i processi di liberalizzazione dei mercati e di convergenza tecnologica.

Ma soprattutto occorre dire che di fronte alla complessità degli scenari di riferimento e dei settori destinatari delle regolazione, la legge tende a fornire una risposta puntuale, per quanto riguarda l'organizzazione amministrativa dell'Autorità, in termini di flessibilità, chiaramente percepita come la formula che più di ogni altra consente di adattare con la necessaria tempestività l'allocazione interna di competenze e risorse in relazione agli andamenti delle variabili esterne (quadro normativo internazionale, europeo e nazionale, particolari evoluzioni della tecnologia e dei mercati, ecc).

In conformità ad un indirizzo di politica della legislazione oggi in via di progressivo consolidamento, la flessibilità organizzativa viene perseguita, in primo luogo, mediante uno strumento di tipo delegificatorio, in virtù del quale si consente dell'Autorità di procedere in futuro, adeguando il proprio regolamento di organizzazione, alla redistribuzione tra i tre organi collegiali delle competenze inizialmente ad essi assegnate, come già ricordato, dalla stessa legge istitutiva.

8. Il modello organizzativo dell'Autorità

L'altro strumento fondamentale per garantire la flessibilità operativa dell'Autorità è dato dall'ampio potere di autorganizzazione ad essa conferito e già puntualmente esercitato con l'adozione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale. Contemporaneamente a questi provvedimenti, l'Autorità ha anche approvato il proprio Codice etico, al quale la legge istitutiva demanda la definizione delle modalità operative e comportamentali cui debbono attenersi i componenti, i dirigenti e il personale dell'Autorità. Un Comitato etico, recentemente costituito, ha il compito di valutare la corretta applicazione delle norme del Codice etico e di proporre soluzioni per i casi concreti, riferendo al Consiglio.

Per quanto riguarda l'organizzazione, l'Autorità è impegnata a compiere verifiche periodiche, al fine di realizzare tutti i rafforzamenti necessari per migliorare la qualità delle proprie decisioni, in relazione alle quali deve comunque esservi la consapevolezza che, in ogni caso, si pone anche un rilevante problema di comunicazione.

La chiarezza e la trasparenza sono infatti essenziali per una istituzione di questa natura, per di più chiamata ad operare e legittimarsi nel contesto di un sistema informativo quale è il nostro, caratterizzato da situazioni di forte integrazione e di dipendenza tra organi di informazione ed imprese impegnate nell'industria della comunicazione.

Ancora sul piano organizzativo, occorre ricordare che la legge – tenendo in evidente considerazione la quantità e la complessità degli adempimenti posti a carico dell'Autorità – consente a questa di avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni, il quale – come si illustrerà più diffusamente nella parte dedicata all'implementazione del modello organizzativo dell'Autorità – ha puntualmente prestato la propria collaborazione nella difficile fase di avvio dell'attività. L'Autorità può inoltre avvalersi degli organi del Ministero dell'interno per quanto riguarda la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni così come di quelli di cui poteva avvalersi il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

8.1 *I Comitati regionali per le comunicazioni*

Uno dei lineamenti che più qualificano il modello organizzativo dell'Autorità è certamente quello costituito dai Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom) che la legge, riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio per assicurare le funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, qualifica come organi dell'Autorità. Saranno i legislatori regionali ad istituire i Corecom, in conformità ad indirizzi generali che l'Autorità, adempiendo a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 13, della stessa legge n. 249 del 1997, ha già provveduto

a definire d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Tra gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti dei Corecom, vi sono quelli secondo cui la composizione ordinaria, compreso il Presidente, sia di norma di cinque membri, in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale sia dal sistema degli interessi di settore. Il procedimento di nomina vede coinvolto il Consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezione, non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'Esecutivo regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

Al finanziamento dei Comitati provvederanno in parte le Regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. I Comitati saranno assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici verranno determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

Con la stessa procedura, imperniata sull'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è stato adottato il regolamento che definisce le materie di competenza dell'Autorità che possono essere delegate ai Corecom. Il regolamento prevede che la delega avverrà mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio. Le funzioni delegate sono esercitate dai Comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997. Nell'esercizio della delega, i Comitati potranno avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

In linea di principio sono delegabili ai Comitati tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo del sistema delle comunicazioni che abbiano rilevanza locale e non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge istitutiva. Potranno essere delegate funzioni consultive riguardanti un'ampia gamma di materie (adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione; definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni; emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio; adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi; predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo).

Tra le funzioni di gestione, con carattere prioritario, potranno essere delegate quelle in materia di tenuta del registro degli operatori di comunicazione e di monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, mentre per quanto concerne le funzioni di vigilanza e controllo, saranno delegabili, fra le altre, quelle in materia di esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e delle norme in materia di tutela di minoranze linguistiche. Infine, potranno essere delegate ai Corecom anche funzioni istruttorie riguardanti controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, ovvero controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati.

8.2 *Il Consiglio nazionale degli utenti e la tutela dei consumatori*

La legge n. 249 del 1997 ha posto un forte accento sulla tematica della tutela dei consumatori prevedendo l'istituzione del Consiglio nazionale degli utenti, di cui verranno chiamati a far parte esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi tra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, distintesi nell'affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. L'Autorità ha recentemente approvato, in attuazione di quanto espressamente previsto dalla stessa legge istitutiva, il regolamento che fissa i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e determina il numero dei suoi componenti.

Il regolamento impegna il Consiglio in un'azione mirante alla salvaguardia — con specifico riferimento agli interessi degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ed alle esigenze di tutela dei minori — della dignità umana, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa e di comunicazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose. L'Autorità può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali, nonché della cinematografia e dello spettacolo in generale e dello sport.

Il Consiglio svolge le sue funzioni per la durata di quattro anni e si compone, complessivamente, di undici membri, nominati dall'Autorità tra esperti designati dalle associazioni prima indicate, le quali dovranno avere i requisiti previsti dalla legge n. 249 del 1997, mentre ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale si farà espresso riferimento all'iscrizione nell'elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, concernente la disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

9. Le relazioni internazionali

La globalizzazione dei mercati, la naturale interoperabilità del mercato delle telecomunicazioni, e l'importanza della legislazione comunitaria, danno alle relazioni internazionali un ruolo quanto mai rilevante nella condotta operativa dell'Autorità.

La crescente internazionalizzazione delle regole è un fatto nuovo di cui bisogna tenere conto. Il settore della comunicazione sfugge sempre di più ai confini della sovranità nazionale e di conseguenza alla possibilità di controllo attraverso regole di carattere nazionale. Al livello nazionale della regolazione si sovrappongono i livelli sovranazionali, ovvero il canale comunitario e il livello internazionale che stanno assumendo un peso sempre maggiore, prevalentemente sugli aspetti tecnici, ma di riflesso anche sugli aspetti economici e politici.

Per quanto riguarda le regole, tutti i paesi europei hanno in essere un quadro normativo, anche piuttosto dettagliato, che modella l'azione delle emittenti pubbliche e private nell'audiovisivo, nonché degli operatori delle telecomunicazioni. Nondimeno, la recente indagine della Commissione Europea sulla convergenza delle tecnologie ha messo in luce che gli Stati membri non vogliono un intero sistema di nuove regole. Si avverte invece un forte bisogno di confrontare le proprie esperienze, di far circolare le idee, anche di sperimentare nuovi comportamenti istituzionali. Inoltre la globalizzazione dei mercati e la presenza di attori multinazionali hanno ravvivato un dibattito – quello sull'autorità unica europea – che sembrava sopito. L'Autorità è fortemente agganciata alla rete di relazioni europee e lungo questa linea prendono forma i suoi comportamenti.

In particolare, l'Autorità ha dato vita a un esteso network di relazioni secondo le possibilità indicate dalla legge n. 249/97, che attribuisce all'Autorità stessa la facoltà di sviluppare relazioni dirette con altre autorità e con organismi internazionali. Fin dal primo momento l'Autorità ha individuato nel rapporto con la Commissione europea un momento centrale del dispiegamento delle proprie attività. I primi provvedimenti sul ribilanciamento tariffario e sull'interconnessione hanno beneficiato di un prolungato e proficuo scambio di vedute con le DG interessate, in particolare la DG XIII (Telecomunicazioni) e DG IV (Concorrenza).

Lo scambio di idee e le relazioni con le altre autorità europee hanno costituito un elemento importante dell'attività dell'Autorità, che si è confrontata sia con le esperienze consolidate di Oftel (il regolatore britannico delle telecomunicazioni) sia con le autorità di paesi comunitari ed extra-comunitari, con i quali il confronto e lo scambio di informazioni è stato quasi quotidiano. Tali scambi avvengono sia nell'ambito del Gruppo dei regolatori indipendenti (telecomunicazioni), che riunisce le autorità degli Stati membri dell'Unione europea più quella Svizzera, dell'Islanda, del Lichtenstein e della Norvegia, sia nell'ambito dell'Epra (European Platform of Regulatory Authorities) nel campo dell'audiovisivo, che rappresenta un forum allargato a numerosi paesi dell'est europeo.

L'Autorità prende inoltre attivamente parte ai tradizionali forum internazionali del mondo delle telecomunicazioni: tra questi, la Cept (Conferenza Europea delle Amministrazioni Postali e delle Telecomunicazioni), l'Ectra (European Committee of Telecommunications Regulatory Authorities) e ai vari sottogruppi che ne caratterizzano i lavori. La Cept e l'Ectra rappresentano un interessante punto di osservazione poiché tale consesso vede presenti 43 paesi europei, ovvero quasi tutti quelli dell' est europeo, i paesi ex-Efta (European Fair Trade Association) e naturalmente gli Stati membri dell'Unione europea.

Infine, su sollecitazione della DG X, l'Autorità ha partecipato alla consultazione sulla ripresa dei negoziati Gats (General Agreement on Tariffs and Services) in tema di audiovisivo.

Occorre dire che le relazioni internazionali servono, oltre a quello indicato, anche a un altro scopo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di fronte alla delicatezza della propria missione istituzionale ed al grande impegno che questa richiede, avverte infatti con particolare forza la necessità di individuare un corretto parametro di valutazione del proprio rendimento nello svolgimento del ruolo di regolazione di cui è investita nei confronti del mercato della comunicazione. Tale parametro deve essere in primo luogo ricercato con riferimento all'ambito europeo e internazionale, poiché l'Autorità non è inserita solamente nel contesto nazionale, ma anche in un contesto europeo.

L'Autorità ha infatti lavorato confrontando il proprio operato con quello svolto dalle autorità omologhe degli altri paesi e ha instaurato un dialogo costante, in vista della definizione dei contenuti delle proprie decisioni, con le istituzioni europee preposte ai processi di liberalizzazione ed armonizzazione. In questo dibattito da più parti è stato formulato l'interrogativo sulla costituzione di un'Autorità che si occupi del mercato delle comunicazioni in ambito europeo o, quanto meno, per l'adozione di una direttiva europea che crei un coordinamento permanente tra le varie Autorità nazionali in materia di normative antitrust.

Su questo e altri aspetti attinenti la regolamentazione delle telecomunicazioni, il Gruppo dei regolatori indipendenti (*Independent Regulators Group*) svolgerà una sessione di lavori convocata proprio in Italia nel mese di aprile dell'anno 2000.

In effetti, appare sempre più meritevole di attenzione l'opinione che ritiene necessaria l'istituzione di un'autorità a livello europeo, un'autorità di secondo livello che nasca dall'esperienza dei regolatori nazionali e che li raccordi. Questo punto di vista appare tanto più condivisibile se si tengono presenti i processi concentrativi in atto sia nel settore delle telecomunicazioni quanto in quello dell'audiovisivo, processi che sfuggono ormai largamente alla normazione e alla tipologia dei controlli degli stati nazionali. Da qui l'opportunità – su cui sarebbe estremamente opportuno aprire un confronto in sede culturale e politica – di istituire un centro regolatore imparziale e indipendente, diverso dalla Commissione dell'Unione europea, anche se collegato al livello delle istituzioni comunitarie.

L'Autorità si caratterizza, nel confronto con le omologhe istituzioni di altri paesi, per alcuni aspetti tipizzanti. Il primo di questi è l'ampiezza delle competenze, estese all'audiovisivo, alle telecomunicazioni e alla stampa. Proprio all'estero l'Autorità di convergenza, detta *single authority* o *convergence authority* ha destato molto interesse fin dal suo primo apparire. L'Autorità finlandese e quella svizzera, con talune differenze, sono infatti le sole altre autorità europee dove il legislatore ha dato all'ottica di convergenza un rilievo particolare, creando un'unica istituzione con i poteri regolatori nelle telecomunicazioni e nell'audiovisivo. La Cmt[1], l'autorità spagnola per le telecomunicazioni, ha competenze nel campo della televisione per quanto riguarda la regolamentazione delle infrastrutture, avvicinandosi così al modello di autorità convergente. Nella maggior parte dei paesi invece le autorità sono rigidamente separate per i due settori principali della comunicazione. Le altre autorità delle telecomunicazioni europee si occupano di telecomunicazioni in modo abbastanza esclusivo, con limitate contaminazioni in particolare per quanto riguarda le infrastrutture (ad es. televisione via cavo). Le autorità dell'audiovisivo tendono a regolamentare i contenuti della programmazione radiotelevisiva, magari in condominio con una commissione governativa o parlamentare per quanto riguarda il rispetto del pluralismo politico. Vi sono infine, in taluni paesi, autorità separate per la gestione delle radio frequenze, come, ad esempio, nel Regno Unito la Radio Communications Agency e la RTTVSE in Svezia, che si occupano di tutte le frequenze (per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione). In questo contesto l'Italia appare posizionata strategicamente, sia perché l'Autorità convergente consente di abbracciare in un'unica istituzione una parte molto ampia del sistema della comunicazione, sia perché il nostro Paese per l'enorme diffusione della telefonia mobile e per la ricchezza e l'importanza dell'offerta della programmazione radiotelevisiva si trova ad affrontare prima di altri tematiche di convergenza. Proprio dal confronto e dal dibattito con le autorità degli altri paesi del settore delle telecomunicazioni, emergono talora resistenze anche di tipo culturale ad accettare la logica di convergenza nella comunicazione, resistenze che marcano un'effettiva differenza di approccio.

[1] Comision del mercado de las telecomunicaciones.

PAGINA BIANCA

Parte Seconda

IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

1. LO SCENARIO INTERNAZIONALE E NAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI

1. L'evoluzione tecnologica nel settore delle telecomunicazioni

Nel corso degli ultimi anni, il mondo delle telecomunicazioni è stato caratterizzato da una molteplicità di cambiamenti, che ne hanno rivoluzionato struttura e fisionomia.

Un settore che si caratterizzava per la presenza di monopoli pubblici a base nazionale, che fornivano praticamente il solo servizio vocale ad un'utenza poco sofisticata, si sta trasformando in un'arena competitiva a dimensione mondiale. In essa operano diversi nuovi attori, in concorrenza con i tradizionali gestori ex-monopolisti in buona parte privatizzati, che offrono una molteplice varietà di servizi ad una clientela sempre più articolata e che sono sottoposti alla disciplina dei mercati finanziari. Tutto ciò è il risultato di radicali mutamenti tecnologici che si sono venuti ad intrecciare, in un ristretto arco di tempo, con cambiamenti non meno significativi sul versante della regolamentazione dei mercati e della domanda.

1.1 *Rivoluzione digitale e commutazione di pacchetto*

Il punto di partenza di tale sommovimento è rappresentato indubbiamente dallo sviluppo delle tecnologie digitali che hanno reso possibile la conversione di molti tipi di informazione (testi, voci, suoni, immagini in movimento) in messaggi binari codificati, che possono essere combinati, immagazzinati, manipolati e trasmessi velocemente, in maniera efficiente e in grandi volumi su ogni tipo di rete, sia essa fissa oppure mobile, senza perdere di qualità. Di conseguenza, le reti di computer e di telecomunicazioni possono oggi trattare volumi enormi e diversificati di comunicazioni, rendendo obsoleti molti di quegli strumenti dedicati che sono stati usati fino ad ora a tale scopo. Fino a pochissimo tempo fa, però, le potenzialità della digitalizzazione erano molto più evidenti nell'informatica e nell'*Information Technology* (IT) che nelle telecomunicazioni.

I prodigiosi progressi della microelettronica erano infatti stati incorporati in calcolatori di notevole potenza, ma i cui collegamenti erano frenati dalla lentezza ed inadeguatezza delle reti di telecomunicazioni. È stato solo in seguito allo sviluppo della commutazione di pacchetto che questo collo di bottiglia ha potuto essere superato.

Tradizionalmente, infatti, i gestori di telecomunicazioni predisponevano delle reti adatte a comunicazioni che scorrono regolarmente, costantemente ed in tempo reale (come la voce), preoccupandosi di garantire l'affidabilità delle stesse e conseguentemente la qualità del servizio: ciò era realizzato tramite la commutazione di circuito, che invece si è dimostrata inadatta alla comunicazione dei dati, che vanno

ad ondate, non richiedono trasmissione in tempo reale e soprattutto connessioni dedicate.

Sono perciò nate reti separate a commutazione di pacchetto, destinate al traffico dati come ad esempio le reti *frame relay* e X-25; analogamente lo sviluppo di standard *connectionless* è alla base dello straordinario successo di Internet, cioè di quell'agile confederazione di reti di trasmissione dati resa possibile dall'uso del protocollo TCP-IP (*Transmission Control Protocol-Internet Protocol*).

Tale protocollo è costituito da regole e procedure che determinano la scomposizione del contenuto della comunicazione in pacchetti indipendenti, recanti ognuno l'indirizzo di provenienza e quello di destinazione. Ogni pacchetto per giungere a destinazione segue percorsi casuali e differenti, transitando attraverso gli *host*, cioè gli snodi della rete, che possono appartenere a reti aziendali come a *network* di comunicazione internazionali. La definizione di rete delle reti deriva appunto da questa caratteristica propria di Internet di essere costituita da migliaia di *network* privati che decidono di interconnettersi e di comunicare tramite il protocollo TCP-IP, quindi non su un sistema fortemente centralizzato a commutazione di circuito, bensì sulla semplice commutazione di pacchetto. Internet, in altre parole, innova radicalmente il mondo delle telecomunicazioni, in quanto è fortemente decentrata, non gerarchica e prevede la massima concentrazione di intelligenza agli estremi.

La crescente potenzialità delle reti si è accompagnata ad un progresso straordinario della domanda di telecomunicazioni attribuibile sia alla crescita economica generale, che alle nuove opportunità create dalla tecnologia e dalla conseguente liberalizzazione dei mercati. Ciò si è tradotto nella richiesta di interconnettività globale delle imprese e delle stesse persone, facilitato da una drastica riduzione dei costi della commutazione e della trasmissione che, nel corso degli ultimi anni, sono diminuiti in termini reali di circa l'8% all'anno. Questi processi stanno avendo delle significative conseguenze finanziarie sugli operatori, i cui introiti complessivi, secondo alcune stime, dovrebbero passare dai circa 600 miliardi di dollari realizzati nel 1995 agli oltre 1000 miliardi del 2005, mentre l'investimento in conto capitale dovrebbe salire nello stesso periodo da 150 miliardi di dollari ad oltre 250 miliardi.

1.2 *Alta velocità e larga banda*

La crescente ampiezza e varietà della domanda di servizi di telecomunicazioni è caratterizzata da numerosi altri elementi, come la richiesta di sempre maggiore velocità e ampiezza di banda. Lo sviluppo di Internet è uno dei fattori alla base di questa esigenza, data la necessità di maggior affidabilità delle reti, la complessità delle applicazioni, i notevolissimi volumi di dati richiesti dall'esigenza di migliori risoluzioni e qualità delle immagini, fabbisogni questi che non riescono ad essere soddisfatti dalle tecnologie di compressione.

Una risposta a questo problema è stata trovata nel campo della trasmissione terrestre: le fibre ottiche hanno moltiplicato la capacità e la velocità di trasmissione, mutando radicalmente il ruolo delle reti. L'ampiezza di banda nelle reti in fibra ottica sta diventando una risorsa abbondante e poco costosa a seguito dei continui ed impressionanti progressi nei sistemi di trasporto ottici e per la continua installazione di nuovi sistemi. Ciò rende possibile elevatissime economie di scala e provoca un abbattimento dei costi di trasporto dei bit così drastico da rendere le tariffe dei servizi finali potenzialmente indipendenti dalla distanza, con un impatto drammatico sulla fornitura dei servizi di telecomunicazioni, al punto che la connettività globale potrebbe diventare più economica di quella locale. È sufficiente considerare lo straordinario progresso realizzato dalle fibre ottiche: a metà degli anni Ottanta i sistemi di trasmissione SDH (Synchronous Digital Hierarchy) potevano offrire una capacità per fibra di 622 Mbit/s; nel 1990 questo valore si era quadruplicato, così come tra il 1990 ed il 1992, arrivando a 10 Gbit/s.

Alla fine degli anni Ottanta la nuova tecnologia WDM (Wavelength Division Multiplexing) è stata usata per consentire a diversi sistemi SDH di condividere la stessa fibra, il che ha permesso di trasportare 16 Gbit/s, mentre è imminente il passaggio ai 32 Gbit/s. Ciò significa che sarà possibile trasmettere una biblioteca composta da 18 milioni di volumi in 20 secondi, una performance straordinaria, se pensiamo che molti collegamenti in cavo sottomarino sono ancora vincolati dal limite di capacità di 2 Mbit/s. Questo sviluppo tecnologico associato alla domanda crescente e alla concorrenza tra operatori sta portando alla costruzione di nuove reti sia in Europa che negli Stati Uniti.

Gli straordinari sviluppi nelle tecnologie del trasporto si scontrano tuttavia con i ritardi che sussistono tuttora nelle reti di accesso e cioè sui collegamenti che uniscono i clienti alla rete del gestore. L'accesso è stato tradizionalmente considerato un monopolio naturale, dati gli elevatissimi capitali necessari per costruire le reti locali. La conseguenza di ciò è che non sono mai esistite alternative alla rete dell'operatore dominante, creando un collo di bottiglia per i concorrenti che non possono raggiungere direttamente i clienti se non interconnettendosi alla rete dell'*incumbent* e che possono offrire solo quei servizi che tali reti sono in grado di trasportare.

La regolamentazione sta individuando strumenti nuovi per ridurre il costo dell'accesso dei nuovi entranti all'utente finale, una soluzione nota come *unbundling of the local loop*, ma la risposta radicale sta nel superamento di questo residuo di monopolio naturale attraverso una molteplicità di nuove tecnologie di accesso che stanno emergendo e che dovrebbero consentire di bypassare la rete del gestore dominante.

1.3 *Le tecnologie per l'accesso*

La battaglia è assai accanita dal punto di vista tecnologico, dato che i produttori di tecnologie si stanno affrontando vivacemente per affermare le loro

soluzioni per l'accesso come standard di fatto tra i gestori di rete. Il confronto vede, da un lato, produttori tradizionali e di grandi dimensioni e dall'altro una serie di nuovi produttori specialisti che stanno sviluppando tre diversi tipi di tecnologie per l'accesso, di tipo fisso, mobile o satellitare. Alcune di esse sono specificamente rivolte al mercato *corporate*, mentre altre sono più adatte al mercato residenziale e delle piccole e medie imprese. Nei servizi ad alta capacità per i clienti *corporate*, saranno presto disponibili tre nuovi veicoli per l'accesso: le tecnologie xDSL, che consentono di sfruttare i tradizionali collegamenti in rame raggiungendo velocità trasmissiva sino a cento volte superiori alle soluzioni utilizzate sinora, servizi a larga banda satellitari e servizi *wireless* a larga banda. La stessa ricchezza di alternative esiste con riguardo alle soluzioni per le piccole e medie imprese e l'utenza residenziale. Modelli di simulazione relativi alla convenienza delle varie alternative mostrano che, a livelli di penetrazione del 10/15%, le differenze di costo tra le varie alternative tecnologiche sono relativamente modeste, per cui il successo dell'una o dell'altra soluzione dipenderà dal fatto che i produttori di tecnologie convincano un gruppo di operatori significativi ad utilizzare le loro soluzioni.

Se l'apertura del mercato nelle reti d'accesso è ancora rallentata dall'incertezza circa le soluzioni tecnologiche vincenti, non c'è alcun dubbio sul fatto che le tecniche *wireless* e satellitari, che consentono la mobilità delle apparecchiature terminali e, quindi, quella degli utilizzatori di tali apparecchi, costituiscono uno dei fondamentali motori di cambiamento delle telecomunicazioni mondiali.

1.4 *La mobilità*

Le tecniche *wireless* digitali avranno un sempre maggiore impatto in un mercato che vede ancora la presenza di apparecchiature analogiche, favorendo ulteriori riduzioni di prezzo, che porteranno ad un più ampio uso di terminali portatili sempre più potenti. Se le soluzioni attuali si raggruppano principalmente attorno a due categorie di servizi (cellulare e *paging*), a breve termine quest'offerta è destinata ad evolvere verso i *Personal Communications Systems* (PCS), un modello di comunicazione che si svincola dal terminale (fisso o mobile che sia) per saldarsi direttamente all'utilizzatore del servizio e seguirlo ovunque si trovi.

La fornitura di servizi PCS richiede quindi che gli utenti siano in grado di utilizzare, con un unico numero, terminali portatili operanti sia in ambienti pubblici, sia in uffici, sia in ambienti domestici. Nonostante lo straordinario successo che ha caratterizzato la telefonia mobile, già da qualche tempo però gli attori operanti nel settore hanno individuato nell'ampiezza della banda trasmissiva un potenziale punto di debolezza dei sistemi *wireless* attualmente disponibili, in rapporto a quella offerta dalle reti cablate. La possibilità di utilizzare la banda larga è fondamentale per garantire servizi veloci di trasmissione dati e di tipo multimediale e i gestori delle reti fisse hanno ormai imboccato con decisione la strada di una rapida diffusione delle tecnologie necessarie a fornire questo genere di servizi ad un pubblico sempre più vasto.

L'idea di un nuovo servizio cellulare mondiale, l'UMTS (Universal Mobile Telecommunication System), con un'accresciuta capacità di banda rispetto agli standard digitali attuali, è nata proprio per rispondere a questa sfida. Ovviamente, però, la definizione della tecnologia che dovrà supportare lo standard dei sistemi cellulari di domani, avendo importantissime valenze industriali, comporta delle scelte, non solo tecniche, che influiranno in maniera determinante sull'assetto dell'industria del *wireless* nella prima decade del nuovo millennio. Ciò ha determinato un aspro conflitto tra produttori di apparati e gestori delle reti, che è in fase di superamento, dopo aver messo a rischio la definizione di un unico standard per la telefonia a larga banda, il cosiddetto cellulare di terza generazione.

Nonostante queste incertezze resta il fatto che, nel nuovo contesto digitale, la mobilità rappresenta, assieme all'ampiezza di banda e alla velocità, il connotato fondamentale di cui devono disporre le reti per consentire lo sviluppo di nuovi servizi sempre più innovativi.

1.5 *Separazione tra piattaforme e servizi*

L'introduzione di nuovi servizi è facilitata dalla separazione tra piattaforme e servizi resa possibile dallo sviluppo tecnologico. Tale separazione pone un termine allo stretto rapporto che è sempre esistito tra il servizio finale offerto al cliente e le infrastrutture che venivano utilizzate per fornirlo. In passato, i servizi erano sostanzialmente incorporati nelle piattaforme, come dimostra la telefonia vocale fornita dalla rete pubblica a banda stretta e a commutazione di circuito, che costituisce ancora il servizio per eccellenza fornito da molti operatori ex-monopolisti. Ciò determinava forti conseguenze sulla struttura del settore, traducendosi in un numero limitato di applicazioni, nella loro rigidità, in costi elevati e in tempi lunghi per la loro introduzione.

Tuttavia, gli sviluppi recenti nella commutazione e trasmissione dati rendono possibile ed economico creare piattaforme generiche per maneggiare la vasta gamma di dati di diverso tipo utilizzati nei vari servizi e applicazioni, separando così i servizi dalle infrastrutture che li veicolano. Questa evoluzione riflette il fatto che le nuove tecnologie consentono di separare il software dall'hardware, un elemento impossibile nell'epoca in cui l'intelligenza di una rete era sostanzialmente incorporata nel suo hardware. La separazione di servizi e infrastrutture ridimensiona il bisogno di integrazione verticale, che ha sempre caratterizzato la gestione delle telecomunicazioni, in quanto entrambe possono, in linea di principio, essere fornite da produttori diversi, il che aumenta le spinte verso la liberalizzazione del mercato e consente l'entrata di nuovi operatori.

In questa nuova realtà, un *service provider*, per essere operativo, non deve necessariamente controllare l'infrastruttura su cui viene fornito il servizio, a differenza di quanto è avvenuto finora. È evidente come l'ingresso di questi nuovi attori sia fortemente dipendente dalle scelte strategiche in materia di regolamentazione, cui spetta il compi-

to di definire le condizioni alle quali un *provider* può utilizzare le piattaforme esistenti.

Una delle conseguenze più evidenti della separazione di servizi e infrastrutture è rappresentata dalla massiccia crescita dei prodotti offerti su *server* IP. Ciò fa sì che molti dei potenziali servizi a valore aggiunto, che gli *incumbent* pensavano di sviluppare arricchendo i *network* pubblici con funzioni di rete intelligente, sono stati erosi dall'offerta di nuovi operatori che collegano direttamente le loro reti di PC a siti Web.

Un'ulteriore minaccia ai tradizionali gestori di reti di telecomunicazioni deriva dal fatto che l'IP può anche supportare una gamma crescente di puri servizi di telecomunicazione, dalla voce al video, consentendo agli Internet *service provider* di sfidare i gestori sui loro mercati tradizionali. L'IP rende l'entrata di nuove imprese sul mercato più facile di quanto non avverrebbe attraverso la fornitura di reti pubbliche.

Gli sviluppi tecnologici, che abbiamo velocemente descritto, hanno profondamente mutato il mondo delle telecomunicazioni e stanno portando al superamento della distinzione tra rete pubblica e reti private, così come quella tra reti mobili e reti fisse o tra reti locali e reti geografiche. Nello stesso tempo, lo sviluppo delle tecniche di commutazione di pacchetto, la diffusione delle reti a larga banda e l'esplosiva crescita di Internet stanno cancellando i confini che separano le reti di computer per trasmissione dati o immagini dalle reti per telefonia vocale, quel fenomeno noto con il nome di convergenza, sulle cui implicazioni di recente la Commissione Europea ha pubblicato un Libro verde[1].

2. Le prospettive della convergenza

Gli sviluppi tecnologici ora descritti portano alla creazione di un gran numero di reti, molto diverse fra loro e spesso frammentate, con un alto grado di concorrenza sia intermodale (ad esempio *wired/wireless*, oppure satellite/cavo) sia tra diverse piattaforme tecnologiche: nello stesso tempo, la varietà delle soluzioni che in tal modo si rendono possibili potrà attivare molteplici modelli di cooperazione e *partnership*.

Il settore delle telecomunicazioni viene a trovarsi in una posizione molto forte per modellare l'evoluzione futura, in quanto fornisce l'infrastruttura di base che rappresenta l'unica rete di comunicazioni interconnessa di tipo globale.

Sono queste reti che consentono agli utenti di accedere ad informazioni localizzate ovunque, di trasmettere e ricevere immagini, dati e testi in modo istantaneo in qualunque luogo e in qualsiasi momento. Esse consentono lo sviluppo di servizi multimediali interattivi: dalla videoconferenza al telelavoro, dal *teleshopping*, allo *home-banking*, alla telemedicina e a molte altre applicazioni che ancora non si intravedono, ma

[1] European Commission, *Green Paper on the Convergence of the Telecommunications, Media and Information Technology Sectors, and the Implications for Regulation.* Com (97) 623, 3 December 1997.

che verranno indubbiamente sviluppate per rispondere agli infiniti bisogni del nostro tempo. Questi servizi rappresentano esempi concreti della società dell'informazione in via di costituzione e sono destinati ad influenzare notevolmente la vita delle persone, anche se al momento attuale la convergenza delle piattaforme di rete è indubbiamente più avanzata di quella tra i servizi; anzi, come sottolinea il rapporto Eito '99 (European Information Technology Observatory), la convergenza dei servizi non potrà che essere graduale.

Dobbiamo poi sottolineare il fatto che il concetto di convergenza ha delle implicazioni rilevanti sia di tipo organizzativo che commerciale. Sul primo versante, ci troviamo sempre più di fronte ad operatori che commercializzano i propri prodotti e servizi in modo integrato, mentre per quanto riguarda i rapporti con i clienti, ciò comporta tariffazione unica e assistenza congiunte.

2.1 *L'integrazione fisso/mobile*

Questi elementi sono presenti nella prima delle tre convergenze che stanno caratterizzando il mondo delle telecomunicazioni, quella tra telefonia fissa e mobile. La convergenza fisso-mobile, come viene comunemente chiamata, consiste nella fornitura di servizi di comunicazione basati sulla combinazione di tecnologie *wired* e *wireless*, ed è diventata possibile, in linea teorica, a partire dai primi anni Novanta, quando sono state concesse le prime licenze per le comunicazioni mobili digitali. La lentezza del processo di convergenza è stata provocata non tanto da ostacoli tecnologici, bensì da barriere regolamentari e commerciali. La situazione, però, sta cambiando rapidamente e negli ultimi mesi è aumentato il numero di operatori che hanno iniziato ad offrire il servizio integrato fisso/mobile in vari paesi europei.

Il più significativo di essi è il servizio Duét, lanciato dall'operatore danese Tele Danmark, sia in Danimarca che in Belgio. Esso si basa sull'utilizzo di funzioni di rete intelligente che consentono di associare le potenzialità delle reti fisse e di quelle mobili e di offrire ai clienti un servizio integrato.

La convergenza fisso/mobile può essere analizzata sia a livello di reti che di servizio. Per quanto riguarda la rete, la convergenza può essere ottenuta in molti modi che varieranno a seconda della posizione dell'impresa sul mercato, delle risorse di cui dispone in termini di capitale, esperienza tecnica e accesso allo spettro.

La prima possibilità è quella di costruire ex novo una rete integrata fisso/mobile: tale opzione è la più attraente per quegli operatori che intendono entrare in nuovi mercati geografici, qualora dispongano sia di licenze di rete fissa sia della possibilità di accedere allo spettro. Questa è la strada che seguiranno probabilmente gli *incumbent*, che dispongono anche di filiali mobili, qualora il regolatore li autorizzi ad integrarsi a livello di rete.

La seconda alternativa, anch'essa soggetta a vincoli regolatori, implica l'impacchettamento e l'offerta integrata di servizi mobili e fissi, pur

senza un'integrazione strutturale delle due reti. Anche questa opzione è particolarmente adatta ad operatori *incumbent*, che dispongano anche di attività mobili.

La terza alternativa consiste nell'arricchire una rete a lunga distanza con servizi di mobilità locali. Tale strategia è meno *capital intensive* di quella che implica la costruzione di una nuova infrastruttura di rete fissa, in quanto si basa sulla tecnologia WLL (Wireless Local Loop) che è meno costosa da implementare.

Speculare a questa è la strada che potrebbe essere percorsa da un gestore *incumbent* che voglia offrire ai suoi utenti una forma di mobilità limitata ma più economica del vero e proprio servizio mobile. È quanto si era proposta di fare Telecom Italia attraverso il servizio DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) e quanto sta facendo, nella capitale finlandese, la Helsinki Telephone Company.

Un'ulteriore opzione è aperta a quegli operatori di rete fissa che, per varie ragioni, come vincoli regolatori o mancanza di licenza di telefonia mobile, non sono in grado di offrire servizi mobili ai propri clienti. In tal caso essi potrebbero allearsi con imprese che offrono questo tipo di servizi, che avrebbero così la possibilità di ampliare il loro mercato.

Molto rilevanti sono anche i risvolti dell'integrazione a livello di servizio: la convergenza implica infatti che i servizi offerti, come ad esempio il numero personale, servizi dati come il fax, l'e-mail e l'accesso ad Internet, siano disponibili per tutti gli utenti. Ovviamente i servizi integrati devono essere accompagnati da sistemi di tariffazione e di *customer care* anch'essi integrati. Si sottolinea spesso che il fattore più rilevante della convergenza fisso/mobile è rappresentato proprio dal servizio ai clienti, dalle reti di vendita e dai canali distributivi, mentre le questioni tecniche vengono in secondo piano. Per quanto radicale sia questa affermazione, non c'è alcun dubbio che la convergenza fisso/mobile richieda agli operatori di ripensare le loro strategie di marketing ed assistenza ai clienti ed è questo il piano su cui si giocherà in futuro il successo del progetto di integrazione di queste reti.

2.2 *L'integrazione reti fisse/reti dati*

Il secondo tipo di convergenza che si va delineando è legato al bisogno di avere reti in grado di trasportare voce e dati digitalizzati in tempo reale e con la stessa efficienza.

Negli anni più recenti, lo sviluppo di Internet ha provocato l'installazione di molte seconde linee telefoniche, per cui una quantità sempre maggiore di dati viene trasportata sulla rete pubblica commutata, ma nel contempo si comincia a delineare la possibilità di trasportare la voce su reti dati.

L'integrazione dei servizi su un'unica piattaforma dovrebbe consentire di migliorare lo sfruttamento delle risorse, consentendo il *bundling* dei servizi stessi e il *multiplexing* del traffico, per cui l'ampiezza di banda che non viene utilizzata per la voce può essere utilizzata per i dati e vicever-

sa. È perciò probabile che gli operatori tendano a spingere le architetture di rete verso soluzioni che inglobano le soluzioni per il traffico dati. In particolare, la crescente influenza delle architetture IP sta conducendo ad un riesame delle reti più adatte alle telecomunicazioni del futuro e si sta consolidando la convinzione che i protocolli e le tecnologie associate a IP forniranno la piattaforma per molti nuovi servizi e il volano per le nuove reti e architetture ottimizzate per i dati. Le reti e le applicazioni che usano i protocolli Internet sono uno dei fenomeni più significativi di questi ultimi anni Novanta, riuscendo ad estendersi al di fuori del tradizionale settore dei dati per coinvolgere anche la telefonia vocale. In meno di tre anni, il trasporto della voce su IP ha iniziato a rappresentare una minaccia alle reti pubbliche commutate al punto da diventare una delle aree dell'industria delle telecomunicazioni a più rapida crescita. Un effetto di questi cambiamenti è rappresentato dal fatto che molti dei tradizionali produttori di apparecchiature hanno attuato delle acquisizioni e realizzato delle svolte strategiche per riorientare gran parte delle loro attività verso il nuovo paradigma tecnologico IP/reti dati. Ciò sta influenzando alcuni gestori, che stanno riorientando le sue reti verso le architetture IP/dati, così come le compagnie locali statunitensi, mentre, nel Regno Unito, British Telecom ha costruito una grossa rete dati con architettura IP per collegarsi in parallelo alla sua rete paneuropea.

Ma oltre a questo, va segnalata l'entrata sul mercato statunitense di un gruppo di nuove imprese, come Qwest Communications International e Level 3 Communications.

Questi operatori puntano a fare concorrenza ai gestori *incumbent* con modalità nuove, combinando la flessibilità e l'universalità della piattaforma IP con i bassissimi costi di trasporto resi possibili dai moderni sistemi ottici.

Se la tendenza verso la convergenza di reti fisse/reti dati è nettissima, è però vero che sono ancora pochi i *network* totalmente integrati. In genere, le reti capaci di trasportare voce e dati sono ancora fortemente orientate verso l'uno o l'altro dei due servizi. La stessa Internet ci mostra con chiarezza come le reti integrate potrebbero funzionare, ma di fatto non è neppure lei ancora pienamente integrata: trasporta sì dati e voce, ma la performance nel trasporto dei dati è indubbiamente migliore. La qualità e l'affidabilità della voce trasportata su Internet è ancora al di sotto dei livelli pienamente accettabili da potere così diventare un fenomeno di massa. Attualmente solo le apparecchiature SDH/Sonet utilizzate nel trasporto possono essere considerate pienamente convergenti. La situazione attuale è tuttavia destinata ad avere breve vita: nei prossimi anni, la convergenza si estenderà ad altri segmenti della rete che vanno al di là del trasporto, per cui man mano che le apparecchiature convergeranno, emergeranno nuove reti a commutazione di pacchetto in grado di trasportare dati in tempo reale e con ampiezza di banda variabile, così da poter veicolare anche il traffico vocale. Nel tempo, la voce dovrebbe diventare un'altra applicazione dati che passerà sulle nuove reti universali.

L'evoluzione verso una rete universale capace di gestire traffico ad ampiezza di banda variabile renderà disponibili molti nuovi servizi oltre a rendere di massa quei servizi come la videoconferenza e i *multimedia on demand*, che oggi sono accessibili solo su alcune reti. La grande popolarità di Internet ci mostra che c'è una domanda latente per nuovi servizi di comunicazione, anche se non è facile oggi prevedere come e quando sia destinata a materializzarsi.

2.3 *La convergenza mobile/dati*

La terza convergenza che si delinea è quella tra telefonia mobile e reti dati: pochissimi servizi attraggono infatti tanta attenzione come l'uso di Internet sulle reti mobili. Combinando la ricchezza di informazioni di Internet con l'ubiquità resa possibile dagli accessi radiomobili, gli operatori cercano di acquisire nuovi valori aggiunti e nel contempo di indirizzarsi verso nuovi segmenti di attività. Il mercato per il trasporto dati su reti mobili, perciò, sta già cominciando a prendere forma.

Per quanto riguarda lo sviluppo del software necessario a rendere possibile tutto questo, a partire dal giugno 1997, un gruppo che comprende i maggiori produttori di apparecchiature mobili e cioè Nokia, Ericsson, Motorola in associazione con Unwired Planet, si sono associati per definire uno standard per realizzare applicazioni dati avanzate sugli apparati mobili digitali. Il *Wireless Application Protocol* (WAP), come è stato chiamato, è ormai in fase di sperimentazione e i produttori che lo hanno sviluppato contano di poter realizzare entro il corrente anno la produzione di terminali mobili in grado di sostenere le applicazioni WAP, che dovrebbero comprendere la voce e i servizi fax, e-mail, l'accesso a Internet e servizi di telefonia avanzata.

Utilizzando i terminali WAP, gli utenti saranno in grado di accedere ad informazioni appositamente predisposte e formattate attraverso Internet. Ciò richiede però l'uso di siti che consentano di fornire le informazioni in versione semplificata, per cui, in una prima fase, il dovere accedere a tali siti potrebbe limitare severamente la quantità di informazioni cui i terminali mobili WAP possono accedere.

Il protocollo WAP potrebbe, nel breve termine, risolvere il problema del traffico dati su reti mobili e non meraviglia, pertanto, che almeno 37 tra le maggiori imprese operanti nel settore informatico e delle apparecchiature mobili ne stiano sostenendo lo sviluppo. Nel lungo termine, tuttavia, la soluzione al problema del traffico dati/cellulare non potrà che essere costituita dalla progettazione di nuovi terminali mobili che possano interfacciarsi con più ampie basi dati, attraverso sistemi operativi adeguati.

Questa prospettiva si è fatta più vicina con la formazione, nel corso del 1998, di una *joint-venture* chiamata Symbian, formata da Psion, un produttore britannico di computer portatili, Nokia ed Ericsson, cui si è aggiunta successivamente anche Motorola e che è aperta ad ulteriori adesioni. L'obiettivo della *joint-venture* è di produrre un sistema operati-

vo standard per apparati *wireless* intelligenti, che dovrebbe consentire l'accesso sia da telefoni mobili che da computer di grande potenza. Il concorrente Microsoft vorrebbe che il sistema operativo Windows venisse utilizzato anche nel settore della telefonia cellulare e sta perciò cercando di convincere gli operatori mobili che il sistema Windows CE è uno strumento adatto per lo sviluppo di applicazioni cellulari. In questa ottica, Microsoft ha annunciato, nel corso del 1998, di aver stipulato con Qualcomm, il maggior costruttore americano di reti mobili, un accordo che si propone gli stessi obiettivi di Symbian.

La previsione degli osservatori è che il gigante americano del software cercherà di lanciare dei propri standard, basati sulla propria esperienza informatica, e che alla fine il matrimonio tra Internet e il mondo delle comunicazioni mobili darà vita ad una nuova arena competitiva sulla quale cercheranno di svolgere un ruolo da protagonisti operatori nuovi e diversi provenienti dai mondi dell'informatica e della comunicazione dati. D'altra parte, gli stessi osservatori ritengono che la telefonia mobile potrebbe seguire un percorso analogo a quello delle reti fisse, nel quale cioè Internet sarà il motore per lo sviluppo del traffico e degli introiti dei gestori. Oggi, il mercato dei dati su reti mobili rappresenta ancora una quota molto modesta degli introiti dei gestori, non più del 3/5% del totale, ma si prevedono tassi di crescita del 10/15% all'anno per i prossimi 5 anni. Nell'attesa che gli standard e le apparecchiature diventino disponibili, gli operatori cellulari europei stanno comunque cercando di migliorare le loro reti per renderle capaci di incrementare la velocità necessaria per il trasporto dati, utilizzando sistemi HSCSD (High Speed Switched Data) e GPRS (General Packet Radio Services).

Se, sul versante del software la partita per la convergenza è ancora aperta, sul versante delle reti il conflitto tecnologico tra i manifatturieri, che ha rallentato l'individuazione degli standard per il cellulare di terza generazione, sembra avviato a soluzione.

Il 25 marzo scorso, Ericsson e Qualcomm hanno annunciato di aver raggiunto un accordo riguardante la tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access), i relativi brevetti e gli accordi di licenza, ponendo così fine ad un conflitto durato oltre tre anni, che ha rallentato lo sviluppo del cellulare di terza generazione. Tale accordo ha trovato la sua ratifica nella riunione dell'International Telecommunications Union di fine marzo, per cui lo sviluppo delle reti cellulari 3G dovrà avvenire con un unico standard, l'IMT 2000 (International Mobile Telecommunications), con tre possibili varianti per quanto riguarda i metodi di accesso, e cioè il CDMA 2000 sviluppato da Qualcomm, il W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access) promosso dagli europei e un'evoluzione dello standard statunitense D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone Service). Al di là della formula di compromesso un pò bizantina che è stata individuata, resta il fatto che se le interfacce aeree potranno variare, la maggioranza degli altri componenti verranno armonizzati entro la fine del 1999, così da poter avvia-

re il servizio a partire dal gennaio 2002. In questo modo, il cellulare di terza generazione sarà la prima grande opportunità industriale del ventunesimo secolo.

3. Il mercato delle telecomunicazioni

Alla luce degli scenari tecnologici descritti finora e del loro impatto sull'attività delle imprese, possiamo ora analizzare ed interpretare i dati relativi alle dimensioni del mercato e alla sua segmentazione.

Il primo problema da affrontare concerne l'attendibilità dei dati: come è ben noto, le fonti statistiche relative al settore sono piuttosto discordanti, sia per le differenze nei metodi di raccolta delle informazioni, sia per quanto riguarda la classificazione dei prodotti-servizi e l'area geografica di riferimento. Tutto questo impone una grande prudenza nell'utilizzo di dati che sono eterogenei e difficilmente collocabili in un quadro di sintesi più generale. In particolare, c'è una netta distinzione da fare tra fonti molto analitiche, che forniscono informazioni di grande qualità su aspetti specifici, e dati meno dettagliati, e quindi in un certo senso meno attendibili, ma in grado di fornire una versione più completa dei fenomeni da indagare. In questo caso, l'unicità della fonte, cioè la possibilità di disporre per più segmenti di mercato di dati aventi la stessa origine, è garanzia di uniformità dei criteri di elaborazione delle informazioni e quindi di congruenza delle stesse ai possibili diversi livelli di analisi. Abbiamo perciò ritenuto opportuno fare riferimento, almeno riguardo ai grandi aggregati del mercato mondiale, ai dati dell'Observatoire mondial des systèmes de communication (Omsyc) 1998/1999 che rappresenta indubbiamente una delle migliori fonti generaliste esistenti e fornisce stime della dinamica del mercato delle telecomunicazioni molto aggiornate e affidabili.

Va comunque sottolineato che i dati riferiti al 1998 rappresentano pur sempre delle stime, che potrebbero essere soggette a revisione, come è già avvenuto per i dati del 1997. Va, infatti, osservato come previsioni stilate anche a pochissima distanza dalla fine dell'anno di riferimento si siano rivelate fortemente sottostimate, dato il dinamismo incredibile del settore che stiamo analizzando.

Abbiamo, poi, confrontato i dati Omsyc con quelli pubblicati di recente dallo European Information Technology Observatory (Eito) nel 1999 e abbiamo potuto verificare la compatibilità dei dati stessi, per cui utilizzeremo anche alcune informazioni fornite da quest'ultimo osservatorio. Per la telefonia mobile, la fonte di riferimento è Mobile Communications; per quanto riguarda, invece, il mercato nazionale, ci basiamo fondamentalmente sulle stime di Réseau, integrate da quelle di altre fonti specializzate su singoli punti, anche se, paradossalmente, le divergenze tra le fonti nazionali sono più marcate di quelle che si riscontrano tra i due osservatori europei.

3.1 *L'andamento della domanda*

Le tabelle 1 e 2 forniscono un quadro abbastanza completo del mercato mondiale dei servizi di telecomunicazioni riferito al quadriennio 1995-1998.

Tabella 1 - **Mercato mondiale dei servizi di telecomunicazione (miliardi di dollari) e tassi di incremento per area geografica**

Area Geografica	1995	1996	1997	1998	Δ % 96/95	Δ % 97/96	Δ % 98/97	Δ % medio annuo
Unione Europea	142,58	151,81	160,40	169,05	6,5	5,7	5,4	5,8
Resto d'Europa	20,06	22,45	24,90	27,28	11,9	10,9	9,6	10,8
Nord America -Brasile	221,28	237,45	250,21	266,80	7,3	5,4	6,6	6,4
Giappone - Cina -India	75,02	89,55	101,73	109,94	19,4	13,6	8,1	13,6
Resto del mondo	138,90	144,92	151,96	159,48	4,3	4,9	4,9	4,7
Totale	**597,84**	**646,18**	**689,20**	**732,55**	**8,1**	**6,7**	**6,3**	**7,0**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

La domanda è salita da poco meno di 600 miliardi di dollari ad oltre 730, con una crescita media annua del 7%, un valore che si colloca nettamente al di sopra del tasso di crescita dell'economia mondiale, che ha risentito notevolmente delle difficoltà dell'Unione Europea e, a fine periodo, del crollo asiatico. Il balzo in avanti ha caratterizzato tutte le aree geografiche considerate: in particolare è stato molto forte nei tre grandi paesi asiatici (Giappone, Cina e India), con un incremento medio annuo del 13,6%, un valore che risulta influenzato negativamente dalla forte caduta giapponese del 1998, visto che la crescita era stata di quasi il 20% nel 1996 e di oltre il 13% l'anno successivo. Molto brillante è stata anche la performance dei paesi dell'Europa extracomunitaria, cresciuti in media di quasi l'11%, un valore che riflette il tradizionale dinamismo dei mercati svizzero e norvegese, ma che risulta enfatizzato dalle basse posizioni di partenza dei paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Anche in Nord America e in Brasile si registra un notevole dinamismo(+6,4% medio annuo), tanto più significativo se si tiene conto dei già elevati volumi di traffico degli Stati Uniti e del Canada, così come di quello dell'Europa comunitaria. Questo dato assume una rilevanza ancora maggiore se pensiamo che il periodo analizzato coincide con una fase di stagnazione profonda dell'economia, caratterizzata delle forti politiche deflazionistiche condotte nei paesi dell'Unione per garantire il rispetto dei parametri di convergenza macroeconomica previsti dal Trattato di Maastricht.

Resta, invece, assai debole la situazione del resto del mondo, un aggregato molto vasto ed eterogeneo di oltre 150 nazioni, che copre tutta l'Africa, il Medio Oriente, tutta l'Asia (ad eccezione di Giappone, Cina ed India), tutta l'America Centrale e Meridionale, ad eccezione del Brasile e dell'Oceania. È evidente che questo complesso di paesi risente degli andamenti assai diversificati degli stati che lo compongono, la maggior parte dei quali si colloca tra i più poveri del globo, anche se esistono eccezioni significative, come i paesi del sud-est asiatico, alcuni paesi latino-americani, e soprattutto Australia e Nuova Zelanda.

Il quadro complessivo è, comunque, assai positivo e conferma il fatto che le telecomunicazioni rappresentano un volano fondamentale per la crescita delle economie di tutto il mondo.

Tabella 2 - **Composizione percentuale del mercato mondiale dei servizi di telecomunicazione per area geografica**

Area Geografica	1995	1996	1997	1998
Unione Europea	23,8	23,5	23,3	23,1
Resto d'Europa	3,4	3,5	3,6	3,7
Nord America – Brasile	37,0	36,7	36,3	36,4
Giappone - Cina – India	12,5	13,9	14,7	15,0
Resto del mondo	23,3	22,4	22,1	21,8
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

La tabella 2 calcola il peso relativo di ogni singola area geografica e ne mostra l'evoluzione nel quadriennio osservato. Il Nord America (più Brasile) è la zona nella quale le telecomunicazioni sono di gran lunga più sviluppate, rappresentando oltre un terzo del mercato mondiale, un valore che resta sostanzialmente stabile nel quadriennio. Stabile è anche la posizione dei paesi dell'Unione europea, che costituiscono poco meno di un quarto del mercato mondiale (attorno al 23%), mentre sono in crescita i tre giganti asiatici, che guadagnano due punti e mezzo di quota percentuale, e l'Europa extra-comunitaria, che, pur crescendo ad un tasso sostenutissimo, guadagna appena tre decimi di punto. In perdita di velocità sono invece i paesi del resto del mondo.

Resta comunque il fatto della forte concentrazione della domanda delle telecomunicazioni nei paesi a più elevato livello di reddito: se consolidiamo insieme i valori relativi all'UE e quelli dei tre paesi del Nord America (più Brasile), arriviamo ad avere quasi il 60% del mercato mondiale, un elemento che conferma come esista una stretta correlazione tra incremento delle telecomunicazioni e progresso economico.

Le tabelle 3 e 4 analizzano invece la composizione del mercato di telecomunicazioni per tipo di servizio, utilizzando la classica distinzione tra servizi di telefonia pubblica commutata, servizi dati tradizionali (telex e fax), e gli altri servizi di comunicazione e cioè quelli legati alle reti dati (*frame relay* e X-25), i circuiti affittati e i servizi mobili.

Tabella 3 - **Gli introiti dei servizi di telecomunicazione (miliardi di dollari) e tassi di incremento per segmento di mercato**

Segmento di mercato	1995	1996	1997	1998	Δ % 96/95	Δ % 97/96	Δ % 98/97	Δ % medio annuo
Servizi telefonici di rete pubblica commutata	464,86	473,74	482,22	492,19	1,9	1,8	2,1	1,9
Telegrafo e telex	4,92	3,56	3,49	3,05	-27,6	-2,0	-12,6	-14,7
Altri servizi di comunicazione(*)	128,06	168,88	203,49	237,31	31,9	20,5	16,6	22,8
- di cui servizi mobili	74,87	113,18	145,08	176,04	51,2	28,2	21,3	33,0
Totale	**597,84**	**646,18**	**689,20**	**732,55**	**8,1**	**6,7**	**6,3**	**7,0**

(*) Gli introiti da "altri servizi di comunicazione" comprendono quelli relativi alle linee affittate, alla trasmissione dati e alle comunicazioni mobili

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

Tabella 4 - **Composizione percentuale degli introiti dei servizi di telecomunicazione per segmento di mercato**

Segmento di mercato	1995	1996	1997	1998
Servizi telefonici di rete pubblica commutata	77,8	73,3	70,0	67,2
Telegrafo e telex	0,8	0,6	0,5	0,4
Altri servizi di comunicazione	21,4	26,1	29,5	32,4
di cui servizi mobili	12,5	17,5	21,0	24,0
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

La tabella conferma il fatto che i servizi vocali su rete pubblica commutata costituiscono ancora il cuore del sistema, rappresentando nel 1998 oltre i due terzi della domanda complessiva. Ma la loro incidenza sul giro d'affari del settore è diminuita di oltre 10 punti, dal 77,8% del 1995 al 67,2% del 1998, e questo nonostante la domanda di telefonia pubblica continui a crescere di poco meno del 2% all'anno.

La perdita di velocità di quello che da sempre rappresenta il cardine del servizio telecomunicazioni risulterebbe ancora più evidente se solo prolungassimo il periodo di osservazione di qualche anno. Nel 1992, ad esempio, l'incidenza di tale servizio sul complesso del mercato toccava addirittura l'84,3%. La tendenza non potrebbe essere più chiara: la telefonia pubblica su reti fisse sta cedendo terreno (pur in un contesto di crescita contenuta) a nuovi servizi di comunicazione, in particolare alla telefonia cellulare.

Il periodo esaminato ha visto un'ulteriore straordinaria crescita di questo servizio dell'ordine del 33% all'anno, con la conseguenza che, tra il '95 ed il '98, la telefonia mobile raddoppia la sua incidenza percentuale nel settore, di cui rappresenta oggi il 24%. Siamo di fronte ad una

progressione irresistibile e per giunta sottostimata. Omsyc, infatti, valutava il mercato *wireless* nel 1998 in 269 milioni di abbonati, per un valore di 176 miliardi di dollari.

Di fatto, a fine '98, gli abbonati alla telefonia mobile sono stati attorno ai 300 milioni con un giro d'affari di 195 miliardi di dollari, il che significa che l'incidenza del mobile all'interno del comparto telecomunicazioni cresce almeno di un altro paio di punti e arriva così al 26%. È importante sottolineare come la sottostima del mercato del mobile accomuni tutte le società ed i centri di ricerca che si sono misurati con questo difficilissimo problema. Goldman Sachs, qualche mese fa, ha messo a confronto le stime relative al mercato del mobile per il 1998 realizzate da ben sei diversi centri: la media di tali stime, che poneva il numero di abbonati a 284 milioni, con valori che andavano da un minimo di 257 ad un massimo di 300, è stata proposta da Ericsson, l'unico organismo ad essere riuscito a centrare correttamente la previsione.

Se pensiamo che molte di queste stime sono state effettuate a 1998 inoltrato, risulta facile capire come la crescita del mobile risulti un fenomeno ancora difficilmente modellabile dagli analisti.

La dinamica eccezionale della telefonia mobile spiega completamente la crescita della voce "altri servizi di comunicazione" evidenziata dalla tabella 4, per cui la quota dei mercati delle linee affittate e della trasmissione dati resta ai livelli registrati all'inizio del periodo.

Un risultato del genere parrebbe in contraddizione con quanto affermato in precedenza circa l'esplosione del traffico dati e di Internet: va sottolineato però che molto di questo traffico viaggia ancora su linee tradizionali o al meglio ISDN (Integrate Service Digital Network), per cui viene contabilizzato nel segmento relativo alla telefonia pubblica commutata.

La tabella 4 conferma infine l'esaurimento del ciclo di vita delle reti telex e del facsimile.

Le tabelle 5 e 6 restringono l'analisi ai paesi dell'Unione Europea, indicando per i maggiori di essi la consistenza del mercato, la dinamica (tabella 5) ed il peso relativo all'interno dell'Unione (tabella 6).

Tabella 5 - **Mercato dei servizi di telecomunicazione (miliardi di dollari) e tassi di incremento nell'Unione Europea**

Paese	1995	1996	1997	1998	Δ % 96/95	Δ % 97/96	Δ % 98/97	Δ % medio annuo
Francia	22,12	21,76	22,45	23,41	-1,6	3,2	4,3	1,9
Germania	34,60	34,84	35,32	36,03	0,7	1,4	2,0	1,4
Italia	19,45	21,66	22,63	24,32	11,4	4,5	7,5	7,7
Regno Unito	28,34	31,97	33,63	35,21	12,8	5,2	4,7	7,5
Spagna	9,24	11,53	13,23	14,81	24,8	14,7	11,9	17,0
Altri paesi UE	28,83	30,05	33,14	35,27	4,2	10,3	6,4	7,0
Totale	**142,58**	**151,81**	**160,40**	**169,05**	**6,5**	**5,7**	**5,4**	**5,8**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

Tabella 6 - **Composizione percentuale del mercato dei servizi di telecomunicazione nell'Unione Europea**

Paese	1995	1996	1997	1998
Francia	15,5	14,3	14,0	13,8
Germania	24,3	23,0	22,0	21,3
Italia	13,6	14,3	14,1	14.4
Regno Unito	19.9	21,0	21,0	20,8
Spagna	6,5	7,6	8,2	8,8
Altri paesi UE	20,2	19,8	20,7	20,9
Totale	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

Per quanto riguarda la crescita, la Spagna mostra un ritmo straordinario con un incremento annuo del 17%, quasi triplo rispetto a quello dell'intera Unione: ciò si spiega con i bassi valori di partenza, ma consente al paese iberico di guadagnare ben due punti percentuali nella graduatoria dell'Unione (dal 6,5 all'8,8%).

Molto forte è anche la crescita dell'Italia e del Regno Unito, la cui progressione media annua si colloca abbastanza significativamente al di sopra del valore comunitario, rispettivamente il 7,7% per l'Italia, e il 7,5% per il Regno Unito. Al forte incremento di questi tre paesi e di quelli più piccoli fa da *pendant* il bassissimo sviluppo registrato in Francia (solo l'1,9% medio annuo) e soprattutto in Germania (solo l'1,4%).

Questo riduce il peso relativo dei due paesi sul complesso dell'Unione: la Francia passa dal 15,3% al 13,8%, un valore inferiore a quello su cui si attesta il nostro paese (14,4%), mentre la Germania resta ancora il mercato più ampio, pur scendendo di ben 3 punti dal 24,3 al 21,3% e venendo insidiata da vicino dal Regno Unito che si attesta attorno al 21%.

La performance delle varie zone geografiche e, più specificamente, quella dei diversi paesi europei è il risultato dell'evoluzione dei singoli segmenti in cui si articola il mercato. Conviene pertanto guardare con attenzione alle varie attività che presentano dinamiche fortemente divergenti e non sono facili da quantificare data la forte eterogeneità dei dati a disposizione.

3.2 *La diffusione delle reti fisse*

Il primo segmento di attività su cui riflettere è quello delle reti fisse, che viene tradizionalmente misurato attraverso il numero di linee principali installate, e cioè quelle linee che collegano il terminale dell'abbonato alla rete pubblica commutata.

La tabella 7 fornisce i dati con uno spaccato leggermente diverso da quello utilizzato in precedenza. I dati sono dettagliati per i 15 paesi dell'Unione Europea, gli Stati Uniti ed il Giappone; per gli altri paesi, invece, i dati sono aggregati, data la difficoltà di avere informazioni sufficientemente attendibili su molti dei paesi emergenti.

Tabella 7 - **Linee telefoniche principali installate (in milioni) e tassi di incremento per area geografica**

Paese	1995	1996	1997	1998	Δ % 96/95	Δ % 97/96	Δ % 98/97	Δ % medio annuo
Austria	3,749	3,779	3,838	3,872	0,8	1,6	0,9	1,1
Belgio	4,660	4,727	4,769	4,830	1,4	0,9	1,3	1,2
Danimarca	3,202	3,251	3,339	3,390	1,5	2,7	1,5	1,9
Finlandia	2,810	2,813	2,861	2,883	0,1	1,7	0,8	0,9
Francia	32,400	33,000	33,700	34,207	1,9	2,1	1,5	1,8
Germania	40,400	40.964	42,158	42,989	1,4	2,9	2,0	2,1
Grecia	5,163	5,329	5,431	5,602	3,2	1,9	3,1	2,8
Irlanda	1,310	1,390	1,445	1,499	6,1	4,0	3,7	4,6
Italia	24,854	25,259	25,698	26,063	1,6	1,7	1,4	1,6
Lussemburgo	0,234	0,259	0,280	0,308	10,7	8,1	10,0	9,6
Paesi Bassi	8,124	8,431	8,860	9,147	3,8	5,1	3,2	4,0
Portogallo	3,643	3,822	4,003	4,108	4,9	4,7	2,6	4,1
Regno Unito	29,551	30,823	31,809	33,035	4,3	3,2	3,9	3,8
Spagna	15,148	16,200	16,798	17,167	6,9	3,7	2,2	4,3
Svezia	6,039	6,348	6,323	6,349	5,1	-0,4	0,4	1,7
Unione Europea	181.287	186.395	191.312	195.449	2,8	2,6	2,2	2,5
USA	157,005	165,069	171,868	180,240	5,1	4,1	4,9	4,7
Giappone	61,841	62,255	63,104	63,770	0,7	1,4	1,1	1,0
Resto del mondo	292,394	329,094	370,799	412,952	12,6	12,7	11,4	12,2
Totale	**692,527**	**742,813**	**797,083**	**852,411**	**7,3**	**7,3**	**6,9**	**7,2**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

La tabella 8 fornisce, poi, la distribuzione percentuale del parco telefonico per le quattro aree individuate.

Tabella 8 - **Composizione percentuale delle linee telefoniche principali installate per area geografica**

Area geografica	1995	1996	1997	1998
Unione Europea	26,2	25,1	24	22,9
USA	22,7	22,2	21,6	21,1
Giappone	8,9	8,4	7,9	7,5
Resto del mondo	42,2	44,3	46,5	48,5
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

Il primo elemento che emerge da una lettura della tabella 7 è costituito dalla grande differenza che caratterizza i tassi di crescita delle reti fisse nelle diverse zone geografiche. Le reti fisse continuano, in via generale, a crescere in misura molto marcata, ad un tasso medio annuo superiore al 7%, per cui a fine '98 si contavano nel mondo oltre 850 milioni di linee rispetto ai 700 milioni che esistevano a fine '95. La crescita è fortemente pola-

rizzata: è molto modesta in Giappone, attorno al 1% all'anno, e nell'Unione Europea (2,5% medio annuo), forte negli Stati Uniti (4,7% in media all'anno) e fortissima nel resto del mondo, con oltre il 12% di incremento medio annuo. Come conseguenza di ciò, ben 120 dei 160 milioni di nuove linee installate nell'ultimo quadriennio riguardano il resto del mondo, la cui incidenza nella composizione complessiva del parco installato aumenta notevolmente, passando dal 42,2% al 48,5%. Si riduce invece nettamente il peso percentuale dell'Unione Europea (dal 26,2% a meno del 23%) e quello del Giappone che scende dall'8,9 al 7,5% del totale. Gli Stati Uniti, pur perdendo peso nella ripartizione complessiva, tengono meglio le posizioni e rappresentano ancora oltre il 21% delle linee complessivamente installate. Tra i paesi dell'UE crescono notevolmente il Lussemburgo ma soprattutto l'Irlanda (4,6%), la Spagna (4,3%) ed il Portogallo (4,1%), seguiti immediatamente dai Paesi Bassi (4% di crescita). Tra i paesi a minor sviluppo troviamo la Finlandia (0,9%), l'Austria ed il Belgio.

La tabella 9, che fornisce i dati relativi alla penetrazione delle linee principali installate ogni cento abitanti, mette in luce una forte correlazione inversa tra aumento delle linee installate e livelli di penetrazione esistenti. In altre parole, progrediscono molto i paesi che presentano una bassa diffusione della rete mentre crescono poco i paesi a capillarità elevata.

Tabella 9 - **Tassi di penetrazione % delle linee telefoniche principali installate e tassi di incremento per area geografica**

Paese	1995	1996	1997	1998	Δ % 96/95	Δ % 97/96	Δ % 98/97	Δ % medio annuo
Austria	46,4	46,6	47,1	47,4	0,4	1,1	0,6	0,7
Belgio	46,0	46,6	47,0	45,5	1,3	0,9	-3,2	-0,4
Danimarca	61,2	61,9	63,3	64,1	1,1	2,3	1,3	1,6
Finlandia	55,0	54,8	55,6	55,8	-0,4	1,5	0,4	0,5
Francia	55,8	56,7	57,7	58,5	1,6	1,8	1,4	1,6
Germania	49,5	50,0	51,4	52,0	1,0	2,8	1,2	1,7
Grecia	49,4	50,7	51,5	52,8	2,6	1,6	2,5	2,2
Irlanda	36,6	38,7	40,2	41,5	5,7	3,9	3,2	4,3
Italia	43,4	44,0	44,7	45,2	1,4	1,6	1,1	1,4
Lussemburgo	58,5	62,7	67,0	72,2	7,2	6,9	7,8	7,3
Paesi Bassi	52,6	54,3	56,8	58,1	3,2	4,6	2,3	3,4
Portogallo	36,7	38,5	40,3	41,3	4,9	4,7	2,5	4,0
Regno Unito	50,5	52,5	54,0	55,9	4,0	2,9	3,5	3,4
Spagna	38,7	41,3	42,8	43,6	6,7	3,6	1,9	4,1
Svezia	68,3	71,8	71,2	71,2	5,1	-0,8	0,0	1,4
Unione Europea	48,7	50,0	51,2	52,1	2,7	2,4	1,8	2,3
USA	59,7	62,1	64,1	66,5	4,0	3,2	3,7	3,7
Giappone	49,4	49,6	50,2	50,6	0,4	1,2	0,8	0,8
Resto del mondo	6,5	7,0	7,3	7,7	7,7	4,3	5,5	5,8
Totale	**12,1**	**12,8**	**13,4**	**14,2**	**5,8**	**4,7**	**6,0**	**5,5**

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Omsyc 1998/1999

L'incremento elevato del resto del mondo sembra dipendere dunque dal bassissimo sviluppo del parco, mentre la bassa progressione del Giappone e dell'Unione Europea è legata all'ormai elevata diffusione della rete. Sfuggono a questa regola generale gli Stati Uniti, un paese in cui la capillarità della rete, già molto marcata nel 1995 (poco meno del 60%), supera nel 1998 il 65,5%.

Anche a livello comunitario la correlazione inversa che abbiamo riscontrato spiega bene il comportamento di paesi come Irlanda, Spagna e Grecia, ma non quello dei Paesi Bassi, che hanno un *pattern* di sviluppo molto più simile a quello degli Stati Uniti. Le previsioni per i prossimi anni parlano di un ulteriore incremento delle reti fisse, che dovrebbero superare il miliardo di linee installate entro l'anno 2001.

Oltre alla crescita del parco, dovrebbe anche proseguire il processo di sostituzione di numerose linee analogiche in rapporto alla digitalizzazione delle reti.

3.3 *La telefonia mobile*

Il progresso delle reti fisse sembra tuttavia modesto se paragonato a quello della telefonia mobile, che neppure le previsioni più ottimistiche riescono a modellare.

È sufficiente pensare che, a dicembre del 1990, gli abbonati alla telefonia mobile in tutto il mondo superavano di poco gli 11 milioni, ma erano diventati 55 milioni a fine '94, 87 milioni nel '95, 207 milioni a fine '97 e ben 300 milioni a fine '98. In altre parole, nell'ultimo quadriennio il numero di abbonati alla telefonia mobile è aumentato di ben 213 milioni di unità.

Oltre alla straordinaria esplosione di abbonati e traffico, il tratto più saliente della telefonia mobile è che ha fatto venir meno molti degli assunti che da sempre avevano caratterizzato il monopolio telefonico: l'elevarsi del *time to market* a criterio competitivo guida per i gestori ne è l'emblema. In un mondo abituato a pianificazioni di lungo termine, che sancivano il predominio dei gestori sulla clientela, il trovarsi a inseguire il mercato rappresenta un salto epocale. Non meno innovativo è il fatto che in Europa il 35% degli utenti di telefonia mobile utilizza servizi pre-pagati, con punte che arrivano al 50% in Spagna, al 72% in Italia, per raggiungere il 76% in Portogallo. Ciò significa che gli operatori mobili non hanno praticamente alcun contatto con una massa crescente di clienti che, se sono poco costosi da acquisire, sono molto difficili da controllare o da mantenere. Ci troviamo, dunque, di fronte a fenomeni che trasformano il settore, ponendo agli operatori una serie di sfide inaspettate e modificando le logiche di funzionamento del comparto. Comunque, ciò che preme sottolineare sono i risultati assolutamente imprevisti del fenomeno cellulare, che vengono bene esemplificati dalla tabella 10.

Essa sintetizza l'evoluzione del cellulare in Europa, che è racchiusa nel breve arco di un decennio, nel quale siamo passati da poche centinaia di migliaia di abbonati a poco meno di cento milioni, un terzo esatto degli utenti esistenti in tutto mondo. Tale quota è nettamente superiore a quella che si ritrova nel segmento della telefonia fissa, dove le linee installate nei paesi dell'Unione rappresentano poco più del 20% del totale.

Tabella 10 - **Abbonati alla telefonia mobile in Europa** *(in migliaia)*

Paese	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Francia	98	180	284	373	437	561	883	1374	2501	5792	11170
Germania	100	165	274	542	952	1776	2476	3724	5790	8300	13955
Italia	32	71	266	568	781	1207	2239	3923	6418	11760	20300
Regno Unito	507	860	1139	1230	1397	2000	3524	5410	6810	8344	13001
Spagna	12	30	55	108	181	258	411	944	2996	4337	7051
Svezia	220	350	483	589	677	865	1387	1988	2444	3187	4526
Altri paesi dell'Europa occidentale	488	684	950	1226	1559	2123	3303	5234	8471	13378	21962
Totale	**1457**	**2340**	**3451**	**4636**	**5984**	**8790**	**14223**	**22597**	**35430**	**55098**	**91965**
Europa orientale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	570	1338	3322	7044
Totale Europa	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**23167**	**36768**	**58420**	**99009**
Incidenza dell'Italia sugli abbonati dell'Europa occ.	2,2	3,1	8,4	13,9	15,0	15,9	18,7	21,0	22,1	27,1	28,3

Fonte: Mobile Communications 1999

Ciò che sorprende in questo fenomeno è lo sviluppo apparentemente senza limiti, per cui il record di 20 milioni di nuovi abbonati registrato nel 1997 è stato largamente superato dai 37 milioni di nuovi utenti del 1998. Il nostro paese occupa su questo mercato una posizione di primissimo piano, con oltre il 28% di tutti gli abbonati europei e una penetrazione che ha superato il 35%, collocandoci in testa tra tutti i paesi europei, fatta eccezione per gli scandinavi.

Tabella 11 - **Diffusione degli abbonati alla telefonia mobile tra la popolazione** *(in percentuale)*

Paese	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Francia	0,3	0,7	0,8	1,0	1,5	2,4	4,3	9,9	19,2
Germania	0,4	0,7	1,0	2,2	3,1	4,6	7,1	10,2	17,1
Italia	0,5	1,0	1,3	2,1	3,9	6,9	11,2	20,6	35,5
Spagna	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	1,1	2,4	7,6	10,9	17,6
Svezia	5,4	6,9	7,8	9,9	5,9	2,7	28,8	36,2	51,1
Regno Unito	2,0	2,1	2,4	3,5	6,1	9,4	11,7	14,3	22,3
Europa Occidentale	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**2,2**	**5,9**	**9,2**	**14,3**	**23,7**
Europa Orientale	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**n.d.**	**1,6**	**3,4**

Fonte: Mobile Communications 1999

È interessante sottolineare come la diffusione della telefonia cellulare in Italia sia superiore del 60% a quella inglese, dell'85% a quella francese, e doppia di quella tedesca. Nell'anno in corso il numero di abbonati *wireless* esistenti in Italia potrebbe addirittura raggiungere quello degli abbonati alle reti fisse. Si tratta di un fenomeno assai significativo per un paese che, per quanto riguarda lo sviluppo delle reti fisse, si è sempre collocato agli ultimi posti in Europa. Un livello così elevato di diffusione della telefonia mobile dovrebbe inoltre avviare, anche nel nostro paese, la sostituzione di traffico di rete fissa con traffico mobile, che sta già avvenendo in quei paesi che prima di noi hanno varcato la soglia del 20% di penetrazione cellulare. Un fenomeno del genere si è verificato in Svezia dove il mobile ha raggiunto una diffusione del 51%. Telia prevede di perdere entro quattro anni un sesto dei suoi abbonati alle reti fisse, mentre in Portogallo metà dei numerosi utenti che disdicono il collegamento alla rete fissa lo fa per passare al mobile.

D'altronde, Telecom Italia già segnala una sostanziale stazionarietà dei volumi di traffico della rete fissa e la crescita significativa di chiamate tra telefoni mobili.

Un ultimo elemento che va richiamato riguarda il futuro della telefonia mobile: non c'è alcun dubbio che ci troviamo di fronte ad un fenomeno che si trova ancora nella sua fase crescente, per cui è prevedibile un aumento sia degli abbonati che dei ricavi. Le stime più aggiornate parlano di un numero di utenti poco inferiore ai 500 milioni a fine 2.000 e di 665 milioni alla fine del 2002, mentre, per quanto riguarda i ricavi, si parla di oltre 350 miliardi di dollari al 2002.

3.4 *Internet*

L'altro mercato delle telecomunicazioni che sta progredendo rapidamente è quello di Internet. Lo sviluppo iniziale è stato favorito dalla rapida crescita dell'infrastruttura, resa possibile dal fatto che gli standard erano aperti ed i costi per diventare un Internet Service Provider (ISP) erano bassi.

Il modesto costo di entrata ha incoraggiato la proliferazione degli ISP che hanno ampliato l'uso della rete prima limitato agli ambienti accademici e di ricerca, trasformando Internet in una rete di comunicazione commerciale. Risulta però abbastanza difficile fornire dati statistici attendibili. Uno strumento per quantificare l'estensione di Internet è rappresentato dal numero di *host*: si valuta che, a fine '98, ne fossero stati attivati a livello mondiale circa 37 milioni, oltre la metà dei quali negli Stati Uniti, il 21% in Europa ed il restante 28% nell'area Asia/Pacifico. Dato che ogni *host* ospita in media 4 utenti, ciò significa che gli utenti a livello mondiale dovrebbero aggirarsi sui 148 milioni, 75 milioni dei quali negli Stati Uniti, 31 milioni in Europa e gli altri 42 milioni nel resto del mondo.

L'Europa mostra dunque una relativa debolezza nello sviluppo di Internet, attribuibile al fatto che, soprattutto nei primi anni, il suo affermarsi è stato rallentato da molteplici fattori, in particolare i ritardi nelle infrastrutture, gli elevati costi dell'accesso e non ultimo la necessità di conoscere l'inglese per poter consultare molti siti. Nell'ultimo biennio, però, le cose stanno cambiando e anche in Europa sono in fase di attuazione notevoli investimenti nelle infrastrutture, che dovrebbero trasformare Internet nella piattaforma multimediale capace di gestire voce, dati, immagini e *broadcasting* del futuro. Permane comunque ancora un gran divario con gli Stati Uniti, dove la rete raggiunge un mercato di massa, anche se non ancora la maggioranza delle abitazioni. Lo sviluppo di Internet in Europa, poi, presenta grandi difformità ben esemplificate dalle differenze tra la Grecia, dove nel 1997 accedeva a Internet solo l'1% della popolazione e la Svezia, dove Internet ne raggiungeva invece il 13,8%.

I paesi scandinavi sono chiaramente in testa alla classifica della diffusione, ma anche paesi come la Svizzera, il Regno Unito e la Germania si pongono al di sopra della media europea.

L'Italia si colloca in una posizione mediana, più vicina però a quella dei paesi in ritardo, anche se è in recupero: alla fine del 1998, il numero di *host* esistente in Italia veniva valutato tra i 350.000 ed i 400.000, il che significa un numero di utenti attorno a 1,5 milioni. Il dato però più significativo è che il numero di *host* raddoppia ogni anno.

Per quanto riguarda gli abbonati, il dato è molto controverso, ma ci sembra condivisibile la stima di IDC, che parla di 714.000 a fine '98, con una crescita del 169,4% rispetto all'anno precedente.

3.5 *I livelli di spesa*

Il quadro che emerge da questa lunga serie di dati relativi alla dinamica dei mercati risulta molto chiaro e in sintonia con quanto è emerso

Tabella 12 - **Indici di penetrazione dei servizi di telecomunicazioni nei paesi dell'Europa Occidentale nel 1997**

Paese	Abitanti (000)	Famiglie (000)	Linee principali x 100 abit.	Linee principali	% Linee digitali	Abbonati alla CATV	Penetraz CATV	Abbon. telef. mob.	Abbonati telef. mob. x 100 ab.	Utilizzatori di Internet (000)	Utilizzatori di Internet x 100 ab.
Austria	8,090	3,096	4,013	49.6	79.4	1,080	34.9	1,164	14.4	480	59
Belgio	10,190	4,120	4,769	46.8	77.9	3,650	88.6	983	9.6	403	4.0
Danimarca	5,280	2,403	3,320	62.9	85.4	1,040	43.3	1,489	28.2	540	10.2
Finlandia	5,130	2,130	2,860	55.8	100.0	832	39.1	2,148	41.9	521	10.2
Francia	58,500	23,545	33,733	57.7	100.0	2,299	9.8	5,792	9.9	7,038	12.0
Germania	82,200	37,339	45,334	55.2	100.0	18,500	49.5	8,252	10.0	5,529	6.7
Grecia	10,500	3,624	5,430	51.7	47.4	3	0.1	975	9.3	110	1.0
Irlanda	3,600	1,192	1,460	40.6	87.5	585	49.1	510	14.2	157	4.4
Italia	57,380	20,482	25,612	44.6	93.5	52	0.3	11,730	20.4	680	1.2
Lussemburgo	413	145	280	67.7	100.0	134	92.2	67	16.2	31	7.4
Paesi Bassi	15,700	6,489	8,864	56.5	86.8	5,787	89.2	1,690	10.8	826	5.3
Norvegia	4,400	2,035	2,680	60.9	100.0	729	35.8	1,685	38.3	532	12.1
Portogallo	9,910	3,295	4,002	40.4	88.0	371	11.3	1,507	15.2	216	2.2
Spagna	39,280	12,160	15,854	40,4	80,7	1,641	13.5	4,337	11.0	853	2.2
Svezia	8,900	4,078	6,100	68.5	99.0	1,935	47.5	3,187	35.8	1,230	13.8
Svizzera	7,100	3,007	4,700	66.2	91.4	2,390	79.5	1,044	14.7	606	8.5
Regno Unito	58,900	24,600	31,597	53.6	97.0	2,403	9,8	8,344	14.2	6,198	10.5
Europa Occidentale(*)	**451,494**	**168,388**	**217,386**	**48.1**	**92.4**	**43,940**	**26.1**	**56,789**	**12.6**	**26,539**	**5.9**

(*) comprende anche la Turchia

Fonte: Eito '99

dall'analisi tecnologica: la domanda di telecomunicazioni aumenta e lo sviluppo è trascinato, da un lato, dallo sviluppo della telefonia mobile e, dall'altro, dall'esplosione del traffico dati, di cui Internet rappresenta l'espressione più significativa.

Lo sviluppo delle reti fisse, invece, ancora sostenuto nei paesi in via di sviluppo, è assai lento in quelli economicamente più avanzati, ma potrebbe trarre giovamento dall'incremento del traffico dati, che dovrebbe transitare in gran parte sulle reti fisse.

Dal punto di vista territoriale, gli Stati Uniti rappresentano il mercato più innovativo anche se, per quanto riguarda il mobile, l'Europa ha raggiunto dei traguardi molto significativi.

A livello comunitario, la situazione dei vari paesi è assai diversificata ma la *leadership* in termini di sviluppo delle reti, crescita dei mercati ed innovatività dei servizi appartiene ai paesi scandinavi come dimostra bene la tabella 12, che sintetizza i dati relativi alla penetrazione dei diversi servizi di telecomunicazioni in tutti paesi dell'Europa Occidentale nel 1997.

La lettura di tale tabella, tuttavia, richiede qualche cautela dato che, nel corso del 1998, i mercati hanno subito forti evoluzioni. In particolare, l'avvio effettivo della liberalizzazione nei paesi dell'Unione ha indubbiamente avuto una serie di effetti non facili da misurare, ma tali da rendere il panorama complessivo delle telecomunicazioni nei paesi dell'Unione, certamente diverso da quello esistente nell'anno precedente. Al di là degli indici di penetrazione, tuttavia, ciò che è importante considerare sono i dati riportati nelle tabelle 13 e 14.

La prima di esse riporta i dati relativi all'incidenza della spesa per telecomunicazioni sul prodotto interno lordo di tutti paesi dell'Europa Occidentale, degli Stati Uniti e del Giappone nel periodo 1995/1998. La tabella successiva riporta i valori della spesa pro-capite.

I dati sono assai significativi perché forniscono delle indicazioni precise sugli orientamenti dei consumatori e dei governi in materia di telecomunicazioni, orientamenti che non sono destinati a cambiare molto rapidamente e avranno perciò delle conseguenze dirette sulle performance del settore.

La tabella 13 mostra con chiarezza che la spesa per telecomunicazioni è in crescita praticamente in tutti paesi considerati, con l'eccezione significativa della Germania, in cui essa tende a rimanere stabile attorno al 2,20%, e del Giappone dove la spesa ha un andamento altalenante, ma sostanzialmente stabile.

Il dato del Giappone è particolarmente intrigante, dato che è l'unico paese in cui la spesa complessiva per telecomunicazioni sul PIL non si discosta di molto dal 2%, un valore nettamente inferiore a quello di quasi tutti gli altri paesi considerati, in particolare del Regno Unito, della Svezia e soprattutto degli Stati Uniti che si avvicinano al 3%. È interessante inoltre notare che, in ciascuno dei quattro anni considerati, la spesa del Giappone e quella dei paesi dell'Europa Occidentale si colloca sempre al di sotto di quella effettuata in America, ma che tra i paesi europei il Regno Unito, la Svezia e la Svizzera presentano sempre un livello di spesa sul PIL superiore a quello medio europeo.

Tabella 13 - **Incidenza spesa per telecomunicazioni sul PIL** *(in percentuale)*

Paese	1995	1996	1997	1998	Media 98-95
Austria	1,72	1,92	2,05	2,15	1,96
Belgio/Lussemburgo	2,06	2,31	2,44	2,56	2,34
Danimarca	2,20	2,34	2,40	2,44	2,35
Finlandia	2,32	2,48	2,57	2,59	2,49
Francia	2,04	2,11	2,22	2,34	2,18
Germania	2,20	2,13	2,18	2,21	2,18
Grecia	2,83	3,04	3,22	3,51	3,15
Irlanda	3,34	3,62	3,73	3,69	3,60
Italia	2,17	2,22	2,32	2,55	2,32
Paesi Bassi	2,44	2,68	2,82	2,92	2,72
Norvegia	2,15	2,29	2,32	2,47	2,31
Portogallo	3,06	3,11	3,34	3,47	3,25
Spagna	2,09	2,35	2,41	2,48	2,33
Svezia	2,59	2,68	2,75	2,83	2,71
Svizzera	2,54	2,66	2,82	2,96	2,75
Regno Unito	2,63	2,83	2,87	2,88	2,80
Europa Occidentale	2,27	2,35	2,44	2,53	2,40
Stati Uniti	2,79	2,84	2,89	2,92	2,86
Giappone	1,96	2,04	2,07	1,96	2,01

Fonte: Eito '99

Tabella 14 - **Spesa pro-capite per telecomunicazioni (ECU)**

Paese	1995	1996	1997	1998	Media 98-95
Austria	366	417	458	495	434
Belgio/Lussemburgo	403	465	509	555	483
Danimarca	548	603	651	686	622
Finlandia	424	470	505	551	488
Francia	405	429	465	508	452
Germania	474	479	503	528	496
Grecia	226	265	307	359	289
Irlanda	469	547	608	682	577
Italia	353	390	429	492	416
Paesi Bassi	452	508	558	607	531
Norvegia	572	646	682	728	657
Portogallo	244	264	303	337	287
Spagna	225	267	287	314	273
Svezia	554	587	622	662	606
Svizzera	795	838	894	953	870
Regno Unito	448	504	536	563	513
Europa Occidentale	408	443	478	518	462
Stati Uniti	619	652	684	724	670
Giappone	551	573	591	574	572

Fonte: Eito '99

Per quanto riguarda l'Italia, va osservato che la spesa è in aumento ma che nei primi tre anni considerati è al di sotto del valore europeo e solo nel '98 tale livello viene superato di due decimi di punto.

Se ragioniamo però in termini di spesa pro-capite, notiamo che essa resta al di sotto di quella media dell'Europa anche nel 1998, collocandoci molto lontano dai paesi leader, in particolare dal Regno Unito, Svezia, Stati Uniti e Svizzera. Anzi l'Italia si colloca agli ultimi posti della graduatoria, superando solo paesi come Spagna, Grecia e Portogallo, un dato che indubbiamente deve far riflettere.

4. Il mercato italiano

Nel corso dell'analisi dei mercati internazionali abbiamo già avuto modo di fare molte osservazioni sulla situazione del mercato italiano: anch'esso è stato profondamente trasformato dagli eventi di carattere tecnologico e regolamentare che sono avvenuti nell'ultimo quadriennio.

Alla fine del 1994, l'Italia aveva poco meno di 25 milioni di abbonati alla rete fissa, con un tasso di penetrazione del 42,9%, inferiore di quasi 6 punti percentuali rispetto a quello dell'UE, che risultava influenzato dalla notevole penetrazione raggiunta in Germania (49,5%), nel Regno Unito (50,5%), Francia (55%), per non parlare della Svezia che aveva già toccato il 68% (vedi tabella 9).

Nello stesso tempo, non era ancora esploso il fenomeno della telefonia mobile, un settore nel quale a fine '94, gli abbonati erano circa 1,2 milioni, con una diffusione superiore di poco più di un punto rispetto alla media europea.

Ebbene, uno sguardo anche superficiale ai dati relativi al 1998 ci consente di cogliere lo straordinario mutamento che ha avuto luogo in questo ristretto arco temporale, innanzi tutto in termini di densità telefonica. Se il numero di abbonati alle reti fisse si colloca approssimativamente agli stessi livelli del 1994 (l'incremento ha riguardato quote marginali di utenti), abbiamo assistito all'esplosione della telefonia mobile, che vede ormai l'Italia ai primi posti in Europa in termini di diffusione del servizio con una densità che ha superato a fine '98 il 35% degli abitanti, inferiore soltanto a quella dei paesi scandinavi, ma di gran lunga superiore a quella di Francia, Germania e Regno Unito (vedi tabella 11).

Un fenomeno del genere è il frutto, oltre che di elementi di costume che non spetta a noi analizzare, della concorrenza tra i gestori, che ha avuto inizio nel 1995, dopo che nell'anno precedente era stata attribuita ad Omnitel la seconda licenza di telefonia mobile GSM.

Tabella 15 - **I clienti di telefonia mobile in Italia** *(migliaia)*

	1995	1996	1997	1998
		Per fornitore di servizi		
TIM	3.863	5.705	9.300	14.300
OMNITEL	60	713	2.460	6.000
Totale	**3.923**	**6.418**	**20.300**	
		Per tecnologia		
GSM	527	2.623	7.960	16.700
TACS/analogico	3.396	3.795	3.800	3.600
Totale	**3.923**	**6.418**	**11.760**	**20.300**

Fonte: Osservatorio Smau 1999

Questo è indubbiamente il fenomeno più vistoso che caratterizza l'evoluzione del mercato italiano delle telecomunicazioni, visto che la spesa in telefonia mobile ha rappresentato, nel corso del 1998, il 25,5% dei ricavi complessivi del settore, con un incremento rispetto all'anno precedente del 55,6%. È evidente che le dimensioni di questo fenomeno sono tali da prevalere su tutti gli altri e tendono quasi ad oscurarli

Tabella 16 - **Spesa per servizi di telecomunicazioni in Italia** *(miliardi di lire)*

	1995	1996	1997	1998	% 98/97
Fonia	24.760	25.080	27.500	28.400	3,3
Comunicazione mobile	4.500	6.470	7.100	11.050	55,6
Trasmissione dati e linee dedicate	2.310	2.533	3.610	3.870	7,2
Totale	**31.570**	**34.083**	**38.210**	**43.320**	**13,4**

Fonte: Osservatorio Smau 1999

E invece, anche gli altri segmenti che compongono il mercato delle telecomunicazioni stanno cambiando molto rapidamente seguendo le linee già emerse nell'analisi condotta sui mercati internazionali: il mercato della fonia, pur continuando a crescere, perde peso nel complesso delle attività del settore, scendendo dal 78,4% del 1995 al 65,6% del 1998, mentre il mercato della trasmissione dati e delle linee affittate cresce di 1,5 punti percentuali.

Tabella 17 - **Composizione percentuale della spesa per servizi di telecomunicazioni in Italia**

	1995	1996	1997	1998
Fonia	78,4	73,6	72,0	65,6
Comunicazione mobile	14,3	19,0	18,6	25,5
Trasmissione dati e linee dedicate	7,3	7,4	9,4	8,9
Totale	**100**	**100**	**100**	**100**

Fonte: Osservatorio SMAU 1999 (1)

(1) Lo Smau nell'ultima edizione dell'Osservatorio ha modificato i criteri di calcolo in modo da riprodurre il valore della spesa d'utente in termini di "bolletta" pagata rispettivamente ai gestori dei servizi di rete fissa e mobile, piuttosto che i ricavi di queste tipologie di operatori. Questo diverso approccio ha richiesto un aggiustamento dei dati forniti nell'edizione 1998 in modo da includere nel fatturato relativo ai servizi di rete fissa la quota del fatturato da traffico fisso-mobile che in termini di ricavi appariva precedentemente inclusa nell'area radiomobile. Ciò ha determinato la necessità di ricalcolare anche i dati relativi al 1997: esiste pertanto una discontinuità nel metodo di calcolo tra i valori del 1995 e 1996 rispetto a quelli del secondo biennio.

Si tratta di valori perfettamente allineati in termini di tendenza, con quelli riscontrati a livello internazionale (vedi tabelle 3 e 4). Ma non è solo il trend ad essere simile; se si osservano i dati, si resta abbastanza colpiti dal fatto che i valori percentuali delle singole voci in cui abbiamo scomposto il mercato per l'Italia sono molto vicini a quelli internazionali, con variazioni dell'ordine di 1-2 punti. Ciò significa che i mercati tendono a seguire i medesimi *pattern*, qualora impedimenti di ordine regolamentare non ne modifichino le tendenze naturali. Il risultato è perciò quello di un mercato italiano delle telecomunicazioni che è molto vicino nella sua articolazione a quello internazionale e che continua a crescere soprattutto nelle componenti della telefonia mobile e del traffico dati e, in misura molto ridotta, nella componente voce.

La crescita dei servizi vocali è dovuta fondamentalmente ad un mix di traffico diverso, più sbilanciato verso le direttrici pregiate: fisso/mobile, interdistrettuale fisso/fisso e al processo promosso molto attivamente da Telecom Italia di migrazione di parte dell'utenza fissa verso le linee ISDN, un fenomeno che nel corso dell'ultimo biennio si è fortemente accentuato, visto che gli accessi ISDN sono passati dai 320.000 del 1996 agli 890.000 del 1997 fino a raggiungere 1.700.000 nel 1998.

In crescita, sia pure contenuta, sono anche i servizi di trasmissione dati, un segmento che comprende due attività distinte: da un lato l'offerta di circuiti dedicati che comprendono anche i collegamenti affittati ai gestori di servizi radiomobili e rappresentano complessivamente il 50% del valore di quest'area. Nel corso del 1998, le tariffe dei circuiti dedicati sono diminuite in maniera anche sensibile.

L'altro segmento è rappresentato dai servizi commutati, a cominciare dai servizi a commutazione di pacchetto X-25 e *frame relay* offerti sia da Telecom Italia che dai suoi principali concorrenti. È questa un'arena nella quale la competizione è ormai attiva da anni e ruota attorno a portafogli di offerta molto articolati, almeno per quanto riguarda i principali operatori.

Ovviamente, la posizione centrale nell'offerta di questi servizi è occupata da Telecom Italia, ma sono molto attive sia Infostrada che Albacom. A partire dal 1999, si attende, inoltre, l'ingresso sul mercato dei dati di altri operatori, in analogia con quanto sta avvenendo per l'offerta di servizi vocali.

Molto competitivo è anche il mercato relativo ad Internet, un comparto dove sono operativi in Italia circa 600 fornitori di accesso. Il 1998 ha visto una fortissima crescita nel numero di abbonati: Tin.it, l'Internet *service provider* di Telecom Italia, ad esempio, è passata dai 155.000 di fine '97 ai 350.000 di fine '98, il che rende realistica la stima IDC di circa 714.000 abbonati ad Internet, dato che Tin.it dichiara di avere una quota di mercato un po' superiore al 50%.

La crescita di Internet registrata nel 1998 sembra però essere solo l'inizio di un processo, dato che a fine aprile di quest'anno, Tin.it ha dichiarato di aver raggiunto 500.000 abbonati.

Se sommiamo la spesa relativa ai vari servizi di telecomunicazioni, arriviamo ad un mercato 1998 che l'Osservatorio Smau stima in 43.320 miliardi.

2. Le attività dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni

1. Il percorso dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni

Nel sistema delle telecomunicazioni il perimetro di attività dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si definisce all'incrocio di tre linee fondamentali:

– il calendario di liberalizzazione definito dall'Unione Europea;

– i tempi e le modalità di recepimento nella legislazione italiana;

– l'evoluzione verso il mercato che in Italia caratterizza il settore delle telecomunicazioni.

Il percorso comune a livello europeo si articola in tre stadi che coinvolgono istituzioni, operatori e consumatori:

– un primo stadio di liberalizzazione, in cui l'attività regolamentare e di controllo delle autorità di regolazione si concentra sull'eliminazione di diritti speciali e/o esclusivi nei diversi segmenti del mercato delle telecomunicazioni e sull'affermazione di regole di mercato necessarie all'operatività dei meccanismi concorrenziali, anche in presenza di c. d. "fallimenti del mercato";

– un secondo stadio di armonizzazione, in cui l'attività delle autorità di regolazione si concentra sull'affermazione di condizioni tecniche ed economiche che rendano interoperabili i servizi e interconnesse e aperte le reti a livello europeo;

– un terzo stadio di integrazione, in cui le azioni delle autorità di regolazione si focalizzano sulla promozione e sul coordinamento dell'integrazione fra mercati-tecnologie e istituzioni verso la realizzazione di un progetto di mercato della comunicazione comune e convergente.

Il mercato delle telecomunicazioni richiede – almeno nel breve periodo – la definizione di regole del gioco pro-concorrenziali, date le proprie caratteristiche strutturali e la presenza di asimmetrie tra i diversi giocatori. La realizzazione di meccanismi concorrenziali e la diffusione di comportamenti di mercato dovrebbero via via limitare il ruolo regolamentare e circoscrivere le azioni delle autorità di regolazione ad attività di vigilanza e di risoluzione di possibili controversie tra le parti, quali garante della domanda e dell'offerta di servizi e di bisogni di comunicazione espressi nel sistema nazionale. La corrispondenza delle regole alle caratteristiche del mercato e la definizione di un percorso di sviluppo coerente e in linea con l'evoluzione delle tecnologie e dei comportamenti nel mercato è, in tal senso, essenziale nelle strategie dell'Autorità.

A tale proposito, è possibile definire un percorso di evoluzione della concorrenza in relazione alle fasi della regolamentazione (liberalizzazione-armonizzazione-integrazione) che condizionano la struttura dei mercati nella varie fasi, come mostrato nella tavola A.

Al tempo stesso è possibile individuare le tappe principali del regolatore in relazione all'evoluzione della struttura e delle caratteristiche del mercato, come evidenziato nella tavola B.

Tavola A - **Fasi della regolamentazione e caratteristiche concorrenziali in Italia**

Fase 1 (prima del 1998)	PRESENZA DI DIRITTI SPECIALI E MONOPOLIO SOSTANZIALE
Caratteristiche del mercato	• parziale liberalizzazione • controllo pubblico di Telecom Italia • bassa differenziazione del prodotto • alti costi • bassa innovazione • le imprese hanno poco da vincere e molto da perdere dalla concorrenza

Fase 2 (1998-2000)	AVVIO E DECOLLO DELLA LIBERALIZZAZIONE
Caratteristiche del mercato	• liberalizzazione di tutti i mercati • entrata di nuovi operatori • concorrenza selettiva • riduzione dei prezzi selettiva • differenziazione delle politiche di vendita e proliferazione delle offerte • prezzo come principale leva concorrenziale

Fase 3 (2000-2004)	PROMOZIONE DELL'ARMONIZZAZIONE E INTENSIFICAZIONE DELLA CONCORRENZA
Caratteristiche del mercato	• accelerazione (cambiamento degli strumenti della regolamentazione) della liberalizzazione • aumento della pressione competitiva • differenziazione dei prodotti/servizi • integrazione servizi fissi-mobili-dati • redditività decrescente • fenomeni di entrata e uscita • leadership di costo • internazionalizzazione

Fase 4 (2005-2010)	MERCATI CONCORRENZIALI E SVILUPPO DELL'INTEGRAZIONE
Caratteristiche del mercato	• proliferazione dei prodotti • segmentazione dei mercati • forte pressione (dal lato dell'offerta e della domanda) all'innovazione • ampia gamma di prodotti e servizi nel portafoglio delle imprese • avvio del consolidamento • globalizzazione

Tavola B - **Azioni del Regolatore ed effetti sulla concorrenza**

Fase 1 (1998)	BASSO NUMERO DI ENTRANTI NELL'INDUSTRIA
Caratteristiche delle azioni del Regolatore	• alta importanza di regole di entrata trasparenti e semplici e di procedure di rilascio di licenze e autorizzazioni chiare e armonizzate a livello europeo • alta importanza della regolamentazione del prezzo dei servizi finali dell'operatore *incumbent* • alta importanza di strumenti pro-concorrenziali (al limite definizione di specifiche asimmetrie competitive a vantaggio degli entranti) • minore importanza della regolamentazione tecnica i cui aspetti principali in questa fase sono: definizione di criteri contabili di imputazione dei costi, determinazione e valutazione del deficit di accesso, definizione del contenuto del servizio universale, modalità di selezione e preselezione degli operatori alternativi • bassa importanza delle politiche di controllo • bassi livelli di contenzioso
Fase 2 (1999-2000)	ENTRATA LIMITATA NEL MERCATO LOCALE, MA SOSTANZIALE NEL MERCATO DEI SERVIZI E DELLE RETI A LUNGA DISTANZA E INTERNAZIONALI
Caratteristiche delle azioni del Regolatore	• alta importanza della gestione e dell'assegnazione delle risorse numeri e frequenze • alta importanza delle politiche di controllo dei prezzi dell' *incumbent* per i servizi intermedi (interconnessione, accesso e circuiti) • importanza limitata di dettagli tecnici consolidati. Aspetti importanti in questa fase sono: procedure e regole tecnico economiche di accesso e di interconnessione, evoluzione del piano di numerazione nazionale coerente con i servizi dei nuovi operatori, introduzione della portabilità del numero • importanza crescente delle politiche anti-trust con particolare riferimento alle strategie di deterrenza e ai comportamenti di abuso dell' *incumbent* e/o di operatori integrati verticalmente e orizzontalmente • alti livelli di contenzioso
Fase 3 (dal 2001 in poi)	ENTRATA DI OPERATORI INTEGRATI E GLOBALI E CONCORRENZA PIENA
Caratteristiche delle azioni del Regolatore	bassa importanza del controllo ex ante dei prezzi • alta importanza dei dettagli tecnici e delle condizioni economiche. Aspetti rilevanti sono: prezzi ottimali di accesso e di interconnessione, servizi di interconnessione *unbundled*, regole amministrative e tecniche flessibili e coerenti con l'evoluzione dei servizi offerti • importanza delle attività di vigilanza e controllo, in particolare su possibili comportamenti collusivi • importanza della diffusione dei benefici della concorrenza: contenuti innovativi del servizio universale e incentivi alla diffusione di servizi multimediali • alti livelli di contenzioso

2. Il contesto normativo italiano e i provvedimenti adottati dall'Autorità

Il 1998 ha rappresentato un anno speciale per le telecomunicazioni: si è dato avvio infatti alla *full competition*, ovvero al completamento del percorso europeo di liberalizzazione con la realizzazione del progetto di *Open Network Provision*. Il progetto inizia nel 1990 con la liberalizzazione dei servizi a valore aggiunto, segna una tappa intermedia con la liberalizzazione delle reti alternative (fisse, via cavo, via satellite) e si conclude nel 1998, con l'eliminazione delle barriere istituzionali nei segmenti monopolistici delle reti e dei servizi pubblici di telefonia fissa: ciò fissa la definitiva apertura del settore alla concorrenza. In correlazione allo sviluppo della concorrenza nel settore della telefonia mobile, il 1998 completa quindi la liberalizzazione e pone le basi per l'integrazione delle tecnologie e dei mercati.

I vari paesi dell'Unione Europea si presentano con posizioni diversificate che sottintendono differenti gradi di elaborazione sia della problematica sia degli strumenti inerenti alla liberalizzazione.

In Italia, in particolare, è mancata una normativa quadro di settore che detti al regolatore gli indirizzi e le linee di politica economica. Mentre il Regno Unito realizza questo passaggio in due fasi (primi anni Ottanta e primi anni Novanta), con un significativo anticipo rispetto agli altri paesi, il resto dell'Unione Europea attende gli anni Novanta per ridefinire il quadro normativo, in modo da strutturare il passaggio dal monopolio alla concorrenza e dalla natura pubblica a quella privata dell'operatore ex monopolista. Il recepimento delle normative europee avviene caso per caso, spesso con un percorso rallentato rispetto alle scadenze comunitarie sia sotto il profilo della liberalizzazione, sia sotto il profilo dell'armonizzazione.

Con riferimento alla liberalizzazione la direttiva 96/19/CE, costituisce, in termini di azioni dei *policymakers*, un quadro di riferimento intermedio tra le precedenti politiche di liberalizzazione dei servizi a valore aggiunto (diversi dalla sola voce) e le politiche finali di liberalizzazione completa dei servizi e delle reti pubbliche di telefonia. La direttiva sensibilizza gli Stati membri alla liberalizzazione e alla promozione di condizioni concorrenziali nel mercato delle infrastrutture (apertura e sviluppo di reti alternative, condizioni efficienti di interconnessione e di utilizzo di reti di terzi, selezione degli operatori alternativi e numerazione), in concomitanza con la progressiva eliminazione dei sussidi incrociati interni all'operatore monopolista in modo da orientare al costo i singoli servizi (riequilibrio). Gli strumenti regolatori necessari al fine del raggiungimento di tali obiettivi avrebbero dovuto essere implementati e resi operativi in una fase antecedente il 1° gennaio 1998.

Inoltre, con riferimento all'armonizzazione, il riallineamento delle condizioni tecniche ed economiche di offerta a quanto previsto dalle normative europee - licenze e autorizzazioni (97/13); interconnessione e numerazione (97/33 e 98/61); circuiti diretti (92/44 e 97/51); reti via satellite e via

cavo (94/46 e 95/51) - e di domanda - telefonia vocale e servizio universale (92/62 e 98/10) – risulta ancora incompleto e soprattutto poco chiaro.

L'accelerazione del processo di armonizzazione è una delle sfide dell'Autorità nell'immediato futuro.

Del resto, già nel corso del suo primo anno di attività, l'Autorità ha compiuto un notevole sforzo per dare attuazione alle direttive comunitarie, con particolare riguardo all'implementazione di regole pro-concorrenziali e all'eliminazione di comportamenti discriminatori da parte degli operatori dominanti verso i concorrenti nuovi entranti.

La tabella a pagina seguente riporta la posizione dei paesi dell'UE e della Svizzera nel processo di liberalizzazione ed armonizzazione ai principi regolamentari comunitari.

Rispetto agli altri paesi europei, l'Italia accusava un ritardo derivante essenzialmente dal rallentamento nell'istituzione prima e nell'operatività poi dell'Autorità nazionale di regolamentazione.

Costituita nel luglio 1997, l'Autorità è divenuta operativa nel marzo 1998, con la nomina dei componenti e l'insediamento a Napoli.

La complessità del processo di selezione del personale proveniente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del garante per la radiodiffusione e l'editoria ha determinato ritardi di natura organizzativa che hanno influito ex ante sulle azioni dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni. Infatti:

– il piano di priorità risulta condizionato dalle scadenze previste dalle normative comunitarie e nazionali per la realizzazione del percorso di liberalizzazione e armonizzazione già delineato dall'UE. La perentorietà dei termini e la necessità di dettare regole limitano – almeno nel breve periodo - la percezione della trasparenza e della chiarezza nelle decisioni dell'Autorità da parte del mercato;

– l'incompletezza della struttura dell'Autorità ha indotto a selezionare le funzioni da gestire in autonomia rispetto a quelle da gestire in collaborazione con il Ministero delle comunicazioni, nonché a quelle lasciate, in sostituzione, allo stesso Ministero. Ciò impedisce una visione organica dei problemi e condiziona le strategie dell'Autorità in relazione alle altre Amministrazioni, con effetti negativi anche in questo caso in termini di certezza e di trasparenza.

Nonostante le difficoltà iniziali e l'urgenza di rispettare le scadenze definite in sede comunitaria, l'Autorità, tuttavia, ha intrapreso le azioni necessarie a garantire la piena concorrenza e a indirizzare i comportamenti degli operatori nei diversi segmenti del mercato.

Autorizzazione alla Telecom Italia S.p.a. alla proroga delle condizioni di offerta dei circuiti diretti: delibera n. 66/98 del 28 ottobre 1998

I circuiti diretti, insieme ai servizi di interconnessione, rappresentano un input essenziale per gli operatori entranti in quanto – nonostante la realizzazione di infrastrutture proprietarie alternative a quelle dell'operatore Telecom Italia debba essere incentivata e promossa anche dal-

Tabella 1 - **Liberalizzazione e armonizzazione in alcuni paesi europei**

	Liberalizzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telefonia vocale	Pubblicazione di condizioni di interconnessione eque e non discriminatorie	Tariffe di interconnessione orientate ai costi (benchmark UE)	Separazione contabile e trasparenza dei costi	Selezione dell'operatore e sviluppo numerazione	Contribuzione degli oneri di Servizio Universale orientati ai costi	Autorità di regolazione indipendente
Austria	*	•	□	□	□	*	□
Belgio	•	•	□	□	•	□	•
Danimarca	*	•	*	•	•	*	*
Finlandia	*	?	•	•	•	*	•
Francia	*	•	*	•	*	□	*
Germania	*	□	•	•	•	*	*
Grecia	deroga 1.1.2001	□	□	□	□	?	•
Irlanda	deroga 1.1.2000	□	□	□	□	?	*
Italia	*	•	*	□	•	□	*
Lussemburgo	deroga 1.7.1998	□	□	□	□	?	•
Paesi Bassi	*	•	□	□	•	*	*
Portogallo	deroga 1.1.2000	□	□	□	□	?	*
Spagna	deroga 1.12.1998	•	□	□	•	?	*
Svezia	*	•	*	•	*	*	*
Svizzera	*	•	□	•	•	*	*
Regno Unito	*	*	*	*	*	*	*

Legenda: * implementate; • parzialmente implementate; □ non implementate

(1) Le offerte di interconnessione di riferimento sono estremamente differenziate tra i diversi paesi, in particolare in relazione ai servizi di interconnessione offerti (doppio transito in raccolta non previsto in tutti i listini), e al livello di disaggregazione dell'offerta della rete (*unbundling* più o meno spinto fino a livello periferico)

(2) gestito dall'Autorità di regolamentazione e che consente modalità non discriminatorie (*equal access e number portability*) previste dall'UE a partire dal 1° gennaio 2000 e dal gennaio 2001

(3) contribuzione dei concorrenti effettivi al servizio universale e contributi orientati ai costi netti

(4) indipendente dal Governo e che si avvale di personale sufficiente ed esperto

le azioni del regolatore – i tempi tecnici ed economici affinché ciò si realizzi sono condizionati dalla sostenibilità e redditività degli investimenti degli entranti. Inoltre i circuiti rappresentano una materia prima indispensabile (*essential facility*), per gli operatori a valle del mercato (fornitori di servizi e di contenuti). Il fornitore di tale materia prima, essendo verticalmente integrato e, quindi, operante anche sul mercato dei servizi può essere incentivato a erigere barriere e a mettere in atto comportamenti di abuso con riferimento all'offerta di circuiti, al fine di ostacolare la concorrenza sul mercato finale dei servizi. A motivo di ciò gli operatori dominanti su tale mercato sono vincolati al rispetto di alcuni vincoli (orientamento al costo, non discriminazione, standard qualitativi) contenuti nelle normative (direttiva 97/51/CE). Telecom Italia è tenuta al rispetto di tali condizioni in quanto operatore con notevole forza sul mercato dei circuiti diretti.

Il provvedimento di proroga dell'autorizzazione all'offerta di circuiti di capacità 64 Mbit e 2 Mbit, già rilasciata dal Ministero e in linea con i risultati di una precedente indagine dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 30 ottobre 1997, rappresenta un primo passo verso una trattazione più articolata e specifica del mercato dei circuiti diretti da parte dell'Autorità.

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998: delibera 1/CIR/98 del 25 novembre 1998

Il provvedimento costituisce l'inizio di un percorso di valutazione delle condizioni di offerta di interconnessione di Telecom Italia ad altri operatori di reti e di servizi al fine di stimolare la concorrenza e di indirizzare gli operatori verso comportamenti "leali" e trasparenti nella negoziazione dei rispettivi accordi di interconnessione. Nella fase di decollo della concorrenza la regolamentazione dell'interconnessione risulta necessaria. Questa deve essere, inoltre, compatibile con uno sviluppo orientato dalla domanda e dall'evoluzione tecnologica e non dovrà, invece, condurre ad una economia "amministrata". In tal senso la regolamentazione dell'interconnessione deve essere flessibile e dinamica e sottoposta ad una revisione periodica da parte dell'Autorità. Coerentemente con l'evoluzione del mercato verso un diritto comune della concorrenza, l'Autorità deve favorire sia la coerenza tra le diverse autorità di regolazione sia la collaborazione con le autorità garanti della concorrenza. In quest'ottica di coordinamento con il mercato, l'azione dell'Autorità si è concentrata sulla garanzia della concorrenza e, quindi, sulla tutela del diritto a contrattare l'interconnessione da parte degli operatori licenziatari di reti e di servizi di telecomunicazioni. Seguendo tale orientamento, l'attenzione si è concentrata in primo luogo sulle caratteristiche strutturali e tecniche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia, senza perdere di vista l'evoluzione delle modalità e dell'architettura dell'interconnessione in futuro. In secondo luogo si è valutata l'opportunità di ri-

durre le condizioni economiche proposte da Telecom Italia, anche al fine di incentivare l'operatore dominante alla riduzione dei propri costi di produzione e commercializzazione di servizi di rete. In tal senso l'Autorità ha ritenuto opportuno determinare il riallineamento delle condizioni economiche di Telecom Italia a quelle offerte dai principali e più efficienti operatori europei.

La determinazione delle tariffe di interconnessione, inoltre, ha un effetto diretto sui piani strategici degli entranti in quanto componente essenziale dei loro costi operativi. Il loro valore ha, quindi, importanti conseguenze sullo sviluppo del mercato, soprattutto nel breve periodo in cui gli investimenti degli entranti limitano i loro margini di profitto. La seguente tabella mostra le attuali tariffe di interconnessione contenute nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia e modificate in seguito agli interventi dell'Autorità.

Tabella 2 - **Tariffe di interconnessione (traffico commutato) relative all'anno 1998**

Peak (valori in lire/minuto)	Proposta '97 Telecom Italia	Proposta '98 Telecom Italia	1° intervento Autorità	2° intervento Autorità	Variazione %
SGU [1]	29,6	23,3	19,5	19,5	-34%
SGT [2]	48,4	38,1	35,1	35,1	-27%
Doppio SGT	0	77,2	50,7	50,7	-34%

Off peak (valori in lire/minuto)	Proposta '97 Telecom Italia	Proposta '98 Telecom Italia	1° intervento Autorità	2° intervento Autorità	Variazione %
SGU	16,8	14,5	14,5	12,1	-28%
SGT	27,4	23,8	23,8	21,9	-20%
Doppio SGT	0	48,2	48,2	31,7	-34%

[1] Stadio di gruppo urbano
[2] Stadio di gruppo di transito

Oltre all'interconnessione fra reti, al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi a lunga distanza, l'Autorità ha ritenuto opportuno, anche alla luce degli orientamenti della normativa comunitaria e nazionale, prendere in considerazione la tematica dell'interconnessione a livello di rete periferica, promuovendo l'innovazione delle reti di accesso e lo sviluppo della concorrenza su tale segmento di mercato. A tale proposito la delibera 1/CIR/98 ha previsto l'istituzione di un tavolo tecnico al fine di analizzare e definire le modalità e le condizioni economiche e tecniche di offerta dell'accesso alla rete di distribuzione e al livello periferico della rete di Telecom Italia (c.d. *unbundling of the local loop*). Ulteriore aspetto rilevante è quello della qualità dei servizi di interconnessione a garanzia di uno sviluppo innovativo delle reti e dei servizi finali. L'analisi delle problematiche qualitative – congiuntamente all'evoluzione dell'architettura dell'interconnessione – è attualmente oggetto di studio all'interno dell'Autorità e costituisce uno degli aspetti principali nel percorso decisionale dei prossimi mesi.

Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale: delibera n. 85/98 del 22 dicembre 1998

Il passaggio dal monopolio alla concorrenza mette in tutta evidenza la contraddizione economica sottostante ai criteri di definizione e composizione delle tariffe telefoniche del passato e cioè la presenza di tariffe scarsamente orientate ai costi in quanto strumenti di regolamentazione di obiettivi legati alla pubblica utilità del servizio e alla tutela dei cittadini-consumatori, indipendenti dall'obiettivo di tutela della concorrenza. Tale passaggio rende necessario, in tutti i paesi dell'UE, un percorso di ribilanciamento delle tariffe dei servizi telefonici (accesso, locale, nazionale, internazionale) e un riallineamento dei prezzi ai costi dei servizi e delle prestazioni sottostanti. La decisione dell'Autorità affronta il problema del ribilanciamento e delle modalità di regolazione delle condizioni economiche dei servizi telefonici offerti da Telecom Italia, al fine di indirizzare lo sviluppo di una concorrenza efficiente senza perdere di vista l'obiettivo della tutela di particolari categorie di consumatori, alla luce di quanto previsto dalle direttive comunitarie e in funzione del ruolo di garante esercitato dall'Autorità sul mercato della comunicazione.

La delibera n. 85/98 costituisce la prima tappa dell'Autorità su tale tematica e delinea, sia nei principi guida sia negli obiettivi, il percorso successivo. Si tratta di miscelare entrambi gli elementi: quello di consentire all'operatore dominante livelli di competitività efficienti e quello di incentivare l'operatività di meccanismi concorrenziali in aree geografiche e segmenti di mercato allo stato attuale scarsamente contendibili e in situazioni di quasi monopolio date le caratteristiche strutturali della tecnologia e dell'offerta.

Il disequilibrio delle tariffe dell'operatore dominante, cioè il mancato allineamento delle tariffe al livello dei prezzi osservabili in mercati concorrenziali, rappresenta un elemento strutturante e negativo che limita l'evoluzione del mercato. Il disequilibrio favorisce, infatti, un'entrata non permanente sul mercato della lunga distanza a causa della scrematura della clientela di Telecom Italia e costituisce una barriera all'entrata sul mercato delle infrastrutture a livello locale, barriera che impedisce lo sviluppo di nuovi servizi e nuove tecnologie. È quindi importante che il percorso di riequilibrio intrapreso nel 1996 dal Ministero delle comunicazioni e proseguito dall'Autorità dal dicembre 1998 venga accelerato. In tal senso l'Autorità è impegnata sia nel percorso di orientamento dei prezzi dei servizi al rispettivo costo, sia e soprattutto ad una maggiore tutela dei consumatori. Quest'ultimo aspetto trova applicazione negli orientamenti dell'Autorità nella duplice direzione di proteggere alcune categorie di clientela e di garantire maggiore trasparenza, maggiore qualità e maggiori benefici ai consumatori in relazione all'effettivo sviluppo della concorrenza. È attualmente in corso, a tale riguardo, l'attuazione di una serie di interventi, finalizzati non solo al controllo generalizzato delle condizioni economiche dell'operatore dominante e ad un loro orientamento al costo, ma anche ad una revisione della struttura delle tariffe telefoniche e

delle modalità di applicazione alla clientela in un processo di riallineamento alla situazione più avanzata di alcuni paesi europei. In un periodo più lungo, in presenza di mercati aperti alla concorrenza, la struttura e il livello ottimale delle tariffe troveranno un assestamento e un equilibrio all'interno del funzionamento dei meccanismi di mercato e il ruolo dell'Autorità sarà quello di un controllo ex post, in un rapporto coordinato con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

L'introduzione della concorrenza si tradurrà nel miglioramento e nella diversificazione dei servizi offerti, in un generale abbassamento dei prezzi delle comunicazioni e nell'evoluzione dei pacchetti tariffari e delle formule commerciali offerte, in un aumento del numero di abbonati e del traffico. Obiettivo principale dell'Autorità è in tal senso quello di consentire che i benefici della concorrenza si diffondano su tutti i mercati e soprattutto raggiungano la maggior parte dei consumatori in modo trasparente e non discriminatorio. Sarà inoltre compito dell'Autorità far comprendere ai consumatori – attraverso una comunicazione mirata ed efficace - che i sacrifici di una fase di transizione possono trasformarsi in un futuro beneficio.

I principi sottostanti al percorso di regolamentazione delle tariffe telefoniche di Telecom Italia sono i seguenti:

– un canone di abbonamento al servizio coerente con le caratteristiche e la struttura concorrenziale del mercato;

– la definizione e l'operatività di strumenti simultanei di tutela o di tariffe "sociali";

– la prospettiva di una libertà di riequilibrio dei prezzi dell'operatore dominante;

– uno o più vincoli di prezzo (*price cap*) che assicurino che il riequilibrio tariffario non vada contro l'interesse dei consumatori e non metta in discussione la caratteristica di "abbordabilità" e di "accettabilità" del prezzo del servizio telefonico.

Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia: delibera n. 10/99 del 17 marzo 1999

Il provvedimento rappresenta una tappa intermedia verso la definizione dei criteri e delle modalità sottostanti alla composizione dei prezzi delle chiamate originate dalla rete fissa di Telecom Italia e terminate sulle reti degli operatori mobili. Il mercato delle comunicazioni fisso-mobile rappresenta un segmento significativo del mercato italiano delle telecomunicazioni, dato il forte tasso di penetrazione della telefonia mobile e la sua crescita in prospettiva nel nostro paese. Le decisioni dell'Autorità volte ad una razionalizzazione e ad un'incentivazione dei meccanismi concorrenziali in tale segmento di mercato rappresentano, quindi, azioni importanti di tutela degli operatori e soprattutto dei consumatori. Tali azioni, intraprese con la delibera n. 10/99 si muovono nella duplice direzione di semplificare l'attuale sistema di *pricing* per la clientela e di orientare le diverse componenti di costo sottostanti ai prezzi del

servizio verso livelli efficienti e proporzionali allo sviluppo del traffico e delle reti attraverso un'analisi dettagliata delle singole componenti di costo. I prezzi delle comunicazioni fisso-mobile, infatti, si compongono di due elementi: la remunerazione dell'operatore di rete fissa per la raccolta, la gestione e la fatturazione al cliente delle chiamate e la quota di remunerazione della terminazione sulle reti mobili. A motivo di tale caratteristica le modalità contrattuali di negoziazione dell'interconnessione tra gli operatori di rete assumono particolare rilevanza. Con riferimento alle comunicazioni originate dalla rete di Telecom Italia, inoltre, tali modalità assumono valore significativo sia in quanto condizioni di riferimento per gli altri operatori di rete fissa, sia nel confronto con la modalità alternativa di terminazione delle comunicazioni originate da reti diverse da quella di Telecom Italia, ma terminate su reti mobili attraverso il transito sulla rete dell'operatore dominante di rete fissa.

I principi e le regole di comportamento sottostanti all'analisi dell'Autorità, inoltre, si pongono in linea con gli orientamenti della Commissione Europea che ha intrapreso nell'ultimo anno numerose iniziative di controllo (DG IV) e regolamentari (DG XIII) in questo segmento di mercato, al fine di promuovere uno sviluppo coordinato e complementare della concorrenza in entrambi i mercati, fisso e mobile, anche alla luce di uno sviluppo equilibrato che tenga conto sia dell'evoluzione di alcuni profili tecnologici ed economici verso la convergenza, sia dell'innovazione specifica dei servizi nei singoli segmenti di mercato.

Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800: delibera n. 20 /99 del 22 marzo 1999

Già dalla seconda metà del 1998 l'Autorità ha intrapreso le iniziative per l'avvio della gara per il rilascio di una quarta licenza per operare nel mercato nazionale della telefonia mobile in tecnologia GSM 1800. Tali iniziative si sono concretizzate in un fitto rapporto con il Ministero delle comunicazioni e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da una parte, per portare a termine le azioni di liberazione delle bande di frequenza da parte del Ministero della difesa, operazione necessaria ai fini dell'avvio della licitazione; dall'altra, per la costituzione del Comitato dei Ministri che svolge un ruolo di coordinamento tra diverse istituzioni e organizzazioni coinvolte nell'iter di rilascio della licenza.

All'inizio del 1999, l'Autorità ha intrapreso l'azione di ricognizione delle frequenze disponibili per poter intraprendere l'azione di licitazione prevista dalla normativa al fine del rilascio di una quarta licenza radiomobile nazionale. Tale processo di ricognizione ha determinato l'accelerazione del rapporto con il Ministero della difesa al fine dell'anticipazione dei termini (previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze del 26 marzo 1998) per la liberazione di ulteriori bande di frequenza 1800 e di risoluzione del coordinamento con gli operatori radiomobili nazionali già presenti sul mercato.

Queste operazioni si sono concluse nel febbraio 1999 e nel mese di marzo l'Autorità ha determinato, con specifico provvedimento, la disponibilità di uno spazio di frequenze sufficienti – ai sensi delle raccomandazioni nazionali e comunitarie – all'operatività sul mercato nazionale di un quarto operatore.

Le tappe successive al fine del rilascio della licenza e all'interno del coordinamento svolto dal Comitato dei Ministri vedranno l'Autorità impegnata sia nella determinazione del provvedimento sulle c.d. "misure asimmetriche", inteso a definire le condizioni di *roaming*, interconnessione, condivisione risorse e impianti, criteri di assegnazione delle frequenze, sia in fase conclusiva nella compilazione della licenza al fine del rilascio dell'atto finale previsto per il mese di settembre 1999.

3. Il programma di lavoro dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni

In prospettiva le azioni dell'Autorità dovranno concentrarsi sulle azioni di apertura dei mercati e sull'indirizzo dei comportamenti degli operatori tali da accompagnare e soprattutto non limitare il processo di diffusione delle tecnologie descritto nella parte precedente della presente relazione. A tale proposito prioritarie risultano essere le seguenti tematiche regolatorie e di controllo.

3.1 *Licenze flessibili e nuove modalità di autorizzazione*

Aspetto importante è l'avvio di analisi e studi in merito all'evoluzione delle licenze in coerenza con l'evoluzione del mercato e delle tecnologie non perdendo di vista le trasformazioni in atto sia in termini della fase del ciclo di diffusione delle tecnologie, sia delle manovre di crescita e di consolidamento dei mercati: nuovi servizi, qualità, previsioni di sviluppo alla luce degli orientamenti concorrenziali nei diversi segmenti di mercato; rete-servizi, nazionale-locale, servizi integrati orizzontalmente-verticalmente. Se, con il doppio transito in raccolta l'Autorità aveva voluto dare un segnale di incentivo alla concorrenza sui servizi piuttosto che sulle reti e spingere Telecom Italia ad una cultura di operatore disintegrato, in prospettiva il compito dell'Autorità è quello di indirizzare il mercato verso uno sviluppo armonico ed equilibrato sia delle infrastrutture sia dei servizi, con l'obiettivo di favorire l'innovazione e la diffusione generalizzata dei nuovi mezzi di comunicazione e di servizi qualitativamente avanzati di telecomunicazioni.

A tale proposito occorre segnalare il ritardo italiano nella definizione di licenze flessibili – anche da un punto di vista normativo e amministrativo – per gli operatori "dominanti" e in particolare per i soggetti concessionari.

Uno dei compiti che certamente l'Autorità dovrà portare a termine nel corso del 1999 è la revisione di tali atti, di cui del resto diversi aspet-

ti normativi sono decaduti proprio alla luce dell'introduzione della nuova disciplina nazionale e comunitaria.

È opportuno che tutti i soggetti siano messi, in modo proporzionale, nella stessa possibilità di competere. In tal senso, è decisivo pensare di sostituire, almeno in parte, il grosso tessuto normativo presente nella disciplina italiana per contenerlo in forme amministrative più snelle, proceduralmente più semplici e più economiche.

Inoltre, un coordinamento tra gli aspetti di natura definitoria relativi ai servizi offerti, gli aspetti di natura amministrativa relativi alle risorse (numeri, frequenze) assegnate e gli aspetti di natura commerciale relativi alla qualità e al *pricing* dovrebbero essere contenuti in modo trasparente nei singoli atti amministrativi degli operatori. È necessario, poi, che tali elementi siano semplici e flessibili, cioè in grado di prevedere il dinamismo delle tecnologie e dei mercati e tali da costituire elementi funzionali alle attività di controllo e di monitoraggio del sistema di offerta da parte dell'Autorità.

Con riferimento alle autorizzazioni si riscontra, allo stato, un ritardo dell'Italia nel percorso di armonizzazione alla disciplina comunitaria. Infatti è ancora formalmente in vigore il regolamento n. 103 del 1995 previsto per i servizi liberalizzati, in una situazione precedente al 1998. Bisognerà anche in questo caso prevedere una nuova modalità di vigilanza dell'entrata sul mercato dei servizi e delle prestazioni di rete diverse dai sistemi aperti al pubblico. Lo sforzo da fare in tal senso è duplice: uno di natura definitoria (servizi e tecnologie coerenti con il mercato, modalità di accesso e di interconnessione coerenti con le tipologie d'uso), l'altro di natura amministrativa (forme di vigilanza, ma non di regolamentazione ex ante).

3.2 *Frequenze e numeri*

In un mondo caratterizzato dalla presenza di più operatori e da un maggior dinamismo dei mercati, assumono particolare rilievo le risorse tecniche e fisiche per operare nel settore. Tali risorse, inoltre, possono rivelarsi scarse rispetto alle esigenze del mercato; un'azione importante è, quindi, operare una chiara ricognizione al fine di renderne efficiente l'utilizzo. Oltre alle risorse fisiche già incorporate nelle reti, è decisiva l'azione dell'Autorità nella gestione e pianificazione di frequenze e numeri e la definizione di piani e procedure chiare ed eque per la loro assegnazione. Con riferimento alle frequenze, una loro liberazione e assegnazione – in maniera coordinata e complementare a quanto avviene nel settore audiovisivo – dovrà tener conto della qualità dei servizi di comunicazione mobile in relazione alla crescita e all'innovazione dei servizi e del traffico.

Un ulteriore aspetto rilevante è l'assegnazione di frequenze per servizi *wireless* a larga banda (dai 10 ai 38 Ghz) al fine di incentivare soluzioni differenziate e alternative nelle tecnologie di accesso alla clientela in ambito locale con soluzioni punto-multipunto.

Con riferimento al piano nazionale di numerazione – oltre ad un'efficace ricognizione delle risorse e al completamento del "disciplinare" – occorre prevedere un'evoluzione della numerazione per servizi coerente con la diffusione di servizi innovativi, proporzionale alle esigenze effettive degli operatori e tale da migliorare il livello delle prestazioni per la clientela.

Dalla ripartizione di tali risorse, dal loro sviluppo e dalla capacità di sfruttamento di tecnologie intelligenti nei sistemi di rete e nelle piattaforme, in corrispondenza con quanto espresso dal mercato, dipenderà non solo l'evoluzione di una concorrenza efficiente, ma anche la spinta ad un maggiore dinamismo degli operatori tradizionali.

3.3 *Interconnessione e accesso*

Da quanto emerge dall'analisi dell'entrata di nuovi operatori nel mercato della telefonia fissa nel corso del 1998 e nei primi mesi del 1999, gli accordi di interconnessione stipulati migliorano con l'operatività degli accordi. Nel corso del 1998 sono stati firmati solo 5 contratti di interconnessione tra operatori di reti fisse, nei primi 4 mesi del 1999 ne sono stati firmati ben 12. Tale tendenza non è dipesa soltanto dall'intervento dell'Autorità che ha eliminato numerose barriere contrattuali inserite nell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia e non rappresenta semplicemente una delle tappe naturali – successiva all'ottenimento della licenza – per operare sul mercato, ma segnala anche il processo graduale di apprendimento di nuove modalità di contrarre da parte degli operatori e soprattutto l'inizio di un cambiamento culturale (sebbene lento e difficile) dell'operatore dominante verso una maggiore attenzione al mercato delle risorse intermedie e alle risorse generabili attraverso la vendita di servizi di interconnessione e di accesso.

Nell'immediato futuro, l'Autorità dovrà continuare a lavorare a tale tematica al fine dell'evoluzione e del miglioramento della struttura dell'interconnessione per garantire servizi sempre più flessibili ed innovativi non solo per il traffico commutato, ma anche per servizi non geografici, di informazione, avanzati e supplementari.

È, inoltre, attualmente in corso l'analisi per l'offerta dell'accesso disaggregato a livello di rete di distribuzione e di rete periferica di Telecom Italia di cui l'Autorità dovrà accelerare i risultati finali anche per superare l'ostacolo del "collo di bottiglia", che si potrebbe generare nella relazione tecnica tra capacità della rete dell'operatore tradizionale e le tecnologie di trasporto e gestione degli entranti attraverso azioni intese a favorire una maggiore innovazione anche nella rete di accesso. Una volta completate le procedure tecniche e contrattuali, l'offerta di tale forma di accesso potrà costituire una valida alternativa all'accesso diretto ai clienti di Telecom Italia e soprattutto far sì che il mercato possa rendere trasparenti ed efficienti i costi dei servizi finali, in maniera indipendente da un intervento amministrato da parte dell'Autorità.

Problematiche maggiori presenta attualmente l'interconnessione degli operatori di reti fisse con gli operatori di reti radiomobili, soprattutto per ragioni economiche e per la presenza di alternative che consentono di raggiungere la clientela attraverso interconnessione indiretta.

Dato lo sviluppo del mercato mobile in Italia e del tasso di penetrazione che si avvicina sempre più a quello della telefonia fissa, come illustrato nella parte relativa alle dinamiche della domanda, una strada che l'Autorità dovrà percorrere sarà quella di rendere sempre più equilibrate e armonizzate le condizioni dei mercati in modo da favorirne uno sviluppo efficiente anche al fine di valorizzare le risorse del sistema nazionale.

3.4 *Servizio universale e natura pubblica del servizio di telecomunicazioni nel nuovo scenario concorrenziale*

A differenza dell'interconnessione, la regolamentazione del servizio universale è una regolamentazione di lunga durata. La tutela del diritto alla comunicazione e la garanzia della fruibilità e sostenibilità di servizi moderni di comunicazione da parte dell'intera popolazione rappresenta un compito primario dell'Autorità. È importante in tale compito che l'Autorità tenga conto delle esigenze di particolari categorie di consumatori socialmente "deboli" a cui molto probabilmente il mercato non rivolgerà offerte "appetibili" o economiche e su cui, quindi, non ricadranno i benefici generati dalla concorrenza. In tal senso il ruolo dell'Autorità è duplice: da una parte l'Autorità dovrà individuare queste particolari classi di consumatori e garantire loro il diritto di accesso e di uso a servizi e prestazioni anche di nuovo contenuto a prezzi socialmente "sostenibili", dall'altra dovrà stabilire le modalità di finanziamento dei costi (non remunerati dai consumatori protetti) da ripartire sul mercato, proporzionalmente alla dimensione e allo sviluppo degli operatori in concorrenza.

Con riferimento alla valutazione del costo netto dichiarato da Telecom vi è innanzitutto una stretta relazione tra questo e la valutazione del deficit sull'accesso (accesso ad utenti marginali, accesso ad aree marginali, accesso a servizi di emergenze e di informazione, telefonia pubblica) di cui tener conto anche al fine di rendere trasparenti i costi sostenuti dall'operatore dominante.

Nell'immediato l'Autorità dovrà concludere l'analisi del costo netto del servizio universale dichiarato all'Autorità – attraverso contabilità disaggregata sulla base di specifici criteri – alla fine del mese di marzo 1998 da Telecom Italia. Una volta completata tale analisi ed eventualmente valutata l'iniquità del costo per Telecom Italia, l'Autorità dovrà, entro il 1° luglio 1999, definire i soggetti tenuti alla contribuzione tra gli operatori fissi e mobili e le singole quote di contribuzione con riferimento alle rispettive quote di ricavi nel settore delle telecomunicazioni aperte al pubblico per l'anno 1998 al netto dei costi indiretti di interconnessione, accesso, trasporto e *roaming* sostenuti. Soggetti e quote verrebbero in tal caso comunicati al Ministero delle comunicazioni su cui ricade

la competenza della costituzione e gestione del fondo per la contribuzione del servizio universale.

In prospettiva, più che la contribuzione indiretta, bisognerà incentivare la ripartizione delle competenze sensibilizzando gli operatori a fornire direttamente, anche in aree locali circoscritte, servizi a particolari categorie di clientela soprattutto con tecnologie innovative.

3.5 *Carrier selection in easy access, in equal access e portabilità del numero*

Relativamente alle modalità di selezione degli operatori entranti interconnessi alla rete di Telecom Italia, l'azione si concentra da una parte sull'eliminazione delle attuali barriere normative ed operative alla *carrier selection in easy access* come previsto dalla direttiva comunitaria 98/61; dall'altra sulla definizione delle condizioni tecniche ed economiche, nonché sulle procedure contrattuali tra operatori per l'implementazione della *carrier selection* in *equal access* entro il 1° gennaio 2000.

Parallelamente occorrerà portare a termine i lavori tecnici al fine dell'individuazione, in uno stadio parallelo, delle condizioni economiche e delle procedure di relazione tra operatori (*donor* e *recipient*) e tra operatore e consumatori per l'effettiva commercializzazione sul mercato dei servizio di portabilità del numero sia su reti fisse sia su reti mobili.

3.6 *Identificazione di operatori aventi notevole forza di mercato*

La normativa comunitaria prevede una revisione annuale delle caratteristiche dei mercati delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine dell'identificazione di operatori aventi, con riferimento a specifici segmenti di mercato geografico e di servizio, una "notevole forza di mercato" (ovvero il 25% della quota relativa del mercato di riferimento o una quota inferiore che giustifica tuttavia una connotazione di forza). In particolare, la normativa comunitaria definisce quattro ambiti di mercato di riferimento per la determinazione di operatori con notevole forza di mercato:

1. determinazione di operatori con notevole forza sul mercato delle linee affittate (direttiva ONP sulle linee affittate 92/44/CE) modificata dalla direttiva 97/51/CE);
2. determinazione di operatori con notevole forza nel mercato della telefonia vocale fissa (direttiva ONP sulla telefonia vocale 98/10/CE);
3. determinazione di operatori con notevole forza nel mercato dei servizi e delle reti di comunicazioni fisse (direttiva sull'interconnessione 97/33/CE);
4. determinazione di operatori con notevole forza nel mercato dei sistemi di comunicazione mobile ad uso pubblico (direttiva interconnessione 97/33/CE). In quest'ultimo caso la posizione di notevole forza si può riscontrare in due mercati: nel mercato dei sistemi e dei servizi di comunicazione mobile ad uso pubblico; nel mercato nazionale dell'interconnessione.

Lo scopo principale della determinazione di operatori come aventi notevole forza di mercato è quella di sottoporre gli operatori "determinati" ad una regolamentazione "preventiva" o regolamentazione ex ante, diversa dalla semplice regolamentazione attraverso il mercato (controllo ex post).

In tal senso, la connotazione di mercato rilevante sottostante alla disciplina ONP e quella sottostante alla disciplina anti-trust – seppure uguali nella definizione – appaiono essere sostanzialmente diverse, almeno negli obiettivi della regolamentazione. In entrambe le normative il mercato rilevante è definito in termini di prodotto/servizio e di area geografica. Tuttavia, a differenza della normativa anti-trust, un obiettivo della regolamentazione settoriale specifico della legislazione ONP è quello di fornire regole ex ante che forniscano un "certezza" giuridica ai giocatori presenti sul mercato. Il mercato rilevante è, per queste ragioni, definito in relazione alla specifica direttiva ONP (circuiti affittati, telefonia vocale, interconnessione). Questo aspetto differisce dall'approccio della normativa antitrust, in cui il mercato rilevante è definito sulla considerazione caso per caso in termini di prodotto/servizio e di area geografica in questione.

Da ciò derivano due considerazioni:

1. la determinazione di un operatore come avente notevole forza di mercato con riferimento alle singole direttive ONP definisce specifici obblighi per gli organismi determinati;

2. le caratteristiche concorrenziali del mercato sono importanti da valutare al fine di capire quanto sia opportuno porre "vincoli" esogeni agli operatori (attraverso oneri derivanti dalla determinazione di operatori con notevole forza di mercato) in presenza di "incentivi" endogeni verso l'efficienza generati dalle condizioni strutturali del mercato, anche in senso dinamico.

L'Autorità, nell'analisi di tale problematica, dovrà tener presente il *trade off* tra gli effetti prodotti autonomamente dal mercato in termini di efficienza e gli effetti indiretti provocati dal processo di determinazione. La regolamentazione preventiva crea a sua volta effetti sugli incentivi di entrata e/o sulle condizioni economiche di operatività di operatori che per loro natura sono diversi non solo in termini di dimensione ma anche per il diverso tempo di entrata sul mercato. Di tali aspetti, e in particolare del *timing* di determinazione di tali scelte, l'Autorità dovrà tener conto al fine di seguire un percorso coerente con il dinamismo del mercato e con i livelli di competitività dei diversi operatori. Oltre a ciò l'Autorità dovrà prevedere in anticipo le finalità di tali decisioni al fine di programmare un percorso regolamentare in grado di fornire elementi certi e trasparenti al mercato.

3.7 *Monitoraggio sulla qualità dell'offerta dei servizi, multimedialità e convergenza*

L'istituzione del tavolo sulla qualità dei servizi di interconnessione rappresenta un primo passo verso un'attenta considerazione degli aspet-

ti qualitativi dei servizi in un ambiente concorrenziale e fortemente innovativo. I lavori dovranno, inoltre, proseguire nelle attività di monitoraggio degli effetti prodotti dalla diffusione di nuovi servizi e di tecnologie innovative sui consumatori. L'obiettivo, infatti, è quello di riscontrare, come esposto nell'analisi dello scenario internazionale, un ampliamento della gamma dei servizi e dei prodotti offerti; una migliore fruibilità da parte dei consumatori determinata anche da un rapporto flessibile e indipendente con le piattaforme sottostanti; una maggiore interattività e convergenza dei servizi utilizzati.

A tale proposito l'Autorità può fornire numerosi contributi in diverse direzioni:

1. alla diffusione della cultura dell'*Information Technology* e alla promozione della Società dell'Informazione in linea con le politiche dell'Unione Europea;

2. all'accelerazione della convergenza fisso-mobile già in corso, stimolando non solo l'integrazione fra servizi, ma anche lo sviluppo di soluzioni personalizzate e interattive accelerando il passaggio alla nuova generazione del sistema UMTS;

3. allo sviluppo di Internet e della piattaforma multimediale capace di gestire voce, dati, immagini e *broadcasting* in essa incorporata;

4. alla convergenza telecomunicazioni-audiovisivo anche alla luce dell'appuntamento della *Review* 1999. In tal senso più che un problema di tecnologie e di mercato si tratterà di trovare il *mix* giusto tra la rigidità normativa e istituzionale, la flessibilità delle tecnologie e il rischio di grosse concentrazioni d'impresa, non solo nella creazione di piattaforme e di tecnologie di sistema unitarie e standardizzate, ma nella limitazione della diffusione generalizzata e ampia di servizi e di contenuti.

Alcuni indicatori del processo di liberalizzazione

Tabella 1 - **Licenze individuali rilasciate per operare nel mercato italiano delle telecomunicazioni fisse (aggiornamento al 30 maggio 1999)**

Società	Tipo di licenza	Data rilascio
Infostrada S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	18/02/1998
Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	18/02/1998
Colt Telecom S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Milano	09/03/1998
Albacom S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	06/04/1998
MCI Worldcom S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Milano	21/04/1998
MCI Worldcom S.p.A.	Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale	21/04/1998 e 01/03/1999 [1]
Tiscali S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	22/04/1998 e 01/03/1999 [1]
Wind Telecomunicazioni S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico sul territorio nazionale	22/04/1998
Citytel S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	27/04/1998
Colt Telecom S.p.A.	Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale	26/05/1998 e 28/04/1999 [1]
Nuova Società di Telecomunicazioni	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico sul territorio nazionale	12/06/1998 e 20/04/1999 [2]
Autostrade Telecomunicazioni S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico sul territorio nazionale	16/06/1998
Teleglobe Italia S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Milano, Palermo, Trapani	10/07/1998
Teleglobe Italia S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	10/07/1998 e 28/04/1999 [1]

Società	Tipo di licenza	Data rilascio
Global One Communications S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	10/07/1998 e 28/04/1999 (1)
Skipper Telecom (ora Interoute S.p.A.)	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	10/07/1998
RSL COM S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	28/07/1998
Hermes Europe Railtel B.V.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Milano	13/08/1998
Telecom Plus International S.r.L.	Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale	18/08/1998 e 28/04/1999 (1)
Unisource Carrier Services A.G.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nelle aree di Milano, Torino e Roma	18/08/1998
Tele2 Europe S.A. e Tele 2 Italia S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	15/09/1998 e 17/03/1999 (2)
Swisscom S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	18/09/1998 e 28/04/1999 (1)
FCI Carrier Services S.r.L.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nelle aree di Milano, Roma e Palermo	17/11/1998
FCI Carrier Services S.r.L.	Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale	17/11/1998
Società Impianti Televisivi SIT S.r.L.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	17/11/1998
Long Distance International Ltd	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	17/11/1998 e 28/04/1999 (1)
Citytel S.r.L.	Licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nell'area di Milano	23/11/1998
Cable & Wireless S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nelle aree di Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Genova e Venezia	23/11/1998
Telefonica S.r.L.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	14/12/1998
PlaNETwork Italia S.r.L.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	14/12/1998 e 28/04/1999 (1)

Società	Tipo di licenza	Data rilascio
Primosat Corporation S.r.L.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	30/12/1998
Trans World Communications S.A.M.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	30/12/1998
Worldlink S.p.A	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	30/12/1998
T.M.I. Telemedia International Ltd	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	30/12/1998 e 28/04/1999 (4)
MED 1 Italy S.r.L.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Mazara del Vallo	30/12/1998
Società Mineraria del Trasimeno SMT-gruppo ACEA S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Roma	30/12/1999
Viatel Global Communications S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Milano, Torino, Firenze, Novara, Bergamo, Vicenza, Genova, Bolzano, Modena, Palermo, Napoli, Venezia, Bologna, Pavia, Bari, Pescara, Ancona, Pisa, Messina, Cagliari, Cosenza	12/02/1999
SIS.TER S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nell'area di Imola.	12/02/1999
Onion Communication Italia S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	12/02/1999
Carrier 1 International S.A.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nelle aree di Milano e provincia, Lodi e provincia	14/04/1999
Carrier 1 International S.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	14/04/1999
Flashnet S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico nelle aree di Roma e Milano	14/04/1999
Infostrada S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico sul territorio nazionale	14/04/1999
Flashnet S.p.A.	Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale	26/05/1999
Welcome Italia S.p.A.	Licenza individuale per l'installazione di una rete di telecomunicazioni allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	26/05/1999

Note:
(1) Data di estensione della copertura geografica e della popolazione a livello nazionale
(2) Data di rilascio dell'assenso all'affitto dell'azienda NST e all'uso della relativa licenza individuale da parte di Albacom S.p.A.
(3) Data di rilascio dell'assenso al trasferimento della licenza individuale detenuta da Tele Europe S.A. alla società controllata Tele2 Italia S.p.A.
(4) Richiesta di informazioni da parte dell'Autorità sulla natura e le attività della società TMI in Italia e in Europa

Tabella di sintesi - **Numero di licenze individuali per tipologia di servizio**

Licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico	Licenze individuali per l'installazione di reti allo scopo di prestare il servizio di telefonia vocale	Licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale
18	22	7

Tabella 2 - **Contratti di interconnessione sottoscritti da operatori di telecomunicazioni fisse con la società Telecom Italia** *(aggiornamento al 30 maggio 1999)*

Società	Data di firma del contratto
Infostrada	9 giugno 1998
Albacom	9 giugno 1999
Tiscali	27 agosto 1998
Colt Telecom	12 ottobre 1998
Wind Telecomunicazioni	30 ottobre 1998
MCI Worldcom	30 ottobre 1998
Global One	24 marzo 1999
RSL COM	24 marzo 1999
Skipper Telecomunicazioni	24 marzo 1999
Swisscom	24 marzo 1999
Tele2	24 marzo 1999
Telecom Plus International	9 aprile 1999
PlaNETwork Italia	9 aprile 1999
Tiscali	9 aprile 1999 (copertura nazionale)
Viatel	30 aprile 1999
Carrier 1 International	7 maggio 1999
Unisource Carrier Services	7 maggio 1999

Tabella 3 - **Operatori nel settore delle comunicazioni mobili e personali: tipologia di servizio fornito, data di avvio della commercializzazione**

Società	Servizio
Telecom Italia Mobile S.p.a.	• TACS (GSM analogico) • GSM 900 • DCS (GSM 1800)
Omnitel Pronto Italia S.p.A.	• GSM 900 • DCS (GSM 1800)
Wind Telecomunicazioni S.p.A.	• GSM 900 • DCS 1800
Telecom Italia S.p.A.	• DECT FIDO
Spal Telecomunicazioni S.p.A.	• DECT

Parte Terza

IL SETTORE DELLA RADIOTELEVISIONE E DELL'EDITORIA

PAGINA BIANCA

1. Lo scenario internazionale e nazionale del settore radiotelevisivo

Introduzione

In quasi tutto il mondo i sistemi televisivi vivono, alla vigilia del 2000, un periodo di profonda trasformazione. Si tratta dell'ultima fase di una storia che ormai supera il mezzo secolo e che viene dopo l'epoca della televisione pubblica (dalla fine degli anni Quaranta ai primi anni Ottanta; in Italia fino alla seconda metà degli anni Settanta) e della televisione commerciale (che è tuttora il modello dominante).

La terza fase che oggi si affaccia non è determinata, come è avvenuto all'inizio degli anni ottanta con il passaggio dalla televisione pubblica a quella commerciale, da moventi collocati sul versante della domanda, nel comparto delle aziende (crescente importanza del marketing) e delle famiglie (maggiore varietà sociale, desiderio di una più vasta gamma di scelte). I fattori scatenanti provengono, piuttosto, dal lato dell'offerta. La tecnologia, che nelle prime due fasi si era mantenuta in posizione defilata, ora, con il diffondersi della rivoluzione digitale, assume una funzione determinante: aumentano la capacità di trasmissione, l'efficienza delle reti, il numero e il livello delle prestazioni fornite. Ciò si riflette in molti modi, tanto combinati quanto alternativi, sulla configurazione del servizio offerto al pubblico: miglioramento di qualità dell'immagine, proliferazione del numero di canali disponibili, sviluppo di capacità interattive. Si estende così, per la prima volta in mezzo secolo (se si prescinde dal passo iniziale e ancora modesto costituito dal teletext), il campo di funzioni che si articola attorno al televisore e si arricchisce, con ciò, lo stesso rapporto d'uso fra lo spettatore e l'apparecchio.

Come già era accaduto nella seconda fase, anche la terza ricomprende nell'ambito televisivo un gran numero di attività, soprattutto organizzative, che in passato erano risultate ad esso estranee e diverse. Tuttavia fra le due fasi si marcano alcune differenze essenziali. Nella fase commerciale l'incremento è soprattutto quantitativo (più canali, più programmi, più entrate, più operatori), mentre restano quasi invariati l'impianto strutturale dell'attività televisiva e il modo di consumarla. Nella fase che ora si apre con la rivoluzione digitale l'espansione si preannuncia insieme qualitativa e funzionale: il consumo si divarica in una pluralità di usi diversi, la struttura dell'attività televisiva ingloba nuovi modelli operativi e inedite formule economiche.

Per comprendere l'attuale evoluzione del sistema televisivo è quindi indispensabile partire dai moventi che spiegano il dinamismo dell'offerta, analizzare la spinta delle aziende a sfruttare fino in fondo quelle promesse di radicali arricchimenti del consumo che avanza la tecnologia: la trasformazione della televisione non dipende solo dall'impulso espansi-

vo dell'innovazione tecnica, ma è influenzata in profondità anche da una congiuntura di mercato instabile e non più riducibile agli schemi del passato. È utile quindi, in prima battuta, una ricognizione delle dimensioni e delle componenti che oggi presenta il mercato televisivo.

1. Dimensioni del mercato globale

È difficile avere dati precisi sulle dimensioni del mercato radiotelevisivo globale dal momento che manca una standardizzazione internazionale dei sistemi di classificazione e di rilevamento delle sue diverse componenti. Inoltre in molti paesi meno sviluppati le misure sono incomplete o mancano del tutto. Un tentativo sistematico di stimare le dimensioni di questo mercato è compiuto periodicamente dall'*Observatoire Mondial des Systèmes de Communication* (Omsyc) che dal 1988 valuta le varie componenti del mercato audiovisivo e delle telecomunicazioni su scala mondiale [1].

Nel 1997 le attività radiotelevisive su scala mondiale hanno generato entrate complessive pari a 170 miliardi di dollari così suddivise:

Mercato radiotelevisivo globale 1997 (*)

	Dollari	%
Radiofonia	26,58	15,9
Televisione	140,36	84,1
Totale	**166,94**	**100**

(*) miliardi di dollari a valori e tassi di cambio 1996

Fonte: Omsyc, 1997; Ocse, 1999

Dal 1991 le entrate sono cresciute in termini reali a un tasso medio annuo del 4,2%, con un aumento del 3,7% nell'ultimo anno.

Siamo quindi di fronte a un settore ormai maturo anche se al suo interno si stanno manifestando trasformazioni rilevanti che riguardano le singole aree, le diverse voci di finanziamento e il loro peso specifico sul fatturato complessivo.

2. I principali mercati televisivi e le loro fonti di finanziamento

Le tre maggiori aree economiche realizzano il 70% del mercato radiotelevisivo globale e ciascuna di esse ripartisce le proprie entrate nel modo seguente.

[1] L'Omsyc ha sede presso l'Université Paris-Dauphine di Parigi e il suo comitato scientifico riunisce esperti di organismi e imprese come l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'European Broadcasting Union, France Télécom, British Telecom, Belgacom.

Mercato televisivo 1997 nelle principali aree economiche in miliardi di dollari (*)

	Pubblicità	Pay	Finanziamenti pubblici	Totale	%
Unione Europea	20,929	11,022	11,074	43,026	36,7
Nord America (paesi del Nafta)	29,801	25,026	1,760	56,597	48,1
Giappone	11,666	2,125	4,086	17,873	15,2
Totale	**62,396**	**38,173**	**16,920**	**117,496**	**100**
%	53,2	32,4	14,4	100	

(*) miliardi di dollari a valori e tassi di cambio 1996F

Fonte: Omsyc, 1997; Ocse, 1999

Si tratta di tre aree che hanno quote di mercato diverse e caratteristiche economiche in alcuni casi molto distinte. Basta osservare la composizione delle entrate e il peso di ogni voce in ciascuna area.

La pubblicità è la principale voce in tutte le tre aree anche se con pesi nettamente diversi: in Giappone rappresenta quasi due terzi delle entrate totali (65,2%), mentre nel Nord America e in Europa oscilla intorno alla metà (rispettivamente 52,6% e 48,6%)

Il finanziamento pubblico ha un peso sensibile sia nell'Unione Europea sia in Giappone e rappresenta rispettivamente il 25,7% e il 22,8% delle entrate totali, mentre in Nord America è del tutto marginale (3%).

Il pagamento diretto (abbonamento o *pay-per-view*), che costituisce la voce di finanziamento più nuova, è ovunque in netta crescita, ma ha una consistenza molto diversa nelle varie aree: rappresenta il 44% delle entrate nel Nord America, mentre in Europa è ancora al 25% e in Giappone solo all'11%.

2.1 *Le dinamiche delle risorse*

Le dinamiche del mercato televisivo nelle tre aree prese in considerazione non sono tuttavia omogenee. Un primo sguardo generale mette in evidenza che, nel corso degli anni '90, solo in Europa si è registrata un'espansione complessiva sensibile. Nel periodo 1991-97 il tasso di crescita medio annuo reale si è collocato al 7%. Al contrario Nord America e Giappone hanno manifestato una tendenziale saturazione con tassi di crescita media annua rispettivamente dell'1,9% e del 2,2%.

In particolare, nelle aree dove ha una presenza storicamente consolidata (Europa e Giappone), il finanziamento pubblico è ormai in una fase di permanente stagnazione e tende a ridurre la propria importanza a favore di altre forme di finanziamento: il suo peso sulle entrate complessive del mercato televisivo tra il 1991 e il 1997 si è ridotto di 6 punti percentuali (dal 32% al 26%) in Europa e di un punto in Giappone (dal 24% al 23%).

Le difficoltà a espandere il finanziamento pubblico dipendono in entrambi i casi da numerosi elementi che si possono così sintetizzare:

– in quasi tutti i paesi dove esiste, il canone si configura come un'imposta specifica il cui aumento dipende da decisioni politiche e contribuisce ad accrescere la pressione fiscale complessiva;

– favorisce solo le imprese concessionarie del servizio pubblico e rischia di generare inefficienza distorcendo la concorrenza tra imprese che operano sullo stesso mercato;

– tende a perdere legittimità di fronte alla moltiplicazione dei canali, al proliferare delle fonti d'informazione e di intrattenimento e alle crescenti opportunità di accesso e di scelta offerte dal mercato.

La pubblicità ha un peso prevalente in tutti i principali mercati televisivi, ma soltanto in Europa manifesta ancora una forte capacità espansiva, mentre in Nord America (eccetto il Messico) e in Giappone sembra aver raggiunto una fase di saturazione. Vari motivi possono spiegare questa divaricazione geografica:

– in Europa la pubblicità televisiva è stata soggetta per molto tempo a un forte contingentamento e a vincoli di vario tipo ormai quasi del tutto eliminati;

– molte imprese i cui prodotti e servizi sono destinati al consumatore finale hanno acquisito esperienza nel marketing, nella promozione pubblicitaria e nelle loro potenzialità commerciali solo in tempi recenti;

– negli Stati Uniti e, in parte, in Giappone si è registrata la rapida transizione di un'ampia quota di investimenti pubblicitari dai supporti tradizionali, come i mass media, verso altre forme, più mirate, di comunicazione commerciale come il *direct marketing*, il *mailing*, le promozioni sul punto vendita, le sponsorizzazioni e, in particolare per gli Stati Uniti, la pubblicità *on-line*;

– la produzione di audience televisive da offrire alla pubblicità, infine, è messa progressivamente in crisi dall'espansione delle diverse forme di televisione a pagamento che sottrae ormai una rilevante percentuale di pubblico alle grandi *network* televisive nazionali.

Le forme di pagamento diretto da parte delle famiglie rappresentano la voce di finanziamento più dinamica sia nel mercato televisivo giapponese sia in quello europeo, mentre negli Stati Uniti registrano una tendenziale saturazione.

Vari fattori possono spiegare tale situazione.

Nella maggior parte dei paesi europei e in Giappone il decollo e la fase di rapida crescita della televisione a pagamento si concentrano negli anni Novanta, mentre negli Stati Uniti ciò era avvenuto nella prima metà degli anni Ottanta.

In alcuni dei maggiori paesi europei e in Giappone la televisione a pagamento è arrivata quando l'offerta televisiva in chiaro era ancora limitata a pochi canali.

In tutti i maggiori paesi europei, a differenza degli Stati Uniti, la televisione a pagamento si è sviluppata in forme monopolistiche che hanno permesso in fase di decollo maggiori investimenti a minor rischio, un più rapido sfruttamento delle economie di scala e un progressivo miglioramento del servizio, della promozione e della *customer care*.

2.2 *Caratteri e dinamiche principali del mercato europeo*

In Europa la diversificazione del mercato televisivo si è manifestata con tempi e modi distinti da paese a paese. In particolare le aree dove si registra la maggiore variazione tra i paesi sono:

– le dimensioni e i rapporti, nell'ambito delle reti terrestri, tra televisione pubblica e televisione commerciale;

– i tassi di penetrazione della televisione via cavo e via satellite;

– le modalità di diffusione e le dimensioni quantitative della televisione a pagamento;

– gli stadi di sviluppo e di diversificazione delle piattaforme televisive digitali.

All'elevata diversificazione il mercato televisivo europeo aggiunge altri due principali tratti caratteristici:

– la frammentazione in un gran numero di operatori, nella maggior parte dei casi di dimensioni medie e piccole;

– il minore sviluppo rispetto agli altri grandi mercati: mentre il mercato televisivo degli Stati Uniti vale 500 dollari per famiglia (49 miliardi di dollari in totale), quello dell'Unione Europea, rappresentato da 142 milioni di famiglie dotate di televisore, ha raggiunto i 43 miliardi di dollari e vale appena 300 dollari a famiglia.

Da entrambi questi elementi emerge che il mercato televisivo europeo avrebbe ancora ampi margini di espansione: per quanto riguarda la pubblicità, le imprese in Europa investono 147 dollari per famiglia televisiva contro i 255 investiti negli Stati Uniti; per quanto invece riguarda i servizi televisivi a pagamento (abbonamenti), le famiglie in Europa investono direttamente in media 78 dollari contro i 229 dollari delle famiglie americane.

In Europa la televisione terrestre in chiaro occupa ancora tre quarti del mercato. I concessionari pubblici, perduto il monopolio televisivo, hanno visto ovunque ridursi progressivamente le loro quote di mercato e oggi rappresentano il 36% del mercato complessivo europeo. I principali protagonisti della televisione pubblica, come Bbc, Rai, France Télévision, Ard e Zdf, mantengono quote di audience media comprese tra il 38% e il 48%.

La televisione commerciale registra una costante espansione e oggi rappresenta il 38% del mercato totale europeo. Tra i maggiori protagonisti ci sono gruppi come Mediaset, Bertelsmann, Bouygues, Kirch, Clt.

Il secondo segmento rilevante del mercato televisivo europeo è costituito dalle diverse forme di televisione a pagamento che, nei vari paesi, utilizzano le reti terrestri, il cavo e/o il satellite.

Alcuni paesi hanno tassi di penetrazione delle reti alternative a quelle terrestri molto elevati. Il primato è detenuto dalla Germania, con oltre 18 milioni di famiglie abbonate alla tv via cavo e oltre 7 milioni di famiglie dotate di antenna satellitare. Il Regno Unito ha recentemente superato i 2,8 milioni di famiglie abbonate al cavo e oltre 4,5 milioni di famiglie dotate di antenna satellitare. La Francia ha superato i 2,6 milioni

di famiglie abbonate al cavo, mentre la televisione diretta da satellite ha incominciato a svilupparsi nel corso degli ultimi due anni con l'offerta dei canali digitali.

Tra i grandi paesi europei solo Italia e Spagna non hanno di fatto sviluppato in passato cavo e satellite: è stato necessario il decollo della televisione digitale perché crescesse in parallelo anche il numero delle famiglie dotate di antenna satellitare.

L'avvento della tecnologia digitale accelera infatti lo sviluppo sia delle reti alternative sia degli acquisti televisivi a pagamento. Il Regno Unito è per ora il solo paese europeo in cui sono diventati operativi, a partire dall'autunno del 1998, tre tipi distinti di piattaforma per la televisione digitale: via cavo, avviata da alcuni dei principali operatori, via satellite sviluppata da Sky Digital e via terra condotta da OnDigital. La Francia è stato il primo paese europeo, con l'Italia, ad attivare la televisione digitale che attualmente è offerta via satellite da due operatori in forte competizione: Canal Satellite Numérique, appartenente al gruppo Canal Plus, è il maggior operatore, seguito da Télévision par Satellite (Tps) a cui partecipano diversi operatori tra cui France Télévision, l'azienda pubblica, le reti commerciali M6 e TF1 e France Télécom. In Spagna si confrontano sul terreno della tv digitale due società: Via Digital, guidata da Telefonica, principale società di telecomunicazione, e Canal Satellite Digital, controllata da Canal Plus e Prisa. In Germania Premiere Digital, unica piattaforma digitale via satellite, è passata recentemente sotto il controllo del gruppo Kirch. In Italia operano due distinte piattaforme digitali, D+, controllata da Canal Plus, e Stream, avviata da Telecom Italia.

3. Le tendenze in campo internazionale

L'analisi quantitativa dei mercati mostra che, alla vigilia del suo decollo, la terza fase della televisione in Europa si caratterizza tanto per l'accelerata innovazione tecnologica (la rivoluzione digitale), che modifica i processi di produzione e abbassa le barriere all'ingresso nel settore, quanto per la convivenza, entro la stessa arena competitiva, di due segmenti (televisione in chiaro e televisione a pagamento) che offrono un analogo tipo di prodotto e concorrono per conquistare il tempo di ascolto delle famiglie. Questa situazione di tensione strutturale provoca mutamenti nelle strategie delle aziende, riposizionamenti sul mercato in vista dei nuovi assetti che si prevedono imminenti e un accentuato impulso a costruire alleanze (fusioni, acquisizioni, *joint-venture*). Le principali tendenze che si delineano si possono così sintetizzare:

– si accentua lo scontro per potenziare lo stock di programmi ad alto richiamo disponibili in esclusiva: aumentano a ritmo accelerato gli investimenti in produzione di fiction, si diffondono gli accordi transnazionali per agevolare l'ammortamento dei budget che sono in continua ascesa, si intensifica la competizione per il controllo dei diritti sportivi in

chiaro e a pagamento (i cui costi sono lievitati enormemente), si diffonde la tendenza a intrecciare la proprietà di squadre di calcio importanti con attività televisive;

– cresce l'importanza degli archivi televisivi che sempre più vengono articolati e valorizzati con l'obiettivo di costruire canali tematici a basso costo da inserire in *bouquet* televisivi digitali;

– lo sviluppo della pay-tv attira nuovi operatori, provenienti sia dalla televisione terrestre in chiaro, che sta raggiungendo in Europa la sua fase matura, sia dalle telecomunicazioni, settore nel quale si registra la tendenza a diversificare le attività di *core business*, puntando ad allargare il proprio campo di azione, come ad esempio Telefonica (Via Digital), France Télécom (Tps), Telecom Italia (Stream) e, in forme diverse, British Telecom, Deutsche Telekom e Cable&Wireless. La possibilità di accedere tramite tv a nuove funzioni, permette a società informatiche e di telecomunicazioni di utilizzarne l'universale diffusione per aumentare la penetrazione dei propri servizi più specializzati o innovativi (per esempio Web Television). I nuovi entranti, che hanno di norma risorse finanziarie più elevate dei *broadcaster*, redistribuiscono le alleanze e aumentano il tasso di aggressività del sistema (più iniziative di rischio);

– la televisione digitale infine sta per diversificare le forme di pagamento diretto offrendo sia servizi a consumo (*pay-per-view*) sia modi di personalizzazione dell'accesso ai film (*near video on demand*) che potrebbero modificare sensibilmente la fruizione televisiva e la valorizzazione di alcune categorie di programmi come lo sport e i film.

Da queste tendenze di fondo derivano a breve termine quattro principali effetti, alquanto divergenti fra loro:

– cresce il numero degli operatori che viene innalzato dalla tecnologia digitale per i motivi già descritti (bassi costi di distribuzione dei singoli canali, standard aperti, ricadute sui *basic packages* della domanda di pubblicità ora abbondante);

– aumenta su scala internazionale la concentrazione dei mercati. Il rincaro dei contenuti di qualità e gli elevati costi di impianto inducono gli operatori più forti a moltiplicare i mercati di sbocco (non solo prodotti ma anche paesi: economie di scopo) e ad aumentare le dimensioni: da qui trae origine la travolgente ondata di acquisizioni e fusioni che ha segnato gli ultimi anni;

– la concentrazione però non concerne l'insieme del mercato che tende invece a differenziarsi in due segmenti ben separati. Da un lato c'è un mercato ad alta intensità di capitale, integrato su scala mondiale e sempre più concentrato dove operano i soggetti di fascia alta, quelli che puntano alla *leadership* attraverso la conquista delle grandi audience e del pubblico con maggiore capacità di spesa: società come News Corp. (Murdoch), Canal Plus, DirecTV, Tci agiscono ormai da protagoniste in svariati paesi. Dall'altro lato ci sono i segmenti di nicchia dei vari mercati nazionali dove i contenuti hanno dinamiche di costo meno aggressive e si moltiplica il numero degli operatori. La divaricazione dell'arena competitiva aumenta il disagio delle televisioni pubbliche che hanno grandi di-

mensioni ma faticano a muoversi nel nuovo ambiente strategico (dinamico e internazionale) sia per il marcato carattere nazionale (finanziamento via imposta, legame con i governi) sia per i numerosi vincoli operativi;

– si accentua in conseguenza la spinta alla crescita dimensionale. Sia l'inflazione da costi sia l'impulso di molti operatori a competere nella fascia alta del mercato innescano una rincorsa alla crescita attraverso acquisizioni e accordi e attraverso investimenti finanziati dal mercato: la competizione portata su scala mondiale e l'accelerazione dei cicli tecnologici obbligano gli operatori che rifiutano una dimensione di nicchia a perseguire una espansione (integrazioni verticali, estensioni orizzontali) che possono sostenere, sul medio periodo, solo con sostanziali e durevoli incrementi dei flussi di entrata.

4. Il mercato nazionale: televisione e audiovisivo

4.1. *Alcuni caratteri distintivi*

Il mercato televisivo italiano presenta alcuni caratteri di primo piano che lo distinguono dalla situazione prevalente nei maggiori paesi europei:

– l'offerta televisiva in chiaro è sovrabbondante in confronto agli altri paesi europei, soprattutto su scala locale;

– i due principali operatori controllano larga parte dell'offerta e delle risorse economiche, mentre gli altri soggetti della televisione in chiaro occupano posizioni marginali;

– il mezzo televisivo presenta una rilevante attrattiva per gli investitori pubblicitari, anche in considerazione della debole diffusione della stampa (soprattutto quotidiana) rispetto ai parametri europei;

– le infrastrutture di trasmissione alternative alle reti terrestri o non esistono, come il cavo, o hanno scarso peso nell'offerta televisiva, come il satellite: manca quindi un'adeguata diffusione di quelle infrastrutture necessarie a fornire servizi televisivi diversificati, specializzati e personalizzati a cui, nel resto d'Europa, si affida oggi il compito di generare un nuovo ciclo espansivo dell'intero settore.

Negli altri mercati televisivi, pur in presenza di una dominante offerta terrestre in chiaro, le diverse forme di servizi televisivi a pagamento sono riuscite a raggiungere quote di consumo ormai significative. In Italia invece le condizioni di espansione delle risorse sono essenzialmente affidate al canone e alla pubblicità che, sul lungo termine, non sembrano avere la capacità di sostenere uno sviluppo dell'offerta televisiva più mirato e qualificato. Ciò costituisce un vincolo che rischia, se non di impedire, sicuramente di ritardare il decollo e la penetrazione dei nuovi servizi interattivi associabili alla diffusione televisiva. In particolare occorre osservare che normalmente, nell'attività televisiva, i costi tendono strutturalmente a crescere più dei ricavi e quindi tassi di crescita, considerati mediamente buoni negli altri settori economici, in quello televisivo bastano soltanto a evitare l'avvio di una fase recessiva.

4.2 *Le dimensioni del mercato e le sue componenti principali*

Le spese dirette e indirette destinate alla televisione nel 1997 hanno raggiunto 9.317 miliardi di lire. Le due voci principali sono state il finanziamento pubblico corrispondente al canone e la pubblicità: insieme esse hanno rappresentato rispettivamente il 27,9% e il 65,5% delle spese totali. A queste si sono aggiunte la spesa diretta dei telespettatori per la tv a pagamento e i contributi dello Stato per prestazioni specifiche che hanno coperto rispettivamente il 5,1% e l'1,5%.

Se si isolano la quota del canone televisivo che affluisce alle casse dello Stato (circa il 15% per tasse e contributi), i costi di raccolta degli investimenti (attività svolta dalle concessionarie, per lo più collegate ai soggetti televisivi) e di intermediazione (attività svolta dalle agenzie di pubblicità), che nel complesso assommano al 13% del totale, le risorse affluite alle imprese televisive sono state pari a 8.109 miliardi. La pubblicità ha confermato una certa capacità di espansione sulle principali reti nazionali pubbliche e private, mentre la tv a pagamento ha tassi di crescita contenuti e assai più bassi rispetto a quelli registrati negli altri principali mercati europei.

Le ripartizione delle quote di mercato tra le varie imprese è molto squilibrata: oltre i 4/5 delle risorse erogate complessivamente alle imprese sono stati acquisiti dai due principali soggetti. Rai (inclusa la quota di fatturato realizzata dalla sua concessionaria Sipra) si è aggiudicata, tra canone e pubblicità, il 49,3% delle risorse, mentre Mediaset (inclusi gli introiti di Publitalia) ottiene con la pubblicità il 36,7%. La parte delle risorse restanti, pari al 14% dell'intero mercato, sono affluite a un folto gruppo di altri operatori tra i quali spicca Telepiù.

Stima delle entrate generate dall'attività televisiva e loro ripartizione tra le imprese nel 1997 in Italia (miliardi di lire)

SOCIETÀ	1997	
	VALORE ASSOLUTO	%
Rai	3.995	49,2
Finanziamento pubblico (canone)	2.219	27,1
Finanziamento aziendale (pubblicità)	1.652	20,3
Contributi dello Stato	124	1,5
Mediaset	2.975	36,6
Tmc	139	1,7
Telepiù	508	6,2
Vendite consumatori (abbonamenti)	473	5,8
Vendite aziende (pubblicità)	35	0,4
Rete A	19	0,1
Stream	4	0,0
Locali	470	5,7
	8.109	**100**

Fonte: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni/A.C. Nielsen Italia

4.3. *Alcuni elementi che hanno caratterizzato le attività delle imprese*

Per diversi aspetti i due maggiori operatori del mercato televisivo italiano, Rai e Mediaset, hanno seguito linee operative simili, tra le quali in particolare si segnalano la consistente crescita della spesa per acquisire prodotti audiovisivi nazionali ed europei e gli investimenti per aggiornare le infrastrutture di trasmissione.

Si è registrato un forte e rinnovato impegno nell'aumentare l'autoproduzione (in particolare fiction) determinato da due elementi concomitanti: il buon successo ottenuto dai prodotti seriali nazionali sia in Rai sia in Mediaset e il costante aumento di prezzo dei prodotti di gamma media e alta acquistati sul mercato internazionale, a cui, per la Rai, si sono aggiunti gli obblighi derivanti dal contratto di servizio.

È nettamente cresciuto il ruolo strategico dei diritti sportivi e si è allargato il numero di soggetti che concorrono per ottenerli: ciò ha prodotto una generale e progressiva lievitazione dei prezzi che assorbono risorse crescenti, ma al contempo ha ulteriormente rafforzato il ruolo della televisione nell'economia e nell'attività delle società sportive.

C'è stata inoltre una netta espansione della spesa per l'acquisto di programmi d'origine europea determinata soprattutto dalle norme, mediate dalla direttiva europea "Televisione senza frontiere" e dalla legge 122/98, che stabiliscono nella programmazione televisiva la presenza obbligatoria di una quota non comprimibile di prodotti d'origine europea.

Si è aperta infine una stagione di alleanze strategiche volte a migliorare la posizione delle due imprese rispetto alla prossima evoluzione del mercato televisivo: Mediaset si è alleata con il gruppo tedesco Kirch per creare un polo europeo di produzione audiovisiva, Rai con il gruppo francese Canal Plus per partecipare al mercato della televisione a pagamento italiano.

5. L'evoluzione dei sistemi della comunicazione in Italia: le prospettive

Alla fine degli anni Novanta il mercato televisivo e audiovisivo si sta preparando a compiere una svolta di carattere strutturale. La forma predominante di servizio televisivo, la televisione nazionale destinata all'accesso universale, in quasi tutti i paesi mostra segni di maturità.

Dopo una lunga e quasi ininterrotta espansione i suoi margini di crescita si stanno riducendo, mentre si consolidano le condizioni per garantire un nuovo ciclo espansivo basato sulla riconfigurazione del mercato: dei prodotti/servizi, delle forme di finanziamento e di accesso, delle imprese.

A guidare la nuova fase sono imprese in grado di fornire, attraverso una molteplicità di reti di connessione, un'ampia gamma di servizi audiovisivi che:

– corrispondono meglio ai bisogni, gusti, desideri di gruppi e di singoli consumatori;

– hanno una maggior flessibilità d'accesso;

– si adattano meglio agli stili di vita delle persone;

– hanno tariffe modulate in base ai contenuti e alle condizioni di accesso.

Dal punto di vista economico questi servizi sono in grado di generare nuove entrate: il loro valore aggiunto è tale da indurre i clienti a pagare direttamente per ottenerli; inoltre essi si prestano in diversi casi a nuove forme di pubblicità più mirata e più adatta a soddisfare le esigenze informative dei consumatori.

La componente tecnologica che caratterizza questa nuova fase è rappresentata dalle risorse derivate dallo sviluppo della televisione digitale che mobilitano e intrecciano competenze e saperi tipici del mercato delle telecomunicazioni, della televisione e dell'informatica.

La televisione digitale crea cioè un ponte tra televisione e telematica e offre la possibilità di combinare in vari modi le due famiglie di servizi: in particolare consente di ricevere servizi di tipo telematico attraverso il televisore e servizi televisivi attraverso il PC. Per quanto riguarda più specificatamente il mondo del *broadcasting* la televisione digitale apre nel mercato televisivo tre nuove prospettive.

La prima riguarda il potenziamento del servizio televisivo in termini di qualità e quantità. La televisione digitale, a parità di frequenze occupate da un canale televisivo analogico, permette di aumentare sensibilmente il numero di canali. A ciò corrisponde una sensibile riduzione dei costi di trasmissione per canale. La trasmissione digitale offre anche una migliore qualità delle immagini e dei suoni e aumenta la possibilità di sfruttare schermi televisivi di maggior formato (dagli schermi 16:9 a quelli piatti a grandi dimensioni). Inoltre l'operatore televisivo può usare le risorse di trasmissione con maggior flessibilità: per esempio in una determinata area di copertura può decidere di ridurre il numero di canali trasmessi in cambio di una maggior qualità delle immagini per arrivare anche a trasmettere, eventualmente, immagini televisive ad alta definizione.

Va osservato che in diversi paesi l'orientamento strategico non punta a sfruttare tutte le frequenze "economizzate" per moltiplicare il numero di canali televisivi disponibili, ma intende dedicarne una certa proporzione ad altri servizi, come quelli di telecomunicazioni mobili, la cui domanda è in rapida crescita.

La seconda prospettiva riguarda la serie di servizi aggiuntivi di tipo interattivo a cui si può accedere tramite il televisore. L'adattatore digitale (detto in seguito: *set-top box*), da applicare al normale televisore, e prossimamente il televisore digitale integrato, hanno capacità di elaborazione e di memoria che permette di trattare e immagazzinare le informazioni a cui si può accedere in forma interattiva collegando l'apparecchio alla linea telefonica domestica. Ciò significa che anche nelle case prive di *personal computer* si potrà accedere all'insieme di servizi asso-

ciati come Internet. Attraverso il televisore i servizi interattivi possono essere utilizzati separatamente o essere combinati alle trasmissioni televisive, così da arricchire i programmi con informazioni e approfondimenti a richiesta.

Questa opportunità apre una prospettiva rilevante per la crescita del mercato dei nuovi servizi televisivi e dei servizi multimediali interattivi, che diventeranno accessibili attraverso il televisore, già presente nel 95% delle famiglie. Invece il tasso di penetrazione dei *personal computer* nelle famiglie è nettamente inferiore e ha tassi di crescita lenti dal momento che implica costi di acquisto e competenze d'uso maggiori del televisore.

La terza prospettiva riguarda l'avvio di una progressiva e completa sostituzione degli attuali mezzi analogici di produzione, di trasmissione e di ricezione televisiva con una nuova generazione di mezzi digitali. Sul fronte della produzione dei contenuti televisivi il processo di sostituzione è in corso già da qualche tempo. Sul fronte degli apparati e delle reti di trasmissione quelli che si sono apprestati con maggior facilità sono stati i mezzi satellitari che oggi sono ovunque il supporto prevalentemente usato per la televisione digitale.

Ma ormai nella maggior parte dei paesi sviluppati la digitalizzazione di reti terrestri è in avanzata fase di realizzazione o è già stata completata e ci si appresta a compiere il passaggio definitivo di tutte le reti televisive, via cavo, via terra e via satellite, dall'analogico al digitale, nell'arco dei prossimi 10-15 anni.

La progressiva transizione avvia anche un nuovo ciclo espansivo per l'industria dei prodotti elettronici di largo consumo. Per accedere alla televisione digitale infatti è necessario dotarsi di appositi terminali che in parte variano secondo la forma di trasmissione (via terra, cavo o satellite) e che in un secondo tempo saranno integrati in una nuova generazione di televisori.

Il decollo della televisione digitale è condizionato da diversi elementi.

Da una parte occorre che in ciascun paese siano disponibili servizi attraenti destinati a soddisfare una domanda già esistente come quella per i film recenti di successo e gli eventi sportivi delle principali specialità. Inoltre occorre che ci sia una rete capillare di promozione, distribuzione e installazione dei terminali per interconnettersi alle piattaforme disponibili, in grado di favorire una progressiva penetrazione dei terminali nelle case, quindi una rapida espansione del mercato potenziale. In terzo luogo occorre che gli operatori adottino politiche di *marketing* dei programmi e servizi e di assistenza ai clienti adatte a sostenere la crescita del mercato. C'è poi la necessità che sussistano le condizioni economiche di una larga parte delle famiglie necessarie ad acquistare un'ampia gamma di nuovi servizi televisivi e, man mano che si rendono disponibili, interattivi.

Ma per garantire lo sviluppo del mercato sono necessarie due altre condizioni generali: la formazione di imprese che abbiano la possibilità

di crescere e di competere nel mercato e la diffusione di apparati terminali (*set-top box*) tecnologicamente affidabili, caratterizzati da standard compatibili e a basso prezzo. Quello degli apparati terminali si sta dimostrando un fattore particolarmente critico. Per garantire la crescita del mercato occorre dare certezza al consumatore che il *set-top box* acquisito sia adatto a ricevere tutti i servizi offerti sul mercato, che non rappresenti un investimento sbagliato o rapidamente obsoleto e che non dovrà essere sostituito nel caso vengano offerti nuovi servizi.

Il modello commerciale che si sta profilando nei mercati più avanzati, come negli Stati Uniti e nel Regno Unito, é quello dello *one-stop shop* che consiste nell'offrire al cliente l'accesso a un'ampia gamma di servizi di comunicazione, dalla telefonia locale a quella a lunga distanza, dalla televisione a pagamento a quella pagata a consumo, producendo in tal modo due vantaggi per il cliente: ridurre la diversificazione dei fornitori e i relativi costi di transazione e ottenere pacchetti di servizi a tariffe ridotte e personalizzate.

Nella maggior parte dei paesi europei la prospettiva più rilevante è la crescita e la diversificazione progressive delle piattaforme digitali (via satellite o via cavo), insieme a un incremento della competizione per portare nelle case l'ampia gamma di servizi televisivi e di servizi interattivi, tipo Internet, ad essi associati. Per il Regno Unito si tratta già di una realtà che, nel complesso, ha buone prospettive di crescita. Ma in questa direzione vanno anche gli altri paesi, prime tra tutti Francia e Germania. In tutti i principali paesi europei gli operatori di telecomunicazioni dominanti prendono parte a piattaforme digitali con la prospettiva di sfruttare le capacità di portare nelle case servizi interattivi attraverso il televisore.

Le prospettive del mercato televisivo digitale italiano si distinguono in parte da quelle dei suoi principali partner europei. Esse sono condizionate da almeno quattro elementi specifici:

a) il ritardato decollo (satellite) o la totale assenza (cavo) di piattaforme d'interconnessione alternative alle reti televisive terrestri;

b) la forte capacità di assorbimento della domanda esercitata dalla televisione tradizionale che contribuisce a rallentare lo sviluppo di un'offerta televisiva specializzata e a pagamento;

c) la ridotta disponibilità di prodotti attraenti adatti alle forme di televisione a pagamento (che meglio sfrutta le potenzialità della tecnologia digitale);

d) l'incertezza in materia dell'operatore dominante di telecomunicazioni nello sviluppo della televisione digitale, che finora si è segnalato per la contraddittorietà della sua strategia nel campo del cablaggio.

L'insieme di questi elementi rende più rischiosi gli investimenti in piattaforme digitali in Italia, ne ritarda la crescita e riduce il grado di competizione nel mercato. Per quanto riguarda dunque le prospettive della televisione digitale esse vanno nella stessa direzione degli altri paesi europei, ma con ritmi più lenti e fattori competitivi più ridotti.

In prospettiva appare di particolare rilievo la possibilità di avviare in tempi rapidi piattaforme digitali terrestri. Su questo fronte ci sono condizioni favorevoli grazie a iniziative già intraprese e volte ad aggiornare tecnicamente sia le reti pubbliche sia le reti private. Inoltre lo sviluppo della televisione digitale terrestre consente di ottenere una serie di risultati positivi, importanti per l'assetto televisivo italiano, evitando i rischi e le difficoltà enunciati in precedenza e connessi allo sviluppo del digitale su altri supporti (canale e satellite).

Rispetto allo standard analogico ormai in esaurimento, quello digitale presenta molti vantaggi in termini di efficacia e di costi. La compressione del segnale televisivo su cui si basa consente, ad esempio, la moltiplicazione dei canali di distribuzione, al punto che dove oggi viene trasmesso un solo canale analogico con il digitale se ne potranno trasmettere almeno quattro per via terrestre e dieci per via satellitare. La tecnica digitale permetterà quindi di razionalizzare l'impiego dello spettro hertziano, superando finalmente il problema della scarsità delle frequenze che ha condizionato fino ad oggi lo sviluppo della televisione analogica, e consentirà di ampliare l'offerta al pubblico di programmi televisivi grazie al lancio di nuovi canali, molti dei quali tematici. Ai vantaggi per i consumatori, che potranno scegliere fra un'offerta ampliata, differenziata e specializzata, si uniranno quelli per l'industria dei contenuti, che troverà nuovi mercati per nuove produzioni ed investimenti, e quelli per l'industria manifatturiera produttrice di apparecchiature di ricezione e decodifica del segnale. Grazie alle trasmissioni in tecnica digitale si potranno inoltre abbattere i costi unitari di diffusione (a parità di area da coprire occorre meno potenza di trasmissione), il servizio televisivo verrà potenziato in termini di qualità video e audio e in termini di robustezza nei confronti delle interferenze e dei disturbi e, soprattutto, diventerà possibile coniugare l'offerta di programmi televisivi tradizionali con nuovi servizi interattivi di *pay per view*, *near video on demand*, *home banking*, *home shopping*, navigazione in Internet e servizio di posta elettronica.

Fra i tre possibili sistemi di diffusione della televisione digitale (terrestre, via cavo, via satellite), quello terrestre è il meno costoso per raggiungere una penetrazione quasi totale su scala nazionale e anche quello che richiede il più basso investimento da parte dei consumatori, che possono conservare le vecchie antenne e devono dotarsi solo del decodificatore digitale, necessario comunque anche per la ricezione via cavo o satellite. Inoltre, il digitale terrestre consente la portabilità dell'apparecchio televisivo nonché – elemento importante in Italia dove esiste un vivacissimo mercato televisivo locale – la possibilità di regionalizzare la diffusione e, quindi, il contenuto dei programmi (la diffusione regionale è di fatto impossibile con il satellite e troppo costosa per il cavo).

Secondo tutte le previsioni, l'introduzione dei servizi digitali terrestri fornirà un fortissimo impulso allo sviluppo della televisione digitale. Nella grande maggioranza dei paesi industrializzati, infatti, la pianificazione del digitale terrestre è prossima al completamento, la sperimenta-

zione è in fase avanzata ed è stata già adottata una data limite entro la quale la televisione analogica smetterà di esistere e tutte le trasmissione via etere saranno solo digitali. Gli Stati Uniti hanno fissato la data del 2006, il Canada del 2007, Giappone, Germania, Svezia e Spagna quella del 2010. Le previsioni degli analisti indicano che già nel 2020 tutta la televisione, in tutto il mondo, sarà digitale.

I principali effetti favorevoli del passaggio alla tecnologia digitale terrestre si possono riassumere come di seguito indicato.

L'adozione di una tecnologia di trasmissione leggera, qual è il digitale, consente l'ingresso sul mercato televisivo a un ampio numero di operatori superando da un lato la scarsità di risorse elettriche tipica della tecnologia analogica (che contingenta il numero dei canali disponibili e quindi dei soggetti ammessi) e dall'altro riducendo i costi di investimento richiesti al consumatore dal satellite. In questo modo possono moltiplicarsi le opzioni di programmi e servizi accessibili al consumatore con costi di impianto vicini allo zero (nel Regno Unito OnDigital, in questa fase, addirittura regala il *set-top box*).

Diventa possibile, in prospettiva, liberare frequenze che possono essere assegnate al continuo sviluppo della telefonia mobile (molti governi ipotizzano, o hanno già realizzato come negli Stati Uniti, l'attribuzione di frequenze per la telefonia mobile mediante asta).

Il superamento della tecnologia analogica innesca il ricambio del parco degli apparecchi televisivi e quindi offre una straordinaria opportunità di rilancio o di espansione a un comparto dell'industria elettronica da tempo indebolito; anche il ricambio delle attrezzature di ripresa e lo sviluppo della produzione di *set-top box* (come fase intermedia prima dell'acquisto dei televisori digitali) generano occasioni di sviluppo per l'industria.

La generalizzazione dello standard digitale favorisce la convergenza nelle prestazioni del televisore e del computer, creando fra essi un'estesa area di sovrapposizione: ciò permette all'industria informatica di potenziare con i segnali televisivi il campo di funzioni del computer e, attraverso questo passaggio, di aumentare l'attrattiva per il pubblico delle famiglie. Analogamente i *broadcaster* sperano di arricchire le funzioni del televisore con la capacità di fornire accessi Internet.

In questo contesto si può collocare la valutazione che la legge n. 249/97 (art. 2, comma 12) chiede all'Autorità di svolgere riguardo all'adeguatezza dei vari limiti anti-concentrazione stabiliti dallo stesso articolo 2. Allo stato gli elementi di analisi finora raccolti dall'Autorità in merito all'evoluzione del mercato nel periodo 1997-1999 non hanno sufficiente completezza per motivare un giudizio su tali limiti due anni dopo la decisione del legislatore.

Un'indagine condotta da una società internazionale specializzata ha quantificato il mercato televisivo italiano per l'anno 1997 e consegnerà solo tra alcune settimane una analoga valutazione per l'anno 1998. Il tavolo tecnico sulla televisione digitale sta conducendo un'analisi sulle prospettive di mercato in relazione all'espansione del set-

tore indotta dalla nuova tecnologia e si prevede che i risultati saranno disponibili tra settembre e ottobre. In tale occasione si potrà avere anche una valutazione analitica delle ricadute economiche derivate dalla prevedibile accelerazione della convergenza tra telecomunicazioni, informatica e media.

Sulla base di queste risultanze analitiche sarà possibile formulare un giudizio, corredato da valori di mercato e accertamenti intorno alle tendenze dell'offerta e dei consumi, sull'incidenza che i limiti posti dall'art. 2 esercitano sull'attività delle imprese, l'equità della competizione, la varietà delle fonti di opinione accessibili al pubblico. Tuttavia, già dai riscontri di tipo qualitativo effettuati durante il primo anno di attività e dall'analisi delle tendenze su scala europea e mondiale che sono state messe in luce nello svolgimento di questa Relazione al Parlamento si desumono alcuni orientamenti di fondo che possono indirizzare la valutazione riguardo ai limiti posti dall'art. 2.

Il primo orientamento riguarda la progressiva apertura internazionale dei mercati dell'audiovisivo trainata sia dal potenziale innovante della tecnologia digitale (i satelliti e Internet superano le barriere nazionali) sia dalla crescente integrazione tanto delle strategie aziendali quanto dei consumi da parte delle famiglie e delle imprese. L'industria dell'audiovisivo vive sempre più una competizione strutturata su scala mondiale dove l'ampiezza delle dimensioni rappresenta un fattore decisivo di vantaggio per accedere alle risorse scarse (capitali da investire, talenti da acquisire, tecnologie da sperimentare, alleati da associare). Su tale fronte le imprese italiane dell'audiovisivo non sempre riescono a conseguire una soglia adeguata di competitività.

Il secondo orientamento concerne le modalità di attuazione della convergenza che, sia pure con tempi differenziati da settore a settore, sta accelerando la sua influenza determinante sull'organizzazione tecnica ed economica dei mercati coinvolti. In questo processo le società di telecomunicazioni, che storicamente hanno dimensioni largamente superiori a quelle delle società che generano contenuti, e le società dell'informatica godono di maggiori vantaggi strutturali in quanto sono oggetto di minori vincoli operativi. Questo potrebbe, in futuro, determinare uno sviluppo della convergenza squilibrato a svantaggio delle società che hanno da sempre esperienza e sensibilità per i contenuti.

Le tendenze citate hanno, naturalmente, un significato qualitativo e quindi un valore indicativo; tuttavia tracciano una linea d'evoluzione rilevante e presumibilmente influente nella fase tecnico-economica che si sta aprendo. L'Autorità ritiene che possano costituire un elemento chiave per le valutazioni da effettuare nel prossimo futuro.

2. Le attività dell'Autorità nel settore radiotelevisivo

1. Il percorso dell'Autorità e l'innovazione tecnologica nel settore radiotelevisivo

Dall'analisi del mercato e dalla descrizione delle sue principali tendenze evolutive si ricava che il settore televisivo italiano è in una fase di complessa evoluzione: a una struttura consolidata, quella della televisione gratuita in chiaro, dove si stratificano soggetti, comportamenti e introiti derivati dalle prime due fasi della storia televisiva italiana (televisione pubblica e televisione commerciale), si aggiungono ora, sospinte dall'evoluzione tecnologica, tendenze, strategie operative e formule economiche del tutto differenti (rivoluzione digitale, pay tv, servizi interattivi).

Di fronte a questa situazione complessa, che già lascia intravedere i passaggi verso la convergenza con i sistemi delle telecomunicazioni e dell'informatica, la legge n. 249/97 pone all'Autorità un'ampia gamma di obiettivi di intervento. In sintesi si possono riassumere nello schema seguente:

– obiettivi di razionalizzazione tecnica di un settore sviluppatosi, soprattutto negli ultimi venti anni, in maniera vorticosa e a tratti confusa;

– obiettivi di anti-trust che garantiscano soprattutto la creazione di spazi per i nuovi entranti;

– obiettivi di indirizzo e di sostegno della fortissima innovazione tecnologica in corso nel settore;

– interventi di controllo sui contenuti dei programmi per verificare il rispetto di un'informazione politica pluralista e della tutela dei diritti dei minori.

Per quanto riguarda il settore radiotelevisivo, l'Autorità è nata pertanto con il duplice obiettivo di razionalizzare il passato e di agevolare il decollo di nuovi mercati, funzionanti, equilibrati e aperti alle nuove tecnologie. La straordinaria evoluzione tecnologica che a livello globale sospinge oggi la televisione e le telecomunicazioni verso l'offerta di servizi innovativi nei quali confluiscono e si fondono le specificità di entrambi costituisce anche il collante fra i due settori di attività dell'Autorità. Il compito dell'Autorità è quindi quello di dare vita ad un sistema di regolamentazione altrettanto all'avanguardia, flessibile e "tecnologicamente neutrale" che renda rapido ed efficace il passaggio verso il mercato convergente e digitalizzato, che renda possibile la diversificazione e la condivisione di esperienze da parte di chi proviene da mercati settoriali fino ad oggi distanti e che abbassi le barriere d'entrata ai nuovi operatori portatori delle strategie più innovative.

Proprio sull'incoraggiamento allo sviluppo tecnologico nel settore radiotelevisivo l'Autorità ha investito in questo suo primo anno di attività

molte energie. In primo luogo ha formulato un Piano di assegnazione delle frequenze che non solo si è posto l'obiettivo di raggiungere una corretta, e molto attesa, razionalizzazione del complesso settore radiotelevisivo italiano figlio dell'era della televisione analogica, ma ha anche gettato le basi per il passaggio in tempi brevi alle trasmissioni in tecnica digitale.

Attraverso il Piano, attraverso il nuovo regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri (anch'esso in parte finalizzato alla razionalizzazione del passato e in parte proteso verso l'incoraggiamento dello sviluppo tecnologico), e soprattutto attraverso l'istituzione di un Comitato di studio per lo sviluppo dei sistemi digitali, l'Autorità ha compiuto e sta compiendo un considerevole sforzo di progettazione della futura televisione digitale terrestre con l'obiettivo di recuperare il ritardo italiano nei confronti degli altri paesi europei. Per il digitale terrestre sono stati riservati canali dal Piano delle frequenze ed è stato messo a punto un sistema di incentivi sia per le televisioni nazionali che decidano di affrontare investimenti in tempi celeri per la digitalizzazione delle loro infrastrutture di trasmissione sia per le televisioni di dimensioni più piccole che decidano di rilasciare le frequenze radioelettriche occupate, indispensabili per fare partire un numero di programmi in tecnica digitale sufficiente per cominciare ad attrarre il pubblico.

All'incoraggiamento della sperimentazione delle nuove tecnologie e del lancio di nuovi servizi sono stati dedicati altri interventi regolatori dell'Autorità, quali la stesura, in corso, del regolamento per la diffusione di programmi radiotelevisivi via satellite (altro settore nel quale l'Italia è in ritardo rispetto ad altri paesi europei ma che è destinato ad un grande sviluppo) o la definizione, pure in corso, degli standard per gli apparati di decodificazione del segnale digitale. Tali apparati devono essere progettati in modo tale da consentire la massima fruibilità delle varie offerte presenti sul mercato al fine di impedire che nella fase iniziale dello sviluppo del digitale possa cristallizzarsi un controllo unico delle possibilità di accesso da parte dei cittadini ai nuovi servizi. Una tale barriera tecnologica è indesiderata sia in considerazione del diritto dei cittadini al pluralismo dell'offerta e del principio della libertà di scelta sia in considerazione di quello che è il corretto funzionamento del mercato stesso, che necessita della massima flessibilità e apertura per attrarre nuovi consumatori sulla base di una competizione che dovrà centrarsi sulla qualità del prodotto e non sulla costruzione di «recinti» tecnologici.

Funzioni di vigilanza nei confronti della creazione di domini sul mercato sono esercitate dall'Autorità anche sotto altri punti di vista, quali l'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nella distribuzione delle risorse del mercato televisivo che possano costituire barriere all'entrata di nuovi operatori. Secondo quanto previsto dalla legge istitutiva, l'Autorità ha predisposto un regolamento procedurale sull'accertamento della costituzione e del mantenimento di posizioni dominanti nel

settore delle comunicazioni ed ha avviato un'indagine sul mercato televisivo nel 1997. Misure anti-trust in senso lato, rivolte al mantenimento di mercati dell'offerta equilibrati, e di tutela del diritto dei cittadini ad avere accesso ad eventi televisivi di grande importanza sociale e culturale sono anche quelle assunte in relazione alla lista degli eventi da sottrarre alla trasmissione in esclusiva da parte di televisioni a pagamento, lista prevista, ma non resa obbligatoria, dall'importante direttiva europea sulla "Televisione senza frontiere" che costituisce il quadro di riferimento comunitario nel settore dell'audiovisivo. La medesima direttiva ha ispirato anche le decisioni assunte nel regolamento sulle quote di emissione e di produzione di opere europee che le emittenti sono tenute ad osservare in ragione dell'opportunità di tutelare il patrimonio culturale nazionale ed europeo nel settore audiovisivo. Nella stesura di entrambi i provvedimenti (lista eventi e regolamento quote), tuttavia, l'Autorità non ha perso di vista l'obiettivo di tutelare anche i servizi televisivi nascenti, quali quelli tematici e quelli a pagamento, che sarebbero risultati penalizzati da obblighi troppo rigidi in materia di contingentamento delle produzioni o degli eventi televisivi trasmissibili. I due provvedimenti sono pertanto sufficientemente equilibrati e flessibili e in grado da un lato, di garantire i diritti dei telespettatori e, dall'altro, di non frenare il mercato dei contenuti dal quale devono attingere i canali televisivi in fase di lancio.

Si ricorda infine l'importante piano per il monitoraggio dei programmi televisivi che l'Autorità sta studiando per verificare il livello di rispetto da parte delle emittenti delle disposizioni di legge o delle disposizioni emanate con regolamento dall'Autorità medesima su uno spettro piuttosto ampio e variegato di temi, che va, ad esempio, dal tema del pluralismo politico durante le campagne elettorali a quello della tutela dei minori. Già a conclusione di questa prima panoramica sui provvedimenti adottati o attualmente sotto esame da parte dell'Autorità, il cui contenuto verrà esposto più in dettaglio nelle pagine che seguono, si può constatare il forte impegno che l'Autorità ha profuso nel dare risposta alle quattro esigenze di sistema citate in apertura di capitolo (razionalizzazione del passato, incentivi allo sviluppo tecnologico, creazione di spazi equilibrati per i nuovi entranti, controllo del rispetto dei diritti dei cittadini), che stanno alla base della sua stessa istituzione e che convergono in una politica del settore radiotelevisivo coerente, tesa verso l'innovazione equilibrata, sempre attenta al quadro normativo nazionale e comunitario e garante dei diritti dei cittadini all'accesso e al pluralismo.

2. Il contesto normativo e i provvedimenti adottati dalla Autorità

Il primo, rilevantissimo, atto dell'Autorità nel settore radiotelevisivo è stato l'adozione, con delibera n. 68/98 del 30 ottobre 1998, del *Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva*. Il piano è stato elaborato nel rispetto del piano nazionale di riparti-

zione delle frequenze approvato dal Ministero delle comunicazioni, avvalendosi, come prevede la legge n. 249/97, anche degli organi del Ministero e sentendo la concessionaria del servizio pubblico televisivo, le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, le regioni e le province autonome. L'approvazione del piano ha colmato un vuoto nell'organizzazione delle risorse radioelettriche che si protraeva da anni mettendo ordine in un settore cresciuto fino ad allora confusamente e consentendo agli operatori di programmare i propri investimenti in un quadro caratterizzato da maggior certezza. Il piano ha inoltre fornito il primo forte impulso all'avvio, non più rinviabile, della televisione numerica terrestre in Italia, assumendo così la doppia valenza di piano di razionalizzazione della televisione analogica e di piano di transizione per la televisione digitale.

La nuova assegnazione delle frequenze ha consentito una copertura di oltre l'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia. La popolazione servita è pari ad oltre il 92%. La potenza degli impianti è stata contenuta al minimo indispensabile per avere campi adeguati sino al limite delle aree di servizio, così che il livello di potenza pianificato è mediamente inferiore di quasi 30 volte rispetto a quella oggi impiegata, consentendo non solo un risparmio energetico ma anche un efficace contenimento dell'inquinamento elettromagnetico. Il numero di siti per coprire l'80% del territorio è risultato essere di 487, ben inferiori ai 600 attuali. Di essi, 16 risultano completamente nuovi, mentre i rimanenti sono già sede di impianti trasmittenti di operatori pubblici e/o privati. Le reti pianificate, siano esse destinate alla diffusione di programmi locali o alla diffusione di programmi nazionali, hanno tutte la stessa struttura, con la stessa localizzazione e potenza degli impianti, uguale polarizzazione e uguali aree di servizio per gli impianti di ciascun sito. Inoltre viene mantenuta, per quanto possibile, la polarizzazione attualmente esistente nelle varie aree di servizio, con poche eccezioni per alcuni impianti di limitata potenza. Nell'allocazione dei siti il criterio seguito è stato quello di scegliere siti di non elevata quota (per contenere il problema delle interferenze) e che non avessero, a parte il debordamento, aree di servizio estese a più regioni onde consentire l'adozione di una struttura regionale per tutte le reti.

Il piano ha deciso l'utilizzo di soli 3 canali per ciascuna rete a copertura nazionale e dato che il numero dei canali utilizzati nell'elaborazione è stato di 51 (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF), il numero delle reti a copertura nazionale è risultato pari a 17. Di queste, 6 sono state destinate a soddisfare le esigenze della emittenza locale (in ottemperanza alla riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza, prevista dall'art. 2, comma 6, lett. *e*) della legge n. 249/97) e 11 per l'emittenza nazionale. Il piano prevede anche un ulteriore processo di pianificazione finalizzato a reperire altre risorse per realizzare, nel territorio non coperto dagli impianti inseriti nel piano (cioè il residuo 20%), ulteriori emittenti locali con aree di servizio cittadine o sub-provinciali, nonché

ulteriori emittenti locali in alcune aree già comprese nell'80% del territorio coperto dal piano, ovvero l'estensione, se richiesta, oltre l'80% del territorio delle reti nazionali. Tale processo di integrazione del piano, che convenzionalmente viene definito "pianificazione di secondo livello" e che è previsto già all'art. 2, comma 6, lett. *e*) della legge n. 249/97, è in corso di svolgimento, così come l'esame e la classifica delle richieste di concessione e il rilascio delle stesse. Con la pianificazione su due livelli scaglionati nel tempo si è riusciti a conferire al piano grande flessibilità e a gettare le basi per dare risposta positiva a molte delle richieste di concessione per le emittenti locali.

Per quanto riguarda il passaggio dalla situazione attuale a quella prevista dal piano, essa procederà attraverso il conseguimento graduale della compatibilità, scontando, in questa fase, un livello accettabile di interferenze. Il mutamento dell'assetto radioelettrico coinvolgerà un gran numero di siti e di impianti, richiederà agli operatori ingenti investimenti per la ricostruzione dei siti in luoghi e forme diversi e coinvolgerà anche i consumatori che dovranno risintonizzare i propri apparecchi riceventi e in alcuni casi riorientare le antenne. L'imminente ed ineluttabile passaggio alla tecnologia digitale introdurrà a sua volta un'ulteriore difficoltà nell'attuazione del piano per la quasi contemporaneità di due interventi: da un lato, il piano richiede ad operatori ed utenti di sopportare alcuni disagi allo scopo di razionalizzare l'impiego di una tecnologia analogica prossima all'esaurimento, dall'altro è essenziale prevedere un'introduzione molto prossima della nuova tecnologia digitale di cui occorre incentivare e sostenere lo sviluppo. Il piano di assegnazione delle frequenze, in osservanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, lett. *d*) della legge n. 249/97, riserva pertanto quattro canali alla radiodiffusione televisiva digitale e un canale al servizio di radiodiffusione radiofonica digitale. I quattro canali riservati alla televisione numerica sono il minimo necessario per realizzare una rete MFN (Multiple Frequency Network), adatta anche ai programmi locali, e una rete SFN (Single Frequency Network). Lo sfruttamento di tali canali dovrà cominciare, in tempi brevi, dai centri ammessi dal nuovo piano dei siti, che dovranno essere attrezzati con apparati per la trasmissione digitale e, nel medio periodo, anche dai nuovi siti previsti dal piano, che dovranno essere contemporaneamente attrezzati per le trasmissioni analogiche e per quelle digitali. Potranno così essere effettuate già in tempi brevi trasmissioni in *simulcast* dello stesso programma con entrambi gli standard. Il periodo in cui i programmi saranno trasmessi in *simulcast* dovrà essere sufficientemente lungo da permettere a tutte le famiglie italiane di dotarsi, comodamente e senza fretta, degli apparati domestici di ricezione digitale e decodifica. Tuttavia è essenziale che le trasmissioni digitali comincino il prima possibile al fine di consentire il definitivo passaggio dalla tecnica analogica a quella digitale entro tempi che siano il linea con il resto dell'Europa.

In quest'ottica, nella relazione illustrativa al piano delle frequenze l'Autorità, esercitando per la prima volta la facoltà di segnalare al Governo interventi legislativi rivolti a promuovere "le innovazioni tecnolo-

giche e l'evoluzione del settore delle comunicazioni" (art. 1, comma 6, lett. *c*) punto 1 della legge n. 249/97, segnalava la necessità di adottare iniziative legislative finalizzate a raccordare il passaggio allo standard digitale con il piano delle frequenze, fornendo incentivi agli operatori per compiere i passi necessari ed affrontare i notevoli investimenti richiesti, incoraggiando la formazione di consorzi fra gli operatori finalizzati a una gestione più razionale tanto dei siti quanto degli apparati di trasmissione digitale, agevolando le emittenti locali che, non volendo affrontare i costi del passaggio al digitale, decidessero di cessare l'attività rimettendo le frequenze utilizzate, predisponendo, in raccordo con gli operatori, iniziative per la riduzione dei prezzi dei *set-top box* e dei nuovi apparecchi digitali. Sempre nella relazione illustrativa l'Autorità auspicava anche che la data per la fine delle trasmissioni analogiche, fissata nel disegno di legge n. 1138 per il 2010, potesse essere anticipata ed è con soddisfazione che si constata che nella nuova stesura del disegno, tale scadenza è stata anticipata al 2006.

Con il *Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri*, che, previsto dall'art. 3, commi 2 e 3 della legge n. 249/97 e adottato con delibera n. 78/98 del 1° dicembre 1998, segue e si affianca al piano delle frequenze, si completa l'atteso riordino del sistema radiotelevisivo terrestre in Italia. Il regolamento introduce una serie di criteri per la selezione "a monte" di coloro che possono presentare domanda di concessione, criteri che innalzano la dignità d'impresa radiotelevisiva sotto il profilo sia del patrimonio dell'emittente (per le emittenti nazionali e locali) sia del numero di dipendenti o soci lavoratori (per le emittenti a carattere locale), con il fine ultimo di incoraggiare un più razionale e sano sviluppo del mercato televisivo a tutti i livelli. Alla luce di questo obiettivo di fondo, il regolamento prevede che la valutazione delle domande di concessione sia effettuata da un'apposita commissione - che è stata nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni a fine maggio sulla base di un elenco di esperti indicati dall'Autorità - incaricata di assegnare a ciascuna domanda un punteggio sulla base di elementi quali il piano di impresa, gli investimenti e lo sviluppo della rete, l'occupazione, le esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori, nonché la qualità dei programmi.

L'innalzamento della dignità d'impresa è previsto infatti anche sotto il profilo dei contenuto della programmazione delle emittenti, attraverso l'obbligo, ad esempio, per i titolari di concessione in ambito nazionale di trasmettere almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia compresa fra le ore 7 e le ore 23 e di attenersi al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'art. 2 della legge n. 122/98, secondo le modalità previste dall'apposito regolamento dell'Autorità. Il regolamento per il rilascio delle concessioni introduce anche una nuova tipologia di emittente locale "a carattere informativo" tenuta a trasmettere quotidianamente, nella fascia oraria compresa fra le ore 7 e le ore 23 e per non meno di due ore, programmi informativi, di

cui almeno il 50% autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di interesse locale.

In generale, il regolamento compie uno sforzo di definizione rigorosa delle varie tipologie di emittenti (distinguendo fra emittenti "a carattere informativo", "a carattere comunitario", "a carattere commerciale", "monotematica a carattere sociale", "commerciale nazionale", "di televendite", "ad accesso condizionato") adottando un approccio innovativo sotto il profilo dei contenuti della programmazione. L'obiettivo che l'Autorità si è proposta di conseguire attraverso il regolamento per il rilascio delle concessioni non è stato quello di "fotografare" il mercato televisivo esistente, bensì quello di razionalizzare il sistema delle opportunità e sostenerne le direttrici di innovazione. Esemplare in questo senso l'articolo finale del regolamento che, in stretto raccordo con quanto prefigurato nella relazione illustrativa al piano di assegnazione delle frequenze, stabilisce che le emittenti che si impegnino a rendere disponibili entro 24 mesi i canali che il piano ha destinato alle trasmissioni con tecnica digitale terrestre, o che si impegnino a cominciare a trasmettere sulle frequenze televisive terrestri con tecnica numerica entro 36 mesi, ottengano una serie di incentivi che vanno da maggiorazioni del punteggio attribuito in sede di valutazione delle domande di concessione, ad esoneri dal pagamento del canone per l'esercizio per la radiodiffusione con tecnica numerica, fino a riduzioni del canone per l'esercizio per la radiodiffusione con tecnica analogica.

Strettamente collegata allo spirito ed alla lettera del piano di assegnazione delle frequenze è anche la decisione, adottata con delibera n. 77/98 del 25 novembre 1998, di istituire il *Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali*, avente il compito di definire obiettivi, condizioni e modalità dello sviluppo in Italia della tecnologia digitale nel campo della radiofonia, della televisione e della multimedialità, individuando anche le aree di convergenza a livello di contenuti, trasmissione e ricezione che portano alla riduzione di costi ed alla globalizzazione dell'offerta. La legge n. 249/97, all'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 15, e alla lett. *c)*, n. 3, già individua specifiche competenze dell'Autorità in termini di studio, promozione, sviluppo e integrazione in materia di ricerca e di innovazione di tecnologie e servizi per l'evoluzione del settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali e in questo ambito il Comitato ha, tra l'altro, i compiti di mettere a punto piani e progetti per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, di sviluppare studi ed analisi di mercato, di monitorare il processo di realizzazione del digitale e di individuare le iniziative e le collaborazioni internazionali attivabili e potenziabili. Il Comitato, presieduto dal Presidente dell'Autorità, è composto da tre Commissari, da tre esperti designati dall'Autorità e da un'ampia e diversificata rappresentanza di competenze e di interessi che include incaricati dei Ministeri delle comunicazioni e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di istituti di ricerca scientifica, rappresentanti dei titolari di concessioni televisive e di associazioni industriali del settore elettrotecnico ed elettronico.

Così come anticipato nella relazione illustrativa allegata al piano delle frequenze, le azioni sulle quali si sta concentrando l'attenzione del Comitato in queste prime fasi di lavoro concernono l'esame dei problemi legati allo sviluppo del digitale terrestre, quali, fra gli altri, la definizione dei requisiti del servizio, l'individuazione del numero di programmi trasmissibili per rete, l'individuazione dei siti e della struttura delle reti di diffusione e le problematiche industriali relative agli impianti trasmittenti, di collegamento e di *multiplexaggio*. Inoltre, il Comitato sta affrontando il delicato tema della definizione dello standard dei decodificatori e delle caratteristiche tecniche dei televisori digitali e dei *set-top box* da impiegare per i televisori analogici, compiendo uno sforzo di previsione dei relativi costi e prezzi e accertando la disponibilità e la capacità produttiva dell'industria sia per prodotti professionali sia per quelli di consumo.

La definizione degli standard per i decodificatori è competenza attribuita all'Autorità già dalla legge n. 249/97 (art. 2, comma 6, lett. *a*), n. 4) ed è stata recentemente richiamata dal decreto legge n. 15 del 30 gennaio 1999, successivamente convertito in legge n. 78 del 29 marzo 1999, che stabilisce tempi decisionali in materia assai stringenti. L'art. 2, comma 2 della legge n. 78/99 prevede che i decodificatori commercializzati e distribuiti in Italia debbano consentire agli utenti la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione di programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità è chiamata a determinare gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Ad oggi, il gruppo di studio costituito *ad hoc* all'interno del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali ha compiuto un'analisi dettagliata della la normativa comunitaria in materia (in particolare della direttiva 95/47/EC per la selezione degli standard), della normativa degli altri Paesi europei, dell'insieme delle norme Etsi e Celenec e delle raccomandazioni di altri organismi di standardizzazione quali ISO, ITU-R e DAVIC. L'obiettivo che il gruppo di lavoro si è posto è quello di studiare le soluzioni tecniche che consentano agli utenti l'accesso con lo stesso ricevitore ai servizi, anche interattivi, offerti da differenti *providers*, la ricezione dei programmi in chiaro ed analogici e la possibilità di ricevitori multistandard (terrestre-cavo-satellite). Si tratta di un lavoro complesso che si spera tuttavia di concludere prima dell'estate in ottemperanza ai termini della legge n. 78/99.

Per quanto riguarda invece i contenuti della programmazione televisiva, nel mese di marzo l'Autorità ha approvato due provvedimenti a tutela della qualità e della accessibilità dei servizi: il primo è la *Lista degli eventi di grande rilevanza sociale da sottrarre alla trasmissione in esclusiva da parte delle televisioni a pagamento* e il secondo è il *Regolamento sulle quote di trasmissione e di investimento da riservare ad opere europee*. La possibilità di stilare una lista di eventi di particolare importanza per la società per i quali deve essere garantita la trasmissione su canali televisivi liberamente accessibili deriva dall'art. 3-bis della di-

rettiva 97/36/CE, che consente a ciascuno Stato membro di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi considerati di particolare rilevanza per la società, affinché una parte rilevante del pubblico non sia privata della possibilità di seguirli, in diretta o in differita, su canali liberamente accessibili.

In considerazione del fatto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 10 della legge n. 249/97, ha il compito di rilasciare, sulla base di un regolamento attualmente nella fase finale di elaborazione, le autorizzazioni per la diffusione radiotelevisiva via satellite, e considerando anche che le televisioni via satellite sono generalmente, nel resto dell'Europa, gli strumenti di diffusione delle reti a pagamento, si è concluso che le misure di protezione degli eventi di importanza maggiore per la società fossero approntate in tempi brevi dall'Autorità a stralcio del sopracitato regolamento.

Al fine di ottemperare all'indicazione di chiarezza e trasparenza nelle procedure di adozione dell'elenco di eventi contenuta nella direttiva, l'Autorità ha effettuato una serie di consultazioni con le emittenti televisive e con i detentori dei diritti sportivi e non sportivi degli eventi suscettibili di essere inseriti nella lista. Il principio che ha ispirato la stesura della lista è stato quello secondo il quale le misure adottate da uno Stato membro non devono costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né possono avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo.

L'Autorità ha pertanto definito un evento come "evento di particolare rilevanza per la società" nel caso in cui esso soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni: (a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione; (b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana; (c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo; (d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Gli eventi individuati alla luce dei precedenti criteri nella delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 sono stati: le Olimpiadi estive ed invernali; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio; la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio; tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali; la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coin-

volte squadre italiane; il Giro d'Italia; il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1; il Festival della musica italiana di Sanremo.

L'Autorità si è inoltre riservata il potere di emendare la citata lista in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi: le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana; il campionato mondiale di ciclismo su strada. Nel caso, l'Autorità provvederà a notificare formalmente alla Commissione gli emendamenti alla lista con un anticipo tale da permettere alle emittenti televisive, da un lato, di sapere prima dell'acquisto dei relativi diritti di trasmissione quali eventi rientrino nella lista italiana e degli altri Stati membri, dall'altro, di effettuare il controllo appropriato sulle televisioni soggette alla loro giurisdizione.

La necessità di stilare un *Regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee*, cioè un regolamento che preveda che le emittenti televisive riservino alle opere europee (comprese quelle di recente produzione) determinate quote del loro tempo di trasmissione e che investano determinate quote in produzione o in acquisto di opere europee (comprese quelle realizzate da produttori indipendenti), nasce dal combinato disposto dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge n. 249/97 e dell'art. 2 della legge n. 122/98. Il primo stabilisce che l'Autorità adotti il regolamento per il rilascio delle concessioni radiotelevisive che, tra l'altro, prevede per le emittenti nazionali, nell'ambito del progetto editoriale presentato, l'obbligo di garantire una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea. L'art. 2 della legge n. 122/98, d'altro canto, abrogando l'art. 26 della legge n. 223/90 e recependo gli artt. 4 e 5 della direttiva 97/36/CE del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 1997 (direttiva sulla "Televisione senza frontiere"), definisce ulteriormente la materia indicando una serie di obblighi per le emittenti radiotelevisive riguardo alla promozione ed alla produzione di opere europee. Numerosi, nell'ambito della legge n. 122/98 i richiami impliciti ed espliciti ad un intervento dell'Autorità in termini ulteriormente regolatori ed attuativi della norma. Allo stesso modo, l'intervento regolatore in materia di quote si delinea nella legge n. 249/97 come necessariamente consentaneo all'emanazione del regolamento ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive e conforme all'art. 3 della succitata direttiva 97/36/CE che stabilisce che gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla direttiva medesima e che sono tenuti ad assicurare, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti rispettino effettivamente le disposizioni adottate.

Per la stesura del regolamento, adottato con delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999, l'Autorità ha seguito il medesimo principio informatore al quale è sembrato ispirarsi il legislatore, così come evidenziato nell'ambito dell'iter parlamentare della legge n. 122/98, in piena conformità con

la direttiva europea: l'attuazione della norma realizza l'obbligo di riserva in modo conforme alle caratteristiche, tecniche ed oggettive, proprie del settore, avendo una particolare attenzione al suo progressivo, certo e congruo sviluppo. Il regolamento prevede, ad esempio, che allo scopo di salvaguardare il progressivo sviluppo dei soggetti che operano nel settore, l'Autorità verifichi il rispetto della quota di emissione per le opere europee (stabilita in più della metà del tempo mensile di trasmissione), tenendo conto dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete. In particolare, il regolamento prevede che i canali tematici, destinati a ricevere forte impulso dallo sviluppo della televisione via satellite, possano richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento definiti dal regolamento.

Infine, con la delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999, l'Autorità ha approvato il *Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni* previsto dall'art. 2, commi 5 e 7 della legge n. 249/97, che stabiliscono che l'Autorità con proprio regolamento disciplini i procedimenti necessari ad eliminare o impedire posizioni dominanti o comunque lesive del pluralismo.

Nella redazione del testo l'Autorità si è basata, per quanto possibile, sul regolamento di procedura dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217), apportando le modifiche necessarie alla luce delle specificità dei procedimenti in questione. Il principio cui ci si è ispirati è stato quello di salvaguardare l'efficacia delle procedure garantendo contemporaneamente la massima trasparenza e il rispetto del principio del contraddittorio al fine di assicurare un adeguato livello di tutela dei diritti di difesa dei soggetti coinvolti nelle istruttorie avviate dall'Autorità.

La definizione di "posizione dominante" non è stata presa in considerazione dal regolamento in quanto già contenuta nella n. 249/97 al comma 8, il quale individua i limiti nella raccolta delle risorse oltre i quali si configura una posizione dominante. Si tratta quindi di un regolamento meramente procedurale, che disciplina le modalità con cui l'Autorità avvia e conduce le istruttorie al fine di accertare l'esistenza di posizioni dominanti, stabilendo le procedure per l'acquisizione di informazioni e di documenti da parte dell'Autorità, la partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento e l'accesso ai documenti prodotti nel corso dell'istruttoria stessa, i poteri istruttori e ispettivi dell'Autorità, nonché le procedure per irrogare sanzioni verso i soggetti che non hanno ottemperato agli ordini impartiti dall'Autorità in seguito alla chiusura dell'istruttoria.

L'Autorità ha inoltre avviato un accertamento dell'effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore televisivo (ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 8), procedendo ad inviare alle imprese radiotelevisive nazionali e locali, nonché alle concessionarie pubblicitarie, una richie-

sta di informativa finalizzata alla valutazione dell'insieme delle risorse del settore. È stato richiesto alle emittenti di inviare i dati relativi ai ricavi conseguiti nel corso del 1997 (al netto di IVA, provvigioni di agenzia e commissioni di intermediazione) suddivisi fra spazi pubblicitari (spot e telepromozioni), televendite, sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, offerte di servizi televisivi a pagamento. La raccolta dei dati e la loro elaborazione sono state curate da una primaria società internazionale di consulenza che nel corso del mese di maggio ha consegnato la propria relazione finale che l'Autorità è ora in procinto di esaminare. È stato costituito un gruppo di lavoro per la valutazione dei risultati contenuti in tale rapporto relativamente ai limiti anti-concentrazione fissati dall'art. 2 della legge n. 249/97.

L'Autorità ha inoltre costituito un gruppo di lavoro con il compito di valutare, in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della legge istitutiva, l'attuale stato di diffusione nelle abitazioni italiane delle parabole per la ricezione satellitare.

3. Gli obiettivi dell'Autorità nel settore radiotelevisivo

Fra i compiti più urgenti che attendono l'Autorità nel settore radiotelevisivo vi è l'emanazione del regolamento per la diffusione radiotelevisiva via satellite, previsto dall'art. 3, comma 10 della legge n. 249/97 che stabilisce che la diffusione televisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, sia soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità sulla base di un apposito regolamento che essa provvede ad emanare. La televisione via satellite rappresenta al momento un mercato caratterizzato da un elevato grado di innovazione tecnologica e da grandi potenzialità di sviluppo. Mentre in altri paesi europei i *broadcaster* pubblici e soprattutto privati hanno contribuito a creare negli ultimi anni un panorama dell'offerta di canali satellitari estremamente ricco sotto il profilo sia della scelta sia della qualità, in Italia, anche a causa dell'abbondanza di offerta generalista terrestre in chiaro che rappresenta una forte concorrenza, i canali via satellite sono ancora comparativamente pochi ed ancora soggetti ad un regime di autorizzazione sperimentale e provvisoria. Con il regolamento in materia, l'Autorità si prefigge lo scopo di definire finalmente il regime autorizzatorio e di fare chiarezza in relazione agli obblighi in capo ai titolari di autorizzazione: all'incertezza delle regole si vuole sostituire un quadro regolamentare, snello, che serva ad attrarre gli investimenti e ad accompagnare lo slancio di un mercato che proprio ora, anche in Italia, comincia a dare i primi segnali di movimento.

Al fine della predisposizione del regolamento, un gruppo di lavoro interno all'Autorità, che si è avvalso anche delle competenze tecniche e giuridiche di esperti esterni, ha condotto un'analisi comparata della legislazione sulla televisione via satellite a livello europeo e ha sentito in

audizione i rappresentanti delle imprese radiotelevisive operanti nel settore, della società Telespazio, dell'industria elettrotecnica ed elettronica italiana produttrice di *set-top box* e delle associazioni dei consumatori aventi carattere nazionale. La bozza finale di regolamento è attualmente in una fase avanzata di discussione in seno al Consiglio dell'Autorità.

Nell'assenza di un quadro legislativo specifico per la radiodiffusione via satellite, il regolamento che l'Autorità si sta accingendo ad approvare fa riferimento alla normativa nazionale relativa alle concessionarie, alla legge n. 327 del 5 ottobre 1991 che recepisce la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, nonché allo spirito delle disposizioni contenute nella direttiva 97/36/CE (la cosiddetta direttiva "Televisione senza frontiere"), non ancora interamente trasposta nell'ordinamento italiano.

Un altro importante regolamento da emanarsi in tempi brevi per ciò che concerne il settore radiotelevisivo è il regolamento per la disciplina delle trasmissioni in codice su frequenze terrestri (art. 3, comma 11). L'Autorità affronterà questo tema subito dopo la chiusura del regolamento per la diffusione via satellite e dopo il completamento dell'analisi che si sta conducendo all'interno del Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali intorno alla questione dello standard dei decodificatori.

La legge n. 249 del 1997, nell'istituire l'Autorità, ha affidato alla Commissione per i servizi e i prodotti un compito fondamentale in materia di tutela dei minori, vale a dire la verifica del rispetto delle norme volte ad assicurare tale tutela nel settore radiotelevisivo, anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi. Il coordinamento tra questa previsione e la legge che ha istituito la Commissione parlamentare per l'infanzia, affidandole compiti di indirizzo e controllo sull'attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti allo sviluppo dei soggetti in via evolutiva, dovrebbe indurre a ritenere che la Commissione prodotti e servizi dell'Autorità debba oggi esercitare i suoi poteri di verifica in materia di minori tenendo conto, insieme agli indirizzi della Commissione parlamentare di vigilanza sul servizio pubblico espressamente richiamati nella legge istitutiva, anche degli indirizzi espressi dalla Commissione parlamentare per l'infanzia, che si aggiungono, nella logica della legge n. 249 del 1997.

Più in generale, la produzione normativa sulla tutela dei minori di fronte alla comunicazione ha uno spiccato carattere incrementale, che ha condotto nel tempo a una notevole incertezza del diritto per la varietà delle definizioni, delle procedure e dei soggetti che oggi intervengono nel settore (il magistrato penale, l'Autorità, il Consiglio nazionale degli utenti, le commissioni di revisione, i comitati di controllo sui codici di autoregolamentazione). A ciò deve poi aggiungersi la considerazione che la soluzione dei problemi legati alla tutela dei minori non è più di carattere esclusivamente od anche solo prevalentemente nazionale: vi sono infatti le convenzioni internazionali, tra cui fondamentale è quella di New York, così come vi sono e crescono le discipline di livello comuni-

tario (direttive, raccomandazioni). Quali che siano le soluzioni che si intendono adottare è dunque importante allinearsi sul piano mondiale e, quanto meno, su quello europeo.

In questa materia gli strumenti di controllo e le sanzioni risultano oggi insufficienti. L'Autorità può accertare la violazione, in tema di pubblicità per i minori, sia delle norme della legge Mammì sia di quelle della legge n. 122 del 1998 ma, una volta accertata la violazione, non può applicare alcuna sanzione. Ciò detto, è tuttavia necessario sottolineare che si tratta di un campo in cui la repressione, ardua in tutti i settori della comunicazione, risulta oltremodo difficile, ciò che rende necessario uno sforzo per spostare tutto il peso sulla prevenzione, agendo prevalentemente sul piano della segnaletica e su quello della formazione professionale degli operatori.

L'Autorità ha costituito un gruppo di lavoro per giungere a formulare proposte circa l'esercizio della propria competenza in materia, anche sotto il profilo dell'autoregolamentazione. Le proposte potranno investire anche il tema del coordinamento tra i vari soggetti che operano nel settore, materia che resta comunque affidata in larga misura all'iniziativa del legislatore, poiché l'Autorità, che pure ha vasti poteri regolamentari, non ne ha alcuno in questo campo.

Occorre valorizzare i codici di autoregolamentazione, che in questo settore sono essenziali ma che, almeno finora, non hanno dato nel nostro paese buona prova. Per dare maggior peso a questo strumento, che ha la sua base prevalente nel controllo sociale diffuso, occorrerebbe favorire al massimo, nelle scuole e nelle famiglie, la conoscenza dei contenuti dei codici stessi e nel contempo costruire un presidio esterno, sia pure di ultima istanza, perché la loro caratteristica naturale è di avere una base contrattuale, non eteronoma. Andrebbe quindi prevista la possibilità di intervento di un soggetto esterno, con poteri arbitrali e sanzionatori nel caso di violazioni gravi.

Una via di uscita potrebbe essere quella di recepire, sull'esempio francese, i codici di autoregolamentazione nell'ambito dei capitolati di oneri che vengono adottati al momento del rilascio delle concessioni televisive, così da configurare la violazione dei codici stessi come una violazione, sia pure indiretta, delle discipline contenute nei capitolati di oneri e perciò delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio della concessione. Ciò consentirebbe all'Autorità di attivare poteri sanzionatori collegati alla violazione di specifiche norme legate alla concessione.

In ogni caso, sarebbe opportuno prevedere in sede legislativa un raccordo istituzionale tra gli organismi interni preposti alla vigilanza sui codici di autoregolamentazione e la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità, in modo che sia possibile dare una prospettiva concreta, sul piano delle sanzioni e delle violazioni più gravi, alla linea legislativa accennata nella legge n. 249 del 1997, nel momento in cui conferisce un potere di verifica anche con riferimento ai codici di autoregolamentazione. Questa enunciazione si potrebbe chiarire collegando l'Autorità agli organismi chiamati a presidiare spontaneamente i codici di autoregolamentazione.

4. L'attività di monitoraggio dei programmi radiotelevisivi

Particolarmente grave è la mancanza di adeguati strumenti di monitoraggio. I primi tentativi di monitoraggio per la tutela dei minori avviati dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria all'inizio degli anni Novanta furono ben presto interrotti per la complessità del quadro da monitorare e per l'assenza di risorse adeguate. Dal 1993 non sono state più eseguite rilevazioni di questo tipo.

Una specifica azione di monitoraggio è stata avviata sulla verifica delle quote europee di trasmissione e di produzione. Poiché l'Autorità non dispone ancora di strutture adatte a questo lavoro, è stato instaurato un rapporto contrattuale con un centro di ascolto specializzato, che ha trasmesso tutti i dati di verifica del 1998. Un altro ambito dove il lavoro di monitoraggio è iniziato è quello delle campagne elettorali, anche in questo caso con il ricorso ad una consulenza esterna. Probabilmente più complesso è il tema dell'affollamento pubblicitario.

Un intervento di natura più marcatamente di vigilanza sul mercato della comunicazione televisiva che l'Autorità si sta apprestando a predisporre è quello in materia di monitoraggio dei contenuti delle trasmissioni televisive. All'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 13, la legge n. 249/97 attribuisce alla Commissione per i servizi e i prodotti il compito di effettuare il monitoraggio. All'interno della Commissione è stato pertanto costituito un gruppo di lavoro per lo studio della materia, attualmente impegnato nell'individuazione delle macro-aree e dei soggetti da monitorare, nella definizione di ipotesi metodologiche (monitoraggio generalizzato o monitoraggio a campione) e nell'individuazione di percorsi operativi praticabili ed efficaci per effettuare il monitoraggio (strutture interne o centri specializzati esterni; accentramento operativo o forme di delega ai Corecom).

Una prima analisi della complessa tematica ha portato all'identificazione di alcune macro-aree tematiche da monitorare: la prima è quella della verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori, compito di grande rilievo esplicitamente attribuito alla Commissione per i servizi e i prodotti dalla legge n. 249/97 all'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 6; la seconda è quella della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, sia in relazione agli affollamenti pubblicitari che alle modalità di interruzione dei programmi da parte della pubblicità; la terza è quella della verifica del rispetto degli obblighi posti in capo ai concessionari ed agli autorizzati (che discendono, con i dovuti distinguo fra le due tipologie di emittenti, dalle leggi n. 223/90, n. 249/97 e n. 122/98 e dai regolamenti dell'Autorità per le concessioni, per le quote di produzione e per la diffusione via satellite, in fase di adozione); la quarta ed ultima è quella della verifica delle disposizioni vigenti in materia di propaganda, pubblicità e informazione politica, come previsto dall'art. 1, comma 6, lett. *b)*, n. 9, cui si può collegare anche quanto disposto al n. 11 della medesima lett. *b)* in relazione alla verifica da effettuarsi sulla pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa.

Va però precisato che su alcune delle tematiche ora elencate la legge n. 249/97 attribuisce all'Autorità, e in particolare alla Commissione per i servizi e i prodotti, poteri di emanazione di norme attuative. Ai sensi dell'art. 1, comma 6, lett. *b)*, punti 5, 9 e 11, la Commissione deve infatti emanare regolamenti attuativi in materia di pubblicità e televendite; propaganda, pubblicità, informazioni politica, equità di trattamento e parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale; pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa. È ipotizzabile che solo quando il quadro regolamentare sarà completo ed omogeneo l'efficacia dell'azione dell'Autorità nel monitoraggio potrà darà i suoi frutti migliori.

Il problema fondamentale del monitoraggio rimane quello delle risorse, sia professionali che finanziarie. A questo riguardo l'Autorità intende richiamare l'attenzione del potere legislativo, considerando che le risorse che la legge n. 249 del 1997 ha destinato al funzionamento dell'Autorità non risultano, da sole, sufficienti a consentire soluzioni adeguate, tenuto conto delle dimensioni che il problema assume nel nostro Paese, dove la situazione è sicuramente più complessa di quella esistente negli altri stati europei a causa dell'esistenza di dodici reti nazionali e circa settecento emittenti locali. Ciò detto, occorre subito precisare che è bene che le risorse economiche siano rese disponibili quando saranno chiare le idee sui nodi di fondo che l'Autorità deve sciogliere, a partire dalle metodologie e procedure di monitoraggio, che costituiscono un aspetto molto delicato dal punto di vista delle garanzie, da curare con particolare attenzione per non avere poi dei prodotti difficili da gestire.

Certamente, l'attuazione di un monitoraggio efficace richiede alcune preliminari scelte di valore. In primo luogo occorre optare tra un monitoraggio generalizzato, 24 ore su 24, o per campionamento; in secondo luogo, occorre scegliere tra un monitoraggio esercitato attraverso strutture proprie dell'Autorità oppure esercitato in *outsourcing*, cioè attraverso strutture specializzate esterne; in terzo luogo occorre fare scelte sulla distribuzione dell'attività di monitoraggio tra centro e periferia mediante il decentramento territoriale, attraverso l'azione dei Corecom. In linea generale, la specializzazione di questo tipo di attività suggerirebbe il ricorso a strutture esterne, ad osservatori specializzati, con il supporto e l'orientamento della struttura interna.

In ogni caso, quella delle attività di monitoraggio complessivamente considerate sarà una partenza graduale, come è inevitabile per una materia in cui la valutazione qualitativa tende a prevalere su quella quantitativa.

Un altro intervento di vigilanza, che riguarda però non solo il settore della televisione ma anche gli altri media, è il controllo sulle rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione. La legge n. 249/97 (all'art. 1, comma 6, lett. *b)*, punto 11 assegna alla Commissione per i servizi e i prodotti il compito di curare le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione, di vigilare sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effet-

tuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini (compiti assolti fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, come disposto dalla legge n. 223/90, art. 6, comma 10, lett. *e)*. Lo stesso punto 11 citato, evidenzia la rilevanza penale della falsificazione dei dati e attribuisce all'Autorità il potere di effettuare proprie rilevazioni qualora si ritengano necessarie verifiche rispetto ai criteri di campionamento.

A oggi, l'Autorità ha effettuato una ricognizione dei soggetti presenti sul mercato delle rilevazioni degli indici di ascolto e diffusione dei mezzi di comunicazione e ha sentito Auditel (che rileva quotidianamente gli indici di ascolto televisivi su scala nazionale e pubblica dati mensili di ascolto delle emittenti locali), Audipress (che rileva le vendite ed i lettori della stampa quotidiana e periodica) e Audiradio (che rileva gli indici di ascolto radiofonici), tutte società alle quali partecipano sia gli operatori oggetto della rilevazione sia gli acquirenti la pubblicità. A tali società l'Autorità ha richiesto l'invio di documenti sui sistemi operativi di rilevamento e sulle metodologie statistiche di campionamento e di analisi dei dati adottate dalle società e si sta ora accingendo all'esame della documentazione ricevuta.

Infine, un altro intervento avviato dall'Autorità su un tema che non concerne esclusivamente il settore radiotelevisivo ma che investe anche gli altri settori sotto la sua giurisdizione riguarda la stesura del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, che, ai sensi dell' art. 1, comma 6, lett. *a)*, n. 5 della legge n. 249/97, va attivato in sostituzione del registro nazionale della stampa e del registro nazionale delle imprese radiotelevisive finora curati dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. L'Autorità si è proposta di valutare con grande attenzione l'impostazione di tale "Registro unico" in relazione sia alla definizione dei criteri per l'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione sia alla metodologia di acquisizione e registrazione dei dati che rispondono alle esigenze informative dell'Autorità.

3. L'EDITORIA

Una legislazione di sistema e non più di settore dovrebbe darsi carico dell'editoria nel quadro attuale della multimedialità, per adeguarne la disciplina alle esigenze dei sempre più rapidi processi di innovazione che hanno dato luogo alla cd. "società dell'informazione".

Malgrado lo scenario sia quello di una progressiva interdipendenza ed integrazione dei diversi comparti della comunicazione, la disciplina è ancora quella della legge 416 del 1981. Sono in attesa di soluzione i problemi dell'organizzazione editoriale, delle garanzie all'interno delle redazioni, della riqualificazione e perimetrazione del sistema dei sostegni con valorizzazione del momento della diffusione rispetto a quello della produzione, nonché i problemi specifici dell'editoria elettronica e quelli, connessi, della stessa identità dell'impresa giornalistica.

1. La disciplina degli assetti proprietari

L'attuale disciplina degli assetti proprietari potrebbe forse essere riconsiderata per dare fiato all'economia del comparto della carta stampata attraverso l'afflusso di capitali gestiti dagli investitori istituzionali, da regolare in termini non incompatibili con le esigenze di trasparenza e con il connesso principio di riconducibilità a persone fisiche del controllo dell'impresa editrice (attualmente da individuare al "secondo livello").

Al riguardo è sembrato non conforme alle regole vigenti un progetto di intestazione di azioni di una società editrice ad un Fondo di investimento. È noto infatti che, secondo la disciplina recata per le società editrici di giornali quotidiani dall'art. 1, commi 3 e 4, della legge n. 416 del 1981 (estensibile alle imprese editrici di riviste e periodici alle condizioni di cui all'art. 18), le azioni e quote delle predette società debbono essere intestate a persone fisiche o società di persone; possono essere intestate a società di capitali solo se la maggioranza delle azioni o quote di quest'ultime sono intestate a persone fisiche.

Orbene, poiché il fondo è un "patrimonio autonomo" suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti (persone fisiche e/o giuridiche) gestito in monte da una società per azioni "promotrice" (che lo ha istituito e organizzato) ovvero da una distinta società per azioni che svolge l'esclusivo ruolo di "gestore" (D. L.gs. n. 558 del 1998), l'intestazione delle azioni o quote di una società editrice ad un Fondo comune di investimento, che individua , sul piano sostanziale, il centro di imputazione dell'interesse in funzione del quale viene esercitato il diritto di voto a queste connesso, appare non conforme a legge.

In particolare va osservato che il "gestore" del Fondo, non intestatario delle azioni, si identifichi o meno con la società "promotrice" (ovvero quest'ultima, nel caso di deroga pattizia della previsione dispositiva dell'art. 40, comma 3, del D.L.gs. n. 58 del 1998), esercita il diritto di voto inerente agli strumenti finanziari di pertinenza dei fondi gestiti nell'interesse dei partecipanti, in coerenza con gli obblighi e le responsabilità del mandatario incombenti ex lege al gestore e alla promotrice (art. 36, comma 5, dello stesso D.L.gs). Anche l'aspetto funzionale inerente all'esercizio del voto riconduce dunque alla considerazione delle titolarità del Fondo, cui, nella fisiologia del sistema, non può contrapporsi il soggetto gestore come portatore di un proprio distinto interesse.

Un diverso problema, ugualmente riconducibile all'accennata tematica della mobilitazione di capitali privati da investire nel settore editoriale, è attualmente all'esame dell'Autorità in connessione con un'operazione di concentrazione interessante l'editoria periodica.

Ai fini dell'applicazione delle sopra indicate disposizioni della legge n. 416 del 1981, l'art. 3 della legge medesima equipara alle persone fisiche le società (editrici, quelle intestatarie di azioni delle società editrici e quelle intestatarie di azioni di quest'ultime) "con azioni quotate in borsa".

L'ultimo comma dello stesso art. 3, nel precisare che quanto disposto dai commi precedenti si applica esclusivamente alle società che abbiano assolto gli obblighi di certificazione, deposito e pubblicazione dei bilanci previsti dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. 31 marzo1975 n.136, mostra chiaramente che il legislatore ha inteso riferirsi esclusivamente alle società quotate in borsa italiana, cui specificamente si rivolge il già citato D.P.R. per assoggettarle agli obblighi anzidetti. Ciò è confermato, del resto, dai lavori preparatori della legge n. 416. Nella seduta dell'11 settembre 1980 alla Camera dei Deputati si è infatti notato che "... le società quotate in borsa hanno una loro naturale trasparenza come soggetti, trasparenza che deriva non soltanto dalla disciplina, dai controlli, dalla legislazione delle società e dai controlli effettuati dalla Consob ma dal fatto che si tratta di un numero limitato di soggetti che operano sul mercato con una loro trasparenza politica agli occhi dell'opinione pubblica ..."

La norma di "equiparazione" è stata quindi formulata con riguardo esclusivo al mercato borsistico italiano, allorquando tale mercato era ben diverso dall'attuale per struttura, organizzazione ed ampiezza e la prevista equiparazione poteva avere un assai limitato ambito applicativo anche in relazione alle caratteristiche sia del capitalismo italiano che del settore editoriale.

La questione della possibilità di una lettura "aperta" della norma, non nuova ma sempre risolta in senso negativo dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria con riferimento alla normativa antecedente al D. lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (di recepimento della direttiva 93/22 CEE e 93/6 CEE), si pone per la prima volta all'attenzione dell'Autorità, chiamata a verificare se l'evoluzione successiva - che ha portato anche alla privatizzazione della borsa italiana ed alla modifica del quadro normativo (con

l'emanazione del D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) - consenta di ritenere mutati i termini sostanziali della questione quanto meno con riguardo specifico alla quotazione in mercati ufficiali di paesi appartenenti all'Unione Europea.

La delicatezza della questione, che si connette anche a quella dei limiti di presenza del capitale straniero nei gruppi che gestiscono mezzi di comunicazione di massa, è di intuitiva evidenza per le notevoli ricadute sul sistema. Né va trascurato che analoga disposizione sull'equiparazione a persona fisica delle società con azioni quotate in borsa è presente nella legge 6 agosto 1990 n. 223 sul sistema radiotelevisivo, con norma (art. 17 comma 3) che non appare superata dalla legge 31 luglio 1997 n. 249.

2. Le concentrazioni editoriali

Nella non particolarmente vivace dinamica del mercato, caratterizzato soprattutto da processi di assestamento, sono da segnalare due operazioni di concentrazione: l'una riguardante i giornali quotidiani, l'altra il settore dei periodici.

La prima, interessante il mercato dei quotidiani a diffusione locale della regione Friuli-Venezia Giulia, con contenuti informativi generali, concerne l'acquisizione da parte del Gruppo editoriale l'Espresso S.p.a. del 66, 36% del capitale sociale di N.C.E. Newco Edit S.p.a., holding di partecipazione detentrice del 68,38% del capitale de l'Editoriale Il Piccolo S.p.a (editrice della testata "Il Piccolo") e del 54,85% del capitale dell'Editrice Il Messaggero Veneto S.p.a. (editrice della testata "Il Messaggero Veneto"). Su tale operazione il Consiglio, nella riunione del 14 luglio 1998, ha espresso all'Autorità garante per le concorrenza ed il mercato il parere che non emergessero, allo stato, elementi per l'avvio dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 287 del 1990.

La seconda operazione, interessante in particolare il mercato dei periodici mensili per i segmenti "moda-donna" e "casa", riguarda l'acquisto da parte di Hachette Filipacchi Medias s.a. dell'intero capitale di Rusconi S.p.a. Su tale operazione l'istruttoria è attualmente in corso, avendo l'Autorità richiesto uno specifico parere alla Consob.

3. Vicende particolari

Sul piano delle garanzie della trasparenza e dell'effettività del pluralismo l'Autorità è stata interessata dalla F.N.S.I. in ordine a vicende relative al gruppo Grauso, editore della testata L'Unione Sarda, che hanno messo in luce l'impossibilità di intervenire in base a parametri di legge in casi di intrecci tra carta stampata ed emittenti radiotelevisive in bacini locali.

Risale poi a qualche giorno la richiesta di un intervento dell'Autorità in relazione alla crisi della testata romana Il Tempo.

4. Il problema della distribuzione

È ormai avviato a soluzione l'annoso problema degli accessi al mercato e della pluralità dei canali di vendita della carta stampata, anche per favorire il cd. "acquisto d'impulso" . La recente legge 13 aprile 1999 n. 108 ha infatti previsto una sperimentazione di diciotto mesi, in tutto il territorio nazionale, della messa in vendita dei giornali - quotidiani e/o periodici - in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate, quali le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di carburanti ed oli minerali, bar ed altri esercizi di distribuzione con obbligo di assicurare la parità di trattamento alle testate.

Sarà cura dell'Autorità, pur formalmente estranea secondo le previsioni normative alla verifica degli esiti della sperimentazione, valutarne gli effetti anche al di là degli aspetti puramente economici.

5. L'editoria elettronica

Aperte sul piano normativo sono le questioni attinenti all'editoria elettronica, frutto specifico della convergenza multimediale.

A fronte del non omogeneo comportamento dei Tribunali, in ordine alle domande di registrazione di iniziative di editoria elettronica, è da osservare che il regime amministrativo dei giornali è disciplinato dalla legge n. 47 del 1948, la quale si fonda su di una definizione di stampe e stampati ("riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinata alla pubblicazione") non compatibile con la nozione di comunicazione telematica e che appare quindi impeditiva di un'automatica dilatazione dei relativi principi al fenomeno di trasformazione in atto nei processi editoriali, attraversati dallo sviluppo tecnologico e dalla tendenziale sostituzione di parti indicative del mondo della comunicazione/informazione.

La trasformazione opera in particolare:

– sul piano dei mezzi, laddove il connubio del computer (e relativi programmi di scrittura ed impaginazione di testi, suoni, immagini) con le reti ha spostato la realizzazione del prodotto informativo dalla dimensione meccanica (la rotativa) a quella elettronica;

– sul piano della distribuzione, con il sostituirsi delle reti e dei cavi al precedente sistema di diffusione del giornale stampato;

– sul piano della fruizione, resa possibile nella forma di consultazione a video e, come modalità a questa subordinata, anche nella forma di carta stampata grazie alla procedura di stampa comandata dal computer.

Lo sforzo, semantico oltreché giuridico, di adattamento delle vecchie norme alle nuove categorie, rilevabile dal testo tuttora in elaborazione

della proposta di modifica del contratto nazionale di lavoro giornalistico, testimonia delle difficoltà strutturali di far corrispondere i profili della professione e delle regole all'evoluzione rapidissima dei mezzi e dei prodotti. Ciò anche con riguardo alle tutele ed alle garanzie del pubblico sul piano deontologico, sul piano del diritto penale e su quello del diritto civile.

Viene espressa al riguardo, dalla categoria interessata, l'esigenza di una definizione normativa di "testata giornalistica", non vincolata ad un supporto ma ad una funzione, che, nel dare elementi specifici di riferimento ed identificazione per il pubblico (a partire dalla connotazione professionale degli addetti e dalle funzioni di responsabilità di direzione) in esplicito collegamento agli scopi specifici di servizio perseguiti, consenta di ricondurre senza equivoci a soggetti determinati l'intera gamma dei diritti e doveri connessi alla funzione informativa, non influenzata dalle caratteristiche tecniche e tecnologiche dei mezzi di produzione, distribuzione e fruizione impiegati. Rimarrebbe superata in radice, con ciò, la difficoltà di inseguire sviluppi tecnologici sempre più accelerati. Porre l'accento sull'identità e sulla connotazione di "testata giornalistica" per l'informazione diffusa via Internet, ovvero "on line", come per i prodotti "off line" (su supporto cd-rom, dvd, etc. etc.), darebbe anche maggior riparo dalle sempre più incalzanti tendenze alla sovrapposizione dei contesti e dei messaggi di ben distinta origine e natura: giornalistica, pubblicitaria, istituzionale, privata.

Lontana da una definizione omnicomprensiva di prodotto editoriale (destinato attraverso qualsiasi rete distributiva a raggiungere un fruitore in grado di scegliere) è, peraltro, la normativa attuale. Essa, nella previsione del registro degli operatori di comunicazione, contrappone le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici alle imprese di editoria elettronica, considerate tra quelle fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazione (art.1,comma 6 lett. a) n. 5, della legge 249 del 1997).

La realizzazione di tale registro è attualmente in fase di regolamentazione. Sono state già adottate disposizioni ponte per assicurare il più proficuo passaggio dai vecchi registri (registro nazionale della stampa, registro delle imprese radiotelevisive), tenuti dal cessato Garante per la radiodiffusione e l'editoria, al nuovo registro curato dall'Autorità.

Parte Quarta

STADI DI ATTUAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DELL'AUTORITÀ

PAGINA BIANCA

1. La costituzione dell'Autorità

La legge istitutiva individua gli organi dell'Autorità nel Presidente, nella Commissione per le infrastrutture e le reti, nella Commissione per i servizi e i prodotti e nel Consiglio.

Ciascuna Commissione è organo collegiale costituito dal Presidente dell'Autorità e da quattro Commissari; il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro Commissari ciascuno; ciascun parlamentare esprime due nominativi, uno per la Commissione per le infrastrutture e le reti, uno per la Commissione per i servizi e i prodotti.

Il Senato della Repubblica, nella seduta del 12 febbraio 1998, ha eletto quattro commissari nelle seguenti persone: prof. Silvio Traversa e ing. Mario Lari per la Commissione per le infrastrutture e le reti, d.ssa Paola Manacorda e dott. Alfredo Meocci per la Commissione per i servizi e i prodotti.

La Camera dei deputati, in pari data, ha eletto quattro commissari nelle seguenti persone: ing. Vincenzo Monaci e ing. Mauro Bevilacqua per la Commissione per le infrastrutture e le reti, avv. Giuseppe Gargani e dott. Antonio Pilati per la Commissione per i servizi e i prodotti.

Il Presidente dell'Autorità è nominato dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, espresso ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre n. 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Il Presidente della Repubblica ha nominato Presidente dell'Autorità il professor Enzo Cheli, con decreto del 10 febbraio 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 marzo 1998 contestualmente al decreto del 26 febbraio 1998 concernente la nomina degli otto Commissari.

A seguito delle dimissioni dell'ing. Mauro Bevilacqua, la Camera dei deputati, nella seduta del 24 settembre 1998, ha eletto in sostituzione, quale componente della Commissione per le infrastrutture e le reti, l'avv. Alessandro Luciano, che resterà in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato settennale dei componenti dell'Autorità.

Il Consiglio dell'Autorità si è riunito per la prima volta il 10 marzo 1998; sino al 31 marzo 1999 gli organi collegiali dell'Autorità hanno tenuto complessivamente 98 riunioni.

In base al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, - approvato il 16 giugno 1998 ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge istitutiva - il Presidente convoca le riunioni degli Organi colle-

giali, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige i lavori e vigila sull'attuazione delle deliberazioni. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario che, all'interno del singolo collegio, abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età. Per quanto riguarda il Consiglio e la Commissione per le infrastrutture e le reti, il Commissario chiamato a svolgere le predette funzioni vicarie è il professor Silvio Traversa, mentre per la Commissione per i servizi e i prodotti è la dottoressa Paola Manacorda.

2. L'organizzazione degli uffici dell'Autorità.

In base al regolamento prima citato, l'organizzazione generale dell'Autorità si articola in unità organizzative di primo e di secondo livello. Sono unità organizzative di primo livello la Segreteria degli Organi collegiali, i Dipartimenti, ai quali sono attribuite funzioni istruttorie e gestionali, e i Servizi, che svolgono attività di supporto agli Organi collegiali e ai Dipartimenti; le unità organizzative di secondo livello sono denominate Uffici.

Alla Segreteria degli Organi collegiali fanno capo quattro Servizi (Relazioni istituzionali; Relazioni comunitarie e internazionali; Relazioni esterne e rapporti con la stampa; Documentazione e pubblicazioni).

I Dipartimenti sono quattro (Risorse umane e finanziarie; Regolamentazione; Vigilanza e controllo; Garanzie e contenzioso) e operano con il supporto di tre Servizi (Tecnologie; Analisi economiche e di mercato; Affari giuridici e comunitari). Il coordinamento tra i Dipartimenti può essere assicurato da un Comitato composto dai rispettivi Direttori, presieduto da uno di essi, indicato, preferibilmente, a rotazione dal Consiglio. Analogamente, il coordinamento tra i Servizi può essere affidato ad un Comitato composto dai rispettivi Direttori, presieduto da uno di essi, indicato, preferibilmente, a rotazione dal Consiglio.

I Coordinatori dei due Comitati assicurano il buon andamento e l'efficienza delle strutture complessive dei Dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono all'Autorità. Il Segretario degli Organi collegiali assicura l'informazione periodica dell'Autorità sull'andamento delle istruttorie e delle pratiche correnti.

Gli incarichi di direzione della Segreteria degli Organi collegiali e delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio - di regola, a dirigenti dell'Autorità - sulla base di proposte formulate dal Presidente, sentiti gli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio stesso. Gli incarichi hanno una durata non superiore al biennio e possono essere rinnovati per un periodo complessivamente non superiore alla durata del mandato dell'Autorità. Secondo tale procedura sono stati nominati i dirigenti delle strutture sopra indicate ed è stata, altresì,

attribuita, nell'ambito della Segreteria degli Organi collegiali, la responsabilità delle Commissioni.

Il piano delle risorse umane e finanziarie e i bilanci annuali sono predisposti dal Dipartimento delle risorse umane e finanziarie, sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative. Il piano e i bilanci sono proposti dal direttore del Dipartimento delle risorse umane e finanziarie al Consiglio per l'approvazione. In base alle indicazioni del piano i responsabili di primo livello delle unità organizzative assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti.

Il regolamento prevede altresì l'istituzione di un servizio per il controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità. Il servizio è chiamato ad operare in posizione di autonomia, rispondendo esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

La delibera istitutiva dovrà stabilire la composizione del servizio - con almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

La struttura organizzativa dell'Autorità dovrà essere periodicamente sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

3. Redistribuzione delle competenze tra gli Organi collegiali dell'Autorità

In occasione dell'approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento, il Consiglio si è avvalso della facoltà ad esso attribuita dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 249 del 1997 e ha stabilito una redistribuzione tra gli Organi collegiali delle competenze attribuite all'Autorità. In particolare, sono state affidate al Consiglio talune competenze precedentemente attribuite, rispettivamente, alla Commissione per le infrastrutture e le reti (parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale dei ripartizione delle frequenze; elaborazione ed approvazione dei piani di assegnazione delle frequenze; tenuta del registro degli operatori di comunicazione) e alla Commissione per i servizi e i prodotti (proposta al Ministero delle comunicazioni dello schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica dell'attuazione degli obblighi previsti dalla convenzione stesa nonché da tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche; impulso all'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di co-

municazioni). È stato altresì stabilito che tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge istitutiva e non specificamente assegnate alle Commissioni siano esercitate dal Consiglio.

4. La fase di avvio dell'attività

Nella seduta di insediamento del 10 marzo 1998 l'Autorità ha iniziato ad adottare le delibere necessarie ad assicurare la propria funzionalità e operatività fino all'emanazione dei regolamenti previsti dall'art. 1, comma 9, della legge istitutiva.

Con la delibera n. 1/98 l'Autorità ha inteso regolare, in via transitoria, la costituzione ed il funzionamento degli Organi ed in particolare ha previsto che, per i primi novanta giorni, l'operatività fosse affidata al solo Consiglio, rinviando l'attivazione delle Commissioni alla adozione dei menzionati regolamenti. In tal modo si è inteso cogliere l'obiettivo della massima collegialità, ritenuta la via più rispondente per accelerare i delicati processi connessi alla nascita di una nuova Autorità di garanzia ed alla preparazione di una delicata fase di trasferimento di funzioni e di competenze da altre amministrazioni.

Tra l'altro, l'art. 6 della delibera n. 1/98 ha disciplinato la possibilità di operare attraverso la costituzione di gruppi di lavoro per specifici temi e problemi, coordinati da uno o più componenti ed aperti al coinvolgimento di esperti esterni.

Con la delibera n. 2/98, adottata anch'essa nella seduta di insediamento, il Consiglio ha regolato le norme di contabilità e la gestione delle spese, concordando poi con il Ministero del tesoro le singole procedure operative per l'utilizzo della dotazione finanziaria a carico del bilancio dello Stato. La predetta attività ha coinvolto aspetti di notevole delicatezza in quanto l'Autorità, insediatasi nel corso di un esercizio finanziario, non disponeva di un bilancio di previsione. Altro elemento da valutare è stata la temporanea convivenza della nuova Autorità e dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

L'assetto organizzativo iniziale della struttura è stato affrontato dal Consiglio con la delibera n. 4/98, mentre, con la successiva delibera n. 5/98, è stato disciplinato il reclutamento del personale attraverso l'attivazione di contratti di lavoro biennali ai sensi dell'art. 1, comma 18 della legge istitutiva.

Con la citata delibera n. 4/98 è stato insediato il Gruppo di lavoro per l'Avviamento costituito da personale comandato o in posizione di fuori ruolo da amministrazioni dello Stato, da organi costituzionali, da altre amministrazioni pubbliche o da enti pubblici, nonché da personale reclutato con contratti biennali. Nel Gruppo di lavoro operavano anche il personale delle segreterie e gli assistenti dei Componenti l'Autorità. L'operatività del Gruppo di lavoro si è sviluppata attraverso l'attivazione di unità funzionali temporanee, cui affidare di volta in volta la realizzazio-

ne di obiettivi specifici o determinati procedimenti nelle aree tecnico-economiche ed amministrative per l'assolvimento dei compiti propri della fase di avvio dell'Autorità.

Per lo svolgimento dell'attività, il Gruppo di lavoro, e quindi le unità funzionali, potevano avvalersi di competenze esterne, anche ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge istitutiva.

Tale assetto organizzativo, caratterizzato da grande flessibilità, ha consentito all'Autorità di far fronte ai molteplici impegni e di rispettare le principali scadenze previste dalle norme nazionali e comunitarie di settore, anche in presenza di un numero ridotto di unità di personale disponibile.

Il Gruppo di lavoro, la cui durata era inizialmente fissata in novanta giorni, ha visto prorogata l'operatività fino alla realizzazione del modello organizzativo adottato con il regolamento di organizzazione e funzionamento.

Parallelamente all'adozione delle richiamate delibere, l'Autorità ha acquisito in locazione, con la delibera n. 3/98, un immobile sito nel Centro Direzionale di Napoli, quale propria sede istituzionale. L'Autorità si è insediata nella sede locata il 15 giugno 1998, lasciando i locali provvisoriamente concessi dal Comune di Napoli presso Palazzo San Giacomo e mantenendo, invece, l'ufficio di rappresentanza di Roma sito presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in Via dei Crociferi, 19.

Il Consiglio, con delibera n. 7/98, ha insediato quattro gruppi di lavoro incaricati di formulare gli schemi dei regolamenti che l'Autorità doveva adottare entro novanta giorni ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge istitutiva. Tali gruppi hanno assolto con tempestività i compiti affidati ed il Consiglio dell'Autorità ha adottato, nella seduta del 16 giugno 1998, i previsti regolamenti concernenti:

- l'organizzazione e il funzionamento,
- la gestione amministrativa e la contabilità,
- il trattamento giuridico ed economico del personale, nonché il codice etico.

L'Autorità ha utilizzato lo strumento dei gruppi di lavoro di esperti, coordinati dai Commissari, in una pluralità di occasioni, specie nei casi di tematiche complesse a valenza intersettoriale e pluridisciplinare, quali la redazione di Piani e di regolamenti di settore. Alle attività dei gruppi ha sempre partecipato anche personale della struttura che ha così potuto confrontarsi nelle diverse materie, conseguendo un aggiornamento professionale ed una crescita culturale utile per lo sviluppo delle attività operative a regime.

I principali gruppi, costituiti con specifiche delibere, che hanno operato sono il:

- Gruppo di lavoro per il piano nazionale di assegnazione delle frequenze,
- Gruppo di lavoro per l'informatica e comunicazione telematica,
- Gruppo di lavoro per i rapporti comunitari ed internazionali,

– Gruppo di lavoro per le posizioni dominanti,
– Gruppo di lavoro per l'interconnessione,
– Gruppo di lavoro per il Consiglio nazionale degli utenti e comitati regionali.

Le unità funzionali temporanee in cui si è articolato il Gruppo di lavoro per l'Avviamento si sono dedicate, invece, allo sviluppo delle attività di gestione corrente (task-force) e dei procedimenti istruttori (gruppi tecnico-operativi).

L'Autorità ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento ha sempre incaricato uno o più dei propri Componenti di seguire i lavori per relazionare l'Organo collegiale competente sull'avanzamento e sulla conclusione dei lavori stessi.

Tra le principali attività istruttorie condotte si possono citare quelle relative a:

– regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata;
– condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale (manovra di ribilanciamento tariffario);
– condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile;
– piano di numerazione e portabilità dei numeri;
– assegnazione di licenza al IV operatore del servizio radiomobile pubblico GSM ;
– servizio universale;
– carta dei servizi;
– azioni di monitoraggio nel settore radiotelevisivo;
– tutela dei minori;
– eventi di particolare rilevanza da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili;
– regolamento cavo-satellite;
– analisi degli affollamenti pubblicitari;
– analisi sulla diffusione dell'utenza di programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo;
– regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;
– sistemi digitali per la diffusione radiotelevisiva e decoder unico.

L'art. 1, comma 13 della legge istitutiva prevede che l'Autorità possa richiedere, nell'esplicazione delle proprie funzioni, la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. A tali fini il Consiglio ha adottato una apposita delibera, la n. 12 del 28 aprile 1998, che regola le modalità di utilizzo di competenze esterne.

In tale modo sia gli Organi collegiali, sia le task-force ed i gruppi tecnici operativi hanno potuto avvalersi di consulenze esterne nazionali ed internazionali nelle aree socio-economiche e tecnologiche connesse allo sviluppo dei propri compiti.

Tali necessità appaiono strettamente correlate con le molteplicità dei campi in cui l'Autorità è chiamata ad operare e con gli aspetti collegati allo sviluppo della convergenza tra le telecomunicazioni e gli altri setto-

ri della comunicazione, tanto che la stessa legge istitutiva prevede, inoltre, la possibilità per l'Autorità di avvalersi di diverse strutture pubbliche, tra le quali si evidenziano gli organi del Ministero delle comunicazioni, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato.

Con l'approvazione dei regolamenti organizzativi, l'Autorità ha attivato le procedure per attuare il disposto dell'art. 1, comma 20 della legge istitutiva, che consente la copertura del ruolo organico, fino al 50% dei posti disponibili nella pianta organica, attraverso procedure di selezione del personale del Ministero delle comunicazioni e dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Ciò consentirà di reperire una parte del personale qualificato ed esperto per l'espletamento delle funzioni trasferite ai sensi di legge.

Con delibera del 31 luglio 1998, l'Autorità ha definito il numero dei posti da coprire con la selezione, nonché le modalità per la partecipazione. Il 30 settembre 1998 si sono chiusi i termini per la presentazione delle domande e si sono avviati i lavori delle Commissioni incaricate di provvedere all'attività di selezione.

Al termine delle selezioni, che si svolgono separatamente per il personale in servizio presso le due amministrazioni citate, i candidati idonei potranno optare per il passaggio nei ruoli dell'Autorità, che, in tal modo, verrà a disporre di un primo contingente di organico e potrà considerare esaurita la funzione del Gruppo di lavoro per l'Avviamento.

Parallelamente il Consiglio ha voluto dedicare una particolare attenzione al reclutamento di giovani dotati di specifica preparazione nelle aree: giuridica, economica, tecnologica, attraverso l'utilizzo mirato di una parte del contingente ex art. 1, comma 18 della legge n. 249/97. La conseguente attività di selezione, posta in atto sulla base sia dei titoli che dei colloqui, ha perseguito, tra l'altro, l'obiettivo di corrispondere alle aspettative riposte dagli aspiranti nell'Autorità, quale sede di valorizzazione di esperienze maturate in settori ove è massima la competizione internazionale.

Sono stati assunti con contratto biennale 14 candidati, selezionati tenendo conto, in particolare, dei risultati conseguiti nelle attività di studio e formazione, delle esperienze maturate presso operatori di settore, Autorità ed altri organismi nazionali ed internazionali, della conoscenza delle lingue straniere e degli strumenti di lavoro multimediali.

Attualmente, l'Autorità opera con un contingente di personale pari a n. 71 unità reclutate attraverso i vari procedimenti previsti dalla normativa in vigore.

Parallelamente, come già evidenziato, l'Autorità ha provveduto anche al reclutamento di dirigenti delle unità organizzative di primo livello.

Per l'esecuzione dei propri compiti l'Autorità si avvale nell'attuale fase, oltreché del personale che costituisce il Gruppo di lavoro per l'Avviamento, del personale dei ruoli dell'ex Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e del personale del Ministero delle comunicazioni che opera sulla base dell'Accordo di collaborazione illustrato al successivo paragrafo 5 che è stato recepito dalla legge n. 78/99, art. 1,

comma 3-bis, quale strumento attuativo dell'art. 1, comma 25 della legge n. 249/97.

Alla luce delle esperienze di gestione maturate nei primi mesi di attività, il Consiglio dell'Autorità ha deciso di destinare una quota delle risorse del bilancio 1998 alla istituzione di fondi speciali per il finanziamento di altrettanti progetti pluriennali, con l'obiettivo di sviluppare, con modalità organizzative specifiche, alcune aree di rilevante interesse. Ciò anche al fine di portare il personale dell'Autorità a livelli di qualità e di competenza analoghi a quelli delle Autorità operanti negli altri paesi e coerenti con la possibile realizzazione di una Autorità europea delle comunicazioni.

In particolare, nell'ambito della delibera n. 82/98, sono stati istituiti i fondi destinati all'innovazione tecnologica, alla sperimentazione ed ai nuovi processi formativi, agli studi economici, giuridici e di mercato, allo studio dei processi di globalizzazione nel mercato delle comunicazioni con le Autorità estere e gli Organismi internazionali, alla ricerca sui comportamenti di consumo e le modalità di offerta nell'area delle comunicazioni.

5. I rapporti con il Ministero delle comunicazioni

La legge istitutiva dell'Autorità al comma 25 dell'art. 1 stabilisce che il Ministero delle comunicazioni svolga le funzioni attribuite dalla stessa legge all'Autorità fino alla sua entrata in funzione.

Con l'art. 37 del più volte richiamato regolamento di organizzazione e funzionamento, l'Autorità ha regolato le modalità attuative del processo di trasferimento delle competenze assegnate, in funzione della graduale acquisizione del personale previsto dal ruolo organico, nel rispetto degli strumenti a tal fine individuati dalla stessa legge e dalla vigente normativa per le istituzioni pubbliche, con particolare riferimento alla previsione di cui ai commi 18, 19, 20 dell'art. 1 della legge istitutiva.

Tali modalità hanno trovato espressa definizione nell'accordo di collaborazione stipulato in data 2 luglio 1998 tra l'Autorità ed il Ministero delle comunicazioni, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241/90, che ha recepito i contenuti del menzionato art. 37 individuando le funzioni immediatamente trasferite, la procedure per attivare specifiche collaborazioni del Ministero a fronte delle attività istruttorie inerenti sia le stesse funzioni, sia altre materie di competenza dell'Autorità, nonché l'esercizio in supplenza per le materie diverse da quelle sopra considerate.

L'accordo in questione, tra l'altro, prevedeva il rimborso delle spese sostenute dal Ministero per le collaborazioni attivate a carico del bilancio dell'Autorità.

Alla naturale scadenza del 31 dicembre 1998, l'accordo è stato prorogato fino al 30 giugno 1999, con le modificazioni ritenute utili per massimizzare i significativi risultati già conseguiti nella prima fase attuativa.

Il principio della progressione nel trasferimento delle competenze da parte del Ministero delle comunicazioni e la valenza strategica degli accordi di collaborazione, quale necessario strumento per coniugare l'entrata in funzione della nuova Autorità e le richieste di tempestivo intervento per regolare un mercato dinamico quale quello della comunicazione nella attuale fase di riallineamento alle politiche definite in sede comunitaria, sono stati sanciti con il comma 3-bis, dell'art. 1, della legge 29 marzo 1999, n. 78 di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15.

Con tale comma, infatti, nel prevedere che "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249", il legislatore ha prorogato gli accordi in corso per il periodo necessario al conseguimento della piena funzionalità dell'Autorità.

La citata disposizione transitoria del regolamento di organizzazione e funzionamento ha stabilito l'immediato esercizio da parte dell'Autorità, dalla data di pubblicazione del provvedimento, delle seguenti materie:

- elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;
- implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;
- regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori;
- risoluzione delle controversie in materia di interconnessione e promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelle di altri paesi;
- determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei servizi regolati di telecomunicazioni;
- emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;
- individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;
- determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;
- emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi;

– assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione.

Dal 22 luglio 1998, data di pubblicazione del regolamento, l'Autorità ha così rilevato un primo, importante complesso di poteri dal Ministero delle comunicazioni, che continuerà a svolgere la propria funzione strategica di indirizzo politico, mentre l'Autorità provvede agli aspetti operativi della regolazione, anche mediante la stesura di regolamenti di attuazione.

Come sinteticamente prima enunciato ai fini dello svolgimento delle predette funzioni, nonché di quelle trasferite dal Ministero delle comunicazioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, la disposizione transitoria ha poi consentito all'Autorità di avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero secondo le modalità previste dall'accordo di collaborazione stipulato.

Per quanto concerne, infine, le funzioni relative alle materie diverse da quelle prima indicate o rispetto alle quali non sia stata attivata la procedura di avvalimento, la stessa disposizione stabilisce la permanenza, nei termini indicati, dell'esercizio in supplenza del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 25, della stessa legge istitutiva.

La proroga ex lege dell'accordo in corso consentirà ora di procedere alla definizione delle modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti, dandone notizia ed informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

6. Funzioni e competenze del Garante per la radiodiffusione e l'editoria

Con l'anticipata cessazione delle funzioni di Garante per la radiodiffusione e l'editoria da parte del Prof. Casavola, l'Autorità è subentrata nelle competenze di tale Ufficio che la norma istitutiva faceva coincidere con l'entrata in vigore dei regolamenti organizzativi ex art. 1, comma 9 della stessa legge.

Infatti, pur mantenendo l'autonomia funzionale propria di un ufficio stralcio o di un ufficio ad esaurimento, l'Ufficio del Garante ha proseguito in autonomia operativa l'esecuzione dei compiti affidatigli dalle leggi del settore, pur facendo capo all'Autorità sotto il profilo dell'assunzione delle determinazioni da parte degli Organi collegiali dell'Autorità stessa.

Ciò è evidenziato anche dalla coesistenza, per l'esercizio 1998, di due contabilità speciali distinte, Autorità ed ex Ufficio del Garante, a va-

lere sullo stesso capitolo del bilancio dello Stato definito dalla legge n. 249/97.

Tale separazione funzionale permane fino al completamento della selezione del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'art. 1, comma 20 della citata legge n. 249/97 ed al successivo inquadramento nei ruoli organici dell'Autorità.

Con il bilancio preventivo 1999 la contabilità speciale dell'Ufficio del Garante è stata chiusa ed è confluita in una apposita sezione temporanea del bilancio stesso.

Nel quadro sopra tracciato, l'Autorità nella sua fase di avvio si è avvalsa della professionalità e della costante, qualificata collaborazione prestata dal personale dell'Ufficio del Garante che ha così contribuito positivamente all'impostazione amministrativa degli uffici dell'Autorità, assicurando nel contempo la prosecuzione, ad elevati livelli qualitativi, delle attività tecniche di competenza.

Tra i maggiori impegni svolti dall'ex Ufficio del Garante si evidenziano, in aggiunta alla tenuta del Registro degli Operatori, gli oltre duecento pareri in materia di pubblicità ingannevole e di concentrazione resi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché oltre cinquecento procedimenti ex art. 31 della legge n. 223/90.

7. Le procedure

Nel regolamento di organizzazione e funzionamento sono contenute alcune disposizioni di notevole importanza per quanto riguarda le procedure secondo cui dovranno operare gli organi e gli uffici dell'Autorità.

In primo luogo è prevista l'individuazione del responsabile del procedimento, della cui identità personale è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Spetta al Presidente la designazione - di regola al termine del procedimento, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio - di un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione. A conclusione dell'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore introduce la discussione sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, formulando e illustrando le proprie conclusioni. Il Consiglio può decidere, quando la natura del procedimento lo richieda, la designazione di uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio medesimo.

Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione

delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Parallelamente al passaggio dalle attività svolte dal Gruppo di lavoro per l'Avviamento all'operatività delle strutture, si è avviata anche la configurazione delle procedure che definiscono le modalità operative messe in atto dalle strutture stesse per l'espletamento dei compiti istituzionali dell'Autorità.

In tale contesto assumono particolare rilievo le procedure interne aventi rilevanza esterna che saranno proposte dal Segretario degli Organi collegiali al Consiglio e di cui è espressamente prevista la raccolta in un manuale, da rendere disponibile al pubblico.

Con appositi regolamenti sono inoltre in corso di definizione le procedure per le audizioni dei soggetti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi e, pertanto, interessati alle istruttorie. Peraltro nella fase di avviamento, l'Autorità ha aperto e sviluppato sedi di confronto con le categorie e con i soggetti operanti nel Mercato e ha tenuto le audizioni ed i contraddittori necessari allo svolgimento delle istruttorie.

Il confronto con gli operatori si è anche sviluppato attraverso la costituzione di appositi Comitati consultivi con l'obiettivo di svolgere analisi ed approfondimenti su tematiche tecnologiche e socio-economiche rilevanti per lo sviluppo e la liberalizzazione del mercato delle comunicazioni.

I Comitati attualmente operanti sono: il Comitato per lo sviluppo dei sistemi digitali, il Comitato per l'implementazione dell'accesso disaggregato a livello di rete locale; il Comitato per la qualità dei servizi di interconnessione.

La Segreteria degli Organi collegiali assicura la corrente informativa sui procedimenti in corso e sulle attività, nonché sulle problematiche organizzative inerenti la corretta gestione operativa, promuovendo la predisposizione, da parte delle strutture, di organiche relazioni sia di carattere generale che su specifici argomenti.

8. I regolamenti sul trattamento giuridico ed economico del personale, sulla gestione amministrativa e la contabilità

Contestualmente a quello sull'organizzazione ed il funzionamento l'Autorità ha approvato anche gli altri due regolamenti necessari per delineare compiutamente l'assetto organizzativo e gestionale della propria struttura amministrativa, vale a dire quelli concernenti, rispettivamente, il personale e la contabilità.

Le disposizioni del primo si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità nonché, se compatibili, al personale comandato o distaccato da altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici ovvero assunto con

contratto di lavoro a tempo determinato, per quanto non previsto da specifiche clausole negoziali.

Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 481/95. Per quanto non previsto dal regolamento si rinvia, se compatibili, alle disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e, in via residuale, a quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato.

L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, salve le eccezioni previste dalla vigente legislazione, ed è garantita pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo professionale. Il personale in servizio presso l'Autorità è inquadrato in quattro qualifiche (dirigente, funzionario, operativo ed esecutivo) secondo livelli retributivi, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell'attività funzionale nonché all'autonomia ed alle responsabilità connesse alle mansioni svolte.

Tra i doveri dei dipendenti acquista particolare rilievo l'osservanza delle disposizioni del Codice etico, che fissa particolari divieti e incompatibilità in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 31 della legge n. 481/95 e che è stato adottato dall'Autorità con delibera n.18 del 16 giugno 1998, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge istitutiva. Nel Codice, inoltre, è espressamente prevista la possibilità di inserire nei contratti di consulenza specifiche clausole tese a garantire i doveri d'indipendenza e di riservatezza così come l'assenza di particolari ipotesi di conflitto d'interesse.

L'Autorità ha provveduto a costituire con delibera n. 37/99 il Comitato etico che prevede la presenza di tre componenti e che è chiamato a valutare la correttezza comportamentale del personale ed a supportare il Consiglio nel processo evolutivo che il Codice potrà avere alla luce dei casi e delle esperienze che si matureranno. Eminenti personalità hanno accolto l'invito dell'Autorità a partecipare al Comitato e precisamente: il prof. Ettore Gallo, con funzioni di Presidente, l'avv. Giorgio Azzariti e il prof. Alfonso Quaranta.

Il regolamento sulla gestione amministrativa e la contabilità detta - anche in deroga alle vigenti disposizioni per la contabilità generale dello Stato - norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità, la cui attività amministrativa si attua attraverso i centri di responsabilità gestionale individuati nelle unità organizzative di primo livello.

Le modalità di attuazione e le procedure inerenti le materie disciplinate dal regolamento sono stabilite dal Consiglio che, su proposta

del Presidente, approva i relativi manuali, sentiti i responsabili delle unità organizzative afferenti ai centri di responsabilità gestionale competenti.

Il regolamento ed i manuali si uniformano, nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico, alle seguenti linee guida: legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure; individuazione delle competenze e delle responsabilità; autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale; quadro di riferimento pluriennale per la gestione; annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci; equilibrio tra le entrate e le spese; autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali; controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione.

Ai centri di responsabilità gestionale viene, infatti, attribuita l'autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato. Il budget annuale comprende in particolare le spese di funzionamento dei singoli centri con l'eccezione di quelle afferenti al trattamento economico del personale dipendente, di competenza del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie.

La programmazione dell'attività in termini finanziari avviene sulla base di piani pluriennali ed annuali approvati dal Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno. Il documento di programmazione annuale, articolato per progetti e funzioni, contiene il quadro complessivo di riferimento delle prevedibili risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilità delle stesse, nonché l'analisi programmatica e funzionale della spesa. Esso è redatto secondo quanto previsto dal relativo manuale ed è approvato dal Consiglio con il bilancio di previsione, formulato in termini finanziari di competenza e di cassa e strutturato sull'unità elementare rappresentata dal capitolo. Questo può comprendere anche più oggetti di entrata o di spesa, purché gli stessi – comunque chiaramente definiti nell'apposito manuale – siano strettamente collegati tra di loro.

In appositi capitoli di spesa in conto capitale possono essere iscritti annualmente accantonamenti ad eventuali fondi speciali, la cui istituzione viene deliberata dal Consiglio, unitamente alle modalità di gestione, anche al di fuori del bilancio, ed all'affidamento delle relative responsabilità, nonché ai tempi e alle forme di rendicontazione. In ogni caso, le relazioni sull'andamento annuale della gestione dei predetti fondi vengono raccolte dal Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie e dallo stesso allegate al conto consuntivo dell'anno di riferimento.

Come già anticipato, il Consiglio, con la delibera n. 82/98 adottata nella seduta del 22 dicembre 1998, ha provveduto alla definizione di alcuni progetti speciali finalizzati alla realizzazione di progetti pluriennali idonei ad assicurare la messa a regime della operatività delle strutture sia sotto il profilo infrastrutturale, sia come metodologie di informazione, di comunicazione e di conoscenza economico-tecnologica.

Il Consiglio ha infatti valutato che la complessità dei compiti affidati all'Autorità, la necessità di istituzionalizzare rapporti costanti e sistematici a livello comunitario ed internazionale, la previsione legislativa di particolare modalità di decentramento dell'Autorità a livello regionale attraverso la costituzione dei Corecom, l'opportunità di stabilire rapporti multidisciplinari, da un lato, con il mondo della ricerca e dell'innovazione e, dall'altro, con la complessa realtà socio-economica degli operatori e degli utenti, rendono particolarmente complessa e progressiva nel tempo la fase di messa a regime degli aspetti specifici caratterizzanti l'Autorità. Ciò si poteva realizzare solo attraverso l'utilizzazione di progetti pluriennali a contenuto innovativo, da svilupparsi autonomamente e parallelamente all'attività di gestione ordinaria, al fine di non pregiudicare l'operatività corrente volta ad assicurare, comunque in tempi brevi, l'assolvimento dei compiti istituzionali.

Il citato regolamento prevede che il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati siano sottoposti all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.

Il Consiglio, nella seduta del 22 dicembre 1998, ha approvato il bilancio di previsione per il 1999 che, pur in vigenza del modello organizzativo provvisorio rappresentato dal Gruppo di lavoro per l'Avviamento, si caratterizza per l'adozione di specifiche dotazioni finanziarie a disposizione delle strutture di primo livello e, quindi, per la distinzione tra le responsabilità degli Organi e quelle delle strutture gestionali. Con la predisposizione ed approvazione del primo bilancio si anticipano regole e contenuti dei futuri manuali che saranno redatti nel settore della programmazione finanziaria.

Il preventivo dell'Autorità 1999 esprime l'equilibrio finanziario, nel senso che gli accertamenti delle entrate di 70 miliardi, al netto delle partite di giro, pareggiano con gli impegni, privi dei conti d'ordine, relativi alle spese per una somma complessiva di pari importo.

In particolare le entrate dell'Autorità sono costituite dalle seguenti voci: somme provenienti dal bilancio dello Stato (contributo per il funzionamento dell'Autorità); contributo di cui all'art. 2, comma 38, lett. *b*) della legge 14 novembre 1995, n. 481; corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità; redditi patrimoniali; recuperi, rimborsi e proventi diversi.

Di particolare rilievo appare la determinazione delle misure del contributo di cui all'art. 2, comma 38, lett. *b*) della legge n. 481/95, contributo che si riferisce all'importo dovuto dagli operatori di comunicazione e che non può superare l'uno per mille dei ricavi conseguiti nell'ultimo esercizio per la fornitura di servizi di pubblica utilità. Il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno, nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

In merito a tale aspetto il Ministero delle finanze ha costituito un gruppo di lavoro interministeriale, a cui ha partecipato l'Autorità, per la messa a punto di una procedura a regime, nonché per determinare gli elementi necessari per attivare, comunque, una procedura per l'anno 1999.

Ciò risulta di particolare rilevanza dato che il bilancio di previsione adottato dall'Autorità per tale esercizio prevede, tra le entrate, i contributi in questione determinati nel valore globale di venti miliardi di lire.

Sulla base delle risultanze del gruppo di lavoro, l'Autorità nella seduta del 28 aprile 1999 ha adottato gli elementi per la predisposizione del menzionato decreto interministeriale. La delibera identifica le categorie degli operatori tenuti al versamento del contributo e prevede la comunicazione da parte degli operatori stessi della categoria di appartenenza, dell'ammontare dei ricavi iscritti a bilancio, dell'importo del contributo, nonché degli estremi del versamento effettuato entro il 31 luglio 1999.

La percentuale da applicare sui ricavi per la determinazione del contributo per il 1999 è fissata nello 0,35 per mille dell'ammontare dei ricavi iscritti nell'ultimo bilancio approvato e conseguiti a fronte di servizi di pubblica utilità del settore della comunicazione.

Il regolamento prevede la costituzione di una Commissione di garanzia che, ad integrazione dei controlli interni, garantisca la correttezza della gestione amministrativa e contabile. La Commissione è composta da tre membri scelti dal Consiglio, su proposta del Presidente, tra magistrati, anche a riposo, del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti e della giurisdizione superiore ordinaria e tra dirigenti generali dello Stato, anche a riposo, e categorie equiparate. La Commissione vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti da parte delle strutture amministrative, verifica il conto consuntivo, esprime pareri su richiesta dell'Autorità e presenta una relazione annuale sui risultati della vigilanza e sul conto consuntivo.

Il regolamento per la gestione amministrativa e la contabilità è entrato in vigore il 1° gennaio 1999; anteriormente a tale data la gestione finanziaria e patrimoniale e l'attività contrattuale dell'Autorità si sono svolte, in conformità a quanto stabilito da una disposizione transitoria del regolamento medesimo, sulla base delle delibere adottate dall'Autorità stessa, anche di recepimento - con modifiche ed integrazioni - della disciplina regolamentare prevista dai Decreti del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, e 31 luglio 1992, n. 371. La rendicontazione sull'esercizio 1998 è stata resa ed approvata entro il 31 marzo 1999 e, precisamente, nella seduta di Consiglio del 23 marzo 1999. Entro la medesima data è stata altresì disposta la chiusura della contabilità speciale secondo le modalità ed i termini concordati con il Ministero del tesoro.

9. Il sito Web dell'Autorità

Sin dalla sua assunzione di piena operatività, l'Autorità ha avvertito l'esigenza di offrire al pubblico un'interfaccia Web su Internet.

Il sito sperimentale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è nato con l'obiettivo di costituire un rapido ed agevole strumento di

comunicazione e di contatto tra l'Autorità stessa ed i diversi soggetti interessati all'evolversi del quadro legislativo ed economico del settore delle comunicazioni.

Pur dovendo scontare inevitabili problemi di risorse umane dovuti all'avviamento dell'Autorità, già dal mese di agosto 1998 è stato attivato un sito sperimentale, contenente una quantità sufficiente di informazioni per quanti volessero iniziare a conoscere la composizione, l'organizzazione interna ed il funzionamento di questa nuova Autorità.

Il carattere sperimentale del sito è dovuto da un lato alla volontà di mettere alla prova l'efficacia informativa di un punto di presenza nella rete Internet, dall'altro alla temporanea disponibilità delle infrastrutture utilizzate per la realizzazione e la gestione dello stesso. È stato il Comune di Napoli, infatti, ad ospitare fisicamente il sito sul server della propria rete civica.

Nella fase di progetto e pubblicazione del sito si è tenuto conto di tutte le esigenze legate alla velocità di trasmissione dei dati necessari alla visualizzazione delle pagine, nonché della necessità di proporre agli utenti uno strumento di consultazione intuitivo ed efficace.

Il materiale inizialmente a disposizione era costituito dalla legge istitutiva dell'Autorità, i tre regolamenti organizzativi ed il Codice Etico, la struttura organizzativa interna, un breve curriculum dei Commissari e del Presidente ed un messaggio di quest'ultimo.

Con il passare del tempo si è provveduto ad integrare il materiale a disposizione con i provvedimenti via via approvati dall'Autorità, alcuni comunicati stampa ed il materiale normativo nazionale e comunitario di interesse per il mercato delle comunicazioni.

Attualmente il sito, ancora in fase sperimentale, ha una dimensione di circa 8 Megabite di memoria e contiene, tra l'altro:

- 17 delibere approvate dall'Autorità;
- 10 direttive comunitarie;
- 23 testi normativi nazionali;
- una presentazione interattiva (in formato Power Point) del Piano Nazionale delle Frequenze;
- un glossario interattivo per una migliore comprensione dei termini tecnici contenuti nel piano delle frequenze;
- una sezione illustrativa sul provvedimento sull'interconnessione;
- una lista aggiornata degli operatori di telecomunicazioni;
- una pagina di collegamenti (*links*) ad altri Regolatori nazionali ed esteri, nonché ad Istituzioni nazionali e comunitarie;
- una pagina dedicata ai comunicati stampa di maggiore interesse per il pubblico;
- una sezione dedicata alla presentazione degli Organi dell'Autorità e dei relativi componenti;
- una sezione dedicata al materiale in inglese.

Il materiale normativo è presentato in modo da consentire la consultazione combinata di differenti testi, grazie ai collegamenti ipertestuali

ed al contesto organico in cui questi sono disposti, fornendo all'utente la possibilità di consultazione *off line* dei testi, nonché la possibilità di scaricarli sul disco rigido del proprio computer in formato .DOC.

Al momento, il materiale in inglese consiste della versione tradotta della legge istitutiva n. 249/97 e di alcuni documenti di presentazione dell'attività dell'Autorità nel settore delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo.

Tra i progetti attualmente in fase di studio meritano di essere segnalati:

- un motore di ricerca interattivo che consenta di ricercare e reperire velocemente le informazioni richieste all'interno dell'archivio digitale di leggi e documenti del sito;
- l'indicizzazione dei documenti in inglese al fine dell'inserimento del database IRGIS;
- un sistema di lettura, conteggio e analisi delle statistiche d'accesso al sito;
- un sistema d'archiviazione e consultazione delle informazioni secondo le metodologie di moderni database relazionali che consenta la creazione dinamica di pagine Web per una più veloce consultazione del sito.

CONCLUSIONI

1. A fine luglio, dopo quasi 18 mesi, si chiude una prima fase dell'attività svolta dall'Autorità.

- Scadrà il periodo di tariffe controllate per i principali servizi su rete fissa dell'ex monopolista e viene stabilito il *price cap* che orienterà nel prossimo triennio la soglia massima dei prezzi per il canone e le chiamate urbane.
- Verrà quantificato il valore del servizio universale ed è definita la sua relazione con il deficit dell'accesso.
- Si completerà, con la pianificazione di 2° livello, il piano delle frequenze, mentre il rilascio delle concessioni nazionali da parte del Ministero segnala che l'opera di razionalizzazione del sistema televisivo italiano è giunta allo stadio finale.

Da questi adempimenti derivano varie conseguenze. In primo luogo il mercato delle telecomunicazioni vede ormai definita un'architettura portante che stabilisce per gli operatori il quadro della competizione nel settore principale (voce e dati su rete fissa, incluso il segmento più delicato, quello delle urbane) permettendo una vasta presenza di nuovi entranti (regime delle licenze). Per dare coerenza al disegno indicato, risulta però fondamentale – ed è la seconda conseguenza – determinare, accanto alla fissazione di soglie massime per i prezzi finali (*price cap*), prezzi e condizioni per l'acquisto dei servizi intermedi connessi all'uso della rete di proprietà dell'ex monopolista. In terzo luogo il mercato televisivo, con il nuovo piano delle frequenze e il rilascio delle concessioni nazionali, trova per la prima volta dopo quasi un quarto di secolo un assetto regolato e organico.

Il primo periodo operativo dell'Autorità coincide così con la messa in funzione (definizione formale e sviluppo operativo) di eque condizioni competitive sui segmenti ormai consolidati e maturi sia delle telecomunicazioni sia della televisione.

2. Tuttavia la duplice evoluzione della tecnologia, che rende le reti sempre meno costose da realizzare e sempre più potenti e duttili nelle prestazioni fornite, e della domanda, che chiede forme di connessione sempre più rapide e ricche di contenuto, trasforma sia la struttura dei mercati sia le implicazioni giuridiche. I passi avanti sulla via della convergenza, che a velocità diverse si impongono in tutti i principali paesi, scandiscono i tempi e i modi del cambiamento: modificano le strategie delle imprese, ampliano le chance operative dei consumatori, danno ai diversi paesi, attraverso gli impulsi di efficacia che trasferiscono all'intero sistema economico, nuove opportunità di intervento nella competizione internazionale.

Le direttrici della convergenza, nella fase attuale, sono almeno tre.

- *L'evoluzione delle reti fisse verso la larga banda* che permette di integrare, con la voce, un'amplissima trasmissione dati (Internet) nella quale hanno un ruolo predominante forme di tipo editoriale (informazione, musica), ma anche scambi commerciali (*e-commerce*) e finanziari (*e-finance*).

- *L'integrazione fra reti mobili e trasmissione dati* che generalizza l'accesso Internet e lo rende pressoché esente da vincoli di tipo fisico.
- *La rivoluzione digitale in ambito televisivo* che da un lato estende su larga scala l'offerta di canali al pubblico e dall'altro abilita alla trasmissione dati e agli accessi Internet tutti i tipi di rete (con maggiore facilità e a più alta velocità le reti via cavo, ma, pur con qualche ostacolo tecnico in più, anche le reti terrestri e via satellite).

Mentre la convergenza piena e diffusa, qual era descritta nei pronostici tecnologici a metà degli anni Novanta, sembra richiedere tempi lunghi per realizzarsi e sfuma in avanti, si instaurano a tempi rapidi, con efficacia talvolta bruciante, convergenze minori, di taglio settoriale, come quelle ora descritte.

La costruzione di mercati competitivi nei settori consolidati appare così, nella fase che si apre con il nuovo secolo, non tanto il preannuncio di una stabile evoluzione operativa in un settore cruciale, quanto piuttosto la premessa di una trasformazione sistematica nell'industria della conoscenza che può sfociare su esiti differenziati: o il mantenimento di mercati equi in un contesto di competizione radicalmente rinnovato dal progressivo radicarsi delle convergenze oppure la diffusione di fenomeni distorsivi, prevaricanti o anche di regressione tecnologica legati al mutamento degli assetti sistemici e tecnologici.

3. Nel momento in cui cominciano ad attuarsi le convergenze che gradualmente portano a confluire i diversi mercati della conoscenza, è opportuno valutare quali siano le dimensioni potenziali del macrosettore integrato in via di formazione e in quale misura incida, anche solo per via quantitativa, sull'economia nazionale. Si possono disegnare almeno cinque segmenti principali che, per dipendenze strutturali e intrecci tecnologici, sono già ora in condizione di integrarsi entro uno stesso ambito competitivo e strategico:

- *l'editoria* (quotidiani, periodici, libri, annuari) che, nella variante elettronica, già sfrutta in modo sistematico e tipico, soprattutto nella fase distributiva, ma anche nei processi di produzione, la tecnologia digitale;
- *l'industria dell'audiovisivo* la quale spazia dalla televisione, che ne costituisce il perno centrale, all'industria musicale e al cinema;
- *le forme di comunicazione che veicolano esclusivamente contenuti di marketing* (promozioni, *direct mail*, affissioni) intrecciate in un diretto rapporto di concorrenza con la pubblicità, che è una fonte di introito determinante sia nell'audiovisivo sia nell'editoria, e avviate ad assumere un ruolo fondamentale nell'ambiente Web e nel *l'e-commerce;*
- la *comunicazione in forma diretta* (sport, concerti, teatro) che realizza una serie di eventi chiave per il mercato dei diritti televisivi;
- il *sistema delle telecomunicazioni e dei servizi informatici.*

I segmenti enunciati non esauriscono l'industria della conoscenza: ne rimangono al di fuori da un lato, l'industria manifatturiera (l'hardware, i congegni per l'accesso ai contenuti, dai televisori ai computer, dalle antenne ai Vcr) e dall'altro, settori di importanza cruciale, come l'istruzione o la consulenza, destinati già nel medio periodo a utilizzare in misura intensiva tecnologie digitali, ma al momento caratterizzati da logiche operative molto distanti da quelle vigenti nei mercati presi in considerazione.

Tuttavia, già i cinque segmenti-base da soli disegnano un territorio della convergenza che, a cifre 1997, vale il 5,83% del Pil, con un progresso del 7,6% sul 1996. Nelle tabelle che seguono sono riassunti alcuni dati più analiticamente esposti in quelle collocate al termine di queste pagine. Tali dati indicano la distribuzione degli introiti tra i diversi segmenti e mostrano, pur a un livello ancora di grande generalità, alcune tendenze di rilievo.

Tabella 1 - **1997: quanto valgono i settori della convergenza in Italia** (*miliardi di lire*)

Settori	*Valori*	*Quote %*
Prodotti editoriali	18.697	16,4
Prodotti audiovisivi	14.834	13,0
Comunicazione diretta	7.035	6,2
Mezzi a contenuto marketing	24.794	21,8
Servizi tlc e informatici	48.410	42,6
Totale	**113.769**	**100**

Fonte: elaborazione su dati Iem e Smau

Tabella 2: **Il settore della convergenza nell'economia italiana**

PIL	Consumi finali famiglie	Dimensioni settore convergenza	Quota% su PIL	Quota % su consumi famiglie
1.950.680	1.223.692	113.769	5,8	9,3

I mezzi che esprimono un contenuto editoriale (stampa, libri, audiovisivo) realizzano una quota del valore globale di settore inferiore al 30%, mentre sul piano quantitativo (42,6%) prevalgono i servizi relativi all'architettura e al trasporto delle informazioni. Una parte notevole di entrate (quasi il 22%) è ottenuta dai contenuti con esclusive finalità di marketing che, peraltro, appaiono destinati a un sicuro incremento in relazione al proliferare delle attività commerciali e organizzative sviluppa-

te *on line*. Si delinea così una netta tripartizione delle entrate affluenti all'attuale industria della conoscenza: oltre 2/5 provengono da attività legate alla classificazione e distribuzione delle informazioni; oltre 1/3 deriva dalla produzione di contenuti editoriali; oltre 1/5 è generato da informazioni commerciali e organizzative.

Nel prossimo futuro, sotto la spinta espansiva dei vantaggi organizzativi procurati dalla convergenza, i mercati della comunicazione vedranno rapidamente aumentare le proprie dimensioni: da un lato, infatti, si estendono i potenziali utilizzatori delle conoscenze nel momento in cui esse migliorano la velocità di distribuzione e la facilità di accesso, dall'altro si moltiplicano i settori economici che puntano a sfruttare i favorevoli effetti della rivoluzione digitale e quindi si associano al territorio operativo che essa definisce (*e-commerce* e *e-finance* sono gli esempi più caratteristici). È prevedibile quindi che il differenziale di crescita rispetto agli altri settori e la naturale capacità di espansione portino l'area della convergenza già dal 2001 alle soglie del 10% del Pil.

4. Un tale rapido sviluppo delle convergenze, con il suo inevitabile potenziale destabilizzante, pone nuove sfide all'Autorità il cui profilo è stato disegnato dal legislatore proprio nella prospettiva di un macrosettore della conoscenza in via di celere aggregazione. Rispetto a ciascuno degli obiettivi-guida dell'Autorità (assicurare l'equità competitiva dei mercati; tutelare la libertà di scelta e di uso dei consumatori; favorire lo sviluppo delle tecnologie) l'evoluzione in corso segnala una serie di specifiche problematiche.

La competizione può subire dalla convergenza indebolimenti o distorsioni soprattutto in relazione a due profili di segno opposto. Il primo profilo dipende dall'evoluzione multifunzionale delle reti che mette in condizione un medesimo operatore sia di gestire il trasporto di dati sia di predisporre la creazione e la distribuzione di contenuti editoriali e di servizi organizzativi. È quanto sta per avvenire negli Stati Uniti e in Gran Bretagna dove le reti via cavo, digitalizzate e modernizzate, non portano più soltanto programmi televisivi, ma anche telefonia, accessi Internet e soprattutto servizi distribuiti in ambiente Web: il controllo contemporaneo da parte di un solo gestore sia della rete di trasporto sia di alcuni contenuti in essa veicolati crea per tale soggetto evidenti condizioni di vantaggio rispetto agli altri operatori di servizi Internet. È quanto potrà avvenire in un prossimo futuro sulle attuali reti di telefonia fissa dove presto la tecnologia permetterà, a bassi costi, di veicolare immagini in movimento. Una tale evoluzione agevola e, in certo modo, naturalizza posizioni sul mercato di particolare forza da parte degli operatori che gestiscono le reti più diffuse e più capillari: negli Stati Uniti il tema è oggi al centro dell'attenzione degli organismi di regolazione.

5. Il secondo profilo competitivo messo in gioco dalla convergenza concerne un processo avviato da tempo che gli sviluppi attuali accelerano e accentuano: il perimetro dei mercati supera ormai i confini nazionali, le dimensioni della competizione non sono più ristrette, come da sempre era accaduto nelle telecomunicazioni o nella televisione, ai singoli paesi, ma spaziano su un'arena mondiale dove si misurano su scala e strategia glo-

bali. Ciò rischia di penalizzare le imprese dei paesi dove i profili anti-trust sono più rigidi e i bacini d'alimentazione naturali (per lingua o per cultura) più ristretti. La capacità per le imprese nazionali di accedere ai nuovi mercati della convergenza in condizioni non minoritarie si gioca quindi in prospettiva anche sulla lettura dei profili anti-concentrazione.

La questione ha un rilievo del tutto particolare in quanto mette in gioco non soltanto l'abilità competitiva delle imprese UE su questo o quel segmento dei mercati internazionali quanto la conservazione, in forme non museali o residuali, ma realmente vive ed espansive, delle molteplici culture europee. L'industria dell'audiovisivo, che costituisce oggi la principale fonte di costruzione delle identità collettive e la prima via di accesso a quello straordinario strumento di formazione rappresentato dalla fiction, ha in tutto ciò una responsabilità speciale: la sua debolezza sui mercati mondiali (un fatto non solo italiano, ma europeo) è per questa ragione un motivo di straordinaria preoccupazione.

Le soluzioni adottate fino ad oggi per superare la debolezza europea di fronte alla soverchiante capacità competitiva dell'industria americana non sempre sono risultate adeguate. Per questo la combinazione fra i profili anti-concentrazione a base nazionale e i meccanismi di salvaguardia dei prodotti europei (come ad esempio le quote obbligatorie di produzione e programmazione a carico dei concessionari televisivi) ha aperto su scala comunitaria un'estesa riflessione. La varietà delle tradizioni culturali e la mescolata difformità delle culture europee si difendono anche promuovendone la presenza sui mercati mondiali: una tale politica richiede però incentivi allo sviluppo delle abilità creative e delle varie condizioni di contorno che le possono agevolare, quali la cooperazione internazionale fra produttori o i negoziati di reciprocità per l'accesso ai mercati meno aperti.

L'affermazione del potenziale di disseminazione culturale che le tradizioni audiovisive europee hanno nel resto mondo passa anche attraverso politiche di formazione comune degli operatori coinvolti ai vari livelli della produzione. Una delle ragioni del successo dell'industria statunitense della fiction è infatti l'esistenza di un tessuto connettivo di talenti, con linguaggi comuni ed una consolidata abitudine al lavoro in comune, che fino ad oggi non si è sviluppato in Europa, dove ciascun paese presenta propri nuclei di professionisti del settore che pur vantando competenze di altissimo livello non si collegano in una rete veramente paneuropea di produzione di fiction. È di fondamentale importanza quindi incoraggiare, soprattutto attraverso l'istituzione ed il finanziamento di scuole per operatori (sceneggiatori, registi, fonici, attrezzisti, costumisti, eccetera), la nascita di un circuito europeo che colleghi ed integri i piccoli artigianati dei vari paesi in una vera industria europea di produzione avanzata dei contenuti.

6. Anche la tutela dei consumatori assume configurazioni inedite nel momento in cui l'evoluzione multifunzionale delle reti si associa alla dimensione internazionale. La tradizione giuridica dei media permette forme di vigilanza sui contenuti in quanto è sostenuta da un'efficace base nazionale di applicazione. Le reti di telecomunicazioni, indifferenti alle questioni di contenuto e attente solo a vincoli di *common carriage*, sviluppano senza problemi dimensioni internazionali: tuttavia, allorché si

specializzano anche nella distribuzione di contenuti, sono costrette a definire nuove modalità di vigilanza e di applicazione (limiti, dimensioni e modalità di una tale espansione sono tuttora sotto discussione). Questo tema ha particolare rilievo per le politiche di tutela dei minori e richiede nuovi approcci, insieme più selettivi e più penetranti, al monitoraggio dei contenuti.

Lo sviluppo delle tecnologie, che richiede decisioni sugli standard e sulle frequenze (modalità di uso, criteri di assegnazione), è una priorità essenziale nello sviluppo delle convergenze. Le decisioni richieste all'Autorità possono condizionare i tempi di decollo della televisione digitale terrestre, della televisione digitale via satellite, dell'UMTS, ovvero di alcuni snodi cruciali della convergenza. Decisioni che accelerino il decollo degli investimenti e i tempi di attuazione delle nuove applicazioni possono assumere rilievo nel conferire all'Italia ruoli non di margine.

Tabella 3 - **1997: spesa per prodotti editoriali** (*miliardi di lire*)

MEZZI	SPESA Val.ass.	Quota %
QUOTIDIANI	5.979	32
Vendite al consumatore	3.417	18
Investimenti delle aziende	2.503	13
Contributi dello Stato	59	0,3
PERIODICI	5.869	31
Vendite al consumatore	3.660	20
Investimenti delle aziende	2.194	12
Contributi dello Stato	15	0,1
LIBRI	3.473	19
Vendite indirette al consumatore	2.326	12
Vendite dirette al consumatore	1.147	6,1
ANNUARI	2.100	11
Investimenti delle aziende	2.100	11
EDITORIA ELETTRONICA	1.276	6,8
Vendita di informazione *off line*	725	3,9
Vendita di informazione *on line*	551	2,9
TOTALE	**18.697**	**100**

Le cifre relative agli investimenti delle aziende comprendono anche la quota spettante alle agenzie di pubblicità, centri media e altri soggetti di intermediazione.

Fonte: Iem-Fondazione Rosselli

Tabella 4 - **1997: spesa per prodotti audiovisivi**

MEZZI	SPESA Val.ass.	Quota %
MUSICA REGISTRATA	1.780	12
Vendita al consumatore	1.780	12
RADIO	818	5,5
Vendite al consumatore (canone autoradio)	313	2,1
Investimenti delle aziende	505	3,4
TELEVISIONE	9.313	63
Vendite al consumatore (canone RAI)	2.595	17
Investimenti totali delle aziende	6.105	41
Investimenti delle aziende (reti nazionali)	5.647	38
Investimenti delle aziende (reti locali)	458	3,1
Contributi dello Stato	136	0,9
Vendite al consumatore (abbonamenti)	477	3,2
CINEMA	1.170	7,9
Vendite al consumatore	961	6,5
Investimenti delle aziende	39	0,3
Contributi dello Stato	170	1,1
HOME VIDEO	665	4,5
Costi di produzione pubblicitaria	1.088	7,3
TOTALE	**14.834**	**100**

Fonte: Iem-Fondazione Rosselli

Tabella 5 - **1997: spesa per la comunicazione forma diretta** (*miliardi di lire*)

ATTIVITÀ DELLA COMUNICAZIONE DIRETTA	SPESA Val.agg.	Quota %
TEATRO	1.683	6
Vendite al consumatore	698	2,5
Investimenti delle aziende (sponsorizzazioni)	286	1
Contributi dello Stato	699	2,5
MOSTRE	533	1,9
Vendite al consumatore	220	0,8
Investimenti delle aziende (sponsorizzazioni)	313	1,1
SPETTACOLI SPORTIVI	2.145	7,6
Vendite al consumatore	731	2,6
Investimenti delle aziende (sponsorizzazioni)	1.414	5
ALTRI SPETTACOLI *	238	0,8
Vendite al consumatore	235	0,8
Contributi dello Stato	3	0
RELAZIONI PUBBLICHE	2.435	8,7
Spesa delle aziende	2.435	8,7
TOTALE COMUNICAZIONE DIRETTA	7.035	25
Vendite al consumatore	1.885	6,7
Investimenti delle aziende (sponsorizzazioni)	4.448	16
Contributi dello Stato	702	2,5
TOTALE	**23.138**	**100**

* Comprendono circhi, manifestazioni di piazza, concertini, juke-boxes
Fonte: Iem- Fondazione Rosselli

Tabella 6 - **1997: spesa per i mezzi ad esclusivo contenuto di marketing** (*miliardi di lire*)

MEZZI	SPESA Val.ass.	Quota %
Direct Marketing	3.306	13,3
Promozioni	6.010	24,2
Azioni sul punto di vendita	2.750	11,1
Incentivazioni	1.050	4,23
Fiere	5.500	22,2
Affissioni	468	1,89
Packagin	3.600	14,5
Altre Iniziative*	2.110	8,51
TOTALE	**24794**	**100**

* *comprendono sponsorizzazioni editoriali, charities, iniziative sul piano locale, ecc.*
Fonte: Iem-Fondazione Rosselli

Tabella 7 - **1997: spesa per i servizi di telecomunicazione e informatici**

SERVIZI	SPESA Val.ass.	Quota %
Fonia	27.500	56,8
Comunicazione mobile	7.100	14,7
Trasmissione dati e linee dedicate	3.610	7,46
Prodotti software e servizi*	10.200	21,1
TOTALE	**48.410**	**100**

* la voce comprende software ad hoc, consulenza, *education, system integration* e servizi tlc a valore aggiunto.
Fonte: elaborazione su dati Iem e Smau

PAGINA BIANCA

ALLEGATO ALLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA
E SUI PROGRAMMI DI LAVORO

LA REGOLAMENTAZIONE NELLE COMUNICAZIONI

NOTA

Nel presente allegato sono raccolti i provvedimenti normativi e gli atti organizzativi di maggiore rilievo tra quelli che concorrono a formare il quadro della regolamentazione attualmente vigente nel settore delle comunicazioni.

L'allegato si articola in quattro parti: la prima contiene le principali ***direttive comunitarie*** *adottate nell'ultimo decennio e le eventuali, successive modifiche, nel testo pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee; la seconda è dedicata alla* ***normativa nazionale*** *e riproduce, nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli atti legislativi ed i provvedimenti governativi approvati dal 1995 (per maggiore facilità di lettura si è utilizzato, ove disponibile, il testo corredato dalle relative note); la terza parte raccoglie i più importanti* ***provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,*** *tra cui tre deliberazioni di approvazione di regolamenti (tutti gli atti riprodotti in questa parte sono stati già pubblicati nella Gazzetta Ufficiale); la quarta ed ultima parte riunisce le* ***disposizioni organizzative*** *dell'Autorità nonché gli accordi di collaborazione tra l'Autorità stessa e il Ministero delle comunicazioni.*

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

DIRETTIVE COMUNITARIE

PAGINA BIANCA

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 3 ottobre 1989.

Relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (89/552/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'art. 57, paragrafo 2 e l'art. 66;

vista la proposta della Commissione; [1]

in cooperazione con il Parlamento europeo; [2]

visto il parere del Comitato economico e sociale; [3]

considerando che gli obiettivi della Comunità stabiliti nel trattato comprendono un'unione sempre più stretta tra i popoli europei, più stretti rapporti tra gli Stati appartenenti alla Comunità, la realizzazione del progresso economico e sociale dei loro Paesi mediante un'azione comune, l'eliminazione delle barriere che dividono l'Europa, il miglioramento costante delle condizioni di vita dei suoi popoli, nonché la difesa e il rafforzamento della pace e della libertà;

considerando che il trattato prevede la realizzazione di un Mercato comune che comporta l'eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata;

considerando che le trasmissioni transfrontaliere diffuse con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi della Comunità e che si devono adottare misure che assicurino il passaggio dai mercati nazionali ad un Mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e creino condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi televisivi;

considerando che il Consiglio d'Europa ha adottato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera;

considerando che il trattato prevede che siano adottate direttive per il coordinamento delle disposizioni volte a facilitare l'accesso alle attività autonome;

considerando che le attività televisive costituiscono, in circostanze normali, un servizio ai sensi del trattato;

considerando che il trattato prevede la libera circolazione di tutti i servizi normalmente forniti a pagamento, senza esclusioni connesse al loro contenuto culturale o di altra natura e senza restrizioni per i cittadini degli Stati membri stabiliti in un Paese della Comunità diverso da quello cui il servizio è destinato;

considerando che questo diritto riconosciuto alla diffusione e distribuzione di servizi di televisione rappresenta anche una specifica manifestazione, nel diritto comunitario, del principio più generale della libertà di espressione quale sancito dall'art. 10, paragrafo 1 della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ratificata da tutti gli Stati membri e che, per tale motivo, l'adozione di direttive concernenti l'attività di diffusione e distribuzione di programmi televisivi deve garantire il libero esercizio ai sensi di tale articolo, con i soli limiti previsti dal paragrafo 2 del medesimo art. e dall'art. 56, paragrafo 1 del trattato;

considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri applicabili all'esercizio di emissioni televisive e di distribuzione via cavo presentano disparità di cui alcune possono ostacolare la libera circolazione delle trasmissioni nella Comunità e falsare il libero svolgimento della concorrenza all'interno del Mercato comune;

---

[1] G.U. n. C 179 del 17 luglio 1986, pag. 4.
[2] G.U. n. C 49 del 22 febbraio 1988, pag. 53 e G.U. n. C 158 del 26 giugno 1989.
[3] G.U. n. C 232 del 31 agosto 1987, pag. 29.

considerando che tutti questi ostacoli alla libera emissione all'interno della Comunità devono essere eliminati in virtù del trattato;

considerando che tale eliminazione deve essere accompagnata dal coordinamento delle legislazioni applicabili; che questo coordinamento deve facilitare l'esercizio delle attività professionali considerate e, più in generale, la libera circolazione delle informazioni e idee all'interno della Comunità;

considerando che è quindi necessario e sufficiente che tutte le trasmissioni rispettino la legislazione dello Stato membro da cui sono emesse;

considerando che la presente direttiva contiene le disposizioni minime necessarie per garantire la libera diffusione delle trasmissioni; che, quindi, essa non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione (compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione) e al finanziamento delle emissioni televisive, nonché al contenuto dei programmi; che restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale della Comunità;

considerando che, nel quadro del Mercato comune, è necessario che tutte le trasmissioni aventi la loro origine nella Comunità e che devono essere captate nella medesima, in particolare quelle destinate ad un altro Stato membro, rispettino sia le normative che lo Stato membro d'origine applica alle trasmissioni per il pubblico nel suo territorio sia le disposizioni della presente direttiva;

considerando che l'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione comunitaria, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione; che tuttavia uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi;

considerando che è essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere;

considerando che la presente direttiva, limitandosi a norme concernenti specificamente le attività televisive, non pregiudica gli atti comunitari di armonizzazione esistenti o futuri, specie per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza;

considerando che un coordinamento è tuttavia necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali attività;

considerando che l'adozione di norme minime applicabili a tutti i programmi televisivi, pubblici o privati, della Comunità per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine;

considerando che è pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una proporzione preponderante nei programmi televisivi di tutti gli Stati membri; che, per consentire un controllo dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti; che per il calcolo di questa proporzione occorre tener conto della situazione specifica della Repubblica ellenica e della Repubblica portoghese; che la Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare,

dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei Paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un'area linguistica ristretta;

considerando che per i suddetti fini occorre definire le opere europee, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro competenza conformemente all'art. 3, paragrafo 1, nel rispetto del diritto comunitario e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva;

considerando l'importanza di ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto comunitario che favoriscano il conseguimento di questi obiettivi, perché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, segnatamente nei Paesi con scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta;

considerando che potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto comunitario;

considerando che l'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, ed offrirà nuove opportunità e nuovi sbocchi per talenti creativi nonché per le professioni e i lavoratori del settore culturale; che, definendo la nozione di produttore indipendente, gli Stati membri devono tener conto di questo obiettivo, dando adeguato spazio alle piccole e medie imprese di produzione e permettendo la partecipazione finanziaria di società coproduttrici, filiali delle emittenti televisive;

considerando che si richiedono disposizioni affinché gli Stati membri provvedano a che trascorra un certo periodo tra l'inizio della programmazione di un'opera nelle sale cinematografiche e la sua prima diffusione televisiva;

considerando che, per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto comunitario e non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri;

considerando che, per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione;

considerando che gli Stati membri possono, nel rispetto del diritto comunitario, prevedere condizioni diverse per l'inserimento e l'entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni;

considerando che è necessario vietare ogni pubblicità televisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di pubblicità indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di pubblicità utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti;

considerando che occorre inoltre vietare qualsiasi pubblicità televisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva e adottare criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche;

considerando che, dato l'intervento crescente della sponsorizzazione nel finanziamento dei programmi, si devono stabilire opportune norme in materia;

considerando che è necessario stabilire norme per la protezione dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni nei programmi e nella pubblicità televisiva;

considerando che, benché sia auspicabile che le emittenti televisive abbiano cura che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, esse devono nondimeno essere soggette ad obblighi analoghi in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato ad ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva:

a) per «trasmissione televisiva» si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico. La suddetta nozione non comprende invece i servizi di comunicazione che forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale, come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati e servizi analoghi;

b) per «pubblicità televisiva» si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro compenso o pagamento analogo da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni. Salvo per i fini di cui all'art. 18, non sono incluse le offerte dirette al pubblico per la vendita, l'acquisto o il noleggio di prodotti, o per la fornitura di servizi dietro compenso;

c) per «pubblicità clandestina» si intende la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; si considera intenzionale una presentazione quando è fatta dietro compenso o altro pagamento;

d) per «sponsorizzazione» si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o di produzione di opere audiovisive, al finanziamento di programmi televisivi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

CAPITOLO II

Disposizioni generali

Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive:

— delle emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione

o

— delle emittenti televisive che utilizzano una frequenza o la capacità di un satellite accordata dallo Stato membro o un «satellite up-link» situato nel medesimo Stato membro pur non soggette alla giurisdizione di nessuno Stato membro,

Tuttavia, per quanto riguarda la Repubblica ellenica e la Repubblica portoghese, il 1988 è sostituito dal 1990.

3. A decorrere dal 3 ottobre 1991, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5.

La relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 5 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione ed i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. Essa vigila affinché siano applicate le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 5, conformemente alle disposizioni del trattato. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei Paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

4. Il Consiglio riesamina l'attuazione del presente articolo basandosi su una relazione della Commissione, corredata delle proposte di revisione che essa ritenga appropriate, al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva.

A tal fine, la relazione della Commissione tiene conto in particolare dell'evoluzione verificatasi nel mercato comunitario e del contesto internazionale, sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3.

Articolo 5

Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10% almeno del loro tempo di trasmissione - escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità o servizi di teletext - oppure, a scelta dello Stato membro, il 10% almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale deve essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati; essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

Articolo 6

1. Ai fini del presente capitolo, per «opere europee» si intendono le opere seguenti:

a) le opere originarie di Stati membri della Comunità e, per quanto riguarda le emittenti televisive di competenza della Repubblica federale di Germania, le opere originarie dei territori tedeschi nei quali non si applica la Legge fondamentale, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,

b) le opere originarie di Stati terzi europei, che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 2,

c) le opere originarie di altri Stati terzi europei, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3.

2. Le opere di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati di cui allo stesso paragrafo, lettere *a)* e *b)* rispondenti a una delle tre seguenti condizioni:

a) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

b) la produzione di tali opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

rispettino il diritto applicabile alle trasmissioni destinate al pubblico in questo Stato membro.

2. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Gli Stati membri possono sospendere temporaneamente la ritrasmissione di programmi televisivi qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) qualora una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'art. 22;

b) qualora nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte la stessa disposizione;

c) qualora lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e l'intenzione di limitare la ritrasmissione ove detta violazione si verificasse nuovamente;

d) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una composizione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera *c)* e ove si constati il ripetersi della violazione rilevata.

La Commissione accerta la compatibilità della sospensione con il diritto comunitario. Essa può chiedere allo Stato membro interessato di porre fine d'urgenza a una sospensione contraria al diritto comunitario. Tale disposizione non pregiudica l'applicazione, nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva in questione, di qualsiasi procedura, misura o sanzione nei confronti delle violazioni di cui trattasi.

3. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni televisive destinate esclusivamente ad essere captate in Paesi terzi, e che non sono ricevute direttamente o indirettamente in uno o più Stati membri.

Articolo 3

1. Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro competenza, gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere norme più rigorose o più particolareggiate nei settori inclusi nella presente direttiva.

2. Gli Stati membri vigilano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino le disposizioni della presente direttiva.

CAPITOLO III

Promozione della distribuzione e della produzione di programmi televisivi

Articolo 4

1. Gli Stati membri vigilano, ogniqualvolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, che le emittenti televisive riservino ad opere europee ai sensi dell'art. 6 la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa proporzione dovrà essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

c) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera *c)*, sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con cui la Comunità concluderà accordi secondo le procedure definite nel trattato qualora siano realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più paesi europei.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati membri, sono considerate opere europee in misura corrispondente alla quota della partecipazione dei coproduttori comunitari al costo totale di produzione.

Articolo 7

Gli Stati membri vigilano a che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche, salvo accordo contrario tra gli aventi diritto e l'emittente televesiva, prima che sia trascorso un termine di due anni dall'inizio della programmazione di tale opera nelle sale cinematografiche in uno degli Stati membri della Comunità; nel caso di opere cinematografiche coprodotte dall'emittente televisiva, tale termine è di un anno.

Articolo 8

Qualora lo ritengano necessario per il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere norme più dettagliate o più rigorose, in particolare secondo criteri linguistici, per quanto riguarda alcune o tutte le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.

Articolo 9

Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive locali che non fanno parte di una rete nazionale.

CAPITOLO IV

Pubblicità televisiva e sponsorizzazione

Articolo 10

1. La pubblicità televisiva deve essere chiaramente riconoscibile come tale ed essere nettamente distinta dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari isolati devono costituire eccezioni.

3. pubblicità non deve utilizzare tecniche subliminali.

4. la pubblicità clandestina è vietata.

Articolo 11

1. La pubblicità deve essere inserita tra le trasmissioni. Fatte salve le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità può essere inserita anche nel corso delle trasmissioni, a condizione che non comprometta l'integrità ed il valore delle trasmissioni — tenuto conto degli intervalli naturali del programma nonché della sua durata e natura — e non leda i diritti degli aventi diritto.

2. Nelle trasmissioni composte di parti autonome o in quelle sportive, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità può essere inserita soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta una volta per periodo completo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando trasmissioni che non siano quelle disciplinate dal paragrafo 2 sono interrotte dalla pubblicità, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno delle trasmissioni.

5. La pubblicità non può essere inserita durante la trasmissione di uffici religiosi. I telegiornali e le rubriche di attualità, i documentari, le trasmissioni religiose e quelle per i bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotte dalla pubblicità. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi da 1 a 4.

Articolo 12

La pubblicità televisiva non deve:

a) vilipendere la dignità umana;

b) comportare discriminazioni di razza, sesso o nazionalità;

c) offendere convinzioni religiose o politiche;

d) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

e) indurre a comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente.

Articolo 13

È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva delle sigarette e di altri prodotti di tabacco.

Articolo 14

È vietata la pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetta l'emittente televisiva.

Articolo 15

La pubblicità televisiva delle bevande alcoliche deve conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minorenni, né, in particolare, presentare minorenni intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prodezze fisiche o con la guida di autoveicoli;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti, o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare il consumo smodato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;

f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

Articolo 16

La pubblicità televisiva non deve arrecare un pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve pertanto rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose.

Articolo 17

1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.

3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

Articolo 18

1. Il tempo di trasmissione dedicato alla pubblicità non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Tuttavia questa percentuale può essere portata al 20% se comprende forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, purché l'insieme degli spot pubblicitari non superi il 15%.

2. Il tempo di trasmissione dedicato agli spot pubblicatari entro un determinato periodo di un'ora non deve superare il 20%.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le forme di pubblicità come le offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita, dell'acquisto o del noleggio di prodotti, oppure della fornitura di servizi, non devono superare un'ora al giorno.

Articolo 19

Gli Stati membri possono prevedere che il tempo e le modalità di trasmissione televisiva per quanto riguarda le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione siano fissati più rigorosamente di quanto previsto all'art. 18, in modo da conciliare l'esigenza di pubblicità televisiva con gli interessi del pubblico, tenuto conto in particolare:

a) della fusione di informazione, di educazione, di cultura e di svago della televisione;

b) della salvaguardia del pluralismo dell'informazione e dei media.

Articolo 20

Fatto salvo l'art. 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle stabilite all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e all'articolo 18, per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere captate, direttamente o indirettamente in uno o più altri Stati membri.

Articolo 21

Qualora la trasmissione televisiva non sia conforme alle disposizioni del presente capitolo, gli Stati membri, nell'ambito della loro legislazione, vigilano a che vengano applicate misure idonee a garantire l'osservanza di tali disposizioni.

CAPITOLO V

Tutela dei minori

Articolo 22

Per ciò che si riferisce alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le loro trasmissioni non contengano programmi in grado di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita. Questa disposizione si applica anche agli altri programmi che, pur non rientrando nella categoria precedente, possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni trovantisi nell'area di diffusione normalmente seguano tali programmi.

Gli Stati membri vigilano altresì a che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.

CAPITOLO VI

Diritto di rettifica

Articolo 23

1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative e penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'asserzione di fatto non conforme al vero contenuta in un programma, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire tale diritto o tali misure e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o delle misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora la rettifica non si giustifichi in base alle disposizioni del paragrafo 1, costituisca un reato, renda civilmente responsabile l'emittente radiotelevisiva stessa o sia contraria al buon costume.

5. Saranno previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 24

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di emissioni televisive.

Articolo 25

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 3 ottobre 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 26

Al più tardi alla fine del quinto anno dopo l'adozione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva.

Articolo 27

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente:
R. DUMAS

PAGINA BIANCA

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 28 giugno 1990

Sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) (90/387/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

in cooperazione con il Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che l'articolo 8 A del trattato stabilisce che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione dei servizi, secondo le disposizioni del trattato;

considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni, in data 30 giugno 1987, ed una comunicazione sull'applicazione di detto Libro verde fino al 1992, in data 9 febbraio 1988;

considerando che il Consiglio ha adottato, in data 30 giugno 1988, una risoluzione concernente lo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992 [4];

considerando che, la completa realizzazione di un mercato comunitario per i servizi delle telecomunicazioni sarà favorita dalla rapida introduzione di principi e condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta;

considerando che, data la divergenza delle situazioni e l'esistenza negli Stati membri di vincoli tecnici ed amministrativi, tale obiettivo dovrebbe essere raggiunto per fasi;

considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta devono essere coerenti con determinati principi e non devono limitare l'accesso alle reti e ai servizi, fatta eccezione per motivi di interesse pubblico;

considerando che la definizione e l'applicazione di tali principi e requisiti essenziali deve tenere interamente conto del fatto che qualsiasi limitazione al diritto di fornire servizi negli e fra gli Stati membri deve essere giustificata obiettivamente, deve rispettare il principio di proporzionalità e non deve essere eccessiva in relazione all'obiettivo perseguito;

considerando che le condizioni per la fornitura della rete aperta non devono consentire limitazioni supplementari all'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le limitazioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario;

considerando che i principi tariffari devono essere chiaramente definiti per garantire condizioni eque e trasparenti per tutti gli utenti;

considerando che la presente direttiva deve essere letta, nel suo insieme, alla luce dell'allegato 3 che fissa un programma di lavoro per i primi tre anni;

considerando che la definizione di condizioni armonizzate per la fornitura della rete aperta deve basarsi su un processo progressivo e dovrebbe essere preparata con l'assistenza di un comitato composto di rappresentanti degli Stati membri in contatto con i rappresentanti degli orga-

---

[1] G.U. n. C 39 del 16 febbraio 1989, pag. 8.
[2] G.U. n. C 158 del 26 giugno 1989, pag. 300 e G.U. n. C 149 del 18 giugno 1990.
[3] G.U. n. C 159 del 26 giugno 1989, pag. 37.
[4] G.U. n. C 257 del 4 ottobre 1988, pag. 1.

nismi di telecomunicazioni, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti ed i fornitori di servizi; che questo processo deve inoltre costituire un processo aperto a tutte le parti interessate e che deve essere lasciato tempo sufficiente per commenti pubblici;

considerando che la definizione comunitaria di interfacce tecniche e di condizioni di accesso armonizzate deve avvenire in base a specifiche tecniche comuni fondate su norme e specifiche internazionali;

considerando che l'attività futura in tale settore deve tenere pienamente conto, tra l'altro, del quadro risultante dalle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [5], modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE [6], della direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni [7], e dalla decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni [8];

considerando che l'adozione formale, il 12 febbraio 1988, dello statuto dell'istituto per le norme europee di telecomunicazioni (European Telecommunications Standard Institute - ETSI) e dei relativi regolamenti interni, ha creato un nuovo meccanismo per produrre norme europee per le telecomunicazioni;

considerando che nella sua risoluzione del 27 aprile 1989 concernente la standardizzazione nel campo delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni [9] il Consiglio ha assicurato il proprio sostegno all'attività dell'ETSI ed ha invitato la Commissione a contribuire allo sviluppo coerente di detto Istituto e a dargli il suo sostegno;

considerando che in ambito comunitario la definizione e la realizzazione di punti terminali di rete armonizzati per l'interfaccia fisica fra l'infrastruttura di rete e le apparecchiature degli utenti e dei fornitori di servizi costituirà un elemento fondamentale del concetto globale di fornitura della rete aperta;

considerando che la direttiva 88/301/CEE della Commissione, del 16 maggio 1988, relativa alla concorrenza sui mercati dei terminali di telecomunicazioni [10], prescrive agli Stati membri di garantire a tutti gli utenti che ne fanno richiesta l'accesso ai punti terminali della rete pubblica entro tempi ragionevoli;

considerando che uno degli obiettivi principali della realizzazione di un mercato interno dei servizi di telecomunicazioni deve essere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi paneuropei;

considerando inoltre che nella sua succitata risoluzione del 30 giugno 1988 il Consiglio ha considerato l'esame degli aspetti esterni delle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni come obiettivo strategico fondamentale;

considerando che la Comunità attribuisce la massima importanza alla continua crescita dei servizi transfrontalieri di telecomunicazioni, al contributo che possono apportare alla crescita del mercato comune i servizi di telecomunicazioni forniti da società o persone fisiche aventi sede in uno Stato membro ed infine ad un'accresciuta attività dei fornitori comunitari di servizi sui mercati dei paesi terzi; che quindi sarà necessario garantire, man mano che verranno elaborate direttive specifiche, che si tenga conto degli obiettivi in questione nell'intento di arrivare ad una situazione in cui la progressiva realizzazione del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni sarà, se del caso, accompagnata da reciproche aperture di mercato in altri paesi;

considerando che questo risultato dovrà essere conseguito di preferenza nel quadro di negoziati multilaterali nell'ambito del GATT, e restando inteso che anche discussioni bilaterali fra la Comunità e paesi terzi potranno contribuire a questo processo;

---

[5] G.U. n. L 109 del 26 aprile 1983, pag. 8.
[6] G.U. n. L 81 del 26 marzo 1988, pag. 75.
[7] G.U. n. L 217 del 5 agosto 1986, pag. 21.
[8] G.U. n. L 36 del 7 febbraio 1987, pag. 31.
[9] G.U. n. C 117 dell'11 maggio 1989, pag. 1.
[10] G.U. n. L 131 del 27 maggio 1988, pag. 73.

considerando che la presente direttiva non si occupa dei problemi relativi ai mezzi di comunicazione di massa, vale a dire dei problemi connessi alla trasmissione e distribuzione di programmi televisivi mediante tecniche di telecomunicazioni, in particolare delle reti di televisione via cavo, che richiedono un esame particolare;

considerando che parimenti la presente direttiva non si occupa delle comunicazioni via satellite per le quali, in conformità della succitata risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988, si dovrebbe elaborare una posizione comune;

considerando che nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio e in conformità dell'articolo 100 B del trattato, procederà all'esame delle eventuali condizioni di accesso ai servizi di telecomunicazioni che non sono state oggetto di armonizzazione, dei loro effetti sul funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazioni e dell'eventuale opportunità di un'ulteriore apertura di tale mercato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva prevede l'armonizzazione delle condizioni per l'accesso e l'uso libero ed efficace delle reti pubbliche e, laddove applicabile, dei servizi pubblici di telecomunicazioni.

2. Le condizioni di cui al paragrafo 1 sono intese ad agevolare la fornitura di servizi tramite l'utilizzazione di reti e/o servizi pubblici di telecomunicazioni negli e tra gli Stati membri e, in particolare, la fornitura di servizi da parte di società o persone fisiche stabilite in uno Stato membro che non sia quello della società o persona fisica cui sono destinati i servizi in questione.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

1) «organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni e, qualora necessario, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni.

Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri notificano alla Commissione gli enti ai quali hanno concesso diritti speciali o esclusivi;

2) «diritti speciali o esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

3) «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete, mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

4) — «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

— «servizi pubblici di telecomunicazioni», i servizi di telecomunicazioni affidati dagli Stati membri segnatamente ad uno o più organismi di telecomunicazioni;

5) «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere alla rete pubblica di telecomunicazioni e comunicare efficacemente per il suo tramite;

6) «requisiti fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

7) «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto della voce in tempo reale, attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

8) «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, conformemente alla relativa raccomandazione del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), attraverso una o più reti pubbliche commutate, che consentono ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata ad un punto terminale di una rete per comunicare con un altro utente che utilizza un'apparecchiatura collegata con un altro punto terminale;

9) «servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati attraverso una o più reti pubbliche commutate che consentono a un'apparecchiatura collegata a un punto terminale di una rete di comunicare con un'apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;

10) «condizioni di fornitura di una rete aperta», il complesso delle condizioni, armonizzate in conformità delle disposizioni di cui alla presente direttiva, che riguardano l'accesso aperto ed efficace alle reti pubbliche e, se del caso, dei servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace di queste reti e di questi servizi.

Senza pregiudizio della loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere in particolare condizioni armonizzate relative a:

— interfacce tecniche, compresa la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete, laddove richiesto,

— condizioni di impiego, compreso l'eventuale accesso alle frequenze,

— principi tariffari;

11) le «specifiche tecniche», le «norme» e le «apparecchiature terminali», le specifiche tecniche, le norme e le apparecchiature come definite nell'art. 2 della direttiva 86/361/CEE.

Articolo 3

1. Le condizioni di fornitura della rete aperta devono soddisfare i seguenti principi fondamentali:

— essere basate su criteri obiettivi;

— essere trasparenti, comprese adeguate formalità di pubblicazione;

— garantire la parità di accesso e non devono creare discriminazioni conformemente alla legislazione comunitaria.

2. Le condizioni di fornitura della rete aperta non devono limitare l'accesso alle reti o ai servizi pubblici di telecomunicazione eccetto per ragioni basate sui seguenti requisiti fondamentali, nel contesto del diritto comunitario:

— la sicurezza di funzionamento della rete,

— il mantenimento dell'integrità della rete,

— l'interoperabilità dei servizi, in casi giustificati,

— la protezione dei dati, se del caso.

Inoltre sono d'applicazione le condizioni applicabili in generale al collegamento dell'apparecchiatura terminale alla rete.

3. Le condizioni di fornitura della rete aperta non possono consentire alcuna restrizione supplementare che limiti l'impiego della rete pubblica e/o dei servizi pubblici di telecomunicazioni, eccettuate le restrizioni che possono derivare dall'esercizio dei diritti esclusivi o speciali concessi dagli Stati membri e compatibili con il diritto comunitario.

4. Il Consiglio, deliberando in conformità dell'articolo 100 A del trattato, può modificare, se necessario, gli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2.

5. Restando impregiudicate le direttive specifiche di cui all'articolo 6, e nella misura in cui l'applicazione dei requisiti fondamentali a norma del paragrafo 2 del presente articolo può condurre uno Stato membro a limitare l'accesso a una delle sue reti o a uno dei suoi servizi pubblici di telecomunicazioni, le modalità per un'applicazione omogenea dei requisiti fondamentali, segnatamente per quanto concerne l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati, sono determinate, laddove opportuno, dalla Commissione in conformità della procedura prevista all'articolo 10.

Articolo 4

1. Le condizioni di fornitura della rete aperta sono definite per fasi successive, in conformità con la procedura esposta qui in appresso.

2. Le condizioni di fornitura della rete aperta riguardano i settori specifici prescelti conformemente all'elenco dell'allegato 1.

Il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 100 A del trattato, può modificare, laddove necessario, detto elenco.

3. Nell'ambito dell'elenco di cui al paragrafo 2, la Commissione redige ogni anno, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 9, un programma di lavoro.

4. Per il programma di lavoro di cui al paragrafo 3, la Commissione:

a) avvia un'analisi particolareggiata in consultazione con il comitato di cui all'articolo 9 e redige relazioni sui risultati di detta analisi;

b) pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un invito a tutte le parti interessate a presentare le loro osservazioni sulle relazioni concernenti l'analisi particolareggiata di cui alla lettera *a)*; il periodo per la presentazione di tali osservazioni non è inferiore a tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'invito;

c) richiede, se del caso, all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), di redigere norme europee, tenendo nel debito conto le attività di normalizzazione internazionale in vista di costituire, all'occorrenza entro termini specificati, la base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi forniti; questa attività andrà in particolare coordinata con l'istituzione comune per gli standard europei CEN-CENELEC;

d) redige le proposte relative alle condizioni di fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 3 e del quadro di riferimento di cui all'allegato 2.

5. Il programma di lavoro per gli anni 1990, 1991 e 1992 sarà determinato in modo da applicare gli orientamenti che figurano nell'allegato 3.

Articolo 5

1. Un richiamo alle norme europee redatte in quanto base delle interfacce tecniche e/o delle caratteristiche armonizzate dei servizi per la fornitura della rete aperta in conformità dell'art. 4, paragrafo 4, lettera *c)*, è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, come* richiamo a norme adeguate alla fornitura della rete aperta.

2. Le norme di cui al paragrafo 1 comportano la presunzione che

a) un fornitore di servizi che si conformi a queste norme ottemperi ai corrispondenti requisiti fondamentali, e che

b) un'organizzazione di telecomunicazioni che si conformi a tali norme ottemperi all'esigenza di accesso aperto ed efficace.

3. Se l'applicazione delle norme europee ai sensi del paragrafo 2 appare insufficiente a garantire l'interoperabilità dei servizi transfrontalieri in uno o più Stati membri, il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio in applicazione della procedura prevista dall'articolo 10, nella misura strettamente necessaria a garantire detta interoperabilità e ad ampliare la libera scelta dell'utente. La procedura prevista nel presente paragrafo non può in nessun caso arrecare pregiudizio all'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato.

4. Se uno Stato membro, o la Commissione, ritiene che le norme armonizzate di cui al paragrafo 1 non corrispondano all'obiettivo di un accesso aperto ed efficace, e in particolare ai principi di base e ai requisiti fondamentali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro interessato sottopone il problema al comitato di cui all'articolo 9, indicandone i motivi. Il comitato emette senza indugio un parere.

5. In base al parere dal comitato e dopo consultazione del comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, la Commissione informa gli Stati membri dell'eventuale necessità di sopprimere i richiami alle norme in questione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

Dopo la conclusione delle procedure previste negli articoli 4 e 5, e deliberando conformemente all'art. 100 A del trattato, il Consiglio adotta direttive specifiche per la creazione di condizioni di fornitura della rete aperta, compreso lo scadenzario della loro attuazione.

Articolo 7

Il Consiglio, deliberando in conformità dell'art. 100 A del trattato e tenendo conto dell'art. 8 C del trattato, adotta, ove richiesto, le misure relative all'armonizzazione delle procedure di dichiarazione e/o autorizzazione, per la fornitura di servizi attraverso le reti pubbliche di telecomunicazioni al fine di stabilire le condizioni alle quali verrà effettuato il reciproco riconoscimento delle dichiarazioni e/o autorizzazioni.

Articolo 8

Nel corso del 1992 il Consiglio, in base ad una relazione che la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, esamina lo stato di avanzamento dell'armonizzazione, le eventuali restrizioni sussistenti per l'accesso alle reti e ai servizi di telecomunicazioni, i loro effetti sul funzionamento del mercato interno delle telecomunicazioni e le misure che potrebbero essere adottate per eliminare tali restrizioni, in conformità del diritto comunitario, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e in conformità della procedura stabilita dall'articolo 100 B del trattato.

Articolo 9

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il comitato consulta segnatamente i rappresentanti degli organismi di telecomunicazione, degli utenti, dei consumatori, dei fabbricanti e dei fornitori di servizi. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza del problema, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Lo informa del modo in cui ha tenuto conto di detto parere.

Articolo 10

1. In deroga all'articolo 9, per le questioni contemplate dall'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3, si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito, il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente:
M. GEOGHEGAN-QUINN

ALLEGATO 1

Settori specifici per i quali possono essere elaborate condizioni particolareggiate per la fornitura della rete aperte in conformità dell'articolo 4

I settori verranno prescelti dal seguente elenco, secondo le procedure di cui all'articolo 4:

1. linee affittate;
2. servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e di circuito;
3. rete numerica integrata nei servizi (Integrated Services Digital Network - ISDN)
4. servizio di telefonia vocale;
5. servizio telex;
6. eventualmente i servizi mobili;

Salvo studi supplementari:

7. nuovi tipi di accesso alla rete, come l'accesso, in determinate condizioni, ai circuiti che collegano gli impianti dell'abbonato con la centrale della rete pubblica («data over voice») e l'accesso alle nuove funzioni intelligenti della rete, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico;

8. accesso alla rete a larga banda, a seconda dei progressi realizzati nella definizione e nello sviluppo tecnologico.

ALLEGATO 2

Quadro di riferimento per la definizione delle proposte concernenti le condizioni di fornitura della rete aperta in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera *d)*

Le proposte concernenti le condizioni di fornitura della rete aperta di cui all'articolo 2, punto 10, dovrebbero essere definite in conformità del seguente quadro di riferimento:

1. *Principi comuni*

All'atto della definizione delle condizioni descritte nel presente allegato si terrà debito conto delle pertinenti norme del trattato.

Le condizioni di fornitura della rete aperta saranno elaborate in modo da non limitare la libertà d'azione del fornitore di servizi e degli utenti, né la responsabilità degli organismi di telecomunicazioni per quanto concerne il funzionamento della rete e il mantenimento dei canali di comunicazione nel migliore stato possibile.

Gli Stati membri possono adottare, in conformità del diritto comunitario, tutte le misure atte a permettere agli organismi di telecomunicazioni di sviluppare le nuove possibilità derivanti dalla fornitura della rete aperta.

2. *Interfacce tecniche e/o caratteristiche armonizzate dei servizi*

Per stabilire le condizioni di fornitura della rete aperta si terrà conto del seguente programma per la definizione delle interfacce tecniche in punti terminali appropriati della rete aperta:

— per i servizi e per le reti esistenti si adotteranno le interfacce esistenti;

— per i servizi nuovi o per il potenziamento dei servizi esistenti si adotteranno egualmente le interfacce esistenti, qualora possibile; se queste non sono idonee, si dovranno specificare il potenziamento di tali interfacce e/o nuove interfacce;

— per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di standardizzazione, dovranno essere presi in considerazione nello specificare le nuove interfacce i requisiti relativi alla fornitura della rete aperta ai sensi dell'articolo 3.

Le proposte relative alla fornitura della rete aperta devono essere conformi, per quanto possibile, ai lavori in corso in sede di Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (CEPT), di CCITT, ETSI e CEN-CENELEC.

L'attività avviata in tale settore dovrà tenere nel debito conto il quadro indicato dalla direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [1], modificata da ultimo dalla direttiva 88/182/CEE [2], dalla direttiva 86/ 361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la fase iniziale del reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni [3], nonché della decisione 87/ 95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni [4].

Saranno individuate, all'occorrenza, caratteristiche aggiuntive, classificate nel modo seguente:

— globali, se specifiche a una determinata interfaccia e incluse nell'offerta di base;

— opzionali, se possono essere richieste come opzione per quanto riguarda un servizio specifico offerto secondo le condizioni di fornitura della rete aperta.

L'attività dovrà includere l'elaborazione di proposte di scadenzari per l'introduzione delle interfacce e delle caratteristiche di servizio, tenendo conto dello sviluppo delle reti e dei servizi di telecomunicazioni nella Comunità.

3. *Condizioni armonizzate di fornitura e d'impiego*

Le condizioni di fornitura e d'impiego devono individuare le condizioni di accesso e di offerta, nella misura in cui sono necessarie.

---

[1] G.U. n. L 109 del 26 aprile 1983, pag. 8.
[2] G.U. n. L 81 del 26 marzo 1988, pag. 75.
[3] G.U. n. L 217 del 5 agosto 1986, pag. 71.
[4] G.U. n. L 36 del 7 febbraio 1987, pag. 31.

Esse possono includere se necessario:

a) condizioni di fornitura quali:

— il tempo massimo di fornitura,

— la qualità del servizio, in particolare quella della trasmissione,

— la manutenzione,

— gli impianti di rilevazione dei guasti alla rete;

b) condizioni di impiego quali:

— le condizioni per la rivendita di capacità,

— le condizioni per l'uso in compartecipazione,

— le condizioni per l'interconnessione con reti pubbliche e private.

Le condizioni di impiego possono comprendere quelle riguardanti l'accesso alle frequenze e, se del caso, le misure riguardanti la protezione dei dati personali e, se necessario, la riservatezza delle comunicazioni.

4. *Principi armonizzati in campo tariffario*

I principi tariffari devono essere coerenti con i principi enunciati nell'articolo 3, paragrafo 1. Ciò implica in particolare che:

— le tariffe devono essere basate su criteri obiettivi e in particolare per i servizi e i settori soggetti a diritti esclusivi ò speciali, essere in linea di massima proporzionate ai costi, restando inteso che la fissazione del livello delle tariffe rimane di competenza delle legislazioni nazionali e non è oggetto delle condizioni di fornitura della rete aperta. Nello stabilire tali tariffe, uno degli obiettivi dev'essere la definizione di principi tariffari efficaci in tutta la Comunità, pur garantendo l'offerta di servizi generali all'insieme della popolazione;

— le tariffe devono essere trasparenti e devono essere oggetto di adeguate formalità di pubblicazione;

— per consentire agli utenti di scegliere tra i vari elementi relativi al servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, le tariffe devono essere sufficientemente non globali, conformemente alle norme del trattato in materia di concorrenza. In particolare, le caratteristiche supplementari messe a punto per fornire certi servizi complementari specifici devono in generale essere oggetto di tariffe indipendenti dalle caratteristiche globali e dal trasporto propriamente detto;

— le tariffe non devono essere discriminatorie e devono garantire la parità di trattamento.

Tutte le tariffe per l'accesso alle risorse o ai servizi di rete debbono rispettare i principi di cui sopra nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate e della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati.

Possono sussistere tariffe diverse, per tener conto in particolare dell'alto volume di traffico durante le ore di punta e della riduzione di traffico durante i periodi morti, purché le differenze tariffarie siano giustificabili commercialmente e non contrastino con i suddetti principi.

ALLEGATO 3

Orientamenti per l'attuazione di una direttiva quadro entro il 31 dicembre 1992

In una prima fase, e lasciando affatto impregiudicate le procedure previste dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, le attività future per gli anni 1990, 1991 e 1992 relativi agli articoli 4, 5 e 6 dovranno attuare le seguenti priorità:

1) adozione, in virtù dell'articolo 6, di direttive specifiche concernenti le linee affittate e il servizio di telefonia vocale;

2) attuazione entro il 1° gennaio 1991 delle interfacce tecniche e/o caratteristiche armonizzate dei servizi relative ai servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto e alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN); il richiamo a queste interfacce tecniche e caratteristiche potrà essere reso obbligatorio entro la stessa data secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3;

3) adozione da parte del Consiglio, entro il 1° luglio 1991, su proposta della Commissione, di una raccomandazione relativa alla fornitura delle interfacce tecniche, alle condizioni di impiego e ai principi tariffari applicabili a un servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto, conforme ai principi della rete aperta. Tale raccomandazione inviterà in particolare gli Stati membri ad assicurare l'attuazione, nei rispettivi territori, di almeno un'offerta di un tale servizio;

4) adozione da parte del Consiglio, entro il 1° gennaio 1992 e su proposta della Commissione, di un'analoga raccomandazione relativa alla rete numerica integrata nei servizi (ISDN);

5) esame nel 1992, in vista della sua adozione, su proposta della Commissione, di una direttiva specifica sul servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati dell'attuazione della raccomandazione di cui al punto 3;

6) ulteriore esame di una proposta di direttiva sull'ISDN. Detta proposta dovrà tener conto dei primi risultati dell'attuazione della raccomandazione di cui al punto 4.

PAGINA BIANCA

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1990.

Relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (90/388/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

1. considerando che il rafforzamento delle telecomunicazioni comunitarie costituisce una delle condizioni fondamentali di sviluppo armonioso delle attività economiche e di un mercato competitivo nella Comunità sia dal punto di vista dei prestatori di servizi sia da quello degli utenti; che la Commissione ha conseguentemente definito nel Libro verde sullo sviluppo del mercato comune per i servizi e le apparecchiature di telecomunicazioni e nella comunicazione sull'attuazione del Libro verde entro il 1992 un programma d'azione per la progressiva apertura alla concorrenza del mercato delle telecomunicazioni; che tale programma d'azione non riguarda la radiotelefonia mobile, il radioavviso, né i servizi di comunicazione di massa quali la radiodiffusione o la televisione; che il Consiglio delle Comunità europee ha apportato con la risoluzione del 30 giugno 1988 [1], il suo sostegno agli obiettivi di detto programma, in particolare alla progressiva creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni; che nel corso degli ultimi decenni il settore delle telecomunicazioni ha registrato un'evoluzione tecnologica considerevole; che tale evoluzione permette l'offerta di una gamma sempre più variata di servizi ed in particolare di trasmissione di dati; che essa rende inoltre tecnicamente ed economicamente possibile un sistema in cui diversi operatori possano operare in concorrenza;

2. considerando che in tutti gli Stati membri l'installazione e la gestione della rete di telecomunicazioni e la fornitura dei relativi servizi sono generalmente conferite, mediante la concessione di diritti esclusivi o speciali, ad uno o più organismi di telecomunicazioni; che questi diritti sono caratterizzati dal potere discrezionale che lo Stato esercita a livelli diversi per quanto concerne l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni;

3. considerando che gli organismi incaricati dell'installazione e della gestione della rete di telecomunicazioni sono imprese ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1 del trattato in quanto esercitano in modo organizzato un'attività economica, cioè la fornitura di servizi di telecomunicazioni; che si tratta di imprese pubbliche o di imprese alle quali gli Stati membri accordano diritti esclusivi o speciali;

4. considerando che, pur garantendo la funzione di servizio pubblico, numerosi Stati membri hanno già riorganizzato il sistema dei diritti esclusivi o speciali fino a quel momento in vigore nel campo delle telecomunicazioni; che, in tutti i casi, il regime dei diritti esclusivi e speciali è mantenuto per l'installazione e la gestione della rete; che la stessa situazione si verifica in alcuni Stati membri per tutti i servizi di telecomunicazioni, mentre in altri tali diritti riguardano unicamente determinati servizi; che, inoltre, tutti gli Stati membri hanno essi stessi adottato o hanno consentito agli organismi di telecomunicazione di adottare misure amministrative e regolamentari che restringono la libera prestazione dei servizi di telecomunicazioni;

5. considerando che la concessione di diritti esclusivi o speciali ad una o più imprese per la gestione della rete, nel quadro dell'esercizio del potere discrezionale dello Stato membro interessato limita la prestazione, da parte di altre imprese, dei servizi in questione provenienti da altri Stati membri o verso questi diretti;

6. considerando che, in pratica, le restrizioni, ai sensi dell'articolo 59 del trattato, alla fornitura di servizi di telecomunicazioni verso altri Stati membri o da questi provenienti consistono segnatamente nel vietare connessioni di circuiti affittati, tramite dispositivi concentratori, moltiplicatori ed altre installazioni, alla rete telefonica commutata, nell'imporre per tali connessioni

[1] G.U. n. C 257 del 4 ottobre 1988, pag. 1.

oneri d'accesso sproporzionati rispetto al servizio prestato, nel vietare l'instradamento di segnali provenienti da terzi o a questi diretti attraverso circuiti affittati o nell'applicare una tariffa proporzionata all'uso senza giustificazione economica o nel rifiutare l'accesso alla rete di taluni prestatori di servizi; che tali restrizioni d'uso e tariffe eccessive rispetto al costo hanno l'effetto di ostacolare la prestazione, proveniente da altri Stati membri o ad essi diretta, di servizi di telecomunicazioni quali:

— i servizi aventi ad oggetto il miglioramento delle funzioni di telecomunicazione, ad esempio la conversione di protocollo, di codice, di formato o di flusso;

— i servizi basati sull'informazione avente ad oggetto l'accesso a basi di dati;

— i servizi informatici a distanza;

— i servizi di registrazione e di ritrasmissione di messaggi, ad esempio la posta elettronica;

— i servizi di transazione, ad esempio transazioni finanziarie, trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, teleacquisto e teleprenotazione;

— i servizi di teleazione, ad esempio telemisura e telecontrollo;

7. considerando che l'articolo 66 del trattato in combinato disposto con gli articoli 55 e 56, autorizza eccezioni alla libera prestazione dei servizi per motivi non economici; che le restrizioni ammesse sono quelle, da un lato, all'esercizio, sia pure a titolo occasionale, dei pubblici poteri e, d'altro lato, a motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e sanità pubblica; che, trattandosi di eccezioni, devono essere interpretate in maniera restrittiva; che nessun servizio di telecomunicazioni costituisce una partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri che comporti la facoltà di avvalersi di poteri eccessivi rispetto al diritto comune, di privilegi di potestà pubblica e di un potere di coercizione sui cittadini; che l'offerta di servizi di telecomunicazioni non può per sua stessa natura minacciare l'ordine pubblico, né può nuocere alla salute pubblica;

8. considerando che la giurisprudenza della Corte di giustizia ammette, inoltre, restrizioni alla libertà di prestazione di servizi, quando esse soddisfano esigenze fondamentali dovute all'interesse generale e vengono applicate in modo non discriminatorio e proporzionato all'obiettivo perseguito; che la tutela dei consumatori non rende necessarie restrizioni alla libera prestazione di servizi in materia di telecomunicazioni, dato che questo obiettivo può essere conseguito anche in regime di libera concorrenza; che in materia non può invocarsi neppure la tutela della proprietà intellettuale; che le sole esigenze fondamentali in deroga all'articolo 59 che possono giustificare restrizioni all'uso della rete pubblica sono l'integrità di quest'ultima, la sicurezza del suo funzionamento, e nei casi giustificati, l'interoperabilità e la protezione dei dati; che le restrizioni imposte devono tuttavia essere proporzionate agli obiettivi perseguiti da dette esigenze legittime; che gli Stati membri dovranno rendere pubbliche e notificare dette restrizioni alla Commissione per permetterle di valutarne la proporzionalità;

9. considerando che in questo contesto la sicurezza di funzionamento della rete ha lo scopo di assicurare la disponibilità della rete pubblica in caso di urgenza; che l'integrità tecnica della rete pubblica ha lo scopo di assicurarne il funzionamento normale e l'interconnessione delle reti pubbliche nella Comunità basata su specifiche tecniche comuni; che la nozione di interoperabilità dei servizi riguarda il rispetto di dette specifiche tecniche minime, predisposte per ampliare la prestazione di servizi e la scelta dell'utente; che la protezione dei dati mira a garantire la riservatezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali;

10. considerando che, oltre alle esigenze fondamentali che possono figurare come condizioni nelle procedure di autorizzazione o di dichiarazione, gli Stati membri possono includere, per quanto riguarda il servizio di trasmissione di dati a commutazione, condizioni riguardanti obblighi di servizio pubblico che rappresentino regolamentazioni commerciali oggettive, non discriminatorie e trasparenti relative alle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio;

11. considerando infine che, qualora uno Stato membro abbia incaricato un organismo di telecomunicazioni di fornire servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico e che tale servizio rischi di essere danneggiato dalla concorrenza di operatori privati, la Commissione può autorizzare tale Stato membro ad imporre condizioni supplementari, anche a livello della copertura geografica, per la fornitura di detti servizi. Nel valutare tali misure, la Commissione, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi fondamentali del trattato, sanciti nell'articolo 2 nonché quello del rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità, previsto all'articolo 130 A, terrà conto anche della situazione degli Stati membri la cui rete per la fornitura di servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito non è ancora sufficientemente sviluppata e che potrebbe giustificare, da parte di questi Stati membri, la proroga fino al 1° gennaio 1996 del termine previsto per la semplice rivendita di capacità delle linee affittate;

12. considerando che l'articolo 59 del trattato prevede la soppressione di ogni altra restrizione alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunità nei riguardi dei cittadini degli Stati membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione; che il mantenimento o l'introduzione di qualsivoglia diritto esclusivo o speciale non conforme ai suddetti criteri costituisce di per sé un'infrazione all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 59;

13. considerando che l'articolo 86 del trattato sancisce l'incompatibilità con il mercato comune di ogni comportamento di una o più imprese che si concreti in uno sfruttamento abusivo di posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo; che gli organismi di telecomunicazioni sono imprese ai sensi di detto articolo, perché esercitano attività economiche, in particolare prestano il servizio che consiste nel mettere a disposizione degli utenti la rete e i servizi di telecomunicazioni; che questa messa a disposizione della rete costituisce un mercato di servizi distinto, in quanto non è intercambiabile con altri servizi; che la messa a disposizione della rete e gli altri servizi di telecomunicazione sono prestati in ogni mercato nazionale in condizioni di concorrenza sufficientemente omogenee da consentire alla Commissione di valutare la forza economica delle imprese che li forniscono in detti territori; che i territori degli Stati membri costituiscono altrettanti mercati geografici distinti; che ciò è dovuto alle differenze tra le normative che disciplinano le condizioni di accesso e di funzionamento tecnico, relative alla fornitura della rete e di detti servizi di telecomunicazioni; che inoltre ognuno di essi costituisce una parte sostanziale del mercato comune;

14. considerando che queste imprese detengono in ognuno dei loro mercati nazionali, individualmente o collettivamente, una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete dato che esse sono le sole a disporre in ogni Stato membro di una rete che ne copre tutto il territorio; che i rispettivi governi hanno concesso loro il diritto esclusivo di gestire la rete da sole od unitamente ad altre imprese;

15. considerando che quando lo Stato concede diritti esclusivi o speciali in materia di servizi di telecomunicazioni ad organismi che dispongono già di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete, tali diritti hanno l'effetto di rafforzare la posizione dominante estendendola ai servizi;

16. considerando inoltre che i diritti esclusivi o speciali concessi dallo Stato agli organismi di telecomunicazioni per quanto riguarda la fornitura di taluni servizi di telecomunicazioni, hanno l'effetto che detti organismi:

a) escludono i concorrenti dal mercato dei servizi di telecomunicazione o restringono loro l'accesso, limitando così la libera scelta degli utenti, circostanza che può ostacolare il progresso tecnologico a scapito dei consumatori;

b) impongono agli utenti della rete di ricorrere ai servizi che sono oggetto dei diritti esclusivi, subordinando così la conclusione dei contratti d'utenza all'accettazione di prestazioni supplementari che non sono connesse all'oggetto di detti contratti; che ognuno dei suddetti com-

portamenti costituisce un abuso di posizione dominante distinto che può arrecare un notevole pregiudizio al commercio tra Stati membri; che di fatto tutti i servizi in questione possono, in via di principio, essere offerti da prestatori di servizi di altri Stati membri; che la struttura della concorrenza all'interno del mercato comune ne è modificata in misura sostanziale; che in ogni caso i diritti speciali o esclusivi concessi per tali servizi hanno l'effetto di creare una situazione contraria all'obiettivo enunciato dall'articolo 3, lettera *f)* del trattato che prevede la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune ed impone quindi, a fortiori che la concorrenza stessa non sia eliminata; che agli Stati membri è fatto obbligo, ai sensi dell'articolo 5 del trattato, di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, compreso quello sancito dall'articolo 3, lettera *f)*;

17. considerando che i diritti esclusivi concessi in materia di servizi di telecomunicazioni alle imprese pubbliche o alle imprese cui gli Stati membri hanno concesso diritti speciali o esclusivi per l'installazione della rete di telecomunicazioni sono incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 86;

18. considerando che l'articolo 90, paragrafo 2 del trattato permette di derogare all'applicazione degli articoli 59 e 86 del trattato nei casi in cui detta applicazione costituisca un ostacolo all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione affidata agli organismi di telecomunicazioni; che tale missione consiste nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente; che i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provengono ancora prevalentemente dall'esercizio del servizio di telefonia vocale; che di conseguenza, l'apertura di questo servizio alla concorrenza potrebbe minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni; che il servizio di telefonia vocale, sia esso offerto a partire dalle rete telefonica attuale oppure incluso nel servizio Rete digitale integrata di servizi (ISDN), costituisce inoltre il mezzo attualmente più importante per la notifica e la chiamata dei servizi di emergenza responsabili della sicurezza pubblica;

19. considerando che la fornitura di circuiti affittati costituisce un elemento essenziale della missione degli organismi di telecomunicazione; che attualmente in quasi tutti gli Stati membri esiste una differenza sostanziale tra le tariffe per l'uso del servizio di trasmissione di dati sulla rete commutata e per l'uso di circuiti affittati; che un riequilibrio senza indugio di dette tariffe potrebbe pregiudicare questa missione economica generale; che l'equilibrio di queste tariffe dovrà essere raggiunto progressivamente entro il 31 dicembre 1992; che nel frattempo, deve essere possibile imporre agli operatori privati l'obbligo di non offrire al pubblico un servizio che consista nella semplice rivendita di capacità di circuiti affittati, vale a dire di un servizio che comporta soltanto il trattamento, la commutazione, l'archiviazione o la conversione di protocollo nella misura necessaria alla trasmissione in tempo reale; che gli Stati membri possono pertanto istituire un sistema di dichiarazioni mediante il quale gli operatori privati si impegnano a non procedere a tale rivendita; che tuttavia non può essere imposto a tali operatori alcun altro obbligo inteso ad assicurare il rispetto di questa misura;

20. considerando che queste restrizioni non compromettono lo sviluppo degli scambi in misura contraria agli interessi della Comunità; che, date tali circostanze, queste restrizioni sono compatibili con l'articolo 90 paragrafo 2 del trattato; che lo stesso può dirsi delle misure adottate dagli Stati membri affinché l'azione dei prestatori di servizi privati non intralci il servizio pubblico di trasmissione dei dati a commutazione;

21. considerando che le norme del trattato comprese quelle relative alla concorrenza, si applicano al servizio telex; che l'importanza di questo servizio subisce un'erosione progressiva in tutti gli Stati membri a causa dell'emergere di mezzi di telecomunicazione concorrenti quali il telefax; che l'abolizione delle attuali restrizioni all'utilizzo della rete telefonica commutata e dei circuiti affittati permetterà la ritrasmissione di messaggi telex; che vista questa tendenza si rende necessario un approccio specifico; che il servizio telex deve pertanto essere escluso dal campo d'applicazione della presente direttiva;

22. considerando che, in ogni caso, la Commissione riesaminerà, nel corso del 1992, i diritti speciali esclusivi ancora esistenti, tenendo conto dello sviluppo tecnologico e dell'evoluzione verso una infrastruttura digitale;

23. considerando che è opportuno dare la possibilità agli Stati membri di elabrorare eque procedure di autorizzazione ai fini del rispetto delle esigenze fondamentali, senza pregiudicarne l'eventuale armonizzazione prevista sul piano comunitario nel quadro delle direttive del Consiglio concernenti la fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open network provision - ONP); che per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, gli Stati membri devono poter includere in tali procedure l'obbligo di osservare le regolamentazioni commerciali riguardanti le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio e delle misure volte a salvaguardare la missione d'interesse economico generale da essi affidata ad un organismo di telecomunicazioni; che dette procedure devono essere fondate su criteri obiettivi precisi ed applicate in modo non discriminatorio; che, in particolare, tali criteri devono essere giustificati e proporzionati all'interesse generale perseguito nonché debitamente motivati e resi pubblici; che la Commissione deve poterli accuratamente esaminare alla luce delle norme di concorrenza e delle norme sulla libera prestazione dei servizi; che, in ogni caso gli Stati membri che non avranno notificato alla Commissione entro un termine stabilito progetti di criteri e di procedure d'autorizzazione, non potranno più imporre alcuna restrizione alla libera prestazione del servizio di trasmissione di dati per il grande pubblico;

24. considerando che gli Stati membri devono poter disporre di un termine complementare per elaborare regole generali concernenti le condizioni di prestazione di questi servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito per il grande pubblico;

25. considerando che, d'altra parte, i servizi di telecomunicazioni non possono formare oggetto di alcuna restrizione, né per quanto concerne il libero accesso degli utenti a detti servizi, né per quanto concerne il trattamento delle informazioni che può essere effettuato prima della trasmissione dei messaggi attraverso la rete, o dopo che i messaggi sono stati ricevuti, salvo qualora essa sia giustificata da un'esigenza fondamentale, proporzionata all'obiettivo perseguito;

26. considerando che la digitalizzazione della rete di telecomunicazioni e il miglioramento tecnologico dei terminali ad essa connessi ha aumentato il numero di funzioni che precedentemente erano effettuate all'interno della rete e che ora possono essere eseguite dagli utenti stessi attraverso apparecchi terminali sempre più sofisticati; che è opportuno assicurare che i fornitori dei servizi di telecomunicazioni, in particolare quelli di telefonia e di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, consentano agli operatori economici di utilizzare tali funzioni;

27. considerando che, in attesa dell'elaborazione di norme comunitarie per la fornitura di una rete aperta (ONP), la pubblicazione delle interfacce tecniche già utilizzate negli Stati membri è necessaria per permettere alle imprese che intendono stabilirsi sui mercati dei servizi di telecomunicazioni, di prendere le disposizioni necessarie al fine di adattare le caratteristiche dei loro servizi alle esigenze tecniche delle reti; che se ed in quanto gli Stati membri non abbiano ancora stabilito le interfacce tecniche è necessario che essi vi provvedano al più presto; che ogni progetto elaborato al riguardo dovrà essere comunicato alla Commissione conformemente alla direttiva 83/189/CEE del Consiglio [2], modificata dalla direttiva 88/182/CEE [3];

28. Considerando che, in genere, le legislazioni nazionali attribuiscono agli organismi di telecomunicazioni una funzione di regolamentazione dei servizi di telecomunicazioni segnatamente riguardo il rilascio di autorizzazioni, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie d'interfacce, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione; che tali

[2] G.U. n. L 109 del 26 aprile 1983, pag. 8.
[3] G.U. n. L 81 del 26 marzo 1988, pag. 75.

legislazioni talvolta definiscono unicamente i principi generali di gestione dei servizi autorizzati, lasciando agli organismi di telecomunicazione il potere di difinire le condizioni specifiche di applicazione;

29. considerando che tale attività al tempo stesso di regolamentazione e commerciale degli organismi di telecomunicazione incide direttamente sull'attività degli operatori economici che offrono servizi di telecomunicazioni in concorrenza con gli organismi in questione; che, in effetti, attraverso questa duplice attività i suddetti organismi determinano o perlomeno influiscono sostanzialmente sulla fornitura dei servizi offerti dai loro concorrenti; che il fatto di delegare ad un'impresa che gode di una posizione dominante per l'installazione e la gestione della rete il potere di regolamentare l'accesso al mercato dei servizi di telecomunicazioni rafforza la posizione dominante che l'impresa medesima detiene su detto mercato; che questa circostanza, visto il conflitto di interessi, è tale da limitare l'accesso di concorrenti ai mercati dei servizi di telecomunicazioni e da restringere la libertà di scelta degli utenti; che, inoltre, tali misure possono limitare gli sbocchi di materiali destinati al trattamento di segnali di telecomunicazioni e, quindi, il progresso tecnologico in questo campo; che, pertanto, il cumulo di queste attività costituisce un abuso di posizione dominante da parte di detti organismi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 86; che se ed in quanto tali comportamenti risultano da una misura introdotta dallo Stato, quest'ultima è inoltre incompatibile con l'articolo 90, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 86;

30. considerando che la Commissione, per adempiere efficacemente il proprio dovere di vigilanza in applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, deve disporre di talune informazioni essenziali; che tali informazioni devono segnatamente garantire la trasparenza delle misure adottate dagli Stati membri affinché la Commissione possa verificare che ciascun organismo di telecomunicazioni offra a tutti i clienti l'accesso alla rete e ai diversi servizi ad essa connessi a tariffe e altre condizioni non discriminanti; che tali informazioni devono riguardare:

— le misure adottate per abolire i diritti esclusivi in applicazione della presente direttiva;

— le condizioni alle quali sono concesse le autorizzazioni di gestione dei servizi di telecomunicazione;

— che la Commissione deve disporre delle suddette informazioni per poter verificare, in particolare, che tutti gli utenti della rete e dei servizi, ivi compresi gli organismi di telecomunicazioni quando sono prestatori di servizi, siano trattati in modo equo;

31. considerando che i detentori dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni d'ora in poi aperti alla concorrenza in passato hanno potuto imporre ai loro clienti contratti di lunga durata; che tali contratti limiterebbero de facto la possibilità di nuovi concorrenti eventuali di offrire i loro servizi a questi clienti e a questi ultimi di beneficiarne; che pertanto è necessario prevedere la possibilità per l'utente di ottenere la risoluzione del contratto entro un termine ragionevole;

32. considerando che, allo stadio attuale, ogni Stato membro disciplina la fornitura di servizi di telecomunicazione secondo concezioni proprie; che persino la definizione di alcuni servizi differisce da uno Stato membro all'altro; che possono risultarne distorsioni di concorrenza tali da rendere più difficile per gli operatori economici l'offerta di servizi di telecomunicazioni transfrontalieri; che, per questo motivo, il Consiglio, nella risoluzione del 30 giugno 1988, ha ritenuto che uno degli obiettivi della politica delle telecomunicazioni né la creazione di un mercato comunitario aperto dei servizi di telecomunicazioni, attraverso una rapida definizione, in base a direttive del Consiglio, delle condizioni tecniche, delle condizioni di utilizzazione e dei principi tariffari per la fornitura di una rete aperta (ONP); che la Commissione ha presentato a tal fine una proposta al Consiglio; che l'armonizzazione delle condizioni d'accesso non è tuttavia lo strumento

più adatto ad eliminare gli ostacoli agli scambi derivanti da violazioni di norme del trattato; che la Commissione ha il dovere di vigilare sull'applicazione delle disposizioni del trattato in modo efficace e globale;

33. considerando che ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 3 la Commissione ha doveri e competenze chiaramente definiti riguardo alla vigilanza delle relazioni fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e le imprese alle quali essi hanno concesso diritti esclusivi o speciali e, in particolare, in materia di eliminazione degli ostacoli alla libera prestazione dei servizi, in materia di discriminazione fra cittadini degli Stati membri e in materia di concorrenza; che, è indispensabile un approccio globale per porre termine alle infrazioni che persistono in taluni Stati membri e per dare indicazioni chiare agli Stati membri che riesaminano la loro normativa onde evitare nuove infrazioni; che, di conseguenza, una direttiva in forza dell'articolo 90, paragrafo 3 del trattato costituisce lo strumento più appropriato per pervenire a tale risultato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

— «Organismi di telecomunicazioni», gli enti pubblici o privati, ivi comprese le consociate da essi controllate, ai quali uno Stato membro concede diritti speciali o esclusivi per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni, qualora necessario, per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;

— «diritti speciali o esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro o da un'autorità pubblica ad uno o più organismi pubblici o privati mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che riservi loro la fornitura di un servizio o la gestione di una determinata attività;

— «rete pubblica di telecomunicazioni», l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che permette la trasmissione di segnali fra punti terminali definiti della rete mediante fili, ponti radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

— «servizi di telecomunicazioni», i servizi la cui fornitura consiste totalmente o parzialmente nella trasmissione e nell'instradamento di segnali sulla rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione;

— «punto terminale di rete», l'insieme delle connessioni fisiche e delle specifiche tecniche d'accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessarie per poter accedere a detta rete pubblica e comunicare efficacemente per il suo tramite;

— «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica, che possono indurre uno Stato membro a limitare l'accesso alla rete pubblica o ai servizi pubblici di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, nei casi in cui sono giustificate, l'interoperabilità dei servizi e la protezione dei dati; la protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate, nonché la tutela della sfera privata;

— «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

— «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti conformemente alla relativa raccomandazione del comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

— «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'attrezzatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

— «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico come servizio distinto del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente solt. ıto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata.

2. La presente direttiva non si applica al servizio telex, alla radiotelefonia mobile, al radioavviso ed alle comunicazioni via satellite.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri provvedono all'abolizione dei diritti esclusivi o speciali per la fornitura di servizi di telecomunicazioni diversi dai servizi di telefonia vocale ed adottano le misure atte a garantire ad ogni operatore economico il diritto di fornire detti servizi di telecomunicazione.

Gli Stati membri che subordinano la fornitura di tali servizi ad una procedura di autorizzazione o di dichiarazione concernente il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono a che, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, le autorizzazioni siano rilasciate in base a criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Gli eventuali dinieghi devono essere debitamente motivati e deve essere prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo e la informano di ogni regolamentazione in vigore o di ogni progetto diretto ad istituire nuove procedure di autorizzazione od a modificare quelle esistenti.

Articolo 3

Per quanto riguarda il servizio di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, gli Stati membri, nel quadro delle procedure d'autorizzazione di cui all'articolo 2, possono vietare fino al 31 dicembre 1992 agli operatori economici di offrire al pubblico la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 30 giugno 1992, tutte le procedure, allo stato di progetto, di autorizzazione o di dichiarazione per la fornitura al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito intese al rispetto:

— delle esigenze fondamentali,

— delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,

— delle misure per la salvaguardia della missione d'interesse economico generale affidata ad un organismo di telecomunicazioni per quanto riguarda la trasmissione di dati a commutazione, se l'azione di prestatori di servizi privati rischia di danneggiare l'adempimento di tale missione.

Tutte queste condizioni costituiscono un capitolato d'oneri di servizio pubblico e devono essere oggettive, non discriminatorie e trasparenti.

Entro il 31 dicembre 1992, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di autorizzazione o di dichiarazione adottate per tali servizi.

Spetta alla Commissione vigilare sulla compatibilità di questi progetti con le disposizioni del trattato prima della loro entrata in vigore.

Articolo 4

Gli Stati membri che mantegono diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni in vigore per l'accesso alle reti.

Essi provvedono in particolare a che gli operatori che ne fanno domanda possano ottenere circuiti affittati entro un termine ragionevole e che l'uso di questi ultimi non sia oggetto di alcuna restrizione, salvo quelle che sono giustificate in conformità delle disposizioni dell'articolo 2.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate per conformarsi al presente articolo.

In occasione di ogni aumento delle tariffe applicabili ai circuiti affittati, gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi che consentono di valutarne il fondamento.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono a che vengano pubblicate, entro il 31 dicembre 1990, le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche, fatte salve le convenzioni internazionali applicabili in materia.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente alla direttiva 83/189/CEE, ogni progetto elaborato al riguardo.

Articolo 6

Per quanto riguarda la prestazione dei servizi di telecomunicazioni, gli Stati membri provvedono ad abrogare le restrizioni esistenti relative al trattamento dei segnali prima della loro trasmissione sulla rete pubblica o dopo la loro ricezione, a meno che non sia dimostrata la necessità di tali restrizioni per garantire il rispetto dell'ordine pubblico o delle esigenze fondamentali.

Fatte salve le norme comunitarie armonizzate adottate dal Consiglio per la fornitura di una rete aperta, gli Stati membri provvedono a che fra prestatori di servizi, compresi gli organismi di telecomunicazioni, non sussista alcuna discriminazione concludente le condizioni di utilizzazione e le tariffe praticate.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati per conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che, a decorrere dal 1° luglio 1991, il rilascio delle autorizzazioni di gestione, il controllo delle omologazioni e delle specifiche obbligatorie, l'attribuzione delle frequenze e la vigilanza delle condizioni di utilizzazione siano effettuati da un ente indipendente dagli organismi di telecomunicazioni.

Essi comunicano alla Commissione, entro il 31 dicembre 1990, le misure adottate o i progetti presentati a tal fine.

Articolo 8

Gli Stati membri provvedono a che gli organismi di telecomunicazioni, a decorrere dall'abrogazione dei relativi diritti esclusivi o speciali, concedano ai loro clienti, vincolati per un periodo superiore ad un anno da un contratto di fornitura di servizi di telecomunicazione che alla data della sua conclusione costituiva oggetto di tali diritti, la facoltà di risolvere il contratto con sei mesi di preavviso.

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie al fine di consentirle di redigere, alla fine di ogni anno, per un periodo di 3 anni, una relazione generale sull'applicazione della presente direttiva. La Commissione comunica tale relazione agli Stati membri, al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale.

Articolo 10

Nel corso del 1992, la Commissione procederà ad una valutazione globale della situazione del settore dei servizi di telecomunicazioni con riferimento agli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva.

Nel corso del 1994 la Commissione valuterà gli effetti delle misure di cui all'articolo 3 onde esaminare l'opportunità di apportare modifiche a tale articolo, segnatamente in considerazione dell'evoluzione tecnologica e dello sviluppo degli scambi nella Comunità.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione
Vice-presidente:
LEON BRITTAN

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 1996.

Direttiva della commissione che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (96/19/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 90, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1) Ai sensi della direttiva 90/388/CEE della Commissione, del 28 giugno 1990, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazione [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/2/CE [2], i servizi di telecomunicazione, ad eccezione della telefonia vocale al pubblico e dei servizi specificamente esclusi dal campo di applicazione della direttiva devono essere aperti alla concorrenza. Trattasi del servizio telex, della radiotelefonia mobile e delle emissioni radiotelevisive destinate al pubblico. Le comunicazioni via satellite sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva 94/46/CE della Commissione [3]. Le reti televisive via cavo sono state inserite nel campo di applicazione della direttiva grazie alla direttiva 95/51/CE della Commissione, [4] e le comunicazioni mobili e personali sono state inserite in tale campo di applicazione dalla direttiva 96/2/CE. A norma della direttiva 90/388/CEE gli Stati membri devono prendere le misure necessarie per garantire che i gestori interessati siano autorizzati a prestare detti servizi.

2) In seguito alle consultazioni pubbliche organizzate dalla Commissione nel 1992 sulla situazione esistente nel settore dei servizi di telecomunicazione (relazione del 1992), il Consiglio, nella risoluzione del 22 luglio 1993 [5], ha chiesto all'unanimità la liberalizzazione di tutti i servizi di telefonia vocale al pubblico entro il lo gennaio 1998, fatto salvo un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni per consentire agli Stati membri con reti meno sviluppate quali la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo, di predisporre l'adeguamento necessario, in particolare quello delle tariffe. In seguito secondo il Consiglio, nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 [6], (anche alle reti più piccole dovrebbe essere accordato, nei casi giustificati, un periodo di adeguamento massimo di due anni. Successivamente il Consiglio ha riconosciuto all'unanimità il principio secondo cui anche la fornitura delle infrastrutture di telecomunicazione dovrebbe essere liberalizzata entro il 1° gennaio 1998, fatti salvi gli stessi periodi di transizione convenuti per la liberalizzazione della telefonia vocale. Inoltre, nella risoluzione del 18 settembre 1995 [7], il Consiglio ha definito gli orientamenti di base per il futuro quadro normativo.

3) La direttiva 90/388/CEE stabilisce che la concessione di diritti speciali o esclusivi agli organismi di telecomunicazioni per i servizi di telecomunicazione costituisce una violazione dell'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato, in quanto detti diritti limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Per quanto riguarda i servizi e le reti di telecomunicazioni, i diritti speciali sono stati definiti in detta direttiva.

---

[1] G.U. n. L. 192 del 24 luglio 1990, pag. 10.
[2] G.U. n. L. 20 del 26 gennaio 1996, pag. 59.
[3] G.U. n. L. 268 del 19 ottobre 1994, pag. 15.
[4] G.U. n. L. 256 del 26 ottobre 1995, pag. 49.
[5] G.U. n. C. 213 del 6 agosto 1993, pag. 1.
[6] G.U. n. C. 379 del 31 dicembre 1994, pag. 4.
[7] G.U. n. C. 258 del 3 ottobre 1995, pag. 1.

A norma della direttiva 90/388/CEE anche i diritti esclusivi concessi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni sono incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, e dell'articolo 86 del trattato, laddove siano concessi ad organismi di telecomunicazioni che già godono di diritti esclusivi o speciali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni in quanto hanno l'effetto di rafforzare o ampliare una posizione dominante o portano necessariamente ad altri abusi di posizione dominante.

4) Nel 1990 la Commissione aveva comunque concesso una deroga temporanea ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, nei confronti dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura della telefonia vocale in quanto i mezzi finanziari per lo sviluppo della rete provenivano ancora prevalentemente dall'esercizio di telefonia e l'apertura di questo servizio alla concorrenza avrebbe potuto, in quel momento, minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni e costituire inoltre un ostacolo all'adempimento dei compiti loro affidati che consistono nell'installazione e nella gestione di una rete universale, vale a dire una rete avente un'estensione geografica generale fornita, su richiesta ed entro un limite di tempo ragionevole, ad ogni prestatore di servizi o utente. Nel frattempo il Parlamento europeo e il Consiglio hanno riconosciuto che esistono strumenti meno restrittivi della concessione di diritti speciali e/o esclusivi per garantire l'adempimento di detti compiti di interesse economico generale.

Inoltre, al momento dell'adozione della direttiva 90/388/CEE, tutti gli organismi di telecomunicazioni stavano procedendo alla numerizzazione delle loro reti onde poter aumentare la gamma dei servizi potenzialmente offerti all'utente finale. Attualmente la copertura e la numerizzazione sono già state conseguite in numerosi Stati membri. Tenendo conto dei progressi fatti nelle applicazioni delle radiofrequenze e dei consistenti programmi di investimento in corso, la copertura delle reti a fibre ottiche e la penetrazione delle reti stesse dovrebbero migliorare notevolmente in futuro negli altri Stati membri.

Nel 1990 erano emerse anche preoccupazioni in merito all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale, in quanto le strutture tariffarie degli organismi di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai costi giacché i gestori concorrenti potevano mirare alla prestazione di servizi alquanto remunerativi quali la telefonia internazionale, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti basate su distorsioni sostanziali. Nel frattempo sono stati fatti sforzi per compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione alla liberalizzazione. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno nel frattempo riconosciuto che esistono mezzi meno restrittivi della concessione di diritti speciali o esclusivi per garantire tale missione di generale interesse economico.

5) Per tali motivi e in conformità delle risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994 non risulta più giustificata la deroga concessa nei confronti della telefonia vocale. È necessario sopprimere la deroga accordata dalla direttiva 90/388/CEE e modificare di conseguenza la direttiva stessa, ivi comprese le definizioni usate. Per consentire agli organismi di telecomunicazioni di completare la loro preparazione all'introduzione della concorrenza e provvedere in particolare al necessario riequilibrio delle tariffe, gli Stati membri possono garantire l'esercizio degli attuali diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura della telefonia vocale fino al 1° gennaio 1998. Gli Stati membri con reti meno sviluppate o molto piccole devono aver diritto ad una deroga temporanea ove questa sia giustificata dall'esigenza di attuare gli adattamenti strutturali opportuni e resti rigorosamente nei limiti di tale esigenza. Tali Stati membri devono beneficiare, su richiesta, rispettivamente di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque e due anni al fine di completare gli adeguamenti strutturali necessari. Gli Stati membri che possono chiedere tale deroga sono la Spagna, l'Irlanda, la Grecia e il Portogallo per quanto riguarda le reti meno sviluppate e il Lussemburgo per le reti più piccole. La possibilità di detti periodi di transizione è stata chiesta anche nelle citate risoluzioni del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994.

6) L'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali relativi alla fornitura di telefonia vocale consentirà in particolare agli attuali organismi di telecomunicazioni appartenenti a uno Stato membro di prestare direttamente i loro servizi in un altro Stato membro a partire dal 1° gennaio 1998. Tali organismi dispongono attualmente delle capacità e dell'esperienza richiesta per accedere ai mercati aperti alla concorrenza. Tuttavia in quasi tutti gli Stati membri saranno in concorrenza con gli organismi nazionali di telecomunicazioni che beneficiano del diritto esclusivo e/o speciale di fornire non soltanto servizi di telefonia vocale, ma anche di installare e fornire l'infrastruttura di base, inclusa l'acquisizione di diritti incondizionati d'uso nei circuiti internazionali. La flessibilità e le economie di scala consentite impediranno che l'esistente posizione dominante sia sottoposta alla pressione di una normale concorrenza una volta realizzata la liberalizzazione della telefonia vocale. Ciò consentirà agli organismi di telecomunicazione di mantenere la loro posizione dominante sui rispettivi mercati nazionali a meno che i nuovi gestori che accedono al mercato della telefonia vocale dispongano degli stessi diritti ed obblighi. In particolare se ai nuovi concorrenti non è garantita una libera scelta per quanto riguarda l'infrastruttura di base per fornire i loro servizi in concorrenza con l'organismo dominante, tale restrizione di fatto impedirebbe loro di entrare sul mercato della telefonia vocale, compresa la prestazione di servizi transfrontalieri. La conservazione di diritti speciali che limitano il numero di imprese autorizzate a installare e fornire l'infrastruttura limiterebbe quindi la libertà di prestazione dei servizi in contrasto con l'articolo 59 del trattato. Il fatto che la restrizione in materia di installazione della propria infrastruttura possa apparentemente venire applicata nello Stato membro interessato senza distinzione tra tutte le società che forniscono servizi di telefonia vocale diverse dagli organismi nazionali di telecomunicazioni non sarebbe sufficiente per eliminare il trattamento preferenziale di questi ultimi dal campo di applicazione dell'articolo 59 del trattato. Poiché è plausibile che la maggior parte dei nuovi gestori provenga da altri Stati membri, tale disposizione avrebbe in pratica maggiori ripercussioni sulle società straniere rispetto a quelle nazionali. D'altro canto, poiché non sembra esistere alcuna giustificazione per tali restrizioni, sarebbero comunque disponibili strumenti meno limitativi, quali le procedure di autorizzazione, per garantire interessi generali di natura non economica.

7) Inoltre l'abolizione dei diritti esclusivi e/o speciali per la fornitura di telefonia vocale avrebbe poca o nessuna efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica degli organismi dominanti di telecomunicazioni con i quali sono in concorrenza sul mercato della telefonia vocale. Il fatto di riservare ad un'impresa che commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile, ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti, equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a suo piacimento dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante. La direttiva 90/388/CEE non disciplinava esplicitamente l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni, visto che concedeva una deroga temporanea a norma dell'articolo 90, paragrafo 2 per i diritti speciali ed esclusivi per la telefonia vocale, servizio che è di gran lunga il più importante in termini economici tra quelli forniti tramite le reti di telecomunicazioni da effettuare dalla Commissione nel 1992.

È vero che la direttiva 92/44/CEE del Consiglio, del 5 giugno 1992, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate [8], modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione [9], armonizza i principi di base relativi alla fornitura di linee affittate, ma tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo di detta direttiva non è quello di ovviare al conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e servizi. Essa non impone una separazione strutturale agli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di linee affittate e prestatori di servizi. Dalle de-

[8] G.U. n. L. 165 del 19 giugno 1992, pag. 27.
[9] G.U. n. L. 181 del 15 luglio 1994, pag. 40.

nunce pervenute si rileva che anche negli Stati membri che hanno attuato tale direttiva gli organismi di telecomunicazioni si avvalgono comunque del loro controllo sulle condizioni di accesso alla rete a scapito dei loro concorrenti sul mercato dei servizi; si deduce altresì che gli organismi di telecomunicazioni applicano tariffe elevate e utilizzano le informazioni acquisite nella loro veste di fornitori dell'infrastruttura in relazione ai servizi previsti dai loro concorrenti per mirare ad ottenere nuovi clienti sul mercato dei servizi. La direttiva 92/44/CEE prevede solo il principio di tariffe orientate sui costi e non impedisce agli organismi di telecomunicazioni di avvalersi delle informazioni acquisite in quanto fornitori di capacità di utenti, ed all'elasticità tariffaria della domanda in ogni segmento del mercato dei servizi e in ogni regione del paese, l'attuale contesto regolamentare non risolve il conflitto d'interessi menzionato in precedenza. La soluzione più adeguata a tale conflitto di interessi consiste pertanto nel consentire ai prestatori di servizi di usare la propria infrastruttura di telecomunicazioni o quella di terzi per la prestazione dei loro servizi agli utenti finali invece dell'infrastruttura del loro principale concorrente. Nella sua risoluzione del 22 dicembre 1994 il Consiglio ha approvato anche il principio della liberalizzazione in materia di fornitura delle infrastrutture.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto abolire i diritti esclusivi vigenti per la fornitura e l'impiego dell'infrastruttura in quanto contrari all'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 e consentire ai fornitori di telefonia vocale l'impiego di infrastrutture proprie e/o infrastrutture alternative di loro scelta.

8) La direttiva 90/388/CEE stabilisce che ai servizi telex si applicano le regole del trattato, comprese quelle di concorrenza. Nel contempo dichiara che la concessione di diritti speciali o esclusivi per i servizi di telecomunicazioni ad organismi di telecomunicazioni viola l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 59 del trattato poiché essi limitano la prestazione di servizi transfrontalieri. Tuttavia si era considerato nella direttiva che un approccio individuale era adeguato, poiché ci si attendeva un declino rapido del servizio. Nel frattempo è emerso che il telex continuava a coesistere con i nuovi servizi come il telefax, poiché la rete dei telex resta la sola standardizzata a copertura mondiale e costituisce una prova legale accettata in giudizio. Pertanto l'approccio iniziale non è più giustificato.

9) Per quanto riguarda l'accesso di nuovi concorrenti ai mercati delle telecomunicazioni, solo obblighi di legge possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali previste dal trattato. Tali restrizioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per il conseguimento dell'obiettivo di natura non economica perseguito. Gli Stati membri possono pertanto introdurre esclusivamente procedure di autorizzazione o di dichiarazione ove indispensabile per garantire la conformità con le pertinenti esigenze fondamentali e, per quanto riguarda la fornitura di telefonia vocale e dell'infrastruttura di base, stabilire requisiti sotto forma di regolamentazioni commerciali, ove richiesto, al fine di garantire, in conformità dell'articolo 90, paragrafo 2 l'adempimento in un contesto concorrenziale dei compiti specifici di servizio pubblico assegnati all'impresa interessata nel campo delle telecomunicazioni e/o fornire un contributo al finanziamento del servizio universale. Gli Stati membri possono inserire altri obblighi di servizio pubblico in talune categorie di licenze, conformemente al principio di proporzionalità e agli articoli 56 e 66 del trattato.

Le disposizioni della direttiva 90/388/CEE lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dettate a fini di protezione della pubblica sicurezza, in particolare l'intercettazione legale di comunicazioni.

Nel quadro dell'adozione dei requisiti di autorizzazione ai sensi della direttiva 90/388/CEE è risultato che alcuni Stati membri imponevano ai nuovi concorrenti obblighi che non erano proporzionati agli obiettivi di interesse generale perseguiti. Per evitare che tali provvedimenti siano utilizzati per impedire che la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni fosse posta in questione dalla concorrenza una volta realizzata la liberalizzazione della telefonia vocale, permettendo così agli organismi di telecomunicazioni di mantenere la loro posizione dominante sui mercati della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni, rafforzando quindi la posizione dominante del gestore nazionale, è necessario che gli Stati membri notifichino alla

Commissione i requisiti relativi alle licenze o alla dichiarazione prima della loro introduzione per consentire a quest'ultima di valutarne la compatibilità con il trattato e in particolare la proporzionalità degli obblighi imposti.

10) In base al principio di proporzionalità il numero delle licenze può essere limitato esclusivamente qualora ciò sia inevitabile per garantire il rispetto delle esigenze fondamentali relative all'impiego di risorse scarse. Come precisato dalla Commissione nella sua comunicazione sulla consultazione relativa al Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo, l'unica giustificazione a tale proposito dovrebbe essere l'esistenza di limitazioni fisiche imposte dalle carenze in materia di spettro delle frequenze richieste.

Per quanto riguarda la fornitura della telefonia vocale, le reti pubbliche fisse di telecomunicazioni e le altre reti di telecomunicazioni che comportano l'impiego di radiofrequenze, le esigenze fondamentali giustificherebbero l'introduzione o il mantenimento di licenze individuali. In tutti gli altri casi sarebbe sufficiente un sistema di autorizzazione generale o di dichiarazione per garantire la conformità con le esigenze fondamentali. La concessione di licenze non è giustificata quando una semplice dichiarazione basterebbe a raggiungere l'obiettivo perseguito.

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, la direttiva 90/388/CEE consentiva agli Stati membri di adottare in forza dell'articolo 90, paragrafo 2 del trattato un capitolato d'oneri di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali finalizzate a salvaguardare gli obblighi di servizio pubblico. Nel corso del 1994 la Commissione ha valutato gli effetti delle misure adottate in base a tale disposizione. I risultati di tale riesame sono stati pubblicati nella sua comunicazione sulla situazione attuale e sull'attuazione della direttiva 90/388/CEE. Sulla base di detto riesame, che tiene anche conto delle esperienze accumulate nella maggior parte degli Stati membri nei quali gli obiettivi di servizio pubblico in questione sono stati raggiunti senza dare applicazione a tali regimi, non esiste alcuna giustificazione per il mantenimento di detto regime specifico e di conseguenza i regimi in corso dovrebbero essere aboliti. Tuttavia gli Stati membri possono sostituirli con un sistema di dichiarazione o di autorizzazione generale.

11) I nuovi fornitori autorizzati di telefonia vocale saranno in grado di competere efficacemente con gli organismi di telecomunicazioni esistenti soltanto se potranno disporre di un'adeguata numerazione da assegnare ai propri abbonati. Inoltre qualora i numeri fossero attribuiti dagli attuali organismi di telecomunicazioni, questi ultimi si riserveranno con ogni probabilità i numeri migliori lasciando ai concorrenti numeri insufficienti o numeri meno attraenti sotto il profilo commerciale, per esempio a causa della loro lunghezza. Conservando tale facoltà agli organismi di telecomunicazioni, gli Stati membri indurrebbero detti organismi ad abusare della loro posizione sul mercato della telefonia vocale, comportandosi quindi in maniera contraria al combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato.

Di conseguenza la definizione e la gestione del piano nazionale di numerazione dovrebbero essere affidate ad un ente indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e sarebbe necessario predisporre una procedura di assegnazione dei numeri, ove richiesto, basata su criteri di obiettività, trasparenza e senza effetti discriminatori. Quando l'abbonato si rivolgesse ad un altro prestatore di servizi, gli organismi di telecomunicazione dovrebbero comunicare per un periodo di tempo sufficiente e con modalità e nella misura prescritta dall'articolo 86 del trattato il suo nuovo numero alle persone che cercano di contattarlo al vecchio numero. L'abbonato che cambia prestatore di servizi dovrebbe anche avere la possibilità di conservare il proprio numero a fronte di un ragionevole contributo al costo di trasferimento del numero.

12) Poiché gli Stati membri sono tenuti in forza della presente direttiva a revocare i diritti speciali ed esclusivi per la fornitura ed esercizio di reti fisse pubbliche di telecomunicazioni, è necessario adeguare di conseguenza l'obbligo prescritto dalla direttiva 90/388/CEE di prendere le misure necessarie a garantire condizioni di accesso obiettive, non discriminatorie e rese pubbliche.

13) Purché equamente remunerato, il diritto dei nuovi fornitori di telefonia vocale, ai fini del completamento delle chiamate, di collegare il loro servizio alla rete pubblica esistente di telecomunicazioni ai punti di interconnessione richiesti, compreso l'accesso alle basi dei dati degli abbonati necessario alla fornitura di informazioni relative agli elenchi telefonici, risulta di cruciale importanza nel periodo iniziale successivo all'abolizione dei diritti speciali e/o esclusivi relativi alla fornitura di telefonia vocale e di infrastruttura di telecomunicazioni. L'interconnessione dovrebbe, in linea di massima, essere oggetto di trattative tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza destinate alle imprese. Dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi gestori rispetto agli organismi di telecomunicazioni la cui posizione monopolistica deriva dai loro diritti speciali ed esclusivi, è probabile che fino a quando non sia stata decisa una regolamentazione armonizzata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, l'interconnessione sia ritardata da controversie in merito alle condizioni da applicare. Detti ritardi potrebbero compromettere l'entrata sul mercato di nuovi concorrenti e quindi impedire una effettiva realizzazione dell'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi. Qualora gli Stati membri non riuscissero ad adottare le misure necessarie per impedire il verificarsi di tale situazione, verrebbe de facto proseguito l'esercizio dei diritti speciali e/o esclusivi vigenti che, come indicato in precedenza, sono considerati incompatibili con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86 del trattato.

Per garantire un effettivo ingresso sul mercato ed evitare il persistere de facto di diritti speciali ed esclusivi in contrasto con l'articolo 90, paragrafo 1 in combinato disposto con gli articoli 59 e 86, gli Stati membri dovrebbero garantire che nel periodo di tempo necessario all'ingresso di concorrenti sul mercato gli organismi di telecomunicazioni pubblichino condizioni uniformi di interconnessione alle loro reti di telefonia vocale a disposizione del pubblico, compresi i listini prezzi e i punti di accesso per l'interconnessione, entro i sei mesi precedenti all'effettiva data di liberalizzazione della telefonia vocale e della capacità di trasmissione per le telecomunicazioni. Tale offerta uniforme dovrebbe escludere qualsiasi discriminazione ed essere sufficientemente suddivisa in singole voci per consentire ai nuovi gestori di acquistare soltanto quegli elementi dell'offerta di cui hanno effettivamente bisogno. Inoltre non dovrebbe contenere discriminazioni sulla base dell'origine delle chiamate e/o delle reti.

14) Per consentire poi il controllo degli obblighi di interconnessione a norma del diritto in materia di concorrenza, il sistema di contabilità applicato nei confronti della fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni nel periodo di tempo necessario per consentire un effettivo ingresso sul mercato dovrebbe identificare chiaramente gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione e, in particolare, per ogni elemento dell'interconnessione offerta, precisare la base di detto elemento di costo al fine di garantire specificamente che le tariffe comprendano solo elementi pertinenti, cioè le spese di primo allacciamento, di trasmissione, la quota dei costi sostenuti per dare parità di accesso e numeri portatili e per garantire le esigenze fondamentali nonché, se del caso, oneri aggiuntivi volti a ripartire il costo netto del servizio universale e, a titolo previsionale, eventuali squilibri nelle tariffe della telefonia vocale. Tale contabilità dovrebbe consentire inoltre di scoprire quando un organismo di telecomunicazioni applica ai suoi grandi abbonati tariffe inferiori a quelle dei fornitori di reti di telefonia vocale.

L'assenza di una procedura rapida, poco onerosa ed efficace per risolvere le vertenze in materia di interconnessione e di una procedura atta ad impedire agli organismi di telecomunicazioni di provocare ritardi o usare le loro risorse finanziarie per gonfiare il costo dei rimedi giuridici del diritto interno applicabile o del diritto comunitario, darebbe modo agli organismi di telecomunicazioni di conservare la loro posizione dominante. Gli Stati membri dovrebbero quindi prevedere una procedura specifica di ricorso per le vertenze in materia di interconnessione.

15) L'obbligo di pubblicare costi e condizioni d'interconnessione uniformi non osta all'obbligo imposto dall'articolo 86 del trattato alle imprese in posizione dominante di negoziare accordi speciali o personalizzati per un insieme specifico o per l'impiego di componenti separati della

rete telefonica pubblica commutata e/o di concedere sconti per determinati prestatori di servizi o grandi abbonati, laddove tali sconti siano giustificati e non discriminatori. Qualsiasi sconto relativo all'interconnessione andrebbe motivato obiettivamente e dovrebbe essere trasparente.

16) L'obbligo di pubblicare le condizioni standard di interconnessione lascia anche impregiudicato l'obbligo delle imprese in posizione dominante, conformemente all'articolo 86 del trattato, di consentire che gli operatori interconnessi dalla cui rete parte una chiamata restino responsabili della fissazione della tariffa applicata al cliente tra l'abbonato che chiama e quello che è chiamato e dell'istradamento del traffico della clientela al punto di interconnessione di loro scelta.

17) Un certo numero di Stati membri conserva ancora diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione dei servizi in materia di elenchi telefonici e di ricerca nei medesimi. Questi diritti esclusivi sono concessi di norma agli organismi che già godono di una posizione dominante per la fornitura della telefonia vocale oppure a una delle loro controllate. In tale situazione detti diritti hanno l'effetto di ampliare la posizione dominante detenuta da questi organismi e quindi di rafforzarla; secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ciò rappresenta un abuso di posizione dominante contrario al disposto dell'articolo 86. I diritti esclusivi concessi nel settore dei servizi in materia di elenchi telefonici sono pertanto incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 86 del trattato. Di conseguenza detti diritti esclusivi devono essere aboliti.

18) Le informazioni contenute negli elenchi rappresentano uno strumento essenziale per l'accesso ai servizi telefonici. Onde garantire la disponibilità di dette informazioni agli abbonati a tutti i servizi di telefonia vocale, gli Stati membri possono includere nelle licenze individuali e nelle autorizzazioni generali obblighi di fornitura a tutto il pubblico di informazioni relative agli elenchi.

Questo obbligo non deve tuttavia limitare la fornitura di dette informazioni attraverso nuovi strumenti tecnologici né la fornitura di elenchi specializzati e/o regionali e locali in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86, secondo comma, lettera *b)* del trattato.

19) Qualora il servizio universale possa essere prestato esclusivamente in perdita o a costi che non rientrano nelle normali condizioni commerciali, possono essere previsti diversi regimi di finanziamento per garantire detto servizio universale. L'introduzione di una concorrenza efficace alle date previste per la sua piena liberalizzazione sarebbe tuttavia notevolmente ritardata se gli Stati membri dovessero attuare un regime di finanziamento tale da assegnare una quota troppo elevata degli oneri ai nuovi gestori o dovessero determinare una partecipazione agli oneri superiore a quanto ritenuto necessario per finanziare il servizio universale.

I regimi di finanziamento che gravano in maniera sproporzionata sui nuovi gestori e pertanto impediscono che la posizione dominante degli organismi di telecomunicazioni sia sottoposta alla pressione della concorrenza una volta liberalizzata la telefonia vocale, dando così modo agli organismi di telecomunicazioni di rafforzare la loro posizione dominante, risulterebbero contrari all'articolo 90 in combinato disposto con l'articolo 86 del trattato. Indipendentemente dal regime di finanziamento che gli Stati membri decidono di attuare, essi devono garantire che solo i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni contribuiscano alla prestazione e/o al finanziamento degli obblighi di servizio universale armonizzati nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP) e che il metodo di ripartizione tra di loro sia basato su criteri di obiettività e non discriminazione e risulti conforme al principio di proporzionalità. Tale principio non osta alla possibilità per gli Stati membri di esonerare i nuovi gestori che non abbiano ancora ottenuto un'importante presenza sul mercato.

Inoltre i meccanismi di finanziamento adottati dovrebbero mirare esclusivamente a garantire che gli operatori di mercato contribuiscano al finanziamento del servizio universale e non di altre attività non direttamente connesse con la fornitura del servizio universale.

20) Per quanto riguarda la struttura dei costi della telefonia vocale va fatta distinzione tra primo allacciamento, canone mensile, chiamate locali, regionali e a lunga distanza. Attualmente la struttura tariffaria della telefonia vocale prevista dagli organismi di telecomunicazioni in certi Stati membri è ancora disgiunta dai costi. Alcune categorie di chiamate sono eseguite in perdita e beneficiano di compensazioni interne derivanti dai proventi tratti da altre categorie. I prezzi artificiosamente bassi impediscono tuttavia la concorrenza in quanto i concorrenti potenziali non sono motivati ad entrare nel segmento in questione del mercato della telefonia vocale e risultano pertanto contrari al disposto dell'articolo 86 del trattato a meno che non siano giustificati a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, in relazione a utenti finali o gruppi di utenti finali specifici ed identificati. Gli Stati membri dovrebbero eliminare con la massima rapidità possibile tutte le restrizioni ingiustificate in relazione al progressivo riequilibrio tariffario da parte degli organismi di telecomunicazioni e in particolare quelle che impediscono l'adeguamento delle tariffe non in linea con i costi ed aumentano l'onere della prestazione del servizio universale. Ove risulti giustificato, la quota dei costi netti non adeguatamente coperta dalle tariffe andrebbe suddivisa equamente tra tutte le parti interessate con modalità non discriminatorie e trasparenti.

21) Poiché per effetto del riequilibrio taluni servizi telefonici potrebbero risultare più onerosi nel breve periodo per taluni gruppi di abbonati, gli Stati membri possono prevedere disposizioni speciali al fine di attenuare l'impatto del riequilibrio. In tal modo i servizi telefonici rimarrebbero nel periodo transitorio alla portata economica degli utenti mentre gli operatori di telecomunicazioni sarebbero comunque in grado di mantenere il processo di riequilibrio. Ciò è conforme alla dichiarazione della Commissione relativa alla risoluzione del Consiglio sul servizio universale [10] secondo la quale occorrerebbero prezzi ragionevoli ed accessibili su tutto il territorio per il primo allacciamento, l'abbonamento, il canone periodico, l'accesso e l'uso del servizio.

22) Qualora gli Stati membri affidino l'applicazione del regime di finanziamento degli obblighi di servizio universale ai propri organismi di telecomunicazioni con la facoltà di recuperarne una parte dai propri concorrenti, tali organismi saranno indotti ad addebitare importi più elevati di quanto giustificato se gli Stati membri non garantissero che l'importo addebitato per finanziare il servizio universale è tenuto separato ed individuato esplicitamente rispetto agli oneri di interconnessione (allacciamento e trasmissione). Inoltre il meccanismo dovrebbe essere strettamente sorvegliato e si dovrebbero prevedere procedure efficaci di ricorso tempestivo ad un ente indipendente per risolvere le controversie in merito all'importo da corrispondere, fatti salvi altri strumenti di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o del diritto comunitario.

La Commissione deve esaminare la situazione esistente negli Stati membri cinque anni dopo l'introduzione della piena concorrenza per accertare se questi regimi di finanziamento non creino situazioni incompatibili con la normativa comunitaria.

23) I fornitori delle reti pubbliche di telecomunicazioni devono avere accesso ai passaggi che attraversano le proprietà pubbliche e private per poter installare le infrastrutture necessarie a raggiungere gli utenti finali. In molti Stati membri gli organismi di telecomunicazioni godono di privilegi a norma di legge che consentono loro di installare la propria rete su terreni pubblici o privati sia gratuitamente sia sulla base di oneri limitati al recupero dei costi sostenuti. Se gli Stati membri non concedono possibilità analoghe ai nuovi gestori autorizzati onde permettere l'installazione delle loro reti, ne verrebbe ritardata la realizzazione e in alcuni casi ciò corrisponderebbe alla conservazione dei diritti esclusivi a favore degli organismi di telecomunicazioni.

Inoltre il combinato disposto dell'articolo 90 e dell'articolo 59 impone agli Stati membri di non effettuare discriminazioni nei confronti dei nuovi gestori che in genere provengono da altri Stati membri rispetto ai propri organismi nazionali di telecomunicazioni e ad altre imprese nazionali alle quali sono stati accordati diritti di passaggio per facilitare l'installazione delle loro reti di telecomunicazioni.

---

[10] G.U. n. C 48 del 16 febbraio 1994, pag. 8.

Qualora le esigenze fondamentali, specie quelle relative alla tutela dell'ambiente o agli obiettivi di programmazione urbanistica e del territorio, impedissero la concessione di diritti analoghi a nuovi gestori che non dispongono già della propria infrastruttura, gli Stati membri dovrebbero almeno garantire a questi ultimi, ove possibile sotto il profilo tecnico, di accedere, a condizioni eque, alle canalette o ai poli esistenti installati grazie a diritti di passaggio degli organismi di telecomunicazioni laddove tali infrastrutture risultassero necessarie per l'installazione della loro rete. In assenza di tali disposizioni gli organismi di telecomunicazioni sarebbero indotti a limitare l'accesso dei propri concorrenti a queste infrastrutture essenziali, abusando quindi della propria posizione dominante. La mancata adozione di tali disposizioni risulterebbe pertanto contraria al combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86.

Inoltre, in conformità dell'articolo 86 del trattato tutti gli operatori di reti pubbliche di telecomunicazioni che dispongono di risorse essenziali per le quali i concorrenti non hanno alternative economiche sono tenuti a concedere un accesso aperto e non discrimintorio alle predette risorse.

24) L'abolizione dei diritti speciali ed esclusivi sui mercati delle telecomunicazioni consentirà alle imprese che godono di tali diritti in settori diversi da quello delle telecomunicazioni di accedere ai mercati di cui trattasi. Per consentire il controllo a norma delle regole contenute nel trattato di eventuali compensazioni interne dei costi, contrarie alla concorrenza, da un lato tra i settori nei quali i prestatori di servizi o di infrastrutture di telecomunicazioni beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi e, dall'altro, la loro attività come fornitori di telecomunicazioni gli Stati membri dovrebbero prendere misure adeguate al fine di ottenere una certa trasparenza per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da tali attività protette per poter accedere al mercato liberalizzato delle telecomunicazioni. Gli Stati membri dovrebbero quanto meno chiedere a dette imprese, in presenza di un fatturato significativo nel mercato dei servizi di telecomunicazioni e/o della fornitura di infrastrutture, di tenere registrazioni contabili separate onde fare distinzione, tra l'altro, tra i costi e i ricavi associati alla fornitura di servizi in base a diritti speciali e/o esclusivi e quelli prestati in condizioni di concorrenza. Attualmente potrebbe essere considerato significativo un fatturato superiore a 50 Mld di ECU.

25) La maggior parte degli Stati membri conserva attualmente diritti esclusivi anche per la fornitura dell'infrastruttura di telecomunicazioni necessaria per la prestazione dei servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale.

A norma della direttiva 92/44/CEE gli Stati membri devono garantire che gli organismi di telecomunicazioni mettano alcuni tipi di linee affittate a disposizione di tutti i prestatori dei servizi di telecomunicazioni. Tuttavia detta direttiva prevede solo l'offerta di una serie armonizzata di linee affittate fino ad una certa larghezza di banda. Le società che necessitano di una più ampia larghezza di banda per fornire servizi basati sulle nuove tecnologie ad alta velocità quali la SDH (Synchronous Digital Hierarchy - gerarchia sincrona digitale) si sono lamentate del fatto che gli organismi di telecomunicazioni interessati non sono in grado di rispondere a tale domanda che, in assenza degli attuali diritti esclusivi, potrebbe invece essere soddisfatta dalle reti a fibre ottiche di altri fornitori potenziali di infrastrutture di telecomunicazioni. Di conseguenza, il fatto di conservare detti diritti ritarda la comparsa di nuovi servizi avanzati di telecomunicazioni e limita così il progresso tecnico a danno dei consumatori in contrasto con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1 e dell'articolo 86, secondo comma, lettera *b)* del trattato.

26) Poiché l'abolizione di tali diritti riguarda essenzialmente servizi non ancora forniti e non si riferisce alla telefonia vocale che rappresenta oggi la fonte principale di reddito di detti organismi, essa non potrà minacciare l'equilibrio finanziario degli organismi di telecomunicazioni. Non esiste pertanto alcuna giustificazione per conservare i diritti esclusivi per l'installazione e l'uso dell'infrastruttura di rete per servizi diversi dalla telefonia vocale. In particolare gli Stati membri dovrebbero garantire l'abolizione a decorrere dal 1° luglio 1996 di tutte le restrizioni

sulla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale per quanto riguarda l'uso di reti installate dal fornitore del servizio di telecomunicazioni, l'uso delle infrastrutture fornite da terzi e la condivisione delle reti, delle altre infrastrutture e dei siti.

Per tener conto della situazione specifica degli Stati membri con reti meno sviluppate la Commissione concederà, su richiesta, periodi transitori supplementari.

27) Benché la direttiva 95/51/CE abbia soppresso tutte le restrizioni per quanto riguarda la fornitura di servizi liberalizzati di telecomunicazioni tramite reti televisive via cavo, alcuni Stati membri continuano a conservare restrizioni all'uso di reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura di capacità di servizi televisivi via cavo. La Commissione dovrebbe valutare la situazione sotto il profilo delle predette restrizioni alla luce degli obiettivi di detta direttiva non appena i mercati delle telecomunicazioni saranno pienamente liberalizzati.

28) L'abolizione di tutti i diritti speciali ed esclusivi che limitano la prestazione di servizi di telecomunicazione e di reti di base da parte di imprese stabilite nella Comunità fa astrazione dalla destinazione o dall'origine delle comunicazioni in oggetto.

Tuttavia, la direttiva 90/388/CEE non osta a che vengano adottati provvedimenti relativi alle imprese non stabilite nella Comunità, nell'osservanza del diritto comunitario e dei vigenti obblighi internazionali, onde garantire che i cittadini degli Stati membri ricevano un effettivo trattamento analogo nei paesi terzi. Le imprese comunitarie dovrebbero beneficiare nei paesi terzi di un trattamento e di un accesso effettivo al mercato analogo al trattamento e all'accesso al mercato che le norme comunitarie prevedono per le imprese detenute o effettivamente controllate da cittadini di detti paesi terzi. I negoziati in materia di telecomunicazioni nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio dovrebbero sfociare su un accordo multilaterale equilibrato che garantisca agli operatori della Comunità un effettivo accesso analogo al mercato nei paesi terzi.

29) Il processo di attuazione della piena concorrenza nei mercati delle telecomunicazioni suscita problemi di rilievo in campo sociale e sotto il profilo dell'occupazione, problemi che vengono menzionati nella comunicazione della Commissione intitolata «La consultazione sul Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» del 3 maggio 1995.

Sempre in armonia con un approccio orizzontale, occorre attualmente operare a favore del processo di transizione verso un contesto pienamente liberalizzato del settore delle telecomunicazioni; la responsabilità delle misure di questo tipo incombe principalmente agli Stati membri, benché anche le strutture comunitarie, ad esempio il Fondo sociale europeo, possano svolgere un loro ruolo. In aderenza alle iniziative in corso, la Comunità deve contribuire a facilitare la riqualificazione e la nuova formazione di coloro la cui attività tradizionale potrebbe scomparire nel processo di ristrutturazione industriale.

30) La definizione a livello nazionale di procedure in materia di licenze, interconnessione, servizio universale, numerazione e diritti di passaggio non osta all'armonizzazione di dette procedure mediante idonei strumenti legislativi del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP). La Commissione deve prendere i provvedimenti che riterrà idonei a garantire la coerenza dei predetti strumenti e la direttiva 90/388/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 90/388/CEE è così modificata:

1) L'articolo 1 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il quarto trattino è sostituito dal seguente:

— «rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni usata tra l'altro per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

— «servizio pubblico di telecomunicazioni», un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico;

ii) il quindicesimo trattino è sostituito dal seguente:

— «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e/o all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità, e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego effettivo dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra i sistemi di telecomunicazione via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri.

La protezione dei dati può comprendere la tutela dei dati personali, la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nonché la tutela della sfera privata;

iii) sono aggiunti i seguenti trattini:

— «rete di telecomunicazioni», le apparecchiature di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti mediante filo, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

— «interconnessione», il collegamento fisico e logico delle infrastrutture di telecomunicazioni degli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni onde consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso organismo o di un altro o di accedere ai servizi prestati da organismi terzi;

b) il paragrafo 2 è soppresso;

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2.*

1. Gli Stati membri aboliscono tutte le misure che concedono:

a) diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, compresa l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi, o

b) diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a fornire tali servizi o a installare tali reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o

c) diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, numerose imprese concorrenti per la fornitura di detti servizi o l'installazione o la fornitura di dette reti.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché a ciascuna impresa sia garantito il diritto di prestare i servizi di telecomunicazioni di cui al paragrafo 1 o di installare o fornire le reti di cui al paragrafo 1.

Gli Stati membri possono mantenere i diritti speciali ed esclusivi fino al lo gennaio 1998 per la telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, fatto salvo il disposto dell'articolo 3-*quater* e dell'articolo 4, terzo comma.

Gli Stati membri provvedono affinché entro il 1° luglio 1996 siano eliminate tutte le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale via reti installate dal prestatore di servizi di telecomunicazioni, via infrastrutture messe a disposizione da terzi e grazie alla condivisione delle reti, di altre infrastrutture e dei siti: essi notificano le relative misure alla Commissione entro la stessa data.

Riguardo ai termini di cui al secondo e terzo comma del presente paragrafo e di cui all'articolo 3, all'articolo 4-*bis*, paragrafo 2, gli Stati membri con reti meno sviluppate possono beneficiare, su richiesta, di un periodo di transizione supplementare massimo di cinque anni e gli Stati membri con reti molto piccole possono beneficiare, su richiesta, di un ulteriore periodo di transizione massimo di due anni sempreché sia necessario al fine di realizzare gli indispensabili adattamenti strutturali. Detta richiesta deve comprendere una descrizione analitica degli adattamenti programmati ed un'accurata valutazione del calendario previsto per la loro esecuzione. Le informazioni fornite devono essere disponibili, a richiesta, per tutti gli interessati tenendo conto dell'interesse legittimo delle imprese alla tutela dei loro segreti d'affari.

3. Gli Stati membri che subordinano la prestazione di servizi di telecomunicazioni o l'installazione o fornitura di reti di telecomunicazioni alla concessione di licenze, ad autorizzazione generale o ad una dichiarazione volta ad assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali, provvedono affinché le condizioni relative siano basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, che gli eventuali dinieghi siano motivati e che sia prevista una procedura di ricorso avverso tali dinieghi.

La prestazione di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni e di altre reti di telecomunicazioni basate sull'impiego di radiofrequenze può essere subordinata esclusivamente ad una autorizzazione generale o ad una dichiarazione.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i criteri su cui sono basate le licenze, le autorizzazioni generali e le dichiarazioni unitamente alle relative condizioni.

Gli Stati membri informano la Commissione circa ogni progetto inteso ad istituire nuove procedure di concessione di licenze, di autorizzazione generale e di dichiarazione o a modificare le procedure vigenti.»;

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

Per quanto riguarda la telefonia vocale e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 1° gennaio 1997, anteriormente alla loro introduzione, tutte le procedure di concessione di licenze o di dichiarazione intese al rispetto:

— delle esigenze fondamentali,

— delle regolamentazioni commerciali sulle condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità del servizio,

— degli obblighi finanziari relativi al servizio universale, secondo il disposto dell'articolo 4-*quater*.

Le condizioni riguardanti la disponibilità possono comprendere requisiti volti a garantire l'accesso alle basi di dati degli utenti necessario per le informazioni degli elenchi telefonici universali.

Il complesso di tali condizioni costituisce un capitolato d'oneri di servizio pubblico oggettivo, non discriminatorio, proporzionale e trasparente.

Gli Stati membri possono limitare il numero delle licenze da rilasciare esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro delle frequenze, e purché la limitazione rispetti il principio di proporzionalità.

Entro il 1° luglio 1997 gli Stati membri provvedono alla pubblicazione delle procedure di concessione delle licenze e di dichiarazione adottate per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La Commissione accerta la compatibilità di detti progetti con le disposizioni del trattato, prima della loro applicazione.

Per quanto riguarda i servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito gli Stati membri aboliscono il capitolato d'oneri di servizio pubblico adottato. Essi possono sostituirlo con procedure di dichiarazione o di autorizzazione generale di cui all'articolo 2.»;

4) All'articolo 3-*ter* è aggiunto il seguente comma:

«Anteriormente al 1° luglio 1997 gli Stati membri garantiscono la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. Essi assicurano che l'assegnazione dei numeri venga effettuata secondo criteri di oggettività, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza, in particolare sulla base di domande individuali.»;

5) All'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fino a quando conservano diritti speciali e/o esclusivi per l'installazione e la gestione delle reti pubbliche fisse di telecomunicazioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per rendere pubbliche, oggettive e non discriminatorie le condizioni che regolano l'accesso alle reti.»;

6) Sono inseriti i seguenti articoli da 4-*bis* a 4-*quinquies:*

«*Articolo 4 bis*

1. Fatta salva la futura armonizzazione dei sistemi nazionali di interconnessione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro dell'ONP, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di telecomunicazioni garantiscano l'interconnessione con il proprio servizio di telefonia vocale e con la propria rete pubblica commutata di telecomunicazioni alle altre imprese autorizzate alla fornitura di tali servizi o reti sulla base di condizioni non discriminatorie, proporzionali e trasparenti ed in conformità di criteri oggettivi.

2. Gli Stati membri provvedono in particolare affinché gli organismi di telecomunicazioni pubblichino entro il 1° luglio 1997 le condizioni per l'interconnessione con i componenti funzionali di base del loro servizio di telefonia vocale e delle loro reti pubbliche commutate di telecomunicazioni, ivi compresi i punti di interconnessione e le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato.

3. Gli Stati membri non impediscono agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazioni, su loro richiesti, di negoziare accordi di interconnessione con organismi di telecomunicazioni per accedere alla rete pubblica commutata di telecomunicazioni in relazione all'accesso speciale alla rete e/o alle condizioni in grado di rispondere alle loro esigenze specifiche.

Qualora le trattative commerciali non conducano ad un accordo entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri prendono, su richiesta di una delle parti ed entro un termine ragionevole, una decisione motivata onde stabilire le necessarie condizioni finanziarie ed operative e le caratteristiche di tale interconnessione, lasciando impregiudicati altri mezzi di ricorso disponibili in virtù del diritto interno o della legislazione comunitaria vigente.

4. Gli Stati membri provvedono alfinché il sistema di contabilità applicato nei confronti degli organismi di telecomunicazioni riguardo alla fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazione identifichi gli elementi di costo relativi ai prezzi di offerta dell'interconnessione.

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano per un periodo di cinque anni dalla data di abolizione effettiva dei diritti speciali e/o esclusivi concessi dall'organismo di telecomunicazioni per la fornitura della telefonia vocale. La Commissione riesamina tuttavia il presente articolo qualora il Parlamento europeo e il Consiglio adottino una direttiva in materia di armonizzazione delle condizioni di interconnessione anteriormente alla fine di tale periodo.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio siano aboliti tutti i diritti esclusivi per quanto riguarda la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici, ivi compresa la pubblicazione degli elenchi e i servizi di ricerca negli elenchi.

Articolo 4 quater

Fatta salva l'armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della fornitura di una rete aperta (ONP), qualsiasi regime nazionale necessario per condividere il costo netto relativo agli obblighi di prestazione del servizio universale assegnati agli organismi di telecomunicazioni con altri organismi, sia esso basato o meno su un sistema di oneri supplementari o un fondo per il servizio universale, deve:

a) riguardare esclusivamente le imprese fornitrici di reti pubbliche di telecomunicazioni;

b) assegnare ad ogni impresa l'onere spettante in base a criteri di oggettività e non discriminazione e in conformità del principio di proporzionalità.

Gli Stati membri comunicano tali regimi alla Commissione la quale ne verifica la compatibilità con le disposizioni del trattato.

Gli Stati membri consentono ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe tenendo conto di specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale e in particolare, permettono loro di adeguare le tariffe correnti praticate che non sono in linea con i costi e che aumentano quindi l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Se tale riequilibrio non è realizzabile entro il 1° gennaio 1998 gli Stati membri interessati informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri a livello tariffario, e trasmettono altresì un calendario preciso di attuazione.

Entro tre mesi dall'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio di una direttiva che armonizza le condizioni di interconnessione, la Commissione si riserva comunque di valutare la necessità di ulteriori iniziative per garantire la coerenza tra le due direttive e adotta misure appropriate.

Inoltre, entro il 1° gennaio 2003, la Commissione esamina la situazione esistente negli Stati membri e valuta in particolare se i regimi di finanziamento vigenti limitano a meno l'accesso ai mercati in questione. In quest'ultimo caso la Commissione verifica l'esistenza di altri metodi e presenta proposte adeguate.

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri non operano discriminazioni tra i fornitori di reti pubbliche di telecomunicazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per la fornitura di tali reti

Laddove non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, gli Stati membri garantiscono l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio e il cui raddoppio non è possibile.»;

7) All'articolo 7, primo comma, prima del termine «vigilanza», sono inseriti i termini «dei numeri nonché la»;

8) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Nelle procedure di autorizzazione per la fornitura della telefonia vocale e delle reti pubbliche di telecomunicazioni gli Stati membri garantiscono almeno che, laddove tale autorizzazione sia concessa a imprese che già beneficiano di diritti speciali e/o esclusivi in settori diversi dalle telecomunicazioni, dette imprese tengano una contabilità finanziaria separata per quanto riguarda le loro attività quali fornitori di telefonia vocale e/o reti ed altre attività, non appena raggiungano un fatturato superiore a 50 Mld di ECU nel mercato delle telecomunicazioni di cui trattasi.;

9) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Per il 1° gennaio 1998 la Commissione procede ad una valutazione generale della situazione per quanto riguarda le residue restrizioni all'uso delle reti pubbliche di telecomunicazioni per la fornitura di capacità televisive via cavo.».

Articolo 2

Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni atte a consentirle di confermare l'osservanza dell'articolo 1, punti da 1 a 8.

La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi esistenti a carico degli Stati membri di comunicare entro il 31 dicembre 1990, l'8 agosto 1995 e il 15 dicembre 1996, le misure adottate per adeguarsi alle direttive 90/388/CEE, 94/46/CE e 96/2//CE.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1996.

Per la Comissisione
Karel VAN MIERT
Membro della Commissione

PAGINA BIANCA

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997.

Sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (97/33/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A;

vista la proposta della Commissione [1];

visto il parere del Comitato economico e sociale [2];

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3], alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 19 marzo 1997;

1. considerando che, a decorrere dal 1°, gennaio 1998, verrà liberalizzata la fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni [4] riconosce che, per promuovere servizi di telecomunicazione di dimensione comunitaria, occorre garantire l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra vari operatori nazionali e comunitari; che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision – ONP) [5] stabilisce principi armonizzati per un accesso e un uso liberi ed efficienti delle reti pubbliche ed eventualmente dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato [6] riconosce che le misure in materia di fornitura di una rete aperta offrono un contesto adeguato per l'armonizzazione delle condizioni di interconnessione; che questa armonizzazione è essenziale per l'istituzione e il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazione; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni [7] riconosce come elementi essenziali di tale futuro quadro normativo il mantenimento e lo sviluppo di un servizio universale, nonché una regolamentazione specifica dell'interconnessione, e traccia alcuni orientamenti su tali questioni;

2. considerando che è necessario un quadro generale per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, a prescindere dalle tecnologie di supporto impiegate, onde garantire l'interoperabilità punto-punto dei servizi per gli utenti comunitari; che fattori centrali per incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali sono condizioni di interconnessione e interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie;

---

[1] G.U. n. C 313 del 24 novembre 1995, pag. 7.
[2] G.U. n. C 153 del 28 maggio 1996, pag. 21.
[3] Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (G.U. n. C 65 del 4 marzo 1996, pag. 69), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (G.U. n. C 220 del 29 luglio 1996, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 19 settembre 1996 (G.U. n. C 320 del 28 ottobre 1996, pag. 138). Decisione del Consiglio del 2 giugno 1997. Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1997.
[4] G.U. n. C 48 del 16 febbraio 1994, pag. 1.
[5] G.U. n. L 192 del 24 luglio 1990, pag. 1.
[6] G.U. n. C 213 del 6 agosto 1993, pag. 1.
[7] G.U. n. C 258 del 3 ottobre 1995, pag. 1.

3. considerando che l'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nel settore delle telecomunicazioni implica la revisione di alcune definizioni esistenti; che, ai fini della presente direttiva, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di radiodiffusione e telediffusione; che le condizioni tecniche, le tariffe e le condizioni di impiego e fornitura che si applicano all'interconnessione possono essere diverse da quelle relative alle interfacce utente finale/rete;

4. considerando che nel quadro normativo relativo all'interconnessione rientrano quelle situazioni in cui le reti interconnesse sono usate per la fornitura commerciale di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico; che nel quadro normativo per l'interconnessione non rientra il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata per la fornitura di servizi disponibili ad un utilizzatore finale o ad un gruppo chiuso di utenti, ma rientra solo il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata esclusivamente per la fornitura di servizi a disposizione del pubblico; che le reti di telecomunicazioni interconnesse possono essere di proprietà delle parti coinvolte o possono essere basate su linee affittate e/o su capacità di trasmissione non di proprietà delle parti interessate;

5. considerando che, a seguito dell'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nell'ambito dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità, la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione può esigere qualche forma di autorizzazione da parte degli Stati membri; che gli organismi autorizzati a fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in tutta la Comunità o in parte di essa devono essere liberi di negoziare accordi di interconnessione su base commerciale a norma del diritto comunitario, fatto salvo il controllo e, se necessario, l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione; che, all'interno della Comunità, è necessario garantire un'adeguata interconnessione di alcune reti e l'interoperabilità dei servizi essenziali per il benessere sociale ed economico degli utenti comunitari, in particolare per quanto riguarda le reti e i servizi fissi e mobili di telefonia pubblica e le linee affittate; che, ai fini della presente direttiva, il termine «pubblico» non si riferisce né alla proprietà né ad una serie limitata di offerte denominate «reti pubbliche» o «servizi pubblici», ma riguarda qualsiasi rete o servizio messo a disposizione del pubblico affinché sia utilizzato da terzi;

6. considerando che è necessario definire gli organismi che detengono diritti e obblighi di interconnessione; che, per incentivare lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di telecomunicazione, è importante incoraggiare nuove forme di interconnessione e un accesso speciale alle reti in punti diversi dai punti terminali delle reti offerti alla maggior parte degli utenti finali; che la forza di mercato di un organismo dipende da una serie di fattori, ivi compresa la quota del prodotto o del mercato dei servizi che detiene nel rispettivo mercato geografico, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, la capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, i suoi collegamenti internazionali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la determinazione degli organismi che hanno una significativa forza di mercato dovrebbe essere effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione tenendo conto della situazione nel mercato in questione;

7. considerando che l'evoluzione della nozione di servizio universale deve procedere di pari passo con il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e il mutare della domanda degli utenti; che nell'esame futuro della presente direttiva occorrerebbe valutare le nuove condizioni per la fornitura del servizio universale;

8. considerando che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare quanto prima l'introduzione di nuove tecnologie quali la rete di servizi digitali integrali (ISDN) su una base quanto più ampia possibile; che, allo stato attuale dello sviluppo della ISDN nella Comunità tale rete non è accessibile a tutti gli utenti e non è soggetta alle disposizioni in materia di servizio univer-

sale della presente direttiva; che può essere opportuno valutare a tempo debito se la ISDN debba essere parte del servizio universale; che nel calcolo del costo netto del servizio universale occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere scorporati dalle tariffe di interconnessione; che, allorquando un obbligo di servizio universale rappresenta un onere eccessivo per un organismo, è opportuno permettere agli Stati membri di istituire meccanismi per ripartire il costo netto delle forniture del servizio universale di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che ciò dovrebbe rispettare i principi del diritto comunitario, in particolare quello della non discriminazione e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100 A del trattato;

9. considerando che è importante definire principi che garantiscano la trasparenza, l'accesso alle informazioni, la non discriminazione e la parità di accesso, in particolare per gli organismi che detengono una quota di mercato significativa;

10. considerando che la determinazione dei prezzi di interconnessione costituisce un fattore essenziale per stabilire la struttura e l'intensità della concorrenza nel processo di trasformazione verso la liberalizzazione del mercato; che gli organismi che detengono una quota di mercato significativa devono poter dimostrare che le proprie tariffe di interconnessione sono fissate in base a criteri oggettivi e rispettano i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi e sono sufficientemente scorporate rispetto agli elementi di rete e di servizio offerti; che la pubblicazione di un elenco dei servizi di interconnessione, delle tariffe, nonché delle condizioni applicabili a tali servizi di interconnessione aumenta la necessaria trasparenza e non discriminazione; che occorre garantire la flessibilità nella metodologia di applicazione delle tariffe per il traffico di interconnessione, ivi compresa la determinazione delle tariffe in base alla capacità; che il livello delle tariffe deve favorire la produttività e incentivare un ingresso efficiente e sostenibile sul mercato e non deve essere inferiore a un limite determinato dall'applicazione di metodi di imputazione e attribuzione dei costi e dei costi marginali di lungo periodo basati sulle cause reali dei costi, né superiore ad un limite determinato dal costo unico di fornitura dell'interconnessione in oggetto; che le tariffe di interconnessioni e basate su un livello dei prezzi strettamente connesso con i costi addizionali di lungo periodo risultanti dall'accesso all'interconnessione sono opportune per incentivare il rapido sviluppo di un mercato aperto e competitivo;

11. considerando che, se un organismo che detiene diritti speciali ed esclusivi in un settore non connesso con le telecomunicazioni fornisce anche servizi di telecomunicazione, la separazione della contabilità o la separazione strutturale rappresentano strumenti efficaci per scoraggiare sovvenzioni incrociate abusive per lo meno al di sopra di una certa cifra d'affari nelle attività di telecomunicazione; che nei casi in cui un organismo detenga una quota di mercato significativa, un'opportuna separazione contabile tra attività di interconnessione e altre attività di telecomunicazione, in modo da individuare tutti i fattori di costo e di ricavo relativi a tali attività, garantisce la trasparenza dei trasferimenti interni dei costi;

12. considerando che le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo importante per favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nell'interesse degli utenti comunitari e per garantire l'adeguata interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi; che un'adeguata interconnessione tiene conto delle richieste degli operatori che desiderano realizzare l'interconnessione, in particolare riguardo ai punti di interconnessione più appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fino al punto di interconnessione; che il negoziato di accordi di interconnessione può essere agevolato dalle autorità nazionali di regolamentazione che fissano alcune condizioni preliminari, in base alla normativa co-

munitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio «mercato domestico» europeo, e individuano altri settori che devono essere contemplati dai suddetti accordi di interconnessione; che, in caso di controversie in materia di interconnessione tra parti dello stesso Stato membro, la parte lesa deve poter rivolgersi all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia; che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter indurre gli organismi ad interconnettere le loro strutture, qualora si possa dimostrare che ciò è nell'interesse degli utenti;

13. considerando che, a norma della direttiva 90/387/ CEE, i requisiti essenziali in base ai quali sono giustificate restrizioni all'accesso e all'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione sono limitati alla sicurezza delle operazioni di rete, alla salvaguardia dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi, ove giustificato, e alla protezione dei dati, a seconda dei casi; che le motivazioni di tali restrizioni devono essere rese note; che le clausole della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dalle ragioni di cui agli articoli 36 e 56 del trattato ed in particolare ragioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e moralità pubblica;

14. considerando che l'uso comune delle infrastrutture può presentare vantaggi per la pianificazione urbana e per motivi di ordine ambientale, economico o di altro genere e che dovrebbe essere incentivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in base ad accordi facoltativi; che in alcuni casi può essere opportuno imporre ad organismi l'obbligo di uso comune delle strutture, ma solo previa esauriente e pubblica consultazione;

15. considerando che la numerazione è un elemento fondamentale per garantire parità di accesso; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il compito di amministrare e controllare i piani di numerazione nazionali, nonché quegli aspetti dei servizi di telecomunicazione legati all'identificazione e all'indirizzamento ove sia necessario un coordinamento a livello nazionale, al fine di garantire una concorrenza efficace; che, nell'assolvere tale compito, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto del principio di proporzionalità, in particolare riguardo all'effetto di qualsiasi misura sugli operatori, gli intermediari ed i consumatori della rete; che la portabilità dei numeri è un'opportunità importante per gli utenti, che dovrebbe essere messa a disposizione non appena risulti realizzabile; che i piani di numerazione devono essere elaborati in piena collaborazione con tutte le parti interessate, in conformità con un quadro di numerazione europeo a lungo termine, e con piani di numerazione internazionali in corso d'esame nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT); che i requisiti di numerazione per l'Europa, le esigenze in termini di fornitura di servizi nuovi e paneuropei e la globalizzazione e sinergia del mercato delle telecomunicazioni rendono necessario il coordinamento delle posizioni nazionali a norma del trattato all'interno di organizzazioni e forum internazionali ove si adottino decisioni in materia di numerazione;

16. considerando che, a norma della direttiva 90/387/ CEE, l'armonizzazione delle interfacce tecniche e delle condizioni di accesso deve fondarsi su specifiche tecniche comuni che tengano conto delle norme internazionali; che può essere necessario elaborare nuove norme europee in materia di interconnessione; che, a norma della direttiva 83/189/ CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche [8], non devono essere preparate nuove norme nazionali in settori in cui vengono elaborate norme europee armonizzate;

---

[8] G.U. n. L 109 del 26 aprile 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (G.U. n. L 32 del 10 febbraio 1996, pag. 31).

17. considerando che, a norma della direttiva 90/387/ CEE, le condizioni per la fornitura di una rete aperta (ONP) devono essere trasparenti e pubblicate in maniera adeguata; che detta direttiva ha istituito un comitato per assistere la Commissione (il comitato ONP) e una procedura di consultazione con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti e i fornitori di servizi;

18. considerando che, oltre al diritto di ricorso riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, occorre una semplice procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie transfrontaliere che non rientrano tra le competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione; che tale procedura, il cui avvio è a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia interessate, dovrebbe essere efficiente, non dispendiosa e trasparente e deve coinvolgere tutte le parti interessate;

19. considerando che, per consentirle di controllare efficacemente l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificare alla Commissione quali autorità nazionali di regolamentazione saranno incaricate di svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva e quali sono gli organismi a cui si riferiscono le disposizioni in essa contenute;

20. considerando che, visto lo sviluppo dinamico del settore, deve essere istituita una procedura efficiente per l'adeguamento di alcuni allegati della presente direttiva, che tenga pienamente conto dei pareri degli Stati membri e che coinvolga il comitato ONP;

21. considerando che il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un «modus vivendi» relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [9];

22. considerando che l'adempimento di alcuni obblighi deve essere legato alla data di liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione e, con particolare riguardo ai rispettivi Stati membri, deve tenere pienamente conto dei pertinenti periodi transitori, ivi compresa la detenzione di diritti speciali od esclusivi in relazione all'interconnessione diretta fra le reti mobili di tali Stati membri e la rete fissa o mobile di altri Stati membri; che è possibile differire l'adempimento dell'obbligo di garantire la portabilità dei numeri qualora la Commissione accerti che detto obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi;

23. considerando che, nel caso di imprese non stabilite nella Comunità, la presente direttiva non impedisce l'adozione di misure conformi sia alla legislazione comunitaria che agli esistenti obblighi internazionali allo scopo di assicurare che i cittadini degli Stati membri godano di un trattamento analogo nei paesi terzi; che le imprese comunitarie debbono beneficiare nei paesi terzi di un trattamento e di un effettivo accesso al mercato analogo a quello attribuito in ambito comunitario ai cittadini dei paesi in questione; che nei negoziati in materia di telecomunicazioni la Comunità dovrà perseguire un equilibrato accordo multilaterale che offra agli operatori comunitari un effettivo e analogo accesso nei paesi terzi;

24. considerando che occorre esaminare l'applicazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, in particolare per esaminare la portata del servizio universale e il calendario per la portabilità dei numeri; che nel contempo occorre rivedere periodicamente anche la situazione relativa all'interconnessione con i paesi terzi, onde poter adottare le iniziative opportune;

25. considerando che non è possibile realizzare sufficientemente a livello di Stati membri l'obiettivo fondamentale dell'interconnessione delle reti e dell'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità e che tale obiettivo può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario mediante la presente direttiva; che al momento della revisione della presente direttiva è auspicabile che si valuti se ricorrono le condizioni per istituire un'autorità europea di regolamentazione tenendo

[9] G.U. n. C 102 del 4 aprile 1996, pag. 1.

conto, tra l'altro, dei lavori preparatori intrapresi dalla Commissione; che, quando sarà realizzata nel mercato una concorrenza effettiva, le regole di concorrenza del trattato saranno sostanzialmente sufficienti per effettuare un controllo a posteriori della correttezza delle competenze, in modo da riconsiderare la necessità della presente direttiva, fatta eccezione per le disposizioni in materia di servizio universale e di soluzione delle controversie;

26. considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

Campo di applicazione e scopo

La presente direttiva istituisce un quadro normativo atto a garantire, nella Comunità, l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e in particolare l'interoperabilità dei servizi, nonché ad assicurare la fornitura di servizi universali in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.

Essa riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e per l'accesso a tali reti e servizi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «interconnessione», il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

b) «rete pubblica di telecomunicazione», una rete di telecomunicazione utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

c) «rete di telecomunicazione», sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

d) «servizi di telecomunicazione», i servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione;

e) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

f) «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

g) «servizio universale», un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile.

2. Se pertinenti, si applicano le altre definizioni contenute nella direttiva 90/387/CEE.

Articolo 3

Interconnessione a livello nazionale e comunitario

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eliminare ogni restrizione che impedisca agli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di negoziare tra loro accordi di interconnessione in base al diritto comunitario. Gli organismi interessati possono essere situati nello stesso Stato membro o in differenti Stati membri. Le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e delle regole di concorrenza stabilite nel trattato.

2. Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione opportuna ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione di cui all'allegato I, nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi in questione a tutti gli utenti della Comunità.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che interconnettono le loro strutture alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico osservino costantemente la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.

Articolo 4

Diritti e obblighi di interconnessione

1. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato II hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tale categoria, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi in oggetto, affinché le suddette reti e servizi vengano forniti in tutta la Comunità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono limitare, caso per caso, l'obbligo di cui trattasi temporaneamente e se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'autorità nazionale di regolamentazione sono pienamente motivate e rese pubbliche secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, che detengono una quota di mercato significativa, devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggior parte degli utenti finali.

3. Si presume che un organismo disponga di una quota di mercato significativa quando detiene oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro entro il quale è autorizzato ad operare.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota di mercato inferiore al 25% disponga di una quota di mercato significativa e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota di mercato superiore al 25% non disponga di una quota di mercato significativa. In entrambi i casi, la decisione deve tenere conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

Articolo 5

Interconnessione e contributi al servizio universale

1. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per un organismo, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Nel fissare i contributi dovuti, gli Stati membri tengono in debito conto i principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. Possono essere finanziati con queste modalità solo le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1.

2. Gli eventuali contributi al costo degli obblighi di servizio universale possono basarsi su un meccanismo appositamente creato e amministrato da un ente indipendente dai destinatari e/o possono tradursi in una tariffa supplementare che si somma alla tariffa di interconnessione.

3. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, su richiesta delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione gli organismi soggetti a detti obblighi devono calcolare il costo netto degli stessi secondo il metodo di cui all'allegato III. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di servizio universale è controllato dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un altro ente competente, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili sono messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

4. Ove risulti giustificato in base al calcolo del costo netto di cui al paragrafo 3 e tenuto conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti ad un organismo che offre il servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono se un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato.

5. Qualora venga stabilito un meccanismo per ripartire il costo netto fra gli obblighi del servizio universale di cui al paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.

6. In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei paragrafi 3, 4 e 5, devono essere notificate all'autorità nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione deve avvenire prima dell'introduzione di dette tariffe. Fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, se l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta circostanziata di una parte interessata, che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non anteriormente al 1° gennaio 1998.

Articolo 6

Non discriminazione e trasparenza

Per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I forniti da organismi che le autorità nazionali di regolamentazione hanno notificato come aventi una quota di mercato significativa, gli Stati membri provvedono affinché:

a) gli organismi interessati osservino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) vengano rese disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le informazioni fornite dovrebbero comprendere i programmi di modifica la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'autorità nazionale di regolamentazione;

c) gli accordi di interconnessione sono comunicati alle competenti autorità nazionali di regolamentazione interessate e resi disponibili su richiesta delle parti interessate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti; l'autorità nazionale di regolamentazione determina quali aspetti riguardino la strategia commerciale delle parti; in ogni caso, devono essere messi a disposizione delle parti interessate, su richiesta, particolari su tariffe, termini e condizioni di interconnessione e su ogni contributo dovuto per gli obblighi di servizio universale;

d) le informazioni ricevute da un organismo che intenda interconnettersi devono essere utilizzate per il solo fine per cui sono state fornite; esse non devono essere trasmesse ad altri servizi, società affiliate o interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

Articolo 7

Principi in materia di tariffe di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi

1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 si applichino agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parti 1 e 2, che sono stati notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa.

2. Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi. L'organismo che garantisce l'interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle. Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui all'allegato I, parte 3 che sono stati notificati dalle autorità di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa sul mercato nazionale della interconnessione.

3. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa comprende una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relativi, ivi comprese le tariffe.

Differenti tariffe, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi che sono autorizzati a fornire reti e servizi, quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e/o delle relative condizioni nazionali di licenze. A norma dell'articolo 6, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione si accertano che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi tariffe, termini e condizioni di interconnessione appropriati nel fornire l'interconnessione ai propri servizi o a quelli delle sue società affiliate o dei suoi interlocutori commerciali.

L'autorità nazionale di regolamentazione ha la possibilità di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

L'allegato IV fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'ulteriore elaborazione delle tariffe d'interconnessione nonché delle strutture e delle componenti tariffarie. Qualora un organismo introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata, gli adeguamenti richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione possono avere efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

4. A norma del diritto comunitario, le tariffe di interconnessione devono essere sufficientemente disaggregate, affinché il richiedente non sia tenuto a pagare per ciò che non sia strettamente attinente al servizio richiesto.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione elabora raccomandazioni sui sistemi di contabilità dei costi e sulla separazione contabile relativi all'interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati dagli organismi interessati siano adeguati ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e siano sufficientemente dettagliati, come definito nell'allegato V.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia resa disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. L'autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente competente, indipendente dall'organismo di telecomunicazione e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione, verifica la conformità con il sistema di contabilità dei costi. Una relazione sulla conformità è pubblicata a scadenze annuali.

6. Laddove esistono, eventuali tariffe legate alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale, di cui all'articolo 5, devono essere disaggregate e individuate separatamente.

Articolo 8

Separazione della contabilità e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono agli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico che detengono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro, di tenere una contabilità separata per le attività di telecomunicazione, come sarebbe richiesto se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di attribuzione utilizzati, relativi alle loro attività di telecomunicazione, compresa una ripartizione suddivisa per voce delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, ovvero di provvedere ad una separazione strutturale per le attività di telecomunicazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 ai suddetti organismi nel caso in cui il fatturato annuale degli stessi relativamente alle attività di telecomunicazione nella Comunità sia inferiore al limite stabilito nell'allegato VI, parte 1.

2. Gli Stati membri prescrivono agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parti 1 e 2 e notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come organismi che detengono una quota di mercato significativa i quali forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione degli utenti o offrono servizi di interconnessione ad altri organismi, di tenere una contabilità separata, da un lato, per le attività svolte in relazione all'interconnessione – compresi sia i servizi di interconnessione offerti all'interno che quelli forniti ad altri – e, dall'altro, per altre attività, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di attribuzione utilizzati, relativi alle loro attività di interconnessione, compresa una ripartizione suddivisa per voce delle immobilizzazioni e dei costi strutturali.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma agli organismi il cui fatturato annuo relativamente alle attività di telecomunicazione negli Stati membri sia inferiore al limite stabilito nell'allegato VI, parte 2.

3. Su richiesta, gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico devono comunicare, senza indugio e nei dettagli richiesti, informazioni finanziarie alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime possono pubblicare dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto della riservatezza commerciale.

4. I rendiconti finanziari degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico devono essere preparati, sottoposti a revisione contabile indipendente e pubblicati. Detta revisione deve essere eseguita in base al diritto nazionale pertinente.

Il primo comma si applica anche alla contabilità separata di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 9

Responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono in particolare in considerazione:

– la necessità di garantire soddisfacenti comunicazioni punto-punto per gli utenti;

– la necessità di stimolare un mercato competitivo;

– la necessità di assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato europeo delle telecomunicazioni armonizzato;

– la necessità di cooperare con le loro controparti in altri Stati membri;

– la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transeuropei, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi, nonché l'accesso a tali reti e servizi;

– i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;

– la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

2. Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazione sono pubblicate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

Per quanto concerne in particolare l'interconnessione tra gli organismi di cui all'allegato II, l'autorità nazionale di regolamentazione:

– può fissare condizioni ex ante, nei settori elencati nell'allegato VII, parte 1;

– favorisce l'inserimento degli elementi indicati nell'allegato VII, parte 2 negli accordi di interconnessione.

3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire d'ufficio in qualsiasi momento e sono tenute a farlo se richieste da una delle parti per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o per fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare. In via eccezionale, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi per gli utenti.

Tra le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, condizioni tecniche, tariffe, condizioni di fornitura e impiego, condizioni relative alla conformità alle norme pertinenti, conformità ai requisiti essenziali, tutela dell'ambiente e/o conservazione della qualità del servizio punto-punto.

L'autorità nazionale di regolamentazione può inoltre d'ufficio, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, detta autorità prende misure al fine di pervenire ad un accordo secondo le procedure da essa stabilite. Dette procedure sono rese disponibili al pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

4. Quando un organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'autorità nazionale di regolamentazione ha il diritto di verificare tali accordi nella loro totalità.

5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di uno Stato membro, su richiesta di una delle parti l'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere dette controversie entro sei mesi dalla data della richiesta. La decisione relativa alla controversia costituisce un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti.

In tale caso, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:

– interesse degli utenti;

– obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;

– interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e comunitario;

– disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione richiesta;

– interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;

– necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazione e l'interoperabilità dei servizi;

– tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;

– posizioni relative di mercato delle parti;

– interesse pubblico (ad esempio, protezione dell'ambiente);

– promozione della concorrenza;

– necessità di mantenere un servizio universale.

Le decisioni adottate in materia dalle autorità nazionali di regolamentazione sono rese disponibili per il pubblico secondo le procedure nazionali. Le relative motivazioni sono debitamente esposte alle parti interessate.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, le autorità nazionali di regolamentazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, possono chiedere in ultima istanza agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e, all'occorrenza, fissare le condizioni dell'interconnessione.

Articolo 10

Requisiti essenziali

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della medesima si applicano all'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico come indicato nella lettera da a) a d) del presente articolo.

Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione imponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in base all'articolo 14, paragrafo 1.

a) *Sicurezza delle operazioni di rete:* Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi eccezionali di forza maggiore come condizioni atmosferiche estreme, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi.

Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità definite dalle autorità nazionali competenti.

La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione.

Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione si accertano che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza.

b) *Mantenimento dell'integrità della rete:* Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazione. La necessità di mantenere l'integrità della rete non rappresenta una giustificazione valida per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità della rete siano proporzionali e non discriminatorie e si fondino sui criteri obiettivi individuati in precedenza.

c) *Interoperabilità dei servizi:* Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche specifiche, di specifiche o di codici di condotta approvati dall'industria.

d) *Protezione dei dati:* Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione al fine di garantire la protezione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di protezione dei dati, ivi compresa la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni elaborate, trasmesse o archiviate e la tutela della vita privata, nel rispetto del diritto comunitario.

Articolo 11

Ubicazione e uso comune delle strutture

Quando, in base al diritto nazionale, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione

favoriscono l'uso comune di tali strutture e/o proprietà con altri organismi che forniscono reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in particolare quando i requisiti essenziali privano altri organismi dell'accesso a valide alternative.

Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono generalmente oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire per dirimere le controversie, a norma dell'articolo 9.

In particolare, gli Stati membri possono imporre disposizioni in materia di uso comune delle strutture e/o proprietà (ivi compresa l'ubicazione fisica) solo dopo un adeguato periodo di consultazioni pubbliche, durante il quale a tutte le parti interessate è data la facoltà di esprimere il loro parere. Tali disposizioni possono comprendere norme di ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e/o proprietà.

Articolo 12

Numerazione

1. Gli Stati membri garantiscono che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico.

2. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, gli Stati membri adottano, a norma del trattato, tutte le misure necessarie per coordinare le rispettive posizioni in seno ad organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri che si registreranno in questo campo in Europa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione nel settore delle telecomunicazioni siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire l'autonomia dagli organismi che forniscono reti o servizi di telecomunicazione e di agevolare la portabilità del numero. Per assicurare un'effettiva concorrenza le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e/o serie di numeri siano trasparenti, eque e tempestive e affinché l'attribuzione avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare condizioni per l'uso di alcuni prefissi o alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per i servizi di interesse pubblico generale (ad esempio i numeri verdi, i servizi di addebito «a chiosco», i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire parità di accesso.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano affinché i principali elementi dei piani di numerazione nazionali e tutte le relative aggiunte o modifiche siano pubblicati in base all'articolo 14, paragrafo 1, fatti salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza nazionale.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili, della possibilità di portabilità del numero, grazie alla quale gli utenti finali che ne facciano richiesta possono conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio, e garantiscono che detto servizio sia disponibile almeno in tutti i maggiori centri abitati anteriormente al 1° gennaio 2003.

Al fine di garantire che le tariffe applicate al consumatore siano ragionevoli, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tale servizio sia ragionevole.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure in materia di numerazione vengano applicati in modo da garantire un trattamento equo e paritario a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. In particolare gli

Stati membri provvedono affinché un organismo cui è stata attribuita una serie di numeri non operi indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni.

Articolo 13

Norme tecniche

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, in base al quale il richiamo alle norme europee può essere reso obbligatorio, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico tengano pienamente conto delle norme pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* come adatte ai fini dell'interconnessione.

In mancanza di tali norme, le autorità di regolamentazione favoriscono la fornitura di interfacce tecniche di interconnessione che rispondano alle norme o alle specifiche elencate di seguito:

– norme europee adottate dagli enti europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),

oppure, in assenza di tali norme,

– norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) o dalla Commissione elettronica internazionale (CEI),

oppure, in assenza di tali norme,

– norme nazionali.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, può eventualmente chiedere agli enti europei di normazione di preparare norme in materia di interconnessione ed accesso. I richiami alle norme di interconnessione e accesso possono essere pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* a norma dell'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

Articolo 14

Pubblicazione e accesso alle informazioni

1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni.

2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6 lettera c), all'articolo 9, paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, specifiche informazioni aggiornate. Nella Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare informazioni.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1998 – ed immediatamente dopo in caso di modificazioni – gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità secondo le quali vengono rese disponibili le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2. La Commissione pubblica periodicamente il riferimento corrispondente a tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 15

Procedura del comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, in prosieguo denominato «comitato ONP».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 16

Procedura del comitato regolamentare

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, per le materie di cui all'articolo 19 si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 17

Procedura per la risoluzione delle controversie tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri

1. Fatti salvi:

a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare a norma del trattato;

b) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, degli organismi interessati o di qualunque altra parte in base al diritto nazionale applicabile;

la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 si applica per la risoluzione di controversie in materia di interconnessione tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, sempre che la controversia in questione non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a norma dell'articolo 9.

2. Qualsiasi parte che formuli un reclamo in materia di interconnessione nei confronti di un altro organismo può deferire la questione all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'organismo nei cui confronti è stato formulato il reclamo. L'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere la controversia, secondo le procedure e termini di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

3. In caso di controversie concomitanti tra due medesimi organismi, le autorità nazionali di regolamentazione interessate, su richiesta di una delle parti in causa, coordinano le loro attività ai fini della risoluzione delle controversie nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro sei mesi dal deferimento delle controversie. Le soluzioni devono costituire un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti in causa ed essere coerenti con le norme in materia di interconnessione vigenti negli Stati membri interessati secondo il diritto comunitario.

Articolo 18

Notificazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per eseguire i compiti definiti dalla presente direttiva e notificano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, quali autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di detti compiti.

2. Entro il 31 gennaio 1997, e immediatamente dopo in caso di modificazioni, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi i quali:

– hanno obblighi di servizio universale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1 e sono autorizzati a riscuotere direttamente un contributo al costo netto del servizio universale, a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

– sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative agli organismi aventi una quota di mercato significativa;

– sono disciplinati dall'allegato II.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di motivare la classificazione di un organismo come avente o no una quota di mercato significativa.

3. La Commissione pubblica i nomi di cui al paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 19

Adeguamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati IV, V e VII della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato o dei consumatori sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 20

Differimento

1. Agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione può essere concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, laddove detti

obblighi riguardino la diretta interconnessione tra le reti mobili dello Stato membro in questione e le reti mobili o fisse di altri Stati membri e di cui all'articolo 5. Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alla loro intenzione di avvalersene.

2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 può essere richiesto solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento.

Articolo 21

Interconnessione con organismi di paesi terzi

1. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione eventuali difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, dagli organismi comunitari nell'interconnessione con organismi di paesi terzi, di cui sono venuti a conoscenza.

2. Ogniqualvolta è informata dell'esistenza di tali difficoltà, la Commissione può, ove necessario, proporre al Consiglio di conferirle mandato di negoziare diritti comparabili per gli organismi comunitari in detti paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure adottate a norma del paragrafo 2 non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e agli Stati membri da accordi internazionali nel settore.

Articolo 22

Esame dell'applicazione

1. Entro il 31 dicembre 1997, e a scadenze periodiche a decorrere da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità dei diritti di interconnessione degli organismi comunitari nei paesi terzi.

2. Periodicamente, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Nella relazione possono essere esaminate le disposizioni della presente direttiva che dovrebbero essere adeguate per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti nella domanda degli utenti, in particolare:

a) per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5;

b) ai fini della conferma del calendario previsto all'articolo 12, paragrafo 5.

Nella relazione la Commissione esamina anche i benefici che deriverebbero dall'istituzione di un'autorità europea di regolamentazione incaricata dei compiti che possano essere meglio eseguiti a livello comunitario.

Articolo 23

Trasposizione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1997.

p. *Il Parlamento europeo*
Il Presidente: J.M. GIL-ROBLES

p. *Il Consiglio*
Il Presidente: A. NUIS

ALLEGATO I

RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI

(di cui all'articolo 3, paragrafo 2)

Le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione del pubblico indicati di seguito sono ritenuti di primaria importanza a livello europeo.

Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico specificati in appresso e che detengono una quota di mercato significativa devono assolvere agli obblighi specifici in materia di interconnessione e accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7.

Parte 1

Rete telefonica pubblica fissa

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro:

- la telefonia vocale;
- le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella «serie-T»;
- la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella «serie V».

L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva 95/62/CF del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale [1].

Per il servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; può includere l'accesso ai servizi di emergenza (112), la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali.

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Parte 2

Servizio di linee affittate

Per linee affittate si intendono le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (ovvero le funzioni di commutazione che l'utilizzatore può controllare nell'ambito della fornitura delle linee affittate). Esse possono includere i sistemi che consentono l'impiego flessibile dell'ampiezza di banda delle linee affittate, ivi comprese alcune opzioni di instradamento e di gestione.

Parte 3

Reti pubbliche di telefonia mobile

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete non sono fissi.

Servizi pubblici di telefonia mobile

Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete di telefonia mobile.

---

[1] G.U. n. L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 6

ALLEGATO II

ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE RECIPROCA ATTI A GARANTIRE SERVIZI DI DIMENSIONE COMUNITARIA

(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Il presente allegato riguarda gli organismi che forniscono agli utenti capacità di supporto, commutate e no, da cui dipendono altri servizi di telecomunicazione.

Gli organismi che rientrano in queste categorie hanno il diritto e l'obbligo di interconnettersi tra loro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. L'interconnessione tra questi organismi è soggetta ad un ulteriore controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Per queste categorie di organismi possono applicarsi tariffe, termini e condizioni speciali di interconnessione, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.

1. Organismi che forniscono reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse e/o mobili e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri unici nell'ambito del piano di numerazione nazionale («cfr. le note in calce).

2. Organismi che forniscono linee affittate presso gli utenti.

3. Organismi autorizzati in uno Stato membro a fornire circuiti internazionali di telecomunicazione tra la Comunità e i paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso.

4. Organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati in questa categoria ad interconnettersi in base ai relativi piani nazionali di concessione delle licenze o delle autorizzazioni.

Note

Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazione disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e/o la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete.

Il controllo dei mezzi di accesso può comportare la proprietà o il controllo del collegamento fisico con l'utente finale (con o senza cavo) e/o la possibilità di modificare o ritirare il o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale.

ALLEGATO III

CALCOLO DEL COSTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE PER LA TELEFONIA VOCALE

(di cui all'articolo 5, paragrafo 3)

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro ad un organismo relativi alla fornitura di una rete e di un servizio in un'intera area geografica specifica, ivi compresa, eventualmente, la media geografica dei prezzi per la fornitura di quel servizio.

Il costo degli obblighi di servizio universale è calcolato come la differenza tra il costo netto che un organismo deve sostenere quando deve assolvere agli obblighi di servizio universale e quando non deve assolvere agli stessi obblighi.

Questo principio si applica sia quando la rete di un particolare Stato membro è completamente sviluppata sia quando è ancora in fase di sviluppo ed espansione.

Il calcolo si basa sui costi relativi a:

i) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria possono rientrare elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di alcuni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di alcuni servizi o apparecchiature per disabili, ecc.;

ii) utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e del servizio specificati, delle entrate prodotte e della media geografica dei prezzi imposti dallo Stato membro, possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore commerciale se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale.

Nelle regioni periferiche dotate di reti in espansione il calcolo dei costi deve basarsi sul costo supplementare insito nel servire gli utenti finali o i gruppi di utenti finali che un operatore che applicasse i normali principi di un regime concorrenziale non sceglierebbe di servire.

Nel calcolo dei costi netti si tiene conto delle entrate. I costi e le entrate devono essere preventivi.

ALLEGATO IV

ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI DELLE TARIFFE DI INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 7, paragrafo 3)

Per tariffe di interconnessione si intendono le tariffe attualmente pagabili dalle parti interconnesse.

Per struttura delle tariffe si intendono le ampie categorie in cui si suddividono le tariffe di interconnessione, ad esempio

– tariffe destinate a coprire la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica, basate sui costi connessi con la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta (ad esempio, apparecchiature e risorse particolari, prove di compatibilità);

– tariffe di locazione destinate a coprire l'uso corrente delle apparecchiature e delle risorse (mantenimento della connessione, ecc.);

– tariffe variabili per servizi accessori e supplementari (ad esempio, accesso ai servizi di consultazione elenchi, assistenza dell'operatore, raccolta di dati, calcolo delle tariffe, fatturazione, servizi basati sulla commutazione e avanzati, ecc.);

– tariffe relative al traffico, per il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa (ad esempio, costi di commutazione e trasmissione), che si possono calcolare al minuto e/o in base alla capacità di rete supplementare richiesta.

Per componenti delle tariffe si intendono i singoli prezzi stabiliti per ciascuna componente o struttura della rete fornita alla parte interconnessa.

Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Le tariffe di interconnessione possono includere, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltre che i costi connessi con i requisiti essenziali (mantenimento dell'integrità della rete, sicurezza della rete in situazioni di emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei dati).

ALLEGATO V

SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI PER L'INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 7, paragrafo 5)

L'articolo 7, paragrafo 5 stabilisce che le informazioni riguardanti il sistema di contabilità dei costi siano dettagliate e nell'elenco riportato di seguito figurano, a titolo esemplificativo, alcuni degli elementi che possono essere inclusi in tale sistema di contabilità.

La pubblicazione delle informazioni serve a garantire la trasparenza nel calcolo delle tariffe di interconnessione, affinché gli altri operatori sul mercato possano verificare che le tariffe in questione siano state calcolate in modo equo e adeguato.

Le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi interessati devono tener conto di questi obiettivi quando fissano il grado di precisione delle informazioni pubblicate.

Nell'elenco riportato di seguito figurano gli elementi da inserire nelle informazioni di cui sopra.

1. *Costo standard utilizzato*

Ad esempio, costi interamente distribuiti, costi incrementali medi di lungo periodo, costi marginali, costi unici, costi diretti incorporati, ecc.

ivi compresi la o le basi di costo utilizzate,

ad esempio, per i costi storici (fondati sulla spesa realmente sostenuta per le apparecchiature e i sistemi) o i costi preventivi (basati sui costi previsti per la sostituzione di apparecchiature e sistemi).

2. *Elementi di costo compresi nelle tariffe di interconnessione*

Determinazione di tutte le singole componenti dei costi che costituiscono le tariffe di interconnessione, ivi compreso il margine di profitto.

3. *Gradi e metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare trattamento dei costi congiunti e comuni*

Informazioni sul livello di analisi dei costi diretti e sul livello e sul metodo applicato per includere i costi congiunti e comuni nelle tariffe di interconnessione.

4. *Convenzioni contabili*

Ad esempio, convenzioni contabili impiegate per il trattamento dei costi e riguardanti:

– i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse (ad esempio terreni, edifici, apparecchiature, ecc.);

– le altre voci di spesa importanti, in termini di entrate rispetto al costo capitale (ad esempio, programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione, ecc.).

Le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi di cui al presente allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

ALLEGATO VI

LIMITI PER IL FATTURATO DELLE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE

(di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2)

Parte 1

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è fissato a cinquanta milioni di ecu (50 milioni di ecu).

Parte 2

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 è fissato a venti milioni di ecu (20 milioni di ecu).

ALLEGATO VII

CONTESTO DI TRATTATIVA SUGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 9, paragrafo 2)

Parte 1

Settori nei quali l'autorità nazionale di regolamentazione può fissare condizioni ex-ante

a) Procedura di risoluzione delle controversie.

b) Requisiti per la pubblicazione/l'accesso agli accordi di interconnessione e altri obblighi periodici di pubblicazione.

c) Requisiti per la parità di accesso e la portabilità dei numeri.

d) Requisiti per la condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione.

e) Requisiti per il mantenimento dei requisiti essenziali.

f) Requisiti per l'attribuzione e l'uso dei numeri (compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei).

g) Requisiti per il mantenimento della qualità del servizio punto-punto.

h) Eventualmente, determinazione della parte scorporata delle tariffe di interconnessione che rappresenta un contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

Parte 2

Altri elementi di cui va favorita la disciplina negli accordi di interconnessione

a) Descrizione dei servizi di interconnessione da offrire.

b) Condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione.

c) Ubicazione dei punti di interconnessione.

d) Norme tecniche di interconnessione.

e) Prove di interoperabilità.

f) Misure per la conformità ai requisiti essenziali.

g) Diritti di proprietà intellettuale.

h) Definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti.

i) Definizione delle tariffe di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo.

j) Procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire le autorità nazionali di regolamentazione.

k) Durata e rinegoziazione degli accordi.

l) Procedure in caso di proposte di modifiche alle offerte di reti o servizi di una delle parti.

m) Raggiungimento della parità di accesso.

n) Uso comune delle strutture.

o) Accesso a servizi accessori, supplementari e avanzati.

p) Gestione del traffico/della rete.

q) Mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione.

r) Riservatezza delle parti non pubbliche degli accordi.

s) Formazione del personale.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1997

che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (97/36/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2];

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3], alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 16 aprile 1997,

1. considerando che la direttiva 89/552/CEE del Consiglio [4] costituisce il contesto giuridico nel quale sono esercitate le attività televisive nel mercato interno;

2. considerando che, a norma dell'articolo 26 della direttiva 89/552/CEE, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale, entro la fine del quinto anno dall'adozione di tale direttiva, una relazione sulla sua attuazione e, se necessario, formula ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva;

3. considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE e dalla relazione sulla sua attuazione è emersa la necessità di chiarire talune definizioni o obblighi degli Stati membri in essa contenuti;

4. considerando che la Commissione, nella comunicazione del 19 luglio 1994 «La via europea verso la Società dell'informazione in Europa: Piano d'azione», ha sottolineato l'importanza di disporre di un contesto regolamentare relativo al contenuto dei servizi audiovisivi, atto ad assicurare la libera circolazione di tali servizi nella Comunità e che risponda alle possibilità di sviluppo del settore create dalle nuove tecnologie, pur tenendo conto della natura specifica — in particolare sotto il profilo culturale e sociologico — dei programmi audiovisivi, quale che sia il loro modo di trasmissione;

5. considerando che il Consiglio, nella sua sessione del 28 settembre 1994, ha accolto con favore l'anzidetto piano d'azione e ha sottolineato la necessità di migliorare la competitività dell'industria audiovisiva europea;

6. considerando che la Commissione ha presentato un Libro verde sulla tutela dei minori e della dignità umana nei servizi audiovisivi e di informazione e si è impegnata a presentare un Libro verde concernente lo sviluppo degli aspetti culturali di tali nuovi servizi;

7. considerando che qualunque quadro legislativo relativo ai nuovi servizi audiovisivi deve essere compatibile con l'obiettivo principale della presente direttiva, che è quello di creare il contesto giuridico per la libera circolazione dei servizi;

8. considerando che è essenziale che gli Stati membri intervengano sui servizi assimilabili alla radiodiffusione televisiva in modo da contrastare ogni lesione dei principi fondamentali che devono presiedere all'informazione e il determinarsi di profonde disparità dal punto di vista della libera circolazione e della concorrenza;

---

[1] G.U. n. C 185 del 19 luglio 1995, pag. 4 e G.U. n. C 221 del 30 luglio 1996, pag. 10.

[2] G.U. n. C 301 del 13 novembre 1995, pag. 35.

[3] Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (G.U. n. C 65 del 4 marzo 1996, pag. 113), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 1996 (G.U. n. C 264 dell'11 settembre 1996, pag. 52) e decisione del Parlamento europeo del 12 novembre 1996 (G.U. n. C 362 del 2 dicembre 1996, pag. 56). Decisione del Parlamento europeo del 10 giugno 1997 e decisione del Consiglio del 19 giugno 1997.

[4] G.U. n. L 298 del 17 ottobre 1989, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

9. considerando che i capi di Stato e di governo riuniti in sede di Consiglio europeo ad Essen il 9 e 10 dicembre 1994 hanno invitato la Commissione a presentare, prima della loro successiva riunione, una proposta di revisione della direttiva 89/552/CEE;

10. considerando che dall'attuazione della direttiva 89/552/CEE è altresì emersa la necessità di chiarire la nozione di competenza giurisdizionale in relazione al settore specifico dell'audiovisivo; che, tenuto conto della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, è opportuno porre chiaramente il criterio dello «stabilimento» come il principale criterio per determinare la competenza giurisdizionale di uno Stato membro;

11. considerando che, alla luce dei criteri formulati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 25 luglio 1991, *Factortame* [5], la nozione di stabilimento implica l'esercizio effettivo di un'attività economica per una durata di tempo indeterminata attraverso un insediamento in pianta stabile;

12. considerando che lo stabilimento di un'emittente televisiva può essere determinato alla luce di diversi criteri materiali quali il luogo in cui si trova la sede principale del prestatore di servizi, il luogo in cui sono normalmente prese le decisioni relative alla politica di programmazione, il luogo in cui il programma da trasmettere al pubblico riceve il montaggio e l'elaborazione definitivi e il luogo in cui si trova una parte significativa degli addetti necessari per l'esercizio dell'attività di telediffusione;

13. considerando che lo stabilire una serie di criteri materiali è volto a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione nei confronti di una emittente per quanto riguarda l'esercizio della prestazione dei servizi oggetto della direttiva; che, tenuto conto tuttavia della giurisprudenza della Corte di giustizia e per evitare casi di «vuoto giurisdizionale», occorre menzionare il criterio di stabilimento ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea quale criterio ultimo determinante la giurisdizione di uno Stato membro;

14. considerando che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia [6], uno Stato membro conserva la facoltà di prendere provvedimenti contro un ente televisivo che, pur avendo stabilito la propria sede in un altro Stato membro, dirige in tutto o in parte la propria attività verso il territorio del primo Stato membro, laddove la scelta di stabilirsi nel secondo Stato membro sia stata compiuta al fine di sottrarsi alla legislazione che sarebbe stata applicata ove esso si fosse stabilito sul territorio del primo Stato membro;

15. considerando che l'articolo F, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea dispone che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto principi generali del diritto comunitario; che qualsiasi provvedimento volto a limitare la ricezione e/o sospendere la ritrasmissione di emittenti televisive preso ai sensi dell'articolo 2 bis della presente direttiva deve essere compatibile con tali principi;

16. considerando che occorre provvedere all'effettiva applicazione delle disposizioni della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva in tutta la Comunità, per garantire una concorrenza libera e leale tra gli operatori dello stesso settore;

17. considerando che i terzi direttamente lesi, inclusi i cittadini di altri Stati membri, devono poter far valere i propri diritti, secondo il diritto interno, dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro che esercita la giurisdizione sull'ente di telediffusione che possa aver omesso di rispettare le norme interne di attuazione della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva;

---

[5] Causa C-221/89, *Queen c/ Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd and Others*, Racc. 1991, pag. I-3905, punto 20.

[6] Vedi segnatamente, le sentenze nella causa 33/74, *Van Binsbergen c/ Bestuur van de Bedrijfsvereniging*, (Racc. 1974, pag. I-1299) e nella causa 23/93, *TV 10 SA c/ Commissariaat voor de Media*, (Racc. 1994, pag. I-4795).

18. considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

19. considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

20. considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; che, al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della presente direttiva e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione; che quando contratti anteriori alla pubblicazione della presente direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi;

21. considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di «particolare rilevanza per la società» devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

22. considerando che, ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo);

23. considerando che gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di trasmissioni provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva, purché osservino il diritto comunitario e gli obblighi internazionali della Comunità;

24. considerando che, per rimuovere gli ostacoli derivanti dalle divergenze nelle legislazioni nazionali in materia di promozione di opere europee, la direttiva 89/552/CEE come modificata dalla presente direttiva contiene delle disposizioni volte ad armonizzare tali legislazioni; che, in generale, le disposizioni volte alla liberalizzazione degli scambi devono prevedere clausole intese ad armonizzare le condizioni di concorrenza;

25. considerando che, inoltre, a norma dell'articolo 128, paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, quest'ultima deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del trattato;

26. considerando che il Libro verde sulle «Scelte strategiche per potenziare l'industria europea dei programmi nell'ambito della politica audiovisiva dell'Unione europea», adottato dalla Commissione in data 7 aprile 1994 propone, tra l'altro, misure di promozione di opere europee ai fini dell'ulteriore sviluppo del settore; che il programma Media II, volto a promuovere la formazione, lo sviluppo e la distribuzione nel settore audiovisivo, è anch'esso destinato a favorire lo sviluppo della produzione di opere europee; che la Commissione ha proposto che la produzione di opere europee debba inoltre essere promossa attraverso un meccanismo comunitario quale un fondo di garanzia;

27. considerando che le emittenti, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» rivolte al pubblico internazionale;

28. considerando che, oltre alle considerazioni di cui sopra, è necessario creare condizioni adeguate per migliorare la competitività dell'industria dei programmi; che le comunicazioni relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE, adottate dalla Commissione in data 3 marzo 1994 e 15 luglio 1996 ai sensi del suo articolo 4, paragrafo 3, traggono la conclusione che, a tal fine, possono contribuire misure di promozione delle opere europee che devono tuttavia tenere conto degli sviluppi nel settore delle trasmissioni televisive;

29. considerando che le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri; che, tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione del canale, le disposizioni degli articoli 4 e 5 non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione;

30. considerando che la proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà economiche; che, pertanto, è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo;

31. considerando che, per promuovere la produzione di opere europee, è essenziale che la Comunità, tenendo conto della capacità audiovisiva di ciascuno Stato membro e dell'esigenza di tutelare le lingue meno utilizzate dell'Unione europea promuova l'attività dei produttori indipendenti; che gli Stati membri, nel definire la nozione di «produttore indipendente», dovrebbero tener conto di criteri come la proprietà della società di produzione, l'entità dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti di sfruttamento secondari;

32. considerando che la questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione televisiva di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati;

33. considerando che la pubblicità dei medicinali per uso umano è disciplinata dalla direttiva 92/28/CEE [7];

34. considerando che il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente, non deve essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita;

35. considerando che, per evitare distorsioni di concorrenza, questa deroga è limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione; che il termine collaterali indica prodotti specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con essi;

36. considerando che, alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica importante per l'insieme degli operatori, come pure efficace canale di distribuzione per i beni e i servizi della Comunità, è essenziale modificare le norme sul tempo di trasmissione e assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma ed il contenuto di tali trasmissioni;

37. considerando che è importante che, nel controllare l'attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari ed altre forme di pubblicità e il tempo di trasmissione dedicato

[7] G.U. n. L 113 del 30 aprile 1992, pag. 13.

alle finestre di televendita; che pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa;

38. considerando che la direttiva 89/552/CEE, quale modificata dalla presente direttiva, si applica ai canali esclusivamente dedicati alla televendita e all'autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini di tali direttive e non pregiudica pertanto l'inclusione di tali canali nel campo di applicazione di altri strumenti comunitari;

39. considerando che occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali; che, in particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerate quali programmi; che il fenomeno dell'autopromozione è nuovo e relativamente sconosciuto e le disposizioni ad esso relative possono pertanto essere particolarmente soggette a revisione nei futuri esami della presente direttiva;

40. considerando che è necessario chiarire le norme a tutela dello sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della Comunità;

41. considerando che nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni televisive;

42. considerando che un'indagine della Commissione, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori, esaminerà tra l'altro l'opportunità di:

— prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di un dispositivo tecnico che consenta ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;

— predisporre adeguati sistemi di classificazione;

— incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;

— tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni;

al fine di presentare, se necessario prima della scadenza del termine di cui all'articolo 26, adeguate proposte per misure legislative o di altra natura;

43. considerando che è opportuno modificare la direttiva 89/552/CEE per consentire a persone fisiche o giuridiche le cui attività comprendono la fabbricazione o la vendita di medicinali e di cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica di sponsorizzare programmi televisivi, purché tale sponsorizzazione non eluda il divieto di pubblicità televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica;

44. considerando che l'approccio adottato nella direttiva 89/552/CEE e nella presente direttiva tende a conseguire l'armonizzazione necessaria e sufficiente per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni televisive nella Comunità; che gli Stati membri conservano la facoltà di applicare, per le emittenti soggette alla loro giurisdizione, norme più dettagliate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva ivi comprese, tra l'altro, norme riguardanti il conseguimento di obiettivi di politica linguistica, di tutela del pubblico interesse nella funzione d'informazione, di istruzione, di cultura e di intrattenimento della televisione, la salvaguardia del pluralismo nell'industria dell'informazione e nei mezzi di comunicazione e la salvaguardia della concor-

renza al fine di evitare l'abuso di posizione dominante e/o l'instaurazione o il rafforzamento di posizioni dominanti tramite fusioni, accordi, acquisizioni o iniziative analoghe; che tali norme devono essere compatibili con il diritto comunitario;

45. considerando che l'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri anche tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni enti televisivi comprendente l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione nazionale e locale;

46. considerando che, secondo l'articolo B del trattato sull'Unione europea, uno degli obiettivi di quest'ultima è di mantenere integralmente l'«acquis» comunitario,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 89/552/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 1:

a) è inserita la seguente nuova lettera b):

«b) per "emittente" si intende la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi ai sensi della precedente lettera *a)* e che li trasmette o li fa trasmettere da terzi.»;

b) la precedente lettera b) diviene lettera c) con il seguente testo:

«c) per «pubblicità televisiva» si intende ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso, ovvero a fini di auto-promozione, da un'impresa pubblica o privata nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro compenso, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;»;

c) le precedenti lettere c) e d) divengono lettere d) e e) rispettivamente;

d) è aggiunta la seguente lettera:

«f) per "televendita" si intendono le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni.».

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

1. Ciascuno Stato membro vigila a che tutte le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili alle trasmissioni destinate al pubblico nel suo territorio.

2. Al fini della presente direttiva, sono soggette alla giurisdizione di uno Stato membro:

— le emittenti televisive stabilite nel suo territorio a norma del paragrafo 3;

— le emittenti televisive cui si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un'emittente televisiva si considera stabilita in uno Stato membro nei seguenti casi:

a) l'emittente televisiva ha la sede principale in quello Stato membro e le decisioni editoriali in merito al palinsesto sono prese sul suo territorio;

b) se un'emittente ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul palinsesto sono prese in un altro Stato membro, l'emittente si considera stabilita nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione; se una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione opera in ciascuno di tali Stati membri, l'emittente si ritiene stabilita nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale; se in nessuno dei due Stati membri opera una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione,

l'emittente si considera stabilita nel primo Stato membro nel quale essa ha iniziato a trasmettere nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;

c) se un'emittente ha la sua sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul palinsesto sono prese in un paese terzo, o viceversa, essa si considera stabilita in tale Stato membro, sempreché una parte significativa degli addetti all'attività di telediffusione operi in quello Stato membro.

4. Le emittenti cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggette alla giurisdizione di uno Stato membro nei seguenti casi:

a) utilizzano una frequenza concessa da tale Stato membro;

b) ancorché non utilizzino una frequenza concessa da uno Stato membro, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro;

c) ancorché non utilizzino né una frequenza concessa da uno Stato membro né una capacità via satellite di competenza di uno Stato membro, si avvalgono di un «satellite up-link» situato in detto Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare, a norma dei paragrafi 3 e 4, a quale Stato membro spetti la giurisdizione, lo Stato membro competente è quello in cui l'emittente televisiva è stabilita ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea.

6. La presente direttiva non si applica alle trasmissioni che sono destinate ad essere ricevute solo nei paesi terzi e non sono ricevute direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri.».

3) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 2 bis*

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di trasmissioni televisive provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai Settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono, in via provvisoria, derogare al paragrafo 1 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro violi in misura manifesta, seria e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2 e/o l'articolo 22 bis;

b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva abbia già violato almeno due volte le disposizioni di cui alla lettera a);

c) lo Stato membro interessato abbia notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le violazioni rilevate e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non abbiano consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e ove persista la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto comunitario. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.».

4) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 3*

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere alle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

3. I provvedimenti comprendono le procedure idonee a permettere che i terzi direttamente lesi, compresi i cittadini di altri Stati membri, possano adire le competenti autorità, giudiziarie o di altro tipo, per ottenere l'effettivo rispetto secondo le disposizioni nazionali.

Articolo 3 bis

1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all'articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* le misure prese e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, attraverso in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale ultimo Stato membro a norma del paragrafo 1.»

5) All'articolo 4, paragrafo 1, le parole «.... o servizi di teletext ...» sono sostituite da «... servizi di teletext e televendite.».

6) All'articolo 5 le parole «.... o servizi di teletext ...» sono sostituite da «.... servizi di teletext e televendite.».

7) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) Al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) le opere originarie di Stati membri;».

b) Al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«L'applicazione delle disposizioni delle lettere b) e c) è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette misure discriminatorie in tali paesi terzi».

c) Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera c), sono le opere realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui la Comunità ha concluso accordi nel settore audiovisivo qualora tali opere siano realizzate con il preponderante contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più Stati europei.».

d) Il precedente paragrafo 4 diviene paragrafo 5 ed è inserito il seguente paragrafo:

«4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1 ma sono realizzate nell'ambito di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi, sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei coproduttori comunitari nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che detta produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori del territorio degli Stati membri.».

e) Nel nuovo paragrafo 5 le parole «... del paragrafo 1 ...» sono sostituite dalle parole «... dei paragrafi 1 e 4 ...».

8) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 7*

Gli Stati membri fanno sì che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.».

9) L'articolo 8 è soppresso.

10) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 9*

Il presente capitolo non si applica alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.».

11) Il titolo del Capitolo IV è sostituito dal seguente:

«Pubblicità televisiva, sponsorizzazione e televendita».

12) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni.

3. Pubblicità e televendita non devono utilizzare tecniche subliminali.

4. La pubblicità e la televendita clandestine sono vietate.».

13) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 11*

1. La pubblicità e gli spot di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore — tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura — nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di partì autonome o in programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli spot di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione (eccettuate le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari), di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta sol-

tanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al paragrafo 2 sono interrotti dalla pubblicità o da spot di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano i paragrafi precedenti.».

14) All'articolo 12, il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

«La pubblicità televisiva e la televendita non devono:».

15) Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 13*

È vietata qualsiasi forma di pubblicità televisiva e di televendita di sigarette e di altri prodotti a base di tabacco.».

16) All'articolo 14 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative ai medicinali [*], nonché la televendita di cure mediche.

17) All'articolo 15, la parte di frase introduttiva è sostituita dal seguente:

«La pubblicità televisiva è la televendita delle bevande alcooliche devono conformarsi ai seguenti criteri:».

18) All'articolo 16 il testo attuale diviene paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. La televendita deve rispettare i requisiti di cui al paragrafo 1 e non deve, inoltre, esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e servizi.».

19) L'articolo 17 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.».

b) l'attuale paragrafo 3 diviene paragrafo 4 ed è inserito il seguente:

«3. La sponsorizzazione di programmi televisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non di specifici medicinali o cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sull'emittente.».

20) Il testo dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 18*

1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano.

---

[*] G.U. n. 22 del 9 febbraio 1965, pag. 369. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/39/CEE (G.U. n. L 214 del 24 agosto 1993, pag. 22)».

2. La proporzione di spot pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20%.

3. Ai fini del presente articolo, non sono inclusi nella nozione di «pubblicità»:

— gli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati;

— gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.».

21) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 18 bis*

1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici.».

22) Il testo dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 19*

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI bis e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati alla televendita. La pubblicità su tali canali è consentita entro i limiti quotidiani stabiliti all'articolo 18, paragrafo 1. Non si applica l'articolo 18, paragrafo 2.

23) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 19 bis*

I capitoli I, II, IV, V, VI, VI *bis* e VII si applicano, mutatis mutandis, ai canali esclusivamente dedicati all'autopromozione. Le altre forme di pubblicità su tali canali sono consentite entro i limiti stabiliti all'articolo 18, paragrafi 1 e 2. Tale disposizione è in particolare soggetta a revisione a norma dell'articolo 26.».

24) Il testo dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 20*

Fatto salvo l'articolo 3, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto comunitario, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 11, paragrafi da 2 a 5 e agli articoli 18 e 18 bis per quanto riguarda le trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente dal pubblico, in uno o più altri Stati membri.».

25) L'articolo 21 è soppresso.

26) Il titolo del capitolo V è sostituito dal seguente:

«Tutela dei minori e ordine pubblico».

27) Il testo dell'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 22*

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi.

3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno si che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.».

28) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 22 bis*

Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità.».

29) È inserito il seguente articolo:

«*Articolo 22 ter*

1. Nella relazione di cui all'articolo 26, la Commissione considera con particolare attenzione l'applicazione del presente capitolo.

2. Entro un anno dalla data di pubblicazione della presente direttiva, la Commissione effettua, di concerto con le autorità competenti degli Stati membri, un'indagine sugli eventuali vantaggi e inconvenienti di ulteriori provvedimenti volti a facilitare ai genitori o ai tutori il controllo dei programmi che potrebbero essere visti dai minori. Tale studio implica tra l'altro l'esame dell'opportunità di:

— prescrivere che i nuovi apparecchi televisivi siano dotati di dispositivi tecnici che consentano ai genitori o tutori di inibire la visione di taluni programmi;

— predisporre adeguati sistemi di classificazione;

— incoraggiare politiche di visione per le famiglie e altre misure di carattere educativo o di sensibilizzazione;

— tener conto dell'esperienza acquisita in questo campo in Europa o altrove e dell'opinione delle parti interessate, quali emittenti, produttori, educatori, specialisti di comunicazione e relative associazioni.».

30) Il testo dell'articolo 23, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatte salve le altre disposizioni civili, amministrative o penali adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo, deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.».

31) Dopo l'articolo 23, è inserito il seguente capitolo:

CAPITOLO VI-bis

Comitato di contatto

«*Articolo 23 bis*

1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o a richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2. I compiti del comitato sono:

a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione delle disposizioni della direttiva da parte degli Stati membri;

c) essere una sede per uno scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, sulla metodologia da seguire, sul capitolato relativo allo studio indipendente di cui all'articolo 25 bis, sulla valutazione delle offerte per quest'ultimo e sullo studio stesso;

d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di enti televisivi, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di trasmissione televisiva, tenendo conto della politica audiovisiva comunitaria, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.».

32) È inserito il seguente articolo

«*Articolo 25 bis*

L'ulteriore esame di cui all'articolo 4, paragrafo 4 ha luogo anteriormente al 30 giugno 2002. Esso tiene conto di uno studio indipendente sull'impatto dei provvedimenti in questione sia a livello comunitario che a livello nazionale.»

33) Il testo dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 26*

Entro il 31 dicembre 2000 e successivamente ogni due anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dell'emittenza televisiva, specialmente alla luce dei recenti sviluppi tecnologici.».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1997.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente: J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente: A. NUIS

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

Articolo 23 bis, paragrafo 1
(Comitato di contatto)

La Commissione si impegna, sotto la propria responsabilità, a informare la competente commissione del Parlamento europeo sull'esito delle riunioni del comitato di contatto. Essa fornirà tali informazioni in modo appropriato e tempestivo.

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 1998

Sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale (98/10/CE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato [3], alla luce del progetto comune approvato dal Comitato di conciliazione il 14 gennaio 1998,

1. considerando che a decorrere dal 1° gennaio 1998, con un periodo transitorio per alcuni Stati membri, sarà liberalizzata la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità; che il Consiglio [4], il Parlamento europeo [5], il Comitato economico e sociale [6] e il Comitato delle regioni hanno tutti riconosciuto che la liberalizzazione procede in parallelo con la creazione di un quadro regolamentare armonizzato che garantisca la fornitura di un servizio universale; che il concetto di servizio universale deve evolvere per stare al passo con i progressi tecnologici, gli sviluppi del mercato e l'evoluzione della domanda degli utenti; che nella Con unità sono stati compiuti progressi verso la definizione della portata del servizio universale e delle norme per la valutazione dei costi e il finanziamento [7]; che la Commissione si è impegnata a pubblicare una relazione sul controllo della portata, del livello, della qualità e dell'abbordabilità del servizio telefonico universale nella Comunità anteriormente al 1° gennaio 1998, e successivamente ad intervalli regolari;

2. considerando che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni [8], fornisce un quadro generale per l'applicazione dei principi ONP in aree specifiche;

3. considerando che l'articolo 32, paragrafo 1 della direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale [9], chiede al Parlamento europeo e al Consiglio di decidere anteriormente al 1° gennaio 1998, in base a una proposta sottoposta dalla Commissione, sul riesame della direttiva per adeguarla alle esigenze della liberalizzazione del mercato; che la direttiva 95/62/CE non si applica ai servizi di telefonia mobile; che nella prospettiva di una crescita della domanda di servizi di telefonia mobile è opportuno che talune disposizioni di tale direttiva si applichino ai servizi di telefonia mobile; che la presente direttiva non impedisce agli Stati di estendere l'applicazione delle sue disposizioni, secondo il diritto comunitario, alle reti e/o ai servizi di telefonia mobile, anche se non sono espressamente menzionati nel suo campo di applicazione;

---

(1) GU C 371 del 9 dicembre 1996, pag. 22 e GU C 248 del 14 agosto 1997, pag. 13.
(2) GU C 133 del 28 aprile 1997, pag. 40.
(3) Parere del Parlamento europeo del 20 febbraio 1997 (GU C 85 del 17 marzo 1997, pag. 126), posizione comune del Consiglio del 9 giugno 1997 (GU C 234 dell'1 agosto 1997, pag. 87) e decisione del Parlamento europeo del 17 settembre 1997 (GU C 304 del 6 ottobre 1997, pag. 82). Decisione del Parlamento europeo del 29 gennaio 1998 e decisione del Consiglio del 12 febbraio 1998.
(4) Risoluzione 94/C 48 del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni (GU C 48 del 16 febbraio 1994, pag. 1) e risoluzione 95/C 258 del Consiglio, del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni (GU C 258 del 3 ottobre 1995, pag. 1).
(5) Risoluzione del Parlamento europeo, del 19 maggio 1995, sul «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» - parte II A4 - 0111/95 (GU C 151 del 19 giugno 1995, pag. 27).
(6) Parere del Comitato economico e sociale, del 13 settembre 1995, in merito al «Libro verde sulla liberalizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e delle reti televisive via cavo» - Parte II (GU C 301 del 13 novembre 1995, pag. 24).
(7) Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel Settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) (GU L 199 del 26 luglio 1997, pag. 32).
(8) GU L 192 del 24 luglio 1990, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 97/51/CE (GU L 295 del 29 ottobre 1997, pag. 23).
(9) GU L 321 del 30 dicembre 1995, pag. 6.

che mentre si procede verso un mercato concorrenziale esistono obblighi che si dovrebbero applicare a tutti gli organismi che forniscono servizi telefonici su reti fisse, mentre altri dovrebbero applicarsi unicamente agli organismi con un rilevante potere di mercato o che sono stati designati, a norma dell'articolo 5, fornitori del servizio universale; che è stato tenuto pienamente conto delle esigenze degli utenti e dei consumatori per quanto riguarda l'abbordabilità, il controllo dei costi e i servizi offerti agli utenti, evidenziate nel corso della consultazione pubblica sul servizio universale di telecomunicazione; che, poiché le modifiche da apportare alla direttiva 95/62/CE sono sostanziali, è dunque opportuno riformulare la direttiva per motivi di chiarezza; che la presente direttiva non modifica il calendario di attuazione della direttiva 95/62/CE da parte degli Stati membri, di cui all'allegato IV;

4. considerando che il fondamentale requisito del servizio universale è garantire agli utenti che lo chiedano il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso ad un prezzo abbordabile; che non dovrebbero esistere limitazioni nei mezzi tecnici per il collegamento e debbono quindi essere permesse tecnologie con o senza filo; che l'infrastruttura della rete telefonica pubblica fissa installata per la prima volta dopo il 1° gennaio 1998 dovrebbe essere di qualità tale da poter essere usata non solo per le comunicazioni vocali ma anche per la trasmissione di dati a velocità sufficiente per l'accesso ai servizi informazione on-line; che prezzo abbordabile significa un prezzo che gli Stati membri definiscono a livello nazionale alla luce delle condizioni nazionali specifiche, comprese quelle legate alla pianificazione del territorio, a seguito della consultazione di cui all'articolo 24; che la Commissione deve approntare relazioni sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità sulla base delle norme e dei criteri per assicurare l'abbordabilità, pubblicati a livello nazionale e, in tale contesto, può effettuare consultazioni aggiuntive a livello europeo; che l'abbordabilità del servizio telefonico è legata alle informazioni ricevute dagli utenti sui costi di utilizzazione del telefono nonché sui costi comparati di utilizzazione del telefono rispetto ad altri servizi; che, in relazione alle disposizioni concernenti i servizi abbordabili per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati, gli Stati membri possono prevedere deroghe per le case di villeggiatura;

5. che il riequilibrio tariffario sta portando ad un progressivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi; che quando si sarà effettivamente instaurata la concorrenza potrà essere necessario prevedere alcune salvaguardie per garantire che l'aumento dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone; che il riequilibrio tariffario è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo; che, per evitare che il riequilibrio tariffario pregiudichi indebitamente gli utenti e metta in pericolo l'abbordabilità dei servizi telefonici, possono essere utilizzati tetti tariffari, medie geografiche o schemi simili;

6. considerando che l'importanza delle reti e dei servizi telefonici pubblici fissi è tale che essi dovrebbero essere disponibili a chiunque ne faccia ragionevole richiesta; che, secondo il principio di sussidiarietà, spetta allo Stato membro scegliere sulla base di criteri oggettivi l'organismo cui incombe la responsabilità di fornire i vari elementi del servizio di telecomunicazione universale definito nella direttiva tenendo conto della capacità e, se del caso, della disponibilità degli organismi a fornire integralmente o parzialmente tali elementi; che i corrispondenti obblighi potrebbero essere inclusi tra i criteri di autorizzazione alla fornitura dei servizi telefonici a disposizione del pubblico; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP) [10], gli Stati membri possono creare meccanismi di ripartizione dei costi netti degli obblighi di servizio universale con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che le reti pubbliche di telecomunicazione comprendono sia le reti pubbliche fisse che le

[10] GU L 199 del 26 luglio 1997, pag. 32.

reti di telefonia pubbliche mobili; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero accertarsi che gli organismi che beneficiano di un finanziamento a titolo del servizio universale forniscano, a sostegno della loro richiesta, sufficienti dettagli sugli specifici elementi per i quali è richiesto il finanziamento; che, conformemente al diritto comunitario, i regimi degli Stati membri per la determinazione dei costi e per il finanziamento del servizio universale saranno comunicati alla Commissione per verifica della compatibilità col trattato;

7. considerando che la fornitura di servizi elenco abbonati è un attività concorrenziale; che la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, disciplina l'elaborazione dei dati personali [11]; che la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento all'ISDN (rete digitale di servizi integrati) e alle reti digitali radiomobili sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni [12], darà la facoltà all'abbonato, a sua richiesta, di non essere inserito in un elenco cartaceo o elettronico o di non farvi inserire certi dati; che gli utenti e i consumatori desiderano elenchi completi e servizi informazioni elenco abbonati che riprendano tutti gli abbonati e i loro rispettivi numeri (inclusi i numeri dei telefoni fissi, mobili e i numeri personali); che la direttiva non modifica il fatto che alcuni elenchi telefonici e servizi informazioni elenco abbonati sono forniti in modo da risultare soggettivamente senza costi per gli utenti;

8. considerando che gli Stati membri adottano, ove opportuno, le appropriate misure per garantire l'accesso e l'abbordabilità di tutti i servizi telefonici fissi per gli utenti disabili e per coloro con speciali esigenze sociali; che misure specifiche per gli utenti disabili potrebbero contemplare, secondo i casi, la messa a disposizione di telefoni pubblici a trasmissione di testi, o dispositivi analoghi, per i non udenti o per coloro che soffrono di disturbi del linguaggio, la fornitura di servizi come il servizio di informazioni telefoniche gratuito, o misure equivalenti, per non vedenti o ipovedenti e la fornitura, a richiesta, di bollette dettagliate in formati alternativi per non vedenti e ipovedenti;

9. considerando che la decisione 91/396/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sull'introduzione di un numero unico europeo per chiamate di emergenza [13], richiede agli Stati membri di provvedere affinché al più tardi il 31 dicembre 1996 le reti telefoniche pubbliche fisse adottino il numero «112» come numero unico europeo per le chiamate di emergenza; che è importante garantire agli utenti la possibilità di accedere gratuitamente da qualsiasi telefono, inclusi quelli pubblici a pagamento, senza uso di schede o monete, ai servizi di emergenza, in particolare al numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112»;

10. considerando che la trasparenza delle caratteristiche dell'interfaccia della rete è un presupposto per un mercato competitivo delle apparecchiature terminali; che l'autorità nazionale di regolamentazione può consultare le parti interessate e specialmente i fornitori delle apparecchiature terminali e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori sulle modifiche delle caratteristiche delle interfacce della rete esistenti;

11. considerando che la direttiva 97/13/CE [14] istituisce un quadro comune per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali nel campo dei servizi di telecomunicazione, che in un mercato concorrenziale qualità e prezzo sono elementi fondamentali e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter controllare la qualità del servizio conseguita da organismi con un rilevante potere di mercato ovvero che siano stati designati a norma dell'articolo 5; che le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di controllare la qualità dei servizi conseguita da altri organismi che forniscono una rete pubblica fissa di telecomunicazione e/o servizi

---

[11] GU L 281 del 23 novembre 1995, pag. 31.
[12] GU L 24 del 30 gennaio 1998, pag. 1.
[13] GU L 217 del 6 agosto 1991, pag. 31.
[14] GU L 117 del 7 maggio 1997, pag. 15.

di telefonia pubblica fissa qualora questi ultimi siano stati forniti per più di 18 mesi e qualora l'autorità nazionale di regolamentazione ritenga ciò opportuno; che in relazione alla qualità del servizio conseguita da entrambi i tipi di organismo, le autorità nazionali di regolamentazione devono essere in grado di adottare idonee misure correttive qualora lo ritengano opportuno; che la Commissione riferirà entro il 1° gennaio 1998 e a scadenze periodiche in seguito su qualità, livello e portata del servizio universale nella Comunità europea, come indicato nella sua comunicazione del 13 marzo 1996 sul servizio universale per le telecomunicazioni in prospettiva di una piena liberalizzazione; che tali poteri non pregiudicano l'applicazione del diritto della concorrenza da parte delle autorità nazionali e comunitarie;

12. considerando che, a titolo eccezionale, uno Stato membro può subordinare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico a determinate condizioni in base a prescrizioni essenziali; che le autorità nazionali di regolamentazione devono predisporre delle procedure per affrontare quantomeno le situazioni in cui un organismo fornitore di servizi vocali di telefonia che abbia un rilevante potere di mercato ovvero che sia stato designato a norma dell'articolo 5 e che abbia un rilevante potere di mercato interrompa, riduca o modifichi la disponibilità di servizi agli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi; che, tranne in caso di ripetuti mancati pagamenti o di pagamenti in ritardo, i consumatori dovrebbero essere protetti contro misure immediate di disattivazione del servizio per mancato pagamento di fatture e, in particolare, in caso di controversie sull'importo fatturato per i servizi a sovrapprezzo, dovrebbero poter continuare ad accedere ai servizi telefonici di base in attesa della soluzione della controversia; che in taluni Stati membri tale accesso può continuare ad essere fornito solo se l'abbonato continua a pagare gli oneri per l'affitto della linea; che le disposizioni della presente direttiva non impediscono a uno Stato membro di prendere le misure giustificate ai sensi degli articoli 36 e 56 del trattato, in particolare da motivi di pubblica sicurezza, di ordine pubblico e di moralità pubblica;

13. considerando che la selezione numerica multifrequenza e la fatturazione dettagliata sono di norma disponibili nelle moderne centrali telefoniche e possono quindi essere fornite senza costi dopo l'ammodernamento o la sostituzione delle vecchie centrali; che la selezione digitale è sempre più frequentemente utilizzata per le operazioni interattive di alcuni servizi speciali, inclusi quelli a valore aggiunto, e che dunque la non disponibilità può impedire agli utenti di accedere a tali servizi; che la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata permettono all'utente di controllare e sorvegliare agevolmente l'uso delle reti telefoniche; che la direttiva 97/66/CE sulla protezione dei dati personali e della vita privata nel settore delle telecomunicazioni salvaguarda la vita privata degli utenti per quanto riguarda la fatturazione dettagliata, dà loro i mezzi per tutelare il loro diritto alla riservatezza quando il servizio di identificazione della linea sarà attuato e li tutela contro il nocumento che potrebbe essere loro causato dal trasferimento di chiamata; che la «portabilità del numero» è un servizio che consente agli utenti finali che ne facciano richiesta di conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un punto specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio; che gli organismi di normalizzazione europei hanno elaborato le norme armonizzate di interfaccia tecnica per l'accesso alla RDSI (rete digitale di servizi integrati) nel cosiddetto «punto di riferimento S/T»;

14. considerando che la trasparenza dei prezzi dovrebbe far sì che gli abbonati residenziali non sovvenzionino sconti ai clienti professionali; che alcuni obblighi relativi alla tariffazione e alla contabilità dei costi non hanno più ragione di essere dopo l'introduzione della concorrenza e che altri possono essere alleggeriti dalle competenti autorità nazionali di regolamentazione non appena la concorrenza avrà raggiunto gli obiettivi auspicati; che in tutti i casi si applicano le prescrizioni sulla non discriminazione previste nelle norme del diritto comunitario in materia di concorrenza; che le prescrizioni relative allo scorporo non impediscono l'offerta di un «pacchetto tariffario» per più servizi combinati, purché non si faccia ricorso a tale prassi per limitare indebitamente la libertà degli utenti di scegliere i propri fornitori per i diversi servizi che possono voler utilizzare;

15. considerando che i problemi legati all'abbordabilità, alla qualità del servizio e alla portata futura del servizio universale dovrebbero essere oggetto di consultazioni a livello nazionale con tutte le parti interessate; che ciò implica la disponibilità di adeguate informazioni sul livello, la qualità e l'abbordabilità del servizio universale; che ove possibile le persone disabili dovrebbero ricevere un livello di servizi simile a quello fornito agli altri utenti in termini di accesso e di uso dei servizi telefonici;

16. considerando che la Commissione deve poter sorvegliare efficacemente l'applicazione della presente direttiva e che gli utenti europei debbono sapere dove reperire le informazioni pubblicate sui servizi telefonici negli altri Stati membri; che, secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione non forniscono nessuna informazione coperta dal segreto d'ufficio, salvo qualora sia essenziale per adempiere i propri doveri;

17. considerando che in previsione della convergenza dei servizi di telefonia fissa e mobile, la possibilità di applicare la direttiva ai servizi di telefonia mobile dovrebbe essere riesaminata al momento della revisione della direttiva; che la data di revisione del 31 dicembre 1999 permetterà di rivedere in modo coordinato tutte le direttive ONP alla luce dell'esperienza acquisita con la liberalizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telefonia vocale; che la revisione dovrebbe riguardare anche l'eliminazione degli obblighi non più necessari in un mercato nel quale vi è effettiva concorrenza;

18. considerando che gli obiettivi essenziali di garantire il servizio universale di telecomunicazione a tutti gli utenti europei e di armonizzare le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici a disposizione del pubblico non possono essere raggiunti in modo soddisfacente a livello di singolo Stato membro;

19. considerando che un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato è stato concluso in data 20 dicembre 1994,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Campo d'applicazione, obiettivi e definizioni

Articolo 1

Campo d'applicazione e obiettivi

1. La presente direttiva riguarda l'armonizzazione delle condizioni di accesso ed uso aperto ed efficiente alle reti telefoniche pubbliche fisse e ai servizi telefonici pubblici fissi in una situazione di mercati aperti e concorrenziali, secondo i principi di fornitura di una rete aperta (ONP).

La presente direttiva ha come obiettivo di assicurare la disponibilità in tutta la Comunità di servizi telefonici pubblici fissi di buona qualità e definisce l'insieme di servizi ai quali tutti gli utenti, compresi i consumatori, dovrebbero avere accesso nel contesto del servizio universale alla luce delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

2. La presente direttiva non si applica alle reti pubbliche di telefonia mobile e ai servizi pubblici di telefonia mobile, ad eccezione dell'articolo 6, dell'articolo 9, lettere b) e c), dell'articolo 10 e dell'articolo 11, paragrafo 1.

3. La presente direttiva sostituisce la direttiva 95/62/CE.

Articolo 2

Definizioni

1. Le definizioni della direttiva 90/387/CEE si applicano, ove opportuno, alla presente direttiva.

2. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) «utenti»: i singoli, ivi compresi i consumatori ovvero gli organismi che utilizzano o sollecitano servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;

b) «consumatore»: persona fisica che utilizza un servizio di telecomunicazione a disposizione del pubblico a scopi non lavorativi, commerciali o professionali;

c) «abbonato»: persona fisica o giuridica che sia parte in un contratto con il fornitore di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico per la fornitura di tali servizi;

d) «posto telefonico pubblico a pagamento»: posto telefonico a disposizione del pubblico, utilizzabile con monete e/o carte di credito o di addebito e/o schede prepagate;

e) «servizio di telefonia vocale»: un servizio a disposizione del pubblico per la fornitura commerciale di trasporto diretto della voce in tempo reale attraverso reti o reti telefoniche pubbliche commutate tali che ogni utente possa utilizzare l'apparecchiatura collegata a un punto terminale della rete per comunicare con un altro utente di una apparecchiatura collegata a un altro punto terminale;

f) «servizio universale»: insieme minimo definito di servizi, di una data qualità, a disposizione di tutti gli utenti, indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un prezzo abbordabile;

g) «autorità nazionale di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi cui sul proprio territorio lo Stato membro affida, inter alia, le funzioni di regolamentazione di cui alla presente direttiva;

h) «comitato ONP»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE;

i) «organismo con un rilevante potere di mercato»: organismo autorizzato a fornire reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale in uno Stato membro e che, ai fini della presente direttiva, l'autorità nazionale di regolamentazione di detto Stato ha considerato, notificando la sua decisione alla Commissione, come avente un rilevante potere di mercato.

Un organismo si presume avente un rilevante potere di mercato quando controlla una quota eguale o superiore al 25% del mercato nella zona geografica di uno Stato membro nel quale è autorizzato ad operare.

Le autorità nazionali di regolamentazione hanno la facoltà di decidere che un organismo che controlla una quota del mercato inferiore al 25% goda tuttavia di un rilevante potere di mercato. Esse possono altresì decidere che un organismo che controlla una quota del mercato superiore al 25% non goda di un rilevante potere di mercato. In entrambi i casi la decisione tiene conto della capacità dell'organismo d'influenzare le condizioni del mercato, del suo fatturato rispetto alla dimensione del mercato, del suo controllo dei mezzi di accesso all'utente finale, della sua disponibilità di risorse finanziarie e della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

3. Ai fini della presente direttiva:

a) i termini «rete telefonica pubblica fissa» e «rete pubblica di telefonia mobile» sono descritti nell'allegato 1 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione;

b) i termini «servizi telefonici a disposizione del pubblico» comprendono sia i servizi telefonici pubblici fissi che i servizi pubblici di telefonia mobile.

I servizi telefonici pubblici fissi, come indicato nell'allegato 1, parte 1 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, possono includere - in aggiunta al servizio di telefonia vocale - l'accesso ai servizi di emergenza «112», la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nella presente direttiva, ma non includono servizi a valore aggiunto forniti sulla rete telefonica pubblica.

CAPITOLO II

Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale

Articolo 3

Disponibilità dei servizi

1. Gli Stati membri fanno sì che i servizi contemplati nel presente capitolo siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, indipendentemente dall'ubicazione geografica, e, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi stabiliti nel presente capitolo per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali.

A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

I meccanismi volti a garantire l'abbordabilità delle tariffe si basano sui principi di trasparenza e non discriminazione. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e i criteri volti a garantire l'abbordabilità dei prezzi a livello nazionale, tenendo conto dell'articolo 24.

2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe da mettere a disposizione del pubblico. La Commissione pubblica regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità.

Articolo 4

Meccanismi di finanziamento

Se i servizi contemplati nel presente capitolo non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, questi ultimi possono istituire un meccanismo di finanziamento del servizio universale che preveda la ripartizione dei costi dei servizi, secondo la legislazione comunitaria e, in particolare, la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che beneficiano di un siffatto meccanismo di finanziamento dichiarino alle loro autorità nazionali di regolamentazione gli specifici elementi per cui il finanziamento è richiesto; le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 97/33/CEE sull'interconnessione sono messe a disposizione delle parti interessate a richiesta, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

In conformità del diritto comunitario vigente gli Stati membri possono stabilire requisiti supplementari per la fornitura di servizi di telecomunicazione. Tali requisiti supplementari non possono avere ripercussioni sui costi del servizio universale, come previsto a livello comunitario, e non possono essere finanziati mediante un contributo obbligatorio degli operatori del mercato.

Articolo 5

Fornitura del collegamento in rete e accesso ai servizi telefonici

1. Gli Stati membri fanno sì che siano soddisfatte da almeno un operatore tutte le richieste ragionevoli di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa in un punto fisso e di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi e possono a tal fine, se necessario, designare uno o piu operatori affinché sia coperto l'intero territorio.

2. Il collegamento fornito deve essere idoneo a consentire agli utenti di fare e ricevere chiamate nazionali e internazionali per la trasmissione vocale, di fax e/o di dati.

Articolo 6

Servizi elenco abbonati

1. Le disposizioni del presente articolo sono subordinate alle disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

2. Gli Stati membri fanno sì che:

a) gli abbonati abbiano il diritto di essere inseriti negli elenchi telefonici a disposizione del pubblico, di verificare ed eventualmente di correggere i dati o di chiedere di essere radiati dagli elenchi;

b) gli elenchi di tutti gli abbonati che non si siano espressamente opposti al fatto di esservi inseriti - con i numeri dei telefoni fissi e mobili e i numeri personali - siano messi a disposizione del pubblico su supporto cartaceo o elettronico, o su entrambi, in una forma approvata dall'autorità nazionale di regolamentazione, e aggiornati periodicamente;

c) almeno un servizio informazioni elenco abbonati che comprenda i numeri di tutti gli abbonati in elenco sia a disposizione di tutti gli utenti, anche dai posti telefonici pubblici a pagamento.

3. Per garantire la fornitura dei servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), gli Stati membri fanno sì che tutti gli organismi incaricati di attribuire i numeri di telefono agli abbonati soddisfino tutte le ragionevoli richieste di rendere disponibili le informazioni utili, in forma convenuta e a condizioni eque, orientate ai costi e non discriminatorie.

4. Gli Stati membri fanno sì che gli organismi che forniscono i servizi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c) rispettino il principio di non discriminazione nel trattamento e nella presentazione delle informazioni loro fornite.

Articolo 7

Posti telefonici pubblici a pagamento

1. Gli Stati membri fanno sì che siano disponibili posti telefonici pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti, in termini sia di numero che di diffusione territoriale.

Uno Stato membro può autorizzare la propria autorità nazionale di regolamentazione a non applicare le condizioni del presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di esso, purché accerti che questi servizi sono ampiamente disponibili.

2. Gli Stati membri fanno sì che sia possibile effettuare gratuitamente, e senza dover utilizzare monete o schede telefoniche, chiamate di emergenza a partire dai posti telefonici pubblici a pagamento formando il numero unico europeo per le chiamate di emergenza «112», di cui alla decisione 91/396/CEE, e gli altri numeri nazionali di emergenza.

Articolo 8

Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze sociali speciali

Gli Stati membri, ove opportuno, adottano le misure specifiche per garantire agli utenti disabili o con esigenze sociali speciali parità di accesso ai servizi telefonici pubblici fissi, compreso il servizio di informazioni telefoniche, a costi abbordabili.

CAPITOLO III

Disposizioni specifiche concernenti gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o mobili e/o servizi telefonici mobili a disposizione del pubblico

Articolo 9

Collegamento delle apparecchiature terminali e uso della rete

Gli Stati membri fanno sì che tutti gli utenti collegati alla rete telefonica pubblica fissa possano:

a) collegare e utilizzare le apparecchiature terminali adeguate al tipo di collegamento fornito, secondo le normative nazionale e comunitaria;

b) accedere ai servizi tramite operatore e ai servizi informazioni elenco abbonati, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), a meno che l'abbonato non decida diversamente;

c) accedere gratuitamente ai servizi di emergenza formando il «112» e qualsiasi altro numero telefonico di emergenza previsto a livello nazionale dalle autorità nazionali di regolamentazione.

Gli Stati membri fanno sì che gli utenti di telefonia mobile possano accedere ai servizi di cui alle lettere b) e c).

Articolo 10

Contratti

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse e mobili predispongano un contratto. Il contratto precisa il servizio da fornire o fa riferimento a condizioni e termini disponibili al pubblico. Il contratto o le condizioni e i termini disponibili al pubblico specificano almeno il tempo di fornitura del collegamento iniziale e i tipi di servizio di manutenzione offerto, le compensazioni e/o rimborsi agli abbonati in caso di servizio insoddisfacente, nonché una sintesi della procedura da seguire per la soluzione delle controversie, a norma dell'articolo 26, e contengono informazioni sui livelli di qualità del servizio.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione o altri organi competenti secondo la legislazione nazionale hanno la facoltà, di propria iniziativa o su richiesta di un'organizzazione che difende gli interessi degli utenti o dei consumatori, di esigere che siano modificate le condizioni contrattuali di cui al paragrafo 1 e le condizioni dei regimi di compensazione e/o di rimborso applicati, a condizione che riguardino le disposizioni della presente direttiva per tutelare i diritti degli utenti e/o degli abbonati.

Articolo 11

Pubblicazione e disponibilità delle informazioni

1. Gli Stati membri fanno sì che tutti gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e mobili o servizi telefonici a disposizione del pubblico diffondano informazioni adeguate e aggiornate rivolte ai consumatori circa i termini e le condizioni standard per l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le tariffe per gli utenti finali i periodi minimi contrattuali, se del caso, e le condizioni per il rinnovo dei contratti siano presentati in modo chiaro ed esatto.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse comunichino loro le specifiche tecniche dettagliate dell'interfaccia di accesso alla rete - identificate nell'allegato II, parte 1 - da rendere disponibili a norma del paragrafo 4. Le modifiche delle vigenti specifiche secondo la direttiva interfaccia di rete e le informazioni sulle nuove specifiche dell'interfaccia di rete sono comunicate alle autorità nazionali di regolamentazione prima di essere introdotte. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare un termine di preavviso adeguato.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione di uno Stato membro in cui la fornitura di reti di telecomunicazione pubbliche fisse e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno sì che, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, siano diffuse informazioni adeguate e aggiornate sull'accesso e l'uso delle reti pubbliche fisse di telecomunicazione e dei servizi telefonici pubblici fissi, secondo le rubriche di cui all'allegato II, parte 2, e alle modalità di cui al paragrafo 4.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le informazioni siano rese disponibili in modo tale da permettere alle parti interessate di accedervi facilmente. La Gazzetta ufficiale dello Stato membro interessato indica le modalità di pubblicazione delle informazioni.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione, entro il 30 giugno 1998, le modalità in base alle quali le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono rese disponibili. La Commissione pubblica periodicamente un riferimento a tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Le successive modifiche sono immediatamente notificate.

Articolo 12

Qualità del servizio

1. Secondo le procedure stabilite in questo articolo, gli Stati membri possono fissare la qualità dei servizi di cui alla presente direttiva per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi.

Secondo la direttiva 97/13/CE sulle licenze gli Stati membri possono definire a tal fine gli obiettivi di prestazione nelle singole licenze, in particolare per gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale che hanno un rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5.

Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che fruiscono di diritti speciali o esclusivi nella fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione fisse e/o di servizi di telefonia vocale definiscano e pubblichino - a norma dell'articolo 11, paragrafo 4 - gli obiettivi per i parametri di cui all'allegato III.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, inizino a tenere informazioni aggiornate sulle prestazioni ottenute secondo i parametri, le definizioni e i metodi di rilevamento indicati nell'allegato III. Le autorità nazionali di regolamentazione possono anche chiedere che altri organismi che hanno fornito reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per più di diciotto mesi procedano analogamente.

A richiesta, le informazioni sono trasmesse all'autorità nazionale di regolamentazione.

3. Ove opportuno, in particolare tenendo conto del punto di vista delle parti interessate a norma dell'articolo 24, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, la pubblicazione dei dati sulle prestazioni di cui al paragrafo 1 e possono definire gli obiettivi che gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi che hanno un rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5, debbono raggiungere al riguardo, se tali obiettivi ancora non esistono.

La persistente omissione da parte di un organismo di raggiungere gli obiettivi di prestazione può dar luogo all'adozione di misure specifiche, secondo le condizioni definite nell'autorizzazione concessagli.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno il diritto di chiedere un audit indipendente dei dati di prestazione per controllare l'esattezza e la comparabilità dei dati messi a disposizione dagli organismi di cui al paragrafo 2.

Articolo 13

Condizioni di accesso e di uso e prescrizioni essenziali

1. Fatta salva la procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali di cui all'articolo 26, paragrafo 1 le autorità nazionali di regolamentazione istituiscono procedure per trattare le situazioni in cui gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi o quanto meno gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale, che detengono un rilevante potere di mercato ovvero designati a norma dell'articolo 5 e che detengono un rilevante potere di mercato adottino misure quali la sospensione, la risoluzione, modifiche sostanziali o riduzione della disponibilità del servizio, quanto meno agli organismi che forniscono reti e/o servizi di telecomunicazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le procedure contemplino un processo decisionale trasparente che garantisca il necessario rispetto dei diritti delle parti. La decisione, presa dopo aver offerto ad entrambe le parti l'opportunità di manifestare il proprio punto di vista, è debitamente motivata e comunicata alle parti entro una settimana dall'adozione.

Un riassunto delle procedure è pubblicato secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

La presente disposizione non pregiudica il diritto delle parti interessate a ricorrere alle vie giudiziarie.

2. In caso di restrizioni all'accesso o all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici pubblici fissi in base a prescrizioni essenziali, gli Stati membri fanno sì che le disposizioni nazionali pertinenti indichino su quali delle prescrizioni essenziali di cui alle lettere da a) ad e) si basino le restrizioni.

Le restrizioni sono imposte per via regolamentare e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Fatte salve le azioni che possono essere avviate a norma dell'articolo 3, paragrafo 5 e all'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, alla rete telefonica pubblica fissa e ai servizi telefonici pubblici fissi si applicano le seguenti prescrizioni essenziali:

a) *Sicurezza di funzionamento della rete*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la disponibilità delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore, come ad esempio condizioni meteorologiche eccezionali, eventi sismici, inondazioni, fulmini o incendi.

Nelle situazioni di cui al primo comma, gli organi interessati fanno tutto quanto in loro potere per continuare a fornire il miglior servizio possibile, in modo da rispettare le priorità fissate dalle autorità competenti.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di salvaguardarne la sicurezza di funzionamento, siano proporzionate, non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.

b) *Mantenimento dell'integrità della rete*

Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'integrità delle reti telefoniche pubbliche fisse. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse, giustificate dalla necessità di garantirne l'integrità per proteggere, inter alia, le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati, siano limitate al minimo necessario per garantire il funzionamento normale della rete. Tali restrizioni devono essere non discriminatorie e basate su criteri oggettivi definiti in anticipo.

c) *Interoperabilità dei servizi*

Nessuna ulteriore restrizione per ragioni d'interoperabilità dei servizi è imposta all'uso delle apparecchiature terminali il cui funzionamento sia conforme alla direttiva 91/263/CEE [15].

d) *Protezione dei dati*

Le condizioni di accesso e di uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici pubblici fissi volte a proteggere i dati possono essere imposte soltanto se conformi alla pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio la direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

e) *Uso efficace dello spettro di frequenze*

Gli Stati membri prendono le necessarie iniziative per garantire l'uso efficace dello spettro di frequenze e per evitare interferenze dannose tra i sistemi di radiocomunicazione terrestri che possano impedire o limitare l'accesso e l'uso delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi telefonici pubblici fissi.

3. Gli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi fanno sì che, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti, le condizioni imposte agli utenti in base a tali diritti siano fissate per via regolamentare sotto la responsabilità delle autorità nazionali di regolamentazione.

Articolo 14

Fatturazione dettagliata, selezione numerica multifrequenza e blocco selettivo di chiamata

1. Al fine di garantire che gli utenti tramite le reti telefoniche pubbliche fisse abbiano accesso al più presto ai seguenti servizi:

— la selezione numerica, multifrequenza,

— a richiesta, la fatturazione dettagliata e il blocco selettivo di chiamata,

gli Stati membri possono designare uno o più operatori perché forniscano tali servizi alla maggior parte degli utenti anteriormente al 31 dicembre 1998 e garantiscano che essi siano disponibili a tutti entro il 31 dicembre 2001.

Uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi alle prescrizioni di cui al presente paragrafo in tutto il suo territorio o in parte di esso qualora sia stata chiaramente provata l'ampia disponibilità di tali servizi.

La selezione numerica multifrequenza e il blocco selettivo di chiamata sono definiti nell'allegato I, parte 1.

---

[15] GU L 128 del 23 maggio 1991 pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE (GU L 220 del 30 agosto 1993, pag. 1).

2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, le fatture dettagliate contengono dati sufficientemente particolareggiati in modo da permettere la verifica e il controllo dei costi inerenti all'uso della rete telefonica pubblica fissa e/o dei servizi telefonici pubblici fissi.

Nella sua versione di base, la fattura dettagliata è fornita senza costi supplementari per l'utente, cui può eventualmente essere proposta una fattura ancora più dettagliata con tariffe ragionevoli o a titolo gratuito. Le autorità nazionali di regolamentazione possono definire il livello di base della fattura dettagliata.

Le chiamate che sono gratuite per l'abbonato, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, non sono indicate nella fattura dettagliata dell'abbonato.

Articolo 15

Fornitura di servizi supplementari

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale e detengono un rilevante potere di mercato o sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono un rilevante potere di mercato forniscano, se tecnicamente ed economicamente fattibile, i servizi di cui all'allegato I, parte 2.

2. Fatte salve le disposizioni della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio quelle della direttiva 95/46/CE e della direttiva 97/66/CE, gli Stati membri prendono le misure necessarie al fine di rimuovere ogni restrizione normativa che impedisca la fornitura dei servizi e delle prestazioni di cui all'allegato I, parte 3, nel rispetto delle norme sulla concorrenza previste dal diritto comunitario.

3. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che le date d'introduzione dei servizi di cui all'allegato I, parte 2 siano fissate tenendo in conto lo sviluppo della rete, la domanda del mercato e il progresso della normalizzazione, e siano pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. Qualora il servizio della portabilità del numero, di cui all'articolo 12, paragrafo 5 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, non sia ancora operativo, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che, durante un periodo ragionevole dopo che un abbonato ha cambiato fornitore, le chiamate al suo vecchio numero siano trasferite al nuovo numero a un costo ragionevole, oppure che sia fornita a coloro che chiamano l'indicazione del nuovo numero, senza addebitare a chi riceve la chiamata il costo di tale servizio.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che eventuali canoni relativi alla fornitura di tale servizio siano ragionevoli.

Articolo 16

Accesso speciale alla rete

1. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un rilevante potere di mercato nella fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse soddisfino le richieste ragionevoli degli organismi che forniscono i servizi di telecomunicazione per l'accesso alla rete telefonica pubblica fissa in punti terminali di rete differenti da quelli correntemente forniti di cui all'allegato II, parte 1. Questo obbligo può essere limitato esclusivamente per casi specifici e qualora esistano alternative tecniche e commerciali valide all'accesso speciale richiesto e qualora l'accesso richiesto sia inadeguato rispetto ai mezzi disponibili per soddisfare la richiesta.

2. All'organismo che introduce la domanda è garantita la possibilità di sottoporre la questione all'autorità nazionale di regolamentazione prima che, in risposta ad una richiesta specifica, venga presa la decisione definitiva di limitare o di rifiutare l'accesso.

In caso di rifiuto di una domanda di accesso speciale alla rete, l'organismo che ha introdotto la richiesta ha diritto a ottenere in tempi brevi spiegazioni motivate sulle ragioni alla base del rifiuto.

3. Le modalità tecniche e commerciali per l'accesso speciale alla rete sono oggetto di accordo tra le parti interessate, fatto salvo l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione di cui ai paragrafi 2, 4 e 5.

L'accordo può prevedere il rimborso all'organismo dei costi sostenuti per fornire l'accesso richiesto alla rete, nel rispetto assoluto dei principi dell'orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire di propria iniziativa in qualsiasi momento ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi e se una delle due parti lo richiede, per definire condizioni non discriminatorie, eque e ragionevoli per le due parti e garantire il massimo beneficio a tutti gli utenti.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione hanno inoltre il diritto d'intervenire, nell'interesse di tutti gli utenti, per far sì che i contratti prevedano condizioni conformi ai criteri di cui al paragrafo 4, siano conclusi e applicati efficientemente e tempestivamente e prevedano condizioni circa la conformità con le norme pertinenti, l'osservanza delle prescrizioni essenziali e/o la garanzia di qualità per l'intero ciclo di attività.

6. Le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione a norma del paragrafo 5 sono pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

7. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi con un rilevante potere di mercato, di cui al paragrafo 1, rispettino il principio di non discriminazione quando utilizzano la rete telefonica pubblica fissa e, più in particolare, qualsiasi sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. Tali organismi applicano condizioni analoghe in circostanze analoghe agli organismi fornitori di servizi analoghi e forniscono servizi di accesso speciale alla rete e informazioni a terzi alle stesse condizioni e con la stessa qualità previste per i propri servizi o per quelli delle proprie affiliate o associate.

8. Se necessario la Commissione, in consultazione con il comitato ONP e secondo la procedura del comitato consultivo di cui all'articolo 29, chiede all'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di definire norme per i nuovi tipi di accesso alla rete. Un riferimento a tali norme è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a norma dell'articolo 5 direttiva 90/387/CEE.

9. A richiesta, le caratteristiche dei contratti relativi all'accesso speciale alla rete sono trasmessi all'autorità nazionale di regolamentazione. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze, le autorità nazionali di regolamentazione mantengono il riserbo sulle parti degli accordi di cui al paragrafo 3 che trattano della strategia commerciale delle parti.

Articolo 17

Principi di tariffazione

1. Fatte salve le disposizioni particolari di cui all'articolo 3 sull'abbordabilità o di cui al paragrafo 6, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che forniscono servizi di telefonia vocale che detengono rilevante potere di mercato o che sono stati designati a norma dell'articolo 5 e detengono rilevante potere di mercato, rispettino le disposizioni del presente articolo.

2. Le tariffe per l'uso della rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi rispettano i principi fondamentali di orientamento ai costi di cui all'allegato II della direttiva 90/387/CEE.

3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, le tariffe di accesso e di uso della rete telefonica pubblica fissa sono indipendenti dal tipo d'applicazione realizzato dall'utente, salvo quando richiedano servizi o prestazioni differenti.

4. Secondo il diritto comunitario, le tariffe dei servizi forniti in aggiunta al collegamento alla rete telefonica pubblica fissa e dei servizi telefonici pubblici fissi sono sufficientemente scorporate in modo da non obbligare l'utente a pagare prestazioni non necessarie per il servizio richiesto.

5. Le modifiche tariffarie entrano in vigore soltanto dopo un periodo adeguato di preavviso al pubblico, fissato dall'autorità nazionale di regolamentazione.

6. Fatto salvo l'articolo 3 relativo all'abbordabilità, uno Stato membro può autorizzare la sua autorità nazionale di regolamentazione a non conformarsi ai paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo in una zona geografica specifica ove sia stata chiaramente provata l'esistenza di una effettiva concorrenza sul mercato dei servizi telefonici pubblici fissi.

Articolo 18

Principi contabili

1. Qualora l'organismo sia tenuto a rispettare il principio di orientamento delle tariffe ai costi di cui all'articolo 17, gli Stati membri fanno sì che il sistema contabile utilizzato dall'organismo permetta di applicare l'articolo 17 e che ne sia controllata la conformità da un organo competente indipendente. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che ogni anno venga pubblicata una dichiarazione di conformità.

2. Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che venga loro fornita a richiesta una descrizione dei sistemi contabili di cui al paragrafo 1, con l'indicazione delle principali categorie in cui sono raggruppati i costi e delle norme di ripartizione dei costi dei servizi di telefonia vocale. A richiesta, le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono alla Commissione le informazioni sul sistema contabile applicato dagli organismi in questione.

3. Qualora in uno Stato membro la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale sia oggetto di diritti speciali o esclusivi, i sistemi di cui al paragrafo 1 includono, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti e fatto salvo l'ultimo capoverso del presente paragrafo, i seguenti elementi:

a) i costi del servizio di telefonia vocale, in particolare i costi diretti sostenuti dagli organismi di telecomunicazione per l'istituzione, la gestione e la manutenzione del servizio di telefonia vocale, e per la sua commercializzazione e fatturazione;

b) i costi comuni, cioè i costi che non possono essere direttamente imputati al servizio di telefonia vocale o ad altre attività, ripartiti come segue:

i) se possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base all'analisi diretta dell'origine dei costi stessi;

ii) se l'analisi diretta non è possibile, le categorie di costi comuni sono ripartite in base al legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi per i quali un'imputazione o una ripartizione diretta è possibile; il legame indiretto si basa su strutture di costi comparabili;

iii) se non sono possibili nè l'analisi diretta né il legame indiretto, le categorie di costi sono ripartite applicando un parametro di assegnazione generale calcolato in base al rapporto tra tutte le spese direttamente o indirettamente imputate o ripartite al servizio di telefonia vocale e quelle imputate o ripartite agli altri servizi.

Fatta salva la previa comunicazione alla Commissione, è consentito il ricorso ad altri sistemi contabili, a condizione che permettano di applicare l'articolo 17 e che le autorità nazionali di regolamentazione ne abbiano approvato l'uso da parte degli organismi di telecomunicazione.

4. Gli Stati membri fanno sì che i conti finanziari degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi di telefonia vocale siano elaborati, sottoposti a revisione contabile e pubblicati secondo le disposizioni legislative nazionali e comunitarie applicabili alle imprese commerciali. A richiesta e a titolo riservato, sono messe a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione informazioni contabili dettagliate, fatti salvi i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione di cui all'articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 97/13/CE sulle licenze.

Articolo 19

Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari

Gli Stati membri fanno sì che i programmi di riduzione tariffaria per gli utenti, inclusi i consumatori, offerti dagli organismi le cui tariffe debbono rispettare il principio di orientamento ai costi di cui all'articolo 17 siano del tutto trasparenti e siano pubblicati e applicati nel rispetto del principio di non discriminazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che i programmi di riduzione tariffaria siano modificati o ritirati.

Articolo 20

Specifiche di accesso alla rete, incluse le prese telefoniche

1. Le norme per l'accesso alle reti telefoniche pubbliche fisse sono pubblicate nell'elenco delle norme ONP di cui all'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

2. Qualora i servizi di cui alla presente direttiva siano forniti agli utenti su rete ISDN al punto di riferimento S/T, le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che i punti terminali di rete ISDN siano conformi alle pertinenti specifiche d'interfaccia fisica, in particolare per quanto riguarda le prese telefoniche, indicate nell'elenco delle norme ONP.

Articolo 21

Mancato pagamento delle fatture

Gli Stati membri autorizzano misure specifiche, proporzionate, non discriminatorie e pubblicate secondo le modalità di cui all'articolo 11, paragrafo 4, da adottare nei casi di mancato pagamento delle fatture telefoniche per l'uso della rete telefonica pubblica fissa. Le misure garantiscono una previa segnalazione all'abbonato della possibile sospensione o disattivazione del servizio.

Tranne in casi di frode, di reiterato ritardo nel pagamento o di mancato pagamento, le misure garantiscono, nei limiti di fattibilità tecnica, che la sospensione del servizio sia limitata al servizio in questione. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, che la disattivazione totale intervenga soltanto dopo un periodo durante il quale le chiamate non a carico dell'abbonato sono autorizzate.

Articolo 22

Condizioni per la cessazione delle offerte di servizi

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano negli Stati membri in cui la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale è oggetto di diritti speciali o esclusivi, per tutto il periodo di vigenza di tali diritti.

I servizi telefonici pubblici fissi, come indicato nell'allegato 1, parte 1 della direttiva 97/33/CE sull'interconnessione, possono includere - in aggiunta al servizio di telefonia vocale - l'accesso ai servizi di emergenza «112», la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione elenco abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di servizi speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali, come stabilito nella presente direttiva, ma non includono servizi a valore aggiunto forniti sulla rete telefonica pubblica.

CAPITOLO II

Fornitura di un insieme definito di servizi che possono essere finanziati nel contesto del servizio universale

Articolo 3

Disponibilità dei servizi

1. Gli Stati membri fanno sì che i servizi contemplati nel presente capitolo siano disponibili per tutti gli utenti nel proprio territorio, indipendentemente dall'ubicazione geografica, e, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, a prezzi abbordabili.

Gli Stati membri, tenuto conto del progressivo adeguamento ai costi delle tariffe, mantengono in particolare l'abbordabilità dei servizi stabiliti nel presente capitolo per gli utenti delle zone rurali o a costi elevati e per le categorie di utenti vulnerabili quali gli anziani, le persone disabili o coloro con esigenze sociali speciali.

A tale scopo, gli Stati membri eliminano gli obblighi che ostacolano o limitano l'applicazione di regimi tariffari speciali o mirati per la fornitura dei servizi di cui alla presente direttiva e possono instaurare, secondo la legislazione comunitaria, tetti tariffari o medie geografiche o meccanismi simili per tutti o parte dei servizi definiti finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

I meccanismi volti a garantire l'abbordabilità delle tariffe si basano sui principi di trasparenza e non discriminazione. Gli Stati membri rendono pubbliche le norme e i criteri volti a garantire l'abbordabilità dei prezzi a livello nazionale, tenendo conto dell'articolo 24.

2. Gli Stati membri pubblicano regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe da mettere a disposizione del pubblico. La Commissione pubblica regolarmente relazioni periodiche sull'evoluzione delle tariffe in tutta la Comunità..

Articolo 4

Meccanismi di finanziamento

Se i servizi contemplati nel presente capitolo non possono essere commercialmente forniti alle condizioni fissate dagli Stati membri, questi ultimi possono istituire un meccanismo di finanziamento del servizio universale che preveda la ripartizione dei costi dei servizi, secondo la legislazione comunitaria e, in particolare, la direttiva 97/33/CE sull'interconnessione.

Le autorità nazionali di regolamentazione fanno sì che gli organismi che beneficiano di un siffatto meccanismo di finanziamento dichiarino alle loro autorità nazionali di regolamentazione gli specifici elementi per cui il finanziamento è richiesto; le informazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 97/33/CEE sull'interconnessione sono messe a disposizione delle parti interessate a richiesta, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4.

3. Se in uno Stato membro vigono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e di servizi di telefonia vocale, le autorità nazionali di regolamentazione tengono a disposizione e trasmettono su richiesta alla Commissione le informazioni sui singoli casi, diversi da quelli previsti dall'articolo 21, loro sottoposti e nei quali l'accesso o l'uso della rete telefonica pubblica fissa o del servizio di telefonia vocale sono stati limitati o rifiutati, comprese le misure adottate e le relative motivazioni.

Articolo 26

Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali

Fatti salvi:

a) le azioni che la Commissione o uno Stato membro possono avviare in applicazione del trattato;

b) i diritti della persona che invoca la procedura di cui ai punti 3 e 4, degli organismi interessati o di qualsiasi altra persona ai sensi della legislazione nazionale applicabile, eccetto nel caso in cui le parti addivengano tra loro a una soluzione della controversia;

c) le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2 che consentono alle autorità nazionali di regolamentazione di modificare le condizioni dei contratti degli utenti,

si applicano le seguenti procedure:

1) Gli Stati membri fanno sì che tutte le parti, inclusi gli utenti, i fornitori di servizi, i consumatori o gli altri organismi, di una controversia non risolta con un organismo che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici pubblici fissi per presunte violazioni delle disposizioni della presente direttiva, abbiano la facoltà di adire le autorità nazionali di regolamentazione o un altro organo indipendente. Sono disponibili a livello nazionale procedure di facile accesso e in linea di massima gratuite per risolvere le controversie in modo equo, trasparente e rapido. Le procedure si applicano in particolare alle controversie tra utente e organismo sulle fatture telefoniche o sui termini e le condizioni di fornitura del servizio telefonico.

Gli organismi che rappresentano gli interessi degli utenti e/o consumatori, possono sottoporre all'attenzione dell'autorità nazionale di regolamentazione o di un altro organo indipendente i casi in cui le condizioni generali del contratto con il quale è fornito il servizio telefonico sono ritenute insoddisfacenti per gli utenti.

2) Se la controversia coinvolge organismi di più Stati membri, un utente o un organismo possono invocare la procedura di conciliazione di cui ai punti 3 e 4 notificando la loro intenzione per iscritto all'autorità nazionale di regolamentazione e alla Commissione. Gli Stati membri possono inoltre consentire all'autorità nazionale di regolamentazione di ricorrere alla procedura di conciliazione.

3) L'autorità nazionale di regolamentazione o la Commissione possono investire della questione il presidente del comitato ONP qualora, dopo avere ricevuto la notifica di cui al punto 2, ritengono che sia opportuno un esame più approfondito.

4) Nei casi di cui al punto 3, il presidente del comitato ONP avvia la procedura in appresso se ritiene che a livello nazionale siano stati intrapresi tutti i passi ragionevoli:

— il presidente del comitato ONP convoca al più presto un gruppo di lavoro cui partecipano almeno due membri del comitato ONP, un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e il presidente del comitato ONP o un altro funzionario della Commissione da lui delegato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e in linea

di massima si riunisce entro dieci giorni dalla convocazione. Su proposta di un membro del gruppo di lavoro, il presidente può richiedere la partecipazione, a titolo di consulenti, di non più di due esperti;

— il gruppo di lavoro offre la possibilità alla parte che ha sollecitato la procedura, alle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e agli organismi coinvolti di far conoscere, oralmente o per iscritto, il proprio punto di vista;

— il gruppo di lavoro si adopera per promuovere un accordo tra le parti interessate entro tre mesi dalla data della ricezione della notifica di cui al punto 2. Il presidente del comitato ONP informa quest'ultimo dei risultati della procedura affinché possa esprimere un parere.

5) Le spese di partecipazione della parte che ha richiesto la procedura sono a suo carico.

Articolo 27

Sospensione di taluni obblighi

1. Le sospensioni concesse in relazione agli articoli 12 e 13 della direttiva 95/62/CE restano invariate in relazione agli articoli 17 e 18 della presente direttiva.

2. La sospensione degli obblighi di cui all'articolo 15, paragrafo 4 può essere richiesta solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di sospensione, il termine entro cui ritiene di poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa comunica allo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare nello Stato membro interessato giustifichi la sospensione.

Articolo 28

Adeguamenti tecnici

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati I, II e III della presente direttiva al progresso tecnologico o all'evoluzione della domanda del mercato sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 30.

Articolo 29

Procedura del comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato ONP. Il comitato consulta, in particolare, i rappresentanti degli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico, degli utenti, dei consumatori e dei fabbricanti.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 30

Procedura del comitato di regolamentazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 29, la seguente procedura si applica alle questioni contemplate dall'articolo 28.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in sede di comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del rinvio al Consiglio, il Consiglio non ha deliberato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 31

Riesame

La Commissione procede ad un primo riesame del funzionamento della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio al più tardi entro il 31 dicembre 1999, tenendo conto della relazione sul servizio universale che dovrà essere pubblicata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1998. Il riesame si basa, inter alia, sulle informazioni fornite alla Commissione dagli Stati membri e riguarda in particolare:

— il campo d'applicazione della direttiva, e in particolare in che misura è auspicabile applicare le disposizioni della presente direttiva alla telefonia mobile;

— le disposizioni di cui al capitolo II, alla luce dell'evoluzione delle condizioni del mercato, della domanda degli utenti e del progresso tecnologico;

— il mantenimento degli obblighi di cui agli articoli 17, 18 e 19, alla luce del progressivo diffondersi della concorrenza.

Se necessario, la relazione può prevedere ulteriori riesami periodici.

Articolo 32

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1998 e ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 33

Abrogazione della direttiva 95/62/CE

La direttiva 95/62/CE è abrogata con efficacia a decorrere dal 30 giugno 1998, fatto salvo l'obbligo degli Stati membri inerenti all'attuazione della presente direttiva secondo il calendario previsto all'allegato IV.

I riferimenti alla direttiva abrogata sono intesi come riferimenti alla presente direttiva.

L'allegato V fornisce una tabella di corrispondenza tra gli articoli della direttiva 95/62/CE e quelli della presente direttiva.

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 26 febbraio 1998.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente: J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio
Il Presidente: B. ROCHE

ALLEGATO I

DESCRIZIONE DEI SERVIZI DI CUI AGLI ARTICOLI 14 E 15

PARTE 1

Prestazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 1

a) *Selezione numerica multifrequenza o DTMF (dualtone multifrequency operation)*

La rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency), con le tonalità definite nell'ETSI ETR 207; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete, all'interno di uno Stato membro come pure tra vari Stati membri.

b) *Blocco selettivo di chiamata*

Il servizio che consente all'abbonato che ne abbia fatto domanda al fornitore del servizio telefonico di bloccare determinati tipi di chiamate in uscita o determinati tipi di numeri.

PARTE 2

Elenco dei servizi di cui all'articolo 15, paragrafo 1

a) *Identificazione della linea chiamante*

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 951461CE e 97/66/CE.

b) *Selezione diretta (DDI - direct diallig in) (o dispositivi con funzioni equivalenti)*

Gli utenti di un centralino telefonico privato (PBX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato.

c) *Trasferimento automatico di chiamata*

Possibilità di trasferire le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione, nello stesso o in un altro Stato membro (ad esempio se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente). Tale prestazione supplementare deve essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

PARTE 3

Elenco dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2

a) *Accesso su scala comunitaria ai servizi di chiamata gratuita! «numeri verdi»*

Tali servizi, denominati a seconda dei casi «numeri verdi», «servizi di chiamata gratuiti», includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante non sostiene alcun costo per la chiamata.

b) *Servizi a costi ripartiti*

Tali servizi includono servizi di selezione grazie ai quali il chiamante sostiene solo una parte del costo della chiamata.

c) *Servizi a sovrapprezzo / servizi ad addebiti multipli su scala comunitaria*

I costi di uso del servizio cui si accede attraverso la rete di telecomunicazione si sommano ai costi della comunicazione.

d) *Identificazione della linea chiamante su scala comunitaria*

Possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione.

Tale prestazione supplementare dovrebbe essere fornita nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

e) *Accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri*

Gli utenti di un dato Stato membro possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro.

f) *Accesso al servizio informazioni elenco abbonati in altri Stati membri*

Possibilità per gli utenti di uno Stato membro di accedere al servizio informazioni elenco abbonati di un altro Stato membro.

Il servizio dovrebbe essere fornito nel rispetto della pertinente normativa in materia di protezione dei dati personali e della vita privata, come ad esempio le direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

ALLEGATO II

PRESENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PUBBLICARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 11

PARTE 1

Informazioni da fornire alle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2
Caratteristiche tecniche delle interfacce di rete

È necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti, compreso, ove applicabile, il riferimento alle norme o alle raccomandazioni nazionali e/o internazionali:

— per le reti a presentazione analogica e/o numerica:

a) interfaccia per linea singola;

b) interfaccia per più linee;

c) interfaccia per selezione diretta (DDI);

d) altre interfacce comunemente fornite;

— per la rete digitale di servizi integrati (ISDN) (ove previsto):

a) specifica delle interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione;

b) dettagli dei servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale;

c) altre interfacce comunemente fornite;

— qualsiasi altra interfaccia. comunemente fornita.

Oltre alle informazioni sopra indicate, che devono essere sottoposte periodicamente alle autorità nazionali di regolamentazione come prescritto all'articolo 11, paragrafo 2, gli organismi che forniscono reti telefoniche pubbliche fisse devono informare tempestivamente le suddette autorità di tutte le caratteristiche particolari della rete che risultano incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali.

A richiesta le autorità nazionali di regolamentazione rendono disponibili tali informazioni ai fornitori di apparecchiature terminali.

PARTE 2

Informazioni da pubblicare ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3

Nota:
Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 l'autorità nazionale di regolamentazione ha la responsabilità di diffondere le informazioni del presente allegato e di decidere quali informazioni pubblicare direttamente e quali far pubblicare dagli organismi che forniscono reti di telecomunicazione e/o servizi telefonici a disposizione del pubblico.

1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi

   Nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e/o dei servizi telefonici a disposizione del pubblico.

2. Servizi telefonici offerti

2.1 *Portata del servizio di base*

Descrizione dei servizi telefonici di base offerti, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico (ad esempio, servizi tramite operatore, servizi informazione elenco abbonati, blocco selettivo di chiamata, fattura dettagliata, manutenzione).

Descrizione delle prestazioni opzionali e delle caratteristiche del servizio telefonico la cui tariffazione è separata dall'offerta di base, compreso, se applicabile, il riferimento alle norme o specifiche tecniche cui esse sono conformi.

2.2 *Tariffe*

Esse concernono l'accesso, tutti i tipi di chiamata, la manutenzione, compresa la descrizione dettagliata delle riduzioni applicate e dei regimi di tariffe speciali e mirate.

2.3 *Politica di indennizzo/rimborso*

Essa comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o rimborso offerte.

2.4 *Tipi del servizio di manutenzione offerto*

2.5 *Condizioni dei contratti standard*

Esse comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo, se pertinente.

3. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali

Queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali in linea con le disposizioni delle direttive 91/263/CEE o 93/97/CEE [16], comprese, ove opportuno, le condizioni relative al cablaggio nella sede del cliente e all'ubicazione del punto terminale di rete.

4. Restrizioni all'accesso e all'uso

Queste informazioni devono comprendere tutte le restrizioni all'accesso e all'uso imposte in conformità con le disposizioni dell'articolo 13.

[16] GU L 290 del 24 novembre 1993, pag. 1.

ALLEGATO III

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA IN BASE AI REQUISITI DELL'ARTICOLO 12

Indicatore (1)	Definizione	Metodo di misura
tempi di fornitura del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETST ETR 138
tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
tempo di risposta dei servizi informazione elenco abbonati	la stessa dei servizi con operatori	la stessa dei servizi con operatore
percentuale di posti telefonici pubblici a moneta o a scheda funzionanti	ETSI ETR 138	FTSI ETR 138
accuratezza della fatturazione	(2)	(2)

(1) Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostaz).

(2) Accuratezza della fatturazione; in attesa di un accordo su definizioni e metodi di misura a livello europeo, si useranno le definizioni e i metodi di misura nazionali.

ALLEGATO IV

CALENDARIO DI CUI ALL'ARTICOLO 33

Data limite per l'adozione da parte degli Stati membri delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva 95/62/CE	13 dicembre 1996

ALLEGATO V

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Articolo della direttiva 95/62/CE	Oggetto	Articolo della presente direttiva
1	Campo d'applicazione e obiettivi	1
2	Definizioni	2
	Disponibilità dei servizi di telecomunicazioni	3
	Abbordabilità	4
3	Fornitura del collegamento, connessione dell'apparecchiatura terminale e uso della rete	5 e 9
4	Pubblicazione e disponibilità delle informazioni	11
5	Qualità del servizio	12
6	Condizioni di annullamento delle prestazioni offerte	22
7	Contratti	10
8	Modifiche delle condizioni pubblicate	23
9	Prestazioni fornite	15
10	Accesso speciale alla rete	16
11	Interconnessione	—
12	Principi di tariffazione	17
13	Principi contabili	18
14	Riduzioni e altre disposizioni tariffarie particolari	19
15	Fatturazione dettagliata e altre agevolazioni	14
16	Servizio elenchi telefonici	6
17	Posti telefonici pubblici	7
18	Telefoni a scheda	—
19	Misure particolari per gli utenti disabili o con esigenze sociali speciali	8
20	Specifiche di accesso in rete, incluse le prese	20
21	Numerazione	—
22	Condizioni di accesso e di uso e requisiti essenziali	13
23	Mancato pagamento delle fatture	21
24	Norme tecniche	—
25	Disposizioni di convergenza a livello comunitario	—
	Consultazione	24
26	Notifica e relazione	25
27	Procedura di conciliazione e di soluzione delle controversie nazionali	26

Articolo della direttiva 95/62/CE	Oggetto	Articolo della presente direttiva
28	Sospensione di taluni obblighi	27
29	Adeguamenti tecnici	28
30	Procedura del comitato consultivo	29
31	Procedura del comitato di regolamentazione	30
32	Riesame	31
33	Recepimento	32
	Abrogazione della direttiva 95/62/CE	33
34	Entrata in vigore	34
35	Destinatari	35
Allegato I	Informazioni da pubblicare	Allegato II
Allegato II	Indicatori dei tempi di fornitura e di qualità del sevizio	Allegato III
Allegato III	Descrizione dei servizi	Allegato I

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

NORMATIVA NAZIONALE

PAGINA BIANCA

LEGGE 14 novembre 1995, n. **481** [1]

Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità [2].

Art. 1.

Finalità

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati «servizi», nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari [3].

Art. 2.

Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità

1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'articolo 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provvedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggio-

---

[1] Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1995, n. 270, S.O.

[2] Vedi, anche, la legge 31 luglio 1997, n. 249.

[3] Comma così modificato dall'art. 3, legge 31 luglio 1997, n. 249.

ranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla norma vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i

relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di *standards* dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere *b)*, *d)* e *o)* del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'articolo 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera *e)*, che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del *price-cap*, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a *standards* prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a 6 mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera *g)*, l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri , le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di 30 giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e

le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiornamento, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera *h)*, costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto articolo 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'articolo 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre, la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati

per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, rispettivamente comma 12, lettera *e)*, e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonché dei tributi.

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'articolo 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera *e)*, nonché degli eventuali elementi di cui all'articolo 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di 15 giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'articolo 2, comma 12, lettera *f)*, deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge

29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle imprese elettriche degli enti locali restano affidate in concessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL S.p.a. restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

LEGGE 31 luglio 1997, n. **249.**

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo. *(Testo ripubblicato con note).*

Art. 1.

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di «Ministero delle comunicazioni».

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da quattro commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono quattro commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando due nominativi, uno per la commissione per le infrastrutture e le reti, l'altro per la commissione per i servizi e i prodotti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro delle comunicazioni. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, dalla legge 25 giugno 1993, n. 206, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino;

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite

in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, semprechè conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli *standard* per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge;

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e nella legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché nei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49, e al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio;

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di piu emissioni elettromagnetiche, non vengano superati. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di *standard* minimi per ogni comparto di attività;

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti;

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le norme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) cura le rilevazioni degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione rilevati da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; laddove la rilevazione degli indici di ascolto non risponda a criteri universalistici del campionamento rispetto alla popolazione o ai mezzi interessati, l'Autorità può provvedere ad effettuare le rilevazioni necessarie;

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare;

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive;

14) applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, numero 223;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti.

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella legge 14 novembre 1995, n. 481, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per

l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le delibere ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunziare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro tenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione.

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono princìpi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse.

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste

italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni.

17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purchè in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, senza oneri a carico dello Stato.

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché il secondo comma dell'articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi 7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223. È abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data

del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. *Il Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

26. I ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio.

27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. La medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

28. è istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e *mass*-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali.

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'articolo 2621 del codice civile.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire duecento milioni irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità.

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

Art. 2.

Divieto di posizioni dominanti

1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati.

2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli.

3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze.

4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate.

5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni nè autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo

e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze.

7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati ed avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni.

8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestre e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato

nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. È fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*. L'impresa concessionaria di pubblicità, controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato.

9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante nè elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere.

10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale.

11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi.

12. L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo.

13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi.

14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite.

15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite.

16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate dalla presente legge si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorchè tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato, ai fini della presente legge, come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorchè ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera *c)*, la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma.

20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre.

Art. 3.

Norme sull'emittenza radiotelevisiva

1. E consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza;

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.

6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono ridotte ad un decimo;

7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, come sostituito dall'articolo 11-*bis* del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalla norme vigenti.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera *d)*. L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite.

7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni.

9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6

e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7.

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento.

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge.

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1 gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti.

15. All'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono soppresse le seguenti parole: «ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,».

16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il seguente:

«Art. 43-*bis*. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione

del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna».

17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità.

18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata.

19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso.

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati dalle imprese radiotelevisive.

23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

«45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997».

24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni.

Art. 4.

Reti e servizi di telecomunicazioni

1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separata per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, nè acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete

nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro nè fornire programmi o servizi nè raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.

Art. 5.

Interconnessione accesso e servizio universale

1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori.

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.

5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 52.090.000.000 in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue lire 32.090.000.000 mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue lire 20 miliardi con le modalità di cui all'articolo 2, comma 38, lettera *b)* e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 2:

— Il D.L. 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, ha disposto la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Nota all'art. 1, comma 3:

— Per il testo dell'art. 2 della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Note all'art. 1, comma 4:

— Il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 103/1975 è il seguente:

«Art. 1. (*) — La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente inte-

---

(*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 202 del 28 luglio 1976.

resse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obbiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 prile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa è composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sarà emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi, uffici di presidenza. Detto regolametno stabilisce le modalità per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per l'adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti è competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo art. 6».

«Art. 4. — La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e al vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei principi di cui all'art. 1, per la predisposizione dei programmi e per la loro equilibrata distribuzione nei tempi disponibili, controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza;

stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo e decide sui ricorsi presentati contro le deliberazioni adottate dalla sottocommissione parlamentare di cui al successivo art. 6 sulle richieste di accesso;

disciplina direttamente le ribriche di «Tribuna politica», «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa»;

indica i criteri genrali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione;

approva i piani di massima della programmazione annuale e pluriennale e vigila sulla loro attuazione; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

riferisce con relazione annuale al Parlamento sulle attività e sui programmi della Commissione;

elegge dieci consiglieri di amministrazione della società concessionaria secondo le modalità previste dall'art. 8;

esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge.

La Commissione trasmette i propri atti per gli adempimenti dovuti alle Presidenze dei due rami del Parlamento, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ai consigli regionali e al consiglio di amministrazione della società concessionaria.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Commissione può invitare il presidente, gli amministratori, il direttore generale e i dirigenti della società concessionaria e, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, quanti altri ritenga utile; può, altresì, chiedere alla concessionaria la effettuazione di indagini e studi e la comunicazione di documenti».

— La legge n. 206/1993 detta disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 1, comma 5:

— Per il testo dell'art. 2, commi 8, 9, 10 e 11 della legge numero 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Note all'art. 1, comma 6:

— La legge n. 223/1990 reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato». Si riporta il testo dell'art. 3, comma 3, dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13, e dell'art. 31:

«Art. 3, comma 3. — Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonché il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radio».

«Art. 6 *(Garante per la radiodiffusione e l'editoria)*. — 1. È istituito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

2. Il Garante è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta formulata dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, tra coloro che abbiano ricoperto la carica di giudice della Corte costituzionale ovvero che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparati, tra i professori universitari ordinari nelle dicipline giuridiche, aziendali od economiche, nonché tra esperti di riconosciuta competenza nel settore delle comunicazioni di massa.

3. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico non può esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, né essere amministratore di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive, né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore.

4. All'atto dell'accettazione della nomina il Garante, se dipendente dello Stato, è collocato fuori ruolo; se professore universitario, è collocato in aspettativa.

5. Al Garante compete una retribuzione pari a quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.

6. *(Omissis)*.

7. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.

8. Le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e su parere conforme del Garante stesso.

9.-11. *(Omissis)*.

12. Il Garante si avvale dell'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria fino all'entrata in funzione dell'ufficio di cui al comma 6. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 determina la data a decorrere dalla quale è soppresso l'ufficio del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria e dalla quale sono abrogati i commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art. 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

13. Il Garante predispone annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di applicazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento, a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce».

«Art. 31 *(Sanzioni amministrative di competenza del Garante e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni)*. — 1. Il Garante, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 9, 20, 21 e 26, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

2. Trascorso tale termine o quando le giustificazioni risultino inadeguate il Garante diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

3. Ove il comportamento illegittimo persista oltre il termine indicato al comma 2, ovvero nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza dell'obbligo di rettifica di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10, ovvero ancora nei casi di inosservanza dei divieti di cui ai commi da 8 a 15 dell'art. 15, il Garante delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 100 milioni e, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da uno a dieci giorni. Le stesse sanzioni si applicano qualora la rettifica sia effettuata a seguito del procedimento di cui al comma 4 dell'art. 10, salvo diversa determinazione del Garante ove ricorrano giustificati motivi.

4. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 1, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Nei casi di recidiva nelle stesse violazioni entro l'arco di trecentosessantacinque giorni il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione e dell'autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

6. Qualora il titolare di una o più concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale venga a trovarsi nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 per fatti diversi dall'aumento delle tirature o abbia superato i limiti di cui al comma 2 dell'art. 15, per fatti diversi dall'aumento del fatturato dei propri mezzi, nonché i limiti di cui al comma 4 dell'art. 15, il Garante invita il titolare medesimo a promuovere e a compiere gli atti necessari per ottemperare ai divieti entro un termine contestualmente assegnato non superiore a trecentosessanta giorni.

7. Nel caso di inosservanza dell'invito il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni revoca la concessione su proposta del Garante.

8. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 5, e 18, ovvero delle prescrizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36 e nell'atto di concessione o autorizzazione, dispone i necessari accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati, assegnando un termine non superiore a quindici giorni per le giustificazioni.

9. Trascorso tale termine, il Ministro diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo, entro un termine non superiore a quindici giorni a tal fine assegnato.

10. Ove il comportamento illegittimo persista, il Ministro delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 3 ad un massimo di lire 100 milioni nonché, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo fino a trenta giorni.

11. Per le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme richiamate nel comma 8, si applicano, in quanto non diversamente previsto, le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

12. Per i casi di recidiva il Ministro dispone, nei casi più gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o dell'autorizzazione per un periodo da tre a dodici mesi ovvero la revoca della concessione o autorizzazione.

13. Il Ministro delibera la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) di condanna penale irrevocabile alla quale consegue il divieto di rilascio della concessione o dell'autorizzazione;

b) di perdita dei requisiti previsti per il rilascio della concessione o della autorizzazione;

c) di proposta del Garante, formulata ai sensi dei commi 5 e 7.

14. Ove la condanna penale o la perdita dei requisiti soggettivi riguardino il rappresentante legale della persona giuridica titolare della concessione, la revoca di cui al comma 13 ha luogo se il rappresentante stesso non venga sostituito entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento.

15. La revoca della concessione o dell'autorizzazione comporta la cancellazione dal registro di cui all'art. 12.

16. I direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche segnalano senza ritardo al Garante ed al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni le violazioni alle disposizioni richiamate dal presente articolo.

17. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo spettano eslusivamente allo Stato».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 225/1992 è il seguente:

«Art. 11 *(Strutture operative nazionali del Servizio)*. — 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;

b) le Forze armate;

c) le Forze di polizia;

d) il Corpo forestale dello Stato;

e) i Servizi tecnici nazionali;

f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

g) la Croce rossa italiana;

h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

i) le organizzazioni di volontariato;

l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emenate secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 675/1996 è il seguente:

«Art. 15 *(Sicurezza dei dati)*. — 1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante.

3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le mmodalità di cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza maturata.

4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'art. 4, coma 1, lettera *b)*, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia».

— La legge n. 416/1981 reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

— Il D.P.R. n. 268/1982 reca: «Disposizioni di attuazione della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

— Il D.P.R. n. 49/1983 reca: «Norme di attuazione dell'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di tariffe telefoniche, telegrafiche, postali e dei trasporti».

— Il D.P.R. n. 255/1992 reca: «Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— Il testo dell'art. 476, comma 1, del codice penale è il seguente: «Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni».

— Il testo dell'art. 12, comma 1, del D.L. 1° dicembre 1993, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo confronto con le organizzazioni sinidacali maggiormente rappresentative, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

a) all'organizzazione del Ministero, dotato di un segretario generale, e dei dipendenti uffici periferici definendo, nei limiti della dotazione organica, le modalità di inquadramento e l'assegnazione del personale agli uffici;

b) al riordinamento dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che deve svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali nel settore dei servizi pubblici;

c) al riordinamento del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, in relazione alle funzioni del Ministero;

d) alla definizione della posizione pensionistica e previdenziale del personale inquadrato nei ruoli del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) alla definizione dei criteri e delle modalità per il trasferimento gratuito dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni al Ministero delle finanze degli immobili da assegnare in uso al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e-bis) alla rideterminazione delle consistenze numeriche del personale indicate nella tabella *A*, purché senza maggiori oneri, qualora si riscontrino in essa differenze rispetto alle effettive presenze».

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

— Il testo degli articoli 2, 3, 4, 6 e 20, comma 1, della legge n. 287/1990, è il seguente:

«Art. 2 *(Intese restrittive della libertà di concorrenza)*. — 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra le imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:

a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;

c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto».

«Art. 3 *(Abuso di posizione dominante)*. — 1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;

b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;

c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi».

«Art. 4 *(Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di cocorrenza).* — 1. L'autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'art. 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzone, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.

2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'art. 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa».

«Art. 6 *(Divieto delle operazioni di concentrazione restrittive della libertà di concorrenza).* — 1. Nei riguardi delle operazioni di concentrazione soggette a comunicazione ai sensi dell'art. 16, l'Autorità valuta se comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza. Tale situazione deve essere valutata tenendo conto delle possibilità di scelta dei fornitori e degli utilizzatori, della posizione sul mercato delle imprese interessate, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi di mercato, della struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.

2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza, prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali consegunze».

«Art. 20 *(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria),* comma 1. — Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorità garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoria».

— Per il testo degli articoli 1 e 4 della legge n. 103/1975 si vedano le note all'art. 1, comma 4.

— Il testo della legge n. 481/1995 è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità).* — 1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, di seguito denominati "servizi", nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo. Il sistema tariffario deve altresì armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

2. Per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari».

«Art. 2 *(Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità).* — 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema.

2. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi generali cui si ispira la normativa relativa alle Autorità.

3. Al fine di consentire una equilibrata distribuzione sul territorio italiano degli organismi pubblici che svolgono funzioni di carattere nazionale, più Autorità per i servizi pubblici non possono avere sede nella medesima città.

4. La disciplina e la composizione di ciascuna Autorità sono definite da normative particolari che tengono conto delle specificità di ciascun settore sulla base dei principi generali del presente articolo. La presente legge disciplina nell'art. 3 il settore dell'energia elettrica e del gas. Gli altri settori saranno disciplinati con appositi provedimenti legislativi.

5. Le Autorità operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione; esse sono preposte alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza.

6. Le Autorità, in quanto autorità nazionali competenti per la regolazione e il controllo, svolgono attività consultiva e di segnalazione al Governo nelle materie di propria competenza anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

7. Ciascuna Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

8. I componenti di ciascuna Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

9. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza; la violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari, nel minimo, alla maggiore somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito e, nel massimo, alla maggiore somma tra 500 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 milliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo. I valori di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.

10. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di cui al comma 12, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

11. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.

12. Ciascuna Autorità nel perseguire le finalità di cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:

a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative forme di mercato, nei limiti delle leggi esistenti, proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative comunitarie;

b) propone ai Ministri competenti gli schemi per il rinnovo nonché per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei contratti di programma;

c) controlla che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresì il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei servizi, ove ciò sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze degli utenti, definendo altresì le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;

e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio; verifica la conformità ai criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronunca non intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;

f) emana le direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;

g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili, determinando altresì i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi della lettera *h)*;

h) emana le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i soggetti esercenti il servizio e rappresentanti degli utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;

i) assicura la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta;

l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalità di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;

n) verifica la congruità delle misure adottate dai soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parità di trattamento tra gli utenti, garantire la continuità della prestazione dei servizi, verificare periodicamente la qualità e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti, garantire ogni informazione circa le modalità di prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi, con-

sentire a utenti e consumatori il più agevole accesso agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti semplificando le procedure per l'erogazione del servivio, assicurare la sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;

o) propone al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione per i casi in cui tali provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;

p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di stanadards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto.

13. Il Ministro competente, se respinge le proposte di cui alle lettere *b)*, *d)* e *o)* del comma 12, chiede all'Autorità una nuova proposta e indica esplicitamente i principi e i criteri previsti dalla presente legge ai quali attenersi. Il Ministro competente, qualora non intenda accogliere la seconda proposta dell'Autorità, propone al Presidente del Consiglio dei Ministri di decidere, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in difformità esclusivamente per gravi e rilevanti motivi di utilità generale.

14. A ciascuna Autorità sono trasferite tutte le funzioni amministrative esercitate da organi statali e da altri enti e amministrazioni pubblici, anche a ordinamento autonomo, relative alle sue attribuzioni. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 28, il Ministro competente continua comunque ad esercitare le funzioni in precedenza ad esso attribuite dalla normativa vigente. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti al Governo e le attribuzioni riservate alle autonomie locali.

15. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano gli articoli 12 e 13 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e le relative norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e nel decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

16. Nella regione Valle d'Aosta si applicano le norme contenute negli articoli 7, 8, 9 e 10 dello statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

17. Ai fini della presente legge si intendono per tariffe i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte.

18. Salvo quanto previsto dall'art. 3 e unitamente ad altri criteri di analisi e valutazioni, i parametri di cui al comma 12, lettera *e)*, che l'Autorità fissa per la determinazione della tariffa con il metodo del pricecap, inteso come limite massimo della variazione di prezzo vincolata per un periodo pluriennale, sono i seguenti:

a) tasso di variazione medio annuo riferito ai dodici mesi precedenti dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT;

b) obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività, prefissato per un periodo almeno triennale.

19. Ai fini di cui al comma 18 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi:

a) recupero di qualità del servizio rispetto a standards prefissati per un periodo almeno triennale;

b) costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;

c) costi derivanti dall'adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse.

20. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, ciascuna Autorità:

a) richiede, ai soggetti esercenti il servizio, informazioni e documenti sulle loro attività;

b) effettua controlli in ordine al rispetto degli atti di cui ai commi 36 e 37;

c) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a lire 50 milioni e non superiori nel massimo a lire 300 miliardi; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, di sospendere l'attività di impresa fino a sei mesi ovvero proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione;

d) ordina al soggetto esercente il servizio la cessazione di comportamenti lesivi dei diritti degli utenti, imponendo, ai sensi del comma 12, lettera *g)*, l'obbligo di corrispondere un indennizzo;

e) può adottare, nell'ambito della procedura di conciliazione o di arbitrato, provvedimenti temporanei diretti a garantire la continuità dell'erogazione del servizio ovvero a far cessare forme di abuso o di scorretto funzionamento da parte del soggetto esercente il servizio.

21. Il Governo, nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria, indica alle Autorità il quadro di esigenze di sviluppo dei servizi di pubblica utilità che corrispondono agli interessi generali del Paese.

22. Le pubbliche amministrazioni e le imprese sono tenute a fornire alle Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle loro funzioni.

23. Le Autorità disciplinano, ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dall'avvenuta nomina, audizioni periodiche delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti siano organizzati. Nel medesimo regolamento sono altresì disciplinati audizioni periodiche delle associazioni ambientaliste, delle associazioni sindacali delle imprese e dei lavoratori e lo svolgimento di rilevazioni sulla soddisfazione degl utenti e sull'efficacia dei servizi.

24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 171, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di produre di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *a)* della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

25. I ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.

26. La pubblicità di atti e procedimenti delle Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

27. Ciascuna Autorità ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

28. Ciascuna Autorità, con propri regolamenti, definisce, entro trenta giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, che non può eccedere le ottanta unità, l'ordinamento delle carriere, nonché, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative, il trattamento giuridico ed economico del personale. Alle Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 10 del presente articolo.

29. Il reclutamento del personale di ruolo previsto nella pianta organica di ciascuna Autorità avviene mediante pubblico concorso, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni. In sede di prima attuazione della presente legge ciascuna Autorità provvede mediante apposita selezione anche nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità comunque nella misura massima del 50 per cento dei posti previsti nella pianta organica.

30. Ciascuna Autorità può assumere, in numero non superiore a quaranta unità, dipendenti con contratto a tempo determinato di durata non superiore a due anni, nonché esperti e collaboratori esterni, in numero non superiore a dieci, per specifici obiettivi e contenuti professionali, con contratti a tempo determinato di durata non superiore a due anni che possono essere rinnovati per non più di due volte.

31. Il personale dipendente in servizio anche in forza di contratto a tempo determinato presso le Autorità non può assumere altro impiego o incarico né esercitare altra attività professionale, anche se a carattere occasionale. Esso, inoltre, non può avere interessi diretti o indiretti nelle impre del settore. La violazione di tali divieti costituisce causa di decadenza dall'impiego ed è punita, ove il fatto non costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, a 5 milioni di lire, e, nel massimo, alla maggior somma tra 50 milioni di lire e l'importo del corrispettivo percepito.

32. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge nonché a riorganizzare o a sopprimere gli uffici e a rivedere le piante organiche delle amministrazioni pubbliche interessate dalla applicazione della presente legge e cessano le competenze esercitate in materia dal Comitato interministeriale per la programmazione economica. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi riorganizzati. I regolamenti indicano le disposizioni abrogate ai sensi del precedente periodo.

33. Le Autorità, con riferimento agli atti e ai compomenti delle imprese operanti nei settori sottoposti al loro controllo, segnalano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la sussistenza di ipotesi di violazione delle disposizioni della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

34. Per le materie attinenti alla tutela della concorrenza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime parere obbligatorio entro il termine di trenta giorni alle amministrazioni pubbliche competenti in ordine alla definizione delle concessioni, dei contratti di servizio e degli altri strumenti di regolazione dell'esercizio dei servizi nazionali.

35. Le concessioni rilasciate nei settori di cui al comma 1, la cui durata non può essere superiore ad anni quaranta, possono essere onerose, con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

36. L'esercizio del servizio in concessione è disciplinato da convenzioni ed eventuali contratti di programma stipulati tra l'amministrazione concedente e il soggetto esercente il servizio, nei quali sono definiti, in particolare, l'indicazione degli obiettivi generali, degli scopi specifici e degli obblighi reciproci da perseguire nello svolgimento del servizio; le procedure di controllo e le sanzioni in caso di inadempimento; le modalità e le procedure di indennizzo automatico nonché le modalità di aggiomanto, revisione e rinnovo del contratto di programma o della convenzione.

37. Il soggetto esercente il servizio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lettera *h)*, costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio.

38. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento delle Autorità, determinato in lire 3 miliardi per il 1995 e in lire 20 miliardi, per ciascuna Autorità, a decorrere dal 1996, si provvede:

a) per il 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

b) a decorrere dal 1996, mediante contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio, versato dai soggetti esercenti il servizio stesso; il contributo è versato entro il 31 luglio di ogni anno nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

39. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad adeguare il contributo a carico dei soggetti esercenti il servizio in relazione agli oneri atti a coprire le effettive spese di funzionamento di ciascuna Autorità.

40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b)*, sono versate allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad un unico capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

41. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«Art. 3. *(Disposizioni relative all'Autorità per l'energia elettrica e il gas e altre disposizioni concernenti il settore elettrico).* — 1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 14, della presente legge, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che le esercita, a norma del predetto art. 5, sino alla emanazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 28, della presente legge.

2. Per le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica i prezzi unitari da applicare per tipologia di utenza sono identici sull'intero territorio nazionale. Tali tariffe comprendono anche le voci derivanti dai costi connessi all'utilizzazione dei combustibili fossili e agli acquisti di energia da produttori nazionali e agli acquisti di energia importata nonché le voci derivanti dagli oneri connessi all'incentivazione della nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili ed assimilate. L'Autorità accerta, inoltre,

la sussistenza di presupposti delle voci derivanti dalla reintegrazione degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari ed alla chiusura definitiva delle centrali nucleari, nonché dalla copertura finanziaria delle minori entrate connesse alle disposizioni fiscali introdotte in attuazione del piano energetico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Tali voci vengono specificate nella tariffa. L'Autorità verifica la congruità dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonché alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo.

3. L'Autorità, nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'art. 2, rispettivamente comma 12, lettera *e)*, e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe nonché dei tributi e altri oneri.

4. Per l'aggiornamento delle tariffe per la parte al netto delle voci di costo di cui al comma 2, i soggetti esercenti il servizio, sulla base delle variazioni dei parametri di cui all'art. 2, comma 18, stabiliti dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, nonché degli eventuali elementi di cui all'art. 2, comma 19, predispongono la proposta di aggiornamento delle tariffe da sottoporre entro il 30 settembre di ogni anno alla verifica da parte dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 2, comma 12. Trascorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione della proposta di aggiornamento senza che l'Autorità abbia verificato la proposta la stessa si intende positivamente verificata. Ove l'Autorità ritenga necessario richiedere notizie o effettuare approfondimenti, il suddetto termine è prorogato di quindici giorni. Le tariffe relative ai servizi di fornitura dell'energia elettrica, aggiornate entro il 31 dicembre di ogni anno, entrano in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo. Contestualmente l'Autorità provvede a definire eventuali aggiornamenti delle perequazioni.

5. L'aggiornamento delle tariffe in relazione ai costi relativi ai combustibili fossili, all'energia elettrica acquistata da produttori nazionali e importata avviene per effetto di meccanismi di calcolo automatici sulla base di criteri predefiniti dall'Autorità e correlati all'andamento del mercato. L'aggiornamento delle tariffe viene effettuato a cura dei soggetti esercenti il servizio ed è sottoposto a successiva verifica da parte dell'Autorità.

6. I sistemi di perequazione tra i diversi soggetti esercenti il servizio sono disciplinati sulla base dei provvedimenti generali emanati in materia dal Ministro competente o, dopo l'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 28, dall'Autorità.

7. I provvedimenti già adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e di gas conservano piena validità ed efficacia, salvo modifica o abrogazione disposta dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dalla Autorità competente. Il provvedimento CIP n. 6 del 29 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 1992, come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1994, si applica, per tutta la durata del contratto, alle iniziative prescelte, alla data di entrata, in vigore della presente legge, ai fini della stipula delle convenzioni, anche preliminari, previste dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 6 ottobre 1992, nonché alle proposte di cessione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili propriamente dette, presentate all'ENEL S.p.a. entro il 31 dicembre 1994 ed alle proposte di cessione di energia elettrica che utilizzano gas d'altoforno o di cokeria presentate alla medesima data, a condizione che in tali ultimi casi permanga la necessaria attività primaria dell'azienda. Conservano altresì efficacia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1994. Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'art. 22, comma 5, della legge 9 germaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'art. 1 della presente legge.

8. Per i soggetti esercenti il servizio nel settore elettrico la separazione contabile di cui all'art. 2 comma 12, lettera *f)*, deve essere attuata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e concerne, in particolare, le diverse fasi di generazione, di trasmissione e di distribuzione come se le stesse fossero gestite da imprese separate. Tali soggetti pubblicano nella relazione annuale sulla gestione uno stato patrimoniale e un conto profitti e perdite distinti per ogni fase. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, le attività elettriche già esercitate dalle im-

prese elettriche degli enti locali restano affidate in conessione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I rapporti. tra le imprese elettriche degli enti locali e l'ENEL S.p.a. restano regolati da convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 21 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

9. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 1, comma 8:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 1, comma 9:

— Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 14:

— Il testo dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 163/1995, convertito, con modificazioni dalla legge n. 273/1995, è il seguente: «2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima».

— Il testo dell'art. 12 del D.L. n. 540/1996, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge n. 650/1996, è il seguente:

«Art. 12. — 1. La tabella *A* allegata al decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che stabilisce la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è sostituita dalla seguente:

TABELLA *A*
(prevista dall'articolo 12, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Qualifica o categoria	Unità	
Dirigente generale	8	(*)
Dirigente	52	(**)
9ª categoria	165	
8ª categoria	186	
7ª categoria	285	
6ª categoria	750	
5ª categoria	223	
4ª categoria	276	
3ª categoria	105	
2ª categoria	—	
Totale	2.050	

(*) Di cui uno di livello *B* con funzioni di segretario generale.
(**) Di cui ventisei dirigenti amministratori e ventisei dirigenti tecnici.

2. I posti in aumento, rispetto alla dotazione organica di cui alla tabella *A* prevista dall'art. 12, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, sono contestualmente portati in riduzione nelle consistenze organiche del personale dell'Ente poste italiane.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro il termine di centoventisei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, formulata di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro e, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si procederà, in esito alle risultanze della verifica dei carichi di lavoro, tenuto conto delle funzioni da trasfe-

rirsi all'autorità di settore, alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui al comma 1 nei profili professionali occorrenti alle strutture centrali e periferiche nelle quali è articolato il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. Il personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 28 dicembre 1995, prestava servizio in attività attribuite alla competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, e quello che, alla data medesima, prestava servizio in posizione di comando presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, transita, a domanda da presentare dagli interessati entro trenta giorni dalla predetta data, nei ruoli del Ministero stesso, nei limiti della dotazione organica fissata dal comma 1. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe loro spettato ove fossero stati inseriti nell'elenco allegato al decreto ministeriale 16 aprile 1994. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data del 1° settembre 1995, prestava servizio in posizione di comando presso le altre amministrazioni dello Stato si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordato. I comandi in atto cessano in ogni caso a far data dalla trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni e, comunque, non possono essere rinnovati per un periodo superiore a due anni dalla data del 28 dicembre 1995.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 25 miliardi e settecento milioni annui a decorrere dal 1996, si provvede, per gli anni 1996, 1997 e 1998, mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'avvio del servizio commerciale da parte del secondo gestore del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema europeo in tecnica digitale, denominato GSM.

6. L'Istituto postelegrafonici è autorizzato ad attuare progetti volti al recupero dell'arretrato delle pensioni determinatosi in seguito alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, destinando a tale scopo appositi stanziamenti di bilancio dell'istituto postelegrafonici».

Nota all'art. 1, comma 18:

— Per il testo dell'art. 2, comma 30, della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 19:

— Il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 382/1980 è il seguente:

«Art. 13. *(Aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità).* — Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di divieto di cumulo dell'ufficio di professore con altri impieghi pubblici o privati, il professore ordinario è collocato d'ufficio in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio nei seguenti casi:

1) elezione al Parlamento nazionale od europeo;

2) nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministro o di Sottosegretario di Stato;

3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee;

4) nomina a giudice della Corte costituzionale;

5) nomina a presidente o vice presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

6) nomina a membro del Consiglio superiore della magistratura;

7) nomina a presidente o componente della giunta regionale e a presidente del consiglio regionale;

8) nomina a presidente della giunta provinciale;

9) nomina a sindaco del comune capoluogo di provincia;

10) nomina alle cariche di presidente, di amministratore delegato di enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o regionale, di enti pubblici economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro. Restano in ogni caso escluse le cariche comunque direttive di enti a carattere prevalentemente culturale o scientifico e la presidenza, sempre che non remunerata, di case editrici di pubblicazioni a carattere scientifico;

11) nomina a direttore, condirettore e vice direttore di giornale quotidiano o a posizione corrispondente del settore dell'informazione radio-televisiva;

12) nomina a presidente o segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento;

13) nomine ad incarichi dirigenziali di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Hanno diritto a richiedere una limitazione dell'attività didattica i professori di ruolo che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, preside di facoltà e direttori di dipartimento, di presidente di consiglio di corso di laurea, di componente del Consiglio universitario nazionale. La limitazione è concessa con provvedimento del Ministro della pubblica istruzione e non dispensa dall'obbligo di svolgere il corso ufficiale.

Il professore che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi deve darne comunicazione, all'atto della nomina, al rettore, che adotta il provvedimento di collocamento in aspettativa per la durata della carica, del mandato o dell'ufficio. Nel periodo dell'aspettativa è corrisposto il trattamento economico previsto dalle norme vigenti per impiegati civili dello Stato che versano in una delle situazioni indicate nel primo comma. È fatto salvo il disposto dell'art. 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146. In mancanza di tali disposizioni l'aspettativa è senza assegni.

Il periodo dell'aspettativa, anche quando questo ultimo sia senza assegni, è utile ai fini della progressione nella carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza secondo le norme vigenti, nonché della maturazione dello straordinariato ai sensi del precedente art. 6.

Ai professori collocati in aspettativa è garantita la possibilità di svolgere a domanda, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali ed attività di ricerca, anche applicativa, con modalità e secondo un calendario da determinare d'intesa tra il professore e il consiglio di facoltà e sentito il consiglio di istituto o di dipartimento, ove istituito.

Il presente articolo si applica anche ai professori collocati fuori ruolo per limiti di età».

— Il testo dell'art. 41 del D.P.R. n. 231/1991 è il seguente:

«Art. 41. *(Indennità di funzione).*— 1. Al personale addetto all'ufficio ai sensi dell'art. 3 spetta l'indennità di cui all'art. 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058».

Nota all'art. 1, comma 21:

— Per il testo della legge n. 481/1995 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Note all'art. 1, comma 22:

— Per il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 della legge n. 223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

— Il testo dell'art. 8, comma secondo, della legge n. 416/1981 è il seguente: «Il Garante dell'attuazione della presente legge presenta per il tramite del Governo alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una relazione semestrale sullo stato dell'editoria, alla quale è allegato un prospetto illustrativo delle integrazioni e dei contributi erogati ai sensi della presente legge nonché dei dati di cui al primo comma dell'art. 12; riferisce, sulle materie affidategli, alle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in qualsiasi momento ne venga richiesto secondo i rispettivi regolamenti parlamentari; esercita le altre funioni previste dalla presente legge».

— Per il testo dell'art. 6, commi 7 e 8, della legge n. 223/1990 si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 1, comma 23:

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988 è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 1, comma 25:

— Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 332/1994, convertito con modificazioni dalla legge n. 474/1994, è il seguente

«Art. 1-*bis (Regolazione delle tariffe e controllo della qualità dei servizi).* — 1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'art. 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolarizzazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico».6»

Nota all'art. 1, comma 27:

— Il testo dell'art. 33 della legge n. 1034/1971 è il seguente:

«Art. 33. — Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.

Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio, che l'esecuzione sia sospesa.

Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza successiva al deposito del ricorso. I difensori delle parti devono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta».6»

Nota all'art. 1, comma 28:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 675/1996 è il seguente:

«Art. 1. *(Finalità e definizioni).* — 1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione».6»

Nota all'art. 1, comma 29:

— Il testo dell'art. 2621 del codice civile è il seguente:

«Art. 2621. *(False comunicazioni ed illegale ripartizioni di utili o di acconti sui dividendi).* — Salvo che il fatto costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire due milioni a venti milioni:

1) i promotori, i soci fondatori, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali nelle relazioni, nei bilanci o in altre comunicazioni sociali, fraudolentemente espongono fatti non rispondenti al vero sulla costituzione o sulle condizioni economiche della società o nascondono in tutto o in parte fatti concernenti le condizioni medesime;

2) gli amministratori e i direttori generali che, in mancanza di bilancio approvato o in difformità da esso o in base ad un bilancio falso, sotto qualunque forma, riscuotono o pagano utili fittizi o che non possono essere distribuiti;

3) gli amministratori e i direttori generali che distribuiscono acconti sui dividendi:

a) in violazione dell'art. 2433-*bis*, primo comma;

b) ovvero in misura superiore all'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che devono essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario e delle perdite degli esercizi precedenti e aumentato delle riserve disponibili;

c) ovvero in mancanza di approvazione del bilancio dell'esercizio precedente o del prospetto contabile previsto nell'art. 2433-*bis*, quinto comma, oppure in difformità da essi, ovvero sulla base di un bilancio o di un prospetto contabile falsi».

Nota all'art. 2, comma 5:

— La legge n. 241/1990 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 2, comma 8:

— Per la legge n. 416/1981 si vedano le note all'art 1, comma 6.

Nota all'art. 2, comma 17:

— Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:

«Art. 2359. *(Acquisto di azioni da parte di società controllate).* — Le società non possono investire, nemmeno parzialnente, il proprio capitale in azioni della società, che esercita il controllo su di esse o di altre società controllate dalla medesima.

Sono considerate società controllate quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurare la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società».

Note all'art. 2, comma 20:

— Il testo degli articoli 4, 7 e 8 della legge n. 250/1990 è il seguente;

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, viene corrisposto, a cura del Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contributo annuo pari al 70 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 4 miliardi, alle imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che:

a) abbiano registrato la testata giornalistica trasmessa presso il competente tribunale;

b) trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali per non meno del 50 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20;

c) non siano editori o controllino, direttamente o indirettamente, organi di informazione di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

2. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 25 per cento dei costi di esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, è concesso un ulteriore contributo integrativo pari al 50 per cento del contributo di cui al comma 1. La somma di tutti i contributi non può comunque superare l'80 per cento dei costi come determinati al medesimo comma 1.

3. Le imprese di cui al comma 1 hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, nonché alle agevolazioni di credito di cui all'art. 20 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, ed al rimborso previsto dalla lettera *b)* del comma I dell'art. 11 della medesima legge n. 67 del 1987.

4. I metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso alle provvidenze di cui al presente articolo, nonché per la verifica periodica della loro persistenza, sono disciplinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1987»

«Art. 7. — 1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente:

"1. Le imprese di radiodiffusione sonora che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, che effettuino da almeno tre anni servizi informativi, che trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari, per non meno del 25 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale"».

«Art. 8. — 1. Le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale che abbiano registrato la testata radiofonica giornalistica trasmessa presso il competente tribunale, pubblichino notizie da almeno tre anni e trasmettano quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacaili o letterari, per non meno del 15 per cento delle ore di trasmissione comprese tra le ore 7 e le ore 20, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio 1991:

a) alle riduzioni tariffarie di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia elettrica;

b) al rimborso dell'80 per cento delle spese per l'abbonamento ai servizi di due agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale».

— Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni, dalla legge n. 422/1993, è il seguente:

«Art. 7. — Il comma 3 dell'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 233, è sostituito dal seguente:

"Ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, ovvero ai soggetti autorizzati per la radiodiffusione televisiva locale di cui all'art. 32, che abbiano registrato la testata televisiva presso il competente tribunale e che trasmettano quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23 per almeno un'ora, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, si applicano i benefici di cui al comma 1 dell'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, così come modificato dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250"».

Note all'art. 3, comma 3:

— Il testo dell'art. 16, comma 5, della legge n. 223/1990 è il seguente: «5. (*). La radiodiffusione sonora a carattere comunitario è caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze culturali, etniche, politiche e religiose, nonché società cooperative costituite ai sensi dell'art. 2511 del codice civile, che abbiano per oggetto sociale la realizzazione di un servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e che provvedano nello statuto le clausole di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302. La relativa concessione è rilasciata senza obbligo di cauzione, sia in ambito nazionale che locale, ai soggetti predetti i quali si obblighino a trasmettere programmi originali autoprodotti che hanno riferimento alle istanze indicate per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21. Non sono considerate programmi originali autoprodotti le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari e da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione, così come indicato nel regolamento di cui all'art. 36».

— Per il testo dell'art. 31 della legge n. 223/1990, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della legge n. 223/1990, come sostituito dall'art. 11-*bis* del D.L. 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'art. 1, comma 10, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente: «Le amministrazioni statali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici, compresi quelli economici, questi ultimi limitatamente alla pubblicità diffusa sul territorio nazionale, sono tenuti a destinare alla pubblicità su emittenti televisive locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea, nonché su emittenti radiofoniche nazionali e locali operanti nei territori dei medesimi Paesi, almeno il 15 per cento delle somme stanziate in bilancio per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività. Gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici a rilevanza regionale e locale, compresi quelli economici, sono tenuti a destinare, relativamente alla pubblicità non diffusa in ambito nazionale, almeno il 25 per cento delle somme stanziate in bilancio, per le campagne pubblicitarie e di promozione delle proprie attività, su emittenti televisive e radiofoniche locali operanti nei territori dei Paesi dell'Unione europea».

— Per il testo dell'art. 7 della legge n. 250/1990 si vedano le note all'art. 2, comma 20.

— Per il testo dell'art. 7 del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, si vedano le note all'art. 2, comma 20.

Nota all'art. 3, comma 8:

— Il testo della sentenza della Corte costituzionale n. 420/1994, concernente le concessioni radiotelevisive, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51, prima serie speciale, del 14 dicembre 1994.

Note all'art. 3, comma 11:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

— Il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, del D.L. n. 323/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 422/1993, è il seguente:

«1. Le trasmissioni in forma codificata dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, ai sensi del comma 2.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 15, 19, 32 e 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è consentito ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esercizio di emittenti che trasmettano in forma codificata. Per consentire agli utenti il passaggio graduale ad un sistema di ricezione esclusivamente a mezzo di impianti di diffusione via cavo o da satellite, l'esercizio è altresì concesso per ulteriori ventiquattro mesi, durante i quali il segnale televisivo è obbligatoriamente diffuso con più mezzi trasmissivi».

(*) Vedere art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

Nota all'art. 3, comma 15:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 3, comma 18:

— Per il testo dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Note all'art. 3, comma 19:

— Il testo degli articoli 38 e successivi della legge n. 103/1975 è il seguente:

«Art. 38. — L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori destinati esclusivamente alla ricezione ed alla contemporanea ed integrale diffusione via etere nel territorio nazionale dei normali programmi sonori e televisivi irradiati dagli organismi esteri esercenti i servizi pubblici di radiodiffusione nei rispettivi Paesi nonché, dagli altri organismi regolarmente autorizzati in base alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, che non risultino costituiti allo scopo di diffondere i programmi nel territorio italiano, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, cui spetta coordinare tutti i sistemi di radiocomunicazioni nel rispetto delle esigenze prioritarie dei servizi pubblici nazionali e del loro sviluppo e, in particolare, l'assegnazione della frequenza di funzionamento degli impianti.

Tali impianti comunque non debbono interferire con le reti del servizio pubblico nazionale di radiodiffusione circolare, né con gli altri servizi di telecomunicazione. L'autorizzazione viene rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunciazioni, previo parere favorevole dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.

Gli impianti devono inoltre essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto».

«Art. 39. — L'autorizzazione di cui al precedente articolo è rilasciata subordinatamente al ricorrere dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana del richiedente, se si tratta di persone fisiche;

godimento dei diritti civili e politici da parte del richiedente;

sede principale dell'attività situata nel territorio nazionale se si tratta di società o persone giuridiche;

appartenenza a Stati membri della Comunità economica europea che pratichino il trattamento di reciprocità, se si tratta di soggetti stranieri;

rispondenza degli impianti, per i quali la richiesta è avanzata, alle norme del comitato elettrotecnico italiano, a quelle sulla prevenzione degli infortuni, nonché a tutte le altre norme di legge vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione incorre nella decadenza qualora:

venga meno uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;

si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità;

non ottemperi ripetutamente ai provvedimenti presi dall'autorità governativa a norma di legge o ne ostacoli l'esecuzione;

non osservi gli obblighi stabiliti dal presente titolo III.

Le modalità tecniche per il rilascio dell'autorizzazione sono determinate nel regolamento di cui all'art. 26».

«Art. 40. — L'autorizzazione di cui all'art. 38 obbliga il titolare ad eliminare dai programmi esteri tutte le parti aventi, sotto qualsiasi forma, carattere pubblicitario (*).

In caso di inadempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, il titolare degli impianti ripetitori viene diffidato. In caso di recidiva, gli impianti ripetitori sono disattivati e sequestrati, in via amministrativa, con provvedimento del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e l'autorizzazione viene revocata; si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 45 della presente legge.

Le stesse sanzioni si applicano in caso di diffusione di programmi diversi da quelli per i quali è stata specificamente rilasciata l'autorizzazione o di impiego degli impianti per scopi diversi da quelli di cui all'art. 38».

(*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 ottobre 1985.

«Art. 41. — Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può imporre, in qualsiasi momento, la modifica senza indennizzo delle caratteristiche tecniche di un impianto, qualora ciò sia necessario per evitare interferenze al servizio pubblico nazionale di radiodiffusione e agli altri servizi pubblici di telecomunicazione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 38 e 43 della presente legge sono rilasciate per un periodo di cinque anni e possono essere rinnovate. Esse non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti.

Le autorizzazioni di cui al precedente comma sono soggette alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati dalla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.

Dopo la voce n. 125 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è aggiunta la seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare della tassa	Modo di pagamento	*Note*
125 *bis*	Autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni avente per oggetto l'installazione e l'esercizio di impianti radioelettrici per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi, per ciascun impianto:			
	a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	500.000	Ordinario	
	tassa annuale	350.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.
	b) irradiati dalla concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione circolare:			
	tassa di rilascio o di rinnovo	50.000	Ordinario	
	tassa annuale	30.000	Ordinario	La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce».

«Art. 42. — Il titolare dell'autorizzazione, di cui all'art. 38, è responsabile delle trasmissioni effettuate. Egli risponde dei danni cagionati a terzi, in dipendenza sia della realizzazione che dell'esercizio dell'impianto, come pure in dipendenza delle trasmissioni effettuate.

Lo stesso titolare è responsabile anche agli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e della legge 22 novembre 1973, n. 866».

«Art. 43. — L'installazione e l'esercizio di impianti ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi televisivi della concessionaria del servizio pubblico nazionale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna le frequenze di funzionamento degli impianti.

Gli impianti devono essere conformi alle norme tecniche stabilite dal regolamento di cui all'art. 26 e devono essere compatibili con gli esistenti servizi di radiodiffusione e con gli altri servizi di telecomunicazione.

Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto.

I requisiti cui l'autorizzazione è subordinata e le cause di decadenza sono quelli indicati all'art. 39.

Si applica, altresì, per gli impianti di cui al presente articolo, il disposto dell'art. 41, ad eccezione del terzo comma.

Il titolare degli impianti risponde di danni nei confronti di terzi, in dipendenza della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi.

L'autorizzazione è revocata, senza indennizzo, quando la zona viene servita da impianti delle reti televisive nazionali.

Ove gli impianti vengano utilizzati per scopi diversi da quelli indicati nel presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come risulta modificato dall'art. 46 della presenze legge, e l'autorizzazione viene revocata».

«Art. 44. — I titolari degli impianti di cui agli articoli 38 e 43 già installati sul territorio nazionale devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento di cui all'art. 26 della presente legge, domanda di autorizzazione corredata dalle indicazioni delle caratteristiche tecniche degli impianti.

Il funzionamento in via provvisoria degli impianti suddetti è consentito fino al rilascio dell'autorizzazione, a condizione che sia stata presentata nei termini la domanda di cui al precedente comma, non vengano modificate le caratteristiche tecniche operative degli impianti e, per i ripetitori di cui all'art. 38, che non siano diffusi messaggi pubblicitari esteri o nazionali (*).

Ove sia accertato che l'impianto non risponde ai requisiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'art. 26, l'autorizzazione non può essere rilasciata ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni diffida il titolare ad adeguare l'impianto entro tre mesi, trascorsi i quali senza che l'impianto sia stato adeguato, ne dispone la disattivazione, da eseguirsi anche di ufficio.

Sono pure disattivati gli impianti per i quali non sia stata presentata la domanda nel termine di cui al primo comma».

— Per il testo dell'art. 1, comma 13, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 3, comma 22:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 223/1990 è il seguente:

«Art. 4 *(Norme urbanistiche)*. — 1. Il rilascio della concessione di cui all'art. 16 o della concessione per servizio pubblico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere connesse e dà titolo per richiedere alle autorità competenti le necessarie concessioni ed autorizzazioni per la installazione degli impianti nelle località indicate dal piano di assegnazione e, conseguentemente, nei piani territoriali di coordinamento.

2. I comuni, ricevuta la domanda di concessione edilizia dai concessionari privati o dalla concessionaria pubblica, provvedono ad acquisire o, se del caso, ad occupare d'urgenza e ad espropriare, ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, l'area indicata dal piano di assegnazione e dal piano territoriale di coordinamento per l'installazione degli impianti, anche se già di proprietà degli stessi richiedenti, che viene a far parte del patrimonio indisponibile dei comuni; provvedono altresì a rilasciare la concessione edilizia, anche nelle more della procedura di esproprio, ed a concedere contestualmente ai richiedenti il diritto di superficie sulle aree acquisite o espropriate per l'installazione degli impianti. L'indennità in caso di esproprio è determinata a norma dell'art. 13, terzo comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sostituendo in ogni caso ai fitti coacervati dell'ultimo decennio, il reddito dominicale rivalutato di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La domanda si intende accolta qualora il comune non deliberi entro novanta giorni dalla ricezione.

La concessione del diritto di superficie ha durata pari al periodo di tempo nel quale il soggetto resta titolare della concessione per radiodiffusione sonora o televisiva ovvero delle concessioni per i servizi di telecomunicazione. La delibera di concessione del diritto di superficie è accompagnata da una convenzione tra il comune ed il concessionario, da stipularsi per atto pubblico, chè è trascritto presso il competente ufficio dei registri immobiliari. La convenzione prevede un canone di concessione secondo parametri che saranno definiti nel regolamento di cui all'art. 36, nonché il corrispettivo delle opere di urbanizzazione, i termini di inizio e ultimazione dei lavori connessi agli edifici ed agli impianti, le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi posti con l'atto di concessione.

3. Nei casi di estinzione della concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva di cui al comma 21 dell'art. 16 o della concessione per servizio pubblico, il comune revoca il diritto di superficie, che è concesso, previa domanda al concessionario privato o alla concessionaria pubblica eventualmente subentranti. Per la domanda valgono le norme di cui al comma 2.

(*) Vedere la sentenza della Corte costituzionale n. 231 dell'11 ottobre 1985.

4. Il soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie è tenuto, a richiesta del soggetto subentrante, a rimuovere i propri impianti ovvero a venderli allo stesso soggetto subentrante. In entrambi i casi il soggetto subentrante liquida al soggetto al quale è stato revocato il diritto di superficie una somma determinata tenendo conto delle spese sostenute per l'installazione degli impianti e dell'ammortamento verificatosi fino alla data di revoca del diritto di superficie, nonché delle eventuali spese di rimozione; secondo modalità che saranno definite dal regolamento di cui all'art. 36.

5. Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle aree su cui insistono gli impianti di privati di cui all'art. 32 nelle more della pronuncia sulla domanda di concessione, nonché per il periodo di tempo in cui gli stessi soggetti restano titolari della concessione, a meno che tali soggetti non ne nchiedano l'applicazione. Le norme di cui al presente articolo non si applicano altresì alle aree su cui insistono gli impianti-della concessionaria pubblica, in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla estinzione della concessione, a meno che la stessa concessionaria non ne richieda l'applicazione.

6. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103».

Nota all'art. 3, comma 23:

— Per il testo dell'art. 1, comma 45, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il D.Lgs. n. 55/1997 dà attuazione alla direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

Nota all'art. 4, comma 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

Nota all'art. 4, comma 3:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 14 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 14. — 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assegni richiesti.

2-*bis*. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-*bis* e 4.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

3-*bis*. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel, corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione o al Presidente del Consiglio dei Ministri, ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione la determinazione è esecutiva.

4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una amministrazone preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

4-*bis*. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta».

— Il testo degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con D.P.R. n. 156/1973 è il seguente:

«Art. 184 *(Impianti di telecomunicazioni delle Amministrazioni dello Stato e di esercenti di mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose)*. — Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni, previo consenso dell'amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento.

Gli esercenti di ferrovie, tranvie, ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone o cose, possono essere autorizzati dall'amministrazione nella forma, con i limiti ed alle modalità stabiliti dall'amministrazione stessa, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazioni necessari alla sicurezza, regolarità e funzionalità del servizio da essi gestito.

Per l'interconnessione alle reti urbane ed interurbane delle linee di proprietà degli esercenti di cui al comma precedente, si applicano le nrome stabilite nel regolamento per le concessioni ad uso privato.

Il consenso dell'amministrazione non è richiesto per le necessità di ordine militare, salvo nei casi di interconnessione con altre reti. È necessario, comunque, il coordinamento tecnico con la stessa amministrazione.

La norma di cui al precedente comma si applica anche agli organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di telecomunicazioni».

«Art. 214 *(Limiti al rilascio privato di concessioni ad uso privato)*. — Le concessioni ad uso privato non possono essere accordate se fra i punti estremi da collegare esiste servzio ad uso pubblico.

Fanno eccezione alla norma del precedente comma i collegamenti a sussidio di servizi pubblici, elettrodotti oleodotti, gasdotti e acquedotti. sempreché sia stato accertato che i collegamenti diretti della rete pubblica non sono in grado di soddisfare adeguatamente le esigenze relative.

Le concessioni ad uso privato su mezzo radioelettrico possono essere accordate solo quando il collegamento non può essere realizzato con altro mezzo trasmissivo messo a disposizione dall'amministrazione o dai concessionari di servizi di telecomunicazioni, fatta eccezione per eventuali obblighi di legge ovvero per i casi in cui l'amministrazione riconosca l'opportunità della coesistenza dei due mezzi per ragioni di sicurezza delle persone o dei beni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle concessioni di cui agli articoli 326, 330 e 334 del presente decreto».

Note all'art. 4, comma 4:

— Per il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 545/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 650/1996, si vedano le note all'art. 5, comma 2.

— Il testo del D.P.R. n. 136/1975 da attuazione alla delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

Nota all'art. 4, comma 9:

— Per il testo dell'art. 2, comma 18, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

Nota all'art. 5, comma 2:

— Il D.L. n. 545/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 650/1996, reca: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva».

Nota all'art. 5, comma 6:

— Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, si vedano le note all'art. 1, comma 23.

Nota all'art. 6, comma 1:

— Per il testo dell'art. 2, comma 38, lettera *b)* e commi successivi, della legge n. 481/1995, si vedano le note all'art. 1, comma 6.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1997, n. **318.**

Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983 relativo al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Viste le convezioni stipulate in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, Italcable e Telespazio, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplinano la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 6 aprile 1990 concernente il piano nazionale regolatore delle telecomunicazioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 18 aprile 1990;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante disposizioni per la riforma del settore telecomunicazioni;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, modificato dal decreto ministeriale 17 aprile 1997, n. 160;

Visto il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva n. 90/387/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 maggio 1993 recante modifiche al decreto ministeriale 31 gennaio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1993;

Visto il decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 18 marzo 1994 di attuazione della direttiva n. 91/287/CEE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 28 marzo 1994;

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289, di attuazione della direttiva n. 92/44/CEE;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, che diciplina l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema in tecnica numerica denominato GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Vista la convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Telecom, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994, che disciplina la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, di attuazione della direttiva n. 90/388/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614, di attuazione della direttiva n. 91/263/CEE;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva n. 89/336/CEE;

Visto il decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189, recante il recepimento della direttiva n. 96/2/CEC sulle comunicazioni mobili e personali;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Visto il rilievo della Corte dei conti - ufficio controllo atti di Governo - n. 25 del 15 settembre 1997, concernente l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 relativo alla trasposizione delle direttive comunitarie in materia di telecomunicazioni;

Ritenuto di aderire al predetto rilievo e, conseguentemente, di adottare un nuovo decreto del Presidente della Repubblica in sostituzione di quello emanato in data 7 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 settembre 1997;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a due o più il numero di dette imprese autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio di telecomunicazioni o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

b) «diritti esclusivi», i diritti concessi da uno Stato membro ad una impresa, mediante ogni atto legislativo, regolamentare o amministrativo che le riservi la facoltà di fornire un servizio di telecomunicazioni o di effettuare un'attività all'interno di una determinata area geografica;

c) «esigenze fondamentali», i motivi di interesse generale e di natura non economica che possono indurre uno Stato membro ad imporre condizioni relative all'installazione e all'esercizio di reti di telecomunicazioni o alla fornitura di servizi di telecomunicazioni, eventualmente limitandone l'accesso. Tali motivi sono la sicurezza di funzionamento della rete, il mantenimento della sua integrità e, in casi motivati, l'interoperabilità dei servizi, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e gli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale nonché l'impiego efficace dello spettro di frequenze e l'astensione da interferenze dannose fra sistemi di telecomunicazioni

via radio e altri sistemi basati sulla tecnologia delle trasmissioni spaziali o terrestri. La protezione dei dati comprende la tutela dei dati personali e la riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate nel rispetto della tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni;

d) «autorità nazionale di regolamentazione», l'organismo o gli organismi incaricati di svolgere le funzioni di regolamentazione, giuridicamente distinti e funzionalmente indipendenti dagli organismi di telecomunicazioni; nel presente regolamento l'organismo è denominato Autorità;

e) «organismo di telecomunicazioni», un ente pubblico o privato, ivi comprese le consociate da esso controllate, al quale sono riconosciuti diritti, anche speciali ed esclusivi, per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni nonché, se del caso, per la fornitura di servizi pubblici di telecomunicazioni;

f) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

g) «abbonato», ogni persona fisica o giuridica che sia parte di un contratto con un fornitore di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico per la fornitura di detti servizi;

h) «rete di telecomunicazioni», un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;

i) «rete pubblica di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

l) «rete privata di telecomunicazioni», una rete di telecomunicazioni che non è utilizzata per fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

m) «rete telefonica pubblica fissa», una rete pubblica di telecomunicazioni commutata che è impiegata, tra l'altro, per la fornitura del servizio di telefonia vocale tra i punti terminali della rete in postazioni fisse;

n) «sistema di comunicazioni mobili e personali», un sistema costituito dall'installazione e dalla gestione di un'infrastruttura di reti mobili, collegate o meno ai punti terminali di una rete pubblica di telecomunicazioni, ai fini della trasmissione e della prestazione di servizi di radiocomunicazione agli utenti mobili;

o) «rete televisiva via cavo», una infrastruttura terrestre per la diffusione o la distribuzione di segnali radiotelevisivi al pubblico;

p) «servizio di comunicazioni mobili e personali», un servizio, ad esclusione di quelli via satellite, che consiste totalmente o parzialmente nella realizzazione di radiocomunicazioni con utenti mobili e si avvale, totalmente o parzialmente, di sistemi di comunicazioni mobili e personali;

q) «servizio di telecomunicazioni», un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei programmi radiofonici e televisivi;

r) «servizio pubblico di telecomunicazioni», un servizio di telecomunicazioni accessibile al pubblico;

s) «servizio di telefonia vocale», la fornitura al pubblico del trasporto diretto e della commutazione della voce in tempo reale in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete telefonica pubblica fissa, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

t) «servizio telex», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di messaggi telescritti, in partenza e a destinazione dei punti terminali della rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

u) «servizio di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto o di circuito», la fornitura al pubblico del trasporto diretto di dati in partenza e a destinazione dei punti terminali di una rete pubblica commutata, che consente ad ogni utente di utilizzare l'apparecchiatura collegata al suo punto terminale di tale rete per comunicare con un altro punto terminale;

v) «semplice rivendita di capacità», la fornitura al pubblico, come servizio distinto, del trasporto di dati su circuiti affittati comprendente soltanto la commutazione, il trattamento, l'archiviazione di dati o la conversione di protocollo nella misura necessaria per la trasmissione in tempo reale in partenza e a destinazione della rete pubblica commutata; tale fornitura non è configurabile come fornitura di rete pubblica di telecomunicazioni;

w) «DCS 1800», lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 1800 MHz;

x) «GSM», lo standard paneuropeo per sistema radiomobile di comunicazione in tecnica numerica operante nella banda di frequenza attorno ai 900 MHz;

y) «DECT», lo standard per le telecomunicazioni numeriche senza filo, conforme alle norme europee di telecomunicazioni ETSI ETS 300 175;

z) «servizio universale», un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo accessibile;

aa) «condizioni di fornitura della rete aperta», le condizioni armonizzate che riguardano l'accesso aperto ed efficiente alle reti pubbliche ed, eventualmente, ai servizi pubblici di telecomunicazioni nonché l'uso efficace delle reti e dei servizi; fatta salva la loro applicazione caso per caso, le condizioni di fornitura della rete aperta possono comprendere condizioni armonizzate relative ai seguenti punti:

1) le interfacce tecniche, ivi comprese, se del caso, la definizione e la realizzazione dei punti terminali di rete;

2) le condizioni di utilizzazione;

3) i principi di tariffazione;

4) l'accesso alle frequenze ed a numeri, indirizzi, denominazioni;

ab) «interconnessione», il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazioni utilizzate dal medesimo organismo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo;

ac) «autorizzazione», l'abilitazione che conferisce ad una impresa diritti e obblighi specifici per il settore delle telecomunicazioni e che consente alla medesima di fornire servizi di telecomunicazioni e, se del caso, di installare e di gestire reti di telecomunicazioni per la fornitura di siffatti servizi; le abilitazioni si distinguono in:

1) «autorizzazione generale»: un'autorizzazione che, indipendentemente dal fatto di essere regolata da una «disciplina per categoria» o da una normativa generale e di prevedere o meno una registrazione, viene ottenuta su semplice denuncia di inizio attività ovvero mediante l'applicazione dell'istituto del silenzio - assenso;

2) «licenza individuale»: un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità ad un'impresa per il conferimento di diritti specifici ovvero per assoggettarla ad obblighi specifici che, se del caso, si aggiungono a quelli dell'autorizzazione generale; detta impresa non può esercitare i diritti di cui trattasi in assenza di previo provvedimento dell'Autorità;

ad) «comitato ONP», il comitato di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289;

ae) «linee affittate», le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata;

af) «punto terminale di rete», il punto fisico nel quale all'utente viene fornito un accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni; le posizioni dei punti terminali di rete sono definite e costituiscono il limite delle reti pubbliche di telecomunicazioni; per i servizi di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili;

ag) «apparecchiatura terminale», un'apparecchiatura destinata ad essere collegata mediante un sistema cablato, radio, ottico o altro sistema elettromagnetico ad una rete pubblica di telecomunicazioni, vale a dire ad essere collegata direttamente ad un punto terminale di una rete pubblica di telecomunicazioni o interfunzionare con una rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto collegata direttamente o indirettamente ad un suo punto terminale per la trasmissione, il trattamento o la ricezione di informazioni;

ah) «apparecchio telefonico pubblico a pagamento», un apparecchio telefonico ad uso pubblico che funziona mediante gettoni, monete, carte di credito o per l'addebito ovvero schede telefoniche;

ai) «specifica tecnica», una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza e le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, il marchio e l'etichettatura;

aj) «norma tecnica», una specifica tecnica adottata da un organismo normativo riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;

al) «regola tecnica comune», una regola tecnica derivata da norme tecniche internazionali o europee valide nei Paesi della Unione europea e contenente solo i requisiti essenziali, la cui osservanza è obbligatoria;

am) «notevole forza di mercato», la posizione di un organismo che detenga oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell'ambito geografico ove è autorizzato ad operare; l'Autorità, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota inferiore o uguale al 25% disponga di una notevole forza di mercato e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota superiore al 25% non disponga di una notevole forza di mercato. In entrambi i casi, la decisione deve tener conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

an) «servizi a chiosco», servizi offerti da centri il cui accesso è generalizzato, ossia senza parola chiave identificativa dell'utente telefonico acquisitore dei servizi;

ao) «deficit sull'accesso», la differenza tra i costi di installazione e gestione della rete locale, impiegata per fornire l'accesso, ed i ricavi derivanti dai contributi di attivazione e dai canoni di abbonamento, inclusa la remunerazione normale del capitale impiegato;

ap) «easy access», possibilità dell'utente di selezionare direttamente il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano) modificando la pre-selezione effettuata dall'operatore in posizione dominante di mercato al momento della effettuazione della chiamata;

aq) «equal access», possibilità dell'utente di pre-selezionare in modo permanente o di selezionare di volta in volta il vettore (operatore di lunga distanza o interurbano);

ar) «pre-selezione del vettore», sistema che permette all'operatore/fornitore di servizi locali di instradare automaticamente le chiamate interurbane e internazionali di un cliente con il vettore interurbano scelto dal cliente, che non deve digitare codici speciali di selezione del vettore stesso prima di ogni chiamata.

Art. 2.

Principi generali

1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di reti di telecomunicazioni nonché la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili al pubblico sono attività di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:

a) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità;

b) sul rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale;

c) sulla tutela degli utenti e sulla loro libertà di scelta tra i servizi forniti dai diversi operatori;

d) sull'uso efficiente delle risorse;

e) sulla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché dei diritti di persone giuridiche, enti o associazioni, in particolare del diritto alla riservatezza per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni;

f) sul rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute pubblica, dell'ambiente e degli obiettivi di pianificazione urbanistica e territoriale, di concerto con le competenti autorità;

g) sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di favorire la formazione in materia di telecomunicazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 sono aboliti:

a) i diritti esclusivi per la prestazione di servizi di telecomunicazioni, comprese l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni necessarie alla prestazione di detti servizi;

b) i diritti esclusivi per la predisposizione e la prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici e di servizi di ricerca nonché per la pubblicazione degli elenchi;

c) i diritti speciali che limitano, a due o più, il numero di imprese autorizzate a prestare servizi di telecomunicazioni o a installare e fornire reti di telecomunicazioni, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione;

d) i diritti speciali che designano, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, più imprese concorrenti per la fornitura di servizi o per l'installazione o la fornitura di reti di telecomunicazioni;

e) in particolare:

1) le restrizioni alla fornitura di capacità di trasmissione per mezzo di reti televisive via cavo, al fine di consentire l'impiego di reti cablate per la prestazione di servizi di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale in modo non discriminatorio anche considerando quanto previsto all'art. 6, comma 6, lettera *f)*.

2) le restrizioni per i sistemi di comunicazioni mobili e personali in relazione all'installazione della loro infrastruttura, all'impiego delle infrastrutture fornite da terzi e all'uso in comune di infrastrutture, di altri impianti e siti, fatta salva la possibilità di limitare l'impiego di tali infrastrutture alle attività previste nel provvedimento amministrativo emanato dai competenti

organi per lo svolgimento delle suddette attività. Nell'ambito delle predette infrastrutture sono incluse le frequenze radio ad esse assegnate, ad eccezione di quelle asservite alla radiodiffusione sonora e televisiva. Qualora le predette infrastrutture siano fornite da terzi, che le utilizzano per la prestazione di servizi di utilità pubblica, ovvero siano finalizzate alla sicurezza della vita umana e degli impianti, il Ministero competente alla vigilanza del settore assicura che i predetti interessi pubblici vengano adeguatamente tutelati.

3) le residue restrizioni relative alla prestazione di servizi di telecomunicazioni mediante reti installate dal prestatore di detti servizi e mediante infrastrutture messe a disposizione da terzi o tramite la condivisione delle reti, di altre infrastrutture e di siti.

3. Fino al 1° gennaio 1998 vengono mantenuti i diritti speciali ed esclusivi per la offerta del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle relative reti pubbliche di telecomunicazioni, ad esclusione del servizio di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti. Possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie per la sperimentazione del servizio di telefonia vocale e degli altri servizi di telecomunicazioni nonché delle relative reti, comprendendo, se necessario, l'utilizzo di frequenze radio, qualora disponibili, e l'interconnessione con altre reti.

4. Entro il 1° gennaio 1999 sono modificate, su iniziativa dell'Autorità, le concessioni ad uso pubblico e le autorizzazioni di cui all'art. 184, comma 1 del codice postale esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, allineandole alle disposizioni in esso contenute.

5. Qualora l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento comporti modifiche delle condizioni delle concessioni ed autorizzazioni già esistenti, rimangono valide le condizioni diverse da quelle che conferiscono diritti speciali o esclusivi, aboliti o da abolire ai sensi del presente regolamento, a condizione di lasciare impregiudicati i diritti delle altre imprese stabiliti anche dal diritto comunitario.

6. Fatte salve le disposizioni dei commi 4 e 5, gli obblighi risultanti dalle concessioni ed autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non conformi alle disposizioni dello stesso, alla data del 1° gennaio 1999 sono privi di effetto.

7. Le condizioni relative alle autorizzazioni generali e al rilascio delle licenze individuali e quelle relative all'accesso alle reti di telecomunicazioni sono basate su criteri di obiettività, proporzionalità, non discriminazione e trasparenza.

8. Il numero delle licenze individuali può essere limitato esclusivamente in relazione ad insufficienti disponibilità dello spettro di frequenze e per il tempo necessario a rendere disponibili numeri sufficienti. Tale limitazione deve rispettare i principi di proporzionalità, obiettività, non discriminazione e trasparenza.

9. In materia di numerazione nel settore delle telecomunicazioni, le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e delle serie di numeri devono essere trasparenti, eque e tempestive e l'attribuzione deve avvenire in modo oggettivo e non discriminatorio, anche allo scopo di assicurare una effettiva concorrenza.

10. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni e, in particolare, l'interoperabilità dei servizi sono disciplinate dal presente regolamento anche al fine di assicurare la fornitura del servizio universale in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.

11. La concessione di diritti di passaggio per la realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non discriminatori, sì da garantire l'effettività della concorrenza. Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.

12. L'Autorità vigila affinché, nell'usare la rete telefonica pubblica fissa per la fornitura di servizi che sono o possono essere prestati anche da altri soggetti, gli organismi di telecomunicazioni osservino il principio di non discriminazione.

13. Ogni organismo di telecomunicazione deve fornire, a richiesta dell'Autorità, le informazioni necessarie a consentire l'applicazione del presente regolamento nei tempi e nei modi da essa definiti.

Art. 3.

Servizio universale

1. Il servizio universale di telecomunicazioni comprende:

a) il servizio di telefonia vocale inteso, tra l'altro, come la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio che consente:

1) di effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali;

2) le comunicazioni fax almeno del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie T;

3) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2.400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie V;

4) l'accesso gratuito ai servizi di emergenza;

5) la fornitura dei servizi tramite operatore;

b) la fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza;

c) i servizi di informazione abbonati;

d) la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, in coerenza con le esigenze degli utenti disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

e) la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

f) i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

2. Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal Ministro delle comunicazioni, sentita l'Autorità.

3. Il servizio universale è fornito alle condizioni economiche stabilite secondo le procedure vigenti.

4. La società Telecom Italia è l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale. A partire dal 1° gennaio 1998 possono essere incaricati della fornitura del servizio universale anche altri organismi di telecomunicazioni che, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento ed in particolare dall'art. 6, comma 7, sono in grado di garantire la fornitura dei servizi di cui al comma 1 su tutto il territorio nazionale o su parte di esso a condizioni economiche accessibili a tutti e non discriminatorie rispetto alla localizzazione geografica dell'utente.

5. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, i singoli servizi facenti parte del servizio universale possono essere espletati, su tutto il territorio nazionale o su una parte di esso, previo conseguimento di licenza individuale o di autorizzazione generale.

6. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, gli obblighi di fornitura del servizio universale rappresentino un onere iniquo per l'organismo o gli organismi incaricati di fornire il servizio universale, è previsto un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, con fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e con organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali. Tale meccanismo non è applicabile quando:

a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;

b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;

c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

7. Il meccanismo di cui al comma 6 è destinato esclusivamente al finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, inteso come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tale obblighi. Il calcolo del suddetto costo netto si determina considerando gli elementi, di ricavo e di costo, prospettici incrementali di lungo periodo ed un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato per la fornitura dei servizi ai clienti non remunerativi. Il calcolo tiene conto dei seguenti fattori:

a) costi relativi agli elementi dei servizi individuati dal comma 1 che possono essere forniti solo in perdita e che devono essere evidenziati separatamente;

b) costi relativi ad utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e di prestazione dei servizi, dei ricavi percepiti e della eventuale perequazione geografica dei prezzi imposti, possono essere serviti soltanto in perdita. In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore efficiente se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale. L'individuazione degli utenti finali o dei gruppi di utenti avviene a cura dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni incaricati di provvedere alla fornitura degli obblighi di servizio universale con documentata motivazione. Anche tale documentazione è sottoposta a controllo da parte dell'ente incaricato di verificare il calcolo del costo netto ai sensi del comma 10.

8. Ai fini di quanto previsto nel comma 7 non sono inclusi nel calcolo del costo del servizio universale i seguenti fattori:

a) il deficit di accesso di cui all'art. 7;

b) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altri operatori autorizzati a prestare il servizio di telefonia vocale;

c) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di telecomunicazioni stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di telecomunicazione nel corso del normale adeguamento delle reti;

d) i costi dei servizi indicati nel comma 1, lettera *f)*.

9. Non sono tenuti a contribuire alla ripartizione dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) gli operatori che offrono servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) gli operatori che offrono servizi di trasmissione dati e servizi a valore aggiunto.

10. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, ogni organismo soggetto ai relativi obblighi deve calcolare il costo netto degli stessi nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo nonché delle ulteriori prescrizioni che l'Autorità può emanare, anche al fine di favorire l'applicazione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*. Ogni organismo deve tenere a tal fine una contabilità conformemente a quanto previsto dall'art. 8. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di fornitura del servizio universale

è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. Il costo di tale controllo viene considerato componente addizionale degli oneri del servizio universale. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili da esplicitare in una articolata relazione di conformità ai criteri e principi del presente regolamento, sono acquisiti dall'Autorità che provvede a metterli a disposizione del pubblico, anche al fine di approvarli.

11. Sulla base del calcolo del costo netto di cui al comma 7, e della relazione di cui al comma 10, l'Autorità, tenuto anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo incaricato, stabilisce se il meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato. In tal caso il relativo onere è ripartito in base a criteri di oggettività, non discriminazione e proporzionalità, attingendo ad un fondo costituito presso il Ministero delle Comunicazioni ed alimentato dai soggetti di cui al comma 6.

12. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento sono fissate dall'Autorità le procedure di applicazione delle norme di cui al comma 11.

Art. 4.

Interconnessione

1. L'Autorità assicura, secondo le norme del presente regolamento, l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni di cui all'allegato *A*, ivi comprese le reti televisive via cavo, nella misura necessaria ad assicurare l'interoperabilità dei servizi, di cui al medesimo allegato *A*, agli utenti. In particolare l'Autorità promuove l'eliminazione delle restrizioni relative ai diritti di interconnessione tra le reti telefoniche pubbliche fisse, tra i sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico, tra le reti televisive via cavo e tra i sistemi di linee affittate, sia tra le predette categorie sia nell'ambito di ciascuna delle stesse.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni, appartenente alle categorie di cui all'allegato *B*, situato nel territorio italiano o in altro Stato membro dell'Unione europea, ha il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tali categorie, l'obbligo di negoziare con essi l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi di telecomunicazioni oggetto dell'autorizzazione. L'accordo tra le parti interessate contiene le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione. Le predette disposizioni si applicano anche ai soggetti autorizzati dall'Autorità a svolgere attività di sperimentazione.

3. I gestori di sistemi di comunicazioni mobili e personali hanno il diritto di collegare i propri sistemi alla rete telefonica pubblica fissa. A tal fine, l'Autorità dispone controlli affinché sia garantito l'accesso al necessario numero di punti di interconnessione con la suddetta rete agli organismi cui è stata rilasciata una licenza individuale per la prestazione di servizi di comunicazioni mobili e personali, adoperandosi affinché le interfacce tecniche offerte in tali punti di interconnessione siano le meno restrittive fra quelle disponibili per le funzioni dei servizi mobili.

4. L'Autorità può limitare, caso per caso e temporaneamente, l'obbligo di cui al comma 2, se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'Autorità devono essere motivate e rese pubbliche secondo la procedura prevista dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. Nessuna richiesta di interconnessione può essere negata da un organismo di telecomunicazioni di cui al comma 2 ad altro organismo di cui allo stesso comma senza il previo accordo dell'Autorità.

6. Le informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'interconnessione sono messi, su richiesta, a disposizione dell'Autorità e sono disponibili al pubblico ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *c)*.

7. Ai fini del comma 1, gli organismi di cui al comma 2 notificati come aventi notevole forza di mercato in ambito nazionale con riferimento ai servizi di interconnessione, sono tenuti a:

a) osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, in circostanze similari, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;

b) rendere disponibili agli organismi che prevedono di interconnettersi, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'Autorità;

c) comunicare tempestivamente all'Autorità gli accordi di interconnessione, che, in ogni caso, devono essere resi disponibili su richiesta delle parti interessate, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti. In ogni caso, deve essere messo a disposizione delle parti interessate, su richiesta, ogni utile particolare sulle condizioni economiche applicate, sui termini e sulle condizioni di interconnessione. L'accesso alle informazioni è regolato dall'art. 19, comma 3, lettera *c)*;

d) definire le condizioni economiche di interconnessione in modo che sia rispettato il principio dell'orientamento ai costi: gli organismi interessati devono dimostrare, anche su richiesta dell'Autorità ed entro i termini da essa fissati, in modo analitico e disaggregato, che le condizioni economiche applicate sono basate sui costi effettivi determinati ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2. Per tenere conto degli effetti dello sviluppo della concorrenza nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, l'Autorità, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilisce entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una metodologia volta alla determinazione delle predette condizioni economiche, diversa da quella descritta all'art. 8, comma 2, che tenga conto dei costi prospettici incrementali di lungo periodo e includa la remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti a tale fine utilizzati. Il tasso di remunerazione è fissato dall'Autorità tenendo conto del costo medio del capitale sostenuto dall'operatore e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

8. Le informazioni ricevute da un organismo che intende interconnettersi devono essere utilizzate, sotto la responsabilità di detto organismo, per il solo fine per cui sono state fornite. Esse non devono essere trasmesse a divisioni dello stesso organismo nonché a terzi, inclusi le società affiliate o gli interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

9. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, è obbligato a provvedere sollecitamente alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa deve comprendere la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relative. Differenti condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e delle eventuali condizioni indicate nelle licenze individuali o nelle autorizzazioni generali. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, provvede, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, alle iniziative intese ad accertare che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi, a norma del comma 7, lettera *a)*, condizioni economiche, termini e condizioni di interconnessione non discriminatori anche nei casi di interconnessione per la fornitura di servizi prestati da esso o da società sue con-

trollate o collegate. L'Autorità, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

10. La società Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'offerta di cui al comma 9, con la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso di cui all'art. 5.

11. L'allegato *C* fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'elaborazione da parte degli organismi di telecomunicazione di cui al comma 2 delle condizioni economiche d'interconnessione nonché delle relative strutture. Qualora un organismo tra quelli obbligati introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata ai sensi del comma 9, gli adeguamenti eventualmente richiesti dall'Autorità hanno efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

12. Le condizioni economiche di interconnessione devono essere disaggregate e idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

13. Qualora sia dovuto il contributo supplementare di accesso previsto dall'art. 7, esso deve essere disaggregato ed individuato separatamente.

14. L'Autorità può fissare in anticipo le condizioni relative alle aree di contenuto elencate nell'allegato D, parte 1. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto a inserire, salvo in casi motivati, gli elementi indicati nell'allegato *D*, parte 2, negli accordi di interconnessione stipulati nonché tutti gli elementi della parte 1 che sono nella sua disponibilità negoziale. L'Autorità può inoltre, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare le scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, l'Autorità adotta misure cogenti per le parti, riguardanti soltanto gli aspetti per i quali non è stato già perfezionato l'accordo secondo le procedure da essa stabilite e rese pubbliche.

15. Le condizioni relative all'interconnessione, ove fissate in anticipo dall'Autorità, sono pubblicate secondo quanto previsto nell'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

16. Tra le condizioni fissate dall'Autorità, oltre a quelle previste nell'allegato *D* parte 1, possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, quali: le condizioni tecniche ed economiche; le condizioni di fornitura e d'impiego; la conformità alle norme pertinenti; la conformità ai requisiti essenziali; la tutela dell'ambiente; la conservazione della qualità del servizio da punto a punto.

17. Quando un organismo titolare di licenza individuale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni o per la prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'Autorità ha facoltà di verificare tali accordi nella loro totalità e di richiedere, in via eccezionale, sentita, ove necessario, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la loro eventuale modifica per garantire la conformità alle disposizioni del presente regolamento.

18. Ogni organismo che interconnette proprie strutture alle reti pubbliche di telecomunicazioni è tenuto ad osservare la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.

Art. 5.

Condizioni di accesso alla rete

1. Ogni organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico di cui all'allegato *A*, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve soddisfare le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete secondo il quadro di riferimento riportato nell'allegato *E*.

2. L'Autorità elabora e rende pubbliche apposite procedure al fine di decidere, caso per caso e nei tempi più brevi, se sussistono le condizioni per consentire agli organismi di telecomunicazioni che gestiscono le reti telefoniche pubbliche fisse di adottare misure quali il diniego dell'accesso alle suddette reti oppure la sospensione o la riduzione della disponibilità del servizio di telefonia vocale facendo valere l'inosservanza da parte dell'utente delle condizioni di uso. Tali procedure possono inoltre prevedere che l'Autorità autorizzi a priori misure specifiche nel caso di determinate violazioni delle condizioni di uso.

3. L'Autorità provvede affinché le procedure di cui al comma 2 garantiscano un processo decisionale trasparente, in cui vengano rispettati i diritti delle parti. La decisione è presa dopo aver offerto ad entrambe le parti la possibilità di esporre i propri argomenti. Il provvedimento, debitamente motivato, è notificato alle parti entro una settimana dalla sua adozione.

4. Qualora l'accesso o l'impiego della rete telefonica pubblica fissa siano soggetti a restrizioni in base alle esigenze fondamentali, l'Autorità provvede affinché le disposizioni nazionali in materia specifichino in base a quali esigenze fondamentali, fra quelle elencate dall'art. 12, tali restrizioni siano possibili. L'Autorità cura la pubblicazione delle informazioni relative all'accesso ed all'uso della rete telefonica pubblica fissa ed al servizio di telefonia vocale secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

5. Ogni organismo che fornisce reti e presta servizi di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ha l'obbligo di negoziare, su richiesta di un altro organismo di telecomunicazioni, accordi in relazione ad un accesso speciale alla sua rete e alle condizioni in grado di rispondere ad esigenze specifiche. Gli accordi possono prevedere il rimborso all'organismo di telecomunicazioni dei costi sostenuti per fornire l'accesso speciale richiesto. La determinazione di tali oneri deve essere ispirata ai principi di orientamento ai costi.

6. L'Autorità ha facoltà di intervenire in qualsiasi momento, di propria iniziativa ovvero è tenuta a farlo su richiesta di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni di accesso alla rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie per entrambe le parti e che si producano benefici per gli utenti, nonché, ove ciò sia giustificato, di apportare modifiche alle disposizioni degli accordi.

7. Informazioni specifiche in ordine agli accordi concernenti l'accesso speciale alla rete sono, su richiesta, messe a disposizione dell'Autorità.

8. Qualora, in risposta ad una particolare richiesta, un organismo di telecomunicazioni, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, ritenga che non sia ragionevole fornire l'accesso speciale alla rete richiesto deve chiedere, entro trenta giorni, con relazione contenente le motivazioni, l'autorizzazione dell'Autorità per limitare o rifiutare l'accesso. Gli interessati devono essere sentiti dall'Autorità prima che sia emanato un provvedimento. Qualora venga negato l'accesso speciale alla rete, chi ha effettuato la richiesta deve essere tempestivamente informato dei motivi del diniego.

Art. 6.

Autorizzazioni generali e licenze individuali

1. L'offerta al pubblico di servizi di telecomunicazioni diversi dalla telefonia vocale, dall'installazione e dalla fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, è subordinata ad una autorizzazione generale sulla base delle condizioni e dei criteri elencati nell'allegato F. Tali condizioni devono essere oggettivamente giustificate in relazione allo specifico servizio oggetto dell'autorizzazione e comportare il sistema meno oneroso per assicurare il rispetto delle esigenze fondamentali.

2. L'Autorità può modificare le condizioni relative ad un'autorizzazione generale nei casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato. In tali casi le parti interessate, opportunamente informate, hanno facoltà di comunicare il proprio punto di vista sulle modifiche proposte.

3. Prima di avviare il servizio, l'impresa che ritiene di essere in regola con le condizioni di un'autorizzazione generale, secondo quanto previsto dal comma 1, deve comunicare all'Autorità la propria dichiarazione in tal senso annettendo tutte le informazioni relative al servizio, necessarie a verificare la conformità alle condizioni stabilite. Nel caso in cui l'Autorità non comunichi all'interessato un provvedimento negativo entro 4 settimane dal recepimento della dichiarazione, l'autorizzazione si intende rilasciata ai sensi dell'art. 20 della legge 2 agosto 1990, n. 241, sulla base dell'istituto del silenzio - assenso. Nei casi espressamente individuati dall'Autorità ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera *f)*, l'interessato può dare immediato inizio al servizio, ai sensi dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione predetta costituisce denuncia di inizio attività.

4. Qualora non risultino rispettate, sia in relazione a quanto disposto dal comma 3 sia successivamente, le condizioni poste dall'autorizzazione generale, l'Autorità comunica all'impresa che non ha il diritto di avvalersi dell'autorizzazione generale e impone, in modo proporzionato, disposizioni specifiche volte ad assicurare il rispetto delle condizioni. L'impresa deve sanare le irregolarità entro un mese a decorrere dall'intervento dell'Autorità, potendo, al contempo, rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni. Se l'impresa sana tempestivamente le irregolarità, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa resta inadempiente, l'Autorità, entro due mesi dall'intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento e ne indica le motivazioni. Il provvedimento è comunicato all'impresa entro una settimana dall'adozione.

5. Il contributo richiesto alle imprese per la procedura relativa all'autorizzazione generale copre esclusivamente i costi amministrativi connessi all'istruttoria, al controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione stessa. La misura di tale contributo è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3.

6. L'offerta di servizi diversi da quelli per i quali, ai sensi del comma 1, è prevista un'autorizzazione generale e di quelli che richiedano l'uso di risorse scarse, fisiche o di altro tipo, o che siano soggetti ad obblighi particolari, è subordinata ad una licenza individuale. Una licenza individuale è richiesta, tra l'altro, per i seguenti casi:

a) prestazione di servizi di telefonia vocale;

b) installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche comprese quelle che prevedono l'utilizzo delle frequenze radio;

c) prestazioni di servizi di comunicazione mobili e personali;

d) assegnazione di frequenze radio o di specifiche numerazioni;

e) imposizione di oneri e di condizioni inerenti alla fornitura obbligatoria di servizi e reti di telecomunicazioni pubblici tra i quali gli obblighi previsti per il servizio universale;

f) imposizione di obblighi specifici alle imprese che detengono una notevole forza di mercato per quanto riguarda l'offerta, su tutto il territorio nazionale, di linee affittate o di servizi pubblici di telecomunicazioni.

7. Le condizioni per le licenze individuali, aggiuntive rispetto a quelle stabilite per le autorizzazioni generali, sono fissate secondo quanto indicato nell'allegato *F*, ove giustificato.

8. I diritti accordati in base ad un'autorizzazione generale e le condizioni della medesima non possono essere limitati o estesi dalla concessione di una licenza individuale tranne nei casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, in particolare per riflettere obblighi inerenti alla fornitura del servizio universale e al controllo di una rilevante quota di mercato o per tenere conto degli obblighi inerenti alle offerte nel corso di una procedura di licitazione.

9. L'Autorità può modificare le condizioni previste per le licenze individuali in casi obiettivamente giustificati e in maniera proporzionata.

10. Per il rilascio delle licenze individuali può essere previsto, in particolare nei casi di licitazione:

a) che il richiedente sia costituito in società di capitali, anche cooperativa, con capitale interamente versato al momento di presentazione della domanda non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare; tale società deve essere di nazionalità italiana ovvero di Stato appartenente all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Il controllo della società ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali;

b) che gli amministratori della società non siano stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non siano sottoposti a misura di sicurezza e di prevenzione.

11. Fermo quanto previsto nel presente regolamento, i rapporti tra l'Autorità ed il titolare di una licenza individuale sono da essa disciplinati regolando gli obblighi e i diritti del titolare stesso, le garanzie di espletamento del servizio, la disciplina di condivisione degli impianti, le ipotesi di rinnovo, di revisione e di estinzione anticipata del rapporto, il rispetto del soddisfacimento delle esigenze fondamentali.

12. Qualora un'impresa richiedente una licenza individuale non fornisca le informazioni che è tenuta a dare al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti, l'Autorità non concede la licenza individuale, dandone comunicazione trascorsi sessanta giorni dalla richiesta delle informazioni.

13. L'Autorità per rilasciare una licenza individuale:

a) utilizza procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti e, a tal fine, sottopone tutti i candidati alle stesse procedure, se non esiste una ragione obiettiva per procedere differentemente;

b) fissa limiti di tempo ragionevoli e, in particolare, comunica al richiedente il provvedimento adottato sulla domanda al più presto e comunque non oltre sei settimane dalla ricezione della medesima. Tale limite di tempo è prorogato fino a quattro mesi in casi obiettivamente giustificati. Nel caso delle procedure di licitazione i termini possono essere prorogati fino a otto mesi. Tali limiti non pregiudicano quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso di specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e dei satelliti;

c) nel caso di procedure di licitazione sottopone al Ministro delle comunicazioni la proposta, da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di costituzione di un comitato dei Ministri incaricato di coordinare la procedura stessa in particolare per quanto attiene al bando ed al disciplinare di gara. Il comitato dei Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è incaricato di selezionare i valutatori che devono procedere alla verifica delle offerte di gara ed alla formazione della relativa graduatoria.

14. È facoltà dell'Autorità di limitare il numero di licenze individuali per una categoria di servizi di telecomunicazioni al sussistere delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 2. Fintantoché vi sono frequenze disponibili, l'Autorità è tenuta a rilasciare licenze individuali ad ogni richiedente sulla base di procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, l'Autorità:

a) opera al fine di ottimizzare i vantaggi degli utenti e di agevolare lo sviluppo della concorrenza;

b) pubblica la decisione di limitare il numero di licenze individuali indicandone le ragioni;

c) riesamina i limiti imposti a intervalli di tempo ragionevoli consentendo alle parti interessate di illustrare le proprie ragioni sui limiti previsti;

d) sollecita, se del caso, la presentazione di domande di licenze individuali;

e) permette alle parti interessate di far conoscere il proprio punto di vista sui limiti previsti;

f) adotta criteri di selezione obiettivi, non discriminatori, dettagliati, trasparenti e proporzionali.

16. In particolare per i sistemi di comunicazioni mobili e personali, fermo restando quanto previsto dal comma 14, le condizioni relative alle licenze individuali:

a) non devono contenere disposizioni diverse da quelle giustificate dalle esigenze fondamentali e, nel caso di sistemi accessibili al pubblico, dalle condizioni di servizio pubblico sotto forma di regolamentazioni commerciali;

b) devono garantire per i gestori delle reti mobili un comportamento trasparente e non discriminatorio tra i gestori delle reti fisse e mobili di proprietà comune;

c) non devono comprendere restrizioni tecniche immotivate;

d) consentono l'abbinamento di tecnologie per sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard, tenendo conto dell'esigenza di garantire una concorrenza effettiva.

17. Fatto salvo il disposto dei commi 11 e 16, le licenze individuali relative ai servizi di comunicazioni mobili e personali comportano, tra l'altro, i seguenti obblighi:

a) dare avvio al servizio, entro il termine indicato dall'Autorità, assicurando con la propria rete radiomobile, senza alcun bisogno di preventiva certificazione da parte dell'Autorità e sotto la propria responsabilità, la copertura del territorio e della popolazione eventualmente determinata;

b) assicurare la copertura di aree specifiche, se richiesto dall'Autorità con provvedimento motivato, per esigenze di pubblica utilità;

c) porre in essere tutte le misure idonee ad evitare interferenze con altri utilizzatori autorizzati;

d) assicurare i servizi essenziali e i servizi di emergenza previamente determinati dall'Autorità all'atto della licitazione;

e) rispettare gli *standard* minimi di qualità del servizio stabiliti dai competenti organismi internazionali;

f) corrispondere un indennizzo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito delle modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze effettuate per le esigenze dei servizi di comunicazioni mobili e personali, aggiuntivo rispetto al contributo previsto al successivo comma 21;

g) nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nella licenza, corrispondere le penalità che saranno determinate nella predetta licenza.

18. Se il titolare di una licenza individuale non ottempera a una delle condizioni indicate nella licenza stessa, l'Autorità può sospendere, modificare o revocare la licenza individuale o imporre in maniera proporzionata misure specifiche per garantire tale ottemperanza. L'Autorità offre, in ogni caso, all'impresa una ragionevole opportunità per rendere noto il proprio punto di vista sull'applicazione delle condizioni e, eccetto che nei casi di violazioni ripetute da parte della suddetta impresa, può richiedere l'attuazione di disposizioni adeguate entro un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa ottempera a quanto richiesto dall'Autorità, questa, entro due mesi dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se l'impresa non ottempera a quanto richiesto, l'Autorità, entro due mesi dal suo intervento iniziale, conferma il proprio provvedimento motivandolo. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata entro una settimana dall'adozione.

19. Nel caso di interferenze indesiderabili tra una rete di telecomunicazioni che utilizza frequenze radio ed altri sistemi, l'Autorità prende immediate iniziative per risolvere il problema. In siffatto caso l'Autorità offre successivamente all'impresa in questione una ragionevole opportunità per rendere noto il suo punto di vista e per proporre soluzioni all'interferenza indesiderata.

20. Fatti salvi i contributi finanziari per la prestazione del servizio universale conformemente all'art. 3, il contributo richiesto alle imprese per le procedure relative alle licenze individuali è esclusivamente finalizzato a coprire i costi amministrativi sostenuti per l'istruttoria, per il controllo della gestione del servizio e del mantenimento delle condizioni previste per le licenze stesse. La misura di tale contributo è fissata con apposito provvedimento, da pubblicare secondo le normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

21. In caso di utilizzo di risorse scarse, è in facoltà dell'Autorità imporre contributi finalizzati anche ad assicurare l'uso ottimale di dette risorse, tenendo anche conto dei corrispondenti aspetti commerciali. I contributi devono essere non discriminatori e tenere conto in particolare della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della competitività. La misura dei contributi è fissata dall'Autorità con apposito provvedimento e resa pubblica ai sensi delle normative vigenti ed in coerenza con le disposizioni dell'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

22. Nel caso di richiesta per la prestazione di un nuovo servizio di telecomunicazioni, l'Autorità, non oltre sei settimane dal ricevimento della richiesta, adotta condizioni transitorie anche ai fini del rilascio di autorizzazioni provvisorie o respinge la richiesta e informa l'impresa interessata delle proprie ragioni. Non appena possibile, sono stabilite le condizioni definitive o sono indicate le ragioni del rifiuto.

23. Le informazioni sulle condizioni fissate per le autorizzazioni generali e per le licenze individuali sono pubblicate ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *b)*, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; è disposto l'inserimento dei riferimenti di tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

24. Presso l'Autorità è tenuto un pubblico registro dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di telecomunicazioni ed a installare o fornire reti di telecomunicazioni.

25. Il rilascio delle licenze individuali previste per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere espressamente specificate per gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.

26. Gli impianti di telecomunicazioni diversi da quelli di cui al comma 25 e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché attengano all'installazione di reti di telecomunicazioni debitamente autorizzate, possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro delle comunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 231, commi quarto e quinto, e da 232 a 239 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

27. Le licenze individuali di cui al presente articolo hanno una validità non superiore a 15 anni e sono rinnovabili, conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo e previa richiesta da presentarsi almeno sei mesi prima della scadenza. I titolari di autorizzazioni generali e di licenze individuali sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni di volta in volta emanate per la disciplina del settore delle telecomunicazioni.

28. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali non possono essere cedute a terzi, senza l'assenso dell'Autorità competente al rilascio.

29. Le autorizzazioni generali e le licenze individuali possono essere rilasciate a persone od imprese aventi cittadinanza o nazionalità di Paesi dell'Unione europea o di Paesi appartenenti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o di Paesi con i quali vi siano accordi di reciprocità nei settori disciplinati dal presente regolamento, fatta comunque salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali.

30. Le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, e del decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, relative alle condizioni per l'esercizio dei servizi ivi liberalizzati, continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione, sulla base del presente regolamento, delle corrispondenti condizioni di autorizzazione. I soggetti che prestano servizi di telecomunicazioni sulla base delle predette disposizioni sono tenuti a conformarsi alle condizioni ivi previste entro centoventi giorni dalla loro emanazione.

Art. 7.

Condizioni economiche di offerta

1. Le condizioni economiche per l'accesso e per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano i principi di trasparenza, di obiettività e di orientamento ai costi nel caso di operatori con una notevole forza di mercato nonché i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481 del 1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996.

2. Tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e considerando la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile, l'Autorità può effettuare ovvero consentire, anche su proposta dell'organismo incaricato del servizio universale, interventi di riequilibrio tariffario con l'obiettivo di realizzare una struttura tariffaria orientata ai costi.

3. Lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro l'1 gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato anche su proposta della società Telecom considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

4. Qualora il riequilibrio tariffario non sia stato completato entro l'1 gennaio 1998, la società Telecom è obbligata a trasmettere all'Autorità entro tale data una relazione in tal senso, sulla base di specifiche informazioni certificate dal soggetto di cui al comma 7. L'Autorità, anche considerando il livello di concorrenzialità del mercato, istituisce entro novanta giorni dalla predetta data, un meccanismo atto a ripartire l'eventuale deficit sull'accesso risultante dalle predette informazioni con gli organismi di telecomunicazioni che si interconnettono con la rete telefonica pubblica fissa di Telecom Italia.

5. Il meccanismo di cui al comma 4, distinto da quello riguardante la determinazione ed il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale, deve basarsi su procedure e criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati e deve prevedere una chiara identificazione di ogni deficit dichiarato.

6. Il meccanismo di cui al comma 4 deve considerarsi provvisorio e non può essere applicato oltre l'1 gennaio 2000.

7. Il calcolo del deficit sull'accesso è controllato da un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, diverso dall'Autorità e da questa incaricato. I risultati del calcolo del deficit sull'accesso e le conclusioni dei controlli, anche contabili costituiscono oggetto di una relazione a cura del suddetto soggetto. Tale relazione è acquisita dall'Autorità che provvede a metterla a disposizione del pubblico.

8. Sulla base del calcolo del deficit sull'accesso, di cui al presente articolo, l'Autorità applica il meccanismo di ripartizione. Il deficit è finanziato dai soggetti di cui al comma 4 tramite una quota supplementare alle condizioni economiche di interconnessione definite secondo quanto pre-

visto dall'art. 4, comma 7, lettera *d)*. La suddetta quota supplementare deve essere calcolata proporzionalmente all'utilizzo della rete telefonica pubblica fissa e tenere conto di eventuali meccanismi di conguaglio derivanti dal mancato allineamento fra i tempi di entrata in vigore delle modificate condizioni economiche di offerta al pubblico ed i tempi di calcolo e verifica del deficit nell'accesso ai fini della determinazione della quota supplementare.

9. Le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari. In via generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. Nel procedere alla revisione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Autorità, considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazioni interessati, stabilirà entro l'1 gennaio 1999, sulla base degli studi e delle occorrenti valutazioni tecniche, le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

10. Le condizioni economiche relative a prestazioni supplementari rispetto alla fornitura del collegamento ad una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni ed alla fornitura del servizio di telefonia vocale devono essere scorporate per evitare che l'utente paghi prestazioni non richieste.

11. L'Autorità può consentire che vengano offerti agli utenti regimi di riduzione delle condizioni economiche normalmente applicate in relazione a situazioni di elevato volume di traffico e può approvare condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari.

12. Le variazioni delle condizioni economiche di offerta sono oggetto di una adeguata informativa al pubblico con un congruo anticipo di tempo fissato dall'Autorità.

13. Le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 8.

Contabilità dei costi

1. Ogni organismo di telecomunicazioni di cui all'allegato *B*, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, deve provvedere non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento affinché il sistema di contabilità dei costi da esso utilizzato sia adeguatamente dettagliato secondo le indicazioni di cui all'allegato *G*.

2. Il sistema di cui al comma 1 deve consentire la disaggregazione, almeno, dei seguenti elementi:

a) costi diretti sostenuti dall'organismo di telecomunicazioni per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione e la commercializzazione delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;

b) costi comuni, vale a dire quelli che non possono essere direttamente attribuiti; tali costi sono imputati come segue:

1) in base all'analisi diretta della loro origine ogni volta che ciò sia possibile;

2) se non è possibile un'analisi diretta, sulla base di un legame indiretto con un'altra categoria o con un altro gruppo di categorie di costi direttamente attribuibili o imputabili; tale legame indiretto è basato su strutture dei costi comuni analoghe;

3) se non è possibile imputare la categoria dei costi né in modo diretto né in modo indiretto, si applica un parametro di attribuzione generale, determinato in base al rapporto fra le spese direttamente attribuite al servizio prevalente e quelle attinenti agli altri servizi; in tal caso deve essere dimostrata l'impossibilità di imputazione diretta e indiretta.

3. Possono essere applicati altri sistemi di calcolo dei costi, quali ad esempio i costi prospettici incrementali di lungo periodo, se risultano adeguati ai fini dell'applicazione del presente regolamento. A tale fine l'Autorità potrà emanare specifiche direttive, previa consultazione con gli organismi di telecomunicazione interessati.

4. Su richiesta dell'Autorità, che tratta i dati in forma riservata, ciascun organismo di telecomunicazioni, di cui al comma 1, deve rendere disponibile, una descrizione, ed eventualmente informazioni specifiche, del sistema di contabilità dei costi impiegato che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione, in particolare per il servizio di telefonia vocale. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dagli organismi di telecomunicazioni diverso dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del suddetto sistema di contabilità dei costi alle disposizioni del presente regolamento. Una relazione in tal senso deve essere prodotta a scadenze annuali da parte del suddetto soggetto e trasmessa, a cura dell'organismo di telecomunicazioni, all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e, per le licenze individuali, in quello di cui all'art. 6, comma 20.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni incaricato della fornitura del servizio universale è obbligato a tenere conti separati specificamente finalizzati alla determinazione ed alla trasparente rappresentazione degli oneri relativi agli obblighi di tale fornitura, fermo quanto previsto dall'art. 3.

6. Il bilancio di esercizio annuale di ciascun organismo di cui al comma 1, deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di un ente indipendente, scelto tra quelli che risultano iscritti all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136; il bilancio deve essere pubblicato secondo le norme vigenti.

Art. 9.

Separazione contabile

1. Ogni organismo che gestisce e fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico o offre servizi di interconnessione od altri servizi, di cui all'allegato *A*, notificato alla Commissione europea dall'Autorità come organismo detentore di una notevole forza di mercato, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in ogni caso all'avvio del servizio, una contabilità separata per ogni attività svolta sia in relazione all'interconnessione, compresi i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo e quelli forniti ad altri, sia per rendere disponibili conti distinti per le attività di installazione ed esercizio delle reti rispetto a quelli relativi alla prestazione dei singoli servizi offerti. Dette prescrizioni non si applicano ai predetti organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a trenta miliardi di lire né agli organismi che, pur realizzando un fatturato annuo superiore a 30 miliardi, non detengono una notevole forza di mercato.

2. Ogni organismo che, direttamente o indirettamente, fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che detiene, in Italia ovvero anche in altro Stato membro dell'Unione europea, diritti speciali o esclusivi per la fornitura di

servizi in settori diversi da quello delle telecomunicazioni in ambito nazionale, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in grado di evidenziare trasparentemente i risultati economici e finanziari relativi a ciascuna delle attività svolte nel settore delle telecomunicazioni ovvero a provvedere ad una separazione strutturale per le suddette attività di telecomunicazioni. L'organismo è inoltre tenuto a predisporre ogni utile elaborazione al fine di comprovare che le condizioni di utilizzazione delle proprie infrastrutture per la gestione delle suddette attività avviene nel rispetto delle norme della concorrenza ed a condizioni eque e non discriminatorie. L'Autorità può, anche sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, richiedere ogni modifica delle suddette condizioni al fine di assicurare una concorrenza effettiva nel settore delle telecomunicazioni. Dette prescrizioni non si applicano agli organismi il cui fatturato annuo attribuito alle attività di telecomunicazioni svolte in ambito nazionale sia inferiore a settantacinque miliardi di lire.

3. L'organismo, titolare del diritto esclusivo di fornire l'infrastruttura della rete televisiva via cavo in una determinata area geografica, è obbligato a predisporre, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, ovvero entro i 30 giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, una contabilità separata in relazione alla sua attività di fornitore di capacità di rete per i servizi di telecomunicazioni nel caso in cui realizzi un fatturato superiore a settantacinque miliardi di lire sul mercato dei servizi di telecomunicazioni diversi da quelli di distribuzione di programmi radiotelevisivi nell'area di cui trattasi.

4. Ogni organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, notificato tra quelli aventi notevole forza di mercato, deve comunicare all'Autorità informazioni relative agli aspetti economici e finanziari della gestione. L'Autorità può pubblicare, oltre a quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *c)*, dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati e di riservatezza commerciale.

5. Un soggetto pubblico o privato con specifiche competenze, indipendente dall'organismo di telecomunicazioni e dall'Autorità e da questa incaricato, verifica, salvo il disposto dell'art. 3, comma 11, l'adeguatezza del sistema di separazione contabile adottato dall'organismo. Una relazione di conformità in tal senso è trasmessa con cadenza annuale da parte del suddetto soggetto all'Autorità. Il costo della suddetta verifica è da ricomprendersi, per le autorizzazioni generali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 5 e per le licenze individuali, nel contributo di cui all'art. 6, comma 20.

Art. 10.

Qualità dei servizi - Prestazioni supplementari

1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti telefoniche pubbliche fisse e servizi telefonici accessibili al pubblico è tenuto, anche sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Autorità e comunque previa comunicazione a quest'ultima, a fissare e pubblicare contestualmente alla pubblicazione del bilancio annuale d'esercizio una relazione contenente quanto indicato nell'allegato *H*, nonché gli obiettivi relativi ai tempi di fornitura e ai parametri di qualità del servizio. In rapporto a tali obiettivi l'organismo deve pubblicare annualmente anche le definizioni inerenti ai suddetti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione e le effettive prestazioni. L'Autorità ha facoltà di effettuare o disporre i controlli necessari, nonché di rivedere almeno ogni tre anni le definizioni, i metodi di misurazione e gli obiettivi.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni che offre il servizio di telefonia vocale è tenuto a fornire, compatibilmente con la fattibilità tecnica e la convenienza economica, le prestazioni supplementari elencate nell'allegato *I*, punto 1, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni può fornire i servizi e le prestazioni supplementari elencate nell'allegato *I*, punto 2, conformemente alle norme tecniche specificate nell'art. 14, anche mediante la stipula di accordi commerciali con altri organismi e, se del caso, con altri soggetti che forniscono il servizio o la prestazione supplementare, in modo da soddisfare le esigenze degli utenti.

4. L'Autorità provvede affinché le date proposte per l'introduzione dei servizi e delle prestazioni di cui al comma 3 e di ulteriori nuove prestazioni supplementari vengano fissate e pubblicate, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *b)*, su proposta degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto del grado di sviluppo della rete, della domanda di mercato e dei progressi in materia di normalizzazione.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto al rispetto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 22 febbraio 1994, in merito alla adozione ed alla pubblicazione della propria carta dei servizi.

6. Ogni organismo di telecomunicazioni che installa ed esercita reti pubbliche di telecomunicazioni e che presta servizi accessibili al pubblico è tenuto a trasmettere semestralmente all'Autorità, tenendo conto delle norme internazionali, una relazione contenente dati consuntivi sulla qualità dei servizi resi ed a fornire ogni indicatore utile nonché elementi di raffronto con il semestre precedente.

Art. 11.

Numerazione

1. L'Autorità definisce, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, i piani e le procedure in materia di numerazione in modo da garantire un'effettiva concorrenza attraverso l'assegnazione di numeri o serie di numeri adeguati per tutti i servizi pubblici di telecomunicazioni nel rispetto dei principi di cui al comma 9 dell'art. 2.

2. L'Autorità, se necessario, nel rispetto dei criteri richiamati nel comma 1, può disporre una diversa assegnazione di numeri o di serie di numeri. Questi non possono essere oggetto di cessione tra organismi di telecomunicazioni senza l'assenso dell'Autorità.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni cui è stata attribuita una serie di numeri è tenuto a non operare indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni. L'assegnazione dei numeri o serie di numeri è fatta dall'Autorità su richiesta degli operatori di telecomunicazioni autorizzati ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 6 previa corresponsione di un apposito contributo. Con provvedimento da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento e da pubblicare ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera *b)*, l'Autorità determina l'importo di tale apposito contributo e le modalità e le condizioni di pagamento. Tale apposito contributo è finalizzato esclusivamente a coprire i costi di gestione del procedimento amministrativo collegato alla richiesta di assegnazione dei numeri nonché delle attività di controllo ad esso relative.

4. L'Autorità predispone immediatamente uno studio finalizzato a garantire la disponibilità di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazioni. A tal fine, l'Autorità provvede a censire i numeri disponibili sulla base del piano di numerazione nazionale vigente, comprendendovi anche quelli eventualmente ad oggi non utilizzati all'interno dei distretti telefonici esistenti, anche al fine di garantire la immediata disponibilità di archi di numerazione. L'Autorità si adopera affinché il nuovo piano di numerazione nazionale sia definito immediatamente ed assicura che venga realizzato senza indugio ed in ogni caso entro il 31 dicembre 1999. A tale scopo è costituita con decreto del Ministro delle comunicazioni una commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni incaricata degli adempimenti al riguardo richiesti.

5. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, l'Autorità rappresenta la posizione nazionale in seno agli organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi del settore in Europa.

6. L'Autorità dispone la realizzazione entro il 31 dicembre 1997 di uno studio per garantire condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obbiettive per l'uso di alcuni prefissi o di alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per servizi di interesse pubblico generale (i numeri verdi, i servizi di addebito a «chiosco», i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire, al più tardi entro l'1 gennaio 1998, l'effettiva applicazione della funzione di «selezione dell'operatore» (easy access). L'Autorità entro l'1 gennaio 2000 promuove condizioni eque, non discriminatorie, trasparenti ed obiettive per consentire l'effettiva applicazione della funzione di «preselezione dell'operatore» (equal access).

7. L'Autorità promuove altresì la pubblicazione dei principali elementi del piano di numerazione nazionale e delle relative modifiche nel rispetto dei limiti riguardanti la sicurezza nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, lettera *b)*.

8. Gli organismi di telecomunicazione sono tenuti a provvedere, nei tempi più brevi possibili, all'introduzione della portabilità del numero affinché gli utenti finali che ne facciano richiesta possano conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio. In ogni caso gli organismi di telecomunicazioni devono garantire che detta prestazione sia disponibile almeno nei maggiori centri abitati entro l'1 gennaio 2001.

Art. 12.

Esigenze fondamentali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, nei casi di interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e di prestazione di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico devono essere rispettate, anche sulla base di appropriate norme tecniche, le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza delle operazioni di rete: ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad adottare, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazioni e dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore e sottopone annualmente all'Autorità un piano di attuazione di tali misure. Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate, gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità, di volta in volta, definite dall'autorità competente. Motivi di sicurezza di funzionamento della rete non devono dar luogo a restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa o delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni, salvo le situazioni di emergenza sopra richiamate, nel qual caso l'organismo di telecomunicazioni può adottare le seguenti misure intese a salvaguardare la sicurezza di funzionamento della rete: interruzione del servizio; limitazione delle funzioni del servizio; diniego di accesso alla rete e al servizio a nuovi utenti. Ogni organismo di telecomunicazioni istituisce procedure per informare immediatamente gli utenti e l'Autorità dell'inizio e della fine della situazione di emergenza, nonché del carattere e della portata delle restrizioni temporanee di fornitura del servizio. La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione. L'Autorità, anche su richiesta delle parti interessate, si accerta che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;

b) mantenimento dell'integrità della rete: ogni organismo di telecomunicazioni adotta, anche su richiesta dell'Autorità, le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità

delle reti pubbliche di telecomunicazioni. La necessità di mantenere l'integrità delle reti non rappresenta una giustificazione valida: per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione; per imporre restrizioni all'accesso e all'uso della rete telefonica pubblica fissa e delle altre reti pubbliche di telecomunicazioni; per salvaguardare tra l'altro le apparecchiature di rete, il software o i dati memorizzati. Le eventuali restrizioni, limitate allo stretto necessario ai fini del normale funzionamento delle reti, sono basate su criteri obiettivi e applicate in modo non discriminatorio. Coerentemente a quanto sopra, l'Autorità vigila affinché le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità delle reti siano proporzionate e non discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza;

c) interoperabilità dei servizi: l'Autorità può imporre condizioni negli accordi di interconnessione e di accesso alla rete onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche o di specifiche tecniche. Per il servizio di telefonia vocale non è consentito imporre altre restrizioni di uso per motivi attinenti all'interoperabilità dei servizi se l'apparecchiatura terminale è stata omologata sulla base della procedura nazionale o di quella comunitaria. Le condizioni relative all'interoperabilità dei servizi prescritte dall'Autorità nei contratti che concernono l'interconnessione delle reti pubbliche o l'accesso speciale alle reti devono essere pubblicate;

d) protezione dei dati: nelle materie trattate dal presente regolamento si applica la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, nonché alle successive disposizioni che saranno emanate in materia, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. L'Autorità, qualora ritenga necessario imporre condizioni basate sulle esigenze fondamentali negli accordi di interconnessione e per l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa, provvede alla loro pubblicazione secondo quanto previsto nell'articolo 19, comma 3, lettera *b)*.

Art. 13.

Diritti di passaggio e condivisione di impianti

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi 25 e 26, le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico non operano discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni. L'installazione delle infrastrutture e delle apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualità estetica dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprietà privata ed i beni pubblici.

2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprietà con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.

3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorità e, ove espressamente previsto, gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle infrastrutture esistenti installate in virtù dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio non è possibile.

4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. L'Autorità interviene per dirimere le controversie,

su richiesta di una delle parti interessate. In particolare può emanare disposizioni in materia di uso comune delle strutture e delle proprietà, previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle parti interessate è data la facoltà di esprimere il proprio parere. Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprietà.

Art. 14.

Norme tecniche - Omologazioni

1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni o presta servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico è obbligato a tener conto delle norme pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ai fini dell'interfacciamento tecnico armonizzato, per la fornitura della rete aperta, per l'accesso alla rete, per l'interconnessione e per l'interfunzionalità. In mancanza di tali norme l'organismo è tenuto a fornire interfacce tecniche di interconnessione e di accesso e di funzioni di rete rispondenti alle seguenti norme o specifiche tecniche:

a) norme europee adottate dagli organismi europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI) o il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), oppure, in assenza di tali norme;

b) norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), dall'ISO (Organizzazione internazionale per la normazione) o dalla CEI (Commissione elettrotecnica internazionale), oppure, in assenza di tali norme;

c) norme e specifiche nazionali.

2. Per la connessione delle apparecchiature terminali alle reti pubbliche di telecomunicazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 109, al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, ed al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614. Nei casi in cui l'apparecchiatura terminale di utente non sia o non risulti più conforme alle condizioni di omologazione, oppure presenti disfunzioni che possano danneggiare l'integrità della rete o creare un rischio fisico per le persone, si applica la seguente procedura:

a) l'organismo di telecomunicazioni può sospendere la fornitura del servizio fino a che il terminale non venga disconnesso dal punto terminale di rete;

b) l'organismo di telecomunicazione informa immediatamente l'utente e l'Autorità della sospensione, specificando i motivi della stessa;

c) non appena l'utente abbia assicurato che la predetta apparecchiatura terminale è stata disconnessa dal punto terminale di rete, la fornitura del servizio è ripristinata tempestivamente e ne viene data idonea informazione.

Art. 15.

Protezione dei dati e tutela della riservatezza delle reti e delle comunicazioni

1. Per le problematiche attinenti alle misure di sicurezza adottate dai fornitori di telecomunicazione accessibili al pubblico, ai dati personali relativi agli utenti e agli abbonati, all'identificazione della linea chiamante e della linea collegata, nonché alle chiamate a fini pubblicitari, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e nei relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 16.

Rapporti con gli utenti

1. Ogni organismo di telecomunicazioni che fornisce servizi accessibili al pubblico mediante reti di telecomunicazioni o sistemi di comunicazioni mobili è tenuto:

a) ad utilizzare idonei schemi contrattuali con clausole riferite alla descrizione degli specifici servizi forniti, ai relativi livelli qualitativi che devono essere rispettati, al mancato pagamento delle fatture, a qualsiasi conseguente interruzione del servizio o disconnessione ed alle modalità di presentazione e trattazione dei reclami. Tali misure garantiscono che le eventuali sospensioni dal servizio siano limitate, per quanto tecnicamente possibile, al solo servizio interessato dal mancato pagamento e che l'utente ne sia opportunamente preavvisato;

b) a fornire diversi livelli analitici di fatturazione dettagliata su richiesta dell'utente, tenendo conto dello sviluppo della rete o del sistema di telecomunicazioni e nel rispetto della vigente legislazione. Le fatture dettagliate devono indicare adeguatamente la composizione degli addebiti. Le chiamate gratuite per l'utente, comprese le chiamate di emergenza, non compaiono nella fattura;

c) a fornire, su richiesta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, le informazioni complete e aggiornate concernenti l'accesso e l'uso della rete telefonica pubblica fissa e del servizio di telefonia vocale, in conformità al contenuto dell'allegato *L*; per i servizi di comunicazioni mobili l'allegato *L* costituisce utile riferimento;

d) a comunicare agli utenti ed all'Autorità informazioni sulle modifiche delle offerte di servizi esistenti e sulle nuove offerte con almeno un mese di anticipo;

e) ad indicare all'utente che ha chiesto il collegamento alla rete telefonica pubblica fissa la data di attivazione del servizio.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni informa gli utenti, su richiesta, in merito a norme o specifiche tecniche, in base alle quali sono forniti i servizi di telecomunicazioni e le prestazioni supplementari.

3. Ogni organismo di telecomunicazioni deve garantire che le offerte di servizi esistenti siano mantenute sul mercato per un congruo periodo di tempo e che la cessazione di un'offerta o un cambiamento che ne modifichi il possibile uso possano aver luogo solo dopo adeguato periodo di preavviso stabilito dall'Autorità. Tale preavviso è comunicato agli utenti interessati a cura dell'organismo di telecomunicazioni.

4. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad informare in anticipo gli utenti, con mezzi adeguati, dei periodi in cui l'accesso o l'uso della rete pubblica di telecomunicazioni può essere limitato o precluso a causa di interventi programmati di manutenzione.

5. Ogni organismo di telecomunicazioni è tenuto ad includere negli schemi di contratto le clausole contenute nella carta dei servizi, di cui all'articolo 10, comma 5, relativamente al servizio minimo fornito, alle modalità di indennizzo e di rimborso in caso di inosservanza dei livelli qualitativi del servizio stabiliti nel contratto, salva l'azionabilità degli ordinari rimedi previsti dall'ordinamento in caso di danno derivante da inadempimento.

6. L'Autorità può proporre la modifica delle condizioni contrattuali e delle condizioni di indennizzo e di rimborso applicate dagli organismi di telecomunicazione. I contratti devono contenere indicazioni riguardanti modalità per avviare procedure di conciliazione per la risoluzione di controversie.

Art. 17.

Elenchi abbonati e schede per la telefonia pubblica

1. L'Autorità provvede affinché:

a) l'elenco degli abbonati al servizio di telefonia vocale sia reso disponibile, in uso gratuito, agli utenti, limitatamente alla rete urbana di appartenenza, su supporto cartaceo o elettronico a richiesta, e lo stesso elenco sia aggiornato periodicamente;

b) per ciò che riguarda i diritti degli abbonati relativamente all'inserzione dei relativi nominativi negli elenchi, si osservano le disposizioni di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676 e relativi decreti legislativi di attuazione.

2. Ogni organismo di telecomunicazioni deve rendere disponibili ed accessibili a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, su richiesta, le basi dei dati relativi agli elenchi pubblici dei propri abbonati al servizio di telefonia vocale anche al fine di consentire la realizzazione di elenchi telefonici generali.

3. Ogni organismo di telecomunicazione deve rendere disponibili, anche telematicamente, al centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile.

4. L'Autorità dispone affinché siano messi a disposizione apparecchi telefonici pubblici a pagamento in grado di soddisfare le ragionevoli esigenze degli utenti in termini sia di numero che di distribuzione e copertura geografica, dai quali sia possibile effettuare anche chiamate di emergenza. Le chiamate al numero unico europeo per chiamate di emergenza e le altre chiamate di emergenza sono gratuite.

5. L'Autorità promuove l'introduzione graduale di apparecchi telefonici pubblici a pagamento armonizzati, incluse le interfacce di rete, conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC.

6. Le schede telefoniche prepagate armonizzate, da utilizzare negli apparecchi telefonici a pagamento armonizzati nell'ambito dei Paesi dell'Unione europea, devono essere conformi alle relative norme ETSI/CEN/CENELEC. Un riferimento alle norme armonizzate europee relative alle schede e alle apparecchiature deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera *b)*.

Art. 18.

Conciliazione e risoluzione delle controversie

1. L'Autorità stabilisce procedure di conciliazione facilmente accessibili e poco onerose per un'equa, tempestiva e trasparente composizione delle controversie fra utenti ed organismi di telecomunicazioni e fra organismi di telecomunicazioni tra di loro. In caso di mancato accordo l'Autorità definisce il contenzioso mediante un atto vincolante tra le parti.

2. Un utente o un organismo di telecomunicazioni può, qualora la controversia interessi organismi di telecomunicazioni appartenenti ad altri Stati membri, ricorrere alla procedura di conciliazione mediante notifica scritta all'Autorità nazionale ed alla Commissione europea. Per le controversie riguardanti la competenza del comitato ONP, l'Autorità nazionale o la Commissione possono, se ritengono che vi siano i presupposti per un riesame, rinviare il caso al presidente del comitato ONP, come descritto al comma 10.

3. L'Autorità può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento ed è tenuta a farlo, se richiest da una delle parti, per le seguenti materie:

a) accordi di interconnessione: fermo quanto previsto all'articolo 4 può indicare le que stioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o fissare condizioni specifich che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare o, in via eccezionale, può richieder modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini d un'effettiva concorrenza e per garantire l'interoperabilità dei servizi a beneficio degli utenti;

b) accordi di accesso speciale alla rete: fermo quanto previsto all'articolo 5, può interve nire senza indugio, nell'interesse degli utenti, allo scopo di garantire che gli accordi di accesso speciale alla rete contengano condizioni rispondenti ai principi di cui al medesimo articolo 5 e prevedano la conformità alle norme applicabili, l'osservanza dei requisiti essenziali e il mantenimento della qualità da un punto terminale di rete all'altro.

4. I provvedimenti dell'Autorità, adeguatamente motivati, e le condizioni fissate dalla stessa sono rese pubbliche secondo le modalità dell'articolo 19, comma 3, lettera *b)*.

5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di telecomunicazioni, su richiesta di una delle parti, l'Autorità si adopera per risolvere dette controversie anche in conformità alle procedure richiamate al comma 1. A tal fine l'Autorità tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:

a) interesse degli utenti;

b) obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;

c) interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazioni a livello nazionale e comunitario;

d) disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione o all'accesso speciale richiesti;

e) interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;

f) necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;

g) tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;

h) posizioni relative di mercato delle parti;

i) interesse pubblico;

l) promozione della concorrenza;

m) necessità di garantire il servizio universale.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, l'Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, può imporre agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e può fissare le condizioni dell'interconnessione.

7. In caso di controversia in materia di interconnessione fra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dal rispettivo Stato, ciascuna parte può deferire la controversia alla propria Autorità, sempreché la controversia non sia di competenza di un'unica Autorità nazionale che operi in base al comma 5. Le Autorità interessate alla vertenza coordinano la loro attività per risolvere la controversia sempre nel rispetto dei principi di cui al comma 5.

8. Se le autorità nazionali di regolamentazione interessate non concordano tra di loro una soluzione della controversia entro sei mesi dal suo deferimento, una di esse può avvalersi della procedura descritta al comma 9, inviando una comunicazione scritta alla Commissione; di essa trasmette copia per conoscenza alle parti e alle autorità nazionali di regolamentazione interessate. La decisione della Commissione ha forza vincolante solo in caso di accordo di tutte le parti.

9. Nel caso di cui al comma 8, il presidente del comitato ONP, verificato che siano stati fatti tutti gli sforzi ragionevoli a livello nazionale, avvia la seguente procedura:

a) costituisce un gruppo di lavoro composto da almeno due membri del comitato ONP, da un rappresentante delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, dal presidente stesso o da altro funzionario della Commissione da lui designato. Il gruppo di lavoro è presieduto dal rappresentante della Commissione e si riunisce di norma entro dieci giorni dalla sua convocazione. Il presidente del gruppo di lavoro può decidere, su proposta di qualsiasi membro del gruppo, di richiedere la consulenza di uno o due esperti;

b) il ricorrente, le autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri interessati e gli organismi di telecomunicazioni interessati hanno la possibilità di presentare osservazioni in forma scritta od orale al gruppo di lavoro;

c) il gruppo di lavoro si adopera affinché sia raggiunto un accordo tra le parti interessate entro sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al comma 8. Il presidente provvede ad informare il comitato ONP dei risultati di questa procedura affinché quest'ultimo possa esprimere il suo parere.

Art. 19.

Pubblicazione

1. L'Autorità provvede alla predisposizione delle procedure di rilascio delle licenze individuali per la prestazione del servizio di telefonia vocale e per l'installazione e la fornitura delle reti pubbliche di telecomunicazioni, dandone preventiva comunicazione alla Commissione. Tali procedure saranno pubblicate senza indugio dopo l'entrata in vigore del regolamento.

2. L'Autorità provvede affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi relativi alla fornitura del servizio universale siano accessibili al pubblico.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione:

a) di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti dalle parti interessate;

b) delle informazioni di cui: all'articolo 4, commi 4, 6, 7, 14 e 17; all'articolo 5, comma 4; all'articolo 6, commi 20, 21 e 23; all'articolo 10, comma 4; all'articolo 11, commi 3 e 7; all'articolo 12, comma 2; all'articolo 17, comma 5; all'articolo 18, comma 4;

c) degli uffici e degli orari nei quali gli interessati, a domanda e senza spese, possono attingere le informazioni aggiornate relative alle materie di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9;

d) delle informazioni relative alle procedure per le autorizzazioni generali;

e) del piano annuale di ripartizione delle frequenze riservate ai servizi di comunicazioni mobili e personali e dei programmi di ampliamento e di assegnazione di tali frequenze, rendendo il piano stesso disponibile a richiesta.

4. L'Autorità, di propria iniziativa o su domanda di un soggetto interessato, se constata che il numero di licenze individuali può essere aumentato, pubblica tale informazione.

5. L'Autorità vigila sull'obbligo degli organismi di telecomunicazioni di pubblicare informazioni aggiornate ed adeguate alle esigenze della clientela circa le condizioni tecniche ed economiche di accesso alla rete telefonica pubblica fissa ed ai servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico.

Art. 20.

Sistemi di comunicazioni mobili e personali

1. L'Autorità rilascia le licenze individuali per la gestione dei sistemi mobili operanti in base allo standard DCS 1800, fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 8 e dall'articolo 6.

2. Nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 2, comma 7, l'Autorità rilascia le licenze individuali per le applicazioni di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni - telepoint; in particolare l'utilizzazione dello standard DECT è ammessa, previo rilascio di licenza individuale:

a) per l'accesso alle reti di telecomunicazioni;

b) per la prestazione dei servizi mobili senza filo offerti al pubblico in ambito locale.

3. Non sono fissate restrizioni sull'abbinamento di tecnologie o sistemi mobili, in particolare qualora siano disponibili apparecchiature multistandard. L'Autorità, nel consentire l'abbinamento, accerta che sia garantita la concorrenza tra organismi di telecomunicazioni nei mercati interessati.

4. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono provvedere direttamente alla installazione delle infrastrutture occorrenti per il funzionamento del sistema di comunicazioni mobili e personali, nonché richiedere all'Autorità l'assegnazione, a titolo oneroso, delle frequenze disponibili per i collegamenti in ponte radio.

5. I titolari di licenze individuali per lo svolgimento dei servizi pubblici di comunicazioni mobili e personali possono impiegare anche le infrastrutture fornite da terzi e possono provvedere all'uso in comune delle infrastrutture, di altri impianti e siti, limitatamente alle attività oggetto della licenza.

6. La sperimentazione delle applicazioni in tecnologia DECT è subordinata ad autorizzazione provvisoria dell'Autorità.

Art. 21.

Norme finali

1. Il presente regolamento lascia impregiudicate:

a) le norme specifiche già adottate in materia di diffusione di programmi audiovisivi destinati al pubblico nonché del relativo contenuto;

b) le misure adottate in materia di difesa e per motivi di pubblico interesse, segnatamente in relazione alla moralità pubblica, alla pubblica sicurezza, ivi comprese le indagini sulle attività criminali, e all'ordine pubblico;

c) le disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare la disciplina di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e 676, nonché le attribuzioni demandate al Garante per la protezione dei dati personali anche riguardo alla tematica della sicurezza.

2. Salvo quanto espressamente disposto dal presente regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni in materia di telecomunicazioni. Continuano in particolare ad applicarsi, per le finalità di cui all'articolo 6, commi 20 e 21, e fino a diverso provvedimento dell'Autorità, le disposizioni di cui all'articolo 188 del codice postale.

3. Sono subordinati ad autorizzazione generale ovvero a licenza individuale, secondo le disposizioni del presente regolamento, l'installazione di infrastrutture e l'esercizio di servizi di telecomunicazioni ad uso privato di cui alle seguenti partizioni del libro quarto del codice postale: titolo primo, capo quarto; titolo terzo, capo secondo; titolo quarto, capo secondo.

4. Le concessioni e le autorizzazioni ad uso privato sono adeguate in sede di rinnovo, ovvero, in ogni tempo, su iniziativa dell'Autorità.

5. I titolari di concessioni ad uso privato ovvero di autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono ottenere il rilascio di una autorizzazione di cui all'articolo 6, alle condizioni ivi stabilite per l'uso proprio, istituzionale ovvero per l'offerta a terzi o al pubblico.

6. Il Gestore, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, dovrà proporre all'Autorità le condizioni tecniche ed amministrative che consentano di applicare ai servizi radiomobili in tecnica DCS 1800 il principio in base al quale spetta al Gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata stabilire le condizioni economiche di offerta. Detta proposta dovrà ispirarsi, tra l'altro, ai seguenti criteri direttivi:

a) indipendenza delle condizioni economiche di offerta dal tipo di applicazione da parte degli utenti, eccetto quando siano richiesti servizi o prestazioni supplementari;

b) salvaguardia delle concorrenzialità del mercato dei servizi radiomobili;

c) assoluta trasparenza di applicazione delle condizioni economiche agli utenti;

d) coerenza con le convenzioni vigenti per l'espletamento dei servizi radiomobili.

Art. 22.

Attribuzioni dell'Autorità

1. Fermo quanto previsto dal presente regolamento, l'ulteriore disciplina e le relative modalità di applicazione concernenti le seguenti materie sono determinate dall'Autorità:

a) individuazione dei soggetti aventi notevole forza di mercato;

b) metodi di finanziamento degli oneri derivanti dall'obbligo di fornitura del servizio universale;

c) accordi di interconnessione e relative informazioni;

d) condizioni di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni;

e) condizioni per il rilascio di autorizzazioni generali e licenze individuali;

f) individuazione dei casi in cui, in relazione alla presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 6, comma 3, è consentito il contestuale avvio del servizio;

g) contributi e diritti per i procedimenti di rilascio di autorizzazioni e di licenze;

h) condizioni economiche dei servizi;

i) qualità dei servizi;

l) numerazione;

m) ripartizione delle frequenze;

n) modalità di sperimentazione dei servizi;

o) modalità di irrogazione delle sanzioni.

Art. 23.

Competenze

1. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni competente per i settori oggetto del presente regolamento ed alla definizione delle corrispondenti attribuzioni, le funzioni ed i poteri previsti dal medesimo regolamento competono al Ministero delle comunicazioni.

2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operano, con oneri a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni e presso il Ministero stesso, due commissioni con poteri consultivi competenti l'una nel settore dei sistemi e dei servizi di comunicazioni mobili e personali, l'altra nel settore delle reti e dei servizi diversi. Tali commissioni sono costituite dai rappresentanti dei fornitori di servizi, delle associazioni degli utenti e da personalità qualificate nominate dal Ministro delle comunicazioni.

3. Le commissioni di cui al comma 2 possono essere consultate dal Ministro delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni su tutte le questioni attinenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni generali e delle licenze individuali, le modifiche delle condizioni tecniche relative all'installazione delle reti, le specifiche disposizioni tecniche ed economiche relative alla prestazione di servizi nel settore di competenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli: FLICK*
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 100, foglio n. 7

ALLEGATO *A*

RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONI E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI ACCESSIBILI AL PUBBLICO

PARTE 1

Rete telefonica pubblica fissa

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica commutata di telecomunicazioni per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in postazioni fisse di fonia e di informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta tra l'altro:

a) la telefonia vocale;

b) le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della serie-T;

c) la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T della «serie V».

Per servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in postazioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; include l'accesso ai servizi di emergenza, la fornitura dei servizi tramite operatore, la fornitura dell'elenco abbonati, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e la fornitura di prestazioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali.

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano nazionale di numerazione.

PARTE 2

Sistemi di linee affittate

Per sistemi di linee affittate si intendono le infrastrutture di telecomunicazioni che forniscono capacità di trasmissione trasparente fra punti terminali di rete e che non includono la commutazione su richiesta, cioè le funzioni di commutazione che possono essere controllate dall'utente nell'ambito della fornitura della linea affittata.

PARTE 3

Sistemi di comunicazioni mobili ad uso pubblico

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete sono costituiti dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti mobili. Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete pubblica di telefonia mobile.

ALLEGATO *B*

ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE

Il presente allegato riguarda gli organismi tenuti a fornire agli utenti capacità di rete, commutata e non, da cui dipende l'offerta dei servizi di telecomunicazioni; sul rispetto dell'obbligo vigila l'Autorità.

Tali organismi sono:

1. organismi che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili e prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri nell'ambito del piano nazionale di numerazione. Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazioni disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete. Il controllo dei mezzi di accesso comporta il controllo del collegamento fisico con l'utente finale, con o senza cavo, e la possibilità di modificare o revocare i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale;

2. organismi che forniscono linee affittate;

3. organismi autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni tra i Paesi dell'Unione europea e i Paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso;

4. organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi.

ALLEGATO *C*

ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI PER LA DETERMINAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI INTERCONNESSIONE

Le condizioni economiche per l'interconnessione sono stabilite dalle parti che stipulano un apposito accordo.

La struttura delle condizioni economiche è articolata in categorie, quali quelle destinate a remunerare:

a) la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica, ossia la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta, quali la fornitura di apparecchiature e di risorse particolari, le prove di compatibilità;

b) la locazione delle apparecchiature e delle risorse fisiche o strumentali;

c) i servizi accessori e supplementari (ad esempio, l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, l'assistenza dell'operatore, la raccolta di dati, il calcolo delle tariffe, la fatturazione, i servizi basati sulla commutazione ed i servizi avanzati);

d) il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa ed i costi, ad esempio, di commutazione e trasmissione che possono essere calcolati al minuto e sulla base della capacità supplementare di rete richiesta.

Le componenti delle condizioni economiche consistono nei singoli prezzi stabiliti per ciascuna sezione o struttura di rete fornita al soggetto interconnesso.

Le condizioni economiche di interconnessione includono, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltreché dei costi connessi con il rispetto dei requisiti essenziali.

ALLEGATO *D*

CONTENUTO DEGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

PARTE 1

L'Autorità può fissare in anticipo i seguenti elementi riguardanti gli accordi di interconnessione:

a) risoluzione delle controversie;

b) accesso agli accordi di interconnessione e pubblicazione, anche periodica, degli stessi;

c) parità di accesso e portabilità dei numeri;

d) condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione;

e) mantenimento delle esigenze fondamentali;

f) attribuzione ed uso dei numeri, compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei;

g) mantenimento della qualità del servizio da punto terminale a punto terminale;

h) determinazione, se del caso, della parte scorporata delle condizioni economiche di interconnessione che rappresenti un contributo alla copertura del costo netto degli obblighi di servizio universale.

PARTE 2

Gli accordi di interconnessione stipulati fra le parti contengono i seguenti elementi:

a) descrizione dei servizi di interconnessione da offrire;

b) condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione;

c) ubicazione dei punti di interconnessione;

d) norme tecniche di interconnessione;

e) prove di interoperabilità;

f) misure per la conformità ai requisiti essenziali;

g) diritti di proprietà intellettuale;

h) definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti;

i) definizione delle condizioni economiche di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo;

l) procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'autorità;

m) durata e rinegoziazione degli accordi;

n) procedure in caso di proposte di modifica alle offerte di reti o di servizi di una delle parti;

o) raggiungimento della parità di accesso;

p) uso comune delle strutture;

q) accesso a servizi accessori, supplementari ed avanzati;

r) gestione del traffico e della rete;

s) mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione;

t) riservatezza sulle parti non pubbliche degli accordi;

u) formazione del personale.

ALLEGATO *E*

QUADRO DI RIFERIMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI FORNITURA

1. *Interfacce tecniche armonizzate e funzioni di rete*

Per la determinazione delle condizioni di fornitura si tiene conto del seguente schema riguardante la definizione delle specifiche tecniche delle interfacce e delle funzioni di rete:

a) per i servizi e per le reti esistenti sono adottate le specifiche d'interfaccia esistenti applicabili in base all'articolo 14, comma 1;

b) per i servizi nuovi e per il potenziamento dei servizi esistenti sono adottate, preferibilmente, le interfacce esistenti applicabili in base all'articolo 14, comma 1; in caso contrario, sono indicati i miglioramenti e le specifiche delle nuove interfacce;

c) per le reti non ancora introdotte, ma per le quali è già cominciato il programma di normalizzazione, va tenuto conto, al momento di sviluppare le specifiche della nuova interfaccia e delle funzioni di rete, dei requisiti di fornitura.

Le proposte di fornitura debbono, se possibile, essere conformi alle norme dell'ETSI e tener conto delle raccomandazioni internazionali dell'UIT/T.

2. *Condizioni armonizzate di fornitura e di utilizzazione*

Le condizioni di fornitura e di utilizzazione dei servizi, nella misura in cui sono necessarie, sono:

a) condizioni di fornitura:
tempo normale di allacciamento,
tempo normale di riparazione,
qualità del servizio, in particolare disponibilità e qualità della trasmissione,
manutenzione e gestione della rete;

b) condizioni di utilizzazione:
condizioni di accesso alla rete,
condizioni di uso in compartecipazione,
condizioni di protezione dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni.

3. *Principi armonizzati delle condizioni economiche*

I principi armonizzati delle condizioni economiche debbono essere coerenti con i principi enunciati dall'articolo 7. In particolare le condizioni economiche:

a) debbono essere basate su criteri obiettivi e debbono in linea generale essere orientate ai costi;

b) debbono essere trasparenti e pubblicate con procedure adeguate;

c) al fine di consentire agli utenti di scegliere tra i singoli elementi del servizio e nella misura in cui la tecnologia lo consente, debbono essere sufficientemente disaggregate, conformemente alle norme in materia di concorrenza. Le prestazioni supplementari introdotte per fornire specifici servizi complementari debbono, di norma, essere fatturate indipendentemente dalle prestazioni globali e dalla trasmissione propriamente detta;

d) debbono essere non discriminatorie e garantire la parità di trattamento, salve le limitazioni conformi alle norme vigenti.

I costi di accesso alle risorse di rete o ai servizi debbono rispettare i principi anzidetti nonché le norme del trattato in materia di concorrenza e debbono inoltre tener conto del principio di un'equa ripartizione del costo globale delle risorse impiegate, della necessità di ricavare congrui proventi dagli investimenti effettuati e del finanziamento del servizio universale.

Possono essere fissate altre condizioni economiche per tener conto, specialmente, del maggiore o minore volume di traffico in diversi periodi di tempo, a condizione che il differenziale sia giustificato commercialmente e non in contrasto con i principi sopra esposti.

4. *Approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero, all'indirizzo e alla denominazione.*

L'approccio armonizzato per l'instradamento in base al numero o all'indirizzo e, in alcuni casi, alla denominazione permette la selezione della o delle destinazioni di un servizio, di un fornitore di servizi o di un operatore di rete.

L'applicazione dell'approccio armonizzato per la numerazione, per l'indirizzamento e, ove possibile, per la denominazione è essenziale per garantire l'interconnessione degli utilizzatori da terminale a terminale a livello europeo nonché per l'interoperabilità dei servizi. L'assegnazione di numeri, indirizzi e nomi deve essere corretta, adeguata e coerente con i requisiti essenziali per un accesso equo.

ALLEGATO *F*

CONDIZIONI PREVISTE PER LE AUTORIZZAZIONI GENERALI E LE LICENZE INDIVIDUALI

1. In generale, le condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali, possono riguardare:

1.1. le esigenze fondamentali;

1.2. la fornitura delle informazioni necessarie per verificare l'ottemperanza alle condizioni stabilite ed a fini statistici;

1.3. la prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali nei mercati delle telecomunicazioni, comprese misure volte ad assicurare che le condizioni economiche siano non discriminatorie e non provochino distorsioni della concorrenza;

in particolare, nel caso di fornitura di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico:

1.4. l'uso efficace ed effettivo della capacità di numerazione;

1.5. la protezione degli utenti e degli abbonati al fine di assicurare l'uguaglianza di trattamento per quanto riguarda:

1.5.1 l'approvazione preliminare da parte dell'Autorità stessa dei contratti tipo per abbonati,

1.5.2 la fornitura di fatture dettagliate e documentate,

1.5.3 la istituzione di una procedura per dirimere le controversie,

1.5.4 la pubblicizzazione delle variazioni delle condizioni di accesso, incluse quelle attinenti alle condizioni economiche, alla qualità ed alla disponibilità del servizio;

1.6. il contributo finanziario per la fornitura del servizio universale ove previsto;

1.7. la disponibilità della banca dati degli utenti necessaria per la redazione dell'elenco generale degli abbonati;

1.8. la fornitura dei servizi di emergenza;

1.9. l'interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi;

1.10. le disposizioni speciali per le persone disabili;

1.11. lo svolgimento di attività orientate allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica, anche al fine di realizzare direttamente e indirettamente iniziative di formazione in materia di telecomunicazione ovvero il sostenimento di oneri da destinare a soggetti diversi dall'organismo autorizzato per il perseguimento dei medesimi obiettivi.

2. Le condizioni per il rilascio delle licenze individuali, in aggiunta a quelle di cui al punto 1, possono riguardare:

2.1. l'attribuzione di diritti di numerazione in coerenza con lo schema nazionale di numerazione;

2.2. la copertura geografica e della popolazione;

2.3. l'uso effettivo e la gestione efficace di frequenze radio;

2.4. le esigenze specifiche ambientali e di assetto territoriale, comprese le prescrizioni sull'accesso a terreni pubblici o privati e sull'ubicazione e sull'uso comune delle strutture;

2.5. la durata delle licenze individuali tale da garantire l'uso efficace delle frequenze radio e delle numerazioni nonché l'utilizzazione di terreni pubblici o privati;

2.6. fornitura del servizio universale;

2.7. gli operatori che sono stati notificati tra quelli aventi notevole forza di mercato significativa;

2.8. l'assetto societario, ivi compresa la solidità finanziaria ed il grado di competenza tecnica del richiedente;

2.9. la qualità, la disponibilità e la continuità del servizio e della rete;

2.10. la fornitura di linee affittate;

2.11. gli standard tecnici e di qualità definiti dall'Autorità.

ALLEGATO *G*

SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI

Gli elementi sottoelencati possono essere inclusi nel sistema di contabilità dei costi soprattutto al fine di determinare il listino di interconnessione.

Informazioni sulle condizioni economiche praticate per l'interconnessione debbono essere pubblicate ai fini della verifica di un calcolo equo e adeguato delle condizioni economiche stesse.

Le informazioni riguardano:

1. i costi standard utilizzati: ad esempio, i costi interamente distribuiti, i costi incrementali medi di lungo periodo, i costi marginali, i costi unici, i costi diretti incorporati, ivi comprese le basi di costo utilizzate, quali i costi storici fondati sulla spesa realmente sostenuta o i costi preventivi basati sui costi previsti;

2. gli elementi di costo compresi nelle condizioni economiche di interconnessione, compreso un margine di profitto ragionevole;

3. i gradi ed i metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare il trattamento dei costi congiunti e comuni;

4. le convenzioni contabili concernenti: i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse; il trattamento di altre voci di spesa importanti in termini di entrate rispetto al costo capitale, quali programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione.

ALLEGATO *H*

INDICATORI DEI TEMPI DI FORNITURA E DI QUALITÀ DEL SERVIZIO, DEFINIZIONI E METODI DI MISURA

Gli organismi di telecomunicazioni, di cui all'articolo 10, comma 1, debbono pubblicare gli obiettivi relativi ai seguenti parametri di qualità:

Indicatore (nota 1)	Definizione	Metodo di misura
Tempi di fornitura del collegamento iniziale	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di guasti per linea di accesso	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Percentuale di chiamate a vuoto	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di collegamento	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi con operatore	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Tempo di risposta dei servizi informazioni telefoniche	dipende dal fornitore dei servizi	dipende dal fornitore dei servizi
Percentuale di telefoni pubblici a moneta o a scheda funzionanti	ETSI ETR 138	ETSI ETR 138
Accuratezza della fatturazione	cfr. nota 2	cfr. nota 2

Nota 1

Gli indicatori debbono permettere di analizzare le prestazioni a livello regionale (un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura NUTS di Eurostat).

Nota 2

Si utilizza la definizione ed il metodo di misure che saranno definiti dall'Autorità fino a quando non ci sarà un metodo concordato a livello europeo.

ALLEGATO *I*

PRESTAZIONI SUPPLEMENTARI

1. Prestazioni supplementari di cui all'articolo 10, comma 2:

a) funzionamento in DTMF (dual tone multifrequency): la rete telefonica pubblica fissa consente l'uso degli apparecchi telefonici che impiegano, per la segnalazione alla centrale, la tecnica DTMF (dual tone multifrequency) con le tonalità definite nella raccomandazione Q.23 dell'UIT-T; le stesse tonalità vengono utilizzate per la segnalazione da punto terminale a punto terminale sull'intera rete in ambito nazionale come pure tra gli Stati membri;

b) selezione diretta (DDI - direct dialling in): gli utenti di un centralino privato (PABX) o di un analogo sistema privato possono essere chiamati direttamente a partire dalla rete telefonica pubblica fissa, senza l'intervento dell'operatore dello stesso centralino privato;

c) rinvio automatico di chiamata: possibilità di rinviare le chiamate in arrivo verso un'altra destinazione in ambito nazionale o in un altro Stato membro se non si ottiene risposta, se il numero è occupato o incondizionatamente. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

d) identificazione della linea chiamante: possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

2. Servizi e prestazioni di cui all'articolo 10, comma 3:

a) accesso su scala comunitaria di servizi di chiamata gratuita tramite «numeri verdi»: tali servizi devono includere servizi di selezione mediante i quali il chiamante non deve sostenere tutto o parte del costo totale della chiamata;

b) fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») su scala comunitaria: per fatturazione a sportello unificato (servizio di addebito «a chiosco») si intende una prestazione in cui le condizioni economiche di impiego del servizio accessibile tramite una rete degli organismi di telecomunicazioni sono combinate con le condizioni economiche di chiamata di rete («servizio a tariffa maggiorata»);

c) trasferimenti della chiamata su scala comunitaria: possibilità di trasferire una determinata chiamata a terzi in ambito nazionale o in un altro Stato membro;

d) servizio di pagamento a carico del destinatario su scala comunitaria per le chiamate con origine e destinazione all'interno dell'Unione europea: il servizio consente al destinatario, su richiesta del chiamante e prima di stabilire la comunicazione, di accettare di sostenere il costo della stessa;

e) identificazione della linea chiamante su scala comunitaria: possibilità di comunicare al destinatario il numero del chiamante prima di stabilire la comunicazione. La prestazione deve essere fornita nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali;

f) accesso ai servizi tramite operatore in altri Stati membri: gli utenti nazionali possono chiamare l'operatore o un servizio di assistenza di un altro Stato membro;

g) accesso ai servizi di consultazione dell'elenco abbonati di altri Stati membri: possibilità, per gli utenti nazionali, di chiamare il servizio di consultazione dell'elenco abbonati di un altro Stato membro.

ALLEGATO *L*

INFORMAZIONI DA PUBBLICARE

1. Nome e indirizzo dell'organismo o degli organismi di telecomunicazioni: nome e indirizzo della sede centrale dell'organismo o degli organismi di telecomunicazione fornitori delle reti telefoniche pubbliche fisse e dei servizi di telefonia vocale.

2. Servizi di telecomunicazioni offerti:

2.1. tipi di collegamento alla rete telefonica pubblica fissa: è necessario specificare le caratteristiche tecniche delle interfacce nei punti terminali di rete comunemente forniti ed il riferimento alle norme nazionali e internazionali ed alle raccomandazioni internazionali di cui all'articolo 14 del presente regolamento; in particolare:

per le reti analogiche e numeriche:

a) interfaccia per linea singola,

b) interfaccia per più linee,

c) interfaccia per selezione diretta (DDI),

d) altre interfacce comunemente fornite;

per le reti numeriche (ISDN):

a) interfacce a velocità di base e a velocità primaria ai punti di riferimento S/T, compreso il protocollo di segnalazione,

b) servizi portanti in grado di fungere da supporto ai servizi di telefonia vocale,

c) altre interfacce comunemente fornite;

qualsiasi altra interfaccia comunemente fornita.

Gli organismi di telecomunicazione devono informare tempestivamente i fornitori di apparecchiature terminali delle caratteristiche particolari della rete che possono incidere sul corretto funzionamento delle apparecchiature terminali omologate.

2.2. servizi telefonici offerti:

descrizione del servizio di telefonia vocale di base offerto, che specifichi le voci comprese nella quota iniziale di abbonamento e nel canone di locazione periodico, quali servizi tramite operatore, gli elenchi telefonici, la manutenzione;

descrizione delle prestazioni supplementari, incluse le eventuali modalità di autoesclusione, e delle caratteristiche del servizio di telefonia vocale le cui condizioni economiche sono separate dall'offerta di base con il riferimento alle norme ed alle specifiche tecniche cui esse sono conformi ai sensi dell'articolo 14;

2.3. condizioni economiche: concernono l'accesso, l'impiego e la manutenzione ed i regimi di riduzione;

2.4. politica di indennizzo e di rimborso: comprende la descrizione dettagliata delle modalità di indennizzo o di rimborso offerte;

2.5. tipi del servizio di manutenzione offerto;

2.6. procedura di ordinazione: comprende i punti di contatto designati presso gli organismi di telecomunicazioni;

2.7. condizioni dei contratti standard: comprendono l'eventuale periodo contrattuale minimo.

3. Prescrizioni relative alle licenze individuali: deve essere fornita una chiara descrizione di tutte le condizioni relative alle licenze individuali, comprese quelle che incidono sugli utenti, i fornitori di servizi, specificando i seguenti punti:

informazioni sulle procedure delle condizioni di licenza;

durata delle licenze individuali;

elenco dei documenti che contengono le condizioni imposte in materia di licenze individuali.

4. Condizioni di allacciamento di apparecchiature terminali: queste devono comprendere una rassegna completa dei requisiti per le apparecchiature terminali, in linea con le disposizioni della legge 28 marzo 1991, n. 109, del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, e del decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 614.

5. Restrizioni all'accesso e all'uso: le informazioni devono comprendere le restrizioni all'accesso e all'uso delle reti.

6. Parametri di valutazione delle prestazioni e della qualità del servizio: le informazioni devono comprendere le definizioni, i metodi di misurazione, gli obiettivi e i dati relativi alle prestazioni ottenute.

7. Obiettivi per l'introduzione di servizi, di funzioni, di prestazioni supplementari e di condizioni economiche.

8. Condizioni di accesso speciale alla rete.

9. Descrizione del sistema di calcolo dei costi: la descrizione deve essere comprensiva dell'indirizzo a cui richiedere il sistema di calcolo dei costi.

10. Principali elementi del piano di numerazione nazionale.

11. Modalità di uso dell'elenco abbonati.

12. Procedura di conciliazione e di composizione delle controversie: le informazioni devono comprendere indicazioni relative ai meccanismi a disposizione degli utenti per la conciliazione e la composizione di controversie con gli organismi di telecomunicazioni.

13. Procedura in caso di mancato pagamento della fattura.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289: «*b)* «comitato ONP», il comitato di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 90/387/CEE, trasposta con decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 184, comma 1, del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156: «Le amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interese esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di telecomunicazione, previo consenso dell'Amministrazione, alla quale spetta anche di autorizzare il collegamento di tali impianti alla rete urbana od a quella interurbana, alle condizioni stabilite nel regolamento».

Nota all'art. 3:

— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 2 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

«Art. 19. — 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contigente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa».

— Si riporta il comma 11 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1993, n. 537: «11. Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 [art. 19 della legge 241/1990 *n.d.r.*] non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

— Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:

«Art. 2359 *(Società controllate e società collegate)*. — Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società, dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma, si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa».

— Si riporta il testo degli articoli da 231 a 239 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156:

«Art. 231 *(Pubblica utilità - Espropriazione)*. — Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti, sempreché siano esercitati dallo Stato o dai concessionari, per i servizi concessi ad uso pubblico, hanno carattere di pubblica utilità.

Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni può essere dichiarata, ove occorra, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere.

Gli impianti di telecomunicazioni e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere, di cui al primo comma, può esperirsi la procedura di esproprio prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed aggiunte.

Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti.

Per le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e per i concessionari di servizi di telecomunicazioni ad suo pubblico, l'indennità di esproprio è determinato ai sensi dell'articolo 33 della legge 12 marzo 1968, n. 325».

N.B. – Gli ultimi tre commi dell'art. 231 sono da considerare abrogati per effetto del combinato disposto dell'art. 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dell'art. 4 del decreto-legge 8 maggio 1974, n. 115 (come modificato dalla legge di conversione 27 giugno 1974, n. 247) e dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385.

«Art. 232 *(Limitazioni legali)*. — Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private, sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonchè al passaggio di condurre, fili o qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi ed ogni altra istallazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal presente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità».

«Art. 233 *(Servitù)*. — Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, le servitù, occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi impianti connessi alle opere considerate dal precedente art. 231 sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 46 della legge 25 giugno 1965, n. 2359.

Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione».

«Art. 234 *(Procedura di imposizione della servitù - Indennità)*. — La domanda, corredata del progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è diretta al prefetto.

Il prefetto invia gli atti al genio civile che, sentite le parti esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi, quando sia dovuta, al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù. Il prefetto emana il decreto di imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio dopo essersi accertato del pagamento o del deposito della indennità».

«Art. 235 *(Ricorso gerarchico)*. — Contro il decreto del prefetto è ammesso ricorso gerarchico al Ministro per le poste e le telecomunicazioni, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento».

«Art. 236 *(Indennità richiesta dopo la costituzione della servitù).* — Qualora l'indennità per servitù sia richiesta dal proprietario successivamente alla costituzione della servitù stessa, nulla è dovuto a titolo di interessi per il tempo anteriore alla richiesta».

«Art. 237 *(Innovazioni sul fondo).* — La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprie vicine.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazioni statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'azienda nazionale autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.

Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà».

«Art. 238 *(Divieto di imporre altri oneri).* — Le pubbliche amministrazioni, le regioni, le provincie ed i comuni non possono imporre per l'impianto o per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni oneri o canoni che non siano stabiliti per legge, salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

«Art. 239 *(Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari).* — Per la realizzazione e la manutenzione di impianti di telecomunicazioni ad uso pubblico, può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.

Per la imposizione della servitù avente come contenuto detta occupazione, non occorre il decreto che ne dichiari l'urgenza ed indifferibilità previsto al secondo comma dell'articolo 231.

La servitù è imposta con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni trasmette all'ufficio tecnico erariale competente un piano di massima dei lavori da eseguire.

L'ufficio tecnico erariale, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni emana il decreto d'imposizione della servitù, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità.

Il decreto del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni viene notificato alle parti interessate.

L'indizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra l'esercente del pubblico servizio di telecomunicazioni ed il proprietario dell'autostrada previo, in ogni caso, parere dell'ufficio tecnico erariale competente sull'ammontare della indennità da corrispondere per la servitù stessa.

Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare i cavi di telecomunicazioni, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire.

In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per causa di forza maggiore (frane, bonifiche, drenaggi, ecc).

Il proprietario dei cavi di telecomunicazioni provvede a proprie spese e cura alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede che il proprietario concessionario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente articolo, si applicano le altre norme sulla servitù in materia di telecomunicazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359:

«Art. 13. — Nell'atto che si dichiara un'opera di pubblica utilità saranno stabiliti i termini, entro i quali dovranno incominciarsi e compiersi le espropriazioni ed i lavori.

L'autorità che stabilì i suddetti termini li può prorogare per casi di forza maggiore o per altre cagioni indipendenti dalla volontà dei concessionari, ma sempre con determinata prefissione di tempo.

Trascorsi i termini, la dichiarazione di pubblica utilità diventa inefficace e non potrà procedersi alle espropriazioni se non in forza di una nuova dichiarazione ottenuta nelle forme prescritte dalla presente legge».

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, ha recepito la direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

— Il D.P.R. 4 settembre 1995, n. 420, approva il regolamento per la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

— Il D.Lgs. 11 febbraio 1997, n. 55, attua la direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite.

Note all'art. 7:

— La legge 14 novembre 1995, n. 481, detta norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità nonché in tema di istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità.

— La delibera CIPE 24 aprile 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1996, detta le linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità.

Nota all'art. 8:

— Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, attua la delega di cui all'art. 2, lettera *a)*, della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

Nota all'art. 10:

— La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 detta principi sull'erogazione dei servizi pubblici.

Note all'art. 12:

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, concerne la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, conferisce delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Note all'art. 14:

— La legge 28 marzo 1991, n. 109, detta disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni.

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314, reca disposizioni di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109.

— Il D.Lgs. 12 novembre 1996, n. 614, attua la direttiva 91/263/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE ed integrata dalla direttiva 93/97/CEE.

Nota all'art. 15:

— Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.

Nota all'art. 17:

— Per le leggi numeri 675 e 676/1996, vedere nota all'art. 12.

PAGINA BIANCA

DECRETO 10 marzo 1998.

Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo ed in particolare l'art. 5, *comma* 2, relativo alla remunerazione degli obblighi di servizio universale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1° luglio 1997, n. 189;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, nel quale si stabilisce che l'Autorità fissa le procedure relative al meccanismo di ripartizione dell'onere conseguente agli obblighi di fornitura del servizio universale;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997 recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 7 dicembre 1995 riguardante, tra l'altro, i criteri di contribuzione al finanziamento del servizio universale ed, in particolare, l'indicazione secondo la quale, per favorire l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, gli oneri relativi alla predetta contribuzione potrebbero cominciare a gravare su di essi solo dopo il loro primo insediamento sul mercato;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee al Consiglio, al Parlamento economico e sociale e al Comitato delle regioni del 13 marzo 1996 relativa al servizio universale di telecomunicazioni nella prospettiva di un contesto pienamente liberalizzato;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee del 27 novembre 1996 relativa ai criteri di valutazione dei regimi nazionali di calcolo dei costi e di finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni ed agli orientamenti agli Stati membri in merito al funzionamento di tali regimi;

Visto lo studio dell'ottobre 1997 realizzato per la Direzione generale XIII della Commissione europea riguardante «Costing and financing Universal service obligations in a competitive telecommunications environment in the European Union»;

Considerata la crescente diffusione delle comunicazioni mobili e personali rilevabile presso l'utenza;

Considerata in particolare la ormai continua e stabile sussistenza di oggettivi elementi, rilevati e rilevabili, che hanno favorito lo sviluppo del settore radiomobile in Italia, tra i quali:

la sensibile riduzione dei costi di accesso per la clientela a tale categoria di servizi in ragione della diminuzione del prezzo di vendita degli apparati terminali;

la presenza di numerosi profili di offerta, ivi comprese le forme di traffico prepagato, caratterizzati dall'assenza del contributo di attivazione e dei canoni mensili di abbonamento, differentemente dai servizi di telecomunicazioni forniti attraverso la rete fissa;

la diminuzione dei prezzi di offerta del traffico effettuato sulle reti radiomobili, ivi compresi quelli relativi alle comunicazioni in ambito urbano recentemente introdotti;

l'elevata flessibilità delle condizioni economiche offerta dei servizi radiomobili, sia analogici sia digitali;

Considerata la percentuale di copertura della popolazione ormai raggiunta dai servizi radiomobili, analogici e digitali, disponibili sul mercato italiano;

Considerato il numero di abbonati al servizio radiomobile rilevabile a livello nazionale, ivi compresi gli utenti di forme di traffico prepagato, anche in rapporto agli abbonati ai servizi di rete fissa;

Considerato il fatturato dei servizi radiomobili rilevabile a livello nazionale, anche in rapporto a quello dei servizi di rete fissa regolamentati;

Considerato il livello di penetrazione del servizio radiomobile rilevabile in ambito nazionale;

Considerato il tasso di crescita degli indicatori del servizio radiomobile sopra riportati;

Considerata l'esigenza di garantire uno sviluppo non discriminatorio della concorrenza nell'ambito delle diverse piattaforme tecnologiche;

Considerato il graduale consolidamento del processo di convergenza delle reti fisse e mobili, recentemente sancito anche dalla Comunicazione della Commissione europea riguardante gli «Orientamenti strategici e politici per l'ulteriore sviluppo delle comunicazioni mobili e senza filo» [COM(97)513];

Visto il Libro Verde sulla convergenza dei settori delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione presentato dalla Commissione europea [COM(97)623];

Viste le considerazioni del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), prot. 7/1339 dell'11 febbraio 1998, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni che sono state recepite, sullo schema del provvedimento;

Visto il parere ai sensi dell'art. 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato con nota proc. S/208 prot. n. 13830 del 25 febbraio 1998;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «regolamento», il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997;

c) «cliente non remunerativo», il cliente che l'operatore non servirebbe se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale ovvero il cliente per il quale l'incremento complessivo dei ricavi ad esso relativi è inferiore al costo incrementale che deve essere affrontato dall'operatore al fine di prestare il predetto servizio al medesimo cliente;

d) «servizi non remunerativi», i servizi il cui costo incrementale di fornitura è superiore a tutti gli eventuali ricavi incrementali ad essi associati che l'operatore percepisce per la prestazione dei servizi in questione;

e) «aree non remunerative», le aree che, limitatamente alla prestazione del servizio di telefonia vocale, l'operatore cesserebbe di servire, se non fosse soggetto all'obbligo di fornitura del servizio universale a causa dell'elevato costo di fornitura alla clientela di un accesso alla rete;

f) «capitale incrementale impiegato», il capitale incrementale di cui un operatore ha bisogno per realizzare una particolare attività o un incremento di attività che può riguardare, ad esempio, un cliente o un gruppo di clienti o un servizio specifico;

g) «tasso di rendimento del capitale impiegato», il rapporto tra profitto contabile e capitale contabile impiegato;

h) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso richiesto per continuare ad attirare fondi dagli investitori e calcolato sulla base dei costi correnti, anche considerando il livello di concorrenzialità del settore delle telecomunicazioni nonché la sua rischiosità rispetto ai predetti fini;

i) «ricavi e costi evitabili», i ricavi ed i costi che un operatore potrebbe evitare se cessasse una determinata attività o non procedesse ad un incremento di attività.

2. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2.

Finanziamento

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ed ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, è istituito presso il Ministero delle comunicazioni un fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale e, ove previsto, dei costi di cui all'art. 3.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento, è previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico degli organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, che forniscono al pubblico servizi di telefonia vocale, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di telecomunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale.

3. Gli organismi incaricati di fornire il servizio universale sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi al servizio di telefonia vocale offerto a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui al presente decreto.

4. Anche in attuazione di quanto previsto all'art. 8, comma 5, del regolamento, il finanziamento del servizio universale da parte dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. I predetti organismi non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che essi versano al fondo del servizio universale nei confronti di altri operatori ugualmente tenuti a contribuire allo stesso fondo.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 9, del regolamento, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:

a) gli operatori privati che gestiscono reti private di telecomunicazioni;

b) i fornitori di servizi di fonia vocale per gruppi chiusi di utenti;

c) i fornitori di servizi di trasmissione dati;

d) i fornitori di servizi a valore aggiunto nonché quelli di servizi avanzati di fonia vocale quali, ad esempio, la videoconferenza, i servizi bancari via telefono o i servizi di teleacquisto nonché i fornitori di accesso ad Internet.

6. Il meccanismo di ripartizione di cui al comma 2 non è applicabile nei casi previsti all'art. 3, comma 6, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del regolamento.

Art. 3.

Costi da ripartire

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, i costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui all'art. 3, comma 7, del regolamento, ed all'art. 4 del presente provvedimento, possono comprendere, nel rispetto degli indirizzi normativi comunitari:

a) gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte del soggetto incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale;

b) i costi sostenuti, in presenza delle ulteriori prescrizioni dell'Autorità, al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica nonché la formazione in materia di telecomunicazioni, anche tenendo conto di quanto previsto nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 concernente le disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni. Tali eventuali prescrizioni devono rispettare i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità evitando di costituire impedimenti allo sviluppo della concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e favorendo il perseguimento dell'efficienza nelle predette attività.

Art. 4.

Calcolo del costo netto

1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti ad indicare distintamente, ai fini del calcolo del costo netto ad esso relativo, i servizi non remunerativi, individuati tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, il numero dei clienti ed i gruppi di clienti non remunerativi nonché le aree non remunerative.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, commi 7 e 10, del regolamento, il calcolo del costo netto è determinato individuando i costi ed i ricavi, prospettici incrementali di lungo periodo, rispettivamente sostenuti e percepiti per la fornitura del servizio di telefonia vocale a clienti o gruppi di clienti non remunerativi o in aree non remunerative e per la fornitura di servizi non remunerativi tra quelli di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento. Ai fini del predetto calcolo:

a) non sono ammesse duplicazioni per quanto attiene agli elementi di costo o di ricavo, in particolare riferibili a clienti o ad aree non remunerativi;

b) si tiene anche conto di un rendimento ragionevole sul capitale incrementale impiegato;

c) non si tiene conto dei costi non recuperabili;

d) non si tiene conto dei costi comuni e congiunti che non sono collegabili, direttamente o indirettamente, ai servizi prestati;

e) i dati relativi ai servizi di cui all'art. 3, comma 1, del regolamento, diversi dalla telefonia vocale, devono essere rappresentati in modo distinto per ciascun servizio.

3. Ai fini del comma 2 si considerano i costi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i costi della rete d'accesso relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

b) i costi della rete di trasmissione locale nonché della commutazione relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

c) i costi della gestione commerciale relativa ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

d) i costi dei servizi di interconnessione per il traffico relativo ai clienti o ai gruppi di clienti non remunerativi, alle aree non remunerative ed ai servizi non remunerativi;

e) i costi del traffico ricevuto dai clienti o dai gruppi di clienti non remunerativi ovvero dalle aree non remunerative;

f) i costi, diversi da quelli di cui alle lettere precedenti, relativi alla fornitura di servizi non remunerativi tra i quali:

1) fornitura di apparecchi telefonici pubblici a pagamento;

2) fornitura di un servizio a condizioni speciali e di opzioni speciali per gli utenti disabili o con particolari esigenze sociali;

3) fornitura di servizi di informazione abbonati;

4) fornitura dell'elenco degli abbonati limitatamente alla rete urbana di appartenenza ed alle attività di pubblicazione e stampa;

5) fornitura dei servizi tramite operatore.

4. Ai fini del comma 2 si considerano i ricavi evitabili, prospettici incrementali di lungo periodo, tra i quali:

a) i ricavi diretti dovuti a contributi di attivazione ed a canoni di abbonamento percepiti da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

b) i ricavi diretti dovuti alle comunicazioni generate da clienti o da gruppi di clienti non remunerativi ovvero da aree non remunerative;

c) i ricavi indiretti dovuti agli importi pagati per le comunicazioni generate da tutti gli utenti remunerativi quando essi chiamano clienti non remunerativi, ovvero le aree non remunerative, compresi i ricavi derivanti dai servizi a numero verde e dai servizi con addebito ripartito;

d) i ricavi generati dai servizi di interconnessione per il traffico relativo alle aree non remunerative ed ai clienti o gruppi di clienti non remunerativi;

e) nel caso di cabine telefoniche pubbliche, i ricavi relativi al traffico telefonico generato, incluso quello verso numeri verdi e servizi con addebito ripartito, all'uso delle cabine come supporto per antenne, alla vendita di carte telefoniche prepagate alla pubblicità affissa sulle cabine e sulle carte telefoniche prepagate nonché i ricavi derivanti dalle altre carte utilizzabili nelle cabine telefoniche;

f) nel caso di fornitura di un servizio di informazione abbonati e di elenco telefonico abbonati in forma cartacea o elettronica, i ricavi relativi alla pubblicità all'interno degli elenchi telefonici cartacei, inclusa quella relativa ai prodotti commercializzati dall'organismo di telecomunicazioni incaricato del servizio universale nonché, ove determinabili, i ricavi derivanti dal traffico indotto per la consultazione dei servizi informazione e di elenco telefonico abbonati;

g) i ricavi derivanti dalle chiamate sostitutive che devono essere stimate sulla base di un confronto con i ricavi incrementali diretti che verrebbero persi se fosse interrotto il servizio ai clienti non remunerativi.

5. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i fattori di cui all'art. 3, comma 8, del regolamento tra cui quelli dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del regolamento stesso. In particolare, l'eventuale deficit sull'accesso direttamente relativo ai clienti non remunerativi, a gruppi di clienti non remunerativi ed alle aree non remunerative, ove rilevato, in tutto o in parte, in sede di determinazione del costo netto del servizio universale, non è compreso nel calcolo del deficit sull'accesso.

Art. 5.

Modalità di finanziamento

1. Gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale sono tenuti, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del regolamento, a presentare all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1° gennaio 1999, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dall'art. 3 del regolamento stesso e dall'articolo 4 del presente provvedimento.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e dal regolamento:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del regolamento;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un soggetto pubblico o privato, autonomo rispetto agli organismi di telecomunicazioni e con specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui all'art. 3 del regolamento ed al presente provvedimento. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'organismo stesso quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto soggetto anche su proposta degli organismi di telecomunicazioni, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'operatore incaricato della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'operatore stesso sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuovi operatori;

c) stabilisce, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del regolamento, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dal soggetto di cui alla lettera *b)*, indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) mette a disposizione del pubblico le informazioni previste dall'art. 3, comma 11, e dall'art. 19, commi 2 e 3, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dagli organismi di telecomunicazioni;

e) può stabilire le prescrizioni tese a favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnica e la formazione in materia di telecomunicazioni, tenendo conto delle prescrizioni già contenute nel decreto ministeriale 25 novembre 1997 citato in premessa;

f) al fine di quanto previsto alla lettera *g)*, tiene conto del costo del controllo effettuato dal soggetto appositamente incaricato;

g) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'art. 3;

h) individua i soggetti debitori sulla base dell'art. 3, comma 6, del regolamento e dell'art. 2 del presente provvedimento;

i) richiede ai soggetti debitori di cui alla lettera *h)* i dati, previsti dall'allegato *A*, relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

j) fissa la quota di contribuzione di ciascun operatore, ivi compresi gli organismi incaricati della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'art. 2, secondo le modalità di cui all'allegato *A*;

k) determina l'importo della somma dovuta agli organismi incaricati della fornitura del servizio universale dopo aver compensato per tali soggetti le quote di contribuzione di cui alla lettera *j)*;

l) segnala al Ministero delle comunicazioni, entro il 1° luglio di ogni anno, l'ammontare della contribuzione al fondo a carico di ciascun soggetto debitore, sulla base di quanto disposto alla lettera *j)*.

3. Il Ministero delle comunicazioni provvede:

a) a comunicare, entro il 15 luglio di ogni anno, ai soggetti debitori l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 agosto con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) a segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte di soggetti debitori;

c) a corrispondere, entro il 15 settembre di ogni anno, agli organismi incaricati del servizio universale le somme versate in adempimento a quanto previsto alla lettera *a)*;

d) ad inviare, entro il 31 ottobre, all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale.

Art. 6.

Esenzione dalla contribuzione al fondo

1. Entro il 1° gennaio 1999, e dopo tale data di anno in anno, l'Autorità, tenuto conto delle condizioni di concorrenzialità del mercato, potrà valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo di esenzione dalla contribuzione al fondo da parte degli organismi di telecomunicazioni nuovi entranti nel settore.

Art. 7.

Variazioni di bilancio

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio per l'iscrizione all'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 5.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
PINZA

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 2

ALLEGATO *A*

BASE DI CALCOLO PER LA CONTRIBUZIONE

La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenuti gli organismi di telecomunicazioni indicati all'art. 3, comma 6 del regolamento, ed all'art. 2 del presente provvedimento è determinata con la seguente formula:

$$\text{quota percentuale per l'operatore } i\text{-esimo} = \frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)}{\sum_{i=1}^{n} [RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + RN_i)]}$$

Legenda:

RL = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, relativi ai servizi di cui all'art. 3, comma 6, del regolamento ed all'art. 2 del presente provvedimento, riferibili in particolare al traffico nazionale ed internazionale, ai servizi di interconnessione, ai servizi di affitto circuiti, alla rivendita di capacità trasmissiva, ove consentita, e, ove applicabile, alla prestazione di roaming nazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dagli organismi incaricati del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per acquisto di capacità trasmissiva;

RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altri soggetti, tra quelli di cui all'art. 2, per servizi di roaming nazionale.

DECRETO 23 aprile 1998.

Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera *a)*, punti 7 ed 8, e l'articolo 5;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, concernente il regolamento di attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 650, e del decreto legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito in legge 1° luglio 1997, n. 189, ed, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1994 relativo all'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione in tecnica numerica GSM, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1995 concernente il trasferimento da Telecom Italia a Telecom Italia Mobile dei rapporti connessi ai servizi radiomobili, registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo poste e telecomunicazioni, il 23 maggio 1995, registro n. 4, foglio n. 72;

Vista la raccomandazione della Commissione europea C(98)50 dell'8 gennaio 1998, riguardante l'interconnessione nel mercato delle telecomunicazioni liberalizzato;

Visto il documento ONP COM 97-45-*bis* del 26 gennaio 1998 del Comitato ONP riguardante termini e condizioni dell'offerta di interconnessione di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1997 riguardante l'istituzione della commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni;

Vista l'offerta di interconnessione della società Telecom Italia trasmessa al Ministero delle comunicazioni con nota prot. 06.27.13.DG del 27 giugno 1997;

Visti i pareri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato proc. n. S/207, prot. n. 12888 del 13 febbraio 1998 e proc. n. S/214, prot. n. 14416 del 6 marzo 1998;

Visto il parere del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità - NARS - prot. n. 7/1488 del 24 febbraio 1998;

Visto il parere congiunto delle Direzioni Generali IV, prot. 12142 del 17 marzo 1998, e XIII, prot. 1419 del 10 marzo 1998, della Commissione europea;

Decreta:

Capo I

GENERALITÀ

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) «regolamento», il provvedimento citato in premessa che attua le direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318;

b) «Autorità», l'organismo istituito dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e definito anche dall'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del regolamento, fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 25, della citata legge n. 249 del 1997.

2. Al presente provvedimento sono altresì applicabili le definizioni di cui all'art. 1 del regolamento.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Fermo quanto previsto in materia di interconnessione e di accesso di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in particolare agli articoli 4 e 7, le disposizioni del presente provvedimento si applicano agli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 4, comma 2, del regolamento, nei casi di interconnessione e di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni previsti all'art. 4, comma 1, del regolamento medesimo.

Capo II

DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI ORGANISMI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 3.

Disposizioni generali

1. L'interconnessione delle reti pubbliche di telecomunicazioni è oggetto di un accordo di diritto privato tra organismi di telecomunicazioni. Tale accordo, oltre a quanto già previsto all'art. 4, comma 14, del regolamento, deve contenere almeno le clausole riguardanti i contenuti tecnici e commerciali indicati all'art. 6.

2. Gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti a definire le clausole di cui al comma 1 anche nel caso di accordi di interconnessione con le loro controllate, controllanti, collegate o consociate nonché con le eventuali proprie divisioni operative.

3. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 2 sono tenuti a rispondere alle richieste di interconnessione senza indugio e, indicativamente, entro quindici giorni dalla loro ricezione, avviando la negoziazione del relativo accordo.

4. Al fine di promuovere l'interconnessione finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità dei servizi attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta, la negoziazione di cui al comma 3 deve completarsi entro un periodo di quarantacinque giorni.

In caso di disaccordo, gli organismi sono tenuti, separatamente, a trasmettere all'Autorità lo schema dell'accordo, evidenziando le parti su cui sussistono divergenze e, per esse, rappresentando analiticamente:

a) la posizione negoziale assunta dall'organismo e dalla controparte;

b) le motivazioni tecniche, economiche, giuridiche a supporto della propria posizione e quelle addotte dalla controparte, ove conosciute;

c) l'intervallo di negoziazione ritenuto accettabile e le eventuali proposte alternative.

5. In mancanza di una analitica relazione sulle parti dell'accordo su cui sussistono le divergenze di cui al comma 4, l'Autorità provvede a richiedere le necessarie integrazioni.

6. Entro dieci giorni dalla stipula degli accordi di cui al comma 1, gli organismi di telecomunicazioni ne danno notizia all'Autorità e avviano, senza indugio, tutte le attività per la loro attuazione.

7. Ogni controversia relativa all'interconnessione è sottoposta all'Autorità che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento, dell'art. 1, comma 6, lettera *a)*, punto 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ferme restando le modalità descritte ai commi 4 e 5, definisce il contenzioso mediante un atto vincolante per le parti entro novanta giorni.

8. L'Autorità tratta le controversie sulla base dell'ordine di loro ricevimento. L'Autorità può adottare, mediante provvedimento motivato, una diversa priorità, in particolare nei casi in cui sussista un rischio imminente di danno grave ed irreparabile per il pubblico interesse ovvero, preventivamente all'adozione dell'atto vincolante di cui al comma 7, altra decisione avente efficacia temporanea.

Art. 4.

Esigenze fondamentali

1. Gli organismi di telecomunicazioni definiscono i contenuti dell'accordo di interconnessione di cui all'art. 3, comma 1, nel rispetto delle esigenze fondamentali previste all'art. 12, comma 1, del regolamento e, in particolare, sono tenuti a:

a) garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche e dei servizi di telecomunicazioni in caso di guasti alla rete, effettuando i necessari interventi. I guasti di comprovata complessità dovuti a calamità naturali, atti vandalici e terroristici sono comunque tempestivamente riparati;

b) assicurare il rispetto delle regole, norme o specifiche tecniche applicabili;

c) osservare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento, le eventuali condizioni basate sulle esigenze fondamentali, fissate dall'Autorità qualora lo ritenga necessario;

d) informare l'Autorità, dopo le opportune verifiche tecniche, qualora una interconnessione alteri il rispetto delle esigenze fondamentali. In tale ipotesi, l'Autorità può autorizzare, dopo aver sentito le parti interessate, la sospensione della connessione informando le parti stesse e fissando tempi e condizioni per il suo ripristino.

2. Gli organismi di telecomunicazioni che hanno stipulato un accordo di interconnessione hanno l'obbligo di informarsi reciprocamente con un preavviso minimo di dodici mesi riguardo alle variazioni da apportare alle proprie reti che comportano l'adattamento o la modifica delle installazioni, fatti salvi i casi di comune accordo, gli interventi di limitato rilievo, i casi derivanti da forza maggiore nonché diverse decisioni dell'Autorità, da prendersi dopo aver ascoltato le parti interessate. Ove non siano rispettate le predette condizioni, i costi aggiuntivi derivanti dall'adattamento o dalla modifica delle installazioni o della rete, sopportati dall'organismo che si interconnette, sono interamente a carico dell'altro organismo di telecomunicazioni che ha apportato le suddette variazioni alla propria rete, fatte salve le comprovate cause derivanti dalla necessità di mantenimento delle esigenze fondamentali e da esigenze di sicurezza e tutela delle comunicazioni.

Art. 5.

Interfacce tecniche di interconnessione

1. Le interfacce tecniche di interconnessione sono stabilite dagli organismi di telecomunicazioni nell'ambito dell'accordo di interconnessione. Tali interfacce devono essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento in materia di norme tecniche.

2. Qualora vengano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nuove norme tecniche relative alle interfacce di interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni sono tenuti alla loro introduzione ed utilizzazione nei tempi stabiliti da tali disposizioni, anche ai sensi dell'art. 14, comma 1, del regolamento.

3. I diritti di proprietà intellettuale riguardanti un'interfaccia tecnica utilizzata per l'interconnessione devono essere dichiarati nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 3. L'Autorità, su richiesta di una delle parti, può indicare soluzioni alternative equivalenti dal punto di vista tecnico e commerciale, ove disponibili.

4. Prima dell'attivazione dell'interconnessione, le interfacce sono sottoposte a prove tecniche definite ed effettuate congiuntamente dagli organismi interessati, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 6, comma 5.

Art. 6.

Contenuto degli accordi di interconnessione

1. Fatte salve le ulteriori disposizioni che l'Autorità può fissare ai sensi dell'art. 4, commi 14 e 16, del regolamento, e le clausole predisposte dalle parti in conformità alla normativa vigente, un accordo di interconnessione prevede almeno i contenuti di cui ai successivi commi.

2. I contenuti che attengono ai principi generali sono:

a) i termini e le condizioni di pagamento e di fatturazione, nonché le relative procedure;

b) le procedure riguardanti gli scambi di informazioni indispensabili tra due organismi ed i relativi preavvisi, con particolare riguardo, per questi ultimi, ai programmi di ammodernamento della rete;

c) la definizione e la limitazione in materia di responsabilità e di risarcimento;

d) gli eventuali diritti di proprietà intellettuale;

e) la durata e le condizioni per un'eventuale rinegoziazione degli accordi o per un loro rinnovo automatico;

f) la procedura ed i casi di sospensione degli effetti dell'accordo nonché quelli di sua risoluzione;

g) le procedure di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire l'Autorità;

h) le procedure in caso di proposta di modifica alle offerte di reti o servizi di una delle parti;

i) le informazioni sulla formazione professionale del personale adibito alla gestione tecnica del contratto di interconnessione, nei limiti della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. I contenuti che attengono ai servizi di interconnessione forniti ed alle relative condizioni economiche di offerta sono:

a) la descrizione dei servizi forniti;

b) le condizioni di accesso ai servizi, ivi compresi quelli accessori, supplementari ed avanzati;

c) le condizioni relative alla eventuale prestazione di fatturazione per conto terzi;

d) le condizioni relative all'uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature, ivi compresa la relativa ubicazione.

4. I contenuti che attengono alle caratteristiche tecniche dei servizi di interconnessione sono:

a) le misure applicate per realizzare la parità di accesso degli utilizzatori alle diverse reti e servizi e, quando disponibile, la portabilità dei numeri;

b) le misure applicate allo scopo di assicurare il rispetto ed il mantenimento delle esigenze fondamentali;

c) la descrizione dettagliata delle interfacce tecniche di interconnessione;

d) le indicazioni relative alle specifiche, norme o regole tecniche di interconnessione applicabili;

e) le informazioni relative alla contabilizzazione del traffico di interconnessione;

f) le misure adottate per garantire il mantenimento e la qualità dei servizi di interconnessione forniti, esplicitando, in particolare, gli indicatori minimi di qualità ed i relativi metodi di misurazione;

g) le informazioni relative alla gestione del traffico e della rete, nei limiti della legge n. 675 del 1996.

5. I contenuti che attengono alla realizzazione dell'interconnessione sono:

a) le condizioni di attivazione del servizio, in particolare per quanto attiene ad elementi quali, tra l'altro, la previsione del traffico, le modalità di installazione delle interfacce di interconnessione, le procedure per identificare ed attestare le terminazioni dei collegamenti trasmissivi di interconnessione ed i tempi della loro messa a disposizione;

b) l'ubicazione dei punti di interconnessione e la descrizione delle modalità fissate per il collegamento;

c) le modalità di dimensionamento concordato delle apparecchiature di interfaccia e delle parti comuni per ciascuna rete, al fine di garantire in modo continuativo la qualità del servizio nonché il mantenimento delle esigenze fondamentali;

d) le modalità di selezione ed esecuzione delle prove tecniche per il corretto funzionamento delle interfacce di interconnessione e per l'interoperabilità dei servizi;

e) le modalità di esecuzione delle misure e delle prove per la verifica della conformità ai requisiti essenziali;

f) le procedure ed i tempi di intervento per il rilevamento dei guasti e per i relativi interventi di riparazione e manutenzione nonché le procedure e le modalità di accesso da parte del personale di ciascun contraente ai locali in cui sono situati gli impianti.

Art. 7.

Procedure in caso di ritardo o di rifiuto

1. L'Autorità, nei casi di ritardi indebiti ed immotivati nella attuazione degli accordi di interconnessione, può intervenire d'ufficio in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissando le scadenze entro le quali devono essere concluse le attività previste. L'Autorità, nell'attuare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 14, del regolamento, ed all'art. 3, commi 7 e 8, nonché del presente comma, tiene conto, tra l'altro, dei seguenti aspetti:

a) il tempo solitamente impiegato e le condizioni applicate dall'organismo di telecomunicazioni che offre l'interconnessione nei confronti di altri organismi di telecomunicazioni ovvero di proprie controllate, controllanti, collegate o consociate, nonché di eventuali proprie divisioni operative;

b) le risposte alle richieste di interconnessione a reti pubbliche di telecomunicazioni fornite in casi analoghi in altri Stati membri dell'Unione europea;

c) le spiegazioni fornite per l'eventuale ritardo nell'evasione della richiesta.

2. Fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 4, del regolamento, nel caso in cui gli organismi respingano una richiesta di interconnessione, gli organismi di telecomunicazioni ai quali è stata negata l'interconnessione possono adire l'Autorità, la quale, anche sulla base delle informazioni fornite in contraddittorio dalle parti, decide in merito. In proposito, l'Autorità considera il mercato esistente o potenziale cui si riferisce la richiesta di interconnessione tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) l'essenzialità dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato;

b) la disponibilità di una capacità tecnico-operativa sufficiente per consentire l'interconnessione o la disponibilità di un accesso virtuale a condizioni economiche non discriminatorie;

c) la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale;

d) l'imposizione di condizioni economiche eccessive;

e) l'offerta di punti di accesso non idonei all'interconnessione richiesta, tenuto conto anche della configurazione delle reti;

f) l'interesse degli utenti;

g) l'interesse a garantire la parità di accesso;

h) la necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni e l'interoperabilità dei servizi;

i) l'interesse pubblico;

j) la necessità di garantire il servizio universale.

Capo III

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE APPLICABILI AGLI ORGANISMI AVENTI UNA NOTEVOLE FORZA DI MERCATO

Art. 8.

Non discriminazione e trasparenza

1. Gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A* del regolamento sono tenuti:

a) ad osservare il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri:

1) applicando condizioni analoghe a parità di circostanze agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili;

2) fornendo ad altri strutture ed informazioni sull'interconnessione alle medesime condizioni, al fine di garantire la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro controllate, controllanti, collegate o consociate nonché delle eventuali proprie divisioni operative;

b) a rendere disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi;

c) a trasmettere, su richiesta, il contenuto degli accordi di interconnessione all'Autorità, la quale li rende disponibili al pubblico, ai sensi degli articoli 4, comma 7, e 19, comma 3, del regolamento ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale che possono essere determinati dall'Autorità stessa, anche sentite le parti.

Art. 9.

Condizioni economiche

1. Nella definizione degli accordi di cui all'art. 6, gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato *A*, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti a rispettare il principio di non discriminazione, obiettività e trasparenza nella determinazione delle condizioni economiche. Tali organismi devono dimostrare all'Autorità, su richiesta, che le condizioni economiche di interconnessione applicate sono basate sui costi effettivi, incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti.

2. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, devono applicare condizioni economiche di interconnessione disaggregate per servizi e per componenti ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. L'allegato *C* al regolamento costituisce un riferimento per l'individuazione degli elementi per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione.

3. Gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato *A*, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, fermo quanto stabilito al comma 1, sono tenuti a:

a) correlare le condizioni economiche direttamente o indirettamente ai costi sostenuti per la fornitura dei servizi di interconnessione, anche in conformità all'art. 8, comma 2, del regolamento, fatto salvo l'obbligo di cui all'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del medesimo regolamento;

b) evidenziare la remunerazione normale dei capitali impiegati per gli investimenti utilizzati per fornire i servizi di interconnessione, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 13;

c) includere, se del caso, una modulazione oraria delle tariffe applicabili per tener conto della eventuale congestione del traffico nella rete in determinati periodi del giorno, che deve, in ogni caso, essere dimostrabile mediante idonea documentazione riguardante i livelli di traffico ed i conseguenti rischi di congestione.

4. Nel valutare le condizioni economiche l'Autorità può considerare:

a) il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche;

b) i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni, calcolate anche sulla base della parità del potere di acquisto;

c) le modificazioni che sono introdotte ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento, avuto riguardo ai metodi di determinazione dei costi;

d) i criteri di cui all'art. 7, comma 2, lettere *a), c), d), f), g)* e *i)*.

5. Al fine di garantire l'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazioni, l'Autorità può imporre la modifica delle relative condizioni economiche di offerta.

6. Le condizioni economiche di interconnessione per servizi di terminazione di chiamata forniti da organismi di telecomunicazioni non discriminano tra chiamate originate da reti fisse o da reti mobili e tra quelle originate da reti nazionali o da reti di altri Stati membri.

Art. 10.

Contabilità dei costi

1. Gli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato, di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, e di cui all'allegato *A*, parte 3, del medesimo regolamento, solo se notificati dall'Autorità come aventi notevole forza di mercato con riferimento all'interconnessione, sono tenuti ad osservare le disposizioni di cui all'art. 8 del regolamento stesso in materia di contabilità dei costi e, tra l'altro, quelle seguenti:

a) i costi diretti relativi ai servizi d'interconnessione sono ad essi attribuiti interamente;

b) i costi diretti relativi ai servizi forniti da un organismo di telecomunicazioni, diversi da quelli di interconnessione, sono esclusi dal calcolo dei costi a questi ultimi relativi. Sono esclusi, in particolare, i costi della rete di accesso, comunque realizzata, i costi commerciali relativi a pubblicità, marketing, vendite e tutti quei costi non riferibili, direttamente o indirettamente, all'attività di prestazione dei servizi di interconnessione, salvo quanto è disposto in applicazione dell'art, 7, commi 4 ed 8, del regolamento;

c) i costi della rete di telecomunicazioni devono essere suddivisi tra i servizi d'interconnessione e gli altri servizi sulla base dell'uso effettivo della stessa da parte di ciascuno di tali servizi;

d) i costi comuni sostenuti da un organismo di telecomunicazioni sono suddivisi tra i servizi di interconnessione e gli altri servizi sulla base della loro pertinenza a ciascuna delle predette categorie.

2. L'Autorità rende disponibili a terzi, su richiesta e nei limiti previsti dalla legge, le informazioni relative al sistema di contabilità dei costi ed ai criteri per la loro attribuzione all'interconnessione. Tali informazioni possono riguardare, tra l'altro:

a) i dati di costo relativi, distintamente, a ciascun servizio di interconnessione tra quelli offerti, in forma aggregata ed analitica per singola unità di traffico;

b) l'approccio metodologico adottato ai fini della determinazione dei dati di costo di cui alla lettera *a)*;

c) la base di calcolo per la determinazione dei suddetti costi;

d) l'evidenza distinta dei singoli elementi di costo inclusi nelle condizioni economiche di interconnessione, ivi compresi un eventuale ragionevole margine di profitto e la remunerazione del capitale, determinata secondo quanto previsto dall'art. 13;

e) i parametri ed i metodi utilizzati per la ripartizione ed il ribaltamento delle varie componenti di costo, con particolare riguardo ai costi comuni ed ai costi congiunti.

3. L'Autorità provvede alla pubblicazione della relazione annuale predisposta dal soggetto indipendente, pubblico o privato, da essa incaricato per la verifica dell'adeguatezza alle disposizioni del regolamento del sistema di contabilità dei costi adottato dagli organismi di telecomunicazioni notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento.

Art. 11.

Separazione contabile

1. Fermo quanto previsto all'art. 9, comma 1, del regolamento, gli organismi di telecomunicazioni, notificati come aventi notevole forza di mercato di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, devono predisporre una contabilità separata, da un lato, per le attività svolte in relazione all'interconnessione, compresi sia i servizi di interconnessione offerti all'interno del medesimo organismo sia quelli forniti ad altri, dall'altro lato, per le altre attività.

2. Gli elementi significativi del sistema informativo di separazione contabile ed i dati contabili da questo derivanti devono essere forniti all'Autorità su richiesta della stessa.

Art. 12.

Revisione del metodo

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento, allo scopo di tener conto degli effetti della concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo al mercato dei servizi d'interconnessione, l'Autorità, previa consultazione degli organismi di telecomunicazioni, stabilisce, entro il 1° gennaio 1999, sulla base degli studi e delle necessarie valutazioni tecniche, le scadenze per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche. Essa tiene conto:

a) dei costi prospettici incrementali di lungo periodo;

b) della remunerazione normale del capitale impiegato per gli investimenti utilizzati, inclusi quelli, eventuali, effettuati per realizzare la capacità di rete aggiuntiva necessaria a smaltire il traffico di interconnessione di punta, anche al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità del servizio.

2. Ai fini della definizione della nuova metodologia di cui al comma 1, l'Autorità può considerare il confronto tra i risultati di modelli tecnico-economici ed i risultati di modelli basati sulla contabilità degli organismi di telecomunicazioni, tenendo conto delle comparazioni e delle esperienze internazionali disponibili, anche nel rispetto delle diverse realtà nazionali, delle aspettative dei mercati finanziari, ove oggettivamente individuabili, e delle esigenze di sviluppo industriale nel settore delle telecomunicazioni.

3. Gli organismi di telecomunicazioni debbono fornire, su richiesta dell'Autorità, per le finalità di cui ai precedenti commi, ogni utile informazione di natura tecnica, economica o contabile.

Art. 13.

Remunerazione del capitale

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del regolamento, il tasso di remunerazione normale del capitale impiegato è fissato dall'Autorità tenendo conto, tra l'altro, del costo medio del capitale sostenuto dall'organismo di telecomunicazioni e di quello di un investitore nel settore delle telecomunicazioni in Italia, ovvero, anche a fini comparativi, in settori produttivi ad alta tecnologia.

Art. 14.

Offerta di interconnessione di riferimento

1. Ciascun organismo di telecomunicazioni, notificato dall'Autorità come avente notevole forza di mercato, che fornisce reti e servizi di cui all'allegato *A*, parti 1 e 2, del regolamento, è tenuto a pubblicare un'offerta di interconnessione di riferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento medesimo.

2. L'offerta di cui al comma 1 può prevedere condizioni economiche di accesso e di interconnessione differenziate per tipo di servizi che siano oggettivamente giustificate e non determinino una distorsione delle condizioni di concorrenza. Gli organismi di cui all'art. 2 hanno il diritto di negoziare l'interconnessione su tutto il territorio nazionale, ovvero su parte di esso, ai medesimi termini e condizioni di interconnessione, indipendentemente dalla copertura geografica indicata nella propria licenza individuale.

3. L'offerta di cui al comma 1 prevede differenti condizioni tecniche che devono essere disaggregate e distinte per servizi e per componenti al fine di includere i diversi elementi necessari per rispondere alle richieste di interconnessione.

4. Fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, del regolamento, le condizioni economiche di interconnessione contenute nell'offerta nonché quelle di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni devono essere:

a) disaggregate per singolo servizio offerto e per singola componente ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto;

b) orientate ai costi;

c) non discriminatorie;

d) trasparenti ed obiettive.

5. Le condizioni economiche di accesso e di interconnessione contenute nell'offerta devono collocarsi all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea C(98)50 citata in premessa, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Qualora le predette condizioni economiche siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione, l'organismo è tenuto a dimostrare e giustificare quantitativamente lo scostamento delle proprie condizioni di offerta all'Autorità, che sottopone a pubblica consultazione la relativa documentazione.

6. Gli organismi di cui al comma 1 non possono rifiutare di stipulare accordi di interconnessione nel caso di richieste ragionevoli non previste dall'offerta di interconnessione di riferimento. Ogni caso di interconnessione non previsto da tale offerta è comunque indicato nell'accordo tra le parti.

7. Gli organismi di cui al comma 1 sono tenuti ad informare gli altri organismi con i quali sono stati conclusi accordi di interconnessione delle eventuali modifiche all'offerta di riferimento con un preavviso di almeno sei mesi, salvo diverse decisioni dell'Autorità.

8. L'Autorità, sentiti gli organismi nazionali e comunitari competenti in materia di concorrenza, può imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento, anche con efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 4, comma 11, del regolamento stesso e fermo quanto previsto all'art. 9, comma 1.

9. Fatto salvo il preavviso agli organismi interconnessi, stabilito all'art. 4, comma 2, nel caso in cui un organismo intende utilizzare un'interfaccia tecnica di interconnessione non prevista nell'offerta di riferimento o modificare le specifiche tecniche di un'interfaccia indicata nell'offerta stessa, ne dà comunicazione all'Autorità ed agli altri organismi interconnessi con almeno dodici mesi di anticipo.

10. L'Autorità può pubblicare le specifiche tecniche, nei casi di cui al comma 9, per assicurare il principio di non discriminazione e il diritto all'informazione.

11. In applicazione del principio di disaggregazione, di cui all'art. 4, comma 12, del regolamento, ed ai commi 3 e 4 del presente articolo, gli organismi di telecomunicazioni nell'ambito dell'offerta di interconnessione di riferimento sono tenuti ad indicare distinte condizioni economiche per fornire l'accesso:

a) per il traffico commutato:

1) a livello di rete di distribuzione;

2) a livello periferico di rete;

3) a livello di stadio di gruppo urbano;

4) a livello di stadio di gruppo di transito;

5) a livello di centrale internazionale per il traffico con l'estero;

b) per il traffico non commutato:

1) per linee dedicate nazionali, urbane ed interurbane;

2) per linee dedicate internazionali.

12. Gli organismi di telecomunicazioni di cui al comma 1 non possono applicare limitazioni all'interconnessione ed all'accesso alla rete definite sulla base della suddivisione territoriale della loro rete né possono imporre obblighi o condizionare diritti dell'organismo richiedente l'interconnessione. In particolare ed a titolo esemplificativo, gli organismi non possono imporre:

a) condizioni economiche dipendenti dalla suddivisione territoriale della propria rete;

b) nei casi di cui al comma 11, lettera *a)*, punto 4), obblighi di interconnessione e accesso mediante attestazione a due stadi di gruppo di transito nella stessa area individuata sulla base della suddivisione territoriale dell'organismo di telecomunicazioni che offre l'interconnessione;

c) obblighi di localizzazione del nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione nella stessa area territoriale, individuata come alla lettera *b)*, ove è ubicata la centrale (SGT) cui ci si interconnette;

d) nei casi di cui al comma 11, lettera *a)*, punto 5), obblighi di interconnessione ed accesso mediante attestazione a due centrali internazionali;

e) forme di sbarramento del traffico generato o terminato all'interno di una stessa area, individuata come alla lettera *b)*, tramite selezione dell'operatore.

13. Gli organismi di cui al comma 1 non possono imporre oneri o vincoli non tecnicamente giustificabili. In particolare ed a titolo esemplificativo gli organismi non possono:

a) impedire la selezione dell'operatore da apparati di telefonia pubblica;

b) imporre l'unidirezionalità per i circuiti trasmissivi attestati ai punti di interconnessione;

c) limitare all'utilizzazione di portanti ottiche le modalità di realizzazione dei collegamenti trasmissivi.

14. L'interconnessione di cui al comma 11, lettera *a)*, punto 3), deve consentire l'accesso a tutti gli utenti connessi al relativo stadio di gruppo urbano senza transitare per stadi di gerarchia superiore.

15. L'offerta d'interconnessione di riferimento di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 3), 4) e 5), prevede l'interconnessione di transito, singolo e doppio, al fine di consentire il collegamento:

a) attraverso un punto d'interconnessione, con utenti connessi a stadi di gruppo urbano facenti capo ai relativi stadi di gruppo di transito nonché a linee di comunicazione internazionali;

b) attraverso determinati punti d'interconnessione, di utenti di altre reti che a loro volta sono interconnesse a detti punti d'interconnessione.

16. L'offerta di interconnessione di riferimento include l'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 3), 4) e 5) aperti all'interconnessione. L'elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 1) e 2), è disponibile su richiesta.

17. L'offerta di interconnessione di riferimento include altresì un elenco dei punti di accesso alla rete di cui al comma 11, lettera *a)*, punti 3), 4) e 5) non aperti all'interconnessione per impedimenti tecnici nonché le motivazioni circostanziate di tali impedimenti e le date previste per la loro rimozione.

18. Nel caso di richiesta di interconnessione ai punti di accesso di cui al comma 17, l'organismo applica le condizioni economiche che sono determinate ipotizzando l'assenza dei suddetti impedimenti, provvedendo a rendere disponibili accessi virtuali.

19. Nel rispetto di tutto quanto previsto ai commi precedenti, l'offerta di interconnessione di riferimento include:

a) l'elenco dei servizi di base almeno per:

1) le chiamate su rete PSTN nazionale ed internazionale;

2) le chiamate su rete ISDN nazionale ed internazionale (connettività analogica);

3) la terminazione e la raccolta delle chiamate sul territorio nazionale;

4) il transito nazionale, singolo e doppio, ivi compreso quello da e verso le reti di operatori terzi, interconnessi a livello nazionale ed internazionale ed i fornitori di servizi;

5) la co-locazione fisica, limitatamente a quanto riferibile al servizio di interconnessione oggetto dell'accordo;

6) l'interconnessione con interfacce di capacità 2Mb/s;

7) i servizi di interconnessione con collegamenti trasmissivi (circuiti parziali, nazionali ed internazionali);

8) le chiamate su rete ISDN (2B+D) nazionale ed internazionale (connettività numerica) entro sei mesi dall'adeguamento di cui all'art. 15, comma 1;

9) l'interconnessione con interfacce di capacità superiore a 2Mb/s entro sei mesi dall'adeguamento di cui all'art. 15, comma 1;

b) l'elenco dei servizi accessori, supplementari ed avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione, ivi compreso l'accesso ai servizi di rete intelligente già offerti al pubblico ed a quelli intermedi utilizzati dall'organismo per la fornitura di servizi finali, ivi inclusi:

1) servizi tramite operatore;

2) servizi di informazioni elenco abbonati nazionale e, ove disponibile, internazionale;

3) servizi di emergenza;

4) calling line identification presentation (CLIP) e calling line identification restriction (CLIR);

5) trasferimento di chiamata;

6) accesso a servizi telefonici speciali, quali, ad esempio, numeri verdi, servizi ad addebito ripartito, servizi premium;

7) segnalazione utente-utente;

c) l'elenco di massima dei servizi di trasporto del traffico commutato fruibili da ciascun punto di interconnessione di cui al comma 11, lettere *a)* e *b)*;

d) la descrizione delle modalità di selezione/preselezione dell'operatore nel rispetto dei tempi di cui all'art. 11, comma 6, del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;

e) la descrizione delle modalità di introduzione e fornitura della portabilità del numero, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 11, comma 8, del regolamento nonché delle disposizioni definite dalla commissione per la normativa tecnica sulla numerazione delle telecomunicazioni, istituita con decreto ministeriale in data 24 aprile 1997, e delle altre disposizioni vigenti;

f) la descrizione dei punti fisici di interconnessione e le relative condizioni tecniche ed economiche di accesso sia nel caso in cui il punto di interconnessione è presso il nodo dell'organismo richiedente l'interconnessione, sia nel caso in cui è presso un sito adiacente al nodo dell'organismo che offre l'interconnessione, sia nel caso in cui è co-locato presso il nodo dell'organismo che offre l'interconnessione;

g) la descrizione delle interfacce di interconnessione, in particolare del protocollo di segnalazione, delle relative condizioni di messa in opera e della qualità del traffico interconnesso con riferimento, tra l'altro, ai seguenti elementi:

1) caratteristiche del collegamento trasmissivo: supporto fisico di interconnessione, larghezza di banda, numero minimo di circuiti (eventuale), unidirezionalità e bidirezionalità dei flussi di traffico, requisiti minimi di capacità trasmissiva, tecnologia disponibile;

2) tempi di implementazione dell'interconnessione nel corso della fase iniziale del collegamento (dalla stipula dell'accordo all'effettuazione delle prove tecniche di interoperabilità) ovvero a seguito di richieste aggiuntive rispetto a quelle concordate all'atto della stipula dell'accordo;

3) livelli di qualità dei servizi di interconnessione nonché eventuali standard qualitativi minimi richiesti;

h) le modalità di attestazione delle terminazioni delle linee affittate;

i) la descrizione delle modalità e delle clausole tecniche, economiche e giuridiche nei casi di condivisione o uso comune delle strutture, delle infrastrutture, degli impianti e delle apparecchiature;

j) le procedure per l'effettuazione di prove tecniche per la verifica dell'interoperabilità;

k) le procedure da adottare in caso di modifica delle condizioni e dei termini standard, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;

l) le procedure da adottare in caso di modifiche proposte alla rete o di offerta di servizi di una delle parti, inclusa la procedura per l'accesso a nuovi o modificati servizi dell'organismo, nel rispetto dei tempi di preavviso fissati nel presente provvedimento;

m) le procedure per la riconfigurazione di centrali;

n) i requisiti di fatturazione e di rapporti contabili tra organismi.

20. L'offerta di interconnessione di riferimento può essere soggetta ad aggiornamenti. L'Autorità può fissare metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.

Art. 15.

Norme finali

1. Gli organismi di telecomunicazioni di cui all'art. 14, comma 1, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del regolamento, sono tenuti, ad adeguare alle disposizioni del presente decreto la loro offerta di interconnessione di riferimento, ove già pubblicata, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La predetta offerta aggiornata si applica a far data dal 1° gennaio 1998. In caso di mancato adempimento delle disposizioni del presente comma si applica quanto disposto dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997.

2. A decorrere dall'avvenuto adeguamento dell'offerta di interconnessione di cui al comma 1, le disposizioni del presente decreto si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 citati in premessa e nelle successive determinazioni ministeriali.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1998
Registro n. 4 Comunicazioni, foglio n. 294

PAGINA BIANCA

LEGGE 30 aprile 1998, n. **122.**

Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

Art. 1.

Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze

1. Le date previste come termini nei commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché, limitatamente alla rete non eccedente, la data del 30 aprile 1998 di cui al comma 11 del medesimo articolo 3, sono posticipate di nove mesi.

2. Il parere delle regioni sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è reso da ciascuna regione nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano, decorso il quale il parere si intende reso favorevolmente.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze anche in assenza dell'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano prevista dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, qualora detta intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dello schema di piano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, allo scopo, promuove apposite iniziative finalizzate al raggiungimento dell'intesa. In sede di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni indica i motivi e le ragioni di interesse nazionale che hanno determinato la necessità di decidere unilateralmente.

4. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

«*2.* In attesa dell'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, il Ministero delle comunicazioni autorizza, attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede di messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero delle comunicazioni autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare a obblighi di legge».

5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

6. Gli organi periferici del Ministero delle comunicazioni provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 4 e 5 entro sessanta giorni dalla richiesta. Le autorizzazioni costituiscono titolo per la variazione dei provvedimenti concessori delle emittenti interessate.

7. In attesa della adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e i collegamenti di telecomunicazione, legittimamente operanti in virtu' di provvedimento della magistratura che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultanti inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero delle comunicazioni, possono essere oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. Ai soggetti di cui al medesimo articolo 1, comma 13, a cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora, è consentita la cessione di intere emittenti a società di capitali di nuova costituzione. Agli stessi soggetti è consentito inoltre di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

8. Il comma 17 dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

«*17.* Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza».

Art. 2.

Promozione della distribuzione e della produzione di opere europee

1. Le emittenti televisive nazionali, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano di norma alle opere europee, come definite dalla direttiva 89/552/CEE, del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, più della metà del tempo mensile di trasmissione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext, talk show* o televendite, anche con riferimento alle fasce orarie di maggiore ascolto. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi di opere europee e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ridefinisce le quote di riserva di cui al presente comma in conformità della normativa comunitaria.

2. Le quote di riserva previste nel presente articolo comprendono anche i film e i prodotti di animazione specificamente rivolti ai minori. Con regolamento dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo sono stabiliti i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, sulla base degli stessi criteri in vigore per i film, in quanto compatibili.

3. I concessionari televisivi nazionali riservano di norma alle opere europee realizzate da produttori indipendenti almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo dedicato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi *teletext, talk show* o televendite. Per le stesse opere la società concessionaria del servizio pubblico riserva ai produttori indipendenti una quota minima del 20 per cento.

4. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori di comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da o collegati a soggetti destinatari di concessione, di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva o che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente. Ai produttori indipendenti sono altresì attribuite quote di diritti residuali

derivanti dalla limitazione temporale dei diritti di utilizzazione televisiva acquisiti dagli operatori radiotelevisivi secondo i criteri stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

5. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano una quota dei loro introiti netti annui derivanti da pubblicità alla produzione e all'acquisto di programmi audiovisivi, compresi i film in misura non inferiore al 40 per cento della quota suddetta, e di programmi specificamente rivolti ai minori, di produzioni europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. Tale quota non può comunque essere inferiore al 10 per cento degli introiti stessi. La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una quota, stabilita dal contratto di servizio, dei proventi complessivi dei canoni di abbonamento alla produzione delle opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti. A decorrere dall'anno 1999, le quote stabilite nel contratto di servizio non possono essere inferiori al 20 per cento. All'interno di queste quote, nel contratto di servizio dovrà essere stabilita una riserva di produzione, o di acquisto da produttori indipendenti italiani o europei, di cartone animato appositamente prodotto per la formazione dell'infanzia.

6. I vincoli di cui al presente articolo sono verificati su base annua, sia in riferimento alla programmazione giornaliera sia a quella della fascia di maggiore ascolto così come definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

7. Sono abrogati l'articolo 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e l'articolo 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'articolo 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

8. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, fatte salve le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, numero 4), della legge 31 luglio 1997, n. 249, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sono disciplinate le modalità di sfruttamento dei film italiani e stranieri da parte delle emittenti televisive, anche in considerazione dell'intervento pubblico ai sensi delle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819.

9. Le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite sul territorio nazionale e all'estero hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare le opere audiovisive italiane e dell'Unione europea, secondo le modalità definite con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. La concessionaria del servizio pubblico riserva spazi diffusivi nelle reti via satellite alle opere audiovisive e ai film europei.

11. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle emittenti nazionali le cui trasmissioni consistono prevalentemente in programmi di televendita e non comprendono programmi tradizionali, ai sensi della citata direttiva 89/552/CEE come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

12. Le emittenti radiotelevisive private che hanno presentato ricorso in sede di giurisdizione amministrativa avverso i provvedimenti di diniego della domanda di concessione inoltrata ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, definito con sentenza di rigetto in primo grado, possono esercitare l'attività radiotelevisiva privata fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa e, comunque, non oltre i termini di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, a condizione che alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249, le emittenti stesse fossero legittimamente operanti in base ad un provvedimento giurisdizionale.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

Art. 3.

Disposizioni in materia di pubblicità televisiva

1. Gli *spot* pubblicitari e di televendita isolati devono costituire eccezioni. La pubblicità e gli *spot* di televendita devono essere inseriti tra i programmi. Purché ricorrano le condizioni di cui ai commi da 2 a 5, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne siano pregiudicati l'integrità ed il valore, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, nonché i diritti dei titolari.

2. Nei programmi composti di parti autonome o nei programmi sportivi, nelle cronache e negli spettacoli di analoga struttura comprendenti degli intervalli, la pubblicità e gli *spot* di televendita possono essere inseriti soltanto tra le parti autonome o negli intervalli.

3. La trasmissione di opere audiovisive, ivi compresi i lungometraggi cinematografici ed i film prodotti per la televisione, fatta eccezione per le serie, i romanzi a puntate, i programmi ricreativi ed i documentari, di durata programmata superiore a quarantacinque minuti, può essere interrotta soltanto una volta per ogni periodo di quarantacinque minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la durata programmata delle predette opere supera di almeno venti minuti due o più periodi completi di quarantacinque minuti. Le disposizioni di cui al presente comma e di cui al comma 2 non si applicano ai programmi i cui diritti di utilizzazione siano stati acquisiti prima del 28 febbraio 1998.

4. Quando programmi diversi da quelli di cui al comma 2 sono interrotti dalla pubblicità o da *spot* di televendita, in genere devono trascorrere almeno venti minuti tra ogni successiva interruzione all'interno del programma.

5. La pubblicità e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. I notiziari e le rubriche di attualità, i documentari, i programmi religiosi e quelli per bambini, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita. Se la loro durata programmata è di almeno trenta minuti, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina complessiva del sistema delle comunicazioni, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente al territorio nazionale e che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MACCANICO, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3208):

Presentato dal Ministro delle comunicazioni (MACCANICO) il 9 aprile 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 17 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 7ª e 10ª della giunta per gli affari delle Comunità europee e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnato nuovamente alla 8ª commissione, in sede deliberante, il 21 aprile 1998.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede deliberante, il 21, 22 aprile 1998 e approvato il 23 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4819):

Assegnato alle commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), in sede legislativa, con pareri delle commissioni I e XIV, il 29 aprile 1998.

Esaminato dalla VII e IX commissione ed approvato il 29 aprile 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dei commi 1, 2 e 11 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente: «1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998.

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'art. 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998. Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998, le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati pratichino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999. In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999.

3-10 *(Omissis)*.

11. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale per la trasmissione di programmi in forma codificata. I soggetti legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge più reti televisive in ambito nazionale in forma codificata devono, ai fini di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, dal 31 dicembre 1997, trasferire via cavo o via satellite le trasmissioni irradiate da una delle loro reti. Ciascun operatore può proseguire l'esercizio di due reti fino al 30 aprile 1998. A partire dalla data indicata nel precedente periodo la rete eccedente può essere esercitata in via transitoria, alle stesse condizioni e nei termini previsti dai commi 6 e 7. L'Autorità adotta un apposito regolamento che disciplina le trasmissioni in codice su frequenze terrestri e tiene conto, nell'indicazione del termine di cui al comma 7, della particolare natura di tale tipo di trasmissioni. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni il Ministero delle comunicazioni adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'art. 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge».

— Il testo del comma 6 dell'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione, i bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 2 dell'art. 3 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, come modificato dal comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«2. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, secondo le procedure di cui all'art. 32, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le modifiche operative, tecniche e strutturali degli impianti censiti ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione della gestione dello spettro radio o in presenza di motivate situazioni quali sfratto, finita locazione o trasferimento dell'impresa, compatibilizzazione radioelettrica, realizzazione dei collegamenti necessari all'autorizzazione di cui all'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e ottemperanza ad ogni altro obbligo di legge. Nelle more del procedimento di modifica della concessione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può rilasciare, per un periodo di centoventi giorni rinnovabile una sola volta, autorizzazioni finalizzate alla sperimentazione delle modifiche tecniche richieste».

— Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«3. I privati di cui al comma 1 sono autorizzati a proseguire nell'esercizio degli impianti alla ulteriore condizione che rendano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge comunicazione contenente i dati e gli elementi previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, corredata dalle schede tecniche previste dal decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 346 del 18 dicembre 1984».

— Il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, è il seguente:

«13. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale e per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di intere emittenti televisive e radiofoniche da un concessionario ad un altro concessionario. Sono consentiti inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate. La possibilità di acquisizione di impianti o rami di azienda in favore dei soggetti autorizzati ai sensi del citato art. 11, comma 3, del decreto-legge n. 323 del 1993 non modifica la disposizione dell'art. 3, comma 2, dello stesso decreto-legge n. 323 del 1993. È soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 6 del medesimo decreto-legge n. 323 del 1993».

— Il testo del comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport, attualità».

Note all'art. 2:

— La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive. - Il testo dell'art. 26 della legge 6 agosto 1990, n. 223, è il seguente:

«Art. 26 *(Riserva a favore di opere comunitarie e nazionali)*. — 1. A decorrere dalla data di rilascio della concessione, la concessionaria pubblica e i concessionari privati nazionali devono riservare, in relazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), alle opere europee, sul totale del tempo dedicato ogni anno alla trasmissione di film cinematografici, le seguenti percentuali:

a) non meno del 40 per cento per il primo triennio;

b) non meno del 51 per cento per gli anni successivi.

2. La percentuale per il primo biennio, qualora non possa essere raggiunta per insufficienza quantitativa di produzione europea, non dovrà comunque essere inferiore a quella risultante nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.

3. Alle opere di origine italiana deve essere riservato non meno del 50 per cento del tempo di trasmissione effettivamente destinato alle opere europee. Di tale percentuale, per quanto riguarda i film cinematografici, un minimo di un quinto deve essere costituito da opere prodotte negli ultimi cinque anni.

4. Sono considerati film cinematografici quelli riconosciuti tali dagli organi competenti in materia di cinematografia di ciascuno Stato della Comunità economica europea.

5. Per i programmi della concessionaria pubblica in lingua tedesca, francese, slovena e ladina, la riserva di cui al comma 1 comprende altresì produzioni, acquisizioni e lavorazioni della Svizzera, dell'Austria e della Jugoslavia».

— Il testo dell'art. 55 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come sostituito dall'art. 12 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è il seguente:

«Art. 55 *(Programmazione televisiva e opere filmiche)*. — *1.* Le opere filmiche italiane e straniere sono suscettibili di sfruttamento da parte delle emittenti televisive solo dopo che siano decorsi ventiquattro mesi dalla prima uscita del film nelle sale cinematografiche in Italia. Tale periodo è ridotto ad un anno per le opere coprodotte con emittenti televisive che partecipano con quota non inferiore al 20 per cento e a otto mesi per l'utilizzazione dell'opera filmica mediante videocassette.

2. L'obbligo previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, deve essere assolto mediante la trasmissione *di film di produzione nazionale*, di film di interesse culturale nazionale da effettuare di norma, in proporzione, nelle fasce orarie serali, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, della stessa legge. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990, per "film cinematografici" si intendono i film o le opere filmiche come identificate ai sensi dell'articolo 4: per "opere di origine italiana" si intendono quelle di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso articolo 4. Per le emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico, gli obblighi di cui al presente comma e all'articolo 26 della citata legge n. 223 del 1990 sono applicati con riferimento al numero di titoli di film trasmessi.

3. Per lo sfruttamento delle opere filmiche da parte di emittenti televisive che effettuano trasmissioni in codice, il periodo di cui al comma 1 è fissato in 12 mesi. Le emittenti che effettuano trasmissioni in codice a prevalente contenuto cinematografico sono tenute all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Tali emittenti sono altresì tenute a reinvestire nella produzione di opere filmiche nazionali una quota degli utili di ogni anno, certificati da una società di revisione. Tale quota, comunque non inferiore al 10 per cento, è stabilita con decreto dell'Autorità competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro il 31 marzo 1994; della quota di cui sopra almeno il 60 per cento deve essere utilizzato a favore di produttori indipendenti dalle emittenti stesse. Il reinvestimento deve avvenire entro i due esercizi finanziari successivi a quello cui si riferisce il bilancio. Le opere filmiche così prodotte possono accedere ai mutui previsti dalla presente legge con esclusione del fondo di garanzia, e non concorrono a formare la quota massima del 25% della parte del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata agli interventi creditizi per la produzione, da erogare annualmente a favore delle produzioni cui partecipino direttamente o indirettamente concessionarie televisive nazionali. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile il reinvestimento della produzione, l'emittente è tenuta a versare l'importo corrispondente alla quota del fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819, destinata ad interventi creditizi a favore della produzione cinematografica.

4. Ambito e modalità di applicazione di quanto previsto nei commi 2 e 3, nonché deroghe ai termini previsti dai commi 1 e 3 possono essere *concordati* tra i titolari dei diritti, le associazioni maggiormente rappresentative delle categorie interessate e i rappresentanti delle imprese audiovisive. Di tali accordi viene data comunicazione all'Autorità competente in materia di spettacolo.

5. Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria, esercita la vigilanza sulla osservanza da parte delle emittenti televisive delle disposizioni di cui al presente articolo».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo del comma 6, lettera *b)*, n. 4), dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è il seguente:

«4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori».

— La legge 4 novembre 1965, n. 1213, reca: «Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia».

— La legge 14 agosto 1971, n. 819, reca: «Interventi a favore del credito cinematografico».

— La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato».

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, è entrata in vigore il 1° agosto 1997.

PAGINA BIANCA

LEGGE 16 giugno 1998, n. **185.**

Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive.

Art. 1.

1. Il comma 13 dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, va interpretato nel senso che le disposizioni dei commi da 1 a 11 del medesimo articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale. Alle emittenti indicate nel comma 12 del medesimo articolo non si applica, pertanto, la limitazione disposta dal comma 13.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli: FLICK*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3250):

Presentato dal sen. CARPINELLI ed altri il 4 maggio 1998.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 5 maggio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 6 maggio 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4855):

Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede legislativa, il 28 maggio 1998, con pareri delle commissioni I e IX.

Esaminato dalla VII commissione e approvato il 10 giugno 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 13 dell'art. 2 della legge n. 122 del 1998 è il seguente:

«13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle emittenti televisive che si rivolgono ad un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale».

PAGINA BIANCA

LEGGE 30 luglio 1998, n. **281.**

Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. In conformità ai princìpi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee e nel trattato sull'Unione europea nonché nella normativa comunitaria derivata, sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.

2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:

a) alla tutela della salute;

b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi;

c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;

d) all'educazione al consumo;

e) alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

f) alla promozione e allo sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;

g) all'erogazione di servizi pubblici secondo *standard* di qualità e di efficienza.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «consumatori e utenti»: le persone fisiche che acquistino o utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta;

b) «associazioni dei consumatori e degli utenti»: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti.

Art. 3.

Legittimazione ad agire

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi, richiedendo al giudice competente:

a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;

c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate.

2. Le associazioni di cui al comma 1 possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a norma dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni.

3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è depositato per l'omologazione nella cancelleria della pretura del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione.

4. Il pretore, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo.

5. In ogni caso l'azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l'azione inibitoria si svolge a norma degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

7. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni.

Art. 4.

Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato «Consiglio».

2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 5 e da un rappresentante delle regioni e delle province autonome designato dalla conferenza dei presidenti delle regioni, e delle province autonome, ed è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e dura in carica tre anni.

3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. È compito del Consiglio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di disegni di legge del Governo, nonché sui disegni di legge di iniziativa parlamentare e sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;

b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie;

c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi;

d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell'accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie;

f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle auto-

nomie locali. A tal fine il presidente convoca una volta all'anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli organismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell'Unione europea.

Art. 5.

Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco.

5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* e *f)*, nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 6.

Agevolazioni e contributi

1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa massima di 3 miliardi di lire annue a decorrere dal 1998, da destinare, rispettivamente, nella misura di lire 2 miliardi annue allo svolgimento delle attività promozionali del Consiglio di cui all'articolo 4 e di lire 1 miliardo alle agevolazioni e ai contributi di cui all'articolo 6.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 1999, il Consiglio di cui all'articolo 4 è composto dai membri della Consulta dei consumatori e degli utenti istituita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1994. e successive modificazioni, ed è integrato dai rappresentanti delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5, ove non già rappresentate nella Consulta.

2. Fino alla data di cui al comma 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 4, può iscrivere in via provvisoria nell'elenco di cui all'articolo 5 associazioni che non siano in possesso del requisito di cui alla lettera *c)* del comma 2 del medesimo articolo 5, fermi i restanti requisiti. Tale iscrizione ha effetto fino alla data di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli: FLICK*

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 227):

Presentato dai sen. CARPI e DE LUCA Michele il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 9 luglio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 10ª commissione il 31 luglio 1996; 28 gennaio; 21, 28, 29 maggio; 3, 4 e 17 giugno 1997.

Relazione scritta annunciata il 26 giugno 1997 (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100 e 2155-*A* relatore sen. CAPONI).

Esaminato in aula il 9 luglio 1997 e approvato il 10 luglio 1997 in un testo unificato con gli atti numeri 1461 (Athos DE LUCA); 1462 (Athos DE LUCA); 1801 (PONTONE ed altri); 2077 (ASCIUTTI ed altri); 2100 (LARIZZA ed altri); 2155 (CIONI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 3987):

Assegnato alla commissione X (Attività produttive), in sede referente, il 17 luglio 1997, con pareri delle commissioni II, VI, I, V, VII, XII e XIV.

Esaminato dalla X commissione, in sede referente, il 17 settembre 1997 e 18 febbraio 1998.

Assegnato nuovamente alla X commissione, in sede legislativa, il 18 marzo 1998.

Esaminato dalla X commissione, in sede legislativa, il 26 marzo; 15 aprile 1998 e approvato, con modificazioni, il 23 aprile 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155/*B*):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 29 aprile 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 10ª commissione il 13 e 26 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede referente, il 26 maggio 1998.

Esaminato dalla 10ª commissione in sede referente, il 26 maggio; 2 e 3 giugno 1998.

Relazione scritta annunciata l'8 giugno 1998 (atto n. 227, 1461, 1462, 1801, 2077, 2100, 2155/*C* relatore sen. CAPONI).

Esaminato in aula il 1° luglio 1998 e approvato il 2 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è il seguente:

«Art. 2 *(Attribuzioni). (Omissis).* — 4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme), così come modificato dall'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 4 *(Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà)*. — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20.

Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 20, dal funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 4 della legge n. 15 del 1968, si veda in nota all'art. 5.

Nota all'art. 6:

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, reca: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria».

LEGGE 23 dicembre 1998, n. **448.**

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

(Omissis).

Art. 45.

Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione

(Omissis).

13. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.

(Omissis).

PAGINA BIANCA

DECRETO 8 marzo 1999.

Disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva» convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la direttiva n. 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente «Regolamento per rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1998;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo»;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 2, del predetto decreto-legge che prevede disposizioni specifiche per le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita;

Considerato che, ai fini della valutazione delle domande presentate dalle predette emittenti è opportuno prevedere adeguati criteri correttivi del punteggio al fine di evitare che la particolare tipologia dei programmi trasmessi dalle medesime emittenti determini, in relazione alle aree di valutazione indicate nel regolamento per il rilascio delle concessioni televisive, l'oggettiva impossibilità di ottenere un punteggio utile ai fini della graduatoria;

Vista la proposta di disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, deliberata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione del Consiglio del 2 dicembre 1998;

ADOTTA

il seguente disciplinare per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale su frequenze terrestri:

Art. 1.

Modalità e condizioni di presentazione delle domande

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione privata televisiva in ambito nazionale mediante l'uso di frequenze terrestri, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni - Direzione generale per le concessioni e per le autorizzazioni - viale America, 201 - 00144 Roma, e pervenire entro il 31 maggio 1999. Dell'avvenuta consegna il Ministero è tenuto a rilasciare apposita ricevuta.

2. Possono presentare domanda per ottenere la concessione di cui al comma 1 i soggetti indicati nell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione privata televisiva mediante l'uso di frequenze terrestri, di seguito indicato come «regolamento», che si trovino nelle condizioni dallo stesso previste.

3. La domanda, riferita a ciascuna emittente, deve essere in regola con le norme sul bollo e deve essere corredata dalla documentazione prevista per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale dall'art. 7 del regolamento.

4. La domanda deve essere presentata in duplice copia in buste separate recanti all'esterno la dicitura «originale» e «copia», nonché la denominazione dell'emittente e il relativo indirizzo. Le due buste debbono essere contenute in un unico plico, ugualmente recante le indicazioni della denominazione dell'emittente, tipo di rete e indirizzo. Nel caso di documentazione voluminosa possono essere consegnati due plichi con la dicitura «originale» e «copia» ripetenti le indicazioni predette. Le pagine della domanda devono essere numerate sequenzialmente e firmate a margine; la domanda deve riportare la seguente dichiarazione: la presente domanda contiene n. .... pagine, numerate da pagina 1 a pagina ....

5. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione del pagamento del contributo per le spese di istruttoria di cui all'art. 13, comma 1, del regolamento, in favore del Ministero delle comunicazioni, versato sul c/c postale n. 11040011, intestato alla tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo. Il pagamento del contributo è condizione di procedibilità della domanda di concessione.

Art. 2.

Valutazione e comparazione delle domande di concessione

1. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate dalla commissione prevista dall'art. 9, comma 2, del regolamento.

2. La commissione procede alla valutazione e alla comparazione delle domande di concessione, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5 del regolamento. A tal fine la commissione assegna un punteggio a ciascuno degli elementi indicati nel presente disciplinare, in relazione alle aree previste nell'art. 9, comma 4, del regolamento, indicate dall'art. 3 del presente disciplinare.

Art. 3.

Attribuzione dei punteggi

1. Qualità dei programmi (totale massimo punti 200).

A) Valutazione del piano editoriale annuale, fino a punti 110, per quanto concerne:

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione prevista;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale della programmazione prevista, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori;

quota percentuale di programmazione fruibile da persone portatrici di handicap sensoriale.

Ai fini dell'applicazione della presente lettera non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.

B) Valutazione del piano editoriale annuale basata su eventuali eccedenze rispetto agli obblighi normativi, fino a punti 90, per quanto concerne:

quota percentuale di programmazione di opere europee, ivi comprese quelle prodotte negli ultimi cinque anni e quelle realizzate da produttori indipendenti, sul totale della programmazione prevista;

ore di trasmissione media giornaliera non destinate alla pubblicità;

numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva.

2. Piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete (totale massimo punti 260).

A) Solidità patrimoniale risultante dal capitale sociale interamente versato, eccedente i limiti di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento, fino a punti 40.

B) Capacità di autofinanziamento nell'arco temporale di durata della concessione, adeguatamente documentata, fino a punti 40.

C) Investimenti tecnologici previsti nel piano di massima economico-finanziario nell'arco di durata temporale della concessione, fino a punti 60.

D) Investimenti destinati all'acquisto e alla produzione di programmi audiovisivi, compresi i film, i programmi specificamente rivolti ai minori, le produzioni europee, comprese quelle dei produttori indipendenti, fino a punti 60.

E) Modalità di collegamento degli impianti di diffusione con l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche, fino a punti 60.

Le modalità di collegamento degli impianti di diffusione, saranno oggetto di valutazione nel caso consentano un uso razionale dello spettro radioelettrico; punteggio più elevato sarà attribuito in caso di utilizzo di collegamenti via satellite. Le frequenze di funzionamento degli impianti di collegamento devono essere ricomprese nell'ambito delle bande stabilite a tal fine dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

3. Occupazione (totale massimo punti 350).

A) Numero complessivo di addetti al 31 ottobre 1998, così suddivisi:

occupati a tempo determinato;

occupati con contratto di formazione lavoro;

occupati a tempo indeterminato;

giornalisti iscritti all'Albo professionale ai quali è applicato il relativo contratto collettivo di lavoro, fino a punti 170.

B) Indicazioni sulle azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, fino a punti 60.

C) Piano dell'occupazione nell'arco temporale di durata della concessione per le categorie di cui alla lettera *A)*, fino a punti 120.

4. Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori (totale massimo punti 190).

A) Esperienze maturate nel settore radiotelevisivo, fino a punti 140, per quanto concerne:

fatturato medio degli ultimi tre anni;

media degli investimenti effettuati nel settore televisivo nell'ultimo triennio;

numero di ore di programmi prodotti e coprodotti utilizzati anche da altri operatori televisivi italiani o esteri;

quota percentuale di programmi di informazione sul totale della programmazione effettuata;

quota percentuale di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione trasmessi;

quota percentuale di programmi autoprodotti sul totale dei programmi trasmessi, al netto di quelli a carattere informativo;

quota percentuale di programmazione di opere europee trasmesse;

per le emittenti che hanno effettuato prevalentemente programmi di televendita, le particolari misure adottate per la tutela del consumatore, nonché la correttezza e l'affidabilità dell'attività svolta, tenendo conto, in particolare, delle eventuali violazioni alla normativa di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, e successive modificazioni, accertate in riferimento a messaggi pubblicitari di televendita diffusi attraverso l'emittente medesima.

I dati di programmazione della presente lettera sono riferiti al periodo di dodici mesi fino al 31 ottobre 1998.

B) Esperienze maturate nei settori dell'editoria, dello spettacolo e delle telecomunicazioni, fino a punti 50.

Art. 4.

Criteri correttivi al punteggio

1. Nell'attribuzione dei punteggi, la commissione tiene conto di eventuali incoerenze che emergano dal confronto tra i dati dichiarati. Nel caso in cui i dati siano palesemente contraddittori la commissione non attribuisce punteggio ai relativi elementi.

2. La maggiorazione di punteggio prevista dall'art. 19, comma 1, del regolamento è assegnata, nel rispetto dell'art. 19, comma 3, in maniera inversamente proporzionale ai tempi di dismissione dei canali destinati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze alla radiodiffusione su frequenze terrestri con tecnica numerica, rispetto al termine di ventiquattro mesi ivi indicato, nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

3. Alle emittenti televisive in ambito nazionale le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita ai sensi della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, è assegnata, in maniera inversamente proporzionale all'impegno assunto nella domanda relativamente ai tempi di trasferimento dell'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite, via cavo ovvero in tecnica numerica su frequenze terrestri, rispetto al termine di trentasei mesi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, una maggiorazione del punteggio attribuito in sede di valutazione nella misura compresa tra un minimo dell'uno per cento e un massimo del dieci per cento.

Art. 5.

Rilascio delle concessioni

1. Al termine della valutazione comparativa delle domande di concessione di cui al presente disciplinare, la commissione forma la graduatoria. Le concessioni televisive nazionali private, sino ad un massimo di otto, vengono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, sulla base del numero delle reti nazionali individuato dal piano di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, ai soggetti utilmente collocati in graduatoria, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e nei limiti previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Nel provvedimento di concessione vengono indicate le postazioni e le caratteristiche tecniche degli impianti pianificati che dovranno essere utilizzati dalle emittenti concessionarie private, nonché le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti e la relativa configurazione della rete determinate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il presente atto sarà sottoposto al visto dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 1999

Il Ministro: CARDINALE

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1999
Registro n. 1 Comunicazioni, foglio n. 300

PAGINA BIANCA

LEGGE 29 marzo 1999, n. **78.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini

1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito nazionale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre il 31 luglio 1999. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il 31 maggio 1999. A tal fine il disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è adottato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione televisiva in ambito locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e, comunque, non oltre sei mesi dall'integrazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive di cui al comma 3. Le domande di concessione devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni sulla base del disciplinare previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro tre mesi dall'integrazione del predetto piano di assegnazione.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, entro il 30 giugno 1999, con l'indicazione del numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, approvato con deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998. Ai fini della predetta integrazione, i soggetti, compresi quelli legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, sulla base della legge 30 aprile 1998, n. 122, che intendono presentare domanda per svolgere attività televisiva in ambito locale, comunicano, con finalità ricognitive, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo specifico ambito locale nel quale intendono operare.

3-bis. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

3-ter. *È consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000.*

Riferimenti normativi:

— La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

— Il testo dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, della legge n. 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è il seguente:

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legisaltivi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione», ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio;

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del comma 1 dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere;

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge;

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella legge 14 novembre 1995, n. 481, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti».

— Il testo del comma 6 dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Ad uno stesso soggetto a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione in base ai criteri individuati nella vigente normativa, non possono essere rilasciate concessioni né autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20 per cento rispettivamente delle reti televisive o radiofoniche analogiche e dei programmi televisivi o radiofonici numerici, in ambito nazionale, trasmessi su frequenze terrestri, sulla base del piano delle frequenze. Al fine di consentire l'avvio dei mercati nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, relativamente ai programmi televisivi o radiofonici numerici l'Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nel presente comma. L'Autorità può stabilire per l'emittenza radiofonica in ambito nazionale una percentuale maggiore al 20 per cento nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri:

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo *standard* internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia;

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio;

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 17 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«17. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità».

— Il testo degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il seguente:

«Art. 11. — 1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

1-*bis*. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».

«Art. 15. — 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2, 3 e 5».

— La legge n. 122/1998 reca: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive».

Art. 2.

Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo

1. *Ciascuna società di calcio di serie* A *e di serie* B *è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.* È fatto *a chiunque* di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata *di eventi sportivi* del campionato di calcio di serie *A* o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. *L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma* e stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, *evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro sessanta giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera* c), *numero 11), della legge 31 luglio 1997 n. 249.*

2. I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. *L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli* standar *di tale apparato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000* la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate.

2-bis. *Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore*

della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Riferimenti normativi:

— Il testo degli articoli 14 e 15 della legge n. 287/1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è il seguente:

«Art. 14. *(Istruttoria)*. — 1. L'Autorità, nei casi di presunta infrazione agli articoli 2 o 3, notifica l'apertura dell'istruttoria alle imprese e agli enti interessati. I titolari o legali rappresentanti delle imprese ed enti hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica ed hanno facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni stadio dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentiti prima della chiusura di questa.

2. L'Autorità può in ogni momento dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria; disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

3. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

4. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

5. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 2 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquanta milioni di lire se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a cento milioni di lire se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Sono salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente».

«Art. 15 *(Diffide e sanzioni)*. — 1. Se a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 14 l'Autorità ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3, fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 1, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a trenta giorni».

— Il testo del comma 6, lettera *c)*, n. 11), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-b) (omissis);

c) il consiglio:

1)-10) *(omissis)*;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere».

— Il testo del comma 31 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire venti milioni a lire cinquecento milioni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria

non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità».

Art. 3.

Interventi urgenti a sostegno

1. L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'art. 2, comma 6, lettera *g)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'esercizio di emittenti televisive che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze è consentito alle medesime condizioni ai soggetti indicati all'art. 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78.

1-bis. *All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: «delle concessionarie televisive» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonici e televisivi diffusi».*

2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, e non trasmettono pubblicità, *possono presentare domanda di concessione, a condizione che* si impegnino a trasferire entro tre anni dal rilascio della concessione l'irradiazione dei propri programmi esclusivamente da satellite o via cavo. Tali emittenti possono effettuare le proprie trasmissioni contemporaneamente su frequenze terrestri e da satellite o via cavo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni proroga, per una sola volta, tale termine, in relazione allo sviluppo dell'utenza dei programmi da satellite e via cavo e, comunque, non oltre il termine di durata *della concessione.*

3. I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda *documentata* per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, *nei limiti delle risorse disponibili,* nelle seguenti misure massime:

a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;

b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale.

3-bis. *Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso.*

4. All'onere derivante dal comma 3, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. *Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.*

5-ter. *All'art. 1, comma 6, lettera* a), *n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «non vengano superati» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni».*

5-quater. *All'art. 1, comma 6, lettera* b), *n. 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: «radiotelevisive» sono inserite le seguenti: «, anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».*

5-quinquies. *Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.*

5-sexies. *Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 6, lettera *g)*, dell'art. 2 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a)-f) (omissis);

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze».

— Il testo del comma 4 dell'art. 6 del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78/1998, è il seguente:

«4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro».

— Il testo dell'art. 43-*bis* della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 43-*bis*. — L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi *radiofonici e televisivi diffusi* in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna».

— La direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, reca il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività legislative.

— Il testo del comma 13 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'e-

ditoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse».

— Il testo del comma 6, lettera *a)*, n. 15), e lettera *b)*, n. 13), dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti:

1)-14) *(omissis);*

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, *anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni.* Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie;

(Omissis);

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1)-12) *(Omissis);*

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, *anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni».*

— Il testo del comma 24 dell'art. 1 della citata legge n. 249/1997 è il seguente:

«24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un *Forum* permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il *Forum* per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del *Forum* non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Parte Terza

PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 28 ottobre 1998.

Autorizzazione alla Telecom Italia S.p.a. alla proroga delle condizioni di offerta dei circuiti diretti. (Deliberazione n. 66/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 28 ottobre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva del Consiglio 92/44/CE, relativa alla «Applicazione della fornitura di una rete aperta (Open Network Provision) alle linee affittate»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/51/CE, che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CE e 92/44/CE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, relativa a «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 1995, n. 420, relativo al «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 103»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Vista la delibera CIPE del 24 aprile 1996, relativa alle «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) del 30 ottobre 1997, n. 5428 (A178) - Albacom/Telecom Italia-Circuiti dedicati;

Vista l'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni rilasciata in data 28 ottobre 1997 avente ad oggetto l'ampliamento dell'offerta di collegamenti diretti di Telecom Italia;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto a questa Autorità in data 4 settembre 1998 relativo a «Proposte della società Telecom Italia S.p.a. di nuove condizioni economiche per l'offerta di circuiti diretti e di pacchetti tariffari per il traffico voce», presentate al Ministero delle comunicazioni in data 21 aprile 1998;

Udita la relazione del commissario, dr. Paola Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Considerato quanto segue:

1. *Il mercato dei circuiti diretti: valutazione giuridica ed economica.*

La direttiva 97/33/CE (allegato 1, parte 2) definisce i circuiti diretti (linee affittate) «le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete». Essi fanno dunque parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono servizi di telecomunicazione a disposizione degli operatori tali per cui valgono condizioni specifiche di offerta da parte dell'operatore che ha una quota di mercato significativa su tale mercato. La normativa nazionale recepisce tale definizione all'allegato *A*, parte 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Ai sensi del provvedimento del Ministro delle comunicazioni in data 3/4/1998, la società Telecom Italia è stata notificata come operatore avente una quota significativa del mercato della rete pubblica di telecomunicazioni ed in particolare costituisce l'operatore dominante nel mercato dei circuiti diretti.

La direttiva 92/44/CE del Consiglio, sull'applicazione della fornitura di una rete aperta alle linee affittate, modificata dalla decisione 94/439/CE della Commissione, armonizza i principi di base relativi alla fornitura di linee affittate; tuttavia *«tale direttiva si limita esclusivamente alle condizioni di accesso ed uso delle linee affittate, giacché lo scopo di detta direttiva non è quello di ovviare al conflitto di interessi degli organismi di telecomunicazioni in quanto fornitori di infrastrutture e servizi»* (direttiva 96/19/CEE, considerando 7).

Il mercato delle infrastrutture di telecomunicazioni e il mercato dei circuiti diretti sono stati aperti alla concorrenza in seguito alla direttiva 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE attraverso l'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi alla fornitura della rete pubblica di telecomunicazioni.

Alla liberalizzazione ha fatto seguito, in ambito comunitario, un processo di definizione di regole armonizzate per l'implementazione di una rete aperta e la definizione di un mercato dei servizi interoperabili a livello europeo.

Con particolare riferimento ai circuiti diretti, la direttiva 97/51/CE definisce regole armonizzate per il mercato delle linee affittate, modificando la direttiva 92/44/CE. La direttiva 97/51/CE, ribadendo il principio che nel caso di rete pubblica di telecomunicazioni (di cui i circuiti diretti sono parte integrante) gli operatori aventi notevole forza di mercato sono sottoposti dal regolatore a specifiche condizioni di offerta, sottolinea la specificità del mercato di riferimento. In tal senso la direttiva rileva, al suo considerando 15, che — fino a quando non si sia pervenuti ad un contesto competitivo efficace — è necessario un controllo ufficiale delle tariffe per le linee affittate in modo da garantire l'orientamento ai costi e la trasparenza in base al principio di proporzionalità.

La direttiva 96/19/CE e il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, pur prevedendo l'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di reti e di servizi di telecomunicazioni, riconoscono che fino a quando il mercato non mostra caratteristiche concorrenziali, le infrastrutture di rete costituiscono una risorsa essenziale sottoposta a regolamentazione.

L'abolizione di diritti speciali e/o esclusivi per la fornitura di reti e di servizi finali di telecomunicazioni avrebbe, infatti, scarsa efficacia qualora i nuovi gestori fossero obbligati ad usare la rete pubblica degli operatori dominanti di telecomunicazioni con i quali sono in concorrenza sul mercato dei servizi. Il fatto di riservare a un'impresa che commercializza servizi di telecomunicazioni il compito di fornire la materia prima indispensabile (*essential facility*), ossia la capacità di trasmissione, a tutti i suoi concorrenti equivarrebbe a conferire la facoltà di determinare a

suo piacimento dove e quando i servizi possono essere offerti dai suoi concorrenti, a quali costi, nonché di controllare i clienti e il traffico prodotto dai concorrenti stessi, ponendo detta impresa in posizione tale da essere indotta ad abusare della propria posizione dominante.

Occorre peraltro rilevare che attualmente in Italia non esiste un mercato concorrenziale delle infrastrutture e che occorrerà un certo periodo di tempo affinché ciò si realizzi. Allo stato, quindi, il mercato dei circuiti diretti può considerarsi in situazione di sostanziale monopolio, con livelli di bassa sostituibilità del prodotto sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo.

Obbligo generale a cui gli operatori con notevole forza di mercato devono sottostare è quello di fornire servizi di rete a condizioni economiche che riflettano i costi effettivi dei servizi, nonché rispettino la parità di trattamento interno-esterno. L'art. 2, paragrafo 8, della direttiva 97/51/CE stabilisce che l'Autorità di Regolamentazione provvede affinché gli organismi notificati come aventi notevoli forza di mercato rispettino il principio di non discriminazione quando forniscono le linee affittate e che tale organismo applichi ad operatori terzi condizioni analoghe (in termini di costo e qualità) a quelle praticate alle proprie unità operative o commerciali. In particolare l'allegato 1, punto 3, della direttiva specifica i principi di tariffazione dei circuiti diretti sulla base dell'orientamento al costo, della trasparenza e della non discriminazione, fermo restando che la fissazione del livello reale delle tariffe resta di competenza della legislazione nazionale fino all'effettiva realizzazione della concorrenza sul mercato di riferimento.

La normativa nazionale ribadisce, con riferimento alle condizioni economiche di offerta per l'accesso e per l'uso della rete e per i servizi pubblici di telecomunicazioni, l'applicazione dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi nel caso di operatori con notevole forza di mercato. L'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 inoltre, aggiunge ai principi di cui sopra il rispetto nelle condizioni economiche dei criteri di carattere generale fissati per la disciplina delle reti e dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/1995 e dalla delibera CIPE 24 aprile 1996.

Strumenti essenziali per la verifica di orientamento ai costi, non discriminazione e proporzionalità sono l'implementazione di sistemi specifici di contabilità dei costi di cui all'art. 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e di separazione contabile di tali costi ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

La raccomandazione della Commissione (98/322/CE) dell'8 aprile 1998 in tema di separazione contabile e contabilità dei costi degli operatori dominanti prevede per i circuiti diretti uno specifico trattamento. In particolare, il punto 2 della raccomandazione definisce l'aggregato attività al dettaglio come comprendente le attività connesse principalmente con la fornitura commerciale di servizi di telefonia fissa e di linee affittate ad utenti finali. Specifica, inoltre, che per ciascuna attività al dettaglio che è soggetta a regolazione — ad es. linee affittate, telefonia (ribadendo il principio per cui le linee affittate sono soggette a regolazione) — possono essere tenuti conti separati.

La stessa raccomandazione nell'allegato che definisce gli orientamenti per realizzare la separazione contabile stabilisce che: 1) gli abbonamenti riscossi per l'accesso alle linee locali ove siano poste a disposizione di altri operatori sul mercato dovranno essere assegnati al ramo di attività rete di accesso locale; 2) se le disposizioni nazionali consentono la fornitura tra operatori di circuiti di trasmissione, i ricavi relativi dovrebbero essere registrati nel ramo di attività rete principale.

Prima di affrontare un' analisi delle condizioni economiche di offerta presentate da Telecom Italia è necessario, quindi, valutare i criteri di separazione contabile e le modalità analitiche di imputazione dei costi effettivi ai rispettivi servizi, inclusi i circuiti diretti, al fine di regolamentazione di una concorrenza efficiente.

2. *Il ruolo della regolamentazione dei prezzi dei circuiti diretti da parte dell'Autorità.*

L'obiettivo della regolamentazione dei prezzi di un'infrastruttura essenziale è duplice:

a) orientamento al costo, trasparenza e non discriminazione in presenza di squilibrio per impedire limiti alla concorrenza efficiente (ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997;

b) stimolare l'efficienza produttiva e gestionale degli operatori dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge n. 481/1995 e dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14, della legge n. 249/1997.

Le attuali tariffe praticate da Telecom Italia in seguito all'autorizzazione del Ministero sono state il risultato di un'indagine da parte dell'AGCM che aveva individuato il comportamento di abuso da parte di Telecom Italia sul mercato dei circuiti dedicati (provvedimento n. 5428-A178). L'istruttoria aveva portato ad un primo orientamento delle tariffe dei circuiti dedicati ai rispettivi costi. Una proroga di tali condizioni economiche di offerta, contenute nell'autorizzazione del Ministero delle comunicazioni del 28 ottobre 1997, per la stessa tipologia di circuiti va intesa, quindi, nel senso di ribadire il principio di orientamento ai costi.

L'Autorità si riserva, in ogni caso, la possibilità di variare tali condizioni economiche di offerta in una fase successiva di verifica dei criteri di contabilità dei costi e di separazione contabile ai sensi della raccomandazione comunitaria e degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 o di ulteriori forme di controllo dei prezzi ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

In una fase successiva, l'autorizzazione all'applicazione di condizioni economiche di offerta di circuiti diretti richieste da Telecom Italia a questa Autorità saranno prese in considerazione nell'analisi complessiva della contabilità analitica e di separazione contabile di Telecom Italia pervenuta a questa Autorità il 7 agosto 1998 e sue successive modificazioni.

L'Autorità, fatto salvo l'intervento di verifica dei costi effettivi, autorizza l'offerta di circuiti diretti di capacità superiore a 2 Mbit/s (34 Mbit/s e 155 Mbit/s), data l'anomalia della non disponibilità di offerta di tali circuiti sul mercato italiano. Con riferimento alla necessità di evitare condizioni di concorrenza falsata, in considerazione degli effetti — in termini di produttività — determinati anche dalle condizioni di monopolio del passato e degli effetti del ritardo nell'implementazione della concorrenza sul mercato delle infrastrutture di rete almeno nel breve-medio periodo, si ritiene opportuno intervenire attraverso metodologie intese a incentivare il fornitore di un'infrastruttura essenziale ad un uso efficiente delle risorse interne, così da guidare il percorso di regolamentazione di una infrastruttura essenziale verso condizioni (in termini di sostituibilità e contendibilità) di concorrenza.

Comportamenti autonomi e politiche di prezzo non autorizzate dall'Autorità da parte di Telecom Italia costituirebbero, in tal senso, una violazione dei vincoli imposti dalla regolamentazione.

Delibera:

1. La società Telecom Italia è autorizzata a prorogare fino al 31 luglio 1999, salvo un ulteriore intervento da parte dell'Autorità, le condizioni di offerta dei circuiti (64 kbit, 2Mbit e intermedi) già autorizzati dal Ministero delle comunicazioni in data 28 ottobre 1997, con i seguenti vincoli:

a) fornitura delle condizioni di offerta previste a chiunque ne faccia richiesta;

b) pubblicizzazione della proroga delle condizioni di offerta nei confronti degli utilizzatori mediante comunicazione diretta ai soggetti titolari di autorizzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 420/1995 e/o di una licenza individuale ai sensi del decreto ministeriale 25 novembre 1997;

c) informazione alle unità commerciali di Telecom Italia operanti sul territorio della proroga delle condizioni di offerta da applicare ai clienti.

2. La società Telecom Italia è autorizzata ad effettuare l'offerta standard di circuiti diretti di capacità superiore ai 2 Mbit (34 Mbit e 155 Mbit) a decorrere dalla data del 31 ottobre 1998 e per una durata triennale, salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità, con i seguenti vincoli:

a) fornitura delle condizioni di offerta previste a chiunque ne faccia richiesta;

b) pubblicizzazione delle condizioni di offerta nei confronti degli operatori richiedenti mediante comunicazione diretta ai soggetti titolari di autorizzazione e/o di licenza individuale;

c) informazione a tutte le unità commerciali di Telecom Italia.

3. La presente delibera ha effetto immediato ed è notificata alla società Telecom Italia.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 28 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 30 ottobre 1998.

Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva. (Deliberazione n. 68/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 30 ottobre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 2, di tale legge che affida all'Autorità l'elaborazione, anche avvalendosi degli organi del Ministero delle comunicazioni, dei piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora e televisiva e la relativa approvazione;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato con il Ministero delle comunicazioni in data 2 luglio 1998 e considerata l'attività istruttoria svolta dagli organi del medesimo;

Visto l'art. 35 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con deliberazione 16 giugno 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 128 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, che attribuisce al consiglio dell'Autorità la competenza in materia, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed altre norme anche in materia di procedimento;

Ritenuta la necessità di procedere all'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze con riferimento all'emittenza televisiva, nel termine legislativamente fissato del 31 ottobre 1998, rinviando a successivo momento l'elaborazione del piano relativo alla radiodiffusione sonora, data la complessità del medesimo, e fermo il rispetto per esso del termine del 30 settembre 1999, giusto quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 aprile 1998 n. 122;

Sentite per l'ubicazione degli impianti le regioni e maturate le necessarie intese con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Sentite la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni ed integrazioni;

Rilevato che al servizio di radiodiffusione televisiva sono destinate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze le bande I e III della gamma VHF e le bande IV e V della gamma UHF;

Ritenuto di ricanalizzare la gamma VHF secondo lo standard europeo, portando il numero dei canali disponibili da 9 a 10;

Rilevato che il canale 69 della banda V della gamma UHF è riservato al Ministero della difesa, che lo utilizzerà in esclusiva dal 1° gennaio 2001, e che il canale 38 della banda V della gamma UHF è in condivisione con la ricerca della radioastronomia;

Considerati i criteri dettati dall'art. 2, comma 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, nonché dall'art. 3, comma 5, lettere *a)* e *b)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Ritenuto di suddividere il territorio nazionale in bacini di utenza coincidenti con il territorio delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto che ogni impianto ricompreso nel piano debba servire un'area contenuta nell'ambito di una sola regione o provincia autonoma, salvi gli inevitabili debordamenti;

Ritenuto di configurare, pertanto, una struttura regionale delle reti per la radiodiffusione televisiva di programmi in ambito nazionale, assicurando per tutte una copertura almeno dell'80% del territorio nazionale e di tutti i capoluoghi di provincia, con servizio di circa il 92% della popolazione;

Ritenuto di localizzare tutti gli impianti che servono la stessa area in unico «sito comune», le cui dimensioni e quote altitudinali siano tali da assicurare la compatibilità interferenziale e la ricezione dei segnali emessi dagli stessi impianti con una sola antenna di utente per ogni gamma di frequenze (VHF, UHF), minimizzando l'impatto ambientale e l'inquinamento elettromagnetico;

Ritenuto che i siti considerati nel piano, individuati nel rispetto delle procedure stabilite dall'art. 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come integrato dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1998, n. 122, a salvaguardia delle competenze e delle prerogative delle regioni e delle province autonome, soddisfano le esigenze sia della radiodiffusione analogica, sia della radiodiffusione con tecnica digitale;

Determinati i parametri radioelettrici secondo standard internazionalmente stabiliti;

Ritenuto di stabilire la qualità di ricezione ad un valore corrispondente al grado 4 della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni);

Ritenuto di non prevedere l'uso di collegamenti a rimbalzo e quindi la protezione di questi contro le interferenze;

Verificata la configurabilità di apposite reti per la radiodiffusione del segnale televisivo di emittenti estere e di emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle minoranze linguistiche riconosciute;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

1. È approvato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, costituito da un tabulato suddiviso in ventuno parti, ciascuna delle quali riferita ad una regione o provincia autonoma, che costituisce singolo bacino d'utenza, recante indicazione delle varie postazioni di emissione (anche denominati siti comuni) con specificazione per ognuna di: nome della postazione, provincia ove è ubicata la postazione, longitudine e latitudine, quota, polarizzazione dell'antenna trasmittente, tipo di offset da impiegare negli impianti e relativo valore, altezza del sistema radiante, area interessata dal servizio, canali utilizzabili, potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale, massima potenza equivalente irradiata in dBk, angolo di abbassamento in gradi rispetto al piano orizzontale del lobo di irradiazione. Costituisce parte integrante del piano la relazione illustrativa con le relative quattro tabelle allegate, concernenti la copertura del territorio delle regioni e province autonome ed i siti previsti.

2. La qualità di ricezione è stabilita ad un valore corrispondente al grado 4, riferito ai livelli della scala di qualità soggettiva UIT-R (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni-Radiocomunicazioni).

3. Tenuto conto del numero dei canali pianificati (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF, in ragione di quanto precisato nelle premesse e nei successivi punti 4 e 5) e dell'utilizzo di tre canali per ciascuna rete, il numero delle reti a copertura nazionale è determinato in diciassette,

di cui sei, pari al 35,3% del totale, vengono riservate alle esigenze della radiodiffusione televisiva in ambito locale, a norma dell'art. 2, comma 6, lettera *e)*, e dell'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e undici sono assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito nazionale.

4. Sono riservati al servizio di radiodiffusione in tecnica digitale cinque canali, di cui uno, cioè il canale 12 della banda III della gamma VHF (H2 della canalizzazione italiana), per radiodiffusione digitale sonora (DAB-T), e quattro, cioè i canali 66, 67 e 68 della banda V della gamma UHF ed il canale 9 della banda III della gamma VHF, per radiodiffusione digitale televisiva (DVB-T).

5. I due canali della banda I della gamma VHF (A e B), in considerazione delle specifiche caratteristiche di propagazione e della necessità di antenne di utente diverse da quelle di tutte le altre bande di frequenze utilizzate e quindi del loro difficile impiego, sono assegnati agli operatori che attualmente ne fanno uso ed in particolare al servizio pubblico sino all'introduzione completa della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale.

6. Ulteriori risorse saranno assegnate alla radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi del già richiamato art. 2, comma 6, lettera *e)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

7. Le modalità per l'attuazione del piano saranno definite nel regolamento da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5, e dell'art. 3, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

8. Copia del piano è depositata a libera visione del pubblico presso la sede dell'Autorità in Napoli, centro direzionale Isola B5, e presso l'ufficio di rappresentanza di Roma, via dei Crociferi n. 19.

9. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 1998

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 25 novembre 1998.

Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998. (Deliberazione n. 1/CIR/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta della commissione per le infrastrutture e le reti del 25 novembre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva della Commissione 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva della Commissione 97/13/CE relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE, relativa alla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/10/CE, relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa all'«Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 7 e 8, commi 26 e 31 e l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Vista la raccomandazione della Commissione 98/195/CE dell'8 gennaio 1998 relativa a «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)» ed i successivi aggiornamenti;

Vista la raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998 relativa a «L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)» ed i successivi aggiornamenti;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998, recante «Disciplina della numerazione nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il provvedimento del Ministero delle comunicazioni in data 3 aprile 1998 relativo alla determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista l'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia (offerta di riferimento) pervenuta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità) in data 24 luglio 1998;

Vista la propria delibera in data 30 luglio 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio di un'istruttoria per la verifica del rispetto delle disposizioni normative e la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *a*, nu-

meri 7) e 8) della legge n. 249/1997; degli articoli 4, commi 9, 12 e 16, e dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; dell'art. 14, comma 8, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Sentita la società Telecom Italia in sede di audizione in data 22 settembre 1998;

Sentiti i seguenti operatori titolari di una licenza individuale per operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia: WorldCom, RSL COM in data 22 settembre 1998; Colt Telecom, Swisscom, Infostrada, Global One, Citytel, Skipper in data 23 settembre 1998; Albacom, Wind, OPI, Teleglobe e Tiscali in data 24 settembre 1998 e vista la documentazione da essi presentata;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia in data 24 luglio 1998, 7 agosto 1998, 31 luglio 1998 e 21 ottobre 1998;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Autorità) nella seduta della Commissione del 20 ottobre 1998;

Vista la decisione assunta nella riunione del 28 ottobre 1998, nella quale è stato approvato il relativo schema di provvedimento;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato pervenuto all'Autorità in data 20 novembre 1998;

Visto il parere della Commissione europea (DG IV e DG XIII) pervenuto all'Autorità in data 23 novembre 1998;

Udita la relazione finale alla Commissione dell'ing. Vincenzo Monaci;

Considerando quanto segue:

I. Diritti e obblighi di negoziare l'interconnessione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1998 hanno il diritto e, se richiesto, l'obbligo di negoziare l'interconnessione e l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni i seguenti operatori: *a)* operatori che forniscono reti di telecomunicazioni pubbliche fisse o mobili che prestano servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico; *b)* operatori che forniscono linee affittate; *c)* operatori autorizzati in ambito nazionale a fornire circuiti internazionali di telecomunicazioni; *d)* operatori di telecomunicazioni autorizzati ad interconnettersi. Con riferimento agli operatori di cui al punto *d)*, l'Autorità valuterà caso per caso, sulla base degli investimenti e del livello di sviluppo della concorrenza e del mercato, la possibilità di rilasciare o meno l'autorizzazione all'interconnessione.

In base all'art. 4, comma 1, lettera *i)* del decreto ministeriale 25 novembre 1997 gli operatori titolari di una licenza individuale (di cui all'art. 2, commi 2 e 3, dello stesso decreto ministeriale 25 novembre 1997) sono obbligati a negoziare, ove applicabile, l'interconnessione con gli operatori *a), d)* di cui sopra, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Il diritto dei nuovi operatori di reti e dei fornitori di servizi di telefonia vocale di collegare le proprie reti e i rispettivi servizi alla rete pubblica esistente nei punti di interconnessione richiesti risulta cruciale nella fase di transizione verso un mercato effettivamente e pienamente concorrenziale. L'interconnessione dovrebbe in linea di massima essere oggetto di trattativa tra le parti, fatta salva l'applicazione delle regole di concorrenza. Tuttavia, dato lo squilibrio esistente nel potere di contrattazione dei nuovi operatori rispetto all'operatore ex monopolista, che conserva una posizione di dominanza in virtù dei diritti speciali e di esclusiva del passato, la regolamentazione impone obblighi specifici all'operatore avente notevole forza di mercato, al fine di assicurare le necessarie condizioni per la creazione di una rete aperta di telecomunicazioni.

2. Obbligo per Telecom Italia di pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.

La direttiva 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa all'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni, stabilisce, all'art. 18, comma 2, l'obbligo delle autorità nazionali di regolamentazione di notificare alla Commissione europea l'elenco degli organismi di telecomunicazioni che possiedono, all'interno di ciascun paese membro, una «notevole forza di mercato».

In base ai criteri individuati per l'identificazione di tali organismi, così come espressi nell'art. 4, comma 3, della suddetta direttiva, la normativa nazionale, all'art. 1, comma 1, lettera *am)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, stabilisce i criteri per l'individuazione degli operatori aventi «notevole forza di mercato». Ai sensi di tale normativa, la società Telecom Italia è stata notificata alla Commissione europea come avente «notevole forza di mercato» nel mercato delle reti telefoniche pubbliche fisse, dei servizi di telefonia vocale, delle linee affittate ed, in particolare, nel mercato dell'interconnessione, con la determinazione del Ministero delle comunicazioni, in funzione di Autorità, in data 3 aprile 1998.

Ai sensi di tale determinazione, in base all'art. 4, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, la società Telecom Italia è obbligata a provvedere alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento.

Telecom Italia aveva già presentato una prima offerta di riferimento, nel luglio 1997, ai sensi dell'art. 4-*bis*, n. 2, della direttiva 90/388/CEE, come modificato dalla direttiva 96/19/CE, che obbligava gli organismi di telecomunicazioni a pubblicare condizioni uniformi di interconnessione con i componenti funzionali di base delle loro reti di telefonia vocale entro il 1° luglio 1997, in conformità con le esigenze del mercato.

L'art. 15 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 imponeva agli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato l'obbligo di adeguare la propria offerta di riferimento, se già presentata, sulla base delle disposizioni contenute in tale decreto, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 giugno 1998. La società Telecom Italia, nel rispetto di tale termine, ha presentato una nuova offerta di riferimento all'Autorità il 24 luglio 1998.

3. Obblighi di Telecom Italia nella definizione dell'offerta di riferimento.

Un quadro di riferimento generale per l'interconnessione alle reti pubbliche ed ai servizi di telecomunicazioni aperti al pubblico è necessario al fine di garantire l'interoperabilità tra servizi. Condizioni di interconnessione ed interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie sono essenziali al fine di incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali. Alla luce di tali principi, la società Telecom Italia è tenuta, così come tutti gli organismi notificati come aventi notevole forza di mercato, ai sensi dell'art. 4, commi 7 (lettere *a), b), d)*, 9 e 12, dell'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997; ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettere *a), b), h)* del decreto ministeriale 25 novembre 1997; ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, e relativamente al tipo di servizio offerto, ad osservare i seguenti obblighi:

a) non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri. Telecom Italia è tenuta ad applicare condizione analoghe, in circostanze similari, agli operatori che si interconnettono e forniscono servizi simili e deve fornire ad essi, alle stesse condizioni, le strutture per l'interconnessione nonché le relative necessarie informazioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli offerti dalle loro affiliate o dai loro interlocutori commerciali;

b) disponibilità agli operatori che prevedono di interconnettersi, su richiesta, di tutte le informazioni e le specifiche tecniche necessarie all'interconnessione. Le suddette informazioni devono comprendere anche eventuali programmi di modifica delle condizioni tecniche o economiche di offerta la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi;

c) osservanza dei principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi per le condizioni economiche relative all'accesso ed all'uso della propria rete telefonica fissa e per i servizi di telecomunicazioni su detta rete;

d) disaggregazione delle condizioni economiche di interconnessione per servizi e per componenti in funzione delle esigenze di mercato ed idonee ad evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto.

Le condizioni economiche offerte per singolo servizio e per singola componente di interconnessione devono fondarsi su di un sistema di contabilità dei costi adeguatamente dettagliati e di separazione contabile conforme alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In base a quanto stabilito dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le condizioni economiche di accesso e di uso di una rete telefonica pubblica fissa di telecomunicazioni devono essere stabilite indipendentemente dal tipo di applicazione da parte degli utenti. In via generale l'operatore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definisce le condizioni economiche di offerta. Nel caso delle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti mobili, la situazione italiana risulta non conforme a tale principio generale. A tale proposito l'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 stabilisce un termine per l'Autorità — quello del 1° gennaio 1999 — per definire le modalità e le scadenze per la definizione della titolarità della tariffa relativa a chiamate originate da reti fisse e terminate su reti mobili. Tale problematica non pregiudica, tuttavia, l'ambito di applicazione dei servizi di interconnessione (raccolta, transito e terminazione) presenti nell'offerta di riferimento ed utilizzabili dall'operatore interconnesso per il traffico verso reti mobili e satellitari, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998.

4. Criteri di valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento alla luce delle direttive ONP.

Il riconoscimento giuridico dell'interconnessione trova il suo fondamento nelle direttive di armonizzazione, che individuano le condizioni per la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni: la direttiva del Consiglio 90/387/CE, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP) e la direttiva 97/33/CE, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione del principio di fornitura di una rete aperta (ONP). La definizione di condizioni armonizzate per la fornitura di una rete aperta si basa su un processo progressivo di sviluppo dei mercati e di predisposizione delle condizioni sia di natura tecnica (standard aperti), sia economica (efficienza), sia giuridica (eliminazione di diritti esclusivi). La realizzazione di servizi interoperabili e transfrontalieri, ai sensi della direttiva ONP, richiede che sia garantita l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra le reti dei diversi operatori nazionali e comunitari. Per consentire ciò, è necessario un quadro generale di riferimento per interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazioni e ai servizi di telecomunicazione aperti al pubblico, a prescindere dalle tecnologie impiegate.

Il quadro normativo generale di riferimento deve consentire lo sviluppo, all'interno dei singoli Stati membri, di condizioni di interconnessione intese a garantire e facilitare un'adeguata e trasparente interconnessione, che tenga conto delle richieste degli operatori che desiderano interconnettersi, con particolare riguardo ai punti di interconnessione più appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fino al punto di interconnessione, come previsto dal considerando 12 della direttiva 97/33/CE.

Per favorire la determinazione di condizioni adeguate e funzionali allo sviluppo di reti interconnesse, l'Autorità fissa alcune condizioni preliminari, in base alla normativa comunitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio mercato domestico europeo.

In base a tale principio, inoltre, l'Autorità, ai sensi dell'art. 4-*bis*, numero 2, della direttiva 96/19/CE e dell'art. 7, comma 3, della direttiva 97/33/CE, provvede alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento che comprenda una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze del mercato, nonché i termini e le condizioni relative, ivi comprese le tariffe. Nella considerazione dell'offerta di riferimento, e sulla base della realizzazione dell'ONP intesa a favorire ed assicurare un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, l'Autorità, come stabilito all'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE, dovrà tenere in considerazione:

a) la necessità di garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti;

b) la necessità di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale;

c) la necessità di assicurare uno sviluppo equo ed adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo;

d) la necessità di cooperare con le controparti di altri Stati membri;

e) la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transfrontalieri, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi e l'accesso a tali reti e servizi;

f) il rispetto dei principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;

g) la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

5. Criteri per la valutazione dell'offerta di interconnessione di riferimento ai fini della tutela della concorrenza e degli utenti.

L'offerta di interconnessione di riferimento deve consentire agli operatori di scegliere le condizioni di offerta in modo obiettivo e trasparente. Deve altresì garantire la non discriminazione fra i diversi operatori aventi diritti e obblighi di interconnessione. A tale proposito, l'offerta di riferimento non può rimandare a trattativa commerciale condizioni tecniche o economiche in essa contenute, fermo restando il diritto e l'obbligo di negoziazione dell'interconnessione tra le parti, a norma dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. L'offerta di interconnessione di riferimento costituisce, in tal senso, uno standard minimo e pubblico valido per tutti gli operatori che hanno diritto all'interconnessione.

Al fine di garantire la trasparenza e l'obiettività, l'offerta di riferimento deve contenere la descrizione dei componenti funzionali di base del servizio di telefonia vocale e della rete telefonica pubblica fissa, ivi compresi i punti di interconnessione, le interfacce tecniche e le tariffe offerte in conformità con le esigenze del mercato e le condizioni di accesso anche in punti diversi dai punti terminali di rete, a norma di quanto stabilito dagli articoli 4, comma 10, e 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE.

Sempre nel rispetto di condizioni obiettive e non discriminatorie, i servizi di interconnessione sono servizi offerti in modo disaggregato all'interfaccia di interconnessione e non discriminano sull'origine o destinazione delle chiamate. Ogni servizio di interconnessione viene offerto in maniera disaggregata all'operatore richiedente tale servizio e le relative condizioni economiche non possono essere condizionate all'uso combinato con altri servizi di interconnessione. I servizi e le componenti di interconnessione oggetto dell'offerta di interconnessione di riferimento dovranno essere sufficientemente disaggregati, in funzione delle esigenze del mercato, così da evitare che il richiedente debba sostenere oneri non strettamente attinenti al servizio richiesto. A tal fine occorre rilevare che condizioni tecniche ed economiche di interconnessione non sufficientemente disaggregate costituiscono un ostacolo allo sviluppo tecnico ed economico delle reti e dei servizi. Così, ad esempio, qualora l'offerta di interconnessione non si estenda alla rete di distribuzione, nei casi in cui ciò sia tecnicamente possibile, e soprattutto nel caso in cui tale mercato

presenti caratteristiche di sostanziale monopolio, potrebbe essere limitato lo sviluppo della concorrenza e ritardato l'effetto dei meccanismi competitivi sul mercato dei servizi finali. Tale limite, inoltre, potrebbe pregiudicare l'innovazione nel mercato di accesso locale resa possibile anche dalla diffusione di modalità trasmissive per l'accesso a larga banda come, ad esempio, quelle basate sulle tecnologie della famiglia x-DSL, che consentono elevate velocità di trasmissione su doppino e che presuppongono la possibilità di accesso disaggregato alle reti di distribuzione da parte di tutti gli operatori. L'inserimento nell'offerta di interconnessione di riferimento delle modalità per l'accesso disaggregato alla rete di distribuzione e a livello periferico di rete si rende necessario anche in ottemperanza del principio di non discriminazione e di parità di trattamento interno-esterno qualora l'operatore offra tali servizi «a larga banda» alla clientela finale.

L'Autorità favorisce ed assicura condizioni di interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti anche ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. Da questo punto di vista l'Autorità tiene in particolare considerazione il mercato di riferimento, al fine di analizzare le condizioni di accesso e di interconnessione funzionali sia a stimolare un mercato competitivo, sia a garantire comunicazioni punto-punto soddisfacenti per gli utenti, sia ad assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato delle telecomunicazioni armonizzato a livello europeo ai sensi dell'art. 9, comma 1, della direttiva 97/33/CE. La valutazione delle condizioni di accesso offerte dall'operatore dominante attraverso i servizi di interconnessione contenuti nell'offerta di riferimento deve avvenire nel rispetto di motivazioni obiettive e non discriminatorie per evitare che i comportamenti posti in essere da tale operatore si rivelino delle barriere strategiche all'entrata e limitino di fatto la concorrenza.

L'eventuale rifiuto di concedere l'interconnessione alla rete periferica e alla rete di distribuzione potrebbe limitare lo sviluppo dei mercati sia sotto il profilo dei servizi sia sotto il profilo della fruibilità da parte di tutti gli utenti dei benefici della concorrenza anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 della direttiva 98/10/CE.

6. Criteri di valutazione delle condizioni economiche.

Ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 gli operatori notificati come aventi notevole forza di mercato devono dimostrare in modo analitico e disaggregato che le condizioni economiche applicate sono determinate in base ai principi di trasparenza e orientamento al costo. Ai sensi dell'art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 9, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tali operatori hanno l'obbligo di disaggregare le condizioni economiche per servizi e componenti. In base a quanto stabilito al punto 1 della raccomandazione della Commissione 98/322/CE dell'8 aprile 1998, l'attuazione di sistemi di separazione contabile e di contabilità dei costi da parte degli operatori dominanti sono strumenti essenziali ai fini della tutela dei principi di trasparenza, orientamento al costo e disaggregazione.

L'Autorità, sulla base di informazioni obiettive, trasparenti, e disaggregate, tali da consentire l'identificazione dei costi dei singoli servizi di interconnessione e costruite su un livello di analiticità idoneo ad escludere che vi siano indebite discriminazioni tra la fornitura di servizi all'interno della stessa struttura societaria e all'esterno, valuta l'orientamento delle tariffe di interconnessione proposte agli effettivi costi dei servizi.

Ai sensi della stessa raccomandazione, l'approccio più adeguato per la fissazione dei prezzi di interconnessione è quello basato sui costi incrementali medi di lungo periodo in quanto è quello maggiormente compatibile con un mercato concorrenziale. A tal fine, l'art. 4, comma 7, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e l'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 stabiliscono entro il 1° gennaio 1999 la scadenza per introdurre una nuova metodologia volta alla determinazione delle condizioni economiche sulla base dei costi prospettici incrementali di lungo periodo.

Valutando le condizioni del mercato, l'Autorità può imporre tariffe massime di interconnessione ed accesso sulla base di livelli efficienti di concorrenzialità. L'Autorità ha inoltre il compito di garantire l'efficienza allocativa e di incentivare l'efficienza produttiva degli operatori nell'interesse degli utenti. A tal fine l'Autorità, ed in particolare la commissione per le infrastrutture e le reti, ha il potere di definire, nel rispetto dei principi di obiettività e trasparenza, le tariffe massime per l'interconnessione e l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni secondo criteri non discriminatori, con l'obiettivo di promuovere un mercato competitivo delle reti e dei servizi (in base all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7) e all'art. 5, comma 1, lettera *a)* della legge n. 249/97 ed ai sensi dell'art. 4, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997). Inoltre, l'Autorità può fissare, ai sensi dell'art. 14, comma 20, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, metodologie di adeguamento dei livelli massimi delle condizioni economiche di offerta dei servizi di interconnessione.

A norma dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, le condizioni economiche di accesso e di interconnessione contenute nell'offerta devono collocarsi all'interno dell'intervallo di valori stabilito nella raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE, ovvero nei suoi eventuali successivi aggiornamenti. Il punto 4 della raccomandazione comunitaria 98/195/CE rileva che i prezzi di interconnessione basati sulla «buona prassi corrente» vengono utilizzati dalle autorità nazionali di regolamentazione per esaminare le tariffe di interconnessione della terminazione di chiamata proposte dagli operatori notificati, fino a quando non saranno disponibili i costi di interconnessione basati sui costi incrementali prospettici di lungo periodo. Il punto 5 della raccomandazione comunitaria 98/322/CE afferma, inoltre, che le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere l'applicazione di coefficienti di efficienza a riconoscimento del fatto che il ricorso a valori della «contabilità al costo attuale» per la rete può non riflettere integralmente i costi di un operatore efficiente. A tal fine costituiscono un riferimento adeguato gli oneri di interconnessione tariffari secondo la migliore prassi corrente di cui alla raccomandazione dell'8 gennaio 1998.

Qualora le condizioni economiche proposte siano superiori ai livelli indicati nella raccomandazione, Telecom Italia è tenuta a dimostrare e giustificare quantitativamente, ai sensi dello stesso decreto, lo scostamento delle proprie condizioni di offerta all'Autorità, la quale sottopone a consultazione pubblica la relativa documentazione.

In base all'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998 l'Autorità, nella valutazione delle condizioni economiche, può considerare: il grado di utilizzazione delle più avanzate tecnologie industrialmente disponibili anche sulla base di valutazioni tecniche ed economiche; i riferimenti alle condizioni economiche di interconnessione applicate in ambito europeo dagli organismi di telecomunicazioni calcolate anche sulla base della parità di potere d'acquisto; l'essenzialità dell'interconnessione alla rete anche per permettere la concorrenza tra gli organismi di telecomunicazioni in tale mercato; la creazione di ostacoli all'introduzione di un nuovo servizio nel mercato ovvero alla concorrenza su un mercato di servizi, già esistente o potenziale; l'imposizione di condizioni economiche eccessive; l'interesse degli utenti; l'interesse a garantire la parità di accesso; l'interesse pubblico.

Ritenuto che:

l'offerta di interconnessione di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 24 luglio 1998, non rispetta in modo esaustivo i principi di non discriminazione, trasparenza, obiettività e orientamento al costo al fine di consentire una concorrenza effettiva ai sensi delle direttive comunitarie 90/387/CE, 97/33/CE e 96/19/CE; dell'art. 4, comma 7, dell'art. 6, comma 16, e dell'art. 11, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998. L'Offerta di interconnessione di riferimento costituisce un'offerta standard e non può discriminare fra operatori nelle condizioni economiche e tecniche in

essa contenute ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, n. 7, della legge n. 249/1997; dell'art. 4, comma 7, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 24 luglio 1998 («Caratteristiche generali del sistema di contabilità dei costi e separazione contabile di Telecom Italia»), in data 31 luglio 1998 («Contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1996»), in data 7 agosto 1998 («Il costing per i servizi di interconnessione»), in data 7 agosto 1997 («Contabilità regolatoria di Telecom Italia per l'esercizio 1997») e in data 21 ottobre 1998 («Offerta di interconnessione di Telecom Italia. Servizi di terminazione»), non giustifica allo stato lo scostamento delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento per i servizi di traffico commutato (locale, transito singolo e transito doppio) dai parametri indicati dalla raccomandazione della Commissione europea (98/195/CE), come previsto dall'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

in attesa della verifica della corrispondenza del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile di Telecom Italia ai criteri enunciati dagli articoli 8 e 9, nel rispetto dei principi di cui all'art. 4, commi 7 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e considerando il passaggio in prospettiva alla metodologia contabile basata sui costi incrementali prospettici di lungo periodo, possono applicarsi, per i servizi di traffico commutato di base, i valori massimi indicati nella raccomandazione della Commissione 98/195/CE per l'anno 1998 e nei successivi aggiornamenti;

la precitata offerta di interconnessione non comprende la descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti e servizi, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le relative condizioni, ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dell'art. 14, comma 4, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. L'ambito di applicazione e la tipologia dei servizi di interconnessione offerti, in attuazione del principio di disaggregazione, di cui all'art. 4, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 devono rispettare i contenuti ed i criteri dell'art. 14 con particolare riferimento ai commi 2, 11, 12, 14, 15, 16, 19 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

debbono essere previste adeguate condizioni di accesso periferico e a livello di rete di distribuzione, ai sensi dell'art. 4, commi 9, 10, 12, 16, dell'art. 5 e dell'art. 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nonché dell'art. 14, comma 11, lettera *a)*, numeri 1, 2 e 16 del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

sia nella considerazione delle modalità fisiche di interconnessione, sia nelle condizioni tecniche di offerta, non sussistono le condizioni giuridiche e tecniche per l'esclusione o l'impedimento tecnico dell'accesso ad alcuni servizi o modalità di accesso ai sensi dell'art. 14, comma 13, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

i servizi di interconnessione sono servizi offerti all'interfaccia di interconnessione e la loro offerta non può discriminare in base all'origine o destinazione delle chiamate o in base all'utilizzo in combinazione con altri servizi. Nel caso delle chiamate a lunga distanza nazionali ed internazionali ovvero interdistrettuali geografiche, internazionali, verso servizi mobili e personali e servizi satellitari, la chiamata sarà trattata ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 e sue eventuali modificazioni. Tali tipologie di chiamate dovranno essere offerte alle condizioni di interconnessione contenute nell'offerta di riferimento;

non sono stati specificati nell'offerta di riferimento parametri ed indicatori di qualità coerenti con quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 14, comma 19, lettera *g)*, n. 3, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

non esistono validi motivi tecnici per giustificare l'esclusione di alcuni servizi dall'offerta di riferimento (sia servizi di base per il traffico commutato e non, sia servizi supplementari, accessori e avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione) e che quindi tali servizi, anche in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto ministeriale 23 aprile

1998, vanno inclusi nell'offerta di riferimento. Vanno, inoltre, rispettate in modo esaustivo e trasparente, le modalità di interconnessione (punti fisici), compresa la co-locazione e la qualità delle interfacce di interconnessione in base a quanto stabilito dall'art. 14, comma 19, lettere *f)* e *g)*, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Analogamente vanno inserite, nell'offerta di riferimento, in modo chiaro e completo le clausole e le procedure tecniche, economiche e contabili di cui all'art. 14, comma 19, lettere *h), i), j), k), l), m)* e *n)*, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

Ritenuto altresì:

che è compito primario dell'Autorità promuovere tempestivamente un mercato competitivo delle reti e dei servizi e, considerata l'importanza di un'offerta di interconnessione che possa costituire un riferimento certo ed obiettivo per il mercato, non può essere ulteriormente ritardata la presenza di tale offerta sul mercato;

che l'Autorità ha il potere di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento, anche con efficacia retroattiva, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, all'art. 7, paragrafo 3, della direttiva 97/33/CE e dalla normativa nazionale, all'art. 4, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e agli articoli 14, comma 8 e 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998;

che in base all'art. 15, comma 2, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, gli operatori concessionari del servizio di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994, accedono all'offerta di riferimento di Telecom Italia a decorrere dall'adeguamento di tale offerta ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 23 aprile 1998. Tale offerta è pervenuta all'Autorità il 24 luglio 1998; pertanto si rende opportuno applicare le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa contenute nell'offerta di interconnessione, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, in luogo della disciplina prevista nelle convenzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica citati, a partire dal 25 luglio 1998;

Delibera:

L'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia del 24 luglio 1998 è approvata con le seguenti modifiche:

I. STRUTTURA DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO

L'Autorità dispone la modificazione delle seguenti parti dell'offerta di interconnessione di riferimento:

a) la soppressione del secondo capoverso del par. 4 a pag. 19 relativo al servizio di terminazione;

b) la sostituzione, nel sesto capoverso del par. 5.1, della frase «e destinate ad abbonati non appartenenti al distretto di origine» con la frase «nei limiti delle chiamate ammesse tramite carrier selection ai sensi del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 e successive modificazioni»;

c) la soppressione dell'ultimo capoverso del par. 5.1 di pag. 22, relativo al servizio di «carrier selection» da abbonati Telecom Italia, in quanto rimanda a trattativa commerciale i servizi di «carrier selection» verso reti mobili, in contrasto con quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 27 febbraio 1998;

d) la soppressione del par. 5.5 a pag. 24, relativo all'ambito di applicazione dell'offerta di riferimento per traffico in carrier selection;

e) l'eliminazione del secondo e terzo (ultimo) capoverso del par. 6 di pag. 24 relativi all'utilizzazione del servizio di transito da parte dell'operatore interconnesso, in quanto tale servizio è fornito indistintamente a tutti gli operatori e della frase «e dall'operatore interconnesso» all'interno del primo capoverso;

f) l'eliminazione, all'interno del par. 8.3 (servizi da operatore) e del par. 8.4 (servizi automatici in decade 1) dei riferimenti che rimandano a trattativa commerciale le modalità tecniche di accesso a tali servizi e aggiunta di tali modalità (esplicitate) nell'offerta di riferimento;

2. L'Autorità, con riferimento a taluni servizi di interconnessione nell'offerta di riferimento, dispone quanto segue:

a) la riconsiderazione del servizio di carrier selection per le «utenze agevolate» sulla base di criteri socio-economici e/o della specificazione di tali utenze all'interno del servizio universale in base a successivi provvedimenti dell'Autorità in materia;

b) l'offerta di riferimento per l'accesso a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione deve essere intesa come accesso al permutatore (lato utente) sito presso lo stadio di gruppo urbano e/o accesso al permutatore presso apparati periferici di rete (es. stadio di linea, multiplatori). Tale considerazione richiede che l'ambito di applicazione dei servizi disaggregati a livello periferico di rete e a livello di rete di distribuzione non sia limitato al servizio DECT in applicazione CTM e ai servizi Audiotex. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14, comma 11, lettera *a)*, numeri 1) e 2) del decreto ministeriale 23 aprile 1998, l'Autorità si impegna a costituire tempestivamente un tavolo tecnico composto da Telecom Italia, dagli operatori titolari di licenza individuale e presieduto dalla stessa Autorità al fine di emanare, entro un termine massimo di nove mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, le specifiche tecniche, procedurali ed economiche per l'attuazione di misure relative all'accesso a livello periferico e a livello di rete di distribuzione;

c) la modifica dei livelli di interconnessione offerti nelle aree metropolitane suddivise in più aree gateway: Milano, Roma, Torino. In tali aree deve essere possibile per l'operatore interconnesso l'attestazione ad un singolo SGT per tutte le aree gateway in cui è suddivisa l'area metropolitana e la raccolta/terminazione nella zona di copertura delle diverse aree gateway deve essere offerta a tariffe di interconnessione di singolo SGT. Inoltre, si richiede alla società Telecom Italia di presentare, entro un termine massimo di tre mesi dall'approvazione del presente provvedimento, una proposta di ridefinizione e riduzione del numero delle aree di raccolta sul territorio nazionale, non dipendente dall'architettura di rete di Telecom Italia, ma da criteri obiettivi ed efficienti sotto il profilo della concorrenza e della tutela degli utenti;

d) l'inserimento nell'offerta di riferimento delle condizioni tecniche ed economiche del servizio di doppio transito in raccolta rivolto agli operatori interconnessi nell'ambito dell'area territoriale specificata nella licenza;

e) l'inserimento nell'offerta di riferimento dell'accesso a numeri con addebito al chiamato, di customer care e di addebito ripartito di altri operatori da parte di abbonati Telecom Italia, in quanto l'offerta dovrebbe contenere i servizi di interconnessione offerti da Telecom Italia cioè dei servizi di raccolta di chiamate di clienti Telecom Italia verso numeri non geografici di altri operatori;

f) l'aggiunta, nella lista dei servizi con numerazione non geografica accessibili attraverso la rete di Telecom Italia dei servizi non contenuti nell'offerta di riferimento (es. 117, 1515, 186, 160);

g) l'aggiunta, nella lista dei servizi telefonici speciali offerti al pubblico, dei servizi non contenuti nell'offerta di riferimento (es. numero unico, televoto, chiamate di massa);

h) l'aggiunta, nella parte relativa ai servizi avanzati offerti all'interfaccia di interconnessione di cui al par. 11 di pag. 33, della frase «e PSTN ove tecnicamente possibile» (e conseguente eliminazione della restrizione ai soli utenti ISDN) e integrazione dei servizi supplementari con i seguenti servizi: avviso di chiamata, richiamata su occupato, conversazione a tre, conversazione intermedia.

II. CONDIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO

1. L'Autorità dispone l'eliminazione dall'offerta di riferimento dei seguenti punti:

a) l'ultimo capoverso della premessa a pag. 8, laddove si enuncia l'aggiunta in sede di fatturazione ai valori economici definiti nell'offerta di riferimento della quota aggiuntiva derivante dalle disposizioni sul canone di concessione, in quanto non è possibile fare rientrare tale elemento all'interno delle condizioni economiche di interconnessione;

b) l'ultimo capoverso del par. 1.4 a pag. 12 relativo alla clausola che precede il pagamento delle spese di trasloco da parte dell'operatore interconnesso, in quanto dipendenti da impedimenti «temporali» di Telecom Italia i cui oneri non possono essere imputati agli operatori interconnessi;

c) del primo punto dell'ultimo capoverso del par. 6 di pag. 25, del corrispettivo aggiuntivo a fronte dei collegamenti trasmissivi per il transito del traffico verso la rete dell'operatore terzo già interconnesso alla rete di Telecom Italia, in quanto tale capacità trasmissiva è già stata pagata da tale operatore. Nel caso in cui venissero richiesti ampliamenti di tale capacità, sulla base delle previsioni di traffico tra l'operatore dalla cui rete viene originata la chiamata e l'operatore sulla cui rete termina la chiamata, sarà tale operatore ad adeguare la capacità trasmissiva in base alla modalità di realizzazione del kit di interconnessione prescelto.

2. L'Autorità dispone l'integrazione dell'offerta di riferimento con le condizioni economiche dei servizi aggiunti di cui al punto 2, sezione I del presente provvedimento.

3. L'Autorità dispone l'adeguamento delle tariffe dei servizi di terminazione e conseguentemente di raccolta (locale, transito singolo e transito doppio) alle tariffe massime previste dalla raccomandazione della Commissione Europea (98/195/CE) dell'8 gennaio 1998, per l'anno 1998 e ai livelli dei successivi aggiornamenti (C(98) 2234 del 29 luglio 1998) per l'anno 1999.

4. L'Autorità, inoltre dispone:

a) di richiedere a Telecom Italia di presentare una proposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, di criteri di definizione e di calcolo delle tariffe di terminazione, transito e di raccolta basate sulla distanza;

b) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati, per la successiva verifica, da parte dell'Autorità e sentito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, delle tariffe internazionali uscenti, finalizzata al controllo di eventuali forme di sussidio incrociato e di comportamenti anticoncorrenziali di natura predatoria da parte di Telecom Italia all'interno delle diverse direttrici internazionali di traffico. A tale proposito, l'Autorità si riserva la possibilità di intervenire, in un momento successivo alla verifica della contabilità del traffico internazionale, per imporre eventuali aggiustamenti tariffari;

c) di richiedere a Telecom Italia informazioni e dati per effettuare approfondimenti sui costi di raccolta da telefonia pubblica; sui costi di accesso di abbonato di altro operatore ai servizi di informazione (12, 176); sui costi del kit e dei collegamenti trasmissivi di interconnessione.

III. CARATTERISTICHE TECNICHE, QUALITATIVE E PROCEDURALI CONTENUTE NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO

1. L'Autorità, dispone le seguenti modificazioni dell'offerta di riferimento:

a) l'aggiunta, nel par. 2.3, relativo alla co-locazione, di parametri standard di riferimento per la determinazione di condizioni tecnico-economiche (quali ad esempio: prezzo/m^2, costo orario della manodopera, ecc.) e la conseguente soppressione dell'ultimo capoverso che rimanda tali condizioni a trattativa commerciale;

b) l'aggiunta di ulteriori indicatori relativi alla qualità del traffico rispetto ai parametri contenuti nel par. 9.1. Considerando l'importanza della qualità dei servizi tra tutti gli operatori interconnessi, l'Autorità si riserva di costituire un tavolo tecnico su tale tematica;

c) l'esplicitazione e l'opportuna specificazione nell'offerta di riferimento delle procedure di fatturazione, dei termini di pagamento, delle procedure tecniche e dei tempi di modifica delle condizioni di interconnessione. Laddove non sia possibile in tempi brevi definire le procedure tecniche da adottare (modalità di modifica delle condizioni di interconnessione, modifica della rete, riconfigurazione delle centrali), e, fatto salvo il termine di preavviso fissato dal decreto ministeriale 23 aprile 1998, queste potranno essere definite e inserite nell'offerta di riferimento su richiesta dell'Autorità.

IV. CONDIZIONI GENERALI

1. L'Autorità dispone:

a) il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) le condizioni economiche contenute nell'offerta di interconnessione di riferimento pubblicata da Telecom Italia il 24 luglio 1998, con le modifiche apportate in seguito al presente provvedimento, si applicano a far data dal 1° gennaio 1998. Inoltre, ai sensi dell'art. 15, comma 2 del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tali condizioni si applicano in luogo della disciplina per la definizione delle condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete pubblica fissa, prevista nelle convenzioni stipulate per l'offerta di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1994 e del 22 dicembre 1994 e successive determinazioni ministeriali, a partire dal 25 luglio 1998;

c) le integrazioni richieste dall'Autorità, laddove non siano previsti termini diversi, devono essere recepite da Telecom Italia e ripubblicate nell'offerta di riferimento modificata entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

d) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 31, della legge n. 249 del 31 luglio 1997;

e) il presente provvedimento è suscettibile di aggiornamenti ai sensi dell'art. 14, comma 20, del decreto ministeriale 23 aprile 1998, anche in relazione ai dati forniti da Telecom Italia e all'analisi e alla verifica del sistema di contabilità dei costi e di separazione contabile da parte di un soggetto indipendente incaricato dall'Autorità, ed al passaggio alla metodologia dei costi incrementali e prospettici di lungo periodo per la determinazione delle condizioni economiche di interconnessione.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249/1997.

Napoli, 25 novembre 1998

Il presidente: CHELI

DELIBERAZIONE 1° dicembre 1998.

Approvazione del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri. (Deliberazione n. 78/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 1° dicembre 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'art. 3, commi 2 e 3, che prevedono, rispettivamente, l'adozione di un regolamento per il rilascio delle concessioni televisive e i principi generali cui il regolamento deve attenersi;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materie postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente la «Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato»;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, concernente la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), fatto ad Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 maggio 1993, e in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante «Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva», convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Visto il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto ministeriale 31 gennaio 1983 e successive modificazioni;

Visto l'accordo di collaborazione stipulato il 2 luglio 1998 tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 22 luglio 1998;

Vista la propria deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68, concernente «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

Sentite le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, in conformità a quanto dispone il menzionato art. 3, comma 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato I alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Il presidente è incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 1° dicembre 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO I
(alla delibera n. 78 del 1° dicembre 1998)

REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA PRIVATA SU FREQUENZE TERRESTRI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Definizioni

Nel presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

b) «autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

c) «emittente»: titolare di concessione che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi e li trasmette;

d) «emittente a carattere informativo»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, che trasmette quotidianamente, nelle ore comprese tra le 7 e le 23, per non meno di due ore programmi informativi, di cui almeno il cinquanta per cento autoprodotti, su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali. Tali programmi, per almeno la metà del tempo, devono riguardare temi e argomenti di interesse locale e devono comprendere telegiornali diffusi per non meno di cinque giorni alla settimana o, in alternativa, per 120 giorni a semestre;

e) «emittente a carattere commerciale»: emittente per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, senza specifici obblighi di informazione;

f) «emittente a carattere comunitario»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale costituita da associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti a carattere culturale, etnico, politico e religioso, e si impegna:

1) a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione;

2) a trasmettere i predetti programmi per almeno il 50 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21;

g) «emittente monotematica a carattere sociale»: emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, classificabile come vera e propria emittente di servizio;

h) «emittente commerciale nazionale»: emittente che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo d'informazione;

i) «emittente di televendite»: emittente che trasmette prevalentemente offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

l) «emittente ad accesso condizionato»: emittente che trasmette programmi televisivi in ambito nazionale mediante un segnale codificato, la cui visione da parte dell'utente è contrattualmente subordinata al preventivo assenso per assicurare la remunerazione del servizio;

m) «piano»: il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 1998;

n) «disciplinare»: l'atto richiamato nell'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 6 della legge 31 luglio 1997, n. 249, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva;

o) «ambito nazionale»: l'ambito d'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia;

p) «bacino di utenza televisiva»: l'ambito di irradiazione coincidente, di norma, con il territorio della regione o delle province autonome di Trento e Bolzano;

q) «area di servizio»: l'ambito territoriale coincidente con il bacino di utenza, o parte di esso, per il quale è rilasciata la concessione in ambito locale;

r) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dalla società concessionaria o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altra società concessionaria;

s) «opere europee»: le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea;

2) di Stati terzi europei che siano parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989, purché rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

b) siano prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati;

c) il contributo dei co-produttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in co-produzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate principalmente con il contributo di autori o lavoratori residenti in uno o più Stati europei.

Art. 2.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento definisce le disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, in ambito nazionale e locale, in tecnica analogica. Le concessioni sono rilasciate per la radiodiffusione e per l'installazione ed esercizio degli impianti di diffusione e dei necessari collegamenti di telecomunicazioni.

2. Le norme del presente regolamento si applicano altresì, in quanto compatibili, alle autorizzazioni previste dagli articoli 38, 43 e 43-*bis* della legge 14 aprile 1975, n. 103.

3. Le concessioni o le autorizzazioni di cui al comma 2 determinano altresì le frequenze pianificate sulle quali gli impianti sono abilitati a trasmettere, la potenza, l'ubicazione, il diagramma di antenna e l'area di servizio.

TITOLO II
REQUISITI TECNICI

Art. 3.
Radiofrequenze utilizzabili

1. La trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva deve essere effettuata nelle bande di frequenza previste per detti servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze.

2. Qualora, pur nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione, una stazione di radiodiffusione interferisca altre stazioni radioelettriche legittimamente operanti, l'Autorità, in conformità *a quanto previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3,* della legge, promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare tali disturbi.

Art. 4.
Progetto dell'impianto o della rete

1. Il progetto può comprendere una o più stazioni di radiodiffusione. La costituzione della rete deve risultare da una descrizione grafica nella quale sono indicate tutte le stazioni di radiodiffusione e le relative aree di servizio nonché gli eventuali impianti di collegamento, compresi quelli tra le sedi di produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.

Art. 5.
Omologazione e collaudo degli impianti

1. Gli impianti oggetto della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri devono essere costituiti esclusivamente da apparecchiature di tipo omologato ai sensi della normativa vigente.

2. L'Autorità promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni al fine di procedere, a spese del concessionario, al collaudo o alla verifica degli impianti anche presso le sedi del concessionario, che è tenuto a consentire, in qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

TITOLO III
CONCESSIONI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA SU FREQUENZE TERRESTRI

Art. 6.
Condizioni per la presentazione delle domande di concessione

1. Possono presentare domanda di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale i soggetti di cittadinanza o nazionalità di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (SEE).

2. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi.

3. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale può essere richiesta esclusivamente da società di capitali o cooperative con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni, che impieghino non meno di quattro dipendenti o soci lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al presente comma possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in società di capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed effettivamente operanti alla data di entrata in vigore della legge.

4. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a carattere comunitario può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro.

5. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta l'obbligo di separazione societaria per le attività esercitate nel settore televisivo. Il rilascio di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale a società operante nel settore delle telecomunicazioni comporta comunque l'obbligo di separazione contabile per le attività esercitate nel settore televisivo ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 8, della legge stessa.

6. La concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale non può essere rilasciata qualora gli amministratori, i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni, i soci delle richiedenti abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

7. Le emittenti estere sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi del diritto comunitario, le quali non siano già titolari di concessioni od autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva rilasciate dalle competenti autorità amministrative italiane, comunicano all'Autorità, a seguito dell'eventuale rilascio di una concessione e, comunque, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività, i dati di cui alle seguenti lettere, aggiornando tempestivamente l'Autorità in caso di successive modificazioni:

a) la denominazione e l'indirizzo o la sede sociale della persona fisica o ente morale avente la qualità di emittente, in quanto responsabile editoriale dei programmi dei palinsesti televisivi;

b) il nome degli amministratori e dei giornalisti responsabili delle decisioni editoriali concernenti la programmazione;

c) la descrizione dell'attività televisiva che intendono esercitare e le informazioni relative ai mezzi tecnici che intendono utilizzare;

d) la dichiarazione che l'emittente è stabilita in Italia ai sensi dell'art. 2, par. 3 della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE, ed è soggetta al diritto italiano ai fini di tale direttiva.

8. Le condizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale previste dal presente articolo debbono essere possedute al momento della presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della concessione e per tutta la durata della stessa. Le emittenti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della legge possono:

a) documentare nella domanda di aver costituito una riserva destinata a futuro aumento di capitale che, in caso di rilascio della concessione, dovrà essere versato entro trenta giorni dal rilascio stesso;

b) modificare la propria natura giuridica per adeguarsi a quanto stabilito dal comma 3 non oltre il termine finale previsto per il rilascio della concessione dal Ministero delle comunicazioni.

9. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10-*bis*, 10-*quater*, 10-*quinquies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Art. 7.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una delle seguenti tipologie: emittente commerciale nazionale, emittente di televendite, emittente ad accesso condizionato. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione e deve contenere:

a) l'indicazione del tipo di concessione richiesta;

b) l'eventuale uso di un sistema di codificazione;

c) la dichiarazione della conformità degli impianti, per caratteristiche, sistemi e modalità di funzionamento, alle norme tecniche adottate dagli organismi di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo di normalizzazione e il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC), dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali nonché alle disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di tutela ed igiene del lavoro;

d) l'indicazione delle misure previste per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche e per lo sviluppo della radiodiffusione digitale;

e) i dati relativi al soggetto richiedente e al responsabile dei programmi;

f) il piano di massima economico-finanziario adeguatamente documentato per l'intero arco temporale di durata della concessione;

g) lo spazio che s'intende destinare ai vari tipi di programmazione (a titolo esemplificativo: informazione, sport, cultura, svago);

h) la quota percentuale di programmi e servizi informativi che l'emittente si impegna a produrre in proprio;

i) gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16 e 17, dell'art. 2, della legge;

l) l'impegno a trasmettere pubblicità nel rispetto dei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 3, della legge 30 aprile 1998, n. 122;

m) l'impegno, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, a trasmettere quotidianamente non meno di tre edizioni di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;

n) l'indicazione dei bacini di utenza che si intendono servire, conformemente alle modalità di cui all'allegato *A*;

o) le esperienze eventualmente maturate nei settori della radiotelevisione, dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;

p) l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;

q) l'indicazione del numero di lavoratori che si prevede di occupare nelle società concessionarie per le varie mansioni e qualifiche;

r) gli impegni finanziari per la ricerca e lo sviluppo;

s) l'impegno ad iscriversi al registro degli operatori di comunicazione di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, numeri 5 e 6, della legge;

t) la tipologia di servizi di telecomunicazione che l'emittente intende offrire, nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 4, comma 4, della legge.

2. I richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, siano già titolari di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri o abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, devono altresì:

a) specificare, con apposita e idonea documentazione:

1) il numero medio di ore giornaliere di trasmissione effettuate;

2) la tipologia dei programmi trasmessi;

3) la quota percentuale di spettacoli e servizi informativi autoprodotti;

4) gli investimenti effettuati nel settore radiotelevisivo, ivi compresi quelli per la ricerca e lo sviluppo;

5) il numero dei lavoratori occupati nelle varie mansioni e qualifiche, in regola con le vigenti norme in materia previdenziale debitamente certificato dai competenti enti;

6) ulteriori elementi indicativi della presenza sul mercato;

b) indicare con eventuale specifica dichiarazione:

1) le azioni positive volte ad eliminare condizioni di disparità tra i due sessi in sede di assunzione, organizzazione e distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di responsabilità, eventualmente effettuate, anche in adempimento dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

2) lo stato dei versamenti relativi ai canoni di concessione dovuti;

3) di non essere incorsi nella sanzione della revoca della concessione;

4) le sanzioni amministrative eventualmente subite, con provvedimento divenuto definitivo o contro il quale è in corso reclamo in sede giurisdizionale, in relazione all'esercizio dell'attività radiotelevisiva;

5) gli impianti di diffusione, conformemente alle modalità di cui all'allegato *B*, nonché i relativi collegamenti di telecomunicazioni, censiti ai sensi dell'art. 32, della legge 6 agosto 1990, n. 223, legittimamente ed effettivamente esercitati.

3. Alla domanda per il rilascio della concessione deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 12 miliardi, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;

b) certificato di nazionalità della società, qualora non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

e) certificato da cui risulti che gli amministratori e i legali rappresentanti non abbiano riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non siano sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;

f) attestazione dell'avvenuto versamento della somma prevista dall'art. 13, comma 1, a titolo di contributo per spese istruttorie.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 2, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera *a)*, n. 5, nonché al comma 3, lettere *a)*, *e)* ed *f)* del presente articolo.

5. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito nazionale in una appartenente a tipologia differente.

6. Nessun soggetto può essere contemporaneamente titolare di concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.

Art. 8.

Concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale

1. La domanda per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni per una o più delle seguenti tipologie di emittente, con indicazione delle priorità: emittente commerciale, informativa, a carattere comunitario, monotematica locale sociale.

2. La domanda deve contenere, oltre agli elementi di cui alle lettere da *c)* a *g)*, e da *o)* a *t)* del comma 1, dell'art. 7 e, nel caso i richiedenti abbiano già effettuato trasmissioni radiotelevisive, gli elementi di cui al comma 2, dell'art. 7, le seguenti indicazioni:

a) il tipo di concessione che si richiede;

b) il bacino di utenza ovvero l'area di servizio che s'intende coprire, conformemente alle modalità di cui all'allegato *A;*

c) i bacini di utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta di concessione, specificando l'ordine di preferenza;

d) l'eventuale impegno del richiedente una concessione a carattere commerciale a trasmettere programmi di informazione locale o comunque legati alle realtà locali;

e) l'impegno del richiedente una concessione a carattere informativo, comunitario o monotematico sociale a rispettare i limiti di trasmissione specificamente indicati per ciascuna emittente dalle relative definizioni di cui all'art. 1.

3. La domanda, oltre a contenere la documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera *a)*, n. 5 e comma 3, lettere *d)*, *e)* ed *f)*, deve essere corredata da:

a) certificazione rilasciata dagli organi competenti riguardante la costituzione del richiedente in società di capitali o cooperativa, con patrimonio netto non inferiore a lire 300 milioni ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda o, per le emittenti a carattere comunitario, attestazione riguardante la costituzione del richiedente stesso in associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo lucro;

b) certificato di nazionalità, qualora si tratti di società non italiana;

c) elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda, detengono una partecipazione superiore al 2 per cento del capitale sociale della concessionaria, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da ciascun socio, nonché delle situazioni di controllo. Qualora i soci che detengono anche indirettamente il controllo della concessionaria siano a loro volta società, deve essere altresì allegato l'elenco dei soci di queste ultime che ne detengano, anche indirettamente, il controllo. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora venga richiesta una concessione per radiodiffusione televisiva a carattere comunitario.

4. Le domande devono essere corredate di tutta la documentazione riguardante i requisiti richiesti per il rilascio della concessione, i quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa nelle forme previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, salvo quelli di cui al comma 3, dell'art. 6, ed al comma 2, lettera *a)*, n. 5 ed al comma 3, lettere *e)* ed *f)* dell'art. 7.

5. Ciascuna domanda è diretta ad ottenere una sola concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale. La domanda viene esaminata secondo la priorità indicata dal richiedente. Il rilascio della concessione per una delle tipologie nell'ordine delle priorità indicate dal richiedente esonera dall'esame delle richieste relative alle tipologie subordinate.

6. Nessun soggetto può essere destinatario di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale nello stesso bacino di utenza.

7. Non è consentita la trasformazione della concessione radiotelevisiva in ambito locale in una appartenente a tipologia differente.

8. Fermo restando il limite di cui al comma 7, per i soli primi due anni dal rilascio della concessione sono consentiti, previa comunicazione all'Autorità, i trasferimenti di intere emittenti, di rami d'azienda e di impianti da un titolare di concessione per la radiodiffusione televisiva ad un altro.

9. In sede di prima attuazione del presente regolamento, in deroga a quanto previsto dal comma 6, ad uno stesso soggetto che all'atto di presentazione delle domande sia già titolare di più di una concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale, può essere rilasciata una ulteriore concessione di tipologia diversa per lo stesso bacino d'utenza ovvero una seconda concessione anche della stessa tipologia purché riferita ad area di servizio diversa.

Art. 9.

Valutazione e comparazione delle domande

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, le domande per il rilascio della concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale devono essere presentate al Ministero delle comunicazioni entro il termine indicato nel disciplinare adottato in base al presente regolamento. La concessione viene rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro i termini di legge.

2. La valutazione e la comparazione delle domande di concessione sono effettuate da un'apposita commissione nominata con decreto del Ministro delle comunicazioni, sulla base di un elenco di esperti in materia giuridica, economico-finanziaria, radioelettrica, di comunicazione e di programmazione radiotelevisiva indicati dall'Autorità. La commissione, entro cinque giorni dal ricevimento della domanda, è tenuta a dare comunicazione dell'avvio del procedimento.

3. La domanda è respinta, con provvedimento motivato, qualora:

a) l'istante non soddisfi le condizioni per la presentazione delle domande di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale di cui all'art. 6;

b) la domanda non contenga gli elementi di cui all'art. 7, commi 1, 2 e 3 o all'art. 8, commi 2 e 3, rispettivamente per le richieste di concessione in ambito nazionale o locale.

4. La commissione assegna a ciascuna domanda, presentata per ottenere la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale, un punteggio, sulla base dei singoli elementi previsti nel disciplinare, nell'ambito delle seguenti aree:

a) qualità dei programmi;

b) piano di impresa, investimenti e sviluppo della rete;

c) occupazione;

d) esperienze maturate nel settore radiotelevisivo ed in altri settori.

5. Al termine della valutazione comparativa la commissione compila le graduatorie per le domande in ambito nazionale e locale; per queste ultime, vengono formate graduatorie distinte per ciascun bacino di utenza. Un medesimo soggetto può ottenere concessioni in più di un bacino d'utenza purché esse siano riferite a regioni limitrofe che servano una popolazione complessivamente non superiore a 15 milioni di abitanti con il limite massimo di tre regioni al nord ovvero di cinque regioni al centro e al sud.

Art. 10.

Obblighi del titolare della concessione

1. I concessionari per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale sono tenuti a trasmettere programmi, nel primo caso, per non meno di 18 ore giornaliere e per non meno di 130 ore settimanali e, nel secondo caso, per non meno di 12 ore giornaliere e per non meno di 90 ore settimanali. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere notiziari ed altre produzioni a contenuto informativo nel rispetto dei seguenti limiti:

a) quanto ai titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, ad eccezione delle emittenti ad accesso condizionato, almeno tre edizioni quotidiane di un telegiornale di informazione generale autoprodotto nella fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 23;

b) quanto ai titolari di concessione a carattere informativo in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera *d);*

c) quanto ai titolari di concessione a carattere comunitario e monotematico sociale in ambito locale, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, rispettivamente lettere *f)* e *g).*

3. Specifici obblighi per i concessionari di radiodiffusione televisiva che trasmettono con accesso condizionato sono determinati dal regolamento previsto dall'art. 3, comma 11, della legge.

4. I concessionari per la radiodiffusione televisiva sono tenuti a trasmettere lo stesso programma su tutto l'ambito territoriale per il quale è rilasciata la concessione. Tale obbligo può essere derogato:

a) per le emittenti nazionali e locali, in relazione ad eventi non prevedibili, di carattere occasionale ovvero eccezionale;

b) per le sole emittenti locali e per non oltre un quinto delle ore di trasmissione giornaliera:

1) in relazione alla rilevanza locale del contenuto del programma;

2) nel caso in cui i programmi siano diretti a diverse comunità linguistico-culturali presenti nel territorio servito;

3) al fine di trasmettere programmi informativi differenziati.

5. Nei casi di cui al comma 4, lettera *b)*, la deroga deve essere prevista da apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero delle comunicazioni secondo le modalità da questo stabilite.

6. I concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale sono tenuti al rispetto delle norme sulla produzione e distribuzione di opere europee e di opere indipendenti previste dall'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, secondo le modalità previste da un apposito regolamento dell'Autorità.

7. I concessionari devono tenere un registro sul quale vengono annotati settimanalmente i dati relativi ai programmi trasmessi, la loro provenienza o la specificazione della loro autoproduzione, I concessionari sono altresì tenuti a conservare, per i tre mesi successivi alla data di trasmissione, la registrazione dei programmi trasmessi.

8. Si applicano ai concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale o locale le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 11.

Durata della concessione subentro, estinzione e decadenza

1. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale hanno durata di sei anni, sono rinnovabili e non possono essere cedute salvo quanto previsto al comma 2.

2. In caso di cessione dell'azienda televisiva, l'acquirente deve presentare al Ministero delle comunicazioni, entro quindici giorni, domanda di subentro nella concessione conforme alle previsioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento e nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento di cui all'art. 2, comma 5, e delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, n. 1, della legge. A tal fine, previo accertamento delle predette condizioni e disposizioni, l'Autorità autorizza la cessione dell'azienda ed il Ministero delle comunicazioni consente il subentro nella concessione.

3. Le concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e locale si estinguono:

a) per scadenza del termine, qualora non vengano rinnovate;

b) per rinuncia del concessionario;

c) in caso di estinzione del concessionario;

d) per dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale non seguita da autorizzazione alla continuazione in via provvisoria dell'esercizio dell'impresa;

e) per mancato pagamento del canone di concessione.

4. La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi indicati nel presente regolamento comporta la decadenza della concessione.

Art. 12.

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione, sottoscritta dal richiedente ed in regola con le disposizioni sul bollo, deve essere presentata al Ministero delle comunicazioni almeno tre mesi prima della scadenza del periodo di validità della concessione stessa. Alla domanda deve essere allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di rinnovo.

2. Il Ministero delle comunicazioni provvede entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rinnovo.

3. In sede di rinnovo delle concessioni si tiene conto delle eventuali sanzioni comminate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi della legge e del presente regolamento.

Art. 13.

Determinazione dei contributi e dei canoni

1. Il richiedente la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale o locale è tenuto, anteriormente alla presentazione della domanda, al pagamento di una somma a titolo di contributo per spese di istruttoria, così determinata:

lire 50 milioni per la domanda di concessione in ambito nazionale;

lire 10 milioni per la domanda di concessione in ambito locale.

2. I titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone annuo determinato dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, *n.* 5, della legge.

3. In caso di ritardato o mancato pagamento del canone di concessione si procede alla riscossione secondo le modalità di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

Trasmissione di programmi in contemporanea

1. Ai fini dell'autorizzazione da parte del Ministero delle comunicazioni alla trasmissione di programmi in contemporanea, nello stesso bacino d'utenza o in diversi bacini, secondo le disposizioni dell'art. 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, escluso il riferimento alla necessaria diversità dei bacini di utenza.

2. La variazione dell'orario di interconnessione da parte di soggetti già autorizzati è consentita previa comunicazione al Ministero delle comunicazioni presentata con preavviso di almeno quindici giorni.

3. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura e devono essere identificate mediante un marchio o una denominazione completamente autonomi rispetto a quelle delle emittenti interconnesse. Le concessionarie autorizzate alle diffusioni interconnesse sono tenute a trasmettere anche il marchio o la denominazione identificativi della propria emittente. Esse non possono assumere un marchio o una denominazione identificativi che richiamino in tutto o in parte il marchio o la denominazione di altra emittente.

4. Il presente articolo si applica anche alle concessionarie che, pur non trasmettendo in interconnessione strutturale, diffondono comunque programmi comuni in contemporanea nell'arco della programmazione giornaliera.

TITOLO IV
SANZIONI

Art. 15.

Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza del presente regolamento ivi inclusi gli impegni assunti con la domanda di concessione sulla base del disciplinare, l'Autorità dispone gli opportuni accertamenti e contesta gli addebiti agli interessati assegnando a questi ultimi un congruo termine per presentare le proprie giustificazioni. Trascorso inutilmente tale termine o quando le motivazioni addotte risultino inadeguate, l'Autorità diffida gli interessati a cessare dal comportamento illegittimo entro un termine non superiore a quindici giorni. Qualora il comportamento persista oltre il termine indicato ovvero nel caso di incompleta osservanza, l'Autorità irroga le sanzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 31, della legge e, nei casi di reiterazione ovvero di particolare gravità, le sanzioni di cui al comma 32 dello stesso articolo.

TITOLO V
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 16.
Disciplina per l'adeguamento al piano

1. In sede di prima attuazione la concessione rilasciata da parte del Ministero delle comunicazioni, ai sensi del presente regolamento, per l'uso delle frequenze di cui al piano, è sottoposta a condizione risolutiva per il caso di mancato rispetto degli impegni relativi all'adeguamento degli impianti al piano stesso, secondo le indicazioni contenute nell'atto concessorio.

2. Coloro che ottengono la concessione in ambito nazionale o locale ai sensi del presente regolamento, nelle more della completa attuazione del piano, possono proseguire nell'esercizio dell'attività radiotelevisiva con gli impianti di diffusione e i relativi collegamenti di telecomunicazione indicati nella domanda ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *b)*, n. 5).

Art. 17.
Particolare regime delle reti eccedenti i limiti di cui all'art. 2, comma 6 ed all'art. 3, comma 11, della legge

1. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'art. 2, comma 6, della legge, nonché i soggetti che esercitano la rete eccedente di cui all'art. 3, comma 11, della stessa legge, che risultino utilmente collocati nella graduatoria per il rilascio delle concessioni in ambito nazionale possono proseguire in via transitoria, ai sensi dell'art. 3, commi 6 e 7 della predetta legge, l'esercizio delle reti eccedenti i limiti sopraindicati.

2. Qualora entro il termine di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 3 della legge risultino rimosse le condizioni ostative all'esercizio, sulle frequenze terrestri in tecnica analogica, delle reti eccedenti, può essere presentata dagli interessati domanda di subentro ai sensi dell'art. 11.

Art. 18.
Canone transitorio

1. Fino all'adozione dell'apposito regolamento di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 5, della legge, per la determinazione dei canoni e contributi, i titolari di concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale e locale sono tenuti al pagamento del canone stabilito dall'art. 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19.
Trasmissione di programmi televisivi su frequenze terrestri con tecnica numerica

1. Per consentire l'attuazione del piano e l'introduzione delle trasmissioni su frequenze terrestri con tecnica numerica le emittenti che si impegnano a rendere disponibili entro ventiquattro mesi i canali, destinati dal piano a tale scopo, hanno titolo ad una maggiorazione fino ad un massimo del dieci per cento del punteggio attribuito in sede di valutazione, secondo le specificazioni contenute nel disciplinare.

2. Le emittenti che s'impegnino a trasmettere, sulle frequenze televisive terrestri, con tecnica numerica, entro trentasei mesi, sono esonerate dal pagamento del canone per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica numerica per un periodo di sei anni. Alle stesse è praticata una riduzione del canone dovuto per l'esercizio della radiodiffusione televisiva con tecnica analogica, in proporzione alla percentuale di territorio servito con la nuova tecnica e, comunque, fino ad un massimo del 50 per cento.

3. Le emittenti che assumono gli impegni di cui ai commi 1 e 2 sono tenute, a garanzia dei relativi adempimenti, a consegnare fideiussione bancaria pari a 12 miliardi per le emittenti in ambito nazionale e 300 milioni per quelle in ambito locale.

4. I canali utilizzati per la radiodiffusione televisiva in tecnica numerica, qualora siano destinati alla trasmissione simultanea dei programmi già irradiati in tecnica analogica, non sono computati ai fini dei limiti di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 2 della legge.

ALLEGATO *A*

RETI RICHIESTE CON LA DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione della rete: .....

2. Tipo di rete: a copertura nazionale ☐

   a copertura regionale ☐

   a copertura locale ☐

3. Aree da servire

   (per le reti a copertura nazionale e regionale indicare solo le aree non coperte dalle postazioni inserite nel Piano Nazionale di Assegnazione delle frequenze)

Comune	Provincia di appartenenza	Regione di appartenenza
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ALLEGATO *B*

RETI LEGITTIMAMENTE GESTITE ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DELLA NUOVA CONCESSIONE

SCHEDA TECNICA

1. Denominazione della rete: .....

2. Tipo di rete:
   - a copertura nazionale ☐
   - a copertura interregionale ☐
   - a copertura regionale ☐
   - a copertura locale ☐

ALLEGATO *C*

DATI E INFORMAZIONI RELATIVI ALLE POSTAZIONI E IMPIANTI DELLA RETE

Postazione

Denominazione della postazione	Regione	Provincia	Longitudine (gradi, primi, secondi)	Latitudine (gradi, primi, secondi)	Quota s.l.m. (m)
.....	.....	.....	.....	.....	.....

Sistema radiante

Canale funzion. impianto	Polarizzazione (H,V)	Tipo di offset	Valore dell'offset	Altezza convenzionale (m)
.....	.....	.....	.....	.....

Massima potenza equivalente irradiata nel piano orizzontale (dBk)

0°	10°	20°	30°	.....	.....	350°
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

Area interessata dal servizio

Comuni serviti dalla postazione: .....

Regione e provincia di appartenenza: .....

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998.

Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale. (Deliberazione n. 85/1998).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella seduta del Consiglio del 22 dicembre 1998;

Vista la direttiva del Consiglio 90/387/CE, relativa alla «Istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni» (Open Network Provision);

Vista la direttiva 90/388/CE, relativa alla «Concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni»;

Vista la direttiva della Commissione 96/19/CE che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 98/10/CE relativa alla «Applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale»;

Vista la legge 29 gennaio 1992, n. 58, recante «Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli artt. 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 relativa alla «Istituzione dell'Autorità per la Garanzie nelle Comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lett. *c)*, n. 14 e l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche nazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, concernente le tariffe telefoniche internazionali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, recante «Finanziamento del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la delibera CIPE 24 aprile 1996, recante «Linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante «Suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico»;

Vista la propria delibera in data 9 settembre 1998 con la quale l'Autorità ha disposto l'avvio della valutazione della proposta di ribilanciamento delle tariffe telefoniche di Telecom Italia pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998;

Sentite le società Telecom Italia, Omnitel Pronto Italia e Telecom Italia Mobile in data 17 novembre 1998;

Vista la documentazione presentata da Telecom Italia all'Autorità in data 7 agosto 1998, 30 agosto 1998, 2 ottobre 1998 e 30 ottobre 1998;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Autorità) nella seduta del Consiglio del 26 novembre 1998;

Sentita la società Telecom Italia in data 3 dicembre 1998;

Udita la relazione finale al Consiglio della Dott.ssa Paola Maria Manacorda;

Considerando quanto segue:

1. *I presupposti giuridici del ribilanciamento tariffario.*

La problematica del riassetto delle tariffe telefoniche si colloca in un contesto normativo comunitario e nazionale che ne definisce principi ed obiettivi. La normativa comunitaria pone i sistemi tariffari dei Paesi membri tra le condizioni armonizzate fondamentali al fine della realizzazione di una rete aperta a livello europeo (ONP). La direttiva 90/387/CE stabilisce che le condizioni economiche di fornitura della rete aperta devono soddisfare i principi di obiettività, trasparenza, garanzia, parità di accesso e non discriminazione. Le tariffe devono, in base a tali principi, essere proporzionate ai costi e rispettare i criteri di parità dell'accesso e non discriminazione degli utilizzatori.

Nel 1990, la preoccupazione relativa all'introduzione immediata della concorrenza nella telefonia vocale era emersa anche in considerazione del fatto che le strutture tariffarie degli operatori pubblici di telecomunicazioni erano sostanzialmente disgiunte dai rispettivi costi. In tal caso gli operatori concorrenti avrebbero potuto mirare alla prestazione di servizi remunerativi, quali la telefonia internazionale e a lunga distanza, ottenendo quote di mercato esclusivamente in funzione delle strutture tariffarie esistenti, basate su sostanziali distorsioni, data la forte mutualità fra i diversi servizi. Gli sforzi degli Stati membri, a partire dal 1990, avrebbero dovuto compensare le differenze esistenti nella tariffazione e nelle strutture di costo in preparazione della liberalizzazione. Con la liberalizzazione, infatti, non è più possibile per gli Stati membri mantenere un sistema di controllo attraverso prezzi amministrati nel settore delle telecomunicazioni: l'operatore ex monopolista deve poter adattare le sue tariffe in funzione della domanda e della concorrenza alla quale è esposto. Il ruolo dei pubblici poteri, in tale nuovo contesto, subisce un mutamento: si tratta da un lato di vigilare affinché l'operatore storico non applichi prezzi troppo bassi in determinati segmenti di mercato (ostacolando in tal modo l'entrata o la permanenza dei concorrenti), dall'altro di verificare che tale operatore non aumenti le tariffe nei segmenti di mercato in condizioni di limitata competitività, cosi' da minacciarne la stessa accessibilità agli utenti. Quest'ultima funzione deve tenere conto, inoltre, dell'evoluzione del servizio di telefonia e dei bisogni socio-economici dei consumatori attraverso una nuova considerazione del concetto di fruibilità e di accessibilità, alla luce dello sviluppo dei mercati e finché non sia la concorrenza a realizzare un effettivo controllo dei prezzi. In particolare l'Autorità vigila sia sul fatto che l'offerta di servizi da parte dell'operatore non sia rivolta ad alcuni consumatori, in modo da escludere altri dai benefici della concorrenza, sia sul fatto che effettive o potenziali inefficienze dell'operatore stesso non ricadano impropriamente sugli utilizzatori dei servizi. Un efficace ribilanciamento, nell'ambito di un mercato aperto alla concorrenza, porta «naturalmente» i prezzi a scendere verso i rispettivi costi. Al contrario, vincoli tariffari dettagliati, in tale contesto, sono tali da compromettere la posizione degli operatori, «vincolati» da tariffe regolate che possono collocarsi a livelli superiori ai rispettivi costi.

La direttiva 96/19/CE stabilisce a tale proposito che gli Stati membri consentano ai propri organismi di telecomunicazioni di riequilibrare le tariffe, tenendo conto delle specifiche condizioni del mercato e della necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale. In particolare, gli Stati membri permettono agli operatori pubblici di adeguare le tariffe correnti che non sono in linea con i costi e che aumentano, di conseguenza, l'onere della prestazione del servizio universale, al fine di realizzare una struttura tariffaria ancorata ai costi reali. Il presente provvedimento è diretto appunto a perseguire tale obiettivo, autorizzando Telecom Italia ad adattare in tal senso le sue tariffe.

La normativa nazionale, e in particolare il decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 di recepimento delle direttive comunitarie di completa liberalizzazione del settore, definisce un termine massimo per il completamento del processo di riequilibrio, stabilendo, al-

l'art. 7, comma 3, che lo squilibrio risultante dalla struttura delle tariffe telefoniche, da rilevarsi entro il 1° gennaio 1998, può essere progressivamente eliminato, considerando anche le condizioni di mercato e l'evoluzione tecnologica, entro il 31 dicembre 1999.

Allo stato, dalla contabilità regolatoria di Telecom Italia, pervenuta all'Autorità in data 7 agosto 1998 con riferimento ai conti economico-finanziari per singolo servizio riferiti all'anno 1997, risulta una situazione di squilibrio nella struttura tariffaria dell'operatore Telecom Italia.

Le azioni dell'Autorità sono, di conseguenza, intese a verificare la consistenza di tale squilibrio e a definire un calendario - da trasmettere alla Commissione europea - per l'attuazione della progressiva eliminazione degli squilibri, opportunamente verificati.

Il processo di riequilibrio deve tenere conto, peraltro, dell'obbligo di garantire la fornitura del servizio universale, in base a quanto previsto dalla direttiva 98/10/CE, dell'orientamento ai costi, dei criteri di parità di accesso e non discriminazione, sia alla luce delle specifiche condizioni dei mercati di riferimento dei singoli servizi, sia considerando la necessità di garantire la possibilità economica di accedere al servizio universale da parte di tutti i cittadini-consumatori.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità può ritenere opportuno adottare strumenti che incentivino l'operatore a ridurre i propri costi e che tutelino i consumatori dagli effetti negativi derivanti da una concorrenza imperfetta o concentrata solo su alcuni segmenti di mercato.

L'opportunità di introdurre tali strumenti è prevista all'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 in cui si afferma che le condizioni economiche per l'accesso e l'uso di una rete telefonica pubblica fissa e per i servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico sulla suddetta rete osservano — oltre ai principi di trasparenza, obiettività e orientamento ai costi — anche i criteri di carattere generale stabiliti per la disciplina dei servizi di pubblica utilità dalla legge n. 481/1995 e dalla delibera CIPE del 24 aprile 1996. L'art. 2, comma 2, n. 18 della legge n. 481/1995 individua nello strumento del «price cap» tale metodologia, ed attraverso il suo utilizzo l'Autorità può imporre all'operatore dominante, per particolari servizi o gruppi di servizi, un vincolo esogeno di variazione annuale del proprio indice dei prezzi in termini reali sulla base di parametri finalizzati al recupero di efficienza dell'operatore stesso (tasso annuale di produttività).

L'inserimento di tale strumento a carattere pluriennale è finalizzato all'obiettivo di garantire l'accessibilità del servizio universale e di incentivare comportamenti efficienti dell'operatore dominante, anche una volta completato il percorso di ribilanciamento, laddove persistono vantaggi monopolistici. La concorrenza effettiva o potenziale, infatti, favorisce l'allineamento ai costi delle tariffe, ma in assenza di strumenti incentivanti del tipo «price cap» ben poco potrebbe nel limitare il potere di mercato dell'operatore dominante, in particolare nei mercati in cui è più forte il potere monopolistico (accesso e mercato locale). Il meccanismo di regolamentazione tariffaria non preclude, quindi, all'Autorità il compito di intervenire — attraverso strumenti di controllo — nella struttura dei prezzi dell'operatore dominante successivamente alla data di ribilanciamento al fine di incentivare l'efficienza in mercati caratterizzati da posizioni di controllo. Ciò in base a quanto stabilito dall'art. 1, comma 6, lett. *c)* n. 14 e dall'art. 4, comma 9, della legge n. 249/1997 laddove si afferma che «l'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza».

Compito dell'Autorità è di affrontare il problema della regolamentazione dei prezzi dei servizi di accesso e di uso della rete di telecomunicazioni aperta al pubblico e tale compito richiede un approccio allargato al problema del ribilanciamento, attraverso l'analisi del coordinamento delle diverse problematiche.

La regolamentazione delle condizioni economiche si inserisce, in tal senso, nell'ambito di una manovra più estesa e più complessa, finalizzata sia al riequilibrio delle tariffe telefoniche, nel rispetto dei principi di trasparenza, obiettività, non discriminazione e orientamento ai costi dei prezzi dei servizi sia al perseguimento di obiettivi di efficienza e di tutela dei consumatori sul

mercato in relazione alle effettive condizioni concorrenziali; sia alla riconsiderazione del concetto di «pubblica utilità» alla luce del servizio universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale.

2. *Le azioni e il percorso dell'Autorità in tema di ribilanciamento.*

Come previsto dall'art. 4-*quater* della direttiva 96/19/CE, e in base a quanto indicato al punto precedente, se il riequilibrio tariffario non è stato realizzato entro il 1° gennaio 1998, gli Stati membri informano la Commissione della futura eliminazione dei residui squilibri delle tariffe e trasmettono un calendario preciso di attuazione.

Al fine di dare attuazione a quanto disposto dalla direttiva, l'Autorità ha definito un calendario che permetta a Telecom di riequilibrare le sue tariffe sulla base della proposta presentata il 7 agosto, secondo un piano di ribilanciamento da effettuare in tre fasi e da concludersi nel luglio 1999.

L'Autorità ha valutato la proposta di Telecom Italia e, considerando le condizioni strutturali e l'evoluzione tecnologica del mercato italiano, nonché la disciplina relativa alla determinazione del costo del servizio universale, in base a quanto stabilito dall'art. 3, comma 8, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, ha ritenuto opportuno valutarne positivamente alcune parti.

Un primo oggetto di tale verifica riguarda il calcolo del deficit sull'accesso, che sarà sottoposto al controllo da parte di un soggetto privato con specifiche competenze, incaricato dall'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

L'Autorità ritiene, inoltre, opportuno condizionare la progressiva eliminazione del disequilibrio tariffario sia all'analisi degli effetti prodotti da tale operazione sulla competitività dell'operatore dominante, tenendo anche conto di opportuni vincoli alla variazione dei prezzi, alla luce di recuperi di produttività da parte di tale operatore; sia alla verifica degli effetti prodotti sulla competitività dei nuovi operatori in relazione all'evoluzione della concorrenza effettiva nei diversi segmenti di mercato (accesso, locale, lunga distanza regionale e nazionale, internazionale). Entrambe queste condizioni dipendono dalla regolamentazione esistente e dal suo livello di flessibilità alla luce dell'evoluzione dei mercati. Un aspetto importante in tal senso è la relazione tra struttura tariffaria di un servizio e modalità d'uso e applicazione dello stesso. Le condizioni di offerta (incluse le condizioni economiche orientate ai costi) devono consentire in prospettiva un equilibrio verso le condizioni di domanda, in modo che i consumatori paghino prezzi commisurati agli effettivi servizi richiesti.

Considerando che le condizioni economiche di alcuni servizi offerti da Telecom Italia non sono commisurate ai costi effettivi del servizio, come contemplato dagli artt. 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, a causa della dipendenza dell'attuale struttura tariffaria dal Piano nazionale di suddivisione del territorio per il servizio telefonico del 25 novembre 1997, il quale genera, con particolare riferimento alle Aree locali contigue, l'applicazione di tariffe interurbane, l'Autorità ha avviato un'analisi finalizzata alla introduzione della c.d. «Tariffa di Prossimità». Ai sensi di quanto stabilito all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 l'Autorità intende analizzare la ridefinizione delle Aree locali e dei loro confini, considerando l'obiettivo dell'estensione delle attuali aree locali, la distribuzione della popolazione, la realtà di altri Paesi europei, l'evoluzione delle tecnologie e l'introduzione della portabilità del numero.

L'Autorità intende, inoltre, effettuare gli interventi di riequilibrio tariffario considerando — in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 — la necessità di garantire la fornitura del servizio universale ad un prezzo accessibile. In base a quanto ribadito dalla disciplina comunitaria, nella direttiva 98/10/CE, l'Autorità è tenuta a considerare che il riequilibrio tariffario, portando ad un effettivo abbandono delle tariffe non orientate ai costi, elimina anche l'obiettivo c.d. di «pubblica utilità» sottostante allo strumento della mutualizzazione fra servizi. In tal senso è necessario prevedere, in attesa dell'instaurarsi di una concorrenza effettiva su tutti i mercati, alcune misure volte a garantire che l'aumento

dei prezzi nelle zone periferiche o rurali non sia usato per bilanciare le perdite di introito dovute alla riduzione dei prezzi in altre zone. Inoltre, poiché il riequilibrio è una caratteristica essenziale di un mercato competitivo, per evitare che questo possa al tempo stesso pregiudicare indebitamente gli utenti e mettere in pericolo l'accessibilità dei servizi telefonici, l'Autorità può utilizzare tetti tariffari, medie geografiche, forme opzionali di tariffazione o meccanismi simili finché la concorrenza non realizzi un effettivo controllo dei prezzi.

Inoltre, l'Autorità, al fine di tutelare la fornitura di servizi di interesse sociale, o di servizi destinati ad utenti che li utilizzano in misura ridotta o a categorie sociali particolari, può definire condizioni economiche speciali in base a quanto stabilito all'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In merito alla titolarità della tariffa dei servizi di telefonia vocale, in generale, spetta al gestore dalla cui infrastruttura la chiamata è originata definirne le condizioni economiche di offerta. In base a quanto stabilito all'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, l'Autorità - considerando l'evoluzione del quadro concorrenziale nel mercato dei servizi di telecomunicazioni - stabilisce le modalità e le scadenze per definire la titolarità della tariffa relativa alle chiamate originate da una rete telefonica pubblica fissa e terminate sulle reti radiomobili in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

3. *Gli obiettivi del presente provvedimento alla luce dell'intero percorso di ribilanciamento.*

In base a quanto delineato al punto precedente, la manovra tariffaria si pone diversi obiettivi in relazione alle condizioni economiche, sociali e normative dei mercati di riferimento. In particolare, analizzando il mercato della telefonia vocale nei suoi diversi segmenti (considerati in base al loro livello attuale di concorrenzialità: internazionale, lunga distanza nazionale, locale, accesso) si possono svolgere le considerazioni qui di seguito indicati in merito agli obiettivi dell'Autorità. Tali considerazioni hanno condizionato la valutazione della proposta di Telecom Italia con riferimento alla variazione tariffaria dei singoli servizi.

A. *Obiettivo di tutela della competitività di Telecom Italia e dei nuovi operatori sul mercato della telefonia internazionale e della telefonia a lunga distanza nazionale e valutazione della proposta di Telecom Italia.*

La liberalizzazione porta i nuovi operatori ad entrare nei mercati redditizi della telefonia internazionale e della lunga distanza. Tale processo di entrata è fortemente condizionato dalla presenza di uno squilibrio tariffario in questi mercati, in quanto le tariffe elevate dei servizi forniti dall'operatore dominante e artificialmente superiori ai livelli di costo di un operatore efficiente determinano ampi margini di entrata per i nuovi operatori.

La decisione di autorizzare il ribilanciamento richiesto da Telecom Italia per tali servizi, e la conseguente riduzione delle rispettive tariffe è finalizzata in primo luogo a tutelare la competitività dell'operatore Telecom Italia. Al tempo stesso il livello di riduzione non deve essere tale da ostacolare la concorrenza efficiente di tutti gli operatori. In particolare la riduzione dei prezzi deve essere tale per cui:

a) tale riduzione non porti i prezzi al di sotto di soglie di costo che consentano all'operatore dominante di erigere barriere all'entrata di nuovi operatori o che incentivino gli operatori efficienti già presenti ad uscire dal mercato. Dall'analisi effettuata dall'Autorità, le riduzioni contenute nella proposta Telecom con riferimento ai mercati della telefonia internazionale e nazionale a lunga distanza sono tali da non costituire, in base a quanto detto, pratiche predatorie;

b) l'operatore dominante non eserciti una pressione «indiretta» sui prezzi dei concorrenti attraverso costi elevati degli input intermedi che gli operatori pagano a Telecom Italia. In tal senso è necessario valutare gli effetti indotti dal livello delle tariffe di tali input (in particolare circuiti diretti e costi di interconnessione) sui prezzi dei servizi finali. In particolare è necessario ve-

rificare il rispetto del principio della parità di trattamento da parte di Telecom Italia e cioè l'applicazione alle proprie divisioni commerciali delle stesse tariffe dei circuiti e dei servizi di interconnessione praticate ai concorrenti, anche in relazione agli impegni assunti dall'Autorità in seguito al provvedimento n. 1/CIR/A98 in tema di interconnessione;

c) non si generino entrate inefficienti a causa del mantenimento degli squilibri.

B. *Obiettivo di tutela della concorrenza e di garanzia dei consumatori sul mercato della telefonia locale e valutazione della proposta di Telecom Italia.*

Il mercato italiano della telefonia locale presenta diversi elementi di criticità a causa di fattori che ostacolano la concorrenza effettiva: scarsa sostituibilità tecnologica, limitata correlazione delle tariffe con il traffico generato (distretti geografici non correlati alla distribuzione della popolazione e all'uso effettivo), presenza di tariffe relativamente basse, se confrontate con quelle di altri Paesi europei.

Tali problematiche richiedono, oltre ad un attento esame dello squilibrio (tariffe inferiori ai costi dei servizi) e a conseguenti decisioni di ribilanciamento da parte dell'Autorità, una ridefinizione delle Aree locali di applicazione della tariffa «urbana» in base a considerazioni sull'effettiva domanda generata nelle diverse aree geografiche (aree metropolitane, aree rurali, aree a basso traffico, aree ad elevato traffico).

Per tali ragioni, l'Autorità ritiene opportuno non accogliere la proposta di Telecom Italia di aumento delle tariffe urbane, rimandando tale valutazione sia all'analisi dei costi dei servizi sia alla ridefinizione della struttura tariffaria alla luce della riconsiderazione delle aree di applicazione, anche in considerazione del forte peso della componente della telefonia urbana nella spesa degli utenti residenziali italiani.

C. *Obiettivo di tutela dei consumatori e considerazioni sul servizio universale nel mercato dell'accesso e valutazione della proposta di Telecom Italia.*

Per deficit di accesso si intende generalmente la differenza fra i costi necessari a garantire a tutti gli utenti l'accesso alla rete telefonica pubblica ed i ricavi che risultano dal controllo dei prezzi imposto dall'autorità pubblica.

L'esistenza di un deficit sull'accesso dipende sia dalle difficoltà di un aumento eccessivo del canone anche alla luce della concorrenza di altri servizi, sia da possibili vantaggi per l'operatore dominante derivanti anche da un limitato sussidio dell'accesso attraverso la contribuzione da parte di altri operatori. Indipendentemente dall'aspetto relativo al ribilanciamento, il mercato dell'accesso presenta, quindi, una situazione particolare che giustifica la presenza di un deficit. In prospettiva, nel corso della manovra di riequilibrio, il problema degli utenti non remunerativi e marginali (su cui peserebbe l'aumento del canone) dovrà essere affrontato con meccanismi espliciti di finanziamento del costo del servizio universale, oltre che con specifiche opzioni tariffarie (price cap specifico su canone residenziale, canoni differenziati in relazione all'uso dei servizi, ecc.).

Nella valutazione del deficit, quindi, bisogna tenere presenti fattori diversi dalla sola efficienza economica dell'operatore dominante. La stessa proposta di riequilibrio di Telecom Italia contiene elementi che confermano tale osservazione.

Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto opportuno in questa prima fase accogliere solo parzialmente la proposta di Telecom Italia di aumento del canone, contenendo tale aumento sia per la clientela residenziale, sia per quella affari. L'Autorità ha, inoltre, ritenuto opportuno non variare il canone per alcune fasce di utenti più deboli o con bassa propensione al consumo, anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

Delibera:

I. *Canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico*

1. L'Autorità dispone la determinazione dei canoni mensili di abbonamento al servizio telefonico in base a quanto contenuto nella tabella *A* in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII — Condizioni Generali.

II. *Tariffe telefoniche interurbane*

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche interurbane come previsto nelle tabelle *B* e *C* in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII — Condizioni Generali.

2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII, la sostituzione del comma 1 dell'art. 13 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» con il seguente: «1. A ciascuna comunicazione interurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applicano i ritmi previsti nella tabella *C* della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998. Il primo impulso dopo quelli eventualmente previsti alla risposta è inviato al dispositivo di incasso al termine del ritmo previsto dalla tabella indicata (modalità di tariffazione sincrona posticipata)».

III. *Tariffe telefoniche internazionali*

1. L'Autorità dispone la determinazione delle tariffe telefoniche internazionali come previsto nelle tabelle *D* e *E* in allegato, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII — Condizioni Generali.

2. L'Autorità dispone inoltre, secondo le modalità ed i termini di cui al Titolo VIII:

a) l'abrogazione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali»;

b) la sostituzione del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali» con il seguente: «1. Alle comunicazioni internazionali effettuate tramite collegamenti commutati a 64 Kbit/s si applicano le tariffe applicate per le comunicazioni internazionali originate dalla rete telefonica pubblica commutata (tabella *D* della delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 22 dicembre 1998)»;

c) la sostituzione del comma 2 dell'art. 2 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali» con il seguente: «2. Il valore di ciascun impulso è fissato pari a Lire 127».

IV. *Titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili*

1. L'Autorità dispone l'attribuzione della titolarità della tariffa per comunicazioni originate da rete fissa e terminate su reti mobili all'operatore di rete fissa dalla quale la comunicazione ha origine.

2. Laddove tale principio non sia già applicato, e con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 15 della convenzione stipulata in data 30 novembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Omnitel Pronto Italia S.p.A. e dagli artt. 8 e 15 della convenzione stipulata in data 16 dicembre 1994 tra il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e la società Telecom Italia S.p.A., le modalità di tariffazione saranno definite da un successivo provvedimento dell'Autorità.

V. *Utenze Agevolate*

1. L'Autorità dispone l'applicazione delle condizioni agevolate di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» ai clienti il cui traffico è svolto esclusivamente sulla rete di Telecom Italia.

2. L'Autorità dispone inoltre l'esonero dall'aumento del canone per gli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito. Le modalità relative alla richiesta ed al riconoscimento del beneficio precitato verranno successivamente definite dall'Autorità.

VI. *Evoluzione della struttura di tariffazione dei servizi telefonici*

1. L'Autorità autorizza Telecom Italia ad effettuare la sperimentazione della Tariffazione a Tempo (TAT) sui servizi di addebito intelligente (Numero Verde e Addebito Ripartito), come da richiesta pervenuta all'Autorità il 2 ottobre 1998.

2. L'Autorità dispone che la società Telecom Italia proceda all'applicazione della nuova metodologia di tariffazione (TAT) a tutta l'utenza e per tutti i servizi (geografici e non geografici) entro il 30 giugno 1999, nel rispetto del principio di non discriminazione e secondo le seguenti modalità:

a) obbligo per Telecom Italia di far pervenire all'Autorità, entro il 30 gennaio 1999, una propria proposta relativa alle modalità di introduzione della TAT, in termini di tariffa minima e tariffa al minuto da applicare per ciascun servizio e per ciascuna fascia tariffaria, che, tra l'altro, assicuri per ciascun servizio la parità di spesa finale per l'insieme della clientela;

b) obbligo che nella proposta sopra citata siano contenute anche delle modalità di tariffazione delle comunicazioni urbane che favoriscano un uso prolungato della rete, anche tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche della rete di Telecom Italia;

c) obbligo per Telecom Italia di corredare la proposta di tutti gli elementi e documenti statistici necessari alla verifica da parte dell'Autorità dell'effettiva parità di spesa ed in particolare delle distribuzioni delle comunicazioni per durata e per fascia oraria per ciascuna fascia tariffaria nazionale e internazionale. Tali elementi dovranno essere trasmessi anche su supporto informatico elaborabile.

3. L'Autorità dispone l'introduzione della «prossimità», intesa nel senso dell'estensione delle Aree locali in cui applicare la tariffa urbana. L'introduzione della prossimità dovrà essere effettuata attraverso una nuova definizione delle Aree locali, orientata ad una riduzione del numero delle attuali Aree del Piano di suddivisione del territorio nazionale per il servizio telefonico, realizzata in modo da garantire una maggiore uniformità del numero di clienti raggiungibili all'interno di un'Area locale rispetto alla situazione attuale. Al fine di determinare la nuova modalità di tariffazione l'Autorità istituisce con Telecom Italia un gruppo di lavoro che concluderà la propria attività entro il 28 febbraio 1999. Sulla base dei risultati raggiunti, l'Autorità determinerà le modalità e i termini di introduzione della «prossimità», da applicare nella seconda fase della manovra tariffaria, indicata in premessa.

VII. *Evoluzione della regolamentazione dei prezzi dell'operatore dominante*

1. L'Autorità, in merito all'evoluzione della regolamentazione dei prezzi dei servizi telefonici, definisce le seguenti linee di indirizzo:

a) l'introduzione di strumenti che incentivino l'incremento della produttività dell'operatore dominante su differenti mercati di servizi (accesso e traffico) attraverso la costruzione di metodi incentivanti di controllo dei prezzi ("price cap"), differenziati per categorie di utenza e di servizio, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e con validità pluriennale;

b) l'analisi dell'evoluzione del servizio di telefonia vocale e del servizio universale in un ambiente concorrenziale con l'obiettivo di individuare misure specifiche a garanzia degli utenti disabili o con esigenze sociali speciali di cui all'art. 8 della Direttiva 98/10/CE ed all'art. 4, comma 3, lettera *f)* punto 2) del decreto ministeriale 10 marzo 1998;

c) la valutazione di condizioni economiche speciali per la fornitura di servizi di interesse sociale, quali quelli destinati ad utenti che li utilizzano in maniera ridotta o a categorie particolari;

d) la valutazione delle condizioni economiche di offerta del servizio di Telefonia Pubblica, che tenga conto sia degli effetti di sostituzione generati dalla telefonia mobile sulla redditività del servizio, sia dei contenuti di servizio universale, con particolare riferimento a tale servizio.

VIII. *Condizioni generali*

1. L'Autorità delibera:

a) il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

b) i canoni di abbonamento così come determinati al titolo I del presente provvedimento si applicano a partire dal 1° marzo 1999; dalla medesima data la tabella *A* del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» è abrogata e sostituita dalla tabella *A* in allegato al presente provvedimento;

c) le tariffe interurbane e internazionali così come determinate ai titoli II e III del presente provvedimento si applicano entro il 1° febbraio 1999, previa notifica all'Autorità da parte di Telecom Italia della data di applicazione; a partire da tale data sono abrogate le tabelle *D* e *D1* del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche nazionali» con riferimento rispettivamente al traffico interurbano da sede d'utente e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle *B* e *C* in allegato. Dalla medesima data sono abrogate le tabelle *A1* e *B* del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali» con riferimento alle tariffe telefoniche internazionali da impianto d'abbonato e da telefono pubblico e sostituite con le tabelle *D* ed *E* in allegato;

d) la società Telecom Italia provvede alla corretta e tempestiva informazione della clientela relativamente alle disposizioni tariffarie di cui ai titoli I, II, III e V del presente provvedimento, dandone comunicazione all'Autorità;

e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge n. 249 del 31 luglio 1997.

Napoli, 22 dicembre 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 85/1998

TABELLA A

CANONI MENSILI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO TELEFONICO

CATEGORIA DI ABBONAMENTO	IMPORTO	DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Categoria A	26.400	Per i collegamenti alla centrale di competenza a traffico unidirezionale entrante, il canone di abbonamento è stabilito nella misura pari a L. 18.500
Categoria B simplex	16.800	Agli utenti di categoria B a basso traffico telefonico che aderiscono alle condizioni previste dall'art. 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, «Tariffe telefoniche nazionali», si applicano i seguenti canoni mensili: Categoria B Simplex L. 8.300 Categoria B Duplex L. 4.450 A tali abbonati si applicano gli specifici valori dello scatto previsti nella tabella C del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, «Tariffe telefoniche nazionali». Agli utenti di categoria B titolari di sola pensione sociale, oltre ad eventuale reddito di prima abitazione, appartenenti a famiglie monoreddito si applicano, previa richiesta e fatta salva la possibilità di aderire a condizioni di miglior favore, i seguenti canoni mensili: Categoria B Simplex L. 16.300 Categoria B Duplex L. 12.450
Categoria B duplex	12.950	
Categoria C simplex	16.800	
Categoria C duplex	15.650	

TABELLA B

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO DI ABBONATO

TIPO DI COMUNICAZIONI	N. IMPULSI ALLA RISPOSTA DELL'UTENTE CHIAMATO DA ABBONATO	RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE NELLE DIVERSE FASCE ORARIE (secondi) TARIFFAZIONE ASINCRONA	
		(1)	(2)
fino a 15 km	1	75	150
oltre 15 e fino a 30 km	1	40	80
oltre 30 km	1	26,7	50

(1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato

(2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

TABELLA C

TARIFFE PER LE COMUNICAZIONI TELESELETTIVE INTERURBANE EFFETTUATE DA IMPIANTO TELEFONICO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

TIPO DI COMUNICAZIONI	N. IMPULSI ALLA RISPOSTA DELL'UTENTE CHIAMATO DA TELEFONO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	RITMO DEGLI IMPULSI DURANTE LA COMUNICAZIONE NELLE DIVERSE FASCE ORARIE (secondi) TARIFFAZIONE SINCRONA POSTICIPATA	
		(1)	(2)
fino a 30 km	2	40	70
oltre 30 km	2	20	35

(1) Dalle ore 8.00 alle ore 18.30 dei giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del sabato

(2) Dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 18.30 alle ore 24.00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato; dalle ore 00.00 alle ore 8.00 e dalle ore 13.00 alle ore 24.00 del sabato; tutti i giorni festivi

TABELLA D

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)		
		In teleselezione (2) (ritmo in secondi)		Tramite operatore
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi	Tariffa per minuto (5) Lire
I-A	dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)	40,00 (6)	80,00 (6)	250 (7)
I-B	dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEÈ, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO	22,50 (6)	50,00 (6)	435 (7)
II	dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALÒ, SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00	30,60	682
III	dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA; dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO	15,30	20,60	682

segue: TABELLA D

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto di abbonato)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1)		
		In teleselezione (2) (ritmo in secondi)		Tramite operatore
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi	Tariffa per minuto (5) Lire
IV-A	Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein) REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)	14,25	16,25	925
IV-B	Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA	10,00	13,15	925
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40	8,25	1330
VI	AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA	4,90	5,50	3,247
VII	ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA	3,85	4,30	3,571
VIII	CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA	2,90	3,50	3,760
IX	ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, QATAR, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25	2,90	4867
X	Tutti gli altri Paesi	1,90	2,15	5,029

(1) Comprendono la soprattassa di cui all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali», nella misura di lire 7 al minuto.

(2) La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi entro i primi 2 secondi (ad eccezione dei casi di cui alla nota 6) e successivi impulsi di conteggio durante la comunicazione con un ritmo (in secondi) pari a quello riportato con aggancio asincrono al ritmatore di conteggio (tariffazione asincrona).

(3) Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.

(4) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.

(5) Si applica per un minimo di un minuto. - A) Chiamate in partenza dall'Italia: per ogni comunicazione si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 8.000; per ogni comunicazione personale si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 15.000. - B) Chiamate in partenza dall'estero, dirette e pagabili in ITALIA: per le comunicazioni «COLLECT» si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 13.000; per le comunicazioni «ITALIA IN DIRETTA» si applica una quota fissa aggiuntiva di lire 6.000.

(6) Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applica un solo scatto alla risposta.

(7) Tariffe per 3 minuti di conversazione. Per ogni comunicazione si applica, inoltre, una quota fissa di lire 2.000. Lo stesso importo di Lire 2000 si applica per i preavvisi, per le comunicazioni non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto e per quelle rinunciate entro un'ora dalla richiesta. Per ogni comunicazione pagabile all'arrivo si applica, oltre alla normale tariffa, una soprattassa di Lire 3000.

TABELLA E

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1) IN TELESELEZIONE (2) (ritmo in secondi)	
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi
I-A	dal distretto di GORIZIA verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); dal distretto di TRIESTE verso le reti di CAPODISTRIA e POSTUMIA (SLOVENIA); dai distretti di COMO, MENAGGIO e VARESE verso le reti di LUGANO (SVIZZERA)	40,00 (5)	70,00 (5)
I-B	dal distretto di SAN REMO verso il dipartimento delle Alpi marittime (NIZZA, ST. SAUVEUR SUR TINEE, LANTOSQUE, SOSPEL e CANNES) (FRANCIA); dal distretto di UDINE verso le reti di NOVA GORIKA (SLOVENIA); dal distretto di AOSTA verso le reti di MARTIGNY (SVIZZERA); dal distretto di CHIAVENNA e di SONDRIO verso le reti di ST. MORITZ (SVIZZERA); dal distretto di DOMODOSSOLA verso le reti di BRIGA (SVIZZERA); dal distretto di SAN REMO verso il PRINCIPATO DI MONACO	20,00 (5)	35,00 (5)
II	dal distretto di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO alle reti del TIROLO (AUSTRIA); dai distretti di TARVISIO e TOLMEZZO alle reti della CARINZIA e del TIROLO orientale (AUSTRIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE al compartimento di RIJEKA ex-FIUME (CROAZIA); dai distretti di GORIZIA e TRIESTE verso la SLOVENIA; dai distretti di ARONA, BAVENO, BERGAMO, BRENO, BUSTO ARSIZIO, CHIAVENNA, CLUSONE, COMO, DOMODOSSOLA, LECCO, MENAGGIO, MILANO, MONZA, NOVARA, SALÒ, SAN PELLEGRINO, SEREGNO, SONDRIO, TREVIGLIO e VARESE verso le reti di BELLINZONA, FAIDO, LOCARNO e LUGANO (SVIZZERA); dai distretti di BOLZANO, BRESSANONE, BRUNICO e MERANO verso le reti di COIRA, DAVOS, ILANZ, SARGANS, ST. MORITZ e SCUOL (SVIZZERA)	22,00	30,60
III	dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso l'AUSTRIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA e TRIESTE verso la CROAZIA; dai compartimenti di BOLZANO, VERONA, VENEZIA verso la SLOVENIA; dai compartimenti di BOLZANO, MILANO, TORINO e VERONA verso la SVIZZERA (compreso Liechtenstein); dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso le reti dipendenti dai centri di LIONE e MARSIGLIA (FRANCIA); dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso MALTA; dai compartimenti di CATANIA e PALERMO verso la TUNISIA; dai compartimenti di CAGLIARI, GENOVA e TORINO verso il PRINCIPATO DI MONACO	15,30	20,60
IV-A	Restante traffico verso FRANCIA e SVIZZERA (compreso Liechtenstein) REGNO UNITO, GERMANIA, PAESI BASSI, CANADA, STATI UNITI D'AMERICA (tutti gli Stati)	13,10	14,50

Segue: TABELLA E

TARIFFE TELEFONICHE INTERNAZIONALI (Da impianto telefonico a disposizione del pubblico)

ZONA DI TASSAZIONE	RELAZIONI TELEFONICHE TRA L'ITALIA E I SEGUENTI PAESI	TARIFFE PER IL SERVIZIO TELEFONICO (1) IN TELESELEZIONE (2) (ritmo in secondi)	
		Intera (3) Secondi	Ridotta (4) Secondi
IV-B	Restante traffico verso AUSTRIA, CROAZIA, MALTA, Principato di Monaco, SLOVENIA, TUNISIA ALBANIA, BELGIO, BOSNIA ERZEGOVINA, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, FINLANDIA, GIBILTERRA, GRECIA, IRLANDA, JUGOSLAVIA (Serbia e Montenegro), LIBIA, LUSSEMBURGO, MACEDONIA, NORVEGIA, POLONIA, PORTOGALLO (incluse Azzorre e Madeira), REP. CECA, REP. SLOVACCA, ROMANIA, SPAGNA (compreso Principato di Andorra), SVEZIA, UNGHERIA	10,00	13,15
V	ALGERIA, BIELORUSSIA, ESTONIA, FAEROER (IS.), ISLANDA, LETTONIA, LITUANIA, MAROCCO, MOLDAVIA, RUSSIA, TURCHIA, UCRAINA	6,40	8,25
VI	AUSTRALIA, GIAPPONE, NUOVA ZELANDA	3,85	4,30
VII	ARGENTINA, BRASILE, CINA REP. POP., COREA DEL SUD, HONG KONG, ISRAELE, SINGAPORE, TAIWAN, VENEZUELA	3,85	4,30
VIII	CUBA, EGITTO, FILIPPINE, INDIA, INDONESIA, MALAYSIA, MESSICO, SUD AFRICA, THAILANDIA	2,90	3,50
IX	ARABIA SAUDITA, ARMENIA, AZERBAIGIAN, BAHREIN, BOLIVIA, CILE, COLOMBIA, COSTARICA, ECUADOR, EL SALVADOR, EMIRATI ARABI UNITI, GEORGIA, GIORDANIA, GROENLANDIA, GUATEMALA, HONDURAS, IRAN, IRAQ, KAZAKISTAN, KIRGHIZISTAN, KUWAIT, LIBANO, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERÙ, QATAR, SIRIA, SOMALIA, TAGIKISTAN, TURKMENISTAN, URUGUAY, UZBEKISTAN, YEMEN	2,25	2,90
X	Tutti gli altri Paesi	1,90	2,15

(1) Comprendono la soprattassa di cui all'art. 1 comma 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997 «Tariffe telefoniche internazionali», nella misura di lire 7 al minuto.

(2) La centrale invia al contatore dell'utente 4 impulsi alla risposta (ad eccezione dei casi di cui alla nota 5) e i successivi impulsi sono inviati al contatore alla fine dello specifico ritmo di tassazione (tariffazione sincrona posticipata).

(3) Da lunedì a sabato, dalle 8,00 alle 22,00.

(4) Dalle 0,00 alle 8,00 e dalle 22,00 alle 24,00 da lunedì a sabato, e l'intera giornata di domenica.

(5) Per le comunicazioni dirette verso le zone I-A e I-B si applicano due scatti alla risposta, con tariffazione sincrona posticipata per gli impulsi successivi.

DELIBERAZIONE 9 marzo 1999.

Lista degli eventi di particolare rilevanza per la società da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili. (Deliberazione n. 8/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 9 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 3, commi 10 e 11;

Vista la direttiva del Consiglio 89/552/CEE del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

Vista la direttiva del Parlamento e del Consiglio 97/36/CE del 30 giugno 1997, che modifica detta direttiva, ed in particolare l'art. 3-*bis*, comma 1, che attribuisce a ciascuno Stato membro la possibilità di adottare misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte rilevante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili;

Visto il documento di lavoro CC TVSF (97) 9/3 del comitato di contatto sulla televisione senza frontiere, relativo all'attuazione dell'art. 3-*bis* della direttiva 97/36/CE del 30 giugno 1997;

Considerato che le misure adottate da uno Stato membro non debbano costituire uno strumento di discriminazione o di chiusura del mercato verso le emittenti degli altri Stati membri, verso i detentori di diritti o altri operatori economici, né possano avere un impatto culturalmente negativo sul mercato, per esempio ostacolando senza necessità la circolazione dei diritti di trasmissione di eventi culturalmente rilevanti o riducendo seriamente le fonti di finanziamento di tali eventi a livello europeo;

Ritenuto in via preliminare di definire una lista di eventi di particolare rilevanza per la società, che, per tale ragione, non possono essere trasmessi da emittenti televisive in esclusiva e solo in forma codificata;

Vista la propria delibera n. 81/1998 del 16 dicembre 1998;

Ritenuto di dover procedere, ai fini dell'entrata in vigore della menzionata delibera n. 81/1998, ad un aggiornamento della stessa relativamente alle modalità di inclusione degli eventi di particolare rilevanza secondo l'evoluzione emersa in materia nei lavori preparatori del comitato di contatto sopra richiamato;

Ravvisata l'opportunità, per le suddette finalità, di adottare una delibera che sostituisca integralmente la precedente del 16 dicembre 1998, n. 81/1998;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati;

Delibera:

Art. 1.

1. La presente delibera riguarda la trasmissione televisiva di eventi considerati di particolare rilevanza per la società.

2. Per «evento di particolare rilevanza per la società» si intende un evento, sportivo o non sportivo, che soddisfi almeno due delle seguenti quattro condizioni:

a) l'evento e i suoi esiti godono di risonanza speciale e generalizzata in Italia ed interessano altre persone oltre a quelle che normalmente seguono in televisione il tipo di evento in questione;

b) l'evento gode da parte della popolazione di un riconoscimento generalizzato, riveste una particolare importanza culturale ed è un catalizzatore dell'identità culturale italiana;

c) l'evento coinvolge la squadra nazionale di una determinata disciplina sportiva in un torneo internazionale di grande rilievo;

d) l'evento è stato tradizionalmente trasmesso sulla televisione non a pagamento e ha raccolto un ampio pubblico di telespettatori in Italia.

Art. 2.

1. L'Autorità stabilisce la seguente lista di eventi considerati di particolare importanza per la società che non possono essere trasmessi da emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana in esclusiva e solo in forma codificata in modo da permettere ad una parte consistente (più del 90%) del pubblico italiano della possibilità di seguirli su un canale televisivo gratuito senza costi supplementari per l'acquisto di impianti tecnici:

a) le Olimpiadi estive ed invernali;

b) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato del mondo di calcio;

c) la finale e tutte le partite della nazionale italiana nel campionato europeo di calcio;

d) tutte le partite della nazionale italiana di calcio, in casa e fuori casa, in competizioni ufficiali;

e) la finale e le semifinali della Coppa dei Campioni e della Coppa UEFA qualora vi siano coinvolte squadre italiane;

f) il Giro d'Italia;

g) il Gran Premio d'Italia automobilistico di Formula 1;

h) il Festival della musica italiana di Sanremo.

2. Gli eventi di cui ai punti *b)* e *c)* del precedente comma 1 sono trasmessi in diretta integrale. Per gli altri eventi è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

3. L'Autorità si riserva di emendare, in un tempo congruo, la lista di cui al comma 1 in particolare mediante l'inclusione dei seguenti eventi:

a) le finali dei campionati mondiali di pallacanestro, pallanuoto, pallavolo alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

b) la finale e le semifinali della Coppa Davis alle quali partecipi la squadra nazionale italiana;

c) il campionato mondiale di ciclismo su strada.

4. Per gli eventi di cui al precedente comma 3 è facoltà delle emittenti televisive decidere le modalità di trasmissione in chiaro.

5. L'Autorità si riserva di procedere alla revisione della composizione delle liste di cui al comma 1 e 3 del presente articolo dopo due anni dalla data di entrata in vigore della presente delibera.

Art. 3.

1. La presente delibera è notificata alla Commissione europea e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 9 marzo 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 16 marzo 1999.

Approvazione del regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee. (Deliberazione n. 9/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 16 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed in particolare l'art. 1;

Vista la direttiva del Consiglio del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997, n. 97/36/CE, ed in particolare il capitolo III;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327, di ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con allegato, sottoscritta a Strasburgo il 5 maggio 1989, ed in particolare l'art. 10 della Convenzione;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive, e in particolare l'art. 2 in materia di promozione della distribuzione e della produzione di opere europee;

Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2 della legge 30 aprile 1998, n. 122, il seguente regolamento concernente la promozione della distribuzione e della produzione di opere europee.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 9/99 del 16 marzo 1999

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI OPERE EUROPEE. (Ai sensi dell'art. 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122).

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intendono per:

a) «opere europee», le opere originarie:

1) di Stati membri dell'Unione europea o

2) di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del consiglio d'Europa, purché:

I. realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o

II. prodotte sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di questi Stati o

III. il contributo dei coproduttori di tali Stati sia prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non sia controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in coproduzione con produttori stabiliti in uno o più Stati membri, da produttori stabiliti in uno o più Stati terzi europei con i quali la Comunità abbia concluso accordi nel settore dell'audiovisivo, qualora queste opere siano realizzate con il contributo preponderante di autori o lavoratori residenti in uno o più Paesi europei.

L'applicazione delle disposizioni di cui ai punti 2 e 3 è subordinata alla condizione che opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie in tali Paesi terzi.

b) «emittenti», le persone fisiche o giuridiche che hanno la responsabilità editoriale nella composizione dei palinsesti dei programmi televisivi destinati al pubblico e che li trasmettono o li fanno trasmettere da terzi via cavo o via etere, nonché via satellite, in forma codificata e non codificata;

c) «canale tematico», canale che dedica almeno il 70% della programmazione ad un tema specifico.

d) «Autorità», l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

e) «Legge», la legge 30 aprile 1998, n. 122.

Art. 2.

Quote di emissione

1. Salvo quanto disposto dal comma 2, ciascuna emittente televisiva nazionale riserva alle opere europee più della metà del tempo mensile di trasmissione previsto dall'art. 2, comma 1, della legge. La stessa quota di riserva deve essere rispettata anche nella fascia oraria di maggiore ascolto. Per fascia oraria di maggiore ascolto si intende quella compresa fra le ore 18,30 e le ore 22,30.

2. In attuazione del principio stabilito dall'art. 2 della legge, che riserva di norma alle opere europee quote di programmazione, nell'ambito delle problematiche tecniche ed oggettive derivanti dal loro rispetto, l'Autorità verifica il rispetto dei limiti di cui al comma precedente tenendo conto, anche allo scopo di salvaguardare il progressivo sviluppo dei soggetti che operano nel settore radiotelevisivo, dell'effettiva quantità di prodotto disponibile sul mercato, del target di ciascuna emittente, dell'offerta di programmi coerente con il mantenimento della linea editoriale e delle peculiarità della rete, con particolare riferimento alla fascia oraria di maggiore ascolto.

3. Le eventuali oscillazioni in difetto dovranno essere motivate dalle emittenti. Nel caso di oscillazioni superiori al sette per cento su base annuale, l'Autorità, nell'ambito della propria verifica valuta tali motivazioni rispetto ai termini attuativi del presente comma.

4. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di riserva a favore delle opere europee viene determinata sulla programmazione complessiva dei canali stessi, fatto salvo un limite minimo del 20 per cento per ciascuno di essi. La quota di riserva sulla programmazione complessiva di cui al presente comma deve essere calcolata come percentuale della somma delle ore di programmazione di opere europee trasmesse complessivamente dai canali rispetto alla somma delle ore totali di trasmissione dei canali stessi.

5. Concorrono al raggiungimento della quota di riserva tutte le tipologie di opere europee; non è richiesto il raggiungimento della quota nell'ambito di ciascuna tipologia.

Art. 3.

Produttori indipendenti europei

1. Ai fini dell'individuazione della figura del produttore indipendente, il criterio della destinazione del 90% delle proprie produzioni ad una sola emittente per un periodo di tre anni potrà essere utilizzato decorsi tre anni dall'anno di entrata in vigore della legge. Detta quota dovrà essere verificata con riferimento alla medesima emittente ed al numero delle produzioni in ciascuno dei tre anni precedenti.

2. Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della legge i produttori indipendenti saranno individuati tenendo conto esclusivamente del criterio del controllo e del collegamento a soggetti destinatari di concessione di cui all'art. 2 della legge. Entro lo stesso termine, l'Autorità definisce per i produttori indipendenti i criteri di attribuzione delle quote di diritti residuali di cui all'art. 2, comma 4.

3. L'Autorità, in base ai criteri di cui sopra e tenuto altresì conto delle dinamiche di mercato, provvederà a raccogliere le informazioni necessarie al fine della definizione di un elenco degli operatori di comunicazione in possesso dei requisiti richiesti. Detto elenco verrà aggiornato su base annua.

4. Rientrano nell'attività di produzione televisiva dei produttori indipendenti tutte le attività di produzione, coproduzione anche con emittenti televisive, realizzazione anche per conto terzi, di opere audiovisive di qualunque genere complete o di parti di esse.

Art. 4.

Quote di investimento

1. Per programmi audiovisivi alla cui produzione e acquisto deve essere destinata la quota degli introiti netti annui di tutte le emittenti televisive soggette alla giurisdizione italiana derivanti da pubblicità di cui all'art. 2, comma 5, della legge si intendono i programmi ricompresi nella nozione di opere europee.

2. I film a cui viene destinato il 40% della quota di investimento suddetta comprendono i film per le sale cinematografiche, i film per la Tv in una o più parti (fino ad un massimo di duecento minuti). Detta percentuale è da imputare alla quota minima di investimento prevista dalla legge.

3. Qualora più canali televisivi appartengano a o siano controllati da un unico soggetto, la quota di investimento prevista dall'art. 2, comma 5, della legge deve essere calcolata sul totale degli introiti pubblicitari netti annui riferiti al complesso dei canali che si trovino in tale situazione.

4. La quota di investimento va determinata riguardo agli investimenti effettuati o direttamente dalla emittente televisiva o da società controllanti la stessa o da società controllate, direttamente o indirettamente.

Art. 5.

Deroga per i canali tematici

1. I singoli canali tematici possono richiedere all'Autorità, illustrandone i motivi, la deroga totale o parziale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento così come definiti nel presente regolamento.

Art. 6.

Periodo di rispetto per lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche

1. A seguito della disposizione abrogativa contenuta nell'art. 2, comma 7, della legge e in ottemperanza al principio stabilito dall'art. 7 della direttiva n. 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva n. 97/36/CE, lo sfruttamento televisivo delle opere cinematografiche avviene esclusivamente nel rispetto dei periodi eventualmente concordati tra l'emittente ed i titolari dei diritti.

Art. 7.

Attività di controllo e sanzionatoria

1. L'Autorità verifica su base annua l'osservanza di quanto disposto dalla normativa vigente attraverso un monitoraggio dei programmi.

2. Per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 5, della legge, le emittenti autocertificano su base annua i propri proventi di cui allo stesso articolo e la percentuale investita effettivamente in produzioni audiovisive.

3. All'esito di una verifica, compiuta dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge, e sulla base della constatazione del mancato rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, l'Autorità irroga ai soggetti responsabili le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

DELIBERAZIONE 17 marzo 1999.

Condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia. (Deliberazione n. 10/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 marzo 1999;

Vista la direttiva 96/19/CE della Commissione che modifica la direttiva 90/388/CE al fine della completa apertura dei mercati delle telecomunicazioni;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla «Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, relativa alla «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 e l'art. 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero P.T. e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile e di comunicazione con il sistema di tecnica numerica denominato GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 di «Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, relativo al «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie»;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la propria delibera n. 85/98 del 22 dicembre, recante «Condizioni economiche di offerta del servizio di telefonia vocale»;

Sentite le società Telecom Italia S.p.a., Omnitel Pronto Italia S.p.a., T.I.M. Telecom Italia Mobile S.p.a. e Wind Telecomunicazioni S.p.a. in data 9 febbraio 1999;

Vista la proposta di Telecom Italia S.p.a. sulle modalità di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile presentata all'Autorità il 1° febbraio 1999;

Vista la prima proposta di Telecom Italia S.p.a. presentata all'Autorità in data 17 febbraio;

Vista la documentazione di Telecom Italia S.p.a. pervenuta all'Autorità in data 19 febbraio 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 26 febbraio 1999;

Visti i contratti di interconnessione stipulati tra la società Telecom Italia rispettivamente con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni il 15 febbraio 1999 e pervenuti all'Autorità in data 26 febbraio 1999;

Vista l'ulteriore documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a. all'Autorità in data 5 marzo 1999;

Sentita la società Telecom Italia in data 15 marzo 1999;

Visti gli atti del procedimento;

Udita la relazione al consiglio dell'avv. Alessandro Luciano sui risultati dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 32, del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità nella seduta del consiglio del 16 marzo 1999;

Considerato:

1. La struttura tariffaria delle comunicazioni fisso-mobile precedente alla deliberazione n. 85/98: effetti sulla concorrenza e sui consumatori.

La delibera n. 85/98 dell'Autorità al titolo IV ha disposto l'assegnazione della titolarità della tariffa per le comunicazioni originate da rete fissa e terminate su rete mobile in capo all'operatore da cui la comunicazione è originata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

In precedenza, il mercato fisso-mobile era disciplinato — con riferimento agli operatori radiomobili T.I.M. e Omnitel Pronto Italia — dalle disposizioni contenute nelle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e i suddetti operatori.

Sulla base di tali disposizioni, la struttura tariffaria, le relazioni tra gli operatori e gli schemi di pricing, con riferimento alle comunicazioni in ambito nazionale, si caratterizzavano per i seguenti elementi:

i valori dei prezzi finali venivano fissati dagli operatori mobili. Questi potevano, inoltre, applicare particolari condizioni economiche a determinate categorie di utenti, previa autorizzazione;

le condizioni economiche per l'accesso e l'utilizzo della rete di Telecom Italia, fissate dal regolatore, erano pari a 200 lire/min. per il traffico commutato; a queste si aggiungevano i costi per il collegamento tra rete fissa e rete degli operatori mobili.

Tale struttura tariffaria ha sensibilmente condizionato il mercato, anche in presenza di un maggior grado di concorrenza nel settore delle telecomunicazioni, assicurato dalla liberalizzazione del mercato della telefonia fissa e l'entrata sul mercato, nel corso del 1998, del terzo operatore radiomobile.

I contratti di interconnessione, nonché le condizioni economiche degli operatori risultano, infatti, condizionati dalla precedente struttura tariffaria e dalle relazioni consolidate degli operatori.

I cambiamenti della struttura del prezzo finale, data la composizione del prezzo, che si compone di una parte di remunerazione dell'operatore fisso e di una parte a compensazione della terminazione su rete mobile, condiziona inoltre le relazioni di interconnessione tra i vari operatori presenti sul mercato.

L'inversione tariffaria comporta, infatti, la modifica delle modalità di interconnessione, in quanto prevede che l'operatore di rete fissa che chiede la terminazione sulla rete di un operatore di rete mobile, si faccia carico degli impianti di trasporto del traffico tra i due nodi di interconnessione e corrisponda all'operatore mobile il corrispettivo (negoziato in fase di definizione del contratto di interconnessione) relativo all'utilizzo degli accessi richiesti nei singoli punti di interconnessione.

Alla luce di tali cambiamenti e considerato il diverso peso delle condizioni economiche di interconnessione in relazione al traffico effettuato dalle rispettive reti, la verifica delle condizioni economiche delle comunicazioni fisso-mobile, pertanto deve tener conto non solo del valore finale dei prezzi agli utenti, ma anche della scomposizione di tale prezzo in relazione ai costi e alle nuove modalità di interconnessione.

In considerazione di questi elementi, la revisione della struttura tariffaria, sulla base dell'inversione della titolarità, deve tener conto degli impatti esercitati sugli operatori e sui consumatori, data la situazione preesistente.

A tal fine l'Autorità, in relazione all'iter del procedimento ancora in corso, finalizzato alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, ha inteso avviare una collaborazione con gli operatori al fine di analizzare gli effetti sul mercato derivanti dalla precedente struttura tariffaria.

Nella fase transitoria, in attesa della definizione dei nuovi criteri di tariffazione, in base a quanto previsto dal titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/98 dell'Autorità, occorre tener conto dell'attuale situazione del mercato delle telecomunicazioni fisse e mobili, al fine di tutelare la concorrenza e i consumatori ed assicurare il perseguimento degli obiettivi futuri.

Si tratta infatti di:

a) semplificare le attuali condizioni di tariffazione attraverso una armonizzazione delle fasce orarie ed un riallineamento della situazione italiana a quella dei principali paesi europei;

b) riequilibrare, attraverso la riduzione del differenziale tra i rispettivi valori nelle diverse fasce orarie, le tariffe verso indicativi Family e verso indicativi Business per tener conto sia del principio di orientamento al costo dei servizi, sia dell'implementazione del servizio di portabilità del numero;

c) avviare un graduale riallineamento della struttura e dei valori tariffari italiani verso la posizione media dei principali paesi europei;

d) tutelare i consumatori e la concorrenza attraverso la programmazione di un percorso graduale e di cambiamento verso la nuova struttura di tariffazione.

2. La proposta di Telecom Italia.

L'Autorità, con decisione in data 12 gennaio 1999, secondo quanto disposto dalla delibera n. 85/98 (titolo IV, punto 2), invitava la società Telecom Italia a formulare una proposta tariffaria per le comunicazioni fisso-mobile, previa definizione dei contratti di interconnessione con gli operatori di reti radiomobili nazionali.

Telecom Italia ha presentato all'Autorità in data 1° febbraio 1999, una proposta sulle modalità tecniche ed economiche di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla propria rete e, in data 17 febbraio 1999, una proposta di variazione delle attuali condizioni economiche fisso-mobile.

La proposta relativa alle modalità di tariffazione costituisce un atto del procedimento in corso in ordine alla determinazione della nuova struttura di tariffazione, che dovrà completarsi nel mese di luglio 1999.

La proposta relativa alla variazione delle attuali condizioni economiche di offerta è stata invece oggetto di valutazione da parte dell'Autorità ed ha costituito il punto di partenza per il presente provvedimento.

La proposta del 17 febbraio 1999 è stata, anche in seguito alla richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'Autorità, integrata dalla documentazione fatta pervenire in data 19 febbraio e 5 marzo 1999. In particolare, con quest'ultima produzione documentale, Telecom Italia formulava una ulteriore proposta di variazione delle condizioni economiche di offerta per le comunicazioni originate dalla propria rete e terminate sulle reti degli operatori mobili.

Indipendentemente dai valori economici, gli elementi principali della proposta di Telecom Italia possono essere riassunti come segue:

indipendenza delle condizioni economiche dall'operatore mobile verso cui è instradata la chiamata;

determinazione di un valore medio di remunerazione per gli operatori mobili e per l'operatore di rete fissa;

mantenimento dell'attuale distinzione fra tariffa Business e tariffa Family in base all'indicativo mobile chiamato per il traffico nazionale;

articolazione in due fasce orarie delle tariffe per le comunicazioni verso indicativi Business, rispetto alle quattro precedenti;

mantenimento del valore dello scatto alla risposta;

struttura tariffaria basata su ritmi asincroni;

applicazione delle nuove condizioni economiche a partire dal 1° aprile 1999.

La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia, sulla base degli obiettivi evidenziati in precedenza, ha portato l'Autorità ad accogliere solo in parte la proposta della società, in base alle seguenti considerazioni.

3. La valutazione giuridica ed economica della proposta di Telecom Italia.

Una tariffa fisso-mobile si compone di due parti: la remunerazione dell'operatore di rete fissa, che deve tener conto sia dell'utilizzo della rete dell'operatore fisso per la raccolta delle chiamate e l'accesso alla rete, sia dei costi gestionali, e la remunerazione per la terminazione delle chiamate sulle reti degli operatori mobili, i cui valori sono fissati dai rispettivi contratti di interconnessione.

In base a quanto previsto agli articoli 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7), della legge n. 249/1997 e all'art. 14 delle convenzioni tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e gli operatori radiomobili nazionali, l'Autorità può verificare, ed eventualmente rivedere, il valore delle condizioni economiche della quota fissa della comunicazione originata dalla rete dell'operatore dominante Telecom Italia e terminata sulle reti degli operatori mobili.

Il corrispettivo attuale per l'accesso e l'utilizzo della rete telefonica pubblica commutata di Telecom Italia, in base a quanto stabilito dalla normativa, è pari a circa 203 lire/min.: 200 lire di access charge + circa 3,3 lire per i collegamenti tra rete fissa e mobile (quest'ultimo valore valutato sulla base delle dichiarazioni del costo minutario riportate nella documentazione fornita da Telecom Italia all'Autorità).

L'Autorità, in base alla relazione di tali costi con le tariffe di interconnessione per le comunicazioni fisso-fisso e alla luce dei confronti internazionali, ha verificato tale valore ritenendo opportuno determinarne una riduzione, anche tenuto conto degli impatti economici su Telecom Italia derivanti dal passaggio della titolarità della determinazione della tariffa finale dagli operatori mobili all'operatore di rete fissa.

Con riferimento alle condizioni di tariffazione, la valutazione dell'Autorità si è concentrata sugli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, anche alla luce del percorso successivo della regolamentazione.

Nel rispetto del principio di garanzia dei consumatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno non solo semplificare l'attuale struttura tariffaria attraverso l'unificazione delle fasce orarie per la tariffa Business, come previsto dalla stessa proposta di Telecom Italia, ma anche ridurre la «forchetta» fra le tariffe Business e le tariffe Family al fine di avviare il processo di semplificazione e di riallineamento del sistema italiano delle tariffe fisso-mobile a quello degli altri paesi.

Anche in questo caso si è tenuto conto delle conseguenze relative al passaggio della titolarità della tariffa in capo all'operatore di rete fissa. Questo, infatti, può portare l'operatore fisso a riconsiderare le condizioni economiche di offerta a particolari categorie di clienti che godono attualmente di offerte agevolate alla luce di sconti offerti dagli operatori fisso e mobili, ma che non necessariamente riflettono i costi dell'operatore fisso.

Al fine di tutelare tali categorie di consumatori, l'Autorità ha ritenuto opportuno mantenere in questa fase le attuali condizioni di offerta (sia economiche, sia contrattuali), prima di completare il processo di valutazione delle offerte da parte di Telecom Italia, necessarie anche al fine della modifica del rapporto contrattuale che il passaggio della titolarità comporta.

L'Autorità, inoltre, ha valutato la scomposizione del prezzo finale nelle due componenti della remunerazione dell'operatore fisso e della remunerazione della terminazione sulle reti mobili, in base ai dati forniti da Telecom Italia nella documentazione del 19 febbraio 1999 e all'analisi dei contratti di interconnessione firmati da Telecom Italia con le società T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni in data 15 febbraio e pervenuti, su richiesta, all'Autorità il 26 febbraio 1999.

In questo caso, la valutazione è stata fatta considerando sia gli effetti sulla concorrenza, sia gli obiettivi sottostanti al procedimento in corso, non essendo ancora disponibili tutti gli elementi necessari al fine di pervenire ad una valutazione conclusiva circa la differenziazione dei valori di terminazione e degli impatti sui prezzi finali.

Con riferimento alla tutela della concorrenza e considerando, inoltre, la fase delicata di decollo della concorrenza del mercato della telefonia fissa, oltre che di sviluppo della telefonia mobile, l'Autorità ha ritenuto opportuno fissare dei termini per la determinazione delle condizioni economiche dei servizi di terminazione da parte degli operatori mobili. Alla luce di quanto contenuto nell'art. 4 e in particolare negli allegati *C* e *D* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e nell'art. 6 del decreto ministeriale 23 aprile 1998 ed in osservanza del principio di trasparenza e coerenza fra schema di prezzo dei servizi intermedi e schema dei prezzi dei servizi finali, l'Autorità ritiene necessaria l'articolazione dell'offerta dei servizi di interconnessione in modo da tenere conto dei flussi di traffico nelle diverse fasi della giornata, data la diversa capacità e i diversi livelli di occupazione delle reti in relazione ai profili di domanda.

Infine, considerando gli effetti indotti dalle variazioni delle condizioni economiche di offerta sui consumatori, data la rimodulazione dell'attuale struttura tariffaria, in termini di trasparenza e corretta informazione dei nuovi profili tariffari, l'Autorità ha ritenuto opportuno considerare non solo i tempi tecnici necessari alla società Telecom Italia per apportare le modifiche tecniche al proprio sistema di rete, ma anche i tempi necessari al fine di una corretta e adeguata informazione ai consumatori e alle imprese concorrenti.

In base a quanto previsto all'art. 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, il congruo anticipo, cioè il tempo necessario per un'adeguata informazione al mercato prima dell'entrata in vigore del nuovo schema tariffario, è stato ritenuto pari a 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento alla società Telecom Italia;

Delibera:

I. *Struttura delle tariffe.*

In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di remunerazione dell'operatore di rete fissa Telecom Italia, l'Autorità dispone:

1) l'applicazione, a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe così come stabilito nelle condizioni generali di cui al presente provvedimento, dei ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, intervenendo sulla quota di remunerazione di Telecom Italia e fissandola ad un valore medio di 172 lire/min.

In relazione alla composizione della tariffa, con particolare riferimento alla quota di terminazione sulle reti degli operatori mobili l'Autorità dispone:

2) l'obbligo per gli operatori mobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni (per quest'ultima compatibilmente alle previsioni sulla distribuzione del traffico fisso-mobile) di scomposizione del valore medio indicato nei contratti di interconnessione firmati con la società Telecom Italia in data 15 febbraio 1999. In particolare il corrispettivo per la terminazione delle chiamate originate dalla rete telefonica fissa di Telecom Italia e destinate a clienti delle reti radiomobili T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni dovrà essere articolato per differente fascia oraria, coerentemente con l'articolazione dei prezzi finali. I valori corrispondenti a tale articolazione dovranno essere presentati all'Autorità entro quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento alle rispettive società interessate.

II. *Condizioni economiche di offerta.*

In relazione alle tariffe finali applicate agli abbonati alla rete fissa di Telecom Italia per le comunicazioni verso reti radiomobili nazionali, l'Autorità dispone:

1) l'indipendenza delle condizioni economiche di offerta di Telecom Italia dall'operatore mobile con il quale il cliente chiamato ha sottoscritto il contratto;

2) il mantenimento dell'attuale distinzione tariffaria in Business e Family, individuabile dal prefisso della rete mobile chiamata per il traffico nazionale. Per il traffico internazionale restano valide le attuali disposizioni, rimandando al successivo provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione la determinazione di nuove condizioni economiche per la clientela e per le relazioni fra operatori;

3) il mantenimento di uno scatto alla risposta (del valore di 127 lire + IVA) per le comunicazioni originate da linee private e di due scatti per le comunicazioni da apparecchi telefonici pubblici della rete di Telecom Italia;

4) l'unificazione delle fasce orarie «serale» e «notturna» e delle fasce «punta» e «ordinaria» per la tariffa Business e la conseguente determinazione di uno schema tariffario articolato su due fasce tariffarie;

5) la modifica degli attuali ritmi tariffari calcolati sulla base di quanto stabilito al titolo I, punto 1 e l'applicazione, a partire dalla data di cui alle condizioni generali del seguente provvedimento, dei ritmi tariffari riportati nella seguente tabella (ritmo asincrono):

Business (*)		Family (**)	
Intera (Peak)	Ridotta (Off peak)	Intera (Peak)	Ridotta (Off peak)
14,5"	33"	6,15"	45"

(*) Business Peak: lun.-ven. dalle 08,00 alle 18,30; sab. dalle 08,00 alle 13,00 e Business Off peak: lun.-ven. dalle 18,30 alle 08,00; sab. dalle 13,00 alle 24,00; dom. e festivi intera giornata.

(**) Family Peak: lun.-ven. dalle 07,30 alle 20,30 e Family Off peak: lun.-ven. dalle 20,30 alle 07,30 del giorno successivo; sab., dom. e festivi intera giornata;

6) il mantenimento delle condizioni economiche «speciali» già applicate a particolari categorie di utenti sulla base della precedente struttura tariffaria, fino ad un successivo intervento dell'Autorità.

III. *Evoluzione della struttura di tariffazione delle comunicazioni fisso-mobile.*

Al fine di tener conto delle problematiche connesse al passaggio dalla precedente struttura di tariffazione alla nuova struttura sulla base dei criteri e delle modalità da definire nel successivo provvedimento dell'Autorità, come stabilito al titolo IV, punto 2, della deliberazione n. 85/1998 del 22 dicembre 1998, l'Autorità dispone:

1) l'istituzione di un gruppo di lavoro con le società Telecom Italia, T.I.M. e Omnitel Pronto Italia finalizzato alla ricostruzione degli effetti sul mercato e sugli operatori derivanti dalle condizioni tecniche ed economiche della struttura regolamentare del passato (precedente all'inversione della titolarità da parte dell'Autorità). Tale gruppo di lavoro è finalizzato, inoltre, a raccogliere tutti i dati e gli elementi necessari ad una corretta valutazione del mercato al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori;

2) il gruppo di lavoro dovrà terminare i lavori entro il 15 maggio 1999;

3) l'Autorità provvederà a mettere a disposizione del pubblico, fatte salve le informazioni contenenti aspetti di rilevanza strategica per gli operatori, gli atti finali risultanti dalle attività del gruppo di lavoro e a sentire, laddove necessario, gli altri operatori interessati.

4) i risultati raggiunti e gli elementi risultanti dalle audizioni a tutti gli operatori interessati costituiranno atti del procedimento al fine della determinazione del provvedimento sui criteri e le modalità di tariffazione di cui al titolo II, punto 2, della deliberazione n. 85/98;

5) la fissazione da parte dell'Autorità dei principi e delle modalità di tariffazione entro il 15 giugno 1999;

6) la presentazione di una nuova proposta sulle condizioni economiche fisso-mobile da parte di Telecom Italia entro il 1° luglio 1999.

IV. *Condizioni generali.*

1. Le condizioni economiche, determinate in base ai ritmi tariffari di cui al titolo II, punto 5, del presente provvedimento, si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla data di notifica della delibera alla società Telecom Italia.

2. La società Telecom Italia provvede all'adeguata informazione alla clientela delle nuove condizioni economiche.

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia e degli operatori radiomobili delle disposizioni contenute nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 1 commi 29, 30 e 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia, alla società T.I.M., alla società Omnitel Pronto Italia e alla società Wind Telecomunicazioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 17 marzo 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 22 marzo 1999.

Riesame del numero di licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800. (Deliberazione n. 20/99).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 22 marzo 1999;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio UE del 28 giugno 1990 sul «Rafforzamento della cooperazione a livello europeo in materia di radiofrequenze, in particolare per quanto concerne i servizi a dimensione paneuropea»;

Vista la risoluzione 92/C 318/01 del Consiglio UE del 19 novembre 1992 riguardante: «L'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante: «Regolamento di attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1997, recante: «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998, recante: «Modificazioni al piano nazionale di ripartizione delle frequenze»;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113: «Regolamento recante norme per la copertura degli oneri derivanti al Ministero della difesa a seguito di modifiche al piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze»;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1998, recante: «Modificazione dell'utilizzazione di alcune bande di frequenza dello spettro radioelettrico»;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1998, recante: «Numero delle licenze rilasciabili per il servizio di comunicazione numerico DCS 1800»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998, recante: «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali»;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 26 marzo 1998, n. 16052, riguardante: «Concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali» (bollettino n. 15, anno VIII, del 27 aprile 1998);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1999, recante: «Costituzione e competenze del Comitato dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 13, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *b)*;

Viste le comunicazioni del Ministro delle comunicazioni all'Autorità del 24 dicembre 1998 e del 4 marzo 1999;

Sentite, ai sensi dell'art. 6, comma 15, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, le società T.I.M. Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, in data 19 marzo 1999, in ordine ai limiti previsti nel rilascio di ulteriori licenze, nonché al fine di valutare l'ottimizzazione delle risorse e la tutela della qualità dei servizi e delle prestazioni sul mercato;

Udita la relazione del presidente e del correlatore commissario prof. Silvio Traversa;

Considerato:

1) che il limite del numero di licenze rilasciabili è giustificato laddove si riscontrino risorse insufficienti in termini di bande di frequenza minima assegnabili così come stabilito dall'art. 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dall'art. 2, comma 6, del decreto ministeriale 25 novembre 1997 e che può essere rivisto dall'Autorità alla luce della verifica di ulteriori bande di frequenza assegnabili, al fine di avviare le procedure concorsuali per il rilascio di ulteriori licenze individuali per operare nel settore dei servizi mobili a dimensione paneuropea;

2) che il decreto ministeriale 1° aprile 1998 fissa il termine del 1° luglio 1999 entro il quale riesaminare il limite di tre operatori radiomobili nazionali in tecnologia DCS 1800;

3) che, ai sensi dell'art. 6, commi 14 e 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, la decisione di limitare il numero delle licenze individuali deve essere resa pubblica dall'Autorità, giustificandone le ragioni;

4) che, ai sensi della normativa comunitaria (direttiva 96/2/CE della Commissione del 16 gennaio 1996) e della posizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (bollettino n. 15, anno VIII del 27 aprile 1998), l'Autorità deve garantire l'assegnazione di licenze individuali per l'esercizio del servizio radiomobile DCS 1800 ad una pluralità di imprese scelte mediante gara;

5) che la disponibilità di risorse non deve pregiudicare l'efficienza e l'efficacia degli operatori sul mercato con l'obiettivo di salvaguardare la qualità dei servizi, la domanda del mercato, le esigenze normative, lo sviluppo dei prodotti e la necessità di altri utilizzatori di radiofrequenze e che, in quanto si tratta di una «risorsa naturale limitata», è necessario assicurare un uso efficiente delle radiofrequenze, così come stabilito dalla risoluzione 90/C 166/02 del Consiglio del 28 giugno 1997 e dalla risoluzione 90/C 318/01 del Consiglio del 19 novembre 1992;

6) che, conformemente al principio della distinzione degli obblighi normativi e funzionali, l'attribuzione delle frequenze deve rimanere di competenza delle autorità responsabili della gestione delle bande di frequenza;

7) che il decreto ministeriale 26 marzo 1998 attribuisce al sistema GSM (DCS) 1800 45 MHz di banda per ciascuno dei due sensi di trasmissione (1740-1785 e 1835-1880 MHz) e che tale decreto, all'art. 1, comma 2, lettere 68B) e 68C), prevede l'utilizzazione di queste bande di cui i primi 30 MHz (1755-1785 e 1850-1880 MHz) sono disponibili dal 1° novembre 1998 nelle città di Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo e dal 1° luglio 1999 in tutte le città capoluogo di regione; dal 1° luglio 2000 su tutto il territorio nazionale e i restanti 15 MHz (1740-1755 e 1835-1850 MHz) sono attribuibili al servizio radiomobile a partire dal 1° gennaio 2002, salva l'anticipata disponibilità secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 113;

8) che quanto ai primi 30 MHz, 20 MHz sono stati assegnati complessivamente agli operatori già esistenti (T.I.M. e Omnitel Pronto Italia) e all'aggiudicatario della terza licenza (Wind Telecomunicazioni), mentre 10 MHz restano disponibili per ulteriori operatori, e che quanto ai secondi 15 MHz, 10 MHz sono previsti (art. 2 e art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 1998) per l'assegnazione agli operatori esistenti (T.I.M., Omnitel Pronto Italia, Wind Telecomunicazioni) entro il 1° gennaio 2002, mentre 5 MHz restano disponibili, entro la stessa data, per ulteriori operatori;

9) che l'Autorità, con nota del 10 novembre 1998, ha chiesto al Ministero delle comunicazioni di avviare il coordinamento delle frequenze 900 MHz e 1800 MHz al fine di tutelare l'efficienza e l'efficacia degli operatori già presenti sul mercato in funzione della domanda commerciale e del traffico;

10) che tale coordinamento è avvenuto sia nel rispetto dei termini e dei criteri previsti dalle normative (decreto ministeriale 20 marzo 1998 e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 1998), sia con l'assenso da parte delle società interessate, Telecom Italia Mobile, Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni, e che in seguito a tale coordinamento sono state allocate ai predetti operatori frequenze nella banda dei 900 MHz e 1800 MHz per fornire efficacemente il servizio sia nelle principali città, sia nelle aree extraurbane;

11) che nella comunicazione del Ministro delle comunicazioni all'Autorità del 4 marzo 1999 si comunica la liberazione anticipata delle frequenze per il servizio GSM (DCS) 1800, relativamente alle bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz, da parte del Ministero della difesa su tutto il territorio nazionale, in adempimento a quanto disposto nel decreto ministeriale 26 marzo 1998 in merito alle modificazioni e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1998;

12) che il *memorandum* d'intesa, sottoscritto dallo stato maggiore della Difesa e dagli operatori dei servizi radiomobili nazionali (T.I.M., Omnitel Pronto Italia e Wind Telecomunicazioni) per la liberazione delle frequenze al fine di anticipare i termini previsti dal decreto ministeriale 26 marzo 1998 per la disponibilità di 30 MHz (bande 1755-1785 e 1850-1880 MHz) da utilizzare su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 1999, costituisce atto preliminare per il procedimento finalizzato all'istituzione del Comitato dei Ministri per l'aggiudicazione delle licenze per il servizio di comunicazione numerico GSM (DCS) 1800, comitato costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 1999;

13) che, ai sensi degli orientamenti comunitari (comunicazione della Direzione generale IV - Concorrenza dell'11 marzo 1998), 15 MHz costituiscono l'assegnazione minima di frequenze nella banda 1800 MHz necessaria ad operare su base nazionale nel lungo periodo con disponibilità di bande proporzionale alla crescita del traffico dell'operatore entrante. La disponibilità immediata di 10 MHz sul territorio nazionale e la futura assegnazione di 5 MHz entro tre anni sono condizioni coerenti con i predetti orientamenti comunitari;

14) che da quanto precede risultano assegnabili per il servizio GSM (DCS) 1800 10 MHz a partire dal 1° luglio 1999 e 5 MHz entro il 1° gennaio 2002, per complessivi 15 MHz su tutto il territorio nazionale equivalenti a 75 canali radio in standard GSM;

Delibera:

1. Ai fini dell'espletamento della gara per l'assegnazione di licenze per il servizio radiomobile pubblico in standard GSM (DCS) 1800, il numero di licenze immediatamente rilasciabili è limitato ad una unità.

2. Il limite di quattro operatori sul mercato italiano dei servizi radiomobili paneuropei sarà riesaminato entro 12 mesi dalla data della presente delibera al fine di verificare, alla luce della disponibilità di frequenze, le possibilità in ordine al rilascio di eventuali ulteriori licenze.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 22 marzo 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 23 marzo 1999.

Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni. (Deliberazione n. 26/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 23 marzo 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo, e in particolare l'art. 2, comma 1, che prevede il divieto nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, di qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati;

Visti i commi 5 e 7 dell'art. 2 della menzionata legge n. 249/1997, che prevedono l'adozione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di un regolamento che disciplini i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al predetto comma 1 o comunque lesive del pluralismo;

Udita la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 23 marzo 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 26/99 del 23 marzo 1999

REGOLAMENTO IN MATERIA DI COSTITUZIONE E MANTENIMENTO DI POSIZIONI DOMINANTI NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

b) per Autorità, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge;

c) per consiglio, il consiglio dell'Autorità, cui spetta il potere di adottare provvedimenti ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 8 della medesima legge, nonché il potere di esprimere pareri in relazione ai provvedimenti che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato intende adottare nei confronti di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni;

d) per regolamento di organizzazione, il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge, con deliberazione del consiglio del 16 giugno 1998;

e) per dipartimento, il dipartimento che, conformemente al regolamento di organizzazione, svolge le attività preparatorie ed istruttorie finalizzate all'adozione dei provvedimenti di cui al presente regolamento;

f) per responsabile del procedimento, il funzionario dell'Autorità a cui, conformemente al regolamento di organizzazione, è assegnata la responsabilità dello svolgimento dell'attività istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento di cui al presente regolamento;

g) per documento, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni ed informali, formati ed utilizzati ai fini dell'attività dell'impresa, indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento, nonché ogni documento prodotto o contenuto su supporto informatico.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica ai procedimenti finalizzati all'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento ed all'adozione da parte dell'Autorità dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 7, della legge.

Art. 3.

Notifica delle operazioni di concentrazione e delle intese

1. Le operazioni di concentrazione e le intese di cui all'art. 2, comma 3, della legge devono essere preventivamente comunicate all'Autorità dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge che ne siano parti.

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono contenere una descrizione del contenuto dell'operazione, nonché ogni ulteriore informazione necessaria per la valutazione dell'operazione medesima. Alla comunicazione deve essere allegata copia dei relativi documenti contrattuali.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono procedere alla comunicazione congiuntamente e, all'atto della comunicazione, possono designare un rappresentante comune per il ricevimento e la trasmissione di ulteriori comunicazioni, documenti ed informazioni.

4. Ricevuta la comunicazione, il consiglio può richiedere alle parti, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni relativamente all'operazione comunicata.

Art. 4.

Avvio dell'istruttoria

1. Il consiglio, valutati gli elementi in suo possesso, quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse nonché quelli notificati a norma dell'articolo precedente, nei casi in cui presuma l'esistenza di un'infrazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, dispone l'avvio di un'istruttoria finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza di una posizione dominante ed all'adozione dei provvedimenti necessari per la sua eliminazione.

2. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria contiene una sommaria esposizione dei fatti e delle valutazioni sulla base dei quali il consiglio ritiene necessario avviare l'istruttoria, l'espressa indicazione del responsabile del procedimento e del diritto dei soggetti interessati di accedere agli atti del procedimento, nonché la fissazione del termine entro cui lo stesso si deve concludere.

3. Il provvedimento di avvio dell'istruttoria è notificato direttamente alle imprese ed ai soggetti interessati, inclusi coloro che abbiano segnalato all'Autorità l'esistenza di una posizione dominante vietata, da un funzionario o da un dipendente dell'Autorità mediante consegna di copia del provvedimento al de-

stinatario, ovvero, ai sensi dell'art. 149 codice di procedura civile, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle operazioni di concentrazione e delle intese. Nei casi di particolare urgenza, la notifica può essere eseguita mediante trasmissione via telefax, purché detta trasmissione sia seguita entro tre giorni dall'invio di copia a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Nel caso in cui per il rilevante numero dei destinatari la notificazione personale risulti impossibile o particolarmente gravosa, la notificazione può essere effettuata tramite pubblicazione su almeno due quotidiani a diffusione nazionale o mediante altre idonee forme di pubblicità.

5. L'istruttoria si svolge secondo le norme del presente regolamento. Il termine di conclusione del procedimento non può eccedere i centoventi giorni e può essere prorogato fino a centoventi giorni una sola volta con provvedimento motivato del consiglio.

6. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento può richiedere alle parti dell'operazione oggetto di comunicazione, ovvero al loro rappresentante comune, ulteriori documenti ed informazioni. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso dalla data del ricevimento di ciascuna richiesta di informazioni e/o documenti sino al ricevimento della risposta.

7. L'apertura dell'istruttoria viene resa pubblica.

Art. 5.

Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria:

a) i soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3;

b) i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio diretto, immediato ed attuale dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria o dai provvedimenti adottati in esito alla stessa che facciano motivata richiesta di intervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di avvio dell'istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 6.

2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:

a) presentare memorie scritte, documenti e pareri in qualsiasi momento dell'istruttoria;

b) accedere ai documenti, conformemente a quanto disposto dall'art. 11.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, possono chiedere di essere sentiti dall'Autorità durante l'istruttoria, conformemente a quanto disposto dall'art. 7.

4. Nel corso dell'istruttoria i soggetti di cui al comma 1 possono farsi assistere da consulenti, sia per la predisposizione di memorie, perizie, istanze e richieste, sia in occasione del compimento di atti di istruttoria da parte dell'Autorità.

Art. 6

Poteri istruttori

1. I poteri istruttori di cui all'art. 2, comma 7, della legge e di cui all'art. 2, comma 12, lettera *g)* della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alle istruttorie di cui al presente regolamento, sono esercitati dal responsabile del procedimento a partire dalla notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria ai soggetti interessati ed anche contestualmente alla esecuzione di detta notifica.

2. Nell'ambito dell'istruttoria i funzionari dell'Autorità sono muniti dei poteri di cui al comma 1 e, in particolare:

a) del potere di accesso a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto del soggetto nei confronti del quale si compie un atto di istruttoria, con la sola esclusione dei luoghi di residenza o di domicilio estranei all'attività di impresa oggetto dell'istruttoria;

b) del potere di controllo ed accesso ai documenti;

c) del potere di prendere copia dei documenti di cui alla lettera *b);*

d) del potere di chiedere spiegazioni orali ai soggetti presenti al compimento degli atti di istruttoria.

3. Subito dopo l'avvio dell'istruttoria, l'Autorità invita i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, a procedere all'esame dei documenti acquisiti o formati dall'Autorità in data anteriore a quella di notifica del provvedimento di avvio dell'istruttoria ed a formulare le proprie osservazioni su detti documenti.

4. Il direttore del dipartimento riferisce periodicamente al consiglio sull'andamento dell'istruttoria.

Art. 7.

Audizioni

1. I soggetti a cui è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, possono chiedere all'Autorità di essere sentiti sui fatti oggetto dell'istruttoria.

2. L'audizione si tiene, avanti il funzionario designato quale responsabile del procedimento dal direttore del dipartimento ai sensi dell'art. 31 del regolamento di organizzazione, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La data dell'audizione è comunicata al soggetto richiedente con almeno sette giorni di preavviso.

3. Nel corso delle audizioni i soggetti interessati debbono comparire in persona del proprio legale rappresentante, ovvero di procuratore speciale munito di documentazione comprovante il potere di rappresentanza ed adeguatamente informato sulle circostanze oggetto dell'istruttoria.

4. Il funzionario responsabile del procedimento, ovvero altro dipendente dell'Autorità, redige il verbale della audizione.

5. Il responsabile del procedimento può, nel corso dell'istruttoria, disporre l'audizione di soggetti che possano fornire elementi utili al fine del completamento dell'istruttoria. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, hanno diritto di partecipare all'audizione e, a tal fine, ricevono la comunicazione di cui al comma 2.

Art. 8.

Richiesta di informazioni ed esibizione di documenti

1. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti devono essere formulate per iscritto dal responsabile del procedimento e comunicate ai soggetti interessati.

2. Tali richieste devono indicare:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) lo scopo della richiesta;

c) il termine entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento, il quale deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantità e qualità delle informazioni richieste, tenuto conto del tempo necessario per predisporle;

d) le modalità con le quali dovranno essere fornite le informazioni e la persona o le persone cui potranno essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;

e) le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

3. I documenti di cui è richiesta l'esibizione devono essere forniti in originale o copia dichiarata conforme all'originale con attestazione dei titolari o rappresentanti legali delle imprese.

Art. 9.

Ispezioni

1. Il responsabile del procedimento, previa autorizzazione del consiglio, può disporre ispezioni presso chiunque sia ritenuto in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria.

2. I funzionari dell'Autorità incaricati dal responsabile del procedimento di procedere alle ispezioni esercitano i poteri di cui all'art. 6 previa presentazione al soggetto, presso cui l'ispezione deve essere effettuata, di un atto dell'Autorità da cui risultino sia l'oggetto dell'accertamento sia le sanzioni per il rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire informazioni ed esibire documenti richiesti nel corso dell'ispezione, nonché nel caso in cui siano fornite informazioni ed esibiti documenti non veritieri.

3. In ogni caso, non costituisce giustificato motivo di rifiuto o di omissione, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge, l'opposizione:

a) di vincoli di riservatezza o di competenza imposti da regolamenti aziendali o prescrizioni interne;

b) di esigenze di autotutela dal rischio di sanzioni fiscali o amministrative;

c) di esigenze di tutela del segreto aziendale o industriale.

4. Di tutta la attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese ed ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

5. Nel corso delle ispezioni, i soggetti interessati possono farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che l'esercizio di tale facoltà comporti la sospensione dell'ispezione.

Art. 10.

Perizie, analisi statistiche ed economiche e consultazione di esperti

1. Il direttore del dipartimento autorizza il responsabile del procedimento a richiedere perizie, analisi statistiche ed economiche, nonché consultazioni di esperti in merito ad elementi oggetto di valutazione nel corso dell'istruttoria.

2. Il provvedimento che autorizza le perizie e le analisi di cui al comma 1 è comunicato ai soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell' art. 4, comma 3. Detto provvedimento contiene l'indicazione del nome del perito o dell'esperto consultato, del quesito posto dall'Autorità e del termine perentorio entro cui la relazione conclusiva deve essere consegnata all'Autorità.

Art. 11.

Accesso ai documenti

1. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, hanno diritto di accesso ai documenti acquisiti o formati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.

2. Il diritto di accesso è esercitato dai soggetti di cui al comma 1, personalmente ovvero a mezzo di procuratori speciali, presso gli uffici dell'Autorità. Detti soggetti possono chiedere di estrarre copia dei documenti acquisiti o formati dall'Autorità nel corso dell'istruttoria.

3. Qualora i documenti di cui al comma 1 siano soggetti a vincolo di riservatezza ai sensi dell'art. 12, il diritto di accesso a detti documenti può essere escluso integralmente o parzialmente.

4. Sono sottratte all'accesso le note, le proposte ed ogni altra elaborazione del dipartimento finalizzate allo studio ed alla preparazione del contenuto di atti del dipartimento o del consiglio.

5. Sono sottratti all'accesso i verbali delle adunanze del consiglio, nonché i documenti relativi ai rapporti tra l'Autorità ed altri organismi pubblici italiani o esteri, di cui non sia stata autorizzata la diffusione.

6. I documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria che contengano informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario relative a persone o imprese coinvolte nei procedimenti sono disponibili per l'accesso nei limiti in cui ciò sia necessario per garantire il contraddittorio, salvi i limiti posti al successivo art. 12.

7. Nel consentire l'accesso nei casi di cui ai commi 5 e 6, gli uffici tengono conto, adottando tutti i necessari accorgimenti, dell'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate o i segreti commerciali non vengano divulgati.

Art. 12.

Riservatezza delle informazioni raccolte

1. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso da parte di soggetti diversi da quelli che hanno formato detti documenti, ovvero che sono risultati in possesso degli stessi.

2. I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza delle informazioni o dei documenti forniti nel corso dell'istruttoria devono presentare una istanza scritta all'Autorità, precisando quali siano i documenti da sottoporre al vincolo di riservatezza ed i motivi di tale richiesta. L'Autorità provvede su tale richiesta entro quindici giorni dal suo ricevimento. Sino alla decisione dell'Autorità è precluso l'accesso ai documenti ed alle informazioni oggetto della richiesta. In caso di accoglimento della richiesta, i documenti e le informazioni cui la stessa si riferisce sono equiparati ai documenti ed alle informazioni di cui al comma 1.

3. L'Autorità, ove non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 2, ne dà comunicazione agli interessati con provvedimento motivato.

4. Nel caso di comunicazioni, informazioni, dichiarazioni o richieste presentate in forma singola o congiunta da una o più imprese, possono essere presentate separatamente in allegato le informazioni coperte da segreto aziendale o industriale. Analoghe cautele possono essere richieste dalle imprese con riferimento alle eventuali audizioni congiunte ed alle verbalizzazioni.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il consiglio.

6. In nessun caso i provvedimenti adottati dall'Autorità nei confronti di un soggetto possono essere fondati, o fare riferimento, ad un documento che, rispetto a detto soggetto, sia assoggettato a vincolo di riservatezza.

Art. 13.

Comunicazione della variazione dei fatti oggetto dell'istruttoria

1. Qualora, durante l'istruttoria, il consiglio ritenga che i fatti oggetto della stessa siano mutati rispetto a quelli menzionati nel provvedimento di cui all'art. 4, ne da comunicazione ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene l'espressa indicazione dell'avvenuto mutamento dell'oggetto dell'istruttoria, nonché una sintetica descrizione dei nuovi fatti cui l'istruttoria si riferisce.

3. I soggetti ai quali è stato notificato il provvedimento di avvio dell'istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3, ovvero il responsabile del procedimento, possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, presentare istanza motivata all'Autorità di proroga del termine di conclusione del procedimento.

Art. 14.

Chiusura dell'istruttoria

1. Il consiglio - su proposta del responsabile del procedimento - dichiara conclusa l'istruttoria.

2. Dichiarata la chiusura dell'istruttoria ai sensi del comma 1, il responsabile del procedimento non può compiere ulteriori atti finalizzati all'acquisizione di dati, informazioni e documenti inerenti l'oggetto dell'istruttoria medesima.

Art. 15.

Comunicazione delle risultanze istruttorie

1. Il consiglio, sulla base delle proposte formulate dal responsabile del procedimento in relazione agli elementi probatori acquisiti, autorizza l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1, e di cui all'art. 4, comma 3.

2. Ottenuta l'autorizzazione il responsabile del procedimento invia ai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo la comunicazione delle risultanze istruttorie.

3. La comunicazione delle risultanze istruttorie deve indicare il termine perentorio entro il quale le parti possono presentare le proprie osservazioni e memorie conclusive.

4. I soggetti di cui al comma 1, del presente articolo possono, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione delle risultanze istruttorie, presentare istanza motivata per la proroga del termine di conclusione del procedimento. Entro lo stesso termine, i soggetti interessati possono rivolgere all'Autorità richiesta di fissazione dell'audizione conclusiva. Il termine di scadenza per il deposito delle memorie conclusive deve in ogni caso precedere la data dell'audizione conclusiva.

5. I soggetti di cui all'art. 5, comma 1, hanno in ogni caso il diritto di richiedere all'Autorità copia di tutte le memorie conclusive depositate.

Art. 16.

Audizione conclusiva

1. Il consiglio fissa la data dell'audizione conclusiva con provvedimento che viene comunicato ai soggetti di cui all'art. 5, comma 1.

2. L'audizione conclusiva si tiene avanti il consiglio. Nel corso dell'audizione conclusiva sono sentiti i soggetti di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)*, nonché gli altri soggetti che abbiano partecipato all'istruttoria che ne abbiano fatta motivata richiesta.

3. Dell'audizione conclusiva è redatto processo verbale. Il provvedimento assunto dal consiglio ad esito dell'audizione conclusiva viene comunicato alle parti nei confronti delle quali è assunto e viene reso pubblico.

Art. 17.

Conclusione del procedimento

1. Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, dell'audizione conclusiva e delle memorie presentate, il consiglio, ove ravvisi un'infrazione dell'art. 2 della legge, adotta i provvedimenti necessari per la sua eliminazione.

2. L'Autorità, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge, fissa un termine perentorio entro il quale le imprese o gli enti interessati devono porre fine all'infrazione.

3. Il provvedimento adottato dall'Autorità viene comunicato alle parti secondo quanto previsto dall'art. 20 e viene reso pubblico.

Art. 18.

In ottemperanza ai provvedimenti assunti dal consiglio ai sensi dell'art. 2 della legge

1. Qualora il consiglio ritenga che uno o più soggetti destinatari di un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2 della legge non abbiano ottemperato a detto provvedimento, avvia una istruttoria ai sensi dell'art. 4, finalizzata all'accertamento della sussistenza dell'inottemperanza.

2. Laddove, al termine dell'istruttoria, il consiglio accerti una inottemperanza ad un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 2 della legge, infligge una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 31, della legge.

3. Al fine della determinazione della sanzione, si tiene conto esclusivamente del fatturato realizzato nel settore rispetto al quale è stato assunto il provvedimento ai sensi dell'art. 2 della legge e si è verificata l'inottemperanza.

Art. 19.

Verbalizzazioni

1. Ai fini delle verbalizzazioni previste dal presente regolamento, il verbale contenente le principali dichiarazioni dei soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione è predisposto dal funzionario.

2. Alla conclusione delle operazioni, il verbale viene sottoscritto dal funzionario verbalizzante e dai soggetti interessati, ovvero dal loro legale rappresentante. Qualora uno dei soggetti interessati non possa o non voglia sottoscrivere il verbale, ne è fatta menzione nel verbale stesso con l'indicazione del motivo dell'impossibilità o del rifiuto di sottoscrizione.

3. Copia del verbale è consegnata ai soggetti intervenuti alle operazioni oggetto di verbalizzazione che ne facciano richiesta.

4. Ai soli fini della predisposizione del verbale, può essere effettuata registrazione fonografica delle audizioni.

Art. 20.

Comunicazioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 3, le comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere effettuate in uno dei seguenti modi:

a) lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

b) consegna a mano contro ricevuta;

c) telefax con domanda di conferma scritta del suo ricevimento;

d) telex o telegramma.

2. Le medesime disposizioni si applicano alla trasmissione di documenti, perizie e memorie da parte di terzi all'Autorità.

3. In caso di trasmissione a mezzo telex, telegramma o telefax le comunicazioni si intendono eseguite il giorno stesso in cui il documento che le contiene è stato inviato, salva la prova contraria del destinatario.

4. Le comunicazioni dei soggetti interessati all'istruttoria devono essere sottoscritte da persone munite dei relativi poteri.

Parte Quarta

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 16 giugno 1998.

Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 17/98).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 16 giugno 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il comma 9 dell' art. 1 della menzionata legge 249/97 ed in particolare il disposto che prevede l'adozione da parte dell'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, di un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, nonchè il trattamento giuridico ed economico del personale;

Considerato che il lavoro di definizione delle previsioni regolamentari di cui al richiamato comma 9 è stato sviluppato per aree disciplinari omogenee ed ha conseguentemente prodotto tre distinti testi rispettivamente attinenti: l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale;

Visti i documenti inerenti i testi di cui al precedente comma;

Ritenuto di procedere, nel rispetto e per le finalità previste dal menzionato art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, all'adozione di tre distinti regolamenti concernenti le aree sopra individuate per assicurare una trattazione esaustiva per materia di riferimento e per conseguire una semplificazione dei successivi processi applicativi;

Udita la relazione del Presidente e su proposta del Presidente stesso;

Delibera:

Articolo unico

(Regolamenti ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n.249/97)

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art.1, comma 9 della legge n. 249/97, i seguenti regolamenti concernenti:

A) l'organizzazione ed il funzionamento;

B) la gestione amministrativa e la contabilità;

C) il trattamento giuridico ed economico del personale.

2. I testi dei regolamenti di cui al precedente comma 1 sono rispettivamente riportati negli allegati A, B e C alla presente delibera e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Il Presidente è incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione dei regolamenti nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 giugno 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZION ED IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

Art. 1.
Definizioni

1. Nel presente regolamento:

l'espressione «legge n. 481/95» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

l'espressione «legge n. 249/97» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

l'espressione «Autorità» indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorità;

l'espressione «Commissario» indica gli altri componenti dell'Autorità;

l'espressione «Organi collegiali dell'Autorità» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorità.

Titolo I
L'AUTORITÀ

Art. 2.
Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei Componenti

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/95, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguardi il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguardi un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei Deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

Art. 3
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale - all'interno, rispettivamente del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti - abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone al Consiglio entro i tre giorni successivi per la convalida.

Art. 4.
Organizzazione interna

1. Il Gabinetto del Presidente è costituito dal Capo di Gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio nell'ambito delle categorie indicate dal comma 2.

2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti tra i dipendenti dell'Autorità, dello Stato o di organi costituzionali o di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici a tal fine comandato nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, tra personale di cui l'Autorità può avvalersi ai sensi dell'art. 1, comma 18 e 19, della legge n. 249/97, secondo quanto previsto dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del Consiglio, su designazione del Commissario interessato.

Art. 5.
Convocazione e ordine del giorno

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente - anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari - e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

Art. 6.
Uffici di Rappresentanza dell'Autorità

1. L'Autorità può stabilire propri uffici di rappresentanza a Roma e presso sedi dell'Unione Europea.

Art. 7
Riunioni dell'Autorità

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il responsabile della Segreteria assiste alle relative riunioni.

Art. 8.

Segreteria degli Organi collegiali

1. La Segreteria degli Organi collegiali provvede alle seguenti funzioni:

a) verificare la completezza formale degli atti, dei documenti, nonchè delle proposte formulate dalle unità organizzative da trasmettere all'Autorità e la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

b) curare la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali ai coordinatori delle strutture competenti;

c) assistere, salvo che non sia altrimenti disposto, alle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità;

d) redigere il processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

e) assistere i gruppi di lavoro e i comitati stabiliti dall'Autorità;

f) indire, su richiesta del Presidente o degli Organi collegiali, riunioni con i responsabili delle unità organizzative;

g) provvedere alla organizzazione e alla gestione delle informazioni ufficiali che riguardano l'attività dell'Autorità, compreso il Bollettino ufficiale;

h) predisporre la relazione annuale che l'Autorità è tenuta a presentare al Governo a norma dell'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 12 della legge n. 249/97;

i) curare i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e con eventuali legali incaricati dall'Autorità;

l) coordinare i Servizi di cui all'art. 12, comma 2.

2. L'incarico di direzione della Segreteria degli Organi collegiali è attribuito dal Consiglio, con le modalità di cui all'art. 24.

3. Le funzioni di responsabile della Segreteria del Consiglio sono esercitate direttamente dal dirigente della Segreteria degli Organi collegiali. Nell'ambito della segreteria degli Organi collegiali le funzioni di responsabile della Commissione per le infrastrutture e le reti e quelle di responsabile della Commissione per i prodotti ed i servizi possono essere esercitate, rispettivamente, da due dirigenti, nominati dal Consiglio con le modalità di cui all'art. 24.

Art. 9.

Deliberazioni dell'Autorità

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario degli Organi collegiali.

Art. 10.

Verbale delle riunioni

1. Il Segretario degli Organi collegiali cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonchè le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al Segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura della Segreteria degli Organi collegiali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 11.

Organizzazione generale dell'Autorità

1. L'Autorità è costituita da «unità organizzative» di primo e di secondo livello
2. Sono unità organizzative di primo livello:
   a) la Segreteria degli Organi collegiali
   b) i Dipartimenti
   c) i Servizi

Sono unità organizzative di secondo livello: gli Uffici.

Art. 12.

Organizzazione di primo livello dell'Autorità

1. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Segreteria degli Organi collegiali, con funzioni di supporto agli Organi collegiali, in Dipartimenti, con funzioni istruttorie e gestionali, e in Servizi, con funzioni di supporto agli Organi collegiali e ai Dipartimenti.
2. Alla Segreteria degli Organi collegiali fanno capo i seguenti Servizi:
   1) Servizio relazioni istituzionali;
   2) Servizio relazioni comunitarie e internazionali;
   3) Servizio relazioni esterne e rapporti con la stampa;
   4) Servizio documentazione e pubblicazioni.
3. I Dipartimenti sono i seguenti:
   1) Risorse umane e finanziarie;
   2) Regolamentazione;
   3) Vigilanza e controllo;
   4) Garanzie e contenzioso.
4. I Servizi sono i seguenti:
   1) Tecnologie;
   2) Analisi economiche e di mercato;
   3) Affari giuridici e comunitari.

Art. 13.

Coordinamento tra i Dipartimenti e tra i Servizi

1. Il coordinamento tra i Dipartimenti è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi Direttori, presieduto da uno di essi, indicato, preferibilmente, a rotazione dal Consiglio.

2. Il coordinamento tra i Servizi di cui all'art. 12, comma 4, è assicurato da un Comitato composto dai rispettivi Direttori, presieduto da uno di essi, indicato, preferibilmente, a rotazione dal Consiglio.

Art. 14.

Compiti e responsabilità dei Coordinatori

1. I Coordinatori dei Comitati dei Dipartimenti e dei Servizi assicurano il buon andamento e l'efficienza delle strutture complessive dei Dipartimenti e dei Servizi e ne rispondono all'Autorità.

2. A tal fine i Coordinatori dei Comitati di cui al comma 1 indicono riunioni con i Direttori dei Dipartimenti e dei Servizi per coordinarne le attività complessive e assicurare la tempestiva esecuzione delle delibere dell'Autorità.

3. La funzione di coordinamento implica la facoltà di riferire direttamente al Presidente ai fini di eventuali deliberazioni da parte degli Organi collegiali.

Art. 15.
Servizio Relazioni Istituzionali

1. Il Servizio per le relazioni istituzionali:

a) cura i rapporti con gli organi costituzionali, con le pubbliche amministrazioni e con le altre Autorità nonchè con i comitati regionali per le comunicazioni e con il Consiglio nazionale degli utenti;

b) sovrintende alle funzioni del cerimoniale e di rappresentanza secondo gli specifici indirizzi del Presidente.

Art. 16.
Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali

1. Il Servizio per le relazioni comunitarie ed internazionali:

a) cura le relazioni con gli organismi comunitari e con le amministrazioni e le Autorità dei paesi stranieri;

b) coordina, d'intesa con i Servizi ed i Dipartimenti interessati, la partecipazione ai gruppi di lavoro internazionali su questioni di specifico interesse per l'Autorità.

Art. 17.
Servizio Relazioni Esterne e Rapporti con la Stampa

1. Il Servizio delle relazioni esterne e per i rapporti con la stampa:

a) cura le relazioni dell'Autorità con i soggetti privati;

b) cura l'organizzazione delle audizioni;

c) provvede all'organizzazione, alla gestione e alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Autorità e predispone gli strumenti per tale diffusione;

d) cura la pubblicazione del Bollettino ufficiale dell'Autorità nonchè la progettazione e l'aggiornamento del sito Internet dell'Autorità;

e) cura i rapporti dell'Autorità con i mezzi di comunicazione di massa, secondo le direttive del Presidente.

Art. 18.
Servizio Documentazione e Pubblicazioni

1. Il Servizio di documentazione:

a) cura la base statistica e l'attività editoriale dell'Autorità;

b) gestisce il Centro Documentazione e la Biblioteca dell'Autorità;

c) fornisce a tutte le unità organizzative il servizio di ricerca e acquisizione dei materiali documentali, anche utilizzando strumenti multimediali.

Art. 19.
Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie

1. Il Dipartimento delle risorse umane e finanziarie cura gli affari generali, la gestione delle risorse, la formazione del personale, nonchè l'organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.

2. Il Dipartimento, in particolare:

a) predispone i piani di allocazione delle risorse umane e finanziarie, nonchè gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria; provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;

b) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonchè all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative;

c) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovraintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;

d) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative;

e) è responsabile del sistema informativo amministrativo dell'Autorità e assicura che il sistema di comunicazione relativo a dati, voci, immagini sia accessibile a tutte le unità organizzative che ne abbiano l'esigenza e che i sistemi specializzati, anche autonomi, delle diverse unità organizzative siano tra loro interoperabili.

Art. 20.
Dipartimento Regolamentazione

1. Il Dipartimento della regolamentazione svolge attività preparatorie ed istruttorie ai fini dell'esercizio delle competenze in tema di regolazione e di provvedimenti autorizzatori e concessori relativamente all'intero settore delle comunicazioni.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, nn. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12 e 13; lettera *b)*, nn. 2,10 e 15; lettera *c)*, nn. 2, 6, 11 e 13 della legge n. 249/97.

3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera *f)* della legge n. 481/95.

Art. 21.
Dipartimento Vigilanza e Controllo

1. Il Dipartimento della vigilanza e del controllo svolge attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di regole, standard e norme applicative relative all'intero sistema delle comunicazioni.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, nn. 5, 10 e 15; lettera *b)*, n. 1, 3, 4, 11, 12 e 13; lettera *c)*, nn. 8 e 10 della legge n. 249/97.

3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera *g)* della legge n. 481/95.

4. Nello svolgimento delle proprie attribuzioni il Dipartimento può avvalersi della collaborazione degli organi ausiliari di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97.

Art. 22.
Dipartimento Garanzie e Contenzioso

1. Il Dipartimento delle garanzie e del contenzioso svolge attività di indagine ed istruttoria finalizzate all'accertamento di violazioni delle norme di garanzia, nonchè alla soluzione delle controversie tra operatori, e tra questi ultimi e gli utenti.

2. Il Dipartimento, in particolare, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità dall'art. 1, comma 6, lettera *a)*, nn. 9 e 14; lettera *b)*, nn. 6, 7, 8, 9 e 14 della legge n. 249/97.

3. Il Dipartimento, inoltre, svolge le attività preparatorie e quelle istruttorie relative alle competenze attribuite all'Autorità - in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 6, lettera *c)*, n. 14 - dall'art. 2, comma 12, lettera *l)* della legge n. 481/95.

Art. 23.
Servizi Tecnologie, Analisi Economiche e di Mercato, Affari Giuridici e Comunitari

1. I Servizi per le tecnologie, per le analisi economiche e di mercato e per gli affari giuridici e comunitari provvedono, anche su richiesta degli Organi collegiali e dei Dipartimenti, ad eseguire indagini, ad effettuare analisi e studi, a contribuire alle istruttorie ed a raccogliere documentazione sullo stato attuale e sull'evoluzione prevista per l'intero sistema delle comunicazioni, con particolare riferimento rispettivamente agli aspetti tecnologici, economici e giuridici.

2. I Servizi di cui al comma 1, in particolare, ciascuno per le materie di propria competenza:

a) sviluppano l'insieme delle informazioni da mettere a disposizione dei vari uffici per aggiornare il patrimonio conoscitivo;

b) promuovono l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e studi per monitorare continuativamente le innovazioni riguardanti le tecnologie, i mercati, i prodotti, i servizi e le tendenze del consumo;

c) predispongono, su richiesta degli Organi collegiali, studi conoscitivi per segnalare al Governo ed al Parlamento interventi per adeguare e orientare la disciplina relativa al settore delle comunicazioni alle evoluzioni previste o in atto in merito a tecnologie, prodotti, servizi, sistemi distributivi e concorrenziali.

3. Il Servizio per gli affari giuridici e comunitari presta, altresì, consulenza giuridica agli organi e alle strutture dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti; svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico posti dai casi e dai procedimenti; mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità.

4. Il Servizio per le tecnologie presta, altresì, consulenza tecnologica agli organi e alle strutture dell'Autorità, esprimendo, anche su richiesta di questi, pareri e previsioni sulla disponibilità industriale, la diffusione, il costo e lo sviluppo delle diverse tecnologie, nonchè su questioni specifiche relative agli standard e all'interoperabilità.

5. I Servizi di cui al comma 1, predispongono per lo svolgimento della propria attività annualmente un programma di ricerche e di collaborazioni con esperti e istituti di ricerca nazionali ed esteri da sottoporre all'approvazione del Consiglio.

6. A ciascun Servizio è preposto un dirigente nominato dal Consiglio, secondo le modalità di cui all'art. 24.

Art. 24.

Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, per una durata non superiore al biennio e rinnovabile, con cadenza biennale, per un periodo complessivo non superiore alla durata del mandato dell'Autorità. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, formula le relative proposte.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono revocabili per gravi motivi.

Art. 25.

Responsabili dei Dipartimenti e dei Servizi

1. I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

2. I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi, in particolare:

a) propongono al Consiglio, sentito il coordinatore dei Dipartimenti o dei Servizi, l'organizzazione degli uffici e la designazione dei responsabili degli stessi;

b) sovrintendono agli affari di competenza del Dipartimento o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;

c) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

d) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

e) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del coordinatore, al Consiglio;

f) rispondono della gestione delle risorse assegnate al Dipartimento o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità.

3. I direttori dei Dipartimenti e dei Servizi provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 26.

Ripartizione delle risorse e assegnazione del personale

1. Il piano delle risorse umane e finanziarie e i bilanci annuali sono predisposti dal Dipartimento delle risorse umane e finanziarie, sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative. Il piano e i bilanci sono proposti dal direttore del Dipartimento delle risorse umane e finanziarie al Consiglio per l'approvazione.

2. I responsabili di primo livello delle unità organizzative assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, nel rispetto delle indicazioni del piano di cui sopra.

Art. 27.

Verifica periodica della struttura dell'Autorità

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza. Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 28.

Controllo interno

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonchè la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

3. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 29.

Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 30.

Audizioni

1. L' Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 31.

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sè o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 32.

Svolgimento e conclusione del procedimento

1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

4. Nel caso di attività procedimentali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile del Dipartimento competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 33.

Informazione all'Autorità

1. Il Segretario degli Organi collegiali assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte dei Dipartimenti e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

Art. 34.

Definizione delle procedure

1. Su proposta del Segretario degli Organi collegiali, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITÀ

Art. 35.

Redistribuzione delle competenze di cui all'art. 1, comma 6 della legge n. 249/97

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/97, le competenze attribuite all'Autorità sono cosi' redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)* nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10 e n. 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti. 2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/97 e non specificamente assegnate alle Commissioni, sono esercitate dal Consiglio.

TITOLO V

RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 36.

Relazioni con altre Autorità

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.

TITOLO VI
NORMA TRANSITORIA

Art. 37.
Trasferimento delle funzioni dal Ministero delle Comunicazioni all'Autorità

1. Dalla data di pubblicazione del presente regolamento l'Autorità assume l'immediato esercizio delle funzioni, già di competenza del Ministero delle Comunicazioni, nelle seguenti materie:

a) elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;

b) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;

c) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelle di altri paesi;

d) determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei servizi regolati di telecomunicazioni;

e) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativae verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

f) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

g) emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi;

h) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione.

2. Ai fini delle svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente o delle altre trasferite dal Ministero delle Comunicazioni in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero secondo le modalità previste dall'accordo di collaborazione stipulato, ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra lo stesso Ministero e l'Autorità.

3. Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle indicate al comma 1 o rispetto alle quali non sia stata attivata la procedura di avvalimento di cui al comma 2, permane, fino all'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, l'esercizio in supplenza del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.

TITOLO VII
ENTRATA IN VIGORE

Art. 38.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO *B*
alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E LA CONTABILITÀ DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

TITOLO I

CARATTERI GENERALI CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1..
Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in seguito denominata Autorità, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato di cui alla richiamata disposizione legislativa.

2. L'attività amministrativa dell'Autorità è diretta ad assicurare il perseguimento delle sue finalità e si attua attraverso i centri di responsabilità gestionale individuati nelle unità organizzative di primo livello di cui all'art. 11 del regolamento di organizzazione.

Art. 2..
Principi fondamentali

1. Il presente regolamento ed i manuali di cui all'art. 3 si uniformano, nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico, alle seguenti linee guida:

a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;

b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;

c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;

d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;

e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;

f) equilibrio tra le entrate e le spese;

g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;

h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento o nei manuali di cui all'art. 3, le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.

Art. 3..
I Manuali

1. Il Consiglio, su proposta del Presidente, sentiti i responsabili delle unità organizzative afferenti ai centri di responsabilità gestionale competenti, adotta, con apposite deliberazioni, i manuali che disciplinano le modalità di attuazione e le procedure inerenti le materie di cui al presente regolamento.

TITOLO II
ATTIVITÀ FINANZIARIA

Capo I
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 4..
Programmazione ed analisi programmatica e funzionale della spesa

1. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità, la programmazione dell'attività in termini finanziari avviene sulla base di piani pluriennali ed annuali approvati dal Consiglio entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Il documento di programmazione annuale, articolato per progetti e funzioni, contiene il quadro complessivo di riferimento delle prevedibili risorse finanziarie e la valutazione di massima sull'attendibilità delle stesse, nonchè l'analisi programmatica e funzionale della spesa. Esso è redatto secondo quanto previsto dal relativo manuale ed è approvato dal Consiglio con il bilancio di previsione, di cui all'art. 5 e seguenti.

Art. 5.
Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, formulato secondo le indicazioni del documento di programmazione di cui all'art. 4.

3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilità gestionale.

4. La gestione delle spese e delle entrate da parte dei centri si svolge secondo le modalità e le procedure definite nell'apposito manuale, conformemente alle deliberazioni del Consiglio di cui all'art. 3.

Art. 6.
Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza e di cassa; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo.

2. Il capitolo può comprendere anche più oggetti di entrata o di spesa, purchè gli stessi - comunque chiaramente definiti nell'apposito manuale - siano strettamente collegati tra di loro.

3. Le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse.

4. Le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.

5. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei fondi speciali di cui all'articolo 9, comma 6.

6. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Art. 7.
Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

1. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale il bilancio si riferisce, i responsabili dei centri di responsabilità gestionale, sulla base dei rispettivi programmi annuali, presentano al Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie le proposte, elaborate in termini finanziari, per lo svolgimento della propria attività secondo l'articolazione per progetti e funzioni di cui all'art. 4.

2. Entro i trenta giorni successivi, le suddette proposte, con i relativi allegati, sono raccolte e coordinate a cura del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie secondo le modalità e le procedure previste dall'apposito manuale, nel documento di programmazione annuale e nello schema di bilancio di previsione. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.

Art. 8

Esercizio provvisorio

1. Quando le approvazioni del documento di programmazione annuale e del bilancio di previsione non possano intervenire prima dell'esercizio cui gli stessi si riferiscono, è disposta la gestione provvisoria del bilancio che il Consiglio deve approvare, sempre entro il termine del 31 dicembre, nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

Art. 9.

Contenuto e struttura del bilancio di previsione

1. Le entrate e le spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità gestionale, si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli.

2. Le entrate sono costituite dalle seguenti voci:

a) somme provenienti dal bilancio dello Stato relative a:

1) contributo per il funzionamento dell'Autorità;

2) contributo di cui all'art.2, comma 38, lettera *b)* della legge 14 novembre 1995, n. 481;

b) corrispettivi per i servizi resi dall'Autorità, ivi compresi quelli per la tenuta del registro degli operatori, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge n.249/97;

c) redditi patrimoniali;

d) recuperi, rimborsi e proventi diversi.

3. Le spese sono quelle cui l'Autorità medesima provvede a carico del proprio bilancio per effetto di leggi e di provvedimenti.

4. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che l'Autorità effettua in qualità di sostituto d'imposta, ovvero per conto di terzi e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'Autorità, nonchè le somme somministrate al cassiere ovvero ai funzionari appositamente autorizzati e delegati a gestire spese ed a fornire rendicontazione secondo le modalità e procedure indicate dall'apposito manuale.

5. In apposito capitolo di parte corrente è iscritto il fondo di riserva per le spese impreviste, nonchè per le maggiori spese che possano verificarsi durante l'esercizio, per un importo non superiore al 5 per cento delle spese correnti, ad esclusione delle partite di giro; da tale fondo, sul quale non possono gravare impegni ed essere emessi mandati di pagamento, possono effettuarsi prelevamenti per storni in favore di capitoli di parte corrente, secondo le modalità di cui all'art. 10.

6. In appositi capitoli di spesa in conto capitale possono essere iscritti, annualmente, accantonamenti ad eventuali fondi speciali alla cui istituzione, unitamente alle modalità di gestione, anche al di fuori del bilancio, ed all'affidamento delle relative responsabilità, nonchè ai tempi e forme di rendicontazione, si provvede con apposite deliberazioni del Consiglio; in ogni caso, le relazioni sull'andamento annuale della gestione dei predetti fondi vengono raccolte dal Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie e dallo stesso allegate al conto consuntivo dell'anno di riferimento.

7. In appositi titoli e capitoli di entrata e di spesa possono essere iscritte, rispettivamente, le somme incassate a seguito dell'accensione dei mutui deliberati dal Consiglio, per essere destinate esclusivamente ad investimenti che non possono sostenersi con disponibilità di bilancio, e le somme, comprensive di capitale ed interessi, relative alle quote di ammortamento, il cui onere complessivo dovrà comunque essere mantenuto entro limiti tali da garantire il funzionamento ordinario della gestione dell'Autorità.

8. La struttura del bilancio di previsione, contenente in entrata, quali poste a se stanti, l'avanzo presunto di amministrazione, nonchè l'ammontare presunto del fondo di cassa, rispettivamente al 31 dicembre dell'esercizio precedente ed all'inizio di quello cui il bilancio si riferisce, si compone di:

a) un prospetto per capitoli contenente per ciascuno di essi, il numero, la denominazione, l'ammontare presunto dei residui alla chiusura dell'esercizio precedente, lo stanziamento di competenza previsto a confronto con quello risultante dal precedente bilancio approvato, ivi comprese le variazioni successivamente intervenute, nonchè l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni in conto competenza ed in conto residui;

b) un riassunto nel quale sono indicati il totale di ciascun titolo con le risultanze delle singole categorie;

c) un riepilogo comprendente distintamente le risultanze per ciascun titolo, per centro di responsabilità gestionale ed il totale generale.

9. Lo schema di bilancio di previsione delineato nel precedente comma viene definito in dettaglio nell'apposito manuale.

Art. 10.

Variazioni al bilancio di previsione

1. Le variazioni al bilancio di previsione, sia in termini di competenza che di cassa, ancorchè di carattere compensativo nell'ambito dell'assegnazione complessiva attribuita ai singoli centri, nonchè i prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 9, comma 5, sono disposti con deliberazioni del Consiglio da adottare, salvo casi eccezionali, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base di proposte motivate, formulate e presentate dai responsabili dei centri medesimi negli stessi termini e con le medesime modalità previste per il bilancio di previsione; le richieste riguardanti i prelevamenti dal fondo di riserva devono esplicitamente contenere i motivi del mancato ricorso alla compensazione.

2. Sono vietati gli storni tra capitoli nella gestione dei residui, nonchè tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

3. Le proposte riguardanti nuove o maggiori spese non compensate neanche attraverso il ricorso al prelevamento dal fondo di riserva, possono essere deliberate dal Consiglio soltanto previa verifica dell'attendibilità e della certezza della copertura finanziaria proposta, in termini di nuove o maggiori entrate.

Capo II

ENTRATE, SPESE E GESTIONE DEI RESIDUI

Art. 11.

Entrate 1.

Le entrate dell'Autorità, definite nel presente regolamento, nonchè le eventuali altre che possono derivare dalle attività istituzionali, disciplinate da convenzioni o contratti stipulati sulla base di apposite deliberazioni del Consiglio, sono affidate, nelle loro fasi di accertamento e di riscossione, ai competenti centri secondo le procedure previste dall'apposito manuale.

2. Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi, come tali iscritti tra le attività del conto del patrimonio.

Art. 12.

Spese

1. Le spese dell'Autorità, così come definite in linea generale nell'articolo 9 del presente regolamento, nonchè quelle di carattere particolare descritte nell'articolo 13 e comunque riferibili ai fini istituzionali, sono affidate alla gestione dei competenti centri di responsabilità, cui viene attribuita la relativa autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato in sede di approvazione del bilancio di previsione e degli eventuali provvedimenti di variazione a quest'ultimo.

2. Lo svolgimento della gestione delle spese si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento, secondo la disciplina prevista esplicativa di procedure, modalità e documentazione necessarie per ciascuna di tali fasi, anche nei casi di unificazione di alcune di esse, nonchè delle relative annotazioni contabili.

3. Le differenze tra le somme stanziate e le somme impegnate su ciascun capitolo di bilancio costituiscono, quali economie di bilancio, le componenti dell'eventuale avanzo di amministrazione da riportare a nuovo nel successivo esercizio.

4. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, come tali iscritti tra le passività del conto del patrimonio.

Art. 13.

Spese per rappresentanza, congressi e convegni

1. L'Autorità può porre a carico del proprio bilancio:

a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;

b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonchè alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.

Art. 14

Centri di responsabilità gestionale

1. Ai centri di responsabilità gestionale viene attribuita la autonomia nell'ambito del budget annuale loro assegnato. Il budget annuale comprende in particolare le spese di funzionamento dei singoli centri con l'eccezione di quelle afferenti al trattamento economico del personale dipendente, di competenza del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie.

2. Nel corso dell'esercizio, nei termini e con le modalità di cui all'art. 10, ciascun responsabile di centro può proporre, nell'ambito del budget assegnato, le variazioni di bilancio ritenute necessarie ai fini di un più efficace svolgimento dell'attività di competenza.

Art. 15.

Supporto amministrativo all'attività dei centri

1. Il Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie provvede agli adempimenti amministrativi riguardanti l'attività di gestione dei singoli centri, fungendo, a tal fine, da collegamento con gli altri uffici dell'Autorità ed intrattenendo rapporti anche con l'esterno.

2. Lo stesso tiene, a tale riguardo, le seguenti scritture:

a) un registro, per ciascun centro, nel quale sono indicati tutti gli elementi idonei ad individuare l'ammontare delle obbligazioni contratte, il termine di adempimento delle stesse, nonchè il budget complessivo sul quale viene imputato il pagamento;

b) un partitario nel quale vengono indicate l'entità iniziale del budget, le eventuali variazioni successive e le somme impegnate e pagate a valere sul budget stesso.

3. Le scritture contabili di cui al presente articolo, alle quali si provvede utilizzando gli strumenti informatici compatibili con quelli relativi alla contabilità generale dell'Autorità, hanno rilevanza esclusivamente interna, ancorchè di supporto a quelle ufficialmente adottate ai sensi dell'art. 34.

Art. 16.

Accertamento dei residui attivi e passivi

1. La determinazione delle somme accertate e non riscosse e delle somme impegnate e non pagate da iscriversi, rispettivamente, come residui attivi e passivi nel conto consuntivo, nonchè nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo è fatta a cura del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite trasmessi dai responsabili dei centri che hanno accertato le entrate e disposto le spese.

Art. 17.

Procedura della gestione dei residui

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Il termine di conservazione dei residui sia attivi che passivi è normalmente la scadenza del secondo esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio della somma di competenza.

3. Decorso tale termine, la loro ulteriore conservazione ovvero eventuale eliminazione viene deliberata in sede di approvazione annuale del consuntivo da parte del Consiglio, sentiti i responsabili dei centri.

4. I residui passivi eliminati possono essere riprodotti in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad importi per i quali sia stato assunto l'obbligo di pagare per contratto ovvero in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.

5. I residui attivi e passivi debbono risultare da scritture, distinti per esercizio di provenienza.

CAPO III
FUNZIONI DI TESORERIA

Art. 18.
Affidamento

1. Le funzioni di tesoreria dell'Autorità sono espletate con l'ausilio di uno o più Istituti di credito, presso cui possono essere accesi uno o più conti correnti bancari sulla base di apposite convenzioni.

Art. 19.
Tesoreria

1. Nell'ambito del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è istituita una tesoreria con il compito, tra l'altro, di mantenere i rapporti con gli Istituti di credito sulla base di apposite convenzioni e di provvedere agli acconti per missioni, alla liquidazione di spese di lieve entità non eccedenti per ciascuna operazione lire venti milioni o urgenti di maggiore importo previa autorizzazione del responsabile del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie.

Art. 20.
Fondo a disposizione

1. La tesoreria riceve, all'inizio della sua gestione e di ogni successivo esercizio finanziario un fondo di cassa non superiore a lire 200.000.000 (duecento milioni), reintegrabile in corso di esercizio, previa rendicontazione, con il quale far fronte al pagamento delle spese di cui al precedente art. 19.

2. Il fondo di cassa non può, nemmeno temporaneamente, essere impiegato per usi diversi da quelli cui è destinato ed è vietato ricevere in custodia denaro o altri valori di proprietà privata.

Art. 21.
Procedure di tesoreria e relative scritture

1. Le procedure per i pagamenti da effettuarsi a cura della tesoreria e per le riscossioni per delega degli stipendi dei dipendenti, quelle per la custodia del denaro e dei valori, nonchè le relative scritture contabili sono disciplinate nell'apposito manuale.

CAPO IV
CONTO CONSUNTIVO

Art. 22.
Risultanze della gestione

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario sono contenuti nel conto consuntivo costituito da due parti: il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. La prima parte espone i risultati della gestione finanziaria, per l'entrata e per la spesa, distintamente per capitoli, secondo la classificazione adottata.

3. La seconda parte contiene la dimostrazione della consistenza del patrimonio dell'Autorità all'inizio dell'esercizio, delle variazioni verificatesi nel corso del medesimo e della consistenza alla fine di esso.

Art. 23.
Il conto del bilancio

1. Il conto del bilancio espone, per ciascun capitolo:
   a) le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le previsioni definitive;
   b) le entrate di competenza accertate, riscosse e rimaste da riscuotere;
   c) le spese di competenza impegnate, pagate e rimaste da pagare;
   d) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;
   e) il conto totale di residui attivi e passivi che si rinviano all'esercizio successivo;
   f) le eventuali economie di gestione.

Art. 24

Allegati al conto del bilancio

1. Al conto del bilancio sono allegati i prospetti indicanti:

a) il risultato della gestione del bilancio con il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il fondo di cassa alla fine dell'esercizio;

b) il risultato amministrativo della gestione con il fondo di cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e residui, alla fine dell'esercizio, e l'avanzo di amministrazione;

c) le variazioni apportate nel corso dell'esercizio agli stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da deliberazioni conseguenti a leggi o disposizioni particolari, ovvero da prelevamenti dal fondo di riserva o storni da capitolo a capitolo;

d) le variazioni patrimoniali intervenute nell'esercizio.

Art. 25.

Il conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva:

A) Attività

a) immobili;

b) beni immateriali;

c) beni mobili;

d) crediti, titoli di credito ed altre attività;

e) disponibilità finanziarie;

f) conti d'ordine;

B) Passività

a) debiti e passività diverse;

b) fondi;

c) saldo netto patrimoniale;

d) conti d'ordine.

Art. 26.

Allegati al conto del patrimonio

1. Al conto del patrimonio sono allegati i prospetti indicanti:

a) la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto del bilancio e quello del patrimonio, intesa ad evidenziare gli effetti economici prodotti dalla gestione del bilancio sulla consistenza patrimoniale;

b) il risultato generale delle rendite e delle spese derivanti dalla gestione;

c) la dimostrazione di concordanza tra le risultanze contabili dell'Autorità ed i conti correnti bancari dalla stessa intrattenuti.

2. Al conto del patrimonio sono altresì allegati i conti dei fondi speciali, dimostrativi dei risultati delle operazioni effettuate nell'esercizio per ciascuno dei detti fondi.

Art. 27.

Formazione, presentazione e approvazione del conto consuntivo

1. Il conto consuntivo, predisposto a cura del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è inviato al Presidente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

2. Il Presidente, sentito il parere della Commissione di garanzia di cui all'art. 42, sottopone il conto consuntivo all'approvazione del Consiglio per la relativa delibera da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.

Art. 28.

Rendiconto programmatico finanziario

1. Contestualmente all'approvazione del conto consuntivo, il Consiglio approva un rendiconto programmatico-finanziario che comprende i risultati della gestione, secondo l'articolazione per progetti e funzioni.

TITOLO III

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 29.

Beni

1. I beni dell'Autorità, classificati nelle seguenti categorie:

a) immobili;

b) beni immateriali;

c) mobili, arredi, macchine d'ufficio;

d) materiale bibliografico;

e) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

f) strumenti tecnici, attrezzature in genere;

g) titoli di credito;

h) altri beni mobili sono descritti nel registro degli inventari, in conformità delle norme contenute nei successivi commi.

2. Le procedure d'inventariazione, inerenti la classificazione, carico e scarico, valutazione, cancellazione, ricognizione periodica e rinnovo, nonchè di rilevazione con appositi modelli per la tenuta delle relative scritture contabili, riguardanti anche la chiusura annuale degli inventari, con l'indicazione dei responsabili dei rispettivi adempimenti, sono demandate all'apposito manuale.

3. Analogamente viene regolata la gestione relativa agli oggetti di cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di consumo.

Art. 30.

Economato

1. Nell'ambito del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è istituito un Economato che ha in consegna gli automezzi, i beni mobili ed immobili (con i relativi impianti) in uso all'Autorità e ne cura, nell'ambito delle proprie attribuzioni, la manutenzione, assicurandone in ogni momento l'efficienza, avvalendosi a tal fine, del fondo di cassa di cui all'art. 20 per provvedere al pagamento delle spese di lieve entità da effettuarsi in contanti.

Art. 31.

Compiti dell'Economato

1. L' Economato cura la conservazione e la distribuzione agli uffici dei mobili, arredi, macchine d'ufficio, oggetti di cancelleria, stampati e degli altri materiali di consumo e risponde del materiale custodito nei magazzini e di ogni altro valore che gli venga affidato. Cura, inoltre, la gestione operativa degli automezzi.

Art. 32.

Procedure, registri e scritture

1. Tutte le procedure riguardanti la gestione economale, nonchè i registri e le scritture da tenere a cura del responsabile e gli adempimenti connessi nel caso di cambiamento di quest'ultimo, vengono dettagliatamente indicate nel relativo manuale.

TITOLO IV
RILEVAZIONI CONTABILI

Art. 33.
Rilevazioni contabili

1. Le rilevazioni contabili cronologiche e sistematiche dell'attività gestionale si effettuano in aderenza ai principi inerenti sia il sistema di contabilità finanziaria che quello di contabilità economica, ferme restando quelle da tenersi obbligatoriamente ai sensi della normativa fiscale.

2. A tali fini, per la tenuta con strumenti di elaborazione automatica dei dati, delle relative scritture e dei registri non specificatamente indicati nel presente regolamento, nonchè dei relativi modelli, si fa rinvio alle norme procedurali previste nel relativo manuale, nel quale vengono altresì indicate le componenti del sistema di contabilità economica, ivi compreso il piano dei conti, e definito il modulo di raccordo tra contabilità economica e contabilità finanziaria.

Art. 34.
Ragioneria e relative attribuzioni

1. Nell'ambito del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie è prevista la Ragioneria che sovrintende a tutti gli adempimenti di natura contabile, connessi con la gestione del bilancio e con le attività amministrative dell'Autorità.

2. Alla Ragioneria compete:

a) raccogliere e coordinare, sulla base degli elementi forniti dai vari uffici, le proposte per il progetto del bilancio di previsione corredato della relazione illustrativa, nonchè gli atti necessari per le sue eventuali variazioni, ivi compresi i prelevamenti dal fondo di riserva;

b) tenere le scritture cronologiche e sistematiche della gestione, ed in particolare le scritture relative alla competenza, alla cassa, alla consistenza patrimoniale ed ai residui;

c) predisporre il conto consuntivo e la relativa relazione illustrativa.

3. Alla Ragioneria competono, altresì, le seguenti attribuzioni:

a) formulare le richieste di prelevamento dei fondi stanziati sul bilancio dello Stato;

b) esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli di spesa emessi dagli uffici competenti, apponendovi il visto di riscontro contabile;

c) vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni di tesoreria, dell'economo e del cassiere, riferendo trimestralmente al responsabile del Dipartimento sulla vigilanza esercitata;

d) effettuare verifiche periodiche sulla gestione del cassiere;

e) svolgere ogni altro compito di natura amministrativo-contabile previsto dai regolamenti;

f) predisporre relazioni trimestrali sull'andamento complessivo della gestione finanziaria;

g) redigere la relazione da allegare al conto consuntivo, sullo svolgimento della gestione dei fondi di cui all'art. 9, comma 6;

4. Le procedure relative ai rapporti tra la Ragioneria e le altre unità organizzative dell'Autorità sono disciplinate dal relativo manuale.

TITOLO V
CONTRATTI

Art. 35.
Norme generali

1. Agli acquisti, alle forniture, alle vendite, alle locazioni ed ai servizi in genere, necessari per il funzionamento dell'Autorità, si provvede mediante contratti stipulati con l'aggiudicatario prescelto a seguito di gare aventi normalmente la forma della licitazione privata e dell'asta pubblica (procedura aperta), nonchè dell'appalto concorso (procedura ristretta).

2. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stessa deve essere valutata in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, enunciati nella lettera di invito o nell'avviso d'asta in caso di licitazione privata o di asta pubblica, e nella lettera di invito o nel bando di gara per l'appalto concorso, quali, a titolo esemplificativo: il valore

tecnico o professionale, il prezzo derivante da stima analitica, il termine di esecuzione e di consegna, la qualità, il carattere funzionale, il servizio e l'assistenza successivi alla vendita o alla fornitura della prestazione. È fatta salva la scelta di criteri diversi da parte dell'Autorità. Per quanto concerne l'appalto concorso è facoltà dell'Autorità chiedere per i progetti, i lavori e le prestazioni ritenuti più aderenti alle esigenze che hanno motivato la gara, ulteriori precisazioni o integrazioni ai fini della proposta di aggiudicazione.

Art. 36.
Trattativa privata

1. È ammesso il ricorso alla trattativa privata (procedura negoziata) nei limiti di importo e secondo le norme stabilite dalla vigente legislazione sulla base di motivata determinazione dell'Autorità, in modo conforme ai principi dell'autonomia contabile e amministrativa. In particolare la trattativa privata è ammessa e prevista:

a) quando la pubblica gara sia andata deserta o non sia stata aggiudicata per qualsiasi motivo, oppure quando si abbiano fondate prove per ritenere che ove fosse esperita andrebbe deserta;

b) per l'acquisto di beni o servizi la cui produzione o fornitura siano coperte da privativa industriale;

c) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola ditta può fornire o eseguire con i requisiti professionali e tecnici ed il grado di perfezione ed affidabilità richiesti;

d) per l'affidamento di studi, ricerche, sperimentazioni, speciali analisi economiche, giuridiche e legali, tecniche e finanziarie, nonchè per l'affidamento di controlli e ispezioni, a persone, ditte, o istituzioni aventi alta, comprovata e documentata competenza;

e) per la locazione attiva e passiva, l'acquisto e la permuta di immobili con parere di congruità o di periti competenti in materia;

f) quando trattasi di appalti di servizi di importo non superiore a 200.000 (duecentomila) ECU;

g) nella misura strettamente necessaria per motivi di imperiosa urgenza, debitamente motivata, non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte dell'Autorità (in tal caso il contratto deve essere concluso per l'importo strettamente necessario a fronteggiare l'emergenza);

h) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture o prestazioni di servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori o prestatori di servizi costringesse l'Autorità ad acquistare beni o servizi differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità;

i) per lavori o prestazioni complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamento dei lavori o delle prestazioni e il loro ammontare non superi il 50 per cento dell'importo del contratto originario;

j) in ogni caso in cui ricorrano circostanze del tutto speciali o eccezionali, quali problemi di segretezza connessi alla sicurezza e protezione delle informazioni e dei documenti per le quali non possano essere esperite gare formali.

2. Nei casi indicati ai precedenti punti *g)* e *j)* devono essere interpellate per iscritto almeno tre ditte, ove esistano; un eventuale invito ad un numero inferiore di ditte dovrà essere motivato. Nel caso siano state interpellate più persone o ditte, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che risulti migliore sul piano economico e tecnico-economico, dopo aver negoziato i termini del contratto. Nei casi di trattativa privata con unico offerente deve essere espresso un motivato parere di congruità del prezzo offerto supportato, ove possibile, da analisi comparative o analisi di costi.

Art. 37.
Spese in economia

1. I lavori e le provviste di beni e di servizi con il sistema di economia sono ammessi per le spese continuative, nonchè per altri lavori, provviste di beni e di servizi che per loro natura non possono essere eseguiti, nè utilmente o convenientemente realizzati con le ordinarie procedure contrattuali, purchè nelle spese in economia l'importo del contratto non sia superiore a lire 100.000.000 (cento milioni), IVA esclusa. Per contratti di importo superiore la scelta del contraente avverrà sulla base di un confronto concorrenziale fra più ditte o fornitori (almeno tre ditte o fornitori) ove esistenti, prevedendo la definizione

delle condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità per i difetti di esecuzione e ogni altra clausola ritenuta utile dall'Autorità. In alternativa dovrà essere dimostrata la congruità dei prezzi, mediante l'acquisizione di pareri di organi tecnici o in altro modo ritenuto valido dall'Autorità.

Art. 38.
Deliberazione del contratto

1. La delibera a definire il contratto è di competenza del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie nel limite di valore di lire 50.000.000 (cinquanta milioni) e dell'Autorità in ogni altro caso.

Art. 39.
Stipulazione e approvazione dei contratti

1. Gli atti di aggiudicazione ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza, non sono obbligatori per l'Autorità e non sono eseguibili finchè non siano stati approvati dall'Autorità, ad eccezione di quelli che siano conformi, tanto per l'oggetto che per il prezzo, alla deliberazione adottata dagli organi di cui al precedente art. 38.

Art. 40.
Collaudo dei lavori e delle forniture

1. I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo nei casi previsti dalle norme di contabilità stabilite dal contratto e ove ne ricorrano le condizioni. Qualora si tratti di lavori o forniture di rilevante importo che comportino una competenza tecnica specifica, è possibile l'intervento di esperti appositamente incaricati.

2. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori.

Art. 41.
Clausole contrattuali

1. Nel contratto debbono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione.

2. I contratti debbono avere termini e durata certi e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

3. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o convenienza da porre in evidenza nella deliberazione di cui al precedente art. 39.

TITOLO VI
IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Art. 42.
Commissione di garanzia

1. È costituita la Commissione di garanzia che, ad integrazione dei controlli interni, garantisce la correttezza della gestione amministrativa e contabile.

2. La Commissione è composta da tre membri scelti dal Consiglio, su proposta del Presidente tra:
   a) magistrati, anche a riposo, del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti;
   b) magistrati, anche a riposo, della giurisdizione superiore ordinaria;
   c) dirigenti generali dello Stato, anche a riposo, e categorie equiparate.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità.

4. La Commissione:
   a) vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti da parte delle strutture amministrative;
   b) verifica il conto consuntivo;
   c) formula apposita relazione annuale sui risultati della vigilanza e sul conto consuntivo;
   d) formula pareri su richiesta dell'Autorità.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 43.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999 ed a partire da tale data hanno effetto le relative disposizioni.

2. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento la gestione finanziaria e patrimoniale e l'attività contrattuale dell'Autorità si svolgono sulla base delle delibere adottate dall'Autorità stessa, anche di recepimento - con modifiche ed integrazioni - della disciplina regolamentare prevista dal D.P.R. 10 luglio 1991, n. 231 e dal D.P.R. 31 luglio 1992, n. 371.

3. La rendicontazione inerente l'esercizio 1998 viene resa ed approvata entro il 31 marzo 1999 ed entro la medesima data viene altresì disposta la chiusura della relativa contabilità speciale.

ALLEGATO *C*
alla delibera n. 17 del 16 giugno 1998

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'AUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni).

TITOLO I
STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità nonchè, se compatibili, al personale comandato o distaccato da altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici ovvero assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per quanto non previsto da specifiche clausole negoziali.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilito in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 2, comma 28, della legge n. 481/95.

3. L'esercizio delle funzioni, al fine di garantire le esigenze di trasparenza, autonomia e responsabilità nello svolgimento del procedimento, alla stregua di quanto dispone l'art. 2, comma 10, della legge n. 481/95, è effettuato in conformità alle disposizioni del Regolamento di organizzazione e funzionamento e del Codice etico.

Art. 2.
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, se compatibili, le disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, e, in via residuale, quelle che disciplinano il rapporto di lavoro privato.

Capo II
INQUADRAMENTO DEL PERSONALE

Art. 3.
Inquadramento del personale

1. Il personale in servizio presso l'Autorità è inquadrato secondo livelli retributivi, in relazione al grado di professionalità, al livello ed alla complessità dell'attività funzionale nonchè all'autonomia ed alle responsabilità delle mansioni svolte, nelle qualifiche di cui al successivo art. 23.

Art. 4.
Concorsi: criteri generali

1. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e di quanto previsto dall'art. 1, comma 18, della legge n. 249/97. E' garantita pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle diverse qualifiche e nello sviluppo professionale.

2. L'Autorità determina, di volta in volta, i posti da mettere a concorso, secondo le concrete esigenze, nel rispetto dell'art. 1, comma 17, della legge n. 249/97.

3. I bandi di concorso sono emanati, su deliberazione del Consiglio, dal Presidente e pubblicati sul Bollettino ufficiale dell'Autorità e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 5

Assunzioni e periodo di prova

1. I vincitori del concorso pubblico sono assunti con contratto individuale di lavoro subordinato.

2. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo corrispondente a quello in cui il dipendente sia stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso.

3. Al termine del periodo di prova, ove questo sia giudicato favorevolmente dal responsabile del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie sulla base di un'apposita relazione, redatta dal dirigente dell'unità organizzativa presso la quale il dipendente presta servizio, i vincitori sono confermati in ruolo secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Ove il periodo di prova sia giudicato sfavorevolmente ha luogo la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo che l'Autorità ne proroghi la durata per ulteriori sei mesi; in tal caso il suo svolgimento ha luogo presso altro ufficio.

4. La risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di esito sfavorevole del periodo di prova dà diritto ad una indennità di liquidazione pari ad un dodicesimo della retribuzione annua prevista, in proporzione alla durata del servizio prestato.

5. Il personale assunto con modalità diverse dal pubblico concorso secondo quanto previsto dalle leggi n. 481/95 e n. 249/97, e inquadrato successivamente nel ruolo dell'Autorità, è esentato dal periodo di prova, purchè il servizio prestato presso l'Autorità sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.

Capo III

DOVERI

Art. 6.

Obblighi

1. Il dipendente deve prestare la propria attività con lealtà, diligenza e spirito di collaborazione, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni interne, con particolare riferimento al Codice etico, nell'interesse esclusivo dell'Autorità.

Art. 7.

Divieti e incompatibilità

1. Il personale in servizio presso l'Autorità, oltre a quanto stabilito dall'art. 2, comma 31, della legge n. 481/95, deve osservare i divieti e le incompatibilità stabiliti dal Codice etico.

2. Nel contratto individuale, per particolari figure professionali, può essere inserito un patto di non concorrenza ai sensi dell'art. 2125 cod. civ.

3. Nei contratti di consulenza possono essere inserite specifiche clausole tese a garantire i doveri d'indipendenza e di riservatezza nonchè l'assenza di particolari ipotesi di conflitto d'interesse.

Capo IV

ORARIO DI LAVORO

Art. 8.

Orario di lavoro

1. L'orario settimanale ordinario di lavoro è di 37 ore e 30 minuti primi ed è articolato in relazione alle esigenze funzionali dell'Autorità, con ordine di servizio.

2. L'Autorità può instaurare rapporti di lavoro a tempo parziale in riferimento a particolari esigenze funzionali.

3. L'Autorità può sperimentare forme di lavoro a distanza supportate dalle tecnologie di comunicazione.

4. In relazione ad obiettive necessità funzionali, l'orario di lavoro può essere modificato per particolari categorie di dipendenti, anche richiedendone la reperibilità nei giorni non lavorativi.

Art. 9.
Lavoro straordinario, riposi compensativi

1. I dipendenti operativi ed esecutivi sono tenuti a svolgere prestazioni eccedenti l'orario di lavoro ordinario previsto nel contratto, per eccezionali e comprovate esigenze di servizio.

2. Le ore di lavoro straordinario, compreso quello festivo e notturno, sono retribuite secondo le modalità previste dal contratto per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Le ore eccedenti l'orario di lavoro, a richiesta del dipendente e previa autorizzazione del funzionario responsabile, possono essere compensate con un numero di ore libere corrispondenti da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma, non oltre il mese successivo.

4. Le prestazioni effettuate dai funzionari in giorni feriali non lavorativi ed in quelli festivi sono remunerate con i compensi previsti per il lavoro straordinario o, previa autorizzazione del responsabile della unità organizzativa di primo livello nella quale operano, con un numero di ore libere corrispondenti da fruire, di norma, non oltre il mese successivo.

Art. 10.
Festività

1. Sono considerati giorni festivi quelli previsti come tali dalle disposizioni di legge.

2. L'Autorità, compatibilmente con le esigenze di servizio, può disporre che siano considerati non lavorativi i giorni 14 agosto, 24 e 31 dicembre di ogni anno.

Capo V

CONGEDI E ASPETTATIVE

Art. 11.
Ferie, festività soppresse, permesso straordinario

1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno diritto a periodi di congedo nelle misure seguenti:

a) durante l'anno solare in cui è avvenuta l'assunzione, due giorni lavorativi per ogni mese intercorrente tra la data di inizio del servizio ed il 31 dicembre successivo, con eventuale arrotondamento dell'unità superiore, fino ad un massimo annuo di ventitrè giorni;

b) per gli anni successivi:

1) ventitrè giorni lavorativi, per anzianità di servizio fino a quattro anni;

2) ventisei giorni lavorativi, per anzianità di servizio oltre i quattro e fino a dodici anni;

3) trenta giorni lavorativi, per anzianità di servizio superiore a dodici anni.

2. I dipendenti hanno diritto altresì ai seguenti permessi:

a) fino a sei giorni complessivi nell'arco di un anno solare per giustificati motivi personali o familiari;

b) quindici giorni continuativi in occasione di matrimonio;

c) i giorni strettamente occorrenti per comparire in giudizio, per rispondere a chiamate delle pubbliche autorità, per l'esercizio del diritto politico di voto, per partecipare a concorsi od esami, nonchè negli altri casi consentiti dall'Autorità.

Art. 12.
Aspettativa per gravi motivi personali o di famiglia

1. Per gravi motivi personali o di famiglia il dipendente può, a domanda, essere collocato in aspettativa fino al massimo di un anno.

2. L'Autorità provvede sulla domanda entro trenta giorni e può non accoglierla se la ritiene infondata ovvero, per motivate ragioni di servizio, rinviarne l'accoglimento o ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.

3. Durante l'aspettativa il dipendente non ha diritto alla retribuzione.

Art. 13
Agevolazioni per motivi di studio

1. I dipendenti che seguono regolari corsi di studio in Italia ovvero all'estero presso università o altri istituti pareggiati o legalmente riconosciuti o comunque abilitati al rilascio di titoli legali ovvero presso altri istituti, possono essere esentati, limitatamente alla durata del corso, dall'obbligo di fornire prestazione eccedenti l'orario ordinario di lavoro ed hanno titolo a fruire di permesso straordinario retribuito oltre che per i giorni in cui debbano sostenere prove di esame, anche per il tempo necessario per il viaggio.

2. Il dipendente che intenda frequentare corsi di studio all'estero ovvero sia risultato assegnatario di borse di studio all'estero che comportino la frequenza ai corsi per i quali sussista un preminente interesse per l'Amministrazione, può, a domanda e sempre che non ostino ragioni di servizio, essere collocato in aspettativa fino ad un massimo di due anni.

3. Durante l'aspettativa, di cui al comma 2, il dipendente non ha diritto alla retribuzione, salvo l'eventuale possibilità di usufruire della concessione di un contributo secondo modalità e nella misura definita dall'Autorità.

Art. 14.
Congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute

1. Il dipendente che, per accertate ragioni di salute tempestivamente documentate, anche ai fini di eventuali controlli, sia nell'impossibilità di prestare servizio, ha diritto alla retribuzione per un periodo che non può superare complessivamente novanta giorni nel corso di dodici mesi. Ai fini del computo di tale periodo si sommano tutti i giorni di assenza per malattia o aspettativa per motivi di salute verificatisi nel corso degli anzidetti dodici mesi.

2. Il diritto alla retribuzione è ridotto al 75 per cento limitatamente ai primi tre giorni di ogni ciclo di malattia, per non più di sei giorni al mese, salvo che la malattia abbia richiesto il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica o privata ovvero che dipenda da causa di servizio.

3. Esaurito il periodo di congedo per malattia, di cui al comma 1, il dipendente che non sia in condizioni di riprendere il servizio è collocato in aspettativa.

4. L'aspettativa ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e, comunque, non può protrarsi per un periodo superiore a due anni.

Art. 15.
Tutela della maternità e della paternità

1. Al personale si applicano le disposizioni di legge per la tutela della maternità e della paternità in materia di lavoro.

Art. 16.
Validità dei periodi di congedo e di aspettativa

1. I periodi di aspettativa per motivi di salute o per servizio militare ovvero per la frequenza di corsi di studio all'estero di cui all'art. 13, comma 2 sono computati per intero ai fini della progressione economica, di carriera e del trattamento di quiescenza, ma non ai fini della maturazione del periodo di congedo ordinario.

Capo VI

MISSIONI E COMANDI

Art. 17.
Missioni

1. Ai fini dello svolgimento di particolari compiti di istituto, i dipendenti possono essere inviati in missione in località italiane ed estere.

2. Le missioni non possono superare, complessivamente, il periodo di sei mesi nel corso di un anno, salvo, per periodi superiori, il consenso espresso dell'interessato.

3. Al personale in missione si applica il trattamento economico stabilito per il personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

4. Al personale inviato all'estero per periodi superiori ad un mese, per motivi di studio o di formazione professionale, è riconosciuto, in sostituzione del trattamento di missione, un contributo forfettario nella misura determinata dall'Autorità.

Art. 18.
Comandi

1. In casi eccezionali e nell'interesse dell'Autorità, i dipendenti, previa motivata delibera del Consiglio, possono essere comandati presso istituzioni comunitarie o internazionali operanti in materia di garanzie nelle comunicazioni, ovvero, a condizione di reciprocità, presso altre Autorità.

2. Il comando non può superare la durata di un anno ed è prorogabile, per motivi straordinari, di ulteriori sei mesi.

Capo VII

SANZIONI DISCIPLINARI E PROCEDIMENTO

Art. 19.
Sanzioni disciplinari

1. Il dipendente, per la violazione dei suoi doveri, è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:
   a) sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno;
   b) licenziamento.

2. Non costituiscono sanzioni disciplinari: a) i richiami, verbali o scritti, inflitti per mancanze lievi; b) le note di censura per l'inosservanza di disposizioni di legge o di ordini di servizio; c) le multe, inflitte anche per assenze ingiustificate dal lavoro, che comportano la mancata corresponsione della retribuzione da quattro ore all'intero trattamento giornaliero.

3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettere a) e b) sono adottati dal dirigente della unità organizzativa del primo livello presso la quale il dipendente presta servizio; quelli di cui alla lettera c), dal direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, su proposta del dirigente della unità organizzativa di primo livello presso la quale il dipendente presta servizio.

4. La sospensione dal servizio e dalla relativa retribuzione fino ad un anno è inflitta per gravi violazioni del Regolamento; il licenziamento è inflitto per fatti di particolare gravità e tali da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

5. Al dipendente sospeso dal servizio e dalla retribuzione è riconosciuto un assegno alimentare di misura pari a quello corrispondentemente previsto dal Regolamento del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; l'erogazione della predetta sanzione comporta la impossibilità della presa in esame dell'interessato ai fini di eventuali promozioni per i successivi tre anni nonchè la sospensione dello scatto di anzianità per i successivi due anni.

Art. 20.
Procedimento disciplinare. Consiglio di disciplina

1. Gli addebiti suscettibili di configurarsi come infrazione disciplinare debbono essere comunicati per iscritto al dipendente, entro cinque giorni dalla loro formale conoscenza, dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, il quale è tenuto ad effettuare senza indugio gli accertamenti del caso, sentito anche l'interessato, direttamente ovvero mediante un funzionario da lui delegato. Qualora non si pervenga alla loro immediata archiviazione, gli addebiti anzidetti debbono essere contestati per iscritto, nel termine di venti giorni, all'interessato il quale, nei successivi venti giorni, può presentare la sua difesa, avendo presa visione ed ottenuta copia degli accertamenti svolti a suo carico.

2. Il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, nei successivi dieci giorni, può ordinare l'archiviazione degli atti, disporre ulteriori indagini da svolgersi entro lo stesso termine ovvero deferire il dipendente al Consiglio di disciplina proponendo le relative sanzioni.

3. Il Consiglio di disciplina è composto da due Commissari, uno dei quali con funzioni di Presidente e da un dirigente delle unità organizzative di primo livello, con esclusione di quello del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, con funzioni di segretario e si pronuncia in ordine alle sanzioni disciplinari proposte.

4. Il Consiglio, acquisita materiale conoscenza di tutti gli atti e della relazione conclusiva, decide, mediante trattazione orale e con la partecipazione dell'incolpato, nel termine di trenta giorni, prorogabile dal Presidente del Consiglio di disciplina, una sola volta, per un periodo corrispondente.

5. Entro lo stesso termine, il Consiglio di disciplina può chiedere chiarimenti al funzionario istruttore, ai testimoni ed ai periti e, se lo ritiene opportuno, disporre ulteriori indagini anche su circostanze particolari.

6. I provvedimenti relativi alle sanzioni inflitte sono comunicati al dipendente nel testo integrale.

7. Il dipendente, durante il procedimento disciplinare, può, a titolo cautelativo, e per gravi motivi, essere sospeso dal servizio e, limitatamente ad un terzo, anche dalla retribuzione.

Art. 21.

Perentorietà dei termini e sospensione

1. Tutti i termini relativi al procedimento disciplinare sono perentori. Nel computo dei termini non si tiene conto dei giorni non lavorativi.

2. Il procedimento estinto per decorrenza dei termini non può essere rinnovato.

3. Il procedimento disciplinare non può essere instaurato se per il fatto contestato abbia avuto inizio procedimento penale mediante richiesta di rinvio a giudizio e, se già instaurato, il procedimento disciplinare è sospeso fino al termine di quello penale. E' comunque in facoltà dell'Autorità, apprezzate le circostanze, procedere alla sospensione cautelare del dipendente.

Capo VIII

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 22.

Trattamento economico: criterio generale

1. Il trattamento economico del personale dipendente dell'Autorità è stabilito e disciplinato sulla base della retribuzione spettante ai dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato tenuto conto delle specifiche funzioni.

2. Il trattamento economico del personale assunto nel corso dell'anno decorre dal giorno di effettivo inizio delle prestazioni.

3. In nessun caso al dipendente di ruolo che muta qualifica è corrisposta una retribuzione complessiva inferiore a quella precedentemente percepita. Qualora il livello del trattamento economico spettante risulti inferiore a quello precedentemente percepito, al dipendente è attribuito un assegno «ad personam» pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

TITOLO II

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Capo I

ATTRIBUZIONI

Art. 23.

Classificazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo le seguenti qualifiche:

a) Dirigente;

b) Funzionario;

c) Operativo;

d) Esecutivo.

Art. 24

Dirigenti

1. I dirigenti, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge e dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, assicurano il rispetto degli indirizzi dell'Autorità e l'attuazione delle deliberazioni adottate.

2. Essi sono preposti alle unità organizzative di primo e di secondo livello. Quando non sia loro affidata una specifica direzione, svolgono funzioni ispettive, di consulenza, di studio ricerca e analisi o eventuali altre assegnate direttamente dall'Autorità.

3. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, della gestione e dei risultati dei procedimenti in ordine ai quali organizzano le risorse umane e materiali disponendo dei relativi poteri di coordinamento e di controllo, anche in collaborazione tra più unità organizzative.

Art. 25.

Funzionari

1. I funzionari svolgono i compiti connessi con l'attività procedimentale di pertinenza dell'Autorità; effettuano attività di studio e di ricerca; provvedono agli adempimenti amministrativi, contabili e tecnici ed esercitano le altre attribuzioni loro affidate dai dirigenti. Ai funzionari possono essere assegnati altresi' compiti di coordinamento, integrazione e controllo in relazione a particolari progetti od attività.

2. I funzionari, nell'ambito delle unità organizzative di appartenenza, possono assumere la responsabilità di uffici o di aree di attività in relazione a particolari materie o settori nonchè, ove necessario, svolgere funzioni di supplenza del dirigente.

3. In casi eccezionali, i funzionari possono assumere la reggenza delle unità organizzative affidate ad un dirigente secondo il Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Autorità.

Art. 26.

Personale operativo

1. Il personale operativo svolge compiti amministrativi e di segreteria, di analisi, programmazione ed amministrazione di base dati, di gestione del sistema informativo e della biblioteca. Disimpegna altresì compiti di classificazione, archiviazione, protocollo, registrazione, copia, dattilografia e stenografia. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.

2. Può coadiuvare nell'attività di verbalizzazione e far parte, con funzioni tecniche o in qualità di segretario, di commissioni e di comitati.

3. Può collaborare ad adempimenti operativi connessi ad attività di studio, ricerca e di elaborazione dei dati.

Art. 27.

Personale esecutivo

1. Il personale esecutivo svolge compiti sussidiari connessi al funzionamento degli uffici; provvede all'apertura ed alla chiusura degli stessi, svolge mansioni di operatore al centralino telefonico, provvede al funzionamento dei telefoni, telex e telefax, delle fotocopiatrici e delle apparecchiature informatiche e telematiche e svolge, all'occorrenza, compiti di anticamera; se munito delle necessarie abilitazioni può essere destinato alla guida degli autoveicoli e motoveicoli dell'Autorità. E' addetto inoltre al presidio di impianti ed apparecchiature di sicurezza. Svolge altri compiti che gli sono specificamente assegnati.

2. Collabora alla gestione del magazzino di cancelleria ed al funzionamento della biblioteca.

3. Svolge incarichi connessi alla spedizione della corrispondenza, inclusa l'affrancatura, e cura la ricezione della corrispondenza stessa, anche di quella raccomandata ed assicurata.

4. Svolge compiti di manutenzione e riparazione di impianti e strutture delle sedi dell'Autorità.

Capo II

CONCORSI

Art. 28.

Requisiti generali

1. Possono partecipare al concorso per dirigenti, funzionari e operativi coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o quella di cittadino italiano non appartenente alla Repubblica o di cittadino appartenente ad un Paese dell'Unione Europea;

b) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi da parte di istituzioni sanitarie pubbliche;

c) età, non inferiore agli anni diciotto.

2. I concorsi per l'inquadramento nel ruolo organico delle varie qualifiche del personale di cui all'art. 23, sono banditi, di regola, per il livello iniziale di ciascuna qualifica.

3. I criteri di svolgimento dei concorsi e la composizione delle Commissioni di esami sono precisati nei relativi bandi.

4. Per la partecipazione al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di dirigente l'età non deve essere superiore agli anni quarantacinque, salvo che si tratti di personale a qualsiasi titolo dipendente dell'Autorità.

5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti all'atto dell'assunzione in ruolo, ad eccezione del requisito dell'età che dev'essere posseduto alla data di scadenza stabilita dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Art. 29.

Concorso per dirigenti: ammissione e titoli

1. I concorsi per dirigente possono essere banditi per i vari livelli della progressione retributiva.

2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di dirigente coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso con la votazione conseguita, risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui all'articolo 28:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno quattro anni in settori interessanti l'attività istituzionale dell'Autorità: come dirigenti, in enti ovvero istituzioni o imprese di notevole rilievo nazionale, comunitario o internazionale, in amministrazioni dello Stato o enti pubblici con competenza nei settori che interessano l'Autorità; come professore in istituti di istruzione universitaria, o funzione comparabile in enti o istituti di ricerca pubblici o privati di livello nazionale o internazionale; come magistrati, con qualifica non inferiore a magistrato ordinario di tribunale od equiparato;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di dirigente presso l'Autorità, per un periodo non inferiore ad un anno, in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco fuori ruolo o in aspettativa;

c) abbiano prestato servizio nel ruolo del personale dell'Autorità con la qualifica di funzionario per almeno 5 anni o siano collocati almeno al 27 livello della progressione retributiva.

3. Quando l'Autorità bandisce concorsi per dirigente a livelli economici diversi da quelli iniziali i requisiti di partecipazione sono precisati nei relativi bandi di concorso.

4. I concorsi per dirigenti fino al decimo livello della progressione retributiva incluso si svolgono per titoli ed esami.

5. I titoli sono costituiti:

a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;

b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività istituzionale dell'Autorità;

c) da pubblicazioni di carattere economico o giuridico o tecnico in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;

d) dalla conoscenza approfondita di lingue straniere.

I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.

6. I concorsi per livelli stipendiali superiori al decimo si svolgono per titoli e colloquio al fine di individuare le competenze necessarie in termini di conoscenze, esperienza e capacità. Nel bando di concorso sono determinate in dettaglio le esperienze, le conoscenze, le capacità richieste oltre i requisiti speciali di partecipazione nonchè i criteri di valutazione.

Art. 30.

Concorsi per funzionari: ammissione e titoli

1. I concorsi per funzionario sono, di norma, banditi per il livello iniziale.

2. Possono partecipare al concorso per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario coloro che, muniti del diploma di laurea indicato nel bando di concorso con la votazione conseguita, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti, oltre a quelli di carattere generale di cui al precedente articolo 28:

a) abbiano un'esperienza documentata di almeno tre anni in settori interessanti l'attività istituzionale dell'Autorità: nella ricerca giuridica, economica e tecnica, maturata attraverso l'impiego, nella carriera direttiva, presso uffici studi giuridici o economici della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale; in significative e continuative esperienze di studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie; nell'attività professionale presso studi legali, commerciali o tecnici con riferimento anche al tempo minimo di pratica necessario per il conseguimento del titolo abilitativo;

b) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, presso l'Autorità per un periodo non inferiore ad un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero in seguito a comando o distacco fuori ruolo o in aspettativa.

2. L'Autorità può bandire concorsi per funzionario anche a livelli di progressione economica diversi da quello iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate tra il personale dell'Autorità. I requisiti di partecipazione sono individuati nei relativi bandi di concorso.

4. I concorsi per funzionari si svolgono per titoli ed esami.

5. I titoli sono costituiti:

a) da quelli di servizio indicati nel precedente articolo, limitatamente al periodo eccedente quello minimo necessario per l'ammissione al concorso;

b) da ogni altro titolo accademico, professionale o di studio, attinente l'attività istituzionale dell'Autorità;

c) da pubblicazioni di carattere economico o giuridico in campi di interesse per l'attività istituzionale dell'Autorità;

d) dalla conoscenza approfondita di lingue straniere. I criteri di valutazione dei titoli sono specificati nel bando di concorso.

Art. 31.

Concorsi per posizioni di carattere tecnico o amministrativo

1. In relazione a specifiche posizioni concernenti attività di natura tecnica ed amministrativa, necessarie al funzionamento dell'Autorità ma non rientranti nella sua specifica attività istituzionale, possono essere banditi concorsi per funzionari con particolari requisiti di ammissione, da individuare in relazione alle attività da svolgere ed alle posizioni da ricoprire.

2. I requisiti di partecipazione sono individuati nel bando di concorso avuto riguardo, per quanto concerne le anzianità di servizio, a quelle previste negli articoli 29 e 30; nello stesso bando sono indicati il tipo di laurea richiesto, le categorie dei titoli da valutare e la ripartizione dei punteggi fra i titoli e le prove previste.

Art. 32.

Concorsi per il personale operativo: ammissione e criteri

1. Possono partecipare al concorso per il personale operativo coloro i quali siano in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado e di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano svolto per almeno due anni attività nelle mansioni del personale operativo in uffici pubblici o privati;

b) abbiano prestato servizio presso l'Autorità con analoghe funzioni per almeno un anno in base a contratto a tempo determinato ovvero a seguito di comando, distacco o fuori ruolo.

2. I concorsi per il personale operativo sono indetti, di norma, per il livello di stipendio iniziale della fascia «D». L'Autorità può bandire concorsi per la carriera operativa anche per fasce e/o per livelli diversi dall'iniziale, qualora le competenze richieste non possano essere individuate fra il personale dell'Autorità.

3. I concorsi per il livello iniziale della fascia «D» del personale operativo si svolgono con una prova pratica, una prova scritta ed un colloquio valutativo sulle discipline concernenti le attività svolte dall'Autorità. Le prove possono essere precedute da una preselezione mediante quesiti a correzione informatizzata al fine di determinare il numero massimo dei candidati da ammettere alle prove stesse.

Art. 33.

Assunzione personale esecutivo

1. L'assunzione del personale esecutivo avviene secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 34.

Concorsi per il personale a contratto e per quello distaccato

1. Il personale a contratto e quello di cui l'Autorità si avvale, ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/97 nonchè quello comunque distaccato da altre amministrazioni pubbliche o da enti pubblici, è immesso nel ruolo organico previo superamento dei concorsi riservati per l'inquadramento nelle rispettive qualifiche ovvero mediante riserve di posti nei concorsi ordinari di cui all'articolo 30 ovvero altre procedure selettive stabilite dall'Autorità, in conformità a quanto dispone l'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97.

2. Le relative procedure, per quanto riguarda il personale a contratto, compreso quello destinato agli uffici di Segreteria del Presidente e dei Commissari, sono svolte nel termine di durata del contratto a tempo determinato, previsto dall'art. 2, comma 30, della legge n. 481/95.

Capo III

TRATTAMENTO E PROGRESSIONE ECONOMICA

Art. 35.

Trattamento economico dei dirigenti

1. Il trattamento economico dei dirigenti è composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione di livello;

b) premio annuale individuale;

c) indennità di funzione, per i responsabili delle unità organizzative di primo livello. Ulteriore elemento del trattamento economico è costituito dall'eventuale assegno «ad personam» di cui al comma 7.

2. La retribuzione di livello è determinata con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo l'allegata tabella 1.

3. Il premio annuale individuale di cui al comma 1 lettera b) è attribuito sulla base dei risultati raggiunti dal dirigente a fronte degli obiettivi conseguiti per ciascun anno.

4. E' istituito un fondo per il premio annuale individuale. Il fondo è costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi corrispondenti a quelli della parte variabile del premio individuale deliberati, di anno in anno, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il fondo può essere incrementato dall'Autorità, tenuto conto delle disponibilità derivanti dalle entrate relative ai servizi resi dall'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 249/97. La misura e le modalità di erogazione del premio sono stabilite con delibera del Consiglio.

5. I dirigenti cui è affidata la responsabilità di unità organizzative godono, per la durata dell'incarico, di un'indennità di funzione, determinata con apposita delibera del Consiglio fino ad un massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione all'effettiva responsabilità ed alla posizione dell'ufficio.

6. Nel caso di avanzamento a dirigente di funzionari con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno «ad personam» pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

Art. 36.
Progressione dei dirigenti

1. La progressione dei dirigenti si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella 1, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione di insufficienza, è espresso dal responsabile della unità operativa di primo livello presso la quale il dirigente presta servizio ovvero, nel caso si riferisca a quest'ultimo, dal Consiglio.

2. I dirigenti sono valutati ogni anno. Con cadenza triennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni equivalenti a non più di 8 scatti per non oltre il 30% del personale dirigente in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo. Le progressioni vengono attribuite in relazione alle disponibilità di bilancio.

3. Le modalità di valutazione annuale e il processo di valutazione triennale sono stabiliti con delibera del Consiglio all'inizio di ciascun triennio.

Art. 37.
Trattamento economico dei funzionari

1. Il trattamento economico dei funzionari è composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione di livello;

b) premio annuale individuale; Ulteriori elementi del trattamento economico sono costituiti da eventuali indennità per speciali incarichi di coordinamento di cui al comma 6 e dall'eventuale assegno ad personam di cui al comma 7.

2. La retribuzione di livello è determinata con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale per i dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo l'allegata tabella 2.

3. Il premio annuale individuale di cui al comma 1 lettera b) è attribuito sulla base dei risultati raggiunti dal funzionario a fronte degli obiettivi conseguiti per ciascun anno.

4. E' istituito un fondo per il premio annuale individuale, nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 35, comma 4.

5. I funzionari cui sono assegnati incarichi speciali dal Segretario degli Organi Collegiali o dai Coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi godono di una indennità di funzione fino ad un massimo del 15% della retribuzione di livello in relazione alla durata dell'incarico.

6. Nel caso di avanzamento a funzionario di personale operativo con trattamento economico superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno «ad personam» pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

Art. 38.
Progressione dei funzionari

1. La progressione dei funzionari si effettua mediante scatti annuali secondo l'allegata tabella 2, salvo demerito. Tale giudizio, risultante da una motivata valutazione di insufficienza, è espresso dal dirigente responsabile dell'ufficio presso il quale il funzionario presta servizio.

2. I funzionari sono valutati ogni anno. Con cadenza triennale nel mese di luglio ha luogo un procedimento di valutazione per l'attribuzione di progressioni equivalenti a non più di 5 scatti per il 30% dei funzionari in servizio. Le progressioni sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° agosto successivo. Le progressioni vengono attribuite in relazione alle disponibilità di bilancio.

3. Le modalità di valutazione annuale e il processo di valutazione triennale sono stabiliti con delibera del Consiglio all'inizio di ciascun triennio.

Art. 39.
Trattamento economico del personale operativo

1. Il trattamento economico del personale operativo è composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione di livello per fascia;

b) premio annuale individuale.

2. Il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali come indicato nella allegata tabella

3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento al trattamento economico previsto dal Regolamento del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la tabella 3.

4. E' istituito un fondo per il premio individuale annuale. Il fondo è costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi maturati dai dipendenti all'atto del passaggio alla fascia retributiva superiore, determinati sulla base del metodo di calcolo della voce A.I.S. prevista nel Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel caso in cui il passaggio alle fasce superiori sia dovuto alla progressione di cui al comma 5 dell'art. 40, è destinato al finanziamento del fondo un importo pari al 60% dell'A.I.S.. Il fondo può essere incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4. Gli importi, come sopra determinati, sono destinati al fondo al netto dell'eventuale quota di A.I.S. già inglobata nella retribuzione stipendiale.

Art. 40.

Progressione del personale operativo

1. La progressione del personale operativo avviene da un livello all'altro di ogni fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.

2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti che siano pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che, sulla base della valutazione relativa agli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale della stessa qualifica, possono ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.

3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti che siano collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza; i passaggi sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati con esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel livello stipendiale immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.

4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.

5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, che siano pervenuti al sesto livello e che, sulla base della valutazione relativa agli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale operativo, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.

6. I criteri e le modalità di valutazione comparativa annuale sono definiti con apposita delibera dell'Autorità.

7. Le progressioni sono conferite dal Consiglio, su proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non sono conferiti avanzamenti.

Art. 41.

Trattamento economico del personale esecutivo

1. Il trattamento economico del personale esecutivo è composto dalle seguenti voci:

a) retribuzione di livello per fascia;

b) premio annuale individuale.

2. Il trattamento economico è articolato in quattro fasce retributive suddivise in livelli stipendiali come riportato nella tabella 4.

3. La retribuzione corrispondente al livello iniziale di ogni fascia e le relative progressioni retributive sono determinate con riferimento al trattamento economico del personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, come indicato nella tabella 4.

4. È istituito un fondo per il premio annuale individuale. Il fondo è costituito mediante la destinazione allo stesso degli importi maturati dai dipendenti all'atto del passaggio alla fascia retributiva superiore, determinati sulla base del metodo di calcolo della voce A.I.S. prevista nel Regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel caso in cui il passaggio alle fasce superiori sia dovuto alla progressione di cui al comma 4 dell'art. 42, è destinato al finanziamento del fondo un importo pari al 60% dell'A.I.S.. Il fondo può essere incrementato secondo quanto stabilito dall'art. 35, comma 4. Gli importi, come sopra determinati, sono destinati al fondo al netto dell'eventuale quota di A.I.S. già inglobata nella retribuzione stipendiale.

Art. 42.

Progressione del personale esecutivo

1. La progressione del personale esecutivo avviene da un livello all'altro di ogni fascia retributiva ed attraverso il passaggio alla fascia superiore.

2. La progressione da un livello all'altro avviene in ragione dell'attribuzione di un livello per ciascun anno di servizio. I dipendenti che siano pervenuti al terzo livello di una fascia retributiva e che, sulla base della media del punteggio conseguito nella valutazione degli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale esecutivo, possono ottenere la progressione al quinto livello della fascia di appartenenza.

3. I passaggi alle fasce retributive superiori hanno luogo, a seguito di scrutinio per valutazione comparativa, tra i dipendenti che siano collocati almeno al sesto livello della fascia retributiva di appartenenza: i passaggi sono disposti, ogni anno, in misura non eccedente il 20% dei dipendenti sottoposti allo scrutinio. I dipendenti scrutinati con esito positivo, per il passaggio alla fascia superiore, sono collocati nel livello stipendiale immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento all'atto del passaggio.

4. Il personale pervenuto all'ultimo livello di una fascia è collocato al livello stipendiale della fascia superiore immediatamente più elevato rispetto alla retribuzione in godimento.

5. I dipendenti dell'ultima fascia retributiva, che siano pervenuti al sesto livello e che, sulla base della media del punteggio conseguito nella valutazione degli ultimi due anni, si siano collocati nel primo 20% della graduatoria del personale, possono ottenere la progressione di due livelli. Ulteriori progressioni di due livelli possono essere disposte, al termine di ogni quinquennio di servizio, in relazione al suddetto esito della valutazione.

6. I criteri e le modalità di valutazione comparativa sono definite con apposita delibera dell'Autorità.

7. Le progressioni al personale esecutivo sono conferite dal Consiglio, su proposta del Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, tenuto conto delle disponibilità di bilancio. Esse decorrono, ai fini giuridici ed economici, dal 1° luglio dell'anno successivo a quello oggetto di valutazione e di scrutinio. Ai dipendenti cui sia stato attribuito un motivato giudizio di insufficienza nell'ultimo rapporto valutativo, non sono conferiti avanzamenti.

Capo IV

PROMOZIONE A DIRIGENTE E INCARICHI DI DIREZIONE

Art. 43.

Promozione a dirigente

1. Le promozioni a dirigente hanno luogo per il numero di posti annualmente determinato dal Consiglio, su proposta del Presidente, avuto riguardo alle esigenze organiche delle unità organizzative ed alle disponibilità di bilancio.

2. Le promozioni a dirigente sono disposte dal Consiglio, su proposta del Presidente, a seguito di uno scrutinio per valutazione comparativa dei funzionari, preceduto da una prova. La prova è intesa ad accertare il possesso dei requisiti necessari all'espletamento delle funzioni proprie del grado superiore. Le modalità di svolgimento della prova sono contenute nell'apposito bando deliberato dal Consiglio.

3. Possono partecipare alla prova, a domanda, tutti i funzionari che alla data del 1° luglio dell'anno in cui si svolge lo scrutinio siano collocati nella scala stipendiale in un livello non inferiore al 30°. Non sono ammessi alla prova i funzionari che nell'ultimo rapporto valutativo abbiano riportato il giudizio di insufficienza.

4. Il risultato della prova rimane valido per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per le sessioni di promozione relative a tre anni consecutivi, compreso l'anno cui si riferisce la prova, salva la facoltà per il dipendente, sempre che nell'ultimo rapporto valutativo non abbia riportato il giudizio di insufficienza, di sostenere di nuovo la prova stessa. Il giudizio di insufficienza riportato nell'ultimo rapporto valutativo comporta, comunque, l'esclusione dallo scrutinio.

5. Le promozioni per valutazione comparativa sono conferite, ai fini normativi ed economici, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si svolge lo scrutinio; le graduatorie finali restano valide fino al successivo scrutinio e, a valere su esse, il Consiglio, su proposta del Presidente, può disporre nel corso dell'anno, in relazione a sopravvenute esigenze organiche, ulteriori promozioni con diversa decorrenza.

6. Il personale che, a seguito dello scrutinio, sia stato promosso dirigente, non è soggetto a valutazione per il servizio prestato nell'anno in cui si è svolto lo scrutinio stesso. Al predetto personale viene attribuito, con la stessa decorrenza di cui al comma 5, uno scatto nella scala di progressione economica del livello.

Art. 44.
Incarichi di responsabilità di unità organizzative

1. Gli incarichi di responsabilità delle unità organizzative di primo livello sono conferiti secondo quanto stabilito dall'art. 24 del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Gli incarichi di responsabile delle unità organizzative di secondo livello sono conferiti dal Consiglio secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, lettera a) del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Capo V

ACCESSO ALLE QUALIFICHE DI FUNZIONARIO E DI OPERATIVO

Art. 45.
Accesso alla qualifica di funzionario

1. Per il personale operativo costituisce requisito di partecipazione ai concorsi per l'assunzione al livello iniziale della qualifica di funzionario, il possesso, da almeno tre anni, di un diploma di laurea in materie attinenti l'attività istituzionale, come precisato nel bando di concorso, e l'avere prestato servizio nel ruolo dell'Autorità da almeno cinque anni.

Art. 46.
Accesso alla qualifica operativa

1. Per il personale esecutivo costituisce requisito di partecipazione ai concorsi per l'assunzione al livello iniziale della qualifica operativa, il possesso, da almeno due anni, di un diploma di scuola secondaria di secondo grado e l'aver prestato servizio nel ruolo dell'Autorità da almeno quattro anni.

Capo VI

PERSONALE DELLE SEGRETERIE

Art. 47

Segreterie del Presidente e dei Commissari

1. Gli assistenti e gli addetti di segreteria del Presidente e dei Commissari sono scelti tra il personale di cui all'art. 4, comma 2 del Regolamento di organizzazione e di funzionamento.

2. Ove si tratti di personale di ruolo, il dipendente è assegnato dal Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie sulla base delle indicazioni formulate dal Presidente o dal Commissario interessato. L'assegnazione avviene per un periodo di due anni ed è rinnovabile o prorogabile su richiesta del Presidente o del Commissario interessato.

3. Ove si tratti di personale assunto con apposito contratto a tempo determinato, il trattamento economico iniziale è stabilito sulla base dei criteri di cui all'articolo 48, comma 2. L'Autorità stabilisce inoltre, con propria delibera, le modalità di progressione economica. Il contratto ha la durata massima di due anni, in conformità a quanto dispone l'art. 2, comma 30 della legge n. 481/95 e può essere rinnovato, in casi eccezionali quando non abbia luogo l'immissione nei ruoli prevista dall'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, fino alla cessazione del mandato del Presidente o del Commissario. Durante tale periodo non può esservi destinazione alle Direzioni delle unità organizzative ed agli Uffici. Il periodo trascorso è comunque computato come requisito per la partecipazione ai relativi concorsi per l'inserimento nel ruolo organico del personale secondo quanto dispongono l'art. 29 comma 2, lettera b) e 30, comma 2 lettera b).

4. Le funzioni di cui al presente articolo possono, altresì, essere svolte mediante conferimento di specifico incarico di collaborazione coordinata e continuativa per un periodo complessivo comunque non superiore alla durata del mandato del Presidente o del Commissario presso la cui segreteria l'incarico è svolto. L'incarico ed il relativo trattamento economico sono determinati con delibera del Consiglio, sulla base dei criteri adottati per il personale di cui al comma 3.

TITOLO III

PERSONALE NON DI RUOLO

Capo I

PERSONALE A CONTRATTO

Art. 48.

Personale a contratto

1. L'Autorità può avvalersi di personale a contratto per garantire lo svolgimento di funzioni analoghe a quelle del personale di ruolo qualora, per il loro svolgimento, non sia possibile ricorrere alle risorse ed alle professionalità esistenti.

2. Il trattamento giuridico ed economico del personale da assumere a contratto è determinato dall'Autorità con propria delibera in relazione alle esperienze maturate ed alle competenze possedute, e con riferimento a quello del personale di ruolo che svolge funzioni analoghe.

3. I contratti hanno la durata massima stabilita dall'art. 2, comma 30 della legge n. 481/95 e sono disciplinati dalle norme di diritto privato.

4. All'atto della cessazione, a qualunque titolo, del rapporto di lavoro è corrisposto al personale a contratto un numero di mensilità pari agli anni di servizio prestato o frazione di anno superiore ai sei mesi.

Art. 49.

Destinazione del personale a contratto o distaccato

1. Il personale a contratto, quello di cui l'Autorità si avvale ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19 della legge n. 249/97 e quello comunque distaccato da altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici, può essere destinato a funzioni analoghe a quelle previste per il personale di ruolo.

2. Il personale assunto con contratto a tempo determinato per la sostituzione di dipendenti di ruolo, assenti per malattia, per aspettativa, per obblighi di leva e nei casi previsti dalla legge a tutela della maternità e della paternità, è destinato alle stesse funzioni cui è assegnato il dipendente sostituito.

Capo II

PERSONALE DISTACCATO

Art. 50

Disciplina economica e destinazione del personale distaccato

1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l'Autorità è corrisposta una indennità pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennità integrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino identiche funzioni è corrisposta una ulteriore indennità perequativa non pensionabile.

Capo III

PRATICANTATO

Art. 51.

Disciplina del praticantato

1. L'Autorità consente che giovani neo laureati svolgano, presso le proprie unità organizzative, un periodo di pratica nelle discipline attinenti alla materia di interesse dell'Autorità stessa per periodi determinati, anche mediante apposite convenzioni con Università ed istituti di ricerca.

2. Il periodo di praticantato non rappresenta titolo di servizio per la partecipazione ai concorsi indetti dall'Autorità.

Capo IV

ESPERTI E COLLABORATORI ESTERNI

Art. 52.

Nomina di esperti e collaboratori esterni

1. L'Autorità può decidere di avvalersi di esperti e collaboratori esterni per specifici obiettivi e contenuti professionali, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, comma 30 della legge n. 481/95, ovvero conferire incarichi di consulenza secondo le norme di diritto privato. La durata della prestazione e l'ammontare del compenso sono stabiliti, di volta in volta, con apposita delibera.

TITOLO IV

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 53.

Cessazione dal servizio

1. Il personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettiva cessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e per quello successivo a favore del coniuge e dei figli minori.

Art. 54

Trattamento di quiescenza e previdenza

1. Il trattamento di quiescenza e previdenza è definito dal relativo Regolamento, approvato dall'Autorità, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il personale dipendente dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Capo II

CAUSE ESTINTIVE

Art. 55.

Cause estintive del rapporto d'impiego

1. Il rapporto d'impiego, oltre che per le cause indicate nei titoli precedenti, si estingue per:
   a) collocamento a riposo d'ufficio;
   b) dimissioni volontarie;
   c) inabilità riconosciuta a domanda;
   d) dispensa dal servizio;
   e) licenziamento.

Art. 56.

Collocamento a riposo d'ufficio

1. Il dipendente che abbia compiuto 65 anni di età è collocato a riposo d'ufficio.

2. I provvedimenti di collocamento a riposo hanno effetto dal giorno del raggiungimento del limite di età o di servizio.

Art. 57.

Dimissioni volontarie

1. Le dimissioni volontarie debbono essere presentate per iscritto alla Autorità, la quale provvede in merito entro trenta giorni. Il dipendente è tenuto a rimanere in servizio sino a quando non gli sia stata comunicata l'accettazione delle dimissioni stesse.

2. L'accettazione può essere ritardata, per gravi motivi di servizio, per un periodo non superiore a trenta giorni.

Art. 58.

Cessazione a domanda per inabilità

1. Il dipendente che per infermità, difetti fisici o altri motivi di salute, non sia più in grado di adempiere ai propri compiti può chiedere di cessare dal servizio per inabilità.

2. L'accertamento delle condizioni anzidette è effettuato secondo le modalità previste, a norma di legge, per gli impiegati civili dello Stato.

3. I dipendenti cessati dal servizio, perchè riconosciuti inabili, possono essere riammessi in servizio, a domanda, qualora venga accertata la cessazione della causa che ne aveva determinato il collocamento a riposo. La riammissione in servizio dà diritto alla normale retribuzione, restando assorbita ogni altra indennità relativa alla cessazione del servizio già percepita; ai restanti effetti il periodo di lavoro anteriore e quello successivo alla cessazione sono unificati.

Art. 59.

Dispensa dal servizio

1. Con delibera dell'Autorità, sentito il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, è dispensato dal servizio il dipendente che, trascorso il termine massimo riguardante l'aspettativa per motivi di salute, non sia riconosciuto idoneo a riprendere servizio a seguito degli accertamenti sanitari disposti a norma di legge.

Art. 60.

Licenziamento

1. Con delibera dell'Autorità, sentito il Direttore del Dipartimento Risorse Umane e Finanziarie, è licenziato il dipendente che:

a) abbia compiuto un'azione di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;

b) abbia dimostrato grave negligenza nell'assolvimento dei propri compiti in modo reiterato o continuo ovvero abbia violato i doveri prescritti nei precedenti articoli 6 e 7.

2. Il dipendente che abbia riportato condanna penale può essere licenziato solo al termine del procedimento di cui all'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 61.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima attuazione e comunque non oltre l'espletamento delle procedure di selezione e di concorso del personale, restano applicabili le disposizioni adottate dall'Autorità in materia di stato giuridico ed economico del personale con le deliberazioni assunte prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In sede di prima attuazione e fino alla definitiva determinazione della pianta organica di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 249/97, l'Autorità può utilizzare in comando personale di Amministrazioni pubbliche o enti pubblici nei limiti e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.

3. Il ruolo provvisorio del personale dipendente dell'Autorità è determinato nell'allegata tabella 5.

TABELLA 1

LIVELLI STIPENDIALI PER LA QUALIFICA DI DIRIGENTE E RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA DIRIGENZIALE DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO						TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	
LIVELLO	Retribuzione annua lorda Lire	Indennità incentivante quota fissa	Indennità incentivante quota variabile			Retribuzione di livello (1)	Premio annuale individuale (2)
			min.	media	max		
0	***	***	***	***	***	***	***
1	***	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***	***	***
17	***	***	***	***	***	***	***
18	***	***	***	***	***	***	***
19	***	***	***	***	***	***	***
20	***	***	***	***	***	***	***
21	***	***	***	***	***	***	***
22	***	***	***	***	***	***	***
23	***	***	***	***	***	***	***
24	***	***	***	***	***	***	***
25	***	***	***	***	***	***	***
26	***	***	***	***	***	***	***
27	***	***	***	***	***	***	***
28	***	***	***	***	***	***	***
29	***	***	***	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***
31	***	***	***	***	***	***	***
32	***	***	***	***	***	***	***
33	***	***	***	***	***	***	***
34	***	***	***	***	***	***	***
35	***	***	***	***	***	***	***
36	***	***	***	***	***	***	***
37	***	***	***	***	***	***	***
38	***	***	***	***	***	***	***
39	***	***	***	***	***	***	***
40	***	***	***	***	***	***	***
41	***	***	***	***	***	***	***
42	***	***	***	***	***	***	***
43	***	***	***	***	***	***	***
44	***	***	***	***	***	***	***
45	***	***	***	***	***	***	***
46	***	***	***	***	***	***	***
47	***	***	***	***	***	***	***
48	***	***	***	***	***	***	***
49	***	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***
51 (3)	***	***	***	***	***	***	***

Nota 1:
La retribuzione di livello è composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennità incentivante quota fissa del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nota 2:
Le misure del premio annuale individuale sono determinate a valere sulle disponibilità del Fondo annuale costituito in quota parte sulla base delle misure dell'indennità incentivante quota variabile del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nota 3:
I successivi livelli sono determinati in analogia a quelli adottati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

TABELLA 2

LIVELLI STIPENDIALI PER LA QUALIFICA DI FUNZIONARIO E RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA FUNZIONARIALE DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO						TRATTAMENTO ECONOMICO DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DEL PERSONALE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	
LIVELLO	Retribuzione annua lorda Lire	*Indennità* incentivante quota fissa	Indennità incentivante quota variabile			Retribuzione di livello (1)	Premio annuale individuale (2)
			min.	media	max		
0	***	***	***	***	***	***	***
1	***	***	***	***	***	***	***
2	***	***	***	***	***	***	***
3	***	***	***	***	***	***	***
4	***	***	***	***	***	***	***
5	***	***	***	***	***	***	***
6	***	***	***	***	***	***	***
7	***	***	***	***	***	***	***
8	***	***	***	***	***	***	***
9	***	***	***	***	***	***	***
10	***	***	***	***	***	***	***
11	***	***	***	***	***	***	***
12	***	***	***	***	***	***	***
13	***	***	***	***	***	***	***
14	***	***	***	***	***	***	***
15	***	***	***	***	***	***	***
16	***	***	***	***	***	***	***
17	***	***	***	***	***	***	***
18	***	***	***	***	***	***	***
19	***	***	***	***	***	***	***
20	***	***	***	***	***	***	***
21	***	***	***	***	***	***	***
22	***	***	***	***	***	***	***
23	***	***	***	***	***	***	***
24	***	***	***	***	***	***	***
25	***	***	***	***	***	***	***
26	***	***	***	***	***	***	***
27	***	***	***	***	***	***	***
28	***	***	***	***	***	***	***
29	***	***	***	***	***	***	***
30	***	***	***	***	***	***	***
31	***	***	***	***	***	***	***
32	***	***	***	***	***	***	***
33	***	***	***	***	***	***	***
34	***	***	***	***	***	***	***
35	***	***	***	***	***	***	***
36	***	***	***	***	***	***	***
37	***	***	***	***	***	***	***
38	***	***	***	***	***	***	***
39	***	***	***	***	***	***	***
40	***	***	***	***	***	***	***
41	***	***	***	***	***	***	***
42	***	***	***	***	***	***	***
43	***	***	***	***	***	***	***
44	***	***	***	***	***	***	***
45	***	***	***	***	***	***	***
46	***	***	***	***	***	***	***
47	***	***	***	***	***	***	***
48	***	***	***	***	***	***	***
49	***	***	***	***	***	***	***
50	***	***	***	***	***	***	***
51	***	***	***	***	***	***	***
52	***	***	***	***	***	***	***
53	***	***	***	***	***	***	***
54 (3)	***	***	***	***	***	***	***

Nota 1:
La retribuzione di livello è composta dalla somma della retribuzione annua lorda e dell'indennità incentivante quota fissa del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nota 2:
Le misure del premio annuale individuale sono determinate a valere sulle disponibilità del Fondo annuale costituito in quota parte sulla base delle misure dell'indennità incentivante quota variabile del personale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Nota 3:
I successivi livelli sono determinati in analogia a quelli adottati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

TABELLA 3

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE OPERATIVO CON RIFERIMENTO AL PERSONALE DELLA CARRIERA OPERATIVA DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

FASCE RETRTIBUTIVE	LIVELLI PER FASCIA								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1)
	(Importi in lire)								
A	***	***	***	***	***	***	***	***	***
B	***	***	***	***	***	***	***	***	***
C	***	***	***	***	***	***	***	***	***
D	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Nota 1:
I successivi livelli della fascia «A» sono determinati in analogia a quelli adottati dall'Autorità Garante dlela Concorrenza e del Mercato.

TABELLA 4

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ESECUTIVO CON RIFERIMENTO AL PERSONALE DELLA CARRIERA ESECUTIVA DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

FASCE RETRTIBUTIVE	LIVELLI PER FASCIA								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1)
	(Importi in lire)								
A	***	***	***	***	***	***	***	***	***
B	***	***	***	***	***	***	***	***	***
C	***	***	***	***	***	***	***	***	***
D	***	***	***	***	***	***	***	***	***

Nota 1:
I successivi livelli della fascia «A» sono determinati in analogia a quelli adottati dall'Autorità Garante dlela Concorrenza e del Mercato.

TABELLA 5

RUOLO PROVVISORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
(Istitutito a norma dell'art. 1, comma 17 della legge n. 249/97)

QUALIFICHE	POSTI
Dirigente	30
Funzionario	110
Operativo	90
Esecutivo	30
TOTALE COMPLESSIVO	**260**

DELIBERAZIONE 16 giugno 1998.

Approvazione del codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 18/98).

L'AUTORITÀ

Nella sua riunione di Consiglio del 16 giugno 1998;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Visto il comma 9 dell'art. 1 della menzionata legge 249/97 ed in particolare dispone che l'Autorità adotti regolamenti sulle modalità operative e comportamenti del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

Visto il documento elaborato concernente il Codice etico da adottare;

Udita la relazione del Presidente e su proposta del Presidente stesso;

Delibera:

Articolo unico
(Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9 della legge n. 249/97, il Codice etico riportato in allegato A alla presente delibera e che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il Presidente è incaricato di provvedere a tutte le successive fasi attuative, compresa la pubblicazione dei regolamenti nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 16 giugno 1998

Il presidente: CHELI

ALLEGATO A
alla delibera n. 18 del 16 giugno 1998

CODICE ETICO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

(Ai sensi dell'articolo 1, comma 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei dipendenti dell'Autorità, dei consulenti dell'Autorità di cui all'art. 2, comma 30, della legge n. 481 del 1995, nonché, in quanto applicabili, nei confronti dei Componenti dell'Autorità.

2. Per i Componenti dell'Autorità le funzioni del Comitato Etico sono esercitate dal Consiglio.

3. I dipendenti si obbligano ad osservare le disposizioni del presente Codice all'atto dell'assunzione in servizio, in qualsiasi veste, presso l'Autorità, ovvero all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato.

Art. 2.
Principi generali

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 14 novembre 1995, n. 481, i Componenti dell'Autorità, nonché tutti i dipendenti sono pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni.

2. I Componenti e i dipendenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività dell'Autorità è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nei settori delle comunicazioni.

Art. 3.
Comportamento durante il lavoro

1. Il dipendente svolge la propria opera con impegno e costanza, attendendo quotidianamente e con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.

2. Il comportamento del dipendente è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Autorità e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essa svolta. A tal fine il dipendente manifesta disponibilità e cortesia usando un linguaggio semplice, motivando le risposte cooperando con riservatezza con quanti sono interessati al lavoro degli uffici.

3. Nel fruire dei beni e dei servizi a disposizione per il suo lavoro, il dipendente dovrà, in ogni momento, essere in grado di giustificarne l'uso come conforme al corretto esercizio della propria attività professionale, evitando sprechi ed impieghi inefficienti degli stessi.

Art. 4
Comportamento nella vita sociale

1. I Componenti e i dipendenti, nei rapporti privati, evitano ogni abuso della propria posizione con lo scopo di conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Art. 5.
Doveri di imparzialità

1. I Componenti e i dipendenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare, situazioni di privilegio e non ne fruiscono.

2. Nello svolgimento dei suoi compiti il dipendente:

a) non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza dell'Autorità;

b) non promuove incontri informali con soggetti interessati, dedicati a questioni rilevanti ai fini dell'attività d'ufficio, né vi partecipa, se a ciò non espressamente autorizzato dal dirigente responsabile; in particolare, non partecipa ad incontri informali aventi ad oggetto provvedimenti non ancora deliberati dall'Autorità o non comunicati formalmente alle parti;

c) mantiene un comportamento imparziale in occasione di esami o di concorsi pubblici, nonché in occasione di promozioni o trasferimenti.

3. Il dipendente evita di assumere incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni dell'Autorità.

Art. 6.

Divieto di accettare doni o altre utilità

1. Ai Componenti e ai dipendenti è fatto divieto di accettare, anche in occasioni di festività, per sé o per altri, donativi o altre utilità da soggetti in qualsiasi modo interessati dall'attività dell'Autorità, ad eccezione dei regali d'uso di modico valore.

2. Il soggetto che, indipendentemente dalla sua volontà, riceve doni o altre utilità di non modico valore, comunica tempestivamente e per iscritto la circostanza al responsabile dell'ufficio, provvedendo, nel contempo, alla restituzione di essi per il tramite dei competenti uffici dell'Autorità.

Art. 7.

Conflitto di interessi - Obblighi di astensione

1. I Componenti e i dipendenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.

2. I Componenti e i dipendenti hanno obbligo di astenersi in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

3. Il dipendente motiva per iscritto l'intenzione di astenersi al responsabile dell'ufficio, il quale decide sull'astensione.

Art. 8.

Obbligo di riservatezza

1. I Componenti e i dipendenti sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza inerente alla qualità di pubblico ufficiale propria dei Componenti e dei dipendenti dell'Autorità nell'esercizio delle loro funzioni.

2. In particolare, fuori dai casi previsti dalla normativa vigente, sono tenuti a non fornire informazioni in merito ad attività istruttorie, ispettive o di indagine in corso presso gli organi dell'Autorità; non devono anticipare le domande che intendono formulare nel corso delle audizioni e, in generale, durante lo svolgimento degli atti istruttori. Sono altresì obbligati a non pronunciarsi in merito a provvedimenti relativi ai procedimenti in corso, prima che siano stati ufficialmente deliberati dagli organi dell'Autorità e comunicati formalmente alle parti. Danno accesso alle informazioni a coloro che ne hanno titolo, nel rispetto del segreto d'ufficio, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e del sopra descritto obbligo di riservatezza.

Art. 9.

Rapporti con i mezzi di informazione

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente, dai Componenti o dai dipendenti espressamente incaricati.

2. L'orientamento dell'Autorità sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.

3. Il dipendente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività lavorativa nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine dell'Autorità.

4. Il dipendente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori dell'Autorità.

Art. 10.
Divieto di attività collaterali

1. I dipendenti non possono in ogni caso svolgere attività che impediscano o riducano l'adempimento dei compiti di ufficio o che contrastino con esso.

2. La pubblicazione di opere, saggi, articoli di stampa, la partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni da parte del dipendente in tale qualità su materie di competenza dell'Autorità sono sottoposte alla preventiva autorizzazione del responsabile della struttura.

Art. 11.
Comitato Etico

1. Il Consiglio nomina un Comitato Etico composto da almeno tre persone di notoria indipendenza e autorevolezza morale.

2. Il Comitato Etico è incaricato di valutare la corretta applicazione delle norme del presente Codice e di proporre le soluzioni di casi concreti.

3. Il più anziano di età esercita le funzioni di Presidente e convoca il Comitato stesso.

4. Il Comitato Etico riferisce al Consiglio, che è chiamato ad adottare le eventuali decisioni del caso. Esso si avvale della collaborazione, tecnica e di documentazione, degli uffici dell'Autorità.

Art. 12.
Aggiornamento del Codice Etico

1. Il Consiglio, anche sulla scorta dei suggerimenti provenienti dal Comitato Etico, può provvedere a modificare ed integrare le disposizioni del presente codice.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Accordo di collaborazione tra il Ministro delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'art. 1, comma 25, della legge n. 249 ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all'Autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino all'entrata in funzione dell'Autorità medesima;

l'Autorità, ai sensi dlel'art. 1, comma 9, della legge n. 249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, un regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nonché il trattamento giuridico ed economico del personale;

ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 249 l'Autorità può avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Considerata la convergenza degli interessi del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel raggiungimento delle finalità volute dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, per i settori delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni;

Ravvisata la necessità di garantire un ordinato passaggio delle funzioni dal Ministero all'Autorità, predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione;

Preso atto delle necessità connesse ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell'Autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art. 37 del regolamento adottato dall'Autorità il 16 giugno 1998;

Ritenuto che tale gradualità possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall'Autorità fin dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 249/97; competenze che l'Autorità sarà in grado di esercitate avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 e, infine, competenze rispetto alle quali permane la supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della predetta legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici;

Considerato che l'individuazione delle competenze del Ministero e dell'Autorità, quale risulta dalla legge n. 249, comporta, anche a regime, ai sensi del già citato comma 13, dell'art. 1, della legge n. 249 del 1997, una continua opera di collaborazione fra i due organismi;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire e di disciplinare dette attività di collaborazione;

Ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore On.le Antonio Maccanico, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità;

Si stipula il seguente accordo:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, sono esercitate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 37 del regolamento di organizzazione dell'Autorità, adottato in data 16 giugno 1998, le funzioni relative alle seguenti materie:

1) elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;

2) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;

3) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

4) determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei servizi regolati di telecomunicazioni;

5) emanzione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

6) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

7) emanzione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard *minimi*;

8) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo precedente o delle altre alla stessa trasferite, in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità consentite dalle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con l'adempimento degli obblighi del Ministro stesso inerenti alle competenze istituzionali.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente dell'Autorità.

3. L'Autorità, nelle sue articolazioni, definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione della pratica.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dlel'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

1. Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995.

2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento della somma dovuta all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle indicate dall'art. 2 o rispetto alle quali non sia stata attivata la procedura di avvalimento di cui all'art. 3, permane, fino all'espletamento delle selezioni del personale e dei concorsi pubblici di cui alla legge n. 249/97, l'esercizio in supplenza del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.

Art. 9.

L'accordo ha efficacia fino al 31 dicembre 1998, e potrà comunque essere prorogato, d'intesa tra le parti, ai fini del completo raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Art. 10.

Le controversie in materie di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 11.

Il presente accordo è registrato presso la Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'art. 1, comma 25, della citata legge ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all'Autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino all'entrata in funzione dell'Autorità medesima;

l'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nonché il trattamento giuridico ed economico del personale (in *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999);

ai sensi del comma 13, dell'art. 1, della stessa legge l'Autorità può chiedere la collaborazione degli organi del Ministero delle comunicazioni;

considerata l'esigenza di assicurare un ordinato passaggio delle funzioni dal Ministero all'Autorità, predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione;

preso atto delle necessità dovute ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell'Autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art. 37 del regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dall'Autorità;

ritenuto che tale gradualità possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall'Autorità fin dalla data di pubblicazione dei Regolamenti di cui all'art. 1, comma 9 della richiamata legge istitutiva; competenze che l'Autorità sarà in grado di esercitare collaborando con le strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della stessa legge e, infine, competenze rispetto alle quali permane la supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della predetta legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici, nella misura in cui essa si riveli necessaria;

ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire ulteriormente il disciplinare l'attività di collaborazione sino al 30 giugno 1999;

ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

considerata la necessità di prorogare l'accordo di collaborazione tra il Ministero delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 2 luglio 1998;

tra il Ministero delle comunicazioni, in persona del Ministro pro tempore On.le Salvatore Cardinale, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità;

si conviene quanto segue:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, sono esercitate dall'Autorità, le funzioni relative a:

1) elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;

2) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;

3) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

4) determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le condizioni e le tariffe dei servizi di telecomunicazioni;

5) emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

6) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

7) emanazione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi;

8) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione;

9) attivazione delle istruttorie, sviluppo delle procedure ed adozione delle conseguenti decisioni in materia di autorizzazioni e licenze;

10) istruttorie ed applicazione dei regimi sanzionatori, anche relativamente a funzioni assegnate e trasferite in attuazione di norme diverse dalla legge n. 249/97;

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle attività proprie e di procedimenti comunque connessi all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente o delle altre funzioni alla stessa assegnate o trasferite in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, e della ulteriore normativa emanata in materia, può continuare a richiedere la collaborazione delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità delle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con gli adempimenti del Ministero stesso inerenti alle competenze istituzionali, ferma restando, all'Autorità, la competenza e la responsabilità dei processi decisionali e dei conseguenti provvedimenti, anche nei confronti dei terzi.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al Presidente dell'Autorità.

3. L'Autorità definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione dei procedimenti dandone, a tale fine, se del caso, notizia od informazione, anche sintetica, o per estratto, mediante pubblicazione.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dell'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

1. Il Ministero **continua a** trasmettere all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995.

2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento della somma dovuta all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle indicate dall'art. 2 o rispetto alle quali non venga attivata la procedura di collaborazione di cui all'art. 3, permane, fino all'espletamento delle selezioni del personale e dei concorsi pubblici, di cui alla legge n. 249/97, l'esercizio in supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.

Art. 9.

La proroga dell'accordo del 2 luglio 1998, come modificato dal presente, ha efficacia fino al 30 giugno 1999.

Art. 10.

Le controversie in materia di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Roma, 15 febbraio 1999

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

DELIBERAZIONE 13 aprile 1999.

Costituzione del comitato etico (Deliberazione n. 37/99).

L'AUTORITÀ

Nella riunione del Consiglio del 13 aprile 1999;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e, in particolare, l'articolo 1, comma 9, che prevede l'adozione di regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti dell'Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico;

Visto il Codice etico, approvato con delibera del Consiglio n. 18/98 del 16 giugno 1998, e, in particolare, l'articolo 11 che prevede l'istituzione di un Comitato etico;

Udita la relazione del Presidente, su sua proposta;

DELIBERA:

Art. 1.

Costituzione e compiti del Comitato

1. È costituito il Comitato etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato valuta la corretta applicazione delle norme del Codice etico e formula criteri ed indirizzi per la soluzione di casi concreti oggetto di decisione da parte del Consiglio. Il Comitato può proporre al Consiglio modifiche ed integrazioni delle disposizioni del Codice etico.

3. Il Comitato è composto da:

- Prof. Ettore Gallo, Presidente;
- Avv. Giorgio Azzariti, componente;
- Prof. Alfonso Quaranta, componente.

4. I Componenti il Comitato restano in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei Componenti dell'Autorità da cui sono stati nominati.

5. Il compenso dei Componenti del Comitato è definito con apposita delibera dell'Autorità.

Art. 2.

Modalità di funzionamento

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta a trimestre presso la sede dell'Autorità a Napoli, ovvero, per particolari esigenze, presso gli uffici di rappresentanza della stessa Autorità.

2. Il Presidente convoca le riunioni del Comitato e definisce l'ordine del giorno e la sede delle singole riunioni. L'Autorità può richiedere al Presidente la convocazione di apposite riunioni per la trattazione di argomenti urgenti e per pareri specifici.

3. Il Comitato è assistito, ai sensi dell'art. 8 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, dalla Segreteria degli Organi collegiali che cura l'organizzazione delle riunioni del Comitato, assicura l'assistenza durante le riunioni stesse, la verbalizzazione e la conservazione degli atti. A tali fini la Segreteria degli Organi collegiali può avvalersi anche di competenze esterne, da utilizzare secondo le modalità in vigore per l'Autorità.

4. Le ulteriori modalità di organizzazione e funzionamento del Comitato sono definite con apposita delibera dell'Autorità, sentito il Comitato stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti all'attuazione della presente delibera ed alle ulteriori spese per il funzionamento del Comitato si provvede a valere sulle disponibilità del capitolo n. 018 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999, nonché sui bilanci successivi per gli esercizi di competenza.

2. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli 13 aprile 1999

Il presidente: CHELI

DELIBERAZIONE 28 aprile 1999.

Individuazione degli indirizzi generali relativi ai comitati regionali per le comunicazioni. (Deliberazione n. 52/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione dei comitati regionali per le comunicazioni, quali organi funzionali dell'Autorità;

Visto, altresì, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'individuazione da parte dell'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di compatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati regionali per le comunicazioni;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema di proposta concernente i sopra citati indirizzi generali, trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detta proposta, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

Visto il testo della proposta, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intesa sugli indirizzi generali proposti, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 632);

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

A) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai requisiti richiesti ai componenti, sono i seguenti:

1) la composizione ordinaria, compreso il presidente, sia di norma, di cinque membri;

2) essi siano in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici;

3) essi diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore;

4) il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nella definizione delle procedure di elezioni non escludendo che, in analogia con quanto avviene per l'Autorità, il Presidente sia nominato direttamente dall'esecutivo regionale, sentita la commissione consiliare competente;

5) la durata in carica sia, di norma, di cinque anni, con divieto di rieleggibilità;

6) per essi siano previste le seguenti incompatibilità, limitatamente al solo periodo del mandato:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali; sindaco; membro — di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali — alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti politici;

b) economico-professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati. I soci risparmiatori delle società commerciali (e delle società cooperative) non versano in situazione di incompatibilità;

7) tra le cause di decadenza dall'incarico, sia espressamente prevista una prolungata assenza non giustificata ai lavori del comitato, tale da comportare una mancanza grave agli impegni assunti al momento dell'accettazione della nomina.

La contestazione della causa di incompatibilità e l'adozione del relativo provvedimento di decadenza dovrebbero essere attribuite alla competenza del presidente del consiglio regionale, nel rispetto del principio del contraddittorio con l'interessato. Dovrebbe inoltre costituire oggetto di esplicita previsione normativa l'applicabilità delle disposizioni in tema di decadenza anche al presidente del comitato;

8) in caso di dimissioni, sia attribuita al presidente del consiglio regionale la competenza in ordine alla relativa valutazione e agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari nonché ad informare l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni. Il presidente del consiglio regionale ne dovrebbe essere investito tramite il presidente del comitato, competente a riceverle;

9) al presidente e ai componenti del comitato sia attribuita una indennità di funzione;

10) al fine di assicurare il pieno esercizio delle proprie funzioni, al presidente del comitato sia applicato l'istituto dell'aspettativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e l'istituto possa essere esteso, a richiesta, qualora vi sia un conferimento di incarichi determinati e definiti nel tempo, anche ai componenti del comitato.

Agli altri componenti del comitato sia riconosciuta l'assenza giustificata dal luogo di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni del comitato e per l'esercizio del mandato, secondo le vigenti disposizioni di legge.

B) Gli indirizzi generali proposti, in ordine ai modi organizzativi e di finanziamento, sono i seguenti:

1) i comitati, nella fase iniziale della propria attività, si dotino di un regolamento interno che, tra le altre norme organizzative, disciplini anche le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione;

2) entro il 15 settembre di ogni anno i comitati presentino, al consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario ed entro il 31 marzo di ogni anno i comitati predispongano una rela-

zione, sia agli organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente e tali documenti siano resi pubblici a cura del consiglio regionale stesso;

3) al finanziamento dei comitati provvedano in parte le regioni, per l'esercizio dei compiti legati a specifiche esigenze regionali, e in parte l'Autorità, per l'esercizio delle funzioni delegate. Per quanto riguarda invece lo status giuridico ed economico del personale, sembra opportuno che la relativa definizione sia affidata alla legge regionale;

4) i comitati siano assistiti da un'apposita struttura, dotata di effettiva indipendenza, i cui organici siano determinati in sede regionale, secondo le rispettive normative, d'intesa con l'Autorità.

Art. 2.

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

Il presidente: CHELI

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE 28 aprile 1999.

Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai comitati regionali per le comunicazioni. (Deliberazione n. 53/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del consiglio del 28 aprile 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l'art. 1, comma 13, che prevede l'istituzione, quale organo funzionale dell'Autorità, dei comitati regionali per le comunicazioni;

Visto, altresì, che il medesimo art. 1, comma 13, prevede l'adozione da parte dell'Autorità, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di un regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni;

Considerato che i comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, possono essere titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate;

Vista la propria decisione, assunta nella riunione del 2 febbraio 1999, nella quale è stato approvato lo schema del sopracitato regolamento trasmesso con nota del 4 febbraio 1999 alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Tenuto conto degli esiti dell'incontro tecnico del 24 febbraio 1999, nel corso del quale i rappresentanti delle regioni hanno avanzato richieste di modifica al testo di detto regolamento, accolte dal rappresentante dell'Autorità;

Visto il testo del regolamento in oggetto, trasmesso dall'Autorità con nota del 26 febbraio 1999, nella cui nuova stesura risultano recepite tutte le richieste avanzate dai rappresentanti delle regioni in sede tecnica;

Vista l'intesa sul regolamento proposto, espressa nella seduta del 18 marzo 1999 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la comunicazione del 22 marzo 1999 con la quale la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso l'atto relativo all'intesa espressa nella seduta del 18 marzo 1999 (repertorio atti n. 633);

Vista la propria delibera n. 52/99 «Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni» di pari data;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. L'Autorità adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il seguente regolamento per la definizione delle materie di propria competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni.

2. Il testo del regolamento di cui al precedente comma è riportato nell'allegato *A* alla presente delibera e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

3. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 aprile 1999

Il presidente: CHELI

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 53/99 del 28 aprile 1999

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DELLE MATERIE DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI DELEGABILI AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI. (Ai sensi dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249).

I comitati regionali per le comunicazioni, al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione loro demandate dall'art. 1, comma 13 della legge n. 249 del 1997 in quanto funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono titolari di funzioni proprie e di funzioni delegate.

Art. 1.
Funzioni proprie e funzioni delegate

1. I Comitati esercitano, come funzioni proprie, quelle loro conferite dalla legislazione statale, regionale e delle province autonome.

2. I Comitati esercitano, altresì, le funzioni di competenza dell'Autorità che saranno loro delegate dalla stessa Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 2.
Modalità di conferimento della delega

1. Le funzioni di cui all'art. 1, comma 2, saranno delegate ai comitati mediante la stipula di apposite convenzioni, nelle quali saranno specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per provvedere al loro esercizio.

Art. 3.
Modalità di esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dai comitati nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti (di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni) ad essa affidati dalla legge n. 249 del 1997.

2. Nell'esercizio della delega, i comitati possono avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

Art. 4.
Poteri sostitutivi

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249 del 1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al comitato interessato nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 3, comma 1.

Art. 5.
Funzioni delegabili

1. Sono delegabili ai comitati, in linea di principio, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249 del 1997.

2. In particolare sono delegabili:

a) funzioni consultive, in materia di:

adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5;

definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 7;

emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 2;

adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 10;

b) funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 5;

monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 13;

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 3;

rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 8;

rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 15;

conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 1;

verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 3;

rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 4;

rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 6;

rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 7;

rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 8 (la relativa procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla-osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente);

rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 12;

rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 9;

controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera *a)*, n. 10.

DELIBERAZIONE 5 maggio 1999.

Regolamento sui criteri per la designazione, l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti. (Deliberazione n. 54/1999).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione del Consiglio del 5 maggio 1999;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», in particolare l'art. 1, comma 28, che istituisce il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante: «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», in particolare l'art. 5, che istituisce l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto 19 gennaio 1999, n. 20, con il quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta il regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

Udita la relazione del commissario dott. Alfredo Meocci, relatore ai sensi dell'art. 32, comma 1, del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ADOTTA

Il seguente regolamento:

Art. 1.

Attribuzioni del Consiglio nazionale degli utenti

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, nell'esercizio delle attribuzioni conferitegli dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con specifico riferimento agli interessi degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi ed alle particolari esigenze di tutela dei minori, si propone la finalità di dare attuazione alle istanze democratiche di salvaguardia della dignità umana nell'ambito del sistema comunicativo, del pluralismo, della obiettività, completezza ed imparzialità dell'attività informativa e di comunicazione, dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose.

2. Il Consiglio conforma la propria attività ai precetti costituzionali in materia di libertà e diritti di informazione e di comunicazione, ai principi a cui si ispira il sistema radiotelevisivo pubblico e privato e dei mezzi di comunicazione di massa, contenuti nella normativa nazionale e comunitaria, ai criteri fondamentali in materia di tutela del consumatore e dell'utente risultanti dalle disposizioni vigenti.

3. L'Autorità può affidare al Consiglio lo studio di particolari questioni e la formulazione di analisi a carattere progettuale, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni operanti nei settori informativi e culturali, nonché della cinematografia e dello spettacolo in generale e dello sport.

Art. 2.

Composizione

1. Il Consiglio nazionale degli utenti, qui di seguito «Consiglio», ai fini del presente regolamento, si compone, complessivamente, di undici membri, nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni tra esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi, aventi i requisiti previsti dall'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

2. Ai fini del riconoscimento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni si fa espresso riferimento all'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281.

Art. 3.

Nomina dei consiglieri

1. I consiglieri sono nominati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con le seguenti modalità:

a) ciascuna associazione rappresentativa delle categorie di utenti designa una terna di candidati, individuati tra persone aventi i requisiti di cui all'art. 1, comma 28, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b) l'Autorità provvede, con propria delibera, a nominare gli undici membri, scelti tra i nominativi designati;

c) almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine di durata del Consiglio, l'Autorità pubblica un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* affinché le associazioni rappresentative procedano agli adempimenti di cui alla lettera *a)*. Possono essere effettuate designazioni congiunte tra più Associazioni.

2. Le designazioni devono pervenire entro i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 4.

Durata del Consiglio

1. Il Consiglio nazionale degli utenti svolge le sue funzioni per la durata di quattro anni a decorrere dalla data del suo primo insediamento.

Art. 5.

Durata dell'incarico

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti esercitano le loro attribuzioni dalla data di convocazione della prima seduta plenaria da parte dell'Autorità e rimangono in carica, anche dopo la scadenza del mandato, fino alla data di pubblicazione della delibera di nomina dei componenti del nuovo Consiglio e comunque per non più di novanta giorni.

2. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive del Consiglio, comporta la decadenza dall'incarico.

3. I consiglieri nominati in sostituzione di altri cessati anticipatamente dal mandato permangono in carica per il periodo residuale di durata del Consiglio.

4. I consiglieri, compresi quelli nominati ai sensi del comma 3, possono essere confermati una sola volta.

Art. 6.

Dimissioni

1. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti possono in qualsiasi momento dimettersi dall'incarico. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto all'Autorità ed hanno effetto dalla data di pubblicazione della delibera di nomina dei nuovi consiglieri.

Art. 7.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio non possono, a pena di decadenza, rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o di imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni e dell'audiovisivo, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità.

2. Analogo divieto opera rispetto alle società direttamente o indirettamente controllate o collegate.

3. I componenti del Consiglio non possono, altresì, svolgere attività di amministratore, di dirigente, di dipendente, di professionista o di consulente, anche per un limitato periodo, nell'ambito di imprese pubbliche o private operanti nei settori delle telecomunicazioni, dell'editoria, della radiotelevisione, della cinematografia, della pubblicità, della multimedialità, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio, della programmazione, a livello sia nazionale sia locale. È parimenti incompatibile l'attività svolta dai soggetti in questione nell'ambito di società collegate o controllate dalle imprese sopra menzionate.

4. Ciascun componente del Consiglio è tenuto a segnalare all'Autorità la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

5. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del Consiglio degli utenti con l'invito a presentare le proprie osservazioni e, nel caso di cui al punto 4), a far cessare, pena la decadenza, la causa di incompatibilità entro quindici giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Art. 8.

Elezione del presidente e del vice presidente

1. Il Consiglio procede, nella sua prima seduta plenaria, ad eleggere separatamente e successivamente a scrutinio segreto, a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti, il presidente e un vice presidente.

2. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta da alcuno dei candidati, si procede ad un secondo scrutinio nel quale sono eletti i candidati che hanno conseguito la maggioranza assoluta dei componenti.

3. In caso negativo è indetta una terza votazione di ballottaggio tra i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero dei voti, rispettivamente per il presidente e per il vice presidente.

Art. 9.

Adunanze e organizzazione interna del Consiglio

1. Il presidente, avvalendosi della struttura di segretariato avente anche compiti di coordinamento tecnico-operativo, procede alla convocazione del Consiglio nell'ambito di sessioni di lavoro programmate o eventualmente predisposte di volta in volta su richiesta dell'Autorità; determina

l'ordine del giorno delle sedute, nominando uno o più relatori per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno; disciplina e coordina i lavori; firma i verbali e provvede alla tempestiva trasmissione all'Autorità di copia autentica degli atti e dei verbali inerenti a ciascuna seduta.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e può coordinare, su incarico del presidente, lo svolgimento di determinate sessioni di lavoro.

3. Nell'ambito del Consiglio possono essere istituite commissioni referenti o gruppi di lavoro in ordine a tematiche particolari, anche con la partecipazione di esperti esterni.

4. L'assegnazione dei componenti alle singole commissioni o gruppi di lavoro, i criteri di nomina di eventuali coordinatori nonché i criteri di distribuzione dei pareri da parte del presidente o, in sua sostituzione, del vice presidente, vengono deliberati dal Consiglio.

5. Il Consiglio può procedere ad indagini di studio e a rilevazioni per il miglior esercizio dei propri compiti istituzionali e può predisporre analisi e ricerche nelle materie di interesse degli utenti, anche mediante rapporti con associazioni, enti, istituzioni che operano nei settori informativi e culturali, ai sensi dell'art. 1, comma 3.

6. Il Consiglio, al fine di svolgere la propria attività istituzionale, può richiedere dati e documenti in possesso dell'Autorità e dei comitati regionali per le comunicazioni, in quanto funzionalmente organi dell'Autorità.

7. Il Consiglio predispone una relazione annuale sull'attività svolta da trasmettere, entro il mese di dicembre, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 249 del 1997.

Art. 10.

Relazioni per l'adunanza generale

1. I relatori debbono far pervenire alla struttura di segretariato del Consiglio uno schema di relazione scritta di norma almeno dieci giorni prima dell'adunanza per ciascuno degli argomenti all'ordine del giorno. Il presidente può nominare uno o più relatori.

2. La struttura di segretariato provvede a distribuire tale schema di relazione, nonché un elenco della documentazione connessa ai componenti del Consiglio di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

3. In ogni caso, su richiesta del relatore, il Consiglio può acquisire e visionare materiale audiovisivo utile ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni.

4. In caso di impedimento del relatore, questi deve darne tempestiva notizia al presidente, il quale, considerata l'urgenza, può nominare un nuovo relatore.

5. Il presidente può fissare il termine entro cui i pareri debbono essere espressi.

Art. 11.

Validità delle adunanze

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 12.

Modalità di votazione

1. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Nelle questioni comunque riguardanti persone la votazione avviene a scrutinio segreto.

Art. 13.

Requisiti dei verbali

1. I verbali delle adunanze devono contenere i nomi dei consiglieri presenti e degli assenti e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della discussione.

2. Ciascun consigliere può far inserire dichiarazioni nel relativo verbale.

3. I verbali delle riunioni, dopo la loro approvazione, sottoscritti dal presidente e dal responsabile della struttura di segretariato, sono raccolti e conservati a cura dello stesso ufficio.

Art. 14.

Pubblicità dei lavori e trasmissione degli atti del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio, nonché eventuali motivate opinioni dissenzienti sono trasmesse all'Autorità.

Art. 15.

Struttura di segretariato e disciplina delle spese

1. L'Autorità provvede a dotare il Consiglio nazionale degli utenti di una sede per le adunanze e di una struttura di Segretariato nominandone, sentito il Consiglio, il responsabile ed il relativo organico.

2. Spetta a ciascun componente del Consiglio una apposita indennità di presenza il cui ammontare è stabilito dall'Autorità con proprio provvedimento, nonché il rimborso delle spese eventualmente sostenute.

3. Le spese di funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti sono a carico del bilancio dell'Autorità.

Art. 16.

Disposizione transitoria

1. In sede di prima attuazione, ai fini del riconoscimento della rappresentatività delle associazioni a livello nazionale, si fa riferimento all'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, anche se disposta in via provvisoria ai sensi del comma 2 dell'art. 8 della stessa legge.

2. La nomina dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti è soggetta alla verifica, da effettuare entro il 15 novembre 2000, dell'avvenuta conferma, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 gennaio 1999, n. 20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1999, dell'iscrizione dell'associazione designatrice.

3. Per la sostituzione dei componenti del Consiglio nazionale degli utenti, designati da associazioni la cui iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, non risulti confermata, l'Autorità provvede alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3, lettera *c)*, del presente regolamento entro il 15 dicembre 2000.

4. I componenti del Consiglio nazionale degli utenti, nominati ai sensi del comma 3, durano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio.

Art. 17.

Entrata in vigore e pubblicazione

1. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 5 maggio 1999

Il presidente: CHELI